OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE.

OPERE POSTUME

D I

PIETRO GIANNONE

COLLA DI LUI VITA,

In questa ultima Edizione da infiniti errori emendate, e notabilmente accresciute sugli Originali dell' Autore.

PRIMA EDIZIONE NAPOLETANA.

TOMO PRIMO.

NAPOLI

Nella Stamperia DI GIOVANNI GRAVIER.

M. DCC. LXX.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE.

SE trovasi alcun Istorico che abbia meritato il preclaro titolo di Veridico, egli è senza dubbio il Dottor PIETRO GIANNONE. Questi essendosi proposto d'impiegare i suoi talenti a pro del Pubblico, si mise a scrivere la non meno saggia, che erudita Storia Civile del Regno di Napoli, nella quale seppe sì ben investigare le passate cose, e disotterrare la verità nascosta, e quasi soffocata dall' ignoranza de' Secoli barbari, e dalla malizia degli Uomini, che ove erasi prefisso di giovare soltanto a' Giureconsulti suoi Concittadini, venne poscia la di lui Opera in tal pregio, che trovasi a quest'ora fra le mani della maggior parte de' Letterati, essendo dal comune consentimento stimata una delle migliori produzioni, che in tal genere sia comparsa alla luce; anzi non men da quelle persone che trovansi per professione dediti allo studio delle Leggi, ma altresì da coloro, a' quali sembra dovesse riuscire superflua una tal applicazione, leggesi tuttavia con diletto, e se ne trae profitto. Avvegnacchè questo celebre Scrittore abbia saputo sì ben unire alla sterilità della materia da esso trattata, quell' aggradevole erudizione che sa sì ben istruire piacendo, e che diviene sempre più gradita, perchè fassi conoscere sgombra da ogni passione; altro non avendo per scopo, se non che di render palese la verità, e di ammaestrare gli Uomini ad andarla a rintracciare, qualora trovasi sepolta sotto le vaste rovine dell' ignoranza e della superstizione. E non v' ha dubbio essere la Storia Civile del Regno di Napoli dotata delle accennate celebri prerogative, e però ogni savio Leggitore di essa darassi a credere, che l'ingenuità dell' Autore sarà stata, non che dal comune degli Uomini, ma da ciascuno in particolare ammirata con applauso, e stimata meritevole di ogni lode. Se tutti gli Uomini andassero in traccia del vero, ed altro interesse non avessero, se non che quello di giovare al prossimo, giusta gl' insegnamenti della vera Religione, la cosa sarebbe andata così; ma trovansi pur troppo fra l' Umanità degl' individui, che pajono nati soltanto per distruggerla, e che fan tutto dì professione, e studiansi ad ogni possa di abbattere, ed anche annichilar, se potessero, chiunque cerca di far conoscere agli Uomini l'inganno in cui si sforzano essi di ritenerli, e

qualora costoro s' accorgono esservi alcuno che ambisca di tor lor di mano la preda, s' uniscono subito alla rovina dell' innocente, e per colmo dell' umana calamità tutto che sempre disgiunti, ed anzi rivali in ogni altra cosa, fanno un sol corpo, e vengono governati da un solo spirito, quando si tratta di mandar a male, chi amante del vero, e mosso da compassione di veder l' uman genere oltraggiato, e messo in dura schiavitù dall' avarizia, ed insaziabile avidità di questi Lupi rapaci, tenta di rischiararlo, affinchè, scosso il di loro giogo, passi a godere di quella ragionevole libertà, che dal Supremo Facitore gli fu sì benignamente accordata. Costoro, dico, tutti s' unirono alla rovina del povero Dottor Pietro Giannone, *e tanti furono gli agguati, tante l' insidie che gli tesero, che alla fine ebbe il meschino a soccombere; e se la loro rabbia non fu interamente saziata colla strage crudele, che già s' eran prefisso nell' animo di fare di quel meschino, ciò avvenne, perchè la Divina provvidenza non mai, o ben di rado permette che l' innocenza divenga intieramente vittima de' malvaggi, e però sa inspirare al Cuore de' giusti, sentimenti di pietà, e fa che questi si diffidino talvolta di coloro, sulla fede de' quali ordinariamente si riposano. Prima però che fosse tolta al nostro Autore la libertà di difendersi dalle calunnie inventate per perderlo, cercò egli di abbatterle con savj ragionamenti, e con rischiarare maggiormente que' passi, che l' altrui malizia aveva cercato d' adombrare, male interpretandoli, e spiegandoli al Volgo tutto diversi da quello che erano in fatti. La maggior parte di queste sue fatiche restò inedita, e siccome rinchiudono una profonda Erudizione, accompagnata dal solito distintivo del celebre nostro Autore, cioè dalla Verità non disgiunta da Cristiana sommissione, si è creduto di far cosa grata agli Amatori della medesima, di darle alla Luce, tal quali si trovarono consegnate da esso mentre viveva, ad un suo Amico, il quale spera che il Pubblico gli saprà grado di avergli restituito quest' Opere che dalla necessità de' tempi era stato costretto di lasciare fino a quest' ora in oblio. Accoglile dunque Lettor cortese con animo gentile, e vivi felice.*

TA-

TAVOLA

DE' CAPITOLI

CONTENUTI IN QUESTO PRIMO TOMO

DELLE OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE.

PARTE PRIMA.

PARTE SECONDA.

torno

PARTE TERZA. 345.

Fal-

FINE DELLA TAVOLA DE' CAPITOLI.

INDICE
DELLE COSE NOTABILI
NEL
PRIMO TOMO
DELLE
OPERE POSTUME
DI
PIETRO GIANNONE.

... si-

Ca-

C

anno

che

cor-

D

... su-

Edo-

S.Fran-

. . . e

P

Pel-

Proi-

S

... dis-

T

IL FINE.

APOLOGIA
DELL'
ISTORIA CIVILE
DEL
REGNO DI NAPOLI.

PARTE PRIMA.

CAP. I.

Dell' invalidità delle Censure fulminate dal Vicario di Napoli; e de' rimedj contro di quelle.

LA Storia Civile del Regno di Napoli, la quale presi io a scrivere con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute nel corso di XV. Secoli, per ciò che alla temporale ed ecclesiastica polizia si appartiene, e per metter in chiaro le supreme Regalie e preminenze de' nostri Re, non meritava per mio avviso, che fosse presa e tirata a fine tutto diverso e contrario all' intenzione dell'

Autore

Autore, massimamente in cose riguardanti la nostra Religione. Credeva certamente che essendo io Cattolico, e scrivendola a' miei compatriotti parimente Cattolici, si fosse nel censurarla praticata quella carità, che la Legge Evangelica a noi Cristiani cotanto inculca; cioè si fosse considerato il mio fine ed instituto, si fossero ben esaminati li passi oscuri, o che forse sembravan dubbj, e conferitili con le cose precedenti e susseguenti, donde ricevevano lume e rischiaramento, si fosse loro dato quel buon sentimento, che la carità ci detta; non imputando a miscredenza dell' Autore ciò, che forse avrà potuto provenire o dalla sua ignoranza, o dalla poca felicità nello spiegarsi. Ma contro ogni mia aspettazione appena uscì alla luce del mondo, che alcuni con lividi occhi riguardandola, cominciarono con animo poco cristiano a malmenarla, e leggendola a pezzi senza por mente alle cose precedentemente trattate, e ne' seguenti libri esposte, di stranissime e false accuse la caricarono. Altri, favellando io degli acquisti de' beni temporali dell' Ordine Ecclesiastico, credettero, che non fosse stato altro il mio intendimento, che chiudere e seccare i fonti e le sorgenti, onde tante ricchezze sono ad essi provenute, con toglier loro, e spezialmente a' Frati e Monaci gli emolumenti, che essi ritraggono dalle particolari divozioni de' Santi nelle loro Chiese introdotte; non avvertendo, che de' loro acquisti vengo io a parlare, tirato dall' istituto dell' opera, la quale trattando della Polizia del Regno, e l'Ordine Ecclesiastico facendo presso di noi un corpo considerabilissimo, così per ciò che riguarda l'infinito numero delle loro persone, come per gl' immensi acquisti delle loro robe, non poteva senza taccia di una gravissima mancanza ciò trascurarsi: tanto maggiormente che le ultime preghiere umiliate dal Regno al nostro Augustissimo Principe a ciò riguardavano, cioè di porsi freno a sì smisurati acquisti, ed a cotanti e sì notorj abusi darsi compenso.

Costoro dunque da ciò amaramente punti si scagliarono rabbiosamente contro i miei libri, e celando la vera cagione de' loro sdegni, per dare un colore apparente di pietà e di zelo a' loro sediziosi tumulti, corsero fino ad insultarmi nella Religione, e con imputazioni pur troppo livide, e mal convenienti a coloro, che si pregiano essere nel numero de' figliuoli di Dio, e della sua Chiesa, e che professano la legge Evangelica, la quale altro non è che la carità, andarono predicando i miei libri per empj ed ereticali. Essi non si ritennero ne' Circoli e nelle Piazze, e

ze, e fino sopra i Pulpiti, e dentro i Confessionarj stessi dal calunniarmi, d' aver io negata ne' Vescovi l' ordinazione col fargli semplici Capi de' Preti; d' aver parlato de' Santi, de' loro Martirj, e Beatificazioni senza la debita venerazione; ch' io avessi dalla Chiesa tolta l' Orazione, derise le particolari divozioni degli Ordini Mendicanti; che fosse lecito il Concubinato, superstiziosi li Pellegrinaggi; ed anche, con esecrande bestemmie, che fossero inutili le Orazioni e suffragj per le anime de' defonti: e per potermi opporre cosa, che fosse in Napoli più acconcia a concitarmi l' odio del volgo, diabolicamente inventarono che da me si negasse l' evidentissimo semestral miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di S. Gennaro, per effetto della singolare protezione, che di Noi tiene. Queste esecrande bestemmie si posero in campo, non già con ispirito di carità, perchè ciò dovesse servire per mia emendazione, in caso forse di qualche involontario trascorso; ma con intendimento di movere a furore la Plebe, sicchè con sediziosi tumulti corresse contro di me al ferro ed alle fiamme. Ma Iddio che scorge il cuore degli Uomini, e non abbandona mai chi in lui tiene riposte le sue speranze, hammi in quest' occasione dato ajuto da poter confondere le loro false imputazioni, perchè non avendo io delle cose accaggionate fatto alcun sermone o discorso, e non rimanendone alcun vestigio, onde avessero potuto cavillare le mie parole; ma la mia Opera essendo impressa, e correndo per le mani di ciascheduno in più esemplari, son sicuro, che sedati li tumultuosi discorsi del Volgo, non leggendosi a pezzi, ma posatamente e seguitamente tutta intiera, sicchè le cose che di tempo in tempo si narrano, potessero ricever lume dalle altre precedentemente trattate, da se sola sia bastante a dileguare non solo le false accuse fin qui addossatemi, ma che quindi li giusti estimatori delle cose potranno prender documento, con quale animo furono immaginate, e qual fede debbano meritare le altre, che l' invidiosa maldicenza potesse mai in decorso di tempo inventare.

Sperimentai ancora per le medesime cagioni pur troppo contro di me animosi ed avversi i Curiali dell' Arcivescovil Corte di Napoli, che si reggeva allora dal Vescovo di *Castellaneta*, come Vicario dell' Arcivescovo, li quali spinti dalle costoro insinuazioni, e da' popolari rumori, niente riflettendo alla qualità della mia Opera, la quale trattando per la maggior parte di cose giurisdizionali, non era sottoposta alle consuete Regole

 dell'

dell'Indice, credettero in questo caso poter anche procedere a censure contro lo stampatore, sul vano appoggio di averla stampata in Napoli senza prima richiederne licenza dall' Ordinario; ed ancorchè si fosse egli validamente difeso con dimostrare, che non si apparteneva a lui il domandarla, contuttociò furono ributtate le di lui difese, e dichiarato scomunicato, con affigerne publici cedoloni. Si credette, che tanto dovesse bastare per soddisfare la loro collera, maggiormente che potendo lo Stampatore richiamarsi di tal Censura come abusiva, non pur si tacque, ma di vantaggio umiliato ne chiese perdono, e con divote preci dimandò di esserne assoluto; ed ancorchè non trovasse chi volesse ascoltarlo, ed in vano tentasse le più umili vie, contutto ciò pazientemente soffrì la sua disgrazia, mostrando avere dell' ingiusta censura ogni rispetto e riverenza: sicchè finalmente per benignità dal Cardinale Pignatelli Arcivescovo ne fu assoluto.

Intanto crescevano per le continue istigazioni de' Frati i rumori e le minacce, che si facevano contro la mia persona, nel caso che approssimandosi il primo Sabbato di Maggio (che in quell' anno 1723. venne a cadere nel primo del mese suddetto) non seguisse il miracoloso scioglimento del sangue di S.Gennaro, poichè avevano costoro dato a sentire a' semplici ed ignoranti, che se ciò avveniva, era perchè io nella mia Opera negava questo miracolo; onde fui da' fidi amici consigliato, che dovessi non pur usar cautela in conversando, nè, come faceva, lasciarmi così spesso vedere nelle publiche piazze, ma che dovessi allontanarmi da questa Città, e portarmi a Vienna a piedi del nostro Clementissimo Principe, perchè vendicasse i torti che si facevano così a' suoi Regali diritti, come alla mia Opera a lui consecrata e dedicata. Chiesi pertanto il permesso di questa mia partenza al Signor Cardinale Althan nostro Vicerè, il quale compassionando i miei travagli benignamente me 'l concedette; e sotto li 20. Aprile di quell' anno, per mezzo del suo Segretario di Guerra mi concedette il Passaporto; avendolo pregato che questa mia risoluzione fosse tenuta, quanto più si potesse, occulta, ad effetto di evitare gli agguati, e qualunque insidiosa traccia. Il Passaporto fu spedito a dirittura dal Segretario, senza che passasse per le mani degli Uffiziali della sua Segretaria; talchè di questa mia partenza, salvo i miei più fidi e famigliari, altri non furono consapevoli. Uscii fuori delle porte della Città il giorno seguente 21. Mercoledì, e mentre a corte giornate proseguiva il mio

il mio viaggio verso *Manfredonia*, ove si credeva esser pronto l' imbarco per Fiumi, o per Trieste, mi sopraggiunse colà l'avviso, che dalla Corte Arcivescovile di Napoli si era la sera del Giovedì 22. mandato un Cursore alla mia casa per dovermi intimare una scrittura, ed essendogli stato risposto, che io non era in casa, ma fuori di Napoli, fattosi il Cursore chiamare mio fratello, ancorchè questi ripugnasse di riceverla, gli volle in tutti i conti lasciar in mano la scrittura, e ciò fatto, scappò via senza voler sentir altro; la quale, come fu dopo osservato, era del seguente tenore.

De mandato Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ, & ad instantiam admodum Reverendi Domini Procuratoris Fiscalis ejusdem Curiæ.

Citetur, moneatur, ac requiratur J. V. D. Petrus Giannone, quatenus infra spatium 24. horarum, quarum pro prima 8. pro secunda totidem, & reliquas horas 8. pro tertio & ultimo peremptorio termino, & canonica monitione eidem assignamus; personaliter compareat, & ut comparere habeat, & debeat in Curia Archiepiscopali Neapolitana, & coram nobis, ad dicendam causam quare non debeat declarari in vim notorii *excommunicatus, & incursus in excommunicationem majorem latam in Concilio Lateranensi Sessione X. Tit. de Impressione librorum, & confirmatam in Sacrosancto Concilio Tridentino Tit. de librorum prohibitione Reg. X. necnon ab Eminentissimis & Reverendissimis Dominis Cardinalibus Archiepiscopis Neapolitanis Prædecessoribus in suis Synodalibus Constitutionibus: præsertim in Synod. Diœces. Eminentissimi & Reverendissimi Cardinalis Cantelmi Tit. de editione & usu librorum c. 5. n. 2. & tandem latam, & confirmatam ab hodierno Eminentissimo, & Reverendissimo Cardinale* Pignatelli *Archiepiscopo in ejus Edicto ad hunc effectum lato & publicato die 13. mensis Augusti 1707. ex eo quia temere præsumpsit absque ullo examine, approbatione, & licentia, sive dicti Eminentissimi Domini Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli imprimi facere, sive Typis edere opus quoddam ab eo factum, & compositum in IV. Tomos divisum, cui Titulus:* Istoria Civile del Regno di Napoli, lib. XL. scritti da Pietro Giannone G. C. e Avvocato Napoletano in Napoli 1723. Per lo Stampatore Nicolò Naso. *Quo termino elapso, & non comparente, compareat hora immediate sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis prædictæ, cedulonesque contra eum relaxari, publicari, & affigi in locis publicis & consuetis, ipso amplius non monito neque citato, nisi si & quatenus . . . . Datum Neapoli in Curia Archiepiscopali*

ſcopali hac die 20. menſis Aprilis 1723. *Onufrius Epiſcopus Caſtellanetæ Vicarius Archiepiſcopalis . . Vidit Fiſcus . . Antonius Bottone pro Curia . . Actor. Magiſter. Ciavarelli Notarius.*

La ſtravaganza della cagione, onde ſi moſſe l' Arciveſcovil Curia a ſpedire queſta citazione, adattando agli Autori ciò, che le allegate Coſtituzioni preſcrivono contro gli Stampatori; e più il modo tenuto dal Curſore, che non oſtante che io foſſi aſſente, volle laſciare la copia in mano di mio fratello, e preſto tornare alla Curia, fece concepire ſoſpetti che egli non faceſſe relazione all'originale di avermi perſonalmente notificato, affinchè almeno poteſſero appoggiarſi le Cenſure, quando tutt' altro mancaſſe, alla ſola contumacia; onde il ſuddetto mio fratello inſieme con D, Franceſco Cailò nello ſteſſo tempo portoſſi da Monſignor Vicario, ed avanti il Curſore, che era già nella Curia, gli diſſe: Che da colui, che era preſente, gli era ſtata laſciata a viva forza tale ſcrittura, e dubitando che il Curſore non prendeſſe abbaglio, e che in vece di far la relazione di aver notificato lui, non riferiſſe di aver notificato ſuo fratello, che era aſſente, era venuto a reſtituire in mano di Monſignor Vicario la ſcrittura, perchè ſtaſſe inteſo di quanto occorreva. Ma in ciò trovò il Vicario, ed il Curſore conformi; perchè il Vicario gli riſpoſe, che per ſua equità ed indulgenza s'era mandato il Curſore alla Caſa con quella Citazione, la quale egli credeva, che non foſſe neceſſaria, e che poco importava, che il Curſore faceſſe la Relazione *Domi*, o non la faceſſe affatto, non biſognando citazione alcuna perſonale contro di me; e ſe aveſſe fatta oſſervazione alla citazione ſteſſa, avrebbe ſcorto che egli procedeva *in vim notorii*, nel qual caſo non vi era biſogno di citazione alcuna: e perciò che replicaſſe quel che voleſſe in dorſo della ſcrittura, che non perciò ſi ſarebbe arreſtato di procedere innanzi. Il Curſore parimente riſpoſe, che non doveva dubitare della ſua buona fede, perchè egli aveva detto a Monſignor Vicario di non aver trovato ſuo fratello in caſa, e che faceva la relazione di aver laſciata la citazione in caſa nelle ſue mani. In effetto dopo aver mio fratello in dorſo della ſcrittura allegata la mia aſſenza, facendo Iſtanza, che io foſſi perſonalmente notificato, ſtante che egli non ſtava inteſo ſe vi era, o non vi era licenza per l' impreſſione de' libri, dimandò che frattanto non ſi procedeſſe ad atto veruno, proteſtandoſi altrimenti di nullità; ed il Curſore fece la relazione nella maniera già detta di aver laſciata la

ta la copia in casa. La risposta del Vicario diede assai più meraviglia, che la citazione stessa, poichè oltre della nuova dottrina non mai da' Prattici intesa, che ne' delitti notorj non vi fosse bisogno di citazione alcuna, ripugnava il detto a' suoi fatti stessi: poichè se non bisognava citazione alcuna, perchè spedirla con prefiggere in queste 24. ore di tempo, perchè io mi fossi personalmente conferito avanti di lui a dir la cagione, perchè non dovessi essere scommunicato. Se dunque stimò citarmi, doveva credere, che veramente la citazione fosse necessaria: essendo notissimo, particolarmente a' Curiali, che la citazione è di ragione naturale, e non si fa per gentilezza o cortesia. E se voleva da me sapere la cagione, perchè ho creduto che non si dovesse domandar licenza da lui per l' Impressione de' miei libri, doveva aspettar la mia risposta: giacchè egli stesso ordinava, che personalmente a voce, non in iscritto, o per Procuratore si facesse. *Personaliter compareat coram nobis ad dicendum &c.* Scorgendosi pertanto la propensione del Vicario, che precipitosamente voleva venire alle censure, fu d' uopo, che mio fratello non contento della replica fatta, la quale sola averebbe potuto bastare, comparisse fra lo spazio delle 24. ore prefisse nella citazione, in essa Arcivescovil Corte, come mio Escusatore, allegando con particolare Istanza la mia assenza, ed esponendo in essa la mia partenza già seguita per la Corte di Vienna: per documento della quale presentò parimente copia del Passaporto spedito dal Vicerè, dimandò darsegli competente termine per denunziarmi ciò, che passava, e frattanto non si procedesse ad atto alcuno; siccome espose in detta Istanza, che sarà bene per più spezial notizia di trascriverla quì intieramente.

Nell' Arcivescovile Corte di Napoli comparisce il Dottor *Carlo Giannone*, come escusatore del Dottor Pietro Giannone suo fratello, e dice, come jeri Giovedì 22. del corrente mese di Aprile a ore 23. e mezza il capo Cursore di essa Arcivescovil Corte lasciò in mano del comparente una citazione spedita contro il suddetto suo fratello assente, nella quale se gli prefiggevano 24. ore di tempo a dover personalmente comparire in essa Arcivescovil Corte, ed allegare la causa, perchè non dovesse dichiararsi incorso nella scommunica maggiore, per aver fatto imprimere un' Opera intitolata *Storia Civile del Regno di Napoli*, senza licenza dell' Eminentissimo odierno Arcivescovo, ovvero dell' Illustrissimo Vicario; e quantunque avesse il comparente rispo-

rispoſto al ſuddetto capo Curſore, che detto ſuo fratello era aſſente da più giorni da Napoli, contuttociò volle laſciargliela; onde ha obligato il comparente a portarſi immediatamente da eſſo Monſignor Illuſtriſſimo Vicario, ed allegar detta ſua aſſenza, con replicare in dorſo della citazione laſciatagli, che ſi proteſtava eſpreſſamente di nullità d'ogni altro atto, che ſi ſarebbe fatto, nel caſo che non ſi foſſe perſonalmente notificato detto ſuo fratello aſſente; così perchè eſſo comparente non era iſtrutto di queſto fatto, eſſendogli ignoto, ſe ſi foſſe ottenuta o nò detta licenza, come anco perchè la citazione ſuddetta è indirizzata al ſuddetto ſuo fratello, di dover perſonalmente comparire a dire ed allegare le ſue ragioni contro ciò, che ſe gl' imputa. Ma perchè eſſa Arciveſcovil Corte reſti pienamente inteſa di detta aſſenza ſeguita ſin dal' Mercoledì 21. del corrente meſe, viene obbligato, come ſuo fratello ed eſcuſatore, a rappreſentare alla medeſima, come detto ſuo fratello per chiarire la ſua integrità, e rappreſentare a viva voce alla Maeſtà del noſtro Auguſtiſſimo Imperadore li gran torti ed oltraggi, che ſi ſono uſati non meno ad eſſo ſuo fratello, che alla ſua Opera, conſecrata e dedicata alla predetta Maeſtà C. C. e poſta ſotto la ſua alta protezione, s'incamminò ſin dal detto giorno per la volta di Vienna con permeſſo e licenza dell' Eminentiſſimo Cardinale Vicerè; il quale per mezzo del ſuo Segretario di Guerra ne gli ſpedì Paſſaporto il giorno precedente 20. Aprile, come può coſtare ad eſſa Arciveſcovil Corte dalla Copia eſtratta dal ſuddetto originale Paſſaporto, immediatamente che s'ebbe, e che ſi preſenta: Eſſendoſi pertanto detto ſuo fratello portato a piedi dell' Auguſtiſſimo Padrone, avanti il quale renderà ragione della ſua Opera, e conto delle perſecuzioni patite, unicamente perchè in quella ſi difendono le ſue alte e ſupreme Regalie, che tiene nel Regno, e farà conoſcere quanto livoroſamente ſia ſtato calunniato, e quanto ſia grande il ſuo zelo e divozione verſo la Chieſa Cattolica Romana, nel grembo della quale è nato: Ricorre però il comparente in eſſa Arciveſcovil Corte, e come fratello ed eſcuſatore del medeſimo fa Iſtanza, che ſtante la ſua aſſenza, e d'eſſerſi portato a' piedi dell' Auguſtiſſimo Imperadore, non procedaſi contro del medeſimo ad atto alcuno, proteſtandoſi eſpreſſamente di nullità di qualunque atto, che mai ſi faceſſe come notoriamente nullo ed ingiuſto; di che ne ſarebbe portare il comparente anche la querela appreſſo l' Auguſtiſſimo Padrone; e così dice

dice ,e fa Istanza , protestandosi non una , ma più volte *contra quos decet*, non solo in questo , ma in ogni altro modo migliore.

Per dubbio , che il Vicario non volesse ricevere la suddetta Istanza con la copia del Passaporto , a fine che rimanesse di quest' atto documento , si accompagnò mio fratello con un pubblico Notajo , col quale portossi nell' Arcivescovil Curia il Venerdì 23. fra le 24. ore prefisse nella Citazione . Quello che ne avvenne, sarà meglio sentirsi dall'atto , che ne fece il Notajo suddetto , che è quello che segue .

Fo fede io Notajo Domenico di Falco di Napoli, come Venerdì il giorno 23. del corrente mese di Aprile ci portammo unitamente col Dottor Carlo Giannone , e Dottor Signor Francesco Cailò nella Corte Arcivescovile di questa Città , ove ritrovammo il Reverendo Signor D. Michele Ciavarelli Scrivano di detta Corte , ed al medesimo il detto D. Carlo presentò un' Istanza , ove si allegava l' assenza del Signor Pietro Giannone suo fratello , che antecedentemente il giorno di Mercoledì 21. di detto mese d' Aprile era partito per l' Imperial Corte di Vienna ; ed assieme gli presentò una copia di Passaporto spedito a' 20. di detto mese dalla Segreteria di Guerra di questo Regno : il qual Signor D. Michele avendosi ricevuta detta Istanza e copia di Passaporto entrò nel Quarto di Monsignor Illustrissimo Vicario per farcela leggere ; da dove poi di là a mezz' ora essendo uscito ci disse , che detto Monsignor Illustrissimo aveva letto dette scritture , e che non aveva riparo di ammetterle ; che dovessimo andare dal Signor Promotor Fiscale di detto Tribunale per presentargliele . Quindi portatici noi nel tenimento *della montagnola* in casa di detto Signor Promotor Fiscale, presentassimo in sue mani la suddetta Istanza e copia di detto Passaporto , ed avendole lette , ci rispose : Che si poteva allegar l' assenza , ma che non essendo egli Giudice , ci fossimo portati la mattina seguente in detta Corte Arcivescovile , dove avrebbe parlato con detto Monsignor Illustrissimo Vicario per vedere se dette scritture si potessero ricevere . La mattina poi del Sabbato 24. del corrente Aprile di nuovo ci portammo in detta Corte Arcivescovile , ed avendo parlato a detto Signor Promotor Fiscale , non volle ricevere dette scritture , ma ci ordinò , che fossimo ritornati il giorno del Lunedì 26. del corrente , la di cui mattina essendo noi ritornati con detti Signor Carlo e Signor Francesco in detta Corte , e fatta di nuovo Istanza per la

ricezione di dette scritture avanti l' istesso Promotor Fiscale, nè tampoco volle quelle ricevere; ed avendo replicato detto Signor Francesco Cailò, che avrebbe fatto una nota per maggiormente fondare la sua intenzione dell' allegata assenza, e monizione che doveva farsi *personaliter* al detto Signor Pietro; egli rispose, che avesse fatta la nota, come in effetto questa mattina giorno di Martedì 27. del presente mese di Aprile, essendo ritornati in detta Arcivescovil Corte, siamo stati introdotti nel Quarto di Monsignor Illustrissimo Vicario in presenza di detto Signor Promotor Fiscale, avanti de'quali detto Signor Francesco Cailò ha lungamente discorso su tal causa, e finito detto discorso il detto Monsignor Illustrissimo Vicario si ha solamente ricevuta la suddetta Nota, ma non hanno voluto ricevere nè la suddetta Istanza, nè la suddetta copia del Passaporto, dicendoci detto Signor Promotor Fiscale, che dimani mattina giorno di Mercoledì, fossimo di nuovo ritornati in detta Corte; *& in præmissorum omnium fidem signavi requisitus. Datum Neapoli die 27. mensis Aprilis 1723. Adest signum: de Falco. Nos infrascripti publici, & Regii Notarii hujus fidelissimæ Civitatis Neapolis, fidem facimus & attestamur supradictum Magnificum Dominicum de Falco de præmissis rogatum fuisse, & esse publicum, Regium, legalem ac fide dignum Notarium, ac talem quidem se fecit, scripturisque suis omnibus tam publicis, quam privatis per eum confectis semper adhibitam fuisse, & de præsenti magis indubiam adhiberi fidem in judicio & extra. Datum Neapoli die 7. Maji 1723. & in testimonium veritatis, ego Notarius Petrus Pellegrinus de Neapoli requisitus signavi. Adest signum: & in testimonium veritatis, ego Notarius Didacus Lumna de Neapoli hic me subscripsi, & signavi rogatus. Adest signum.*

Ma nello stesso tempo che si davan parole, e tiravasi in lungo la disputa, se si dovevano ricevere o no le riferite scritture, il Vicario che era già risoluto di dare a torto, o a diritto la sentenza della scomunica, si andava studiando come potesse meglio saldare la nullità insanabile del difetto della citazione; e quando prima pareva bastargli il procedere *in vim notorii*, riputato forse ciò inutil termine, si rivolse ad un altro non men vano, che ingegnoso spediente, cioè di fingermi *latitante*, e che perciò senza citazione personale potesse venire alla fulminazione delle Censure. Onde quando s' attendeva l'ultimo appuntamento del Mercoledì 28. di detta providenza sopra l' Istanza prodotta, si vid-

si viddero inaspettatamente il Giovedì 29. affissi ne' publici luoghi di Napoli i Cedoloni, che in tal maniera furono conceputi.

Hinc auctoritate nostra ordinaria, qua in his fungimur, excommunicamus, & excommunicatum declaramus, & ipso facto incursum in excommunicationem majorem latam & contentam in Concilio Lateranensi Sess. X. Tit. de Impressione librorum; in Sacrosancto Concil. Trident. Reg. X. necnon in Constitution. Eminentissimorum, & Reverendissimorum Dominorum Cardinalium Archiepiscoporum Neapolitanorum Prædecessorum, præsertim Synod. Diœces. Eminentissimi Domini Cardinalis Cantelmi Tit. de Edit. & usu librorum c. 5. n. 2. & tandem latam & confirmatam ab hodierno Eminentissimo, & Reverendissimo Cardinali Pignatelli Archiepiscopo in ejus Edicto ad hunc effectum lato, & publicato die 13. Mensis Augusti 1707. J. V. D. Petrum Giannone citatum ex abundanti domi suæ habitationis, stante ejus dolosa latitatione, relatum & non comparentem, & contumacem effectum, notorium transgressorem ordinationum contentarum in prædictis Sacris Conciliis, Constitut. & Edicto, ex eo quia temere ausus fuit, absque ullo examine, approbatione & licentia dicti Eminentissimi Domini Cardinalis Pignatelli Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli propriis sumptibus imprimi facere, seu typis edere, & publicare opus quoddam ab ipso compositum in 4. Tomos divisum, cui Titulus est. Istoria Civile del Regno di Napoli Libri XL. scritti da Pietro Giannone. G. ed Avvocato Napoletano, in Napoli 1723. Per lo stampatore Nicolò Naso. *Qua quidem excommunicatione tamdiu maneat irretitus, donec ab eodem Eminentissimo & Reverendissimo D. Cardinali Archiepiscopo, cui illam reservamus, absolutionis beneficium meruerit obtinere. Caveat interim consortio, & Communione Christi Fidelium, & sepulturâ Ecclesiastica, quatenus excommunicatus decesserit. Ita instante & petente Domino Fisco Curiæ Archiepiscopalis Neapoli.*

Onofrius Episcopus Castellanetæ Vicarius Generalis.
Antonius Bottonus pro Curia Actorum Magister.
Ciavarella Notarius.

Mentre queste cose in Napoli accadevano, io verso l' Imperial Corte proseguiva il mio viaggio, il quale, essendomi convenuto navigare per l' Adriatico, mi riuscì per le continue calme quanto sicuro, altrettanto nojoso, e tardo, non avendo potuto prender porto in Trieste se non li 25. di Maggio; donde per cagione de' sofferti disagi fu d' uopo per mio ristoro, a cor-

a cortissime giornate seguire il viaggio per Vienna, ove giunsi gli otto del seguente mese di Giugno. Era affatto ignaro di quanto era accaduto in Napoli intorno a questa Censura; ma poichè per farla nota s'era procurato, che si mettesse fino nelle gazzette, le prime notizie che io n'ebbi, furono da' fogli d'Olanda. Stupii leggendo un tal fatto, anzi credetti che fossero le solite fole de' Gazzettieri, sembrandomi strano, che queste notizie potessi averle sapute prima dalle Gazzette d'Olanda, che dalla mia casa di Napoli; non potendo comprendere, come contro di un assente non citato, nè monito, potesse venirsi a promulgazione di sentenza di scomunica, per cagion poi sì leggiera ed ingiusta. Ma non guari dopo ne fui per mezzo di private notizie da Napoli informato, donde ebbi le copie delle scritture rapportate. Essendosi pertanto costoro ingegnati per via di Gazzette far nota questa censura, emmi paruto convenevole cosa, che si pubblicasse ancora per mezzo di questa scrittura la nullità ed ingiustizia di quella, affinchè non si recasse scandalo a coloro, che non sono informati della cagione, e del modo tenuto in fulminarla, e non se ne abbia quello spavento e timore, che i buoni Cattolici devono avere delle giuste e ragionevoli censure. Dimostrerò pertanto in primo luogo la nullità di quella per ciò che riguarda l'ordine; indi farò passaggio alla sua ingiustizia notoria, ed a' pregiudizj gravissimi, che per la stessa si sono inferiti alla Regal Giurisdizione; donde e per l'uno e per l'altro conoscendosi la sua insussistenza, veggasi altresì, qual sia il debito del Magistrato secolare nell'emendare il torto fatto alle Reali preminenze; e cessi ancora ogni maraviglia, se presso gli uomini saggi e da bene, che fanno le censure nulle ed ingiuste non ledere nè offendere, nè dover esser temute, si reputi ella come se mai stata non fosse, avendomi ora più che mai nel grembo di S. Chiesa, dalla quale il Fedele se non per empia Eresia, o per peccato grave o scandaloso da' Canoni diffinito, nel quale voglia perseverare anche dopo esserne dalla Chiesa ammonito, non già per capriccio dell'uomo può esser diviso.

In secondo luogo renderò manifesta la falsità delle imputazioni, delle quali la mia Opera della *Storia Civile del Regno di Napoli* è stata accagionata, e per le quali è stata da Roma proibita; e finalmente qual forza e vigore debbano avere simiglianti proibizioni, e spezialmente nel Regno di Napoli.

CAP.

CAP. II.

Si dimostra la nullità della Censura stante li difetti gravissimi riguardanti l' Ordine giudiziario.

NOn vi è chi non sappia, che in tutti li Giudizj il difetto della citazione sia così grave e rovinoso, che renda il giudizio nullo di una così insanabile nullità, che nemmeno il Principe possa rimediarvi; e la ragione è manifesta, poichè essendo la citazione il principio del Processo giudiziario, quando quella manca, viene a rovinare tutto l' Edifizio che vi si soprappone. Niun meglio che i Canonisti, e spezialmente i Curiali di Roma hanno inculcata questa massima, per altro certa ed indubitata; essi dicono, che la citazione sia *de jure naturæ*, ed hanno sempre in bocca: *Adam ubi es? Ubi est Abel frater tuus?* Ma se mai in alcun giudizio fu riputata la citazione necessaria, in quello spezialmente che s' istituisce, affine di venire a sentenza di scomunica, fu sempre per ragioni più particolari e proprie stimata necessarissima ed indispensabile; poichè la legge Evangelica precisamente obbliga coloro, a' quali fu data la potestà di proferirla, di usare prima di venirvi ogni maniera dolce e soave, e con carità Cristiana ammonire, non una o due volte, ma bensì tre, e quattro bisognando, il traviato, perchè riducendosi in via, non sia percosso da fulmine sì spaventoso e terribile. Nè vi è cosa, per la quale lo spirito della Chiesa, che è tutto carità e mansuetudine, abbia tanto abborrimento, che di venire a separare da se un suo fedele, la cui unione ha costato un tesoro inestimabile.

Ripugna ancora alla natura stessa delle scomuniche di potersi quelle fulminare, senza che prima precedano le necessarie monizioni; poichè le scomuniche furono poste dalla Chiesa in uso, non già per li falli commessi, ma per la contumacia in non volersene emendare: talchè i Padri propriamente parlando chiamano la scomunica, pena non già, ma rimedio. E quindi per potersi validamente scagliare richiedono, come necessario requisito, la contumacia, la quale non può considerarsi giammai, se non precedono le monizioni: niuno potendo dirsi contumace, se non costi prima della citazione e disubbidienza. Ciò che

che, come vedrassi innanzi, ha luogo eziandio nelle scomuniche; che noi diciamo *latæ sententiæ*, nelle quali al Prelato non rimane di far altro che dichiarare, il tale esser già incorso nelle Censure in tal Canone o Costituzione prescritte, alla qual dichiarazione non può venire se non precedenti le monizioni, o la contumacia; e la ragione è manifesta, perchè se colui ammonito offerisce emendarsi, e confessando la sua colpa è pronto a ricevere quella penitenza, che giudicherà il Prelato d'imporgli, non può scomunicarsi; e molto più, se avendo trasgredito il Canone prima d'esser citato, ricorrerà al Prelato, ed offerirà di dare soddisfazione e di ricevere la penitenza.

Dice Gio: Gersone, gran Teologo e Cancelliere dell'Università di Parigi, e per santità di vita, e per eminente dottrina degno di eterna memoria, nella Considerazione 1.2.3. che la pena della scomunica è cagionata quasi formalmente, e principalmente dalla Contumacia, cioè dal disprezzo delle chiavi: poichè la legge Evangelica (a) dichiara espressamente, che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè aversi per Pagano e Publicano, quando più volte ammonito non vorrà ubbidire alla Chiesa. E questo disprezzo potrà intervenire in più modi; uno de' quali sarà, quando taluno sia pertinace a non ubbidire, ma non pecchi contro il precetto del Prelato per inubbidienza, ovvero avendo per fine il non ubbidire, ma vi sia spinto da qualche sua dilettazione o utilità; ed in questo caso il disprezzo delle chiavi non merita la scomunica, se non quando vi sia congiunta la contumacia: poichè se colui ammonito sarà pronto ad emendarsi, o pure di soddisfare e ricevere la penitenza, e sia apparecchiato ad ubbidire alla Chiesa, perchè dovrà aversi come Etnico e Pubblicano? E quest'istesso Scrittore *de vita spirituali Sect. 4. Coroll. 14.* pur ripete lo stesso dicendo. *Dum semper est paratus audire Ecclesiam, cur habebitur sicut Ethnicus & Publicanus? Cur ab ea abscindetur* (b)?

Dall'avere espressamente la Legge Evangelica comandato, che allora dovrà taluno scomunicarsi, cioè aversi per Etnico o Publicano, quando più volte ammonito non vorrà ubbidire alla Chiesa, nacque sin da' primi secoli il costume, che dura sin oggi, di premettere le tre monizioni; ond'è, che li Padri del Concilio Efesino facendo relazione agl' Imperadori della deposizione, che essi avevano fatta di Nestorio, gli esposero di non esser

(a) *Matth. cap.* 18.

(b) *Vid.* Dupin *de Antiq. Eccl. Disc. Diss.* 3. *cap.* 2. Van-Espen *Jus Eccl. par.* 3. *tit.* 11. *cap.* 6.

esser venuti a quest'atto, se non dopo averlo più volte ammonito; e dopo aver detto: *eum secundo vocatum renuisse synodo se sistere*, soggiunsero: *Porro autem cum Canones præscribant, tertio quoque contumacem esse admonendum, missis iterum ad illum aliis Episcopis, durum & immorigerum eundem invenimus* (a).

Così parimente praticarono li Padri del Concilio di Calcedonia, li quali prima che scomunicassero Dioscoro, tre volte secondo il prescritto de' Canoni lo chiamarono. Quindi il Concilio Lateranense sotto Innocenzio III. conformandosi a' Canoni antichi, ed a questa irrepugnabile pratica della Chiesa, non solo premurosamente impose a' Prelati di non dover venire a sentenza di scomunica, se non saranno premesse le debite monizioni; ma di vantaggio contro di essi stabilì gravi pene, se le trascurassero. *Sacro approbante Concilio prohibemus, ne quis in aliquem excommunicationis sententiam, nisi competenti admonitione præmissa, & præsentibus personis idoneis, per quas si necesse fuerit possit probari monitio, promulgare præsumat*. Il qual Canone si legge ancora inserito nel *lib. 5. delle Decretali cap. 48. de sent. excom.* Ed il Concilio di Trento per ristabilire la disciplina della Chiesa in questa parte decaduta, rinnovò nella *sess. 25. de Reformatione cap. 3.* l'osservanza degli antichi Canoni, premurosamente inculcando a' Prelati, che senza le debite monizioni non procedessero a censure di qualsisia sorte si fossero. Da ciò ne nacque, che in tutte le scomuniche passasse per formola il premettere le monizioni; e nel medesimo Pontificale Romano si legge la formola, che debbe usare il Prelato scomunicante, la quale è in tal maniera concepita. *Monuimus enim excommunicandum canonice primo secundo & tertio, & etiam quarto ad ejus malitiam convincendam, ipsum ad emendationem, satisfactionem, & pænitentiam invitantes, & paterno affectu corripientes* (b).

Dalle quali parole si convince eziandio, che le monizioni sono necessarie anche nelle scomuniche, che ora diciamo *latæ sententiæ*, cioè in quelle che *ipso facto*, e per la sola commissione del delitto senz' altra sentenza del Giudice, ma per la legge stessa sono stabilite. La Chiesa prima non conobbe questa scomunica *latæ sententiæ*: il diritto Pontificio le introdusse; onde tra Canonisti spesso s'incontra questa diversità tra le scomuniche *latæ & ferendæ sententiæ*; la quale diversità era ignota nell' antica disciplina della Chiesa, che non conosceva se non quella, che diciamo ora *ferendæ sententiæ*, come ha ben dimostrato Van-Espen

(a) Labbè t. 3. *Concil.* Van-Espen *loc. cit.*

(b) Van-Espen *loc. cit.*

ſpen (a). Inſorſe perciò fra eſſi dubbio, ſe anche nelle ſcomuniche *latæ ſententiæ*, nelle quali il Giudice non debbe far altro che dichiarare e pubblicare il tale ſcomunicato, come incorſo nella Cenſura già dal Canone ſtabilita, ſia neceſſaria la monizione e citazione; ed in ciò pure tutti convengono, che ſia neceſſaria non men nell' una che nell' altra, ſiccome manifeſtamente ſi ricava dal *Cap.46. In præſentia. De ſent. Excommunicat.* maſſimamente quando vi ſia miſtura di fatto; ſicchè oltre di eſaminarſi l' intelligenza del Canone, e quali caſi comprenda, e che interpretazione abbia ricevuto dalla pratica e dall' uſo ne' Tribunali, ſia anche da vederſi, ſe concorrono nel caſo particolare tutti i requiſiti, ovvero coſti del diſprezzo delle chiavi, e della contumacia. Per la qual coſa per qualunque formola, che ſiaſi uſata, cioè ſe ſi foſſe detto che s' intende *ipſo facto* incorſo il traſgreſſore nella Cenſura, ovvero che *Excommunicatus exiſtat*, e coſe ſimiglianti, ſempre però debba colui ammonirſi e citarſi, eſſendo la citazione anche in queſti caſi indiſpenſabile e di ragione divina e naturale, la quale ancorchè non eſpreſſa, dee ſempre intenderſi, che ſi richiegga. E la ragione è manifeſta, e ſi ricava da quanto di ſopra s' è detto; poichè ſe colui ammonito, oltre della neceſſità che naſce dalla prova del fatto, è pronto ad emendarſi, vuol dar ſoddisfazione, ed offeriſce farne penitenza; non può dirſi, che non voglia ubbidire alla Chieſa, e perciò come non contumace non può ſcomunicarſi.

(a) Dupin & Van-Eſpen *loc.cit.*

Nè giova il dire, che chi non ubbidiſce alla legge proibente, particolarmente ſe quella ſia nota, ſicchè non poſſa allegarſi cauſa d'ignoranza, debba dirſi ſufficientemente contumace e ribelle, poichè la traſgreſſione può venire non dal diſprezzo, ma ſovente da umana fragilità o debolezza; e nella fulminazione delle ſcomuniche ciò non baſta, potendo il traſgreſſore pentirſi, ed offerendo ſoddisfazione ſoddisfare alla penitenza, e ſottometterſi all' ubbidienza della Chieſa. Onde *Van-Eſpen loc.cit. n.15.* e 16. in ſentenza di *Gerſone*, e di tutti li più gravi Canoniſti ſcriſſe. *Sola legis transgreſſio non conſtituit aliquem ad mentem Chriſti & Eccleſiæ contumacem & rebellem, ita ut tamquam talis ab Eccleſiæ corpore reſcindi poſſit. Videtur enim quod Chriſtus voluerit, ut peccatòr ſeu transgreſſor legis, primo de ſuo peccato moneatur, & ſi iterato monitus Eccleſiam non audierit, tunc demum tamquam putridum membrum abſcindatur a corpore Eccleſiæ*. Soggiugnendo nel *num. 16. Hanc quoque fuiſſe mentem Eccleſiæ non obſcure innuunt* Cano-

Canones, quibus præscribitur, ut trina monitio excommunicationi præmittatur, dum inter ipsas monitiones etiam temporum intervalla servanda mandentur; quod clare supponit, Canones illos intelligi non posse de monitione, quæ sola legis & pœnæ denunciatione fieri dicitur, quandoquidem hæc nulla temporis intervalla admittat.

Per la qual cosa Gio: Gersone, *loco citato*, ebbe a dire, *Cæterum dum aliquis ex ignorantia quamquam culpabili, aut ex infirmitate & passione vitiosa, non tamen contumaci, facit aliquem actum, pro quo est statuta sententia excommunicationis Latæ sententiæ ab aliquo Prælatorum; videant Juristæ & Judices, si talis possit dici excommunicatus ipso facto, cum semper sit, & fuerit promptus stare correctioni super suo delicto, prout supponitur: quia non ex contemptu Clavium & Jurisdictionis Ecclesiasticæ, sed aliunde motus, malum fecit. Non enim quælibet inobedientia contumacia reputatur.* Onde questo gravissimo Scrittore soggiugne, che la differenza fra le scomuniche *latæ sententiæ*, e quelle *ferendæ sententiæ* consiste, in ciò che nelle scomuniche *latæ sententiæ* il Giudice senza nuovo Processo, e nuova Costituzione, ammonito il trasgressore, e provato il fatto o per sua confessione, o per altre prove legittime, persistendo nella contumacia, può proferire la sentenza e pubblicarla; ma nelle scomuniche *ferendæ sententiæ* vi si richiedono più atti e monizioni, *& processus secundum terminos juris prærequirerentur multiplices* (a).

(a) Van-Espen *Loc. cit. num.* 17. 18.

Quindi comunemente insegnano i Canonisti, che la citazione sia necessaria non solo quando la sentenza della scomunica sia declaratoria, ma anche per potersi lo scomunicato pubblicamente denunciare, e contro di lui affigersi i Cedoloni, come scrissero Covarruvia *in Cap. Alma. prima par.* §. 9. n. 6. Suarez *de Censuris Disp.* 3. *Sect.* 12. *n.* 3. Vittoria *in summa de Excommunic. n.* 6. Soto *in* 4. *distinct.* 22. *quæst.* 2. *art.* 2. *conclus.* 3. & infiniti altri rapportati da Agostino Barbosa, il quale così nella *Collect. ad Cap.* 48. *n.* 5. *de sent. Excommunication.* come nella *Collect. ad Cap. reprehens.* 26. *de Appellat. a n.* 22. *cum sequentibus*, ed altrove, dice esser questa la più vera e comune sentenza de' più classici Dottori.

Nè fa al caso il passo di S. Paolo *I. ad Corint.* 5. donde alcuni non intendendolo credettero, che si potesse qualche volta scomunicare un assente senza sentirlo; poichè S. Paolo avendo ricevuta la denuncia contro un Incestuoso di Corinto, trovandosi egli in Filippi, non mica scrisse per un suo Breve: io scomunico il tale,

ma scrisse alla Chiesa di Corinto, che congregata col suo spirito lo scomunicasse; perchè ancorchè egli col corpo fosse assente, con lo spirito però era presente, e già l'aveva giudicato. *Ego quidem absens corpore, præsens autem spiritu, jam judicavi ut præsens eum, qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Jesu Christi, congregatis vobis, & meo spiritu, cum virtute Domini Nostri Jesu tradere hujusmodi hominem Satanæ*. Non v'era da dubitare, che in quel fatto S. Paolo prima di denunciarlo alla Chiesa di Corinto, non avesse secondo la Legge Evangelica ammonito, e più volte caritatevolmente ripreso l'incestuoso, e non si venisse a darlo a Satana, se non dopo una sua grande ostinazione, e somma contumacia; tanto maggiormente che qui non si trattava di scomunica, come ora diciamo *latæ*, ma di quella *ferendæ sententiæ*, nella quale tutti concordano, che la monizione fosse necessarissima, ond'è che Covar. riprendendo l'errore di costoro scrisse *loco cit. num. 6. Non obstat quod Apostolus Corinthium illum absentem & irrequisitum excommunicavit, ut meminit Tex. in dic. par. ult. nam licet eo tempore, quo illum Apostolus excommunicavit, minime admonuerit, prius tamen & sæpissime illum per frequentes admonitiones ad pœnitentiam agendam ducere conatus fuerat; qua ratione evidenter constitit ejus contumaciam notoriam esse, quo casu absque ulla monitione potest quis excommunicari: sic sane in contumacem notorium fieri potest excommunicatio absque ulla alia monitione*. Oltre che per quelle parole, *tradere hujusmodi hominem Satanæ*, i Critici Sacri non intendono della scomunica, ma di valersi della potestà conceduta da Cristo agli Apostoli, *ut eum tradat in potestate Satanæ, nempe ut per eum morbis vexaretur*, di che *Paolino Diacono* nella vita di *S. Ambrogio* ce ne somministra un portentoso esempio in persona di un uomo reo di gravissimo peccato, il quale portato innanzi al S. Vescovo: *Cum interrogasset* Ambrosius, *& deprehendisset auctorem tanti flagitii, ait: Oportet illum tradi Satanæ ad interitum carnis, ne talia aliquis in posterum audeat committere: quem eodem momento, cum adhuc sermo esset in ore Sacerdotis Sancti, spiritus immundus arreptum cœpit discerpere; quo viso, non minimo timore repleti sumus & admiratione*.

Si aggiugne a tutto ciò, che insegnando li Canonisti, che la Citazione non può pretermettersi nemmeno ne' giudizj di cose minime, molto maggiore sarà la necessità di usarla nella scomunica, che è la pena più grave e formidabile, che dar possa la Chie-

Chiesa, dicendo alcuni, che non si dovrebbe usare se non per quegli enormi delitti, ne' quali la legge Civile impone pena di morte; come fra gli altri scrisse Marta *de jurisdict. p. 3. cap. 2. num.* 17. (*a*)

Ed in sentenza de' medesimi è così vero, che nelle scomuniche la citazione è un requisito sostanzialissimo, che nemmeno a quella può rinunciarsi dallo scomunicato stesso, che si fosse obbligato di voler adempiere la promessa sotto pena di scomunica, nella quale ancorchè non citato s' intendesse essere incorso, e per tale dichiarato: siccome tutto dì il veggiamo nelle obbligazioni, che i Tribunali Ecclesiastici hanno introdotte, che chiamano in forma *Reverendæ Cameræ Apostolicæ*, dove sebbene vi sia il consenso dell' obbligato, e la sua promissione giurata di volersi sottoporre alle scomuniche, ancorchè non citato, nè ammonito, se non adempie la promessa, contuttociò non può scomunicarsi, se non sarà prima citato; e se si farà altrimenti, tutti insegnano che la scomunica è nulla, perchè quell'obbligo, e quella rinunzia niente vale, nè ha sussistenza alcuna; come insegnò Scaccia *de sent. & re judic. gl.* 13. *num.* 21. e così essere lo stile di giudicare nella Curia stessa Arcivescovile di Napoli lo testifica a noi M. Antonio Genovese *in Praxi Archiepiscopali cap.* 117. *sub num.* 5.

(*a*) *Vid.* Van-Espen *par.* 3. *tit.* 11. *cap.* 7.

C A P. III.

La Citazione è necessaria anche ne' delitti pubblici e notorj.

MA il Vescovo di Castellaneta, da cui come Vicario si reggeva la Curia Arcivescovile Napoletana, credette in prima, che nel mio caso potesse egli procedere senza citazione alcuna, perchè procedeva *in vim notorii*. Egli, a' ricorsi che si fecero di avere il Cursore non ostante la mia assenza, lasciata la copia della Citazione in mano di mio fratello, rispose che non occorreva su di ciò far proteste, perchè quella citazione l' aveva spedita *ex abundanti*, e per usare di sua benignità e cortesia, non già che fosse necessaria; del che se ne avrebbero potuto accorgere dal tenore stesso della citazione, dove si leggevano quelle parole *in vim notorii*, che importava l' istesso, che di poter procedere senza citazione alcuna; e che perciò facesse pure il

Curſore quella relazione, che voleſſe, che ciò niente importava. Straniſſima in vero, ed altre volte non intesa fu questa pretenſione del Vicario, il quale pretendeva contro me procedere *in vim notorii*, nello ſteſſo tempo che dimandava; che doveſſi perſonalmente comparire avanti di lui a dirgli la cagione, perchè non avendo chieſta da lui la licenza per l' impreſſione de' miei libri, non doveva eſſere ſcomunicato. Se con profitto aveſſe egli letto i miei libri, particolarmente il *lib.* 28. *cap.* 4. per tutto il *num.* 1. e 2. avrebbe egli letta la cagione; perchè io ho creduto non doverne dimandar da lui licenza, e perciò di non avere contravvenuto a veruna Legge, come ſi dimoſtrerà più innanzi. Se dunque il *notorio* lo voleva egli appoggiare ſopra l' impreſſione de' miei libri, che erano reſi già pubblici, gli poteva eſſere da' libri ſteſſi ancor nota e paleſe la cagione perchè non doveva eſſere ſcomunicato; ma avendo egli creduto, che ciò non baſtaſſe, e comandato che io perſonalmente non in ſcritto, ma con ſolenne e giudiziaria depoſizione aveſſi a lui eſpoſta la cagione di queſto, doveva per neceſſaria conſequenza citarmi perſonalmente, perchè ſe forſe niente aveva giovato quello, che aveva potuto leggere in iſtampa, mi sarei ingegnato a voce renderlo perſuaſo della cagione, che voleva ſapere da me di queſta preteſa omiſſione.

Ma tanto più ſi conoſce moſtruoſa la pretenſione, quantochè in ciò mancava al Vicario non meno la Legge, che il fatto; mentre nel caſo preſente non vi era niente di notorio, anzi per le circoſtanze, che l' accompagnavano, era meſtieri di eſaminar più coſe di fatto, per poterſi venire alla ſentenza, la quale ſenza la perſonale citazione era impoſſibile poterſi proferire.

Mancava al Vicario la Legge, perchè ne' delitti notorj, per poterſi procedere alla condannagione, è ſempre neceſſaria almeno la contumacia, la quale non può intenderſi ſenza precedente citazione. Niuno può dirſi contumace, ſe prima non ſarà monito, o citato. La notorietà del fatto ſarà, che non vi ſia biſogno d' altre prove o di teſtimonj, o di ſcrittura, o d' altro, ma non già di citazione. Queſti ſono *termini notiſſimi* a tutti i Pratici; ond' è gran meraviglia, che ſiano ignoti a' noſtri Arciveſcovili Curiali.

Ma nelle ſcomuniche non vi è ſu di ciò da por dubbio alcuno, non ſolo perchè richiedono la contumacia, la quale ſenza

za

za citazione non può considerarsi, ma per una ragione non men forte, che particolare e propria di questi giudizj. Secondo la vera dottrina della Chiesa le scomuniche non possono fulminarsi, se non o per Eresia, ovvero per pubblici e scandalosi peccati; non basta il solo peccato mortale, ma è di mestieri, che quello sia quanto grave, altrettanto notorio e pubblico, sicchè cagioni lo scandalo (a). Se dunque li peccati devono esser pubblici e notorj, in sentenza del Vicario niuna sentenza di scomunica richiederebbe citazione, perchè sempre potrebbe dirsi, che si proceda *in vim notorii*.

(a) *Vid.* Dupin *de antiq. Eccles. Disc. Diss.* 3. *c.* 2. Van-Espen *Jus Eccles. par.* 3. *tit.* 11. *cap.* 5.

Ma la bisogna andava tutto al contrario di quel che credette il Vicario, perchè anche ne' notorj occorre molto da esaminare, non pur sopra la Legge, che definisce o determina i casi, onde la Censura s' incorre, ma molto più sopra il fatto accaduto. Sovente accade disputare dell' intelligenza della Legge, del suo uso, dell' interpretazione datale, de' casi che comprende, a' quali estesa, ed in quali ristretta; ed intorno al fatto sono infiniti gli esami e le discussioni per potersi determinare, se quel che è occorso, ancorchè notorio, sia compreso dalla Legge, ovvero per interpretazione o desuetudine escluso; le quali discussioni è assurdo il dire, che senza citare il Reo possano legittimamente farsi. Quindi i più gravi Canonisti siccome insegnarono, che anche nella sentenza di scomuniche declaratorie sia necessaria la Citazione, così parimente ne' delitti notorj e publici; poichè occorrendo esaminarsi molte cose di fatto, della cagione del delitto, delle prove, e molte altre circostanze, senza la citazione della parte nullamente ed invalidamente gli atti si faranno. Così scrisse Covarruvia *in cap. Alma mater part.* 1. *sec.* 9. *n.* 5. *Oportet de facto, & crimine, cujus causa excommunicatio indicta est, citata parte prius constare. Glos. in Clem. præsenti, in verbo constiterit de Censibus, & in Clem. de pœnis. Notanter Roman. Cons.* 482. *col. ult. Decius in dicto Capit. reprehens. Panormitanus in Cap. Parochianos de Sentent. excommunic.* Soggiugnendo nel *n.* 6. un' altra fortissima ragione, che la desume dalla contumacia, dicendo: *Et hæc quidem adeo vera sunt, ut etiam in notoriis excommunicationis sententia non sit aliter ferenda, quam monitione Canonica præmissa: cum enim ob contumaciam hæc censura feratur, constat prius monendum fore ipsum delinquentem, ut inde appareat, an vere contumax sit, ex Alexandri III. ad Archiepiscopum Toletanum rescripto in*

cap.

Cap. Consuluit, tit. de Appellat. Caveatur, ne notoria dicamus, quæ non sunt, & ne dubia pro notoriis habeamus. Vix enim quidquam ita notorium est, quin præsumatur, adversus id competere aliqua defensio, vel excusatio. Itaque si aliqua defensio conjici, vel fingi potest, quam reus ad sui tuitionem adducere queat, saltem levis & apparens, citari & audiri debet; cum nullum maleficium tam notorium sit, quod non possit regulariter aliquas excusationes, seu circumstantias occultas excusantes habere; imo vix dici possit, quod constet, nullam reo competere defensionem, nisi eo monito, & audito. Ita Radevicus in continuatione Otthonis Frising. de Gestis Friderici I. l. 3. c. 7. & Sigonius lib. 12. de Regno Italiæ, ubi Mediolanenses vulgata rebellione contra Fridericum I. Judicis tamen officio per legitimas induciás citandos esse asserunt; ne violentia iis illata, vel contra jus in absentes prolata sententia videretur. Nec sufficit, quod judex notorium esse dicat; quia in hoc non creditur nequidem Imperatori aut Papæ, uti scribit Jason Cons. 88. in principio tertii voluminis; uti sentit etiam cum Andrea de Zaruinia Decius Cons. 606. n. 7. & seq.

Lo stesso, come cosa fuori d'ogni dubbio insegnò Niccolò de Milis *in Repertorio Juris Civilis vers. citatio n. 27.* ibi: *Citatio etiam in notoriis requiritur ad audiendam sententiam*, ed altri moltissimi.

E ciò tanto più ha luogo nelle citazioni, che nelle monizioni, perchè nelle monizioni si comanda che si ubbidisca, ma nelle citazioni si chiama a discutere se siasi ubbidito o no: se vi era obligo di ubbidire o no: se il caso era compreso nella Legge, e se il delitto, del quale il reo è imputato, abbia seco tali circostanze, sicchè meriti scusa; per la qual cosa anche ne' notorj, come per tralasciar altri insegnò pure Van-Espen *tom. 1. p. 3. tit. 7. c. 2. & tit. 11. c. 6.* non può proferirsi sentenza di scomunica, *nisi citata, & monita parte.*

Ma oltre a ciò mancava al Vicario notoriamente il fatto; cioè che nemmeno potevasi nel mio caso fingersi notorio alcuno. Dove fondava egli questo notorio? Non gli mancava un requisito sostanzialissimo, cioè che non vi era Legge, nè Costituzione alcuna, che contro gli Autori minacciasse pena di scomunica, se stampassero le loro Opere senza licenza dell'Ordinario? poichè quelle che vi sono, parlano (come dimostreremo nel Cap. della Giustizia) de' Maestri Impressori, e loro Ministri dell'Arte impressoria; e se pure volesse il Vicario porre ciò in disputa,

ta; per aver stranamente stese quelle Costituzioni anche agli Autori, questo stesso farà, che il caso averà bisogno d'esame e di discussione. Non era dunque notorio d'aver io contravvenuto alla Legge, la quale certamente non parla degli Autori: nè mi ostavano le sue parole, e molto meno la mente, come si dimostrerà a suo luogo.

Era ancora da esaminarsi, se le Costituzioni che si allegano nella citazione, fossero fra noi mai state ricevute, sicchè potessero aver forza e vigore di obligare alcuno. Eppure quando quelle comprendessero il caso presente (che non lo comprendono), si dimostrerà, che non hanno avuto, nè possono avere fra noi alcun vigore, perchè se mai lo potessero avere, sarebbe lo stesso che metter a terra la potestà temporale de' nostri Principi, ed i loro sovrani diritti e preminenze, che hanno nel Regno.

Ma fingasi pure, che le allegate Costituzioni comprendessero gli Autori, e fossero fra noi ricevute, come potrà dirsi essere notorio aver io, e non altri a quelle contravvenuto?

Dirà il Vicario, perchè io leggo nel frontispizio dell' Opera il vostro nome impresso, ed esser notorio voi esserne stato l'Autore; leggo ancora essersi impressa in Napoli per lo stampatore Nicolò Naso, ma non vi veggo impressa la licenza dell' Ordinario, come è costume di farsi in tutti i libri. Ma tutto ciò non solo non farà il notorio, ma nemmeno debbe aversi per prova concludente, poichè ben potrebbe essere, che altri dovesse imputarsi della trasgressione, e non io, e potrebbe pure accadere, che la licenza si fosse ottenuta, ancorchè non si vedesse impressa: talchè tutte queste cose non solo non possono fare il notorio, ma come leggieri indizj e deboli congetture nemmeno basterebbono a fare una semiprova del delitto, e molto meno del delinquente.

Il vedersi nell' Opera impresso il mio nome non fa il notorio d'esserne io stato l'Autore, perchè sovente è accaduto, che taluno siasi servito sotto altrui nome mandar fuori qualche sua Opera, senza che colui ne sappia cosa alcuna. Sovente è anche avvenuto, che l'Autore non abbia avuta mai volontà di darla alla stampa, e che qualche suo amico o nemico avendone procurata copia, l'avesse o per recargli onore o biasimo, o per interesse voluto stamparla. Può avvenire ancora, che l'Autore ancorchè avesse acconsentito, che qualche sua Opera si stampasse, che degli Stampatori, come è il costume, fosse stato il peso di ricer-

ricercarne la licenza dall'Ordinario, e non suo, siccome appunto è avvenuto nell' impressione di questi libri, nella quale non andava a mio carico il ricercarla, ma del Dottor Ottavio Vitagliano, e Nicolò Naso stampatore, i quali in un publico Istromento presentato negli Atti, e stipulato per mano di Notar Pietro Pellegrino fin da' 13. Maggio 1714. e che era sotto gli occhi del Vicario, e da lui ben osservato, fra di loro convennero, che fosse a carico del suddetto D. Ottavio di ottenere quelle licenze, e di dare a' Superiori così Regj come Ecclesiastici, a' quali spetta, li soliti libri secondo l' uso e costume degli stampatori. Nè io nella convenzione, che ebbi col suddetto Vitagliano, mi addossai questo peso, ma solamente convenni con lui del prezzo della stampa, e di pagargli il danaro pattuito; doveva egli darmi i fogli stampati settimana per settimana, tutto il rimanente restando a suo carico, secondo l' Istromento che aveva egli già stipulato con Niccolò Naso negli anni precedenti.

E' tanto dunque lontano, che in questo fatto vi si possa considerare notorio, che poteva anche accadere, che la licenza che richiedeva il Vicario si fosse ottenuta, e per giusti motivi non si fosse impressa ne' Libri. Come il Vicario sapeva non essersi ottenuta licenza tale? Certamente lo stile dell' Arcivescovil Curia in dare simili licenze a chi le ricerca, è di darle originali in un foglio volante senza che si registrino; siccome parimente si costuma presso di noi nel Consiglio Collaterale, non conservandosi di ciò in quella Curia registro veruno, sicchè con fede negativa avesse potuto convincersi di non esservi. Come poteva dirsi notoria la controvenzione, quando non poteva altronde costare, se non citato il preteso delinquente, e ricercatagli la licenza, non avesse quegli potuto esibirla? Eppure in questo caso se allegava di averla ottenuta, e poi dispersa, ben doveva ammettersi a far di ciò le sue prove: nè potea dirsi aver contravvenuto, finchè ammesso a quelle, niente avesse fatto costare di quanto aveva allegato. Nè questo è buono argomento: perchè non si vede ne' libri stampata la licenza, dunque non vi è; perchè ciò dipende dall' arbitrio degli Stampatori, e degli Autori di farla ivi imprimere. Vi sono infinite edizioni di libri senza che si leggano ivi impresse licenze, e quanto più si anderà in dietro ne' tempi passati, tanto meno se ne troveranno; e potrebbe di ciò essere chiarissimo esempio l' impressione di questi medesimi miei libri. Non avendo alcuni in questi veduto impressa quella licenza, che io ot-

ottenni dal Consiglio Collaterale, credettero che non vi fosse nemmeno tale licenza, e con sommo mio pregiudizio questa voce sparsero dappertutto: talchè pure in sentenza del Vicario averebbe potuto dirsi, che era notorio non esservi tampoco licenza del Collaterale; ma la verità fu poi tosto scoperta, quando alcuni co' proprj occhi originalmente la videro, e molti dell' esemplare a tal fine se ne fecero copia. Se vi siano o non vi siano queste licenze, non dipende dal vedersi, o non vedersi impresse ne' libri; non costerebbe niente, se ciò bastasse agli Stampatori, e agli Autori di fingersele a loro modo, e farle poi imprimere. Bisogna che di ciò costi dalle originali licenze, le quali perchè rimanga di esse documento, si concedono non a voce, ma in iscritto, e poco importa che s' imprimano o no ne' libri. Le nostre Prammatiche 3. 4. & 5. *de Impressione librorum* comandano, che niuno possa stampar libri senza prenderne licenza dal Collaterale Consiglio, e prescrivono altresì, che queste licenze s' abbiano ad ottenere *in scriptis*, senza che s' imponga agli Stampatori o agli Autori obbligo alcuno di doverle far stampare ne' libri.

Non solo dunque il non vedersi quelle stampate non induce *notorio* di non esservi, ma nemmeno piccolo indizio e presunzione, non dipendendo ciò dallo stamparsi, ma citandosi il preteso trasgressore per l' esibizione, o non esibizione della originale licenza, che debbono perciò spedirsi in iscritto, e non a voce.

Ma il Vescovo di *Castellaneta* dovrebbe molto bene guardarsi di stender tanto questa nuova dottrina del *notorio*, sicchè ogni cosa potesse bastare a dedurlo; e di vantaggio che si potesse perciò procedere senza citazione personale, e senza sentire prima l' indiziato o accusato per reo, e scomunicarlo *in vim notorii*. Non sarebbero alla sua causa, e molto gioverebbero queste massime alla mia, perchè per altre vie non pur la Censura contro di me scagliata, ma tutti li suoi atti, che per il corso di tanti anni, dacchè egli come Vicario regge l' Arcivescovil Curia di Napoli ha fabbricati, sarebbero notoriamente nulli ed invalidi. Qual maggiore notorietà, o se si riguarda gli antichi Canoni, o l' ultimo Generale Concilio celebrato in *Trento*, evvi, degli Vescovi non residenti nelle proprie Chiese, sendo eglino incorsi in tutte quelle Censure e pene, che da tanti Canoni furono stabilite e fulminate? Qual cosa è più notoria e manifesta, che la disposizione del Cap. *Pervenit*, del Cap. *Placuit*, del Cap. *Si quis vero*, con

D

con tanti altri seguenti che si leggono nel *Decreto* di *Graziano Caus.* 7. *quæst.* 1. del *Cap.* 2. *lib.* 3. *Decretal. de Clericis non residentibus*, del Cap. *Cum ex eo de Elect. in 6.* e di tanti altri, dove contro i non residenti è statuita pena di sospensione e di scomunica, e finalmente durando nella contumacia, d'essere affatto spogliati e privati del Benefizio?

Il Concilio di *Trento*, che nella *Sess.* 24. *de Ref. c.* 1. di precetto Divino stabilisce la Residenza nelle proprie Chiese de' Vescovi, e di tutti coloro che hanno cura d'anime, confermando gli antichi Canoni, e ciò che sotto *Paolo III.* s'era stabilito nella *Sessione 6. de Reformatione*, *Cap.* 1. rinnova le medesime pene, anzi più severamente procedendo ne stabilisce altre maggiori; prima di privazione di parte de' frutti, poi di tutti gli emolumenti, e finalmente delle Chiese stesse, provedendo quelle d'altri Pastori. E quel che rende il Vescovo di *Castellaneta* notorio trasgressore di tanti Canoni, e del Concilio stesso, e contro il quale non può aver schermo o difesa alcuna, è che nel medesimo Concilio si stabilisce il tempo, e si definiscono le cause per potersi dal Sommo Pontefice dispensare alla Residenza. Il tempo si prefige molto breve; le cause debbono esser molto gravi e publiche. Ecco le parole del Concilio: *Neque abesse posse, nisi ex causis & modis infrascriptis*. Le cause sono come soggiugne: *Christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiæ vel Reipublicæ utilitas*. Il tempo: *Sacrosancta Synodus vult illud absentiæ spatium singulis annis, sive interruptum, extra prædictas causas nullo pacto debere duos, aut ad summum tres menses excedere*. Quindi li più famosi Canonisti hanno comunemente insegnato, che non possano i Vescovi scusarsi di non risedere, se non per publica utilità, o della Chiesa universale, o della Republica, siccome per tralasciare altri scrisse Fagnano al Cap. *Ex parte de Cler. non resid.* e Van-Espen *in Jure Ecclesiast. par. prima tit.* 16. *c.* 5.

Hanno pure i Canonisti disputato, se contro i Vescovi non residenti, come notorj scomunicati, e trasgressori de' Sagri Canoni, senza citazione possa procedersi alla dichiarazione della scomunica, e alla privazione del Vescovado. Alcuni che tennero l'opinione del nostro Vescovo di *Castellaneta*, sostennero di sì, per quelle ragioni, che Gonzalez rapporta nel Cap. *In Eccles.* 11. *de Cler. non resid. In notoriis*, essi dicono, *Juris ordo est ordinem Juris non servare*, *C. quoniam* 10. *de filiis presbyterorum*, *C. ad*

ad nostram 17. *de Jurejurando. Sed cum Clericus abest a propria Ecclesia, notum est nolle in ea residere; igitur necessaria non est citatio, seu similis monitio*. Più forza lor fa il Cap. *Extirpandæ* 30. §. *qui vero*, per quelle parole, *alioquin ille sciat authoritate hujus Decreti privatum;* per le quali manifestamente è stabilito, che il non residente è privato del Beneficio *ipso jure*, e per conseguenza non è necessaria monizione alcuna. Aggiungono, che essendo stabilito dalli Canoni certo tempo, ed aggiunta certa pena di privazione, facendosi il contrario, non può ammettersi alcuna purgazione di mora, secondo la *l. Trajectitiæ* 23. *vers. de illo, de oblig. & act.* e perciò essi dicono: *Elapso legitimo tempore etiam post monitionem rediens ad propriam Ecclesiam non potest beneficium recuperare*.

Ma li più moderati per lo *Cap.* 11. *de Cler. non resid.* insegnarono, che la citazione sia sempre necessaria, stabilendo ivi *Innocenzio III.* che si abbiano in questo ad usare le tre monizioni, e resosi il non residente contumace, allora si debba prima procedere alla dichiarazione della scomunica, o della sospensione, e poi non emendandosi alla privazione del Benefizio; onde Gonzalez nel citato *Cap.* questa dice esser la pratica, che si osserva nelli Tribunali Ecclesiastici. *Contra Prælatos*, dice egli, *vel Beneficiarios absentes, jure communi attento, hoc modo proceditur, ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus Edictis citabitur ex præsenti Textu: nec sufficit una citatio peremptoria, cum agatur de pœna privationis Beneficii juxta Textum* in Cap. Constitutionum 9. de Sent. Excomm. l. 6. *Si autem notum sit ubi degat, citatio personalis desideratur.* Cap. ex parte 13. Cap. fin. hoc tit. *Hodie tamen hæc citatio non est necessaria, sed sufficit absentem citari per edictum, juxta formam præscriptam in Concil. Trident.* Sess. 23. de Reform. Cap. 1. *& si ita citatus venerit, justamque absentiæ causam allegaverit, privari Beneficio non debet.* Cap. inter 10. hoc tit. *quia ubi non datur contemptus, non datur pœna. L. Pater* 101. *Tit. de Condit. & demonstrat.* Risolve ancora il Gonzalez gli argomenti contrarj, dicendo in sentenza dell' Abbate Panormitano, che sebbene la pena ordinaria del non residente sia la privazione del Benefizio, nulladimeno si può quella tralasciare, o darsi principio *ab excommunicatione vel suspensione*, come sta disposto dal Cap. *Placuit* 21. *num.* 2. *Et si adhuc contumax fuerit in non residendo, privari debet ipso Beneficio*. Risponde eziandio all' allegata notorietà, dicendo: *Nam licet notoria*

via sit absentia Prælati, desideratur adhuc citatio seu monitio, quia non ita notoria est ejus contumacia, siquidem ex justis causis, & a jure approbatis potest abesse a propria Ecclesia, unde moneatur ut veniat intra certum tempus, easque proponat, ne si forte ex justa aliqua causa absit, inauditus proprio Beneficio spolietur.

Ma per sciogliere l' argomento, che gli contrarj deducono dal Cap. *Extirpandæ*, sudano più Interpreti. Garzia *de Benef.* 3. *part. c.* 2. *n.* 138. disse in quel Capitolo riferirsi una nuova Costituzione del Concilio *Lateranense* non ricevuta, e perciò non far ostacolo; la qual risposta, per le ragioni che rapporta Gonzalez, non soddisfa. Lotterio *l.* 3. *de Re Benef. q.* 27. *n.* 47. distingue la privazione del Beneficio dall'esecuzione; e dice, che il non residente *ipso jure* senza monizione è decaduto dal Benefizio; ma per eseguire la disposizione de' Canoni, sia la citazione necessaria. Ciò che nemmeno soddisfa al Gonzalez, il quale alla perfine si appiglia al parere di Germonio *l.* 1. *Animad.* C. 17. che distingue, quando il non residente sia assente, e quando sia presente; all' assente richiede la monizione, al presente non già; *ita ut*, ei soggiugne, *præsentes & non residentes ipso jure Beneficiis privantur absque ulla monitione, absentes vero prius monendi sunt, quia possunt abesse ex justa causa.*

Nel nostro caso però molte di queste considerazioni, che fanno li Canonisti a favore de' non residenti, non potrebbero aver luogo, poichè qual causa più notoria può essere mai, che il Vescovo di *Castellaneta* da molti anni ha abbandonata la sua Chiesa, dimora in Napoli, non già per cagione di publica ed evidente utilità della Chiesa universale, o della Repubblica Cristiana, nè per urgente necessità, o per forza di debita ubbidienza? Egli dimora in Napoli unicamente per soprastare alla formazione degli Processi, che riguardano la maggior parte la temporalità, e mondana utilità, e soprantendere a' Curiali, ed alle altre faccende di quella Curia, che niente hanno che fare coll' esercizio Pastorale di predicare, esortare, pregare, aver cura della greggia a se commessa, correggere li loro costumi, ed a far tutte le altre funzioni, che principalmente si appartengono a' Vescovi. E se si riguarda il tempo dal Concilio di *Trento* stabilito, sono scorsi non già mesi, ma più anni che dimora in *Napoli*, lontano dalla sua Chiesa. Qual cosa è più evidente d' aver esso preso questa carica di Vicario, non già per breve tempo, ma con animo di fermarsi in *Napoli*, e stante la sua vecchiaja

chiaja di finir quivi i suoi giorni, senza mai far più ritorno alla abbandonata sua Chiesa? Potrà considerarsi contravvenzione più chiara e manifesta a' Canoni antichi, ed al Concilio di *Trento*, che ha dichiarato le cause, prescritto il tempo, e regolata la necessità di risedere? Qualunque dispensa che mai potesse allegare, qualunque permesso, non occorrendo le cause prescritte dal Concilio, gli sarà inutile e vano; ovvero le prove dovranno riputarsi orrettizie o surrettizie; ovvero conceduta la licenza a certo e determinato tempo, e per tanti anni d' assenza sarà certamente quella spirata e estinta. Conobbe questo Vescovo, che non poteva più prevalersi dell' ottenute licenze, e pensò di rassegnare il Vescovado; ma molto tardi fu accettata la rassegna, e datogli successore, sicchè intanto gli Atti da lui fabbricati rimasero senza forza e valore alcuno.

Ora essendo tutto ciò publico e palese, dovremo riputare il Vescovo di *Castellaneta* notorio trasgressore de' Sagri Canoni, e del Concilio di *Trento*, e perciò incorso nelle censure e pene da quelli costituite? dovremo perciò riputarlo publico e notorio scomunicato? riputare tutti gli Atti suoi nulli ed invalidi? che non possa godere de' frutti ed emolumenti della Chiesa? che sia caduto dalla Cattedra, sicchè senza citarlo, senza ammonirlo, o chiamarlo in giudizio si fosse potuto senza sua risegnazione provedere la di lui Chiesa d' altro Pastore? Somma ingiustizia certamente se gli sarebbe fatta, se col solo appoggio del notorio si fosse voluto procedere contro di lui, come publico trasgressore de' Sagri Canoni, e dichiararlo incorso nelle pene in quelli stabilite, senza prima personalmente citarlo. Forse avrebbe potuto egli addurre ragioni tali, che meritasse scusa: forse per qualche circostanza di fatto potrebbe giovarsi della dispensa, che avesse per avventura ottenuta da *Roma*, e farsela valere, ancorchè le cagioni, onde appoggiasi, non fossero di quelle che il Concilio di *Trento* prescrisse, nè utilità pubblica della Chiesa universale potesse scusarlo di non risedere. Or se nel fatto suo il Vescovo di *Castellaneta*, dove vi concorre un sì palese notorio, stimerebbe somma ingiustizia, se contro di lui senza sentirlo si volesse *in vim notorii* procedere a sentenza, con dichiararlo scomunicato, privarlo della sua abbandonata Chiesa, e provederla d' altro Pastore; quanto più doveva riputar necessaria nel mio la personale citazione, dove non vi concorre notorio alcuno, così per ciò che riguarda la Legge, non essendovi Canone

none o Costituzione, che parli degli Autori, sicchè possa dirsi aver io a quelli contravvenuto; come per ciò che riguarda il Fatto, o le qualità e le circostanze che a quelle concorrono. E se egli vorrà dar tanta forza ed efficacia al *notorio*, guardisi pure, che la sua censura contro me scagliata non sia per un altro verso affatto nulla ed invalida, come quella che deriva da uno scomunicato, o da un publico e notorio trasgressore de' Sagri Canoni, il quale non può certamente secondo il prescritto de' Canoni stessi scomunicare alcuno, nè sospenderlo, nè interdirlo.

C A P. IV.

La Citazione, prima di fulminarsi le scomuniche, deve essere personale, non in casa; e si dimostra inutile e vano il pretesto della latitazione.

IL Vicario conoscendo finalmente, che era vano il pretesto della notorietà per poter procedere senza citazione personale, quando vide che il Cursore, per la mia assenza, non potè far relazione di avermi personalmente citato, ma solamente *domi*, e che il mio Escusatore con Istanza formale avendo allegata la mia assenza, dimandava non doversi procedere avanti, senza personalmente sentirmi, siccome egli stesso aveva ordinato in quella citazione, per deludere questa dimanda, con un sottile ritrovato finse, che io stessi nascosto, e che perciò potesse bastare la citazione in casa.

Non era forse a lui noto (siccome deve essere notissimo a tutti i Curiali), che precisamente nelle scomuniche la citazione deve esser personale, non bastando quella fatta in casa? Dovevasi prima cercare la persona dal Cursore, e personalmente citarsi; in guisa che se la citazione alla prima si fa in casa, niuno perciò come contumace può scomunicarsi. Così dopo Innocenzio, Baldo, Paolo di Castro, Romano, Alessandro, Felino, e moltissimi altri rapportati da Salgado *de Supplic. ad SS. pag.* 371. *num.* 12. scrisse Tiraquello *de Retractu Lib.* 1. §. 9. *Glos.* 2. *n.* 4. dicendo, che per la citazione fatta in casa, *aliquis non potest excommunicari tanquam contumax, sed debet personaliter apprehendi*.

La Rota Romana in più sue Decisioni quest' istesso, come pra-

pratica inconcussa, ed invecchiato stile di suo procedere, ce lo dimostra. *Decis.* 271. *in Noviss.* & *Decis.* 367. *col.* 2. Rebuffo in *Tract. de Citat.* ci testifica, che questa è comune usanza di tutti li Tribunali d'Europa. E Van-Espen *Part.* 3. *Tit.* 7. *Cap.* 2. *n.* 12. e 13. lo stesso dice praticarsi in Fiandra per uno speciale ordinamento di *Alberto*, ed *Isabella Art.* 1. dove si stabilisce non potersi tali citazioni farsi in casa, *nisi prius persona quæsita*; e specialmente nell'*Art.* 8. *Ordinat. Cur. Lovan.* sta ciò disposto nelle scomuniche. *In litteris Excommunicat. ut non dentur, nisi prius citatione facta in personam* (a). Lo stesso dice praticarsi in Francia per ordinamento di LODOVICO XII. *Quæratur prius persona per nuncium*, dice Van-Espen; *si quæsita non reperiatur*, *nuncius relationem facit, cui standum; qua facta, potest fieri ad domicilium*. Questa è dottrina quanto comune, altrettanto indubitata presso tutti li nostri Pratici. Oltre Rebuffo l'insegna Merula in *Praxi Lib.* 4. *Tit.* 24. *C.* 15. Zipeo *Notitia Juris Belgici Lib.* 1. *Tit. de in Jus vocando n.* 2. ivi: *In personam facienda est citatio, etsi reus non inveniatur ad domum*. E il medesimo Van-Espen *loc. cit. n.* 13. in sentenza di Rebuffo soggiugne: *ordinem citationis servandum esse, ut nimirum primo persona inquiratur, antequam fiat citatio ad domicilium, monetque id in Hispania & in Italia servari*.

(a) Van-Espen *par.* 3. *tit.* 7. *cap.* 2. *num.* 28.

Nel nostro caso il Vicario quando mandò il Cursore in mia casa colla citazione, certamente non lo mandò per notificarmi personalmente, perchè era nel supposto, che procedendo *in vim notorii* non solo bastasse la citazione in casa, ma che non fosse necessaria citazione alcuna; ed il Cursore ingenuamente dichiarò a voce, che non venne per intimarmi personalmente, e che poco importava perchè io fossi assente, perchè gli bastava solamente di lasciarla in casa, e così ne fece relazione, nè da lui altro si richiese. E' lo stile di tutti li Tribunali, che non trovandosi la persona, si soglia dal nunzio far relazione di non potersi trovare; la qual relazione fatta, rimane nella disposizione del Giudice, secondo che dalle Leggi se gli prescrive, di spedire altra citazione, o *per Edictum*, o in casa. Ma il nostro Vicario, perchè credeva non esservi necessaria citazione alcuna, non richiese altro dal Cursore, se non che avesse fatta quella relazione che gli fosse piaciuta, nè si curò d'altro. Quando poi seriamente pensò, che se anche s'intendesse di procedere *in vim notorii*, era necessaria la citazione personale, non potendovi questa essere, stante la mia assenza, mi finse *latitante*; ma la favola non fu co-

sì ben tessuta, sicchè non apparissero le inverisimilitudini, o le sconcezze. Era già stata dal mio Escusatore allegata la mia assenza con formale Istanza, e di vantaggio esposto, che io era partito per *Vienna*, in documento di che ne presentò Copia del Passaporto spedito due giorni avanti.

Quando dunque per non perdere l'invenzione voleva legittimamente valersi di questo sutterfugio, avrebbe dovuto in ciò sentire il mio Escusatore, e se voleva sopra la finta *latitazione* far prove, per convincere di falso ciò che erasi allegato della mia partenza, doveva sentirlo; e molto più, se questo mio preteso nascondimento voleva provarlo per via di procurati testimonj; perchè in questi casi non gli sarebbe bastato la semplice deposizione d'alcuni, che avessero forse deposto il mio nascondimento, ma anche era necessario di costar il fine, per cui io mi era celato.

Egli è vero che alcuni Dottori han detto, che potrebbe bastare la citazione *domi*, quando il reo fraudolentemente si nasconde, sicchè non si possa aver la persona: però più cose si richiedono perchè possa ciò bastare. Egli è primieramente necessario, che il nunzio, come s'è detto, ricerchi prima la persona: *quæratur prius persona per nuncium*, dicono tutti li riferiti Dottori. Fatta da costui la relazione di non averla, per tutte le diligenze usate, potuta rinvenire, deve vedersi se sia da citarsi *Domi*, o *per Edictum*, ciò che fu tralasciato nel mio caso, sul supposto d'esser superflua ogni citazione. Il Diritto Pontificio però in simili casi inclina più alla citazione *per Edictum*, che *Domi*. Così Innocenzio *III.* nel *Cap.11. de Cler. non resid.* dice: *In Ecclesiis eorum, qui se fraudolenter absentant, nec ad ipsos valet citatio pervenire, trinæ Citationis Edictum facias publicari*; e Gonzalez in questo luogo dice così essere lo stile de' Tribunali Ecclesiastici: *Ut si absens citari non possit, quia est in loco valde remoto, vel non tuto, tribus Edictis citabitur*.

Di vantaggio, quando la citazione *Domi* vuol appoggiarsi ad un fraudolente nascondimento, deve al Giudice costare, che il reo per lungo tratto di tempo sia stato nascosto a quel fine di non farsi citare personalmente per quella causa, che s'intende citare. Niuno, quanto il nostro Giuriscosulto nella Legge *Fulcinius* §. *quid sit autem latitare*, *D. quibus ex causis in possess. eatur*, insegnò meglio, che cosa sia il *latitare*, e quando possa giovare al creditore per mettersi in possesso della roba del debitore. *Latitare*

titare autem, ei dice, *est, cum tractu aliquo latere, quemadmodum factitare est, frequenter facere*. Non basta il semplicemente nasconderfi, ma bisogna che in lungo ciò si faccia, e con tratto di tempo. Io prima della spedizione del Passaporto per *Vienna*, che fu a' 20. Aprile, non pur era esposto alla vista di tutti, e ne' Tribunali di *Napoli*, e nelle pubbliche piazze, ma di questa mia franchezza ne fui da' buoni amici avvertito per la sedizione, che i Frati proccuravano movermi dalla plebe; talchè maggior riserba convennemi poscia usare, ma non già che mi nascondessi mai: nascosi bensì la mia partenza, sicchè non potesse essere nota al Vescovo, e' suoi Curiali.

Non basta ancora il nasconderfi a distesa e con tratto di tempo, ma è necessario il provare, che il *latitare* si faccia fraudolentemente per fine di non essere per quella causa intimato. Non basta, dice il Giureconsulto, al creditore, che il suo debitore semplicemente latiti, ma è necessario provare, che latiti per quel fine di fraudarlo. *Non sufficit latitare, sed est necesse fraudationis causa id fieri*; e di vantaggio non basta che latiti per fraudare, ma che così, l'animo del debitore essere stato di frandare per quella cagione il tal creditore, che pretende alla possessione delle sue robe, come elegantemente soggiugne il Giureconsulto: *Potest enim quis latitare non turpi de causa, veluti qui Tyranni crudelitatem timet, aut vim hostium, aut domesticas seditiones; sed & is qui fraudationis causa latitat, non tamen propter creditores, etsi hæc latitatio creditores fraudet, in ea tamen erit causa, ne hinc possidere ejus bona possint, quia non hoc animo latitat, ut fraudet creditores. Animus enim latitantis quæritur, quo animo latitet, ut fraudet creditores, an alia causa*.

Certamente se mai io avessi voluto nascondermi, non poteva venirmi nell'animo, che lo dovessi fare per timore di questa scomunica. Qual sospetto mai ne poteva io avere, quando aveva veduto già, che l'Arcivescovil Curia di *Napoli* molti giorni avanti fece sopra ciò rigoroso esame contro lo Stampatore *Naso*, e perchè le costava non esser suo carico di dimandare la pretesa licenza, bisognò per poterlo scomunicare togliergli le difese, ed usare contro di costui non più uditi rigori ed acerbità.

Chi mai avrebbe potuto sognarsi, che potessero trovarsi cervelli così strani e portentosi, che le Costituzioni in cui si pretese fondare la scomunica, che tutte parlano degli Stampatori,

avessero potuto così sconciamente tirarsi anche contro gli Autori? Trovino costoro un sol esempio, che contro gli Autori siasi mai proceduto a scomunica in vigore delle Costituzioni che si allegano, le quali parlano, e così furono sempre intese, de' soli Stampatori. E molto meno poteva entrare questo sospetto nella mia persona, che oltre a ciò ho sempre avuto per fermo, e l'ho dimostrato ne' miei Libri, *Stor. Civil. l. 27. c. 4.* che non furono mai quelle presso di noi ricevute, e che anche se potessero comprendere gli Autori, non debbono avervi alcun vigore, per modo che potessero obligare alcuno all'osservanza.

Ma quelle parole del Giureconsulto, *aut domesticas seditiones*, mi rammentano una cagione assai amara, donde (se mai avessi io pensato di nascondermi) avrebbe potuto procedere il mio *latitare*. Avevo ben io forte cagione di farlo, e ne fui bene ammonito, ed acremente ripreso di questa mia non curanza dagli zelanti della salvezza della mia persona. Essi, meglio che io erano intesi delle sedizioni, che i Preti e i Frati e nelle case, e nelle piazze, e ne' Confessionarj, e sin sopra i Pulpiti andavano fomentando presso la bassa plebe Napoletana, alla quale per rendermi già odioso (ricorrendo ad una scellerata ed empia calunnia) diedero a credere, che io ne' miei Libri negassi il miracolo di S. Gennaro: calunnia che essi stimarono, com'era, la più acconcia ed adattatata, perchè furiosamente, ed in diluvio raccolta corresse ad inondarmi di crudeltà e di stragi; siccome già se ne udivano le pubbliche minacce, e si aspettava solo, che nell'imminente primo Sabbato di Maggio, giorno destinato al miracolo, quello non si facesse.

Quanti voti si porsero da costoro, perchè non seguisse? Con quanta impazienza essi aspettavano una sì fiera e crudele tragedia? Ne fui io testimonio di veduta, ed insieme d'udito; perchè essendomi rincontrato per cammino con due Frati da Zoccoli, che in calesso viaggiavano verso *Napoli*, mentre io proseguiva il mio viaggio verso *Manfredonia*, costoro non conoscendomi, nè sapendo che il primo Sabbato di Maggio celebravasi la festività del confronto del Sangue col Sacro teschio, e non nel mese di Aprile, con ansia grandissima dimandarono, se il Santo aveva fatto il miracolo, e rispondendo loro l'Uomo di mia compagnia di no, non dandogli tempo di soggiugnere, poichè non era ancora venuto il giorno, uno di loro tutto acceso d'ira e di sdegno, con occhi di bragia, e con una voce terribile gridò

dò: e di *Pietro Giannone* che s' è fatto? Ed avendo colui risposto, *niente*; bestemiando e mormorando non so quali parole, che essendosi già li Calessi allontanati non si poterono udire, ci sparirono dinanzi. Or se io, eziandio che il Vicario mi volesse in *Napoli*, e non partito già, aveva cagione bastante di *latitare*, per le sedizioni che s' andavano fomentando, doveva egli con manifeste prove fondare non solo il mio nascondimento, ma che io mi fossi nascosto per questa cagione appunto di sfuggire la personale citazione. Ed in queste prove non doveva egli sentire il mio Escusatore, che era in giudizio, e con solenne istanza aveva allegata la mia assenza, e dato documento della mia partita, coll' esibizione del Passaporto spedito sin da' 20. Aprile? Non costerebbe niente il fingere, e il dire: colui s' è nascosto, e perciò possiamo fare di meno di personalmente citarlo; e che ci vuole a dire, *stante ejus dolosa latitatione*? Bella invenzione certamente per mandare a terra una parte così importante e sostanziale, anzi il principal fondamento del giudicio, quanto è la citazione; e poi in una causa di così gran momento e pregiudicio, quanto è quello di una scomunica, riputata da' Sagri Canoni la più terribile pena della Chiesa.

Dice Tiraquello *de Retractu* §. 9. *n.* 6. che la citazione *domi* non può mai praticarsi in cosa di gran momento, *sed tantum in his quæ sunt levioris cujuspiam præjudicii*, ed allega Pietro Ancherano in *Clem. I. in ult. not. de Judic.* Innoc. *in cap. ult. de eo qui mitt. in possess.* e moltissimi altri. Ma li nostri Curiali han ragione di trattar così le loro scomuniche, e di averle in così poco conto, sicchè con prontezza mirabile per ogni leggiera e minima cagione tosto vi ricorrono. E perciò non debbono dolersi, se trattandole essi come cose minime; di quelle non si tenga più il minimo conto.

C A P. V.

Si additano gli altri difetti riguardanti l' ordine, per li quali debbe la scomunica riputarsi nulla.

NOn meno rende chiara ed evidente la nullità di questa scomunica il vedersi fulminata contro di un assente, che l' essere stata eseguita con tanto precipitamento, e con atti

cotanto conculcati, quando non vi era questa necessità d' affrettarli. Erasi la mia Opera sin da' principj di Marzo già publicata: verso gli ultimi giorni di Aprile venne voglia al Vicario di procedere contro il suo Autore con intento di scomunicarlo, perchè nell' impressione non aveva ricercata la di lui licenza; gli spedisce una citazione a dover personalmente comparire avanti di lui a dir la cagione, perchè per tal omissione non doveva dichiararsi scomunicato. Ma quanto tempo se gli prefigge a dover comparire? Non più che 24. ore. *Quatenus infra spatium 24. horarum, quarum octo pro prima, octo pro secunda, & reliquas horas octo pro tertio & ultimo peremptorio termino, & Canonica monitione eidem assignamus, personaliter compareat.* E che si farà, se a rompicollo non corre subito fra le ore stabilite a personalmente presentarsi avanti di lui? Ecco: *Quo termino elapso & non comparente, compareat hora immediate sequenti ad audiendam definitivam sententiam excommunicationis prædictæ; cedulonesque contra eum relaxari, publicari & affigi in locis publicis & consuetis, ipso amplius non monito, neque citato.* Che cosa mai poteva movere il Vicario, e' suoi Curiali ad affrettarsi cotanto, sicchè con l'orologio alla mano dovessero contar le ore? Essi certamente non sapevano la mia deliberazione di dovermi portare a *Vienna*, siccome in effetto non seppero la mia partenza, e credettero che mi stessi in *Napoli* nascosto. Voglio credere che sapessero almeno ciò, che comunemente i nostri Pratici insegnano, che nel proferire le scomuniche bisogna che precedano tre monizioni; e sebbene la medesima pratica le restrigne in una, contuttociò quando il caso non richiede tanta sollecitudine, debbono prefiggersi per ogni termine più giorni. Non si trova in alcun Scrittore, che si abbiano a contar l' ore; anzi le Decretali stesse pur a' Giudici prescrivono, che debbano osservare intervalli di giorni, e non di ore, come si legge nella *Constit. 9. de Sentent. Excomm. in 6.: Judices sive monitionibus tribus utantur, sive una pro omnibus, observent aliquorum dierum competentia intervalla, nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda.* Onde la Rota in questo caso notò: *Nec possunt fieri continuo, & ad minus inter quamlibet monitionem debent esse duo dies; ex quo Textus loquitur in plurali.* E il Gonzalez nel *Cap. Sacro. 48. Lib. 5. Decret. Tit. 39. de Sentent. Excomm. num. 7.* ebbe a dire: *Hæc autem trina monitio fieri debet per distincta intervalla aliquot dierum; non est tamen necessario realiter trina; imo satis est si formaliter multiplex sit, & realiter*

una

una, quæ ſimul plura intervalla aſſignet, veluti ſi quindecim dies præſcriberentur, quinque pro prima monitione, totidem pro ſecunda, & reſidui pro tertia & peremptoria.

Qual neceſſità cotanto urgente vi era nel mio caſo di prefiggere per intervalli ore, non giorni? E non eſſendo potuta ſeguire la citazione perſonale, per trovarmi io già partito, perchè non ſentire il mio Eſcuſatore, che allegando la mia aſſenza, dimandava un competente termine per potermi denunziare la pretenſione moſſa dal Procurator Fiſcale? In tutti li giudicj, anchè di coſe minime, non che di sì grande importanza, ſi pratica, è ſi è introdotto ſtile in tutti li Tribunali, di concederſi per ciò termine, che chiamano *ad denunciandum*. Come dunque per me ruppe il Vicario tutte le leggi, e gli ſtili di rettamente giudicare? Donde derivava tanta fretta, e tanta precipitoſa ſollecitudine? Per queſto sì rovinoſo modo di procedere, non potendoſene aſſegnar altra cagione, nacque la credenza in alcuni (ciò che io non ardiſco di affermare) che ſiaſi affrettata la ſcomunica, perchè era imminente il primo Sabbato di Maggio, giorno della feſtività di S. Gennaro, che in quell' anno cadde nel primo giorno dello ſteſſo meſe.

Importava aſſai, eſſi dicono, e poteva queſta ſcomunica contribuire molto ad accender gli animi della ſcompoſta plebe, nel caſo che il Signor Iddio non ſi foſſe compiaciuto di concorrere al ſolito miracolo del prodigioſo ſcioglimento del ſangue di queſto gran Santo. Furono perciò ben ſolleciti a fulminarla il dì 29. Aprile.

Si vagliono ancora di un' altra ragione, e ciò per li motivi ſopra ricordati, a' quali pretendono di aggiugnere forza con un altro argomento ancora, cioè d' eſſerſi nell' affiggere de' cedoloni oſſervata una coſa inſolita, qual è di eſſerſi veduti affiſſi in alcuni luoghi più popolari, e più frequentati dal Popolo più minuto ed incolto, come nelle piazze del Mercato, e della Conciaria, dove a memoria d' uomini vecchi giammai ſi videro cartoni di ſcomuniche affiſſi.

Ma che che ſia di queſto, di che ne dovranno aver per giudice colui che ſcorge il cuore, ed i più interni penſieri degli uomini, egli è evidente che per eſſerſi proceduto a ſentenza contro di un aſſente, per eſſerſi ommeſſa la citazione perſonale, per eſſerſi uſata tanta conculcazione di atti e di tempo, la ſentenza che ſopra quelli appoggioſſi, è notoriamente invalida e nulla.

Tutto

Tutto ciò che si fa contro a' Canoni, e contro quello che i Canoni espressamente comandano, e senza serbarsi l'ordine giudiziario, deve riputarsi non pure ingiusto, ma assolutamente nullo ed irrito. Nel caso presente non solo abbiamo Canoni espressi, che comandano non potersi scomunicare un assente non monito nè citato, ma espressamente eziandio dichiarano nullo ed irrito tutto quello che si fa contro qualunque assente. Ecco ciò che essi prescrivono. C. 3. *qu.* 9. *Can.* 2. *Caveant Judices Ecclesiæ, ne absente eo, cujus causa ventilatur, sententiam proferant, quia irrita erit; imo etiam & causam in Synodo pro facto dabunt*. E nel Canone *Omnia* 4. *Omnia quæ versus absentes in omni negotio aut loco aguntur, aut judicantur, omnino evacuentur; quoniam absentem nullus addicit, nec ulla lex damnat*.

E' ancora indubitato appresso i più celebri e rinomati Canonisti, che le scomuniche, che procedono senza serbarsi l'ordine giudiziario, debbono riputarsi non pure ingiuste, ma assolutamente nulle, particolarmente quando manchi la personale citazione, essendo ciò una nullità insanabile: perchè essendo la citazione personale il fondamento del giudizio, se viene quello a mancare, ruina e cade a terra tutto ciò che vi si è soprapposto. E lo stesso è appresso de' nostri Dottori, citare alcuno nullamente, che non citarlo affatto. Onde per ciò non può in questi casi considerarsi contumacia alcuna, siccome in sentenza d' infiniti Autori scrisse Salgado *de Sup. ad SS.*2. *c.*24. *p.*299. *n.*32. *e* 33.

Ed ancorchè alcuni parlando delle monizioni abbiano creduto, che le scomuniche fulminate senza essersi premessa alcuna Canonica monizione, particolarmente quando siano declaratorie, *& latæ sententiæ*, abbiano da riputarsi ingiuste, ma non nulle; nientedimeno la sentenza contraria di *Felino* fu riputata sempre la più vera, e la più comune, essendo indubitato che tutto ciò che si fa contro il preciso stabilimento delle Leggi, sia non solamente ingiusto, ma anche nullo; e stabilendo i Canoni precisamente, che non possa fulminarsi scomunica senza le debite monizioni, non vi è motivo di dubitare, che proferita contro a' Canoni suddetti non debbasi putarsi nulla: Siccome, oltre di Felino *in Cap.Sacro approbante Concilio col.*1. dicono la Rota Romana *in Antiquis* 139. Nicolò de Milis *in verbo Citatio*, il quale sostiene essere la scomunica nulla, *etiamsi nihil de facto, sed tantum de declaratione in jure tractetur*.

Lo stesso insegnano Vittoria *in Summ. de Excomm.* Soto

to *in 4. dist. 22. part. 2. art. 2. conch. 3.* Suarez *de Censuris, Disp. 13. Sect. 12. n. 3.* ed altri infiniti rapportati da Agostino Barbosa *in Collect. ad Cap. Sacro 48. n. 5. & ad Cap. Reprehensibilis 26. a num. 10.* ove ebbe a dire: *Cum simus in actis judicialibus, & in sententia excommunicationis etiam declaratoria, eam debet necessario praecedere trina monitio, alias excommunicatio nulla erit.* Or se ciò procede nelle monizioni, e nelle sentenze declaratorie, nelle citazioni, dove debbe molto esaminarsi sopra la questione di fatto, non vi è stato chi non abbia detto, che omessa in questi casi la citazione, non si renda la scomunica nulla ed invalida.

Nelle citazioni si chiama il reo per esaminare, se abbia ubbidito o no, se era o no obbligato di ubbidire, ed a porsi in scrutinio molte circostanze di fatto, che possono o mostrarlo reo, o pure innocente: onde tutto ciò che si farà senza prima citarlo, soggiace ad una evidente e notoria nullità; e nel caso presente si è veduto, quanto occorreva sopra ciò esaminare, e si vedrà meglio al Cap. seguente, ove tralasciando le nullità di ordine, esamineremo le altre più insanabili riguardanti la Giustizia.

CAP. VI.

La Scomunica è nulla per non esservi Canone o Costituzione alcuna, dove possa appoggiarsi; e le Costituzioni allegate non comprendono gli Autori; e quando gli comprendessero, non debbono fra noi aver vigore alcuno per non essere state nè pubblicate, nè accettate.

NOn deve alcuno maravigliarsi, se questa volta vedrà fulminata una scomunica senza verun appoggio o di Canone, o di Costituzione alcuna Pontificia, poichè coloro che l' hanno scagliata, niente si sono curati di leggere la Bolla di *Leone X.* letta nel Concilio di *Laterano*, e molto meno il Concilio di *Trento*, che nella citazione, e ne' cedoloni si vedono allegati. Essi non han veduto altro, senza nemmeno intenderle, che alcune Costituzioni Sinodali del Cardinal *Cantelmo* Arcivescovo di *Napoli*, nel margine delle quali si veggono additati quei Concilj, dove ancora si allega la Regola X. dell' Indice. Ciò si fa chiaro non solo

ſolo (come ſi dimoſtrerà più innanzi) perchè quelli non fanno al caſo preſente, di che con la ſola e ſemplice lettura potevano accorgerſene; ma dal modo di citargli, poichè ſi cita il Concilio di *Trento* ſotto il *tit. de Libris prohibitis Reg. X.* come ſe queſta Regola foſſe qualche Canone o Decreto del Concilio. Il Decreto del Concilio è ſotto il titolo *de Editione & uſu Librorum*, e niente ha che fare con la Regola X. dell' Indice. Le Regole dell' Indice non ſono parte, o forſe Decreti dello ſteſſo Concilio, ma ſi ordinarono per commiſſione del Pontefice Pio IV. dopo terminato il Concilio, e poi da perſone private ſi fecero molto tempo appreſſo nel Pontificato di CLEMENTE VIII. confermate poi per Bolla del Pontefice ſteſſo. Ciò che potevano apprendere almeno dall' Opera ora cotanto diffuſa del *Jus Eccleſiaſticum* del Van-Eſpen, che và per le mani di ognuno, il quale nella *Parte I. Tit.* 22. *Cap.* 4. *num.* 21. parlando di queſte Regole dell' Indice, avvertì che non debbonſi confondere con gli Decreti del Concilio, nè appartengono alla commiſſione che il Concilio diede a' Padri, la quale fu riſtretta alla ſola compilazione dell' Indice, non già a queſte regole che furono aggiunte dopo. *Cum enim, ut ſupra monui*, dice Van-Eſpen, *Synodus Patribus ad Indicem delectis nullam de componendis hiſce Regulis curam dederit, atque de ſolo Indice Librorum pernicioſorum in Synodo actum fuerit; patet non poſſe has Regulas hoc ex capite* Tridentinas *nuncupari, ſed eas ſolis illis delectis Patribus, qui illas citra ullum Synodi mandatum compoſuerunt, eſſe adſcribendas.*

Quel che però deve recare ſtupore, ſi è, che non avendo eſſi letti i Concilj che allegano, nè ſapendo che coſa ſopra ciò preſcrivono, ſi mettono a dire ne' cedoloni, *notorium tranſgreſſorem ordinationum contentarum in præfatis Sacroſanctis Conciliis*. Ma ſi condoni pure ciò alla fretta, che ſi avea di dar preſto fuori queſta ſcomùnica. Veniamo ora ad eſaminare queſti Concilj, per far indi paſſaggio alle Coſtituzioni Sinodali che ſi allegano.

CAP.

CAP. VII.

La Bolla di Leone *letta nel Concilio V. di* Laterano *, siccome il Concilio di* Trento *, e la Regola X. dell' Indice non parlano degli Autori, ma de' soli Maestri Impressori, e' loro Ministri dell' Arte Impressoria.*

ANcorchè ne' primi Secoli della Chiesa la censura solamente de' libri s' appartenesse a' Vescovi, e la proibizione a' Principi, siccome ha bene dimostrato *Fevret*, e da noi fu lungamente esaminato nel *Lib.* 27. *c.* 3. *della Storia Civile*, nondimeno a' tempi di *Leone* gli Ecclesiastici si avevano arrogato molto più d' autorità intorno all' approvazione o condannagione de' libri che prima non ebbero; ma pure si mantenne ristretta a' libri che trattavano di Religione, a' libri sacri, non già profani. Nel principio del Secolo XVI. essendosi per le novità, che cominciavano ad insorgere nella *Germania*, conceputo qualche timore di non doversi alterare le cose della nostra Religione, e trovandosi nel medesimo tempo l' Arte della Stampa ripulita assai, ed aver posto gran piede in tutti li Dominj d' Europa, sicchè con facilità per mezzo di quella non pur si disseminavano false dottrine, ma con nuove Edizioni si trasportavano dal greco ed arabico, in latino e volgar sermone molti libri pieni d' errori, e di perniciosi dogmi; *Leone* considerando, che tutto il male veniva da' Maestri di quest' Arte, volle darvi rimedio con prescrivere alcune leggi intorno all' Edizione de' Libri; onde a' dì 4. Maggio dell' anno 1515. distese una sua Bolla, la quale fece leggere in *Roma* nella Chiesa Lateranense nell' Assemblea di alcuni Vescovi che la componevano (poichè per sentimento di tutti i Dotti non fu quello General Concilio), dalla quale la fece ancora approvare. E siccome non vi è alcun dubbio, che la Bolla parla de' libri sacri, non già profani, così è ancora evidente, che con quella volle *Leone* por freno a' Maestri Impressori, affinchè nell' avvenire non istampassero più libri senza approvazione e licenza degli Ordinarj de' luoghi; non potendo venirgli in mente di parlare degli Autori, poichè contro a costoro prima che s' introducesse la stampa s' era provveduto abbastanza, nel caso traviassero dal diritto sentiero, ancorchè i loro Codici fossero manoscritti, come erano tutti prima d' introdursi

F quest'

quest' Arte. La Bolla perciò doveva unicamente risguardare l' Arte della Stampa co' suoi Maestri Impressori, donde veniva il male, cioè difendersi le perniciose Dottrine, non già gli Autori. Ciò che manifestamente si convince non men dalla mente, che dalle parole stesse della Bolla, che si legge nel Bollario Romano, e nel Tomo XIV. *Concil.* Labbei *p.* 257.

Tutti li nostri Autori dicono, che dal Proemio della Legge si può facilmente conoscere qual sia stata la mente del Legislatore; e si vede chiaro dal Proemio della Bolla, che *Leone* non volle far altro, che rimediare agl' inconvenienti che nascevano dall' Arte Impressoria. Egli commendando nel principio l' arte dell' imprimere a' suoi tempi accresciuta, e ridotta a perfezione, per la quale con poca spesa si poteva aver gran copia di libri, sicchè con questo mezzo le Lettere dappertutto si diffondevano; dice, che alcuni Maestri Impressori abusando d' un' Arte cotanto utile, s'erano dati ad imprimere libri perniciosi, ove non solo si malmenava la fama d' eminenti personaggi, ma le cose più sante della nostra Religione. Ecco le sue parole. *Quia tamen multorum querelæ nostrum, & Sedis Apostolicæ pulsarunt auditum, quod nonnulli hujus artis imprimendi Magistri in diversis Mundi partibus libros, tam Græcæ, Hebraicæ, & Chaldææ Linguarum in Latinum translatos, quam alios Latino ac vulgari sermone editos, errores etiam in fide, ac perniciosa dogmata, etiam Religioni Christianæ contrarios, ac contra famam personarum etiam dignitate fulgentium continentes, imprimere, aut publice vendere præsumunt, ex quorum lectura &c. . . . Nos itaque, ne id quod ad Dei gloriam, & fidei augmentum, ac bonarum Artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium convertatur . . . super librorum impressione curam nostram habendam fore duximus . . . Volentes igitur, ut negotium impressionis librorum hujusmodi eo prosperet felicius, statuimus & ordinamus, quod de cætero perpetuis futuris temporibus nullus librum &c. tam in Urbe nostra, quam aliis quibusvis Civitatibus & Diœcesibus imprimere, seu imprimi facere præsumat, nisi &c.* Dalle quali parole due cose si vedono chiare, cioè che si ragioni di libri riguardanti la Religione, non già de' profani, siccome ancora fu avvertito dal Gonzales, e da altri Canonisti e Teologi rapportati dallo stesso *in Comment. ad Cap.* 4. *Decret. de Hæreticis*; e che si parli de' Maestri Impressori, per li quali fu mosso *Leone* a far la Bolla, li quali abusando di quest' Arte eran cagione, che si diffondessero perniciose dottrine. Nè debbe muovere

vere la parola *seu imprimi facere*, quasi che volesse anche abbracciare coloro che non sono Impressori, ma che avessero solo comandata l' Impressione; poichè questo appunto conviene a' Maestri Impressori, li quali non essi imprimono con le loro mani la stampa, ma sostituiscono per tal effetto i loro Ministri, che ora chiamiamo Compositori o Torcolieri, i quali hanno cura della stampa. E fu necessario aggiugnervi la parola *seu imprimi facere*, perchè altrimente i Maestri Impressori, se semplicemente si fosse detto *imprimere*, avrebbero potuto con facilità sfuggire le pene imposte contro di loro nella Bolla, la quale trattando di pene e di scomuniche, chiamate materie odiose, tutti li Canonisti dicono, che le parole debbano essere strettissimamente interpretate; nè s' intende che alcuno v' incorra, quando le parole del Canone o della Bolla sono ambigue o generali; e per conseguenza i Maestri avrebbero potuto dire: queste pene non convengono a noi, perchè mai non imprimiamo, ma facciamo imprimere.

Ciò maggiormente si fa chiaro, se si riguarda il costume de' tempi che precedettero, e susseguirono la Bolla di *Leone*, ne' quali alle stamperie presedevano Maestri non pur esperti nell'Arte Impressoria, ma di molte lettere adorni; e sono celebri ancora presso di noi gli Stefani, ed i Manuzj, i quali certamente non essi imprimevano, ma reggevano le loro famose stamperie, soprastando a molti loro Ministri, sicchè l' Edizioni venivano cotanto ben corrette ed emendate. Nè gli Autori delle Opere che essi stampavano, s' inserivano in ciò a cosa alcuna, per modo che avessero potuto essere compresi nella Bolla di *Leone*, poichè davano essi solamente gli originali, ed ogn' altra cura era de' Maestri della stamperia; ed il male, al quale *Leone* volle rimediare, cioè d' impedire che per mezzo della stampa si disseminassero perniciose dottrine, non veniva dagli Autori, ma da' Maestri Impressori, tanto che la Bolla fu stimata necessaria, dappoi che si vidde l' Arte Impressoria cotanto diffusa, e l'abuso che se ne faceva da' loro Maestri.

Il Mondo prima di ciò fu sempre pieno d' Autori, ma non essendovi la stampa, picciol danno potevano cagionare, girando le loro Opere manoscritte, cioè quelle sole che erano di Autori eccellenti, perchè degli altri Scrittori ignobili non tenendosene conto, niuno si prendeva il pensiero (occorrendovi della molta spesa) di cavarne molti esemplari.

 Que-

Questo costume, se al buon volere avessero corrisposto le forze, volle rinnovare in *Napoli* il Dottor Ottavio Vitagliano, il quale tenendo in sua casa una stamperia, si diede a far imprimere molti libri, valendosi del ministerio di molti giovani, a' quali egli soprastava; il primo di costoro era Niccolò Naso, sotto il di cui nome uscivano l'Edizioni. Io volendo stampare la mia Opera convenni con lui, non già col *Naso*, del prezzo e modo; nè secondo il convenuto m' obbligai ad altro che a dargli l'originale, e pagargli il convenuto prezzo de' fogli tirati. Il Dottor *Vitagliano* certamente non imprimeva egli, ma faceva imprimere. Per la qual cosa *Leone* volendo occorrere a' mali che cagionava la stampa, bisognò che nella sua Bolla, affine che si comprendessero ancora i Maestri Impressori, i quali non imprimevano colle proprie mani, vi aggiugnesse queste parole, *seu imprimi facere*.

Ma qual maggior evidenza potrà aversi, che la Bolla di *Leone* parli solamente de' Maestri Impressori, e loro Ministri dell'arte impressoria, non già degli Autori, quando le pene che quivi s'impongono, non possono adattarsi se non agl' Impressori, e a tutti quelli che da' loro Maestri sono destinati a tal mestiere? Ecco le parole di Leonè. *Qui autem secus præsumpserit, ultra librorum impressorum amissionem, & illorum publicam combustionem, ac centum Ducatorum fabricæ Principis Apostolorum de Urbe, sine spe remissionis solutionem, ac anni continui exercitii impressionis suspensionem, excommunicationis sententia innodatus existat; ut demum ingravescente contumacia taliter per Episcopum suum, vel Vicarium nostrum respective per omnia juris remedia castigetur, quod alii ejus exemplo similia minime attentare præsumant*. Se tra le pene *Leone* v' involve anche questa, cioè *anni continui exercitii impressionis suspensionem*, la quale non può convenire ad altri che agli uomini di tal mestiere, autori del male che egli voleva togliere; come la Bolla può comprendere altri, e spezialmente gli Autori, che in ciò non entrano, e di che non essi, ma gl'Impressori delle stampe ne sono cagione? E se tra queste pene vi è anche la scomunica, riputata comunemente la più grave e formidabile che possa dar la Chiesa, talchè l' istesso Dottor Marta *de Jurisdict. part.* 3. *c.* 2. *n.* 17. ebbe a dire, che non converrebbe nè dovrebbe fulminarsi, se non in quelli casi che la Legge Civile impone pena di morte naturale, come può farsi questa estensione, ed ampliarsi perciò la Bolla anche agli Autori, quando

do in essi casi trattandosi di scomuniche , materia odiosa , tutti li Canonisti insegnano, *che strictissime sit interpretanda* : Martino Navarro *Tom. 3. Cap. 12. de Absolut. Excomm.* in sentenza di tutti, e come cosa che non ammette controversia, insegnò, che la scomunica come pena gravissima ed odiosa debbe ristringersi , e non estendersi mai *contra consulentem, mandantem &c. quia* , sono sue parole , *secundum omnes excommunicatio non debet extendi de uno casu ad alium , eo quod pœnæ sunt restringendæ*. E perciò non si troverà esempio alcuno , che in vigore di questa Bolla siasi proceduto a scomuniche contro gli Autori , perchè da quella non compresi .

Il Concilio di *Trento* , che chiaramente parla di tali Impressori , e de' Libri Sacri , appoggiandosi alla Bolla di *Leone* , maggiormente fa vedere, che così egli , come la Bolla non possono a patto veruno comprendere gli Autori . Ecco le parole del suo Decreto sotto il titolo *de Editione & usu librorum Sess. IV. Sed & impressoribus modum in hac parte , ut par est, imponere volens , qui jam sine modo , hoc est putantes sibi licere quidquid libet , sine licentia Superiorum Ecclesiasticorum , ipsos Sacræ Scripturæ libros , & super illis adnotationes & expositiones quorumlibet indifferenter , sæpe tacito , sæpe etiam ementito prælo , & quod gravius est , sine nomine Auctoris imprimunt , alibi etiam impressos libros hujusmodi temere venales habent ; decernit & statuit ut posthac Sacra Scriptura , potissimum vero hæc ipsa vetus & vulgata Editio quam emendatissime imprimatur ; nullique liceat imprimere , vel imprimi facere quosvis libros de rebus Sacris sine nomine Auctoris ; neque illos in futurum vendere , aut etiam apud se retinere , nisi primum examinati probatique fuerint ab Ordinario sub pœna anathematis & pecuniæ , in Canone Concilii novissimi Lateranensis apposita.*

Il Decreto è indirizzato *Impressoribus* , a' quali il Concilio volle por freno , *modum in hac parte , ut par est , imponere volentes &c.* perchè essi , non già gli Autori per mezzo delle stampe corrompevano i Libri Sacri , & eran cagione che si diffondessero dappertutto perniciose dottrine .

Ma la Regola X. *de Libr. prohibit.* fu troppo sconcia cosa allegarla nel caso presente , poichè quella parla più chiaramente de' soli Impressori , anzi nemmeno vi si leggono quelle parole *imprimi facere* , e tutto si rimette alla Bolla di *Leone*. Ecco le sue parole . *In librorum , aliarumve Scripturarum impressione servetur , quod in Concilio Lateranensi sub Leone X. Sess. X. statutum est*

est. Or dove sono i Concilj, e le Pontificie Costituzioni, che sì chiaramente dispongono degli Autori, sicchè io non curandogli avessi potuto essere chiamato *notorium transgressorem ordinationum contentarum in præfatis Sacris Conciliis?*

C A P. VIII.

La Bolla di Leone, il Decreto del Concilio, e le Regole dell' Indice non sono state nel Regno di Napoli ricevute.

MA il fatto sta, che se anche la Bolla di *Leone*, il Decreto del Concilio di *Trento*, e la Regola X. dell' *Indice* parlassero degli Autori, neppure nel Regno nostro potrebbero allegarsi, non essendo state tali ordinazioni quivi publicate, e molto meno ricevute; e chi presume nel Regno valersene, e dar loro vigore, sicchè dovessero osservarsi, commetterebbe gravissimi attentati contro i diritti supremi del nostro Augustissimo Monarca, e le sue alte preminenze, talchè contro costui come perturbatore della Regale Giurisdizione, dovrebbe procedersi a' severi castighi.

A chi è ignoto, questa Bolla di *Leone* non essere stata ricevuta da niun Principe del Mondo Cattolico, e molto meno nel nostro Regno aver avuto forza e vigore alcuno, sicchè altri potesse esser obligato ad osservarla? Far valere questa Bolla ne' Dominj d'altri Principi fuor dello Stato Romano, sarebbe lo stesso che sottrarre i Vassalli del Re dalla sua Giurisdizione, e sottoporgli a quella de' Vescovi e degl' Inquisitori, per modo che in casa d'altri potessero costoro con pene temporali punire gli altrui sudditi con bruciamento delle loro robe, con multe pecuniarie, e con sospensione dalle loro Arti, ed altre pene a loro arbitrio. Ecco ciò che *Leone* per questa sua Bolla voleva attentare *in diversis mundi partibus, & tam in Urbe nostra, quam in aliis quibusvis Civitatibus & Diœcesibus*. A' Maestri dell' Arte Impressoria, a' loro ministri, ed a' venditori de' libri, di non poter quelli vendere, nè stampare senza licenza degli Ordinarj, e degl' Inquisitori: questo non si apparteneva a lui di ordinarlo negli altrui Regni. De' soli Principi è ne' loro Stati il dar licenza di stampar libri, e proibirne le vendite; e se in alcuni Regni e Republiche si veggono anche in ciò intrigati gli Ecclesiastici, que-

questo è in vigor di qualche Concordato, non già per disposizione di Legge comune, come si mostrerà più innanzi.

Un più enorme sfregio della Potestà de' Principi tentava egli per questa Bolla negli altrui Stati, quanto è quello d'arrogarsi sopra gli Stampatori e Librari autorità di metter mano nelle loro robe, bruciare i loro libri, impor la pena pecuniaria di cento ducati da applicarsi in Roma alla fabrica di S. Pietro, e quel che è più, di privarli per un anno dell'esercizio della loro Arte. Nè si rimane qui. Dà inoltre facoltà a' Vescovi, se coloro saranno contumaci, di castigarli con altre più severe pene, affine che gli altri da tal esempio atterriti non presumano di attentare cose simili. Quai altri castighi doveranno esser quelli, se non di pene temporali, giacchè non si può intendere delle spirituali, delle scomuniche che erano già imposte? Se dunque piacerà a' Vescovi d' imprigionarli, di mandarli in esilio e in galera, rimarrà tutto in loro arbitrio e potere. Essendo pertanto riputata questa Bolla sì ingiuriosa a' Supremi diritti de' Principi, non fu ella ricevuta in altri Dominj, fuorchè nel solo Stato Romano, talchè negli altri Principati non ebbe forza nè vigore alcuno; ed in molti Regni, come in *Francia*, in *Castiglia*, ed altrove basta solo la licenza de' Ministri Regj; e se vediamo in alcuni luoghi essersi pure in ciò ingeriti gli Ecclesiastici, ciò è seguito in vigore di particolari Concordati. Anzi soggiungono oltre a ciò molti Autori Ecclesiastici, e tra gli altri i più rinomati Gesuiti e Domenicani, che nemmeno nello Stato della Chiesa furono mai in uso le scomuniche, e le pene spirituali stabilite da *Leone* in questo Concilio Lateranense, come scrissero Agost. Barbosa *Collect. DD. in Concil. Trident. ad Sess. 4. vers. Sed & Impressoribus*; Bartol. Carranza Domenicano *in Summa Concil. in fine, Concilium Lateranense sub Julio II. & Leone X.* Vincenzo Figliuccio Gesuita *Quæst. Moral. Tom. 2. Tract. 15. & seq. Cap. 7. quæst. 6. n. 177.* Franc. Suarez *de Censuris in communi, Tom. 5. Disp. 22. Sect. 6. n. 13. & Disp. 24. Sect. 7. n. 1.*

E nel nostro Reame è fuori d'ogni dubbio, che questa Bolla non sia stata mai ricevuta, così perchè a quella non si concedette l' *Exequatur Regium*, come ancora perchè avendo alcune volte i Vescovi voluto eseguire le pene in quella contenute contro gli Stampatori; dal Collaterale Consiglio si è loro fatta sempre resistenza, e proibita l' osservanza, siccome è manifesto da molti esempj, che rapporta Bartolomeo Chioccarello *T. 17. de Typographis & impressoribus.* Don-

Donde si manifesta, che sia un errore pur troppo insoffribile ciò, che gli Scrittori Ecclesiastici forestieri, credendo falsamente che alle Bolle Pontificie debba darsi cieca esecuzione, perchè pubblicate in Roma, hanno ne' loro Volumi mentito, che la Bolla di *Leone* intorno all' impressione de' Libri sia stata ricevuta negli altri Dominj, e nel nostro Regno ancora. E molti e grossi sono gli abbagli, che in ciò prese il nostro Riccio, così nella sua *Collectanea* come nelle *Decisioni*, dove nella 77. rapporta, che dalla Curia Arcivescovile di *Napoli* fosse stato in esecuzione di questa Bolla sospeso uno Stampatore dall' esercizio di stampare: quasi che bastasse per prova della recezione della Bolla ciò, che facevano li Tribunali Ecclesiastici ne' loro Processi occulti e clandestini. Ma il caso occorso in *Napoli*, dal quale compilò Riccio quella sua *Decisione* 77. mostra tutto il contrario; poichè ancorchè questo Scrittore taccia il nome dello Stampatore, quello avvenne ad un tal *Lazaro Scorigio*, quell' istesso di cui Chioccarelli parla *Tom.* 17. *de Typographis & Impressoribus*, il quale fu condannato da quella Curia in esecuzione della Bolla a pagare ducati 200. e non già, come dice Riccio, che fu sospeso per due anni dall' esercizio della stampa. Questo attentato però fu subito riparato dal Consiglio Collaterale, il quale ordinò che non si molestasse lo Stampatore, tosto perciò liberato da sì scandalosa ed ingiusta pretensione.

Non meno che la Bolla di *Leone*, non fu ricevuto presso di noi il Decreto rapportato del Concilio di *Trento* sotto il *tit. de Editione & usu librorum*, come quello che si rapporta alla suddetta Bolla, e la conferma, non meno per ciò che riguarda le pene spirituali da quella stabilite, che per le pecuniarie e temporali.

Ciascun sa, che Filippo II. ancorchè avesse scritto al Duca d' *Alcalà* nostro Vicerè, che avesse fatto pubblicare i Decreti di questo Concilio a Napoli, nientedimeno con altra privata sua Real Carta lo fece avvertito, che facesse esaminare il Concilio, e trovati alcuni Decreti, co' quali si venisse a pregiudicare la sua Real Giurisdizione, non gli facesse eseguire, nè facesse innovare cosa alcuna. Ne fu dato il carico al Reggente *Villani*, il quale, come fu da noi diffusamente narrato al *lib.* 33. *cap.* 3. §. 1. *della Istoria Civile*, formò due relazioni de' Decreti, che non dovevano accettarsi, fra' quali fu anche questo dell' impressione de' libri, che si leggeva sotto quel titolo. Ed ancorchè molte cose

cose fossero scappate dagli occhi del Reggente in facendo que' Cataloghi, che contengono non minori pregiudizj de'denotati, contuttociò non isfuggì dalla sua penna questo, per contenere un evidente pregiudizio della Real Giurisdizione, vedendosi per quello confermata la Bolla di *Leone* cotanto rovinosa a' Supremi Regali diritti, sicchè non fu tal Decreto fatto valere nel Regno; e gli esempj rapportati dal *Chioccarelli*, che seguirono molto tempo dopo del Concilio, rendon chiaro che quel Decreto non fu mai ricevuto, nè osservato.

Ma pur troppo rovinosi e gravi sarebbero gli affronti alle Regalie e preminenze de' nostri Monarchi, se si volessero fra noi far valere le Regole dell'Indice, le quali, oltre di confermare la Bolla di *Leone*, contengono infiniti pregiudizj della Real Giurisdizione; ed ora si presume allegarle nel Regno, quasi che non fosse noto, che non ci legano, per non essere state ricevute, nè a quelle essere stato interposto *l' Exequatur Regium*, onde avessero potuto acquistar forza e vigore per poterci obbligare. Tutte le determinazioni, siano Decreti, Regole, Bolle, od altro, che si fanno, e si faranno in *Roma* dal Papa stesso, o dalla Congregazione dell' Indice, e molto più dal S. Uffizio, non ci obbligano, se non a quelle siasi interposto *l' Exequatur Regium*.

Questa verità negli altri Regni e Provincie l'hanno dimostrata gravissimi ed insigni Scrittori; e nel nostro, se non mi lusingo, fu abbastanza, e fino all'ultima evidenza dimostrata ne' miei libri della *Storia Civile l. 33. c. 5.* Questa è Legge fondamentale di tutti li Principati, e fra noi è Legge scritta dal Principe, ripetuta ed inculcata più volte, e molto fortemente negli ultimi nostri tempi dal nostro Religiosissimo Monarca, che con tanta clemenza ci regge, in più suoi Regali Diplomi comandata. Questa è una Legge inviolabile, ed obbliga noi anche in coscienza ad osservarla, siccome obbligano le Leggi del Monarca, perchè Iddio ci comanda di dover loro ubbidire non solo per timor della pena temporale, ma anche in coscienza, perchè facendo altrimenti si contravviene al suo Divino volere; e S. Paolo con più precetti ciò inculcando, con chiare parole ci dice: Che ognuno è obbligato ad ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza.

Or se questo solo basterebbe, perchè a ciò che viene da *Roma* non siamo tenuti ad ubbidire, se il Principe non assente

col suo Regio Placito, quanto più doverà ciò aver luogo per le Regole dell' Indice, che contengono più attentati sopra la Real Giurisdizione? Sarebbe veramente un Imperio pur troppo impotente e vergognoso, se si permettesse che in casa propria uno di fuori venisse a prescriver leggi agli Stampatori, di non stampar libri senza licenza degli Ordinarj, a' Librari di non venderli, a' compratori di non comprarli, punirli se saran contumaci con pene temporali, con bruciamento de' libri, con pene pecuniarie, con sospensione dalle loro Arti, ed altre pene più rigorose che si rimettono a loro arbitrio.

Qual stupidezza sarebbe questa di permettere che altri nel proprio Regno stabilisse Ispettori nelle Dogane, nelle Librerie, e nelle proprie case per far ricerca de' libri, e a viva forza, e con famiglia armata involargli? Prescriver leggi non solo contro i detentori, ma anche contro i leggitori? Che tutto questo si fa dagli Autori delle Regole dell' Indice, i quali non si contentano della sola scomunica, la quale pure in questo caso è abusiva e nulla, perchè non può cadervi, quando si comandano cose che non sono del loro imperio e giurisdizione, ma di vantaggio a tutte queste cose impongono pene temporali. Ecco ciò che in queste frequentemente s' incontra. *In his autem omnibus & singulis quæ statuuntur, vel omissionis librorum, vel alia arbitrio eorundem Episcoporum, vel Inquisitorum pro qualitate contumaciæ, vel delicti;* ed altrove, *sub pæna omissionis librorum, & aliis arbitrio Episcoporum, vel Inquisitorum imponendis; emptores vero librorum, lectores, vel impressores eorundem arbitrio puniantur.* Noi, come si è detto, abbiamo Leggi espresse, che alle provisioni di *Roma* di qualunque sorte fossero, allora ordinano che si debba prestare ubbidienza, quando saranno state avvalorate col Beneplacito Regio; e se questo mancherà, saranno come se non vi fossero. Da *Roma* all'incontro tutt'i dì escono Decreti e Regole, che toccano la temporalità de' Principi. Noi non solamente per timore della pena, ma in coscienza dobbiamo ubbidire più tosto al Principe, al quale dà Iddio la potestà con le sue Leggi di governare, che ad altri. Quando alcuno comanda cosa, sopra la quale non ha da Dio autorità di comandare, allora che non s' ubbidisce, non offende S. D. M. ma disubbidendo in ciò a colui, il quale tiene l' autorità da Dio, lo stesso Dio ne viene disubbidito ed offeso. Se il Prelato Ecclesiastico comanda nelle cose temporali, perchè in quelle non ha autorità da Dio, non è peccato il disubbidirlo.

Iddio

Iddio ha dato al Principe questi due mezzi da essere ubbidito, cioè per timore della pena temporale, e per coscienza, e così S. Paolo predica. E' gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciar introdurre l'opposto contro quanto prescrive la Dottrina Cattolica.

Per questa cagione, impresse che furono in *Roma* sotto il Pontificato di *Clemente VIII.* le Regole dell'Indice, non fu nel nostro Regno variato il costume, che prima serbavasi fra noi intorno l'impressione de' libri; ed ancorchè sovente gli Ecclesiastici avessero voluto eseguirle con pretendere di mandare Ispettori nelle Dogane, punire con pene temporali i Librari e gli Stampatori, e far dell'altre sorprese intorno a questa materia, a tali attentati si è sempre dal Consiglio Collaterale, e da' Delegati della Real Giurisdizione fatta valevole resistenza; ed intorno alla stampa de' libri, ancorchè per queste Regole si fosse comandato agli Stampatori di chiedere licenza agli Ordinarj, contuttociò il Magistrato Secolare non ha mai riconosciuta necessaria per l'impressione, se non quella licenza che le nostre Leggi comandano che si prendesse dal Signor Vicerè, e suo Collaterale Consiglio. Il poter imprimere libri, e non poterlo fare, è tutta cosa che riguarda il Fatto e la temporalità, non il Diritto o spiritualità alcuna, e perciò non è della potestà spirituale il vietarlo. La Censura de' libri sempre appartiene alla Chiesa, ma non indistintamente ogni Censura, se non solamente quella de' Libri Sacri, e riguardanti la nostra Religione.

Prima del Concilio di *Trento*, e di queste Regole la Legge, che presso noi regolava le stampe, era la *Prammatica* 1. *e* 2. *di D. Pietro di Toledo*, e la *Prammatica di D. Pietro Giron Duca d'Ossuna*, che leggiamo ancora nel Volume delle nostre *Prammatiche* sotto il titolo *de Impressione librorum*, le quali solamente richiedono doversi ottener licenza *in scriptis* dal Collaterale.

Dopo queste Regole non si variarono le nostre Leggi, ma da' Vicerè successori, come dal Conte d'*Olivares*, e dal *Conte di Benavente*, dal Duca d'*Alva*, e dal Conte di *Villamediana* si rinnovarono, e si aggiunsero altri requisiti, come di dar gli esemplari, e come dovesse regolarsi la publicazione; sicchè presso di noi, per istampare un libro, non vi si richiede altro che la licenza *in scriptis* del Collaterale, siccome prima di queste Regole e del Concilio si praticava: nè dopo queste Regole, come da

da noi non ricevute, per non esser state con alcun Placito Regio approvate, si richiese cosa di più.

Questo si rende manifesto dallo stile introdotto, e dalla formola, con la quale il Collateral Consiglio suol dare tali licenze di stampare. Dassi da colui, che vuol far imprimere qualche Opera, Memoriale al Signor Vicerè, chiedendo la licenza di poterla stampare. Il Signor Vicerè per mezzo del suo Consiglio Collaterale destina persona dotta che riveda il libro, e ne faccia a lui relazione in iscritto. Il Revisore gliela fa. Dopo fatta ed osservata, se non occorre cosa nell' Opera, per la quale si offendano i buoni costumi, e la Real Giurisdizione, il Vicerè e suo Collaterale Consiglio in cotal guisa, e con queste parole appunto provvede: *Visa relatione imprimatur, & in publicatione servetur Regia Pragmatica;* cioè che s' imprima, e si osservi quanto per publicarsi sta in quella disposto, riguardo ancora agli esemplari che debbono a' Regj Ministri presentarsi.

Giova quì (non solo per cagion d' esempio, ma anche perchè si vegga aver io adempito nell' impressione de' miei Libri a ciò che le nostre patrie Leggi prescrivono) di trascrivere la licenza che io ebbi dal Consiglio Collaterale, la quale fu adempiuta intieramente, con essersi dati gli esemplari non solo a' Regj Ministri, che compongono il Collaterale di *Napoli*, ed a' Capi de' Tribunali, ma anche a' Supremi Reggenti, che compongono il Consiglio di *Spagna* in *Vienna*. Ella è in cotal maniera concepita.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

» Il Dottor *Pietro Giannone* supplicando espone a V. Emi-
» nenza, come avendo composta la *Storia Civile del Regno*
» *di Napoli*, desidera quella dare alle stampe; pertanto ricorre
» da V.E. e la supplica, commettendo la Revisione dell' Opera su-
» detta a chi meglio le parerà, concedere al supplicante di po-
» terla stampare e publicare, che lo riceverà a grazia.

Rev. J. U. D. Nicolaus Capasso videat, & in scriptis referat. Mazzacara Regens, Ulloa R. Alvarez R. Jovene R. Pisacane R.. Provisum per S. C. C. Neap. 17. Decembris 1722.

Mastellonus.

EMI-

EMINENTISSIME PRINCEPS.

» Parui mandatis tuis, atque Historiam Civilem Neapolita-
» nam a Viro Clariss. *Petro Giannone* J. C. & Causarum Patrono
» XL. Libris descriptam legi, neque in ea quidquam obvium
» fuit, quo vel in speciem Regium Jus imminuatur; imo vero
» in hoc unice contendere videtur, ut quæ Cæsaris sunt in aper-
» to ponat, ejusque rationes, quantum Historico permittitur,
» pugnacissime defendat. E re igitur publica eam excudi ac in
» lucem prodire esse censeo, nisi aliter tibi visum fuerit, cui
» firmam valetudinem, hoc est ipsam Regni felicitatem a Deo
» venerabundus precor.

Neapoli IV. Nonas Febr. Anno 1723.

EMINENTIÆ TUÆ.

» Omni obsequio affectuque addictissimus *Nicolaus Capassus*
» Professor Regius.

» Visa relatione imprimatur, & in publicatione servetur
» Regia Pragmatica. *Mauleon Regens*, *Mazzaccara R. Ulloa R.*
» *Alvarez R. Jovene R. Pisacane R. Provisum Neap. per S. C.*
» *C. die* 11. *Febr.* 1723.

Mastellonus.

Più di questo non bisogna fra noi, perchè un libro si pos-sa imprimere e publicare. Se per fare ciò vi fosse bisogno di altra cosa estrinseca, che non dipendesse dall'Imperio, che ciascun Principe tiene ne' suoi Stati; sarebbe un Imperio certamente difettoso; e dir questo sarebbe una bestemmia contro il potere de' Principi, che in se stesso è tutto perfetto, nè ha bisogno di cosa che dipenda dall'arbitrio e volere altrui. Dicesi schiettamente *Imprimatur*, perchè questo solo basta, non essendo state appresso di noi ricevute quelle condizioni, che la Bolla di *Leone*, il Decreto del Concilio, e le Regole dell'Indice prescrivono; cioè nell' impressione de' libri doversi anche ricercare la licenza degli Ordinarj, e degli Inquisitori.

Questa verità si mette in più chiara luce, se si farà riflessione alle formole delle licenze, che si danno in que' Principati e Republiche, dove per particolari Concordati stasi agli Ecclesiastici accordato d' intromettersi anche in cose appartenenti alla licen-

licenza di stampare, spezialmente in quegli Stati dove a tal affare presiede l'Offizio dell'Inquisizione. La Republica di *Venezia*, ciascun sa, ritiene nel suo Dominio l'Inquisizione, temperata però e molto repressa per mezzo di 39. Capitoli, che ne regolano il modo e la maniera del procedimento. E poichè ne' luoghi dell' Inquisizione all'affare dell' Edizione e proibizione de' libri sovrastano gl' Inquisitori, non già gli Ordinarj, fu tra la Sede Apostolica e la Republica sopra ciò a' 24. Agosto del 1596. con particolar Concordato provveduto, che all' Inquisitore non si aspetti altro intorno a' libri, se non di vedere se possano quegli stamparsi o proibirsi, non per altra cagione che d' Eresia; ma che per tutti gli altri rispetti ciò si appartenga al Principe, ed al Magistrato secolare. Di più che non sia publicata o stampata alcuna proibizione di libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsisia autorità dopo il 1595. se non osservate le condizioni del Concordato suddetto, fatto nel detto anno 1596. Questo Concordato, come narra il P. *Paolo* Servita nella Storia dell' Inquisizione di Venezia, fu fatto con tanto esame e maturità così dal canto della Sede Apostolica, come dalla parte della Republica, che durò quella negoziazione quattro mesi: intervenendovi dalla parte del Pontefice il Cardinale, il Nunzio, e l' Inquisitore, e dalla parte della Republica li primi Senatori; e con tutto che si fosse ciò determinato col consenso comune, pure gli Ecclesiastici allora trattarono, che del Concordato suddetto non se ne stampassero se non sessanta Copie, e ciò non per altro, se non che essendo innumerabili gli esemplari degl' Indici proibitorj de' libri, che vanno per le mani di tutti, ognuno vedesse solamente que' documenti che danno l' autorità sopra i libri agli Ecclesiastici, e la moderazione del Concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse. Onde questo Scrittore ammoniva, che uscendo tuttavia da Roma nuove proibizioni, affine che la virtù del Concordato non fosse delusa, quando si stampava l'Indice del 1595. si facesse anche stampare dopo di quello questo Concordato. Ciò che abbiamo veduto ora eseguito nell'ultima ristampa fatta in *Venezia* delle sue Opere, dove dopo l' Indice del 1595. si legge anche impresso il Concordato. Da ciò è nato, che in quella Republica per le licenze di stampare che si danno unicamente dalli Riformatori dello Studio di Padova, non già dagli Ordinarj ed Inquisitori, prima di darsi essi Riformatori richiedono solamente fede della revisione ed approvazione dell' Inquisitore, di non essere nel libro

stro cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, ed attestato del loro Segretario, di non esservi niente contro a' Principi e buoni costumi, e ciò fatto essi danno la licenza d'imprimere; imperocchè unicamente s'appartiene al Principe, ed al Magistrato Secolare di darla, e solamente dall'Inquisitore vogliono una censura, ovvero attestato di non esservi cosa che sia contraria alla Religione. Ecco la consueta formola della licenza che essi danno.

Noi Riformatori dello Studio di Padova.

» Avendo veduto per la fede di Revisione ed Approvazio-
» ne del P. Fra N. N. Inquisitore, nel libro intitolato N. N. non
» vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica; e pari-
» mente per attestato del Segretario Nostro niente contro a'Prin-
» cipi e buoni costumi, concediamo licenza a' N. N. Stampatore,
» che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di
» stampe, e presentando le solite Copie alle pubbliche Librerie
» di Venezia e di Padova. Datum &c.

Noi Riformatori. N.N. Segretario.

Degli Ecclesiastici è solo la Censura, se nel libro vi sieno Eresie, o altra cosa contro la Fede, e niente più. Del Principe e del suo Imperio solo è di comandare, che si stampi o no ne' suoi Stati libro o Scrittura alcuna, siccome di esaminare anche se i libri contengano motti o facezie, o altra cosa contro la fama del prossimo, se massime perniciose e sediziose, se lascivie o altre cose contro l'onestà e buoni costumi. Agli Ecclesiastici ciò non tocca, ed usurpano ciò che è del Principe, al quale Dio ha commessa la quiete pubblica, e la cura dell'onestà de' suoi sudditi. Ma nel nostro Regno, che ha sempre abborrito l' Uffizio dell'Inquisizione, dove non mai ha potuto allignare, i nostri Monarchi per non aver dato alle Regole dell'Indice Placito alcuno Reale, non han voluto assoggettarci all'osservanza di ciò che in quelle si prescrive, e spezialmente di dover da altri che dal Principe ottener licenza di stampare. Dopo la Bolla di *Leone*, del Decreto del Concilio, e di quella Regola s'è continuato l'antico costume, di concedersi dal Collaterale Consiglio la licenza di stampare, senza nemmeno ricercar prima di darla approvazione alcuna dagli Ordinarj, bastandogli la sola approvazione della persona da lui destinata per la revisione, la quale egualmente poteva ragguagliarlo, se nell'Opera

ra vi fosse cosa contraria alla nostra Santa Fede, perchè non si tratta in questi casi del diritto, cioè di dar giudizio se una tal dottrina contenga Eresia o no, ma del fatto civile, se nel tal libro, che si vuole imprimere, vi siano o nò proposizioni Ereticali: ciò che i Teologi, che per se il Re destina, posson molto ben vedere. Ed in effetto prima queste revisioni si solevano commettere a Teologi, come si soleva fare a' tempi del Vicerè *D. Pietro di Toledo*; e poi fu introdotto, che si destinasse per la revisione de' libri un Regio Ministro, siccome fu da noi rapportato nel *Lib.* 27. della *Storia Civile* al *Cap.* 4. §. 1. Ed in cotal guisa il libro per sola commessione del Vicerè riveduto, senza ricercar altro, se non che nella pubblicazione si osservasse il prescritto della Prammatica riguardo al presentarsi le solite Copie all'Escurial di Spagna, ed a' Ministri in quella disegnati, si ordinava che si stampasse.

Si dice senz'altro: *Imprimatur*; perchè il Magistrato secolare presso di noi non riconosce in tal affare altra Potestà, la quale si mischi a dar licenze, e pretender revisioni; e perciò chi vuol stampare, dopo d'aver ottenuta la licenza del Vicerè, e suo Collateral Consiglio, e d'aver adempito alle condizioni a quella aggiunte, non viene obbligato ad altro.

E se si dirà, che gli Stampatori oltre a ciò sogliono eziandio ricorrere agli Ordinarj, ed ottengono da essi licenza di stampare, secondo ciò che viene prescritto dalla Bolla di *Leone*, dal Decreto del Concilio, e dalle Regole dell' Indice; la risposta è in pronto, ed a chi considererà il costume tenuto dagli Spagnuoli, che per dugent' anni ci governarono, non gli parrà tal connivenza cosa molto strana ed impropria. Gli Spagnuoli, che come fra gli altri saviamente avverte *Pietro di Marca* Arcivescovo di Parigi, volevano medicare le ferite, che si davano alla Real Giurisdizione, con unguenti e con empiastri, non già con ferro e fuoco, come si faceva in *Francia*, (la qual arte appresero da Filippo II.) nello stesso tempo ch' erano costanti a resistere agli sforzi di *Roma*, che pretendeva abolire affatto l' *Exequatur Regium* a tutti li Decreti e Bolle, sicchè non era data esecuzione alcuna a quelle senza il Placito Regio, non si curavano poi dall'altro canto (usando una pregiudizialissima connivenza.) che purchè essi non ne fossero consapevoli, e vi dassero aperto consenso, gli Stampatori da se lo facessero; siccome non ostante le valide resistenze fatte di non accettar la Bolla *in Cœna Domini*, pure

pure usavano connivenza, che quella si affiggesse ne' Confessionarj, e si leggesse sopra i Pulpiti da' Parochi: non la facevano poi valere ne' casi particolari, quando volendo i Vescovi servirsene si dava occasione di ricorso a' Ministri Regj.

Chi dubita, che questo lor modo di lenire con unguenti e con empiastri, non pur non abbia guarite le piaghe della ferita Giurisdizione, ma le abbia ridotte più gravi ed insanabili? Il non aver voluto col ferro e col fuoco estirpare da principio questi abusi, e punire severamente gli Stampatori, che si vollero soggettare a questo; e solo occorrere a' disordini, che poi ne seguivano ne' casi particolari, ha partorito questo gravissimo pregiudizio, nel quale ora si trova il Regno con danno inestimabile non meno della Real Giurisdizione, che delle Discipline e delle Lettere, che fiorirebbero molto più in esso, se si togliesse affatto questa miserabile servitù.

Veggasi in breve quanti pregiudizialissimi abusi ne siano nati da questa dannosa connivenza. Primieramente, quando nella Repubblica di *Venezia*, e negli altri Dominj la facoltà di dare queste licenze è del Magistrato solo Secolare, ed agl' Inquisitori, ovvero Ordinarj non s' appartiene altro se non di vedere, se nel libro che vuole imprimersi vi siano Eresie, o cose contrarie alla nostra Santa Fede, e farne dopo ciò una semplice Fede ed Attestato, non altrimenti che suole ordinarsi da' Magistrati, quando per le loro decisioni abbian bisogno della perizia de' Maestri o Dottori di qualche Arte, o Scienza, atto niente dinotante Giurisdizione: All' incontro ora in *Napoli* non si contengono in far attestati semplicemente, ma ricercano dagli Stampatori Memoriali, ove questi supplichevolmente espongano le loro dimande, e li preghino a dar licenza di stampare; ed essi poi per via di Decreti commettono le revisioni, e dapoi interpongono ancora Decreti d' *Imprimatur*. Donde loro è venuta questa Giurisdizione, non avendo altro che la semplice perizia e censura? Se presso di noi non si permette, non dico a' Periti, ma nemmeno agli Arbitri di far Decreti, e valersi di simili Atti denotanti Giurisdizione, come ciò soffrirsi negli Ecclesiastici verso li Stampatori, sopra li quali non hanno Giurisdizione alcuna?

Secondo, da ciò n'è nato ancora, che non contenti di vedere se il libro contenga Eresie, o cose contrarie alla nostra Santa Fede, si sono avanzati a voler eziandio esaminarlo e giudicarlo, se contenga cose contro la fama del prossimo, lascivie,

ed' altre cose contro l' onestà e buoni costumi. Questa parte non s' appartiene ad essi, ma al Principe che solo può provvedere, e far leggi sopra ciò che Dio ha raccomandato al suo governo. E' vero che alla Chiesa si appartiene ancora la censura de' costumi, e li peccatori sono sotto il suo giudizio; però sono li costumi e li peccati sotto il Giudizio Ecclesiastico nel solo Foro Penitenziale, per ciò che riguarda la mondezza delle nostre anime, non già che sopra i costumi possano usare autorità alcuna temporale nel Foro mondano, e con Atti denotanti Giurisdizione o Imperio proibire o concedere, che alcun libro si stampi o non si stampi. Gli esempj di Cristo e degli Apostoli, e de' Padri della Chiesa dimostrano qual sia la loro parte intorno a' depravati costumi, cioè di esortare, pregare, increpare i fedeli che se ne astengano, e nel Foro Penitenziale giudicarli; ma per quel che riguarda il Foro Secolare, il Principe è il protettore dell' onore delle persone, ed egli ha a difenderlo e vendicarlo contro chi l' offende co' fatti, o con parole, o con iscritture. Veggano essi come più esperti, se ne' libri che si vogliono stampare vi sia seminata dottrina contro la Fede, poichè del rimanente Iddio ci ha provveduti di Magistrati per dar rimedio, se con opere, parole, e libri è offesa la fama di alcuno. Se i libri contengano motti mordaci, che dirittamente o obliquamente offendano alcuno, e se insegnano cattivi costumi, lascivie, e crapule che offendano la publica onestà, nessuno di questi eccessi è Eresia. E se S. Paolo ci dice, che la publica quiete, e l'onestà de' Sudditi furono date in guardia alla potestà del Principe, a cui tocca giudicare e punire l' opere, le parole, e le scritture di una maniera medesima; poichè nessuno può mettere in dubbio, che l' offendere l'altrui fama ed onestà, così ne' fatti, come nelle parole, non siano delitti soggetti al Magistrato Secolare, e per conseguenza ancora li commessi in iscrittura appartengono allo stesso: con che ragione dunque può pretendere di censurare li libri per alcuna delle ragioni suddette, colui che non ha potestà di giudicare e punire le parole ed i fatti di coloro, sopra li quali non tiene giurisdizione alcuna.

Terzo, si sono avanzati ancora a voler giudicare, se nel libro da imprimersi si contenga cosa alcuna contro la *Libertà, Immunità,* e *Giurisdizione Ecclesiastica*. Questi nomi, che secondo l' osservazione di molti furono ignoti, e per dodici secoli non intesi nella Chiesa, ora occupano tanto, che sono divenuti un mare,

re, che non ha fondo nè riva. Per la loro sterminata estensione non si è potuto ancora fra' Canonisti medesimi convenire, per assegnare loro termine e confini. In tutta la Legge Canonica non si trova definita la Libertà Ecclesiastica; non è stato ancora dichiarato, quali cose sotto essa si comprendano; nè si è potuto ancora dar regola come giudicarle. Per la qual cosa gli stessi Canonisti non si accordano, quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia o non sia contro la libertà ed immunità Ecclesiastica. Alcuni sotto questo nome comprendono quelle cose che solamente agli Ecclesiastici convengono per privilegj concessi loro da Dio, o dal Papa nelle cose spirituali, e dalli Principi nelle temporali, talmente che non vogliono altro dire, che privilegio d'esenzione conceduto alla Chiesa Universale, così nelle cose spirituali come temporali. Ma altri di ciò non contenti chiamano *Libertà Ecclesiastica* ogni cosa fatta a benefizio de' Cherici, ed a loro favore; e dicono essere contro a quella tutti gli Statuti, per li quali i Cherici si rendono più timidi, ed i Laici più audaci: vogliono perciò, che così le loro persone, come le loro robe non siano a quelli sottoposti. In breve una Libertà che li rende *exleges*, e sottratti totalmente dall' Imperio e Giurisdizione del Principe. Sotto il nome poi di *Giurisdizione Ecclesiastica* non vi è cosa che non si comprenda. Se si dovessero attendere le loro massime intorno a ciò, particolarmente quelle che hanno disseminate ne' libri stampati negli ultimi tempi, tutto si apparterrebbe alla *Giurisdizione Ecclesiastica*, e molto poco rimarrebbe alla Temporale.

Or si commetta la censura de' libri intorno a ciò agli Ecclesiastici, e veggasi se mai permetteranno che si stampi libro alcuno, quando non si vada a lor voglia: tutti i libri sembreranno contrarj alla cotanto straordinariamente distesa loro Libertà e Giurisdizione Ecclesiastica. Anzi a' giorni presenti lo scrutinio maggiore che essi fanno de' libri, non è già se contengano Eresia, o altra cosa contraria alla nostra Santa Fede, e buoni costumi, ma unicamente se vi siano cose contrarie alla loro Giurisdizione presa in quel senso che essi l'hanno stesa.

E se ogni libro, ove non già di proposito, ma occasionalmente si tocchi qualche punto Giurisdizionale, e da essi rifiutato, non vogliono permettere che si stampi; che mai avrebbe potuto aspettarsi de' miei libri, dove la più abbondante loro materia è questa, e dove sono trattate tutte le controversie Giurisdizio-

zionali, che i nostri Principi ebbero a sostenere colla Corte di *Roma*, perchè la loro Giurisdizione non fosse assorbita dalle stravaganti pretensioni degli Ecclesiastici, che incessantemente con varie sorprese attentavano di conculcarla ed atterrarla.

Qual cosa più impertinente può mai sognarsi della pretensione del Vicario dell' Arcivescovil Curia di *Napoli*, che voleva che io prima di stampare i miei libri andassi da lui a cercarne licenza? E qual cosa più degna di riso averei io commessa in pretendere, che dovesse egli darmela, e lusingarmi che potessi io indurlo a concedermela? Nè io ero costretto a ricercarla, nè egli era obbligato a darmela; anzi secondo le loro Leggi che s' hanno prescritte, non poteva a verun patto concederla. Tutti li miei libri, non già alcuna parte d' essi, poichè in tutti si sostengono le Giurisdizioni, e le supreme Regalie del nostro Principe, sono contrarj alla loro pretesa Giurisdizione. Non era io obbligato a cercarla, perchè trattando i miei libri di cose Giurisdizionali non doveva io commettergli alla censura della parte avversa, e dipendere dal suo arbitrio. Qual maggior follia sarebbe di un litigante, che di commettere la decisione della sua Causa alla parte contraria, con chi verte il litigio? Oltre di che non s' appartiene ciò per la censura de' libri agli Ecclesiastici, ma più tosto questa sarebbe parte del Principe, e de' suoi Magistrati di esaminarla, e da lui aspettarne la provvisione, se alcuna cosa è scritta contro la Libertà e Giurisdizione Ecclesiastica, poichè è cosa certa che tutta la Giurisdizione, che oggi è nell' Ordine Ecclesiastico, tutta è goduta, e dipende da' privilegj del Principe: al Principe dunque tocca mantenergliela, quanto il pubblico servizio il permette. Sarebbe cosa molto strana ed impertinente, che ogni Privilegiato di propria autorità volesse difendere i privilegj suoi. Piacesse a Dio che vi fossero libri che meritassero di non esser stampati, per esser contro la Libertà e Giurisdizione Ecclesiastica, più tosto che tanti libri i quali non meritano d' essere impressi per estenderla tanto, che confonde ogni Governo, usurpa ciò che appartiene al Secolar Magistrato, e fa vergogna al Ministero di Cristo, che è per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene commesse ad altri.

E se ora la Giurisdizione Ecclesiastica si é studiato di stenderla tanto fuori i suoi termini, sicchè l' hanno resa spaventevole per l' esorbitanza, come possono gli Ecclesiastici lusingarsi di poter essi medesimi in ciò farsi ragione, e pretendere di censu-

furare i libri, che trattano della Giurisdizione de' Principi, e dal loro arbitrio dipendere, se debbano o no imprimersi, e vietare o concedere a lor possa le licenze di stampargli?

Quindi, siccome in Francia e negli altri Principati bene istituiti non si è mai tollerata proibizione alcuna di libro, se non per cagione d'Eresia, ma non già per trattare di cose Giurisdizionali, così se veniva da *Roma* proibito un libro di tal soggetto, non era la proibizione curata nemmeno in *Napoli*; ciò che si vide praticato presso di noi nelle proibizioni de' libri del Reggente *de Curtis*, e di D. *Pietro de Urias* sotto il governo del Conte di *Benavente*, e del Duca d'*Alba* Vicerè di *Napoli*. Quindi per la medesima ragione quando s' abbiano voluto stampare libri di consimil natura, non è passato ad alcun per pensiere chiederne licenza agli Ecclesiastici, non solo per le generali ragioni sopraccennate, ma perchè cosa pur troppo sciocca e degna di riso sarebbe pretenderla da chi per niun rispetto poteva darla.

E se si dirà, che in simili casi l' Edizioni debbano farsi apparire altrove, e non in *Napoli*, questa è una risposta non pur indegna di Uomini probi, e conveniente solo a' raggiratori, ma molto ingiuriosa alla potestà de' nostri Principi. Pure alcuni che mostravano aver de' miei travagli qualche compatimento, nell' Edizione di questi miei libri mi accagionarono, perchè non mi fossi valso di questa menzogna, della quale gli Ecclesiastici stessi sogliono spesso valersi; essendo oramai fatta cosa usuale, che per uscire da tali intrighi comunemente si mentisca nell' Edizione de' libri il luogo ove si stampano. Questo mentire appunto, e questa debolezza non ho voluto io che si vedesse ne' miei libri. Ho creduto mal convenirsi a uomini da bene simili tranelli, e molto più ad un Cristiano, il quale dalla propria bocca del suo Maestro deve aver appreso, che il suo sermone deve esser semplice e schietto. *Est est, non non*, e senza menzogna alcuna.

Ed il Concilio di *Trento* nell' allegato Decreto sotto il *Tit. de Editione & usu librorum*, non tanto aborrisce l' Edizione de' libri Sacri senza licenza dell' Ordinario, quanto di stamparsi *sæpe tacito, sæpe etiam ementito prælo, & quod gravius est, sine nomine Auctoris*.

Le nostre Prammatiche ricercano ancora il permesso del Collaterale, non meno se alcuno stampi in *Napoli*, che se faccia apparire l' Opera essersi impressa fuori del Regno, come sta dispo-

sto

ſto nella *Prammatica 4. de Impreſſione librorum*.

E veramente è coſa di maraviglia, che gli Eccleſiaſtici piuttoſto ſoffrono, anzi non ſi fanno ſcrupolo, che ſi contravvenga all'eſpreſſo divieto del noſtro buon Redentore, al Concilio di *Trento*, ed alle noſtre Patrie Leggi, che ſi offenda in ciò alla preteſa Giuriſdizione, che eſſi ſi hanno uſurpata intorno all'impreſſione de' libri.

Non meno rea di grave colpa, che ingiuriosa alla poteſtà de' noſtri Principi è la frode che ſi addita, quaſichè non ſi poſſano imprimere libri Giuriſdizionali nel proprio Regno, ſe non ſi ricorre alla menzogna. Troppo impotente e vergognoſo ſarebbe il loro Imperio, ſe per poterlo far valere ne' loro Stati foſſero coſtretti a ricorrere alle frodi ed alle bugie, quando il Governo, che è ſtato ad eſſi da Dio conceduto, è in ſe ſteſſo tutto perfetto e compiuto; ſicchè non ſolo non han biſogno di ricorrere alle frodi per eſercitarlo, ma a niun' altra coſa eſtrinſeca, che non dipenda dal loro arbitrio e volere. All'incontro gli Eccleſiaſtici imprimono ſenza ritegno libri ingiurioſi alla poteſtà de' Principi: niuno è che loro ſi opponga, e li fanno poi correre liberi e franchi negli altrui Stati, ſicchè non è chi ne interrompa il corſo e lo ſpargimento.

Queſto, ſiccome ſi è dimoſtrato nel *Lib.* 27. della mia Storia *Cap.* 4. è un danno notabiliſſimo che ſi fa a' diritti e ſupreme Regalie de' noſtri Re, che non merita eſſere diſſimulato, ma che ſe gli reſiſta con tutto vigore e fortezza.

Al Principe ſolo, particolarmente nel noſtro Reame, s'appartiene la cura dell'Impreſſione de' libri, e di lui ſolo è, o darne o negarne la licenza, ſpezialmente quando ne' libri che ſi vogliono imprimere, ſi ſoſtengano le alte ſue preminenze e Reale Giuriſdizione. Per forti ragioni dunque ho io creduto, che nell'impreſſione de' miei libri non vi foſſe biſogno di altra licenza, ſe non che del Conſiglio Collaterale, e che foſſe un pregiudizialiſſimo abuſo il domandarla ad altri, che al Principe. E doveva baſtare agli Eccleſiaſtici la mia moderazione in ciò uſata; che non obbligandoci le noſtre Prammatiche a ſtampar le licenze ne' libri, non volli che ne' miei ſi ſtampaſſe queſta ottenuta dal Collaterale, perchè non leggendoſi quivi quella che ſuol dare l'Ordinario, non ſi vedeſſe un manifeſto documento di non curanza, ed una più evidente dimoſtrazione di non eſſer quella neceſſaria. Ma ciò nemmeno è baſtato, ed hanno voluto che io final-

finalmente loro dichiararsi a più chiare note, perchè ho creduto di non doverne da essi dimandar la licenza.

Ma per ultimo, qual follia sarebbe stata richiederla ad essi, se in *Napoli* la loro impertinenza si è ridotta a tale estremità, che non si contentano solo di esaminare, se ne' libri vi siano cose contrarie a' buoni costumi, ed alla Giurisdizione Ecclesiastica, non eziandio si sono fatti Censori delle Scienze e delle Arti? Non si passa un libro di Filosofia, se non si sostengono in quello gli errori della Scolastica. Si rifiuta un libro di Medicina, o di Matematica, se l' Autore mostra in quello aver seguitato la Filosofia di *Cartesio*. Li Revisori, a' quali sogliono commettersi li libri, e più coloro che vi sovrastano, sono così delicati o scrupulosi, che si offendono d'ogni minima paroletta, alle volte da essi nemmeno intesa. Obbligano sovente gli Autori per cose leggiere a storpiare il più bello delle loro speculazioni. In breve si è ridotta la cosa a tale, che non fu possibile far ristampare in Napoli *lo Specchio della Penitenza* del *P. Passavanti*. Si passò gran pericolo di negarsi la licenza all' impressione delle Opere del *Cujacio*. Talchè niuno è, che più ad essi ricorra per licenze, e sotto mentito nome fansi apparire altrove i libri stampati; ed ancorchè sia notorio, che siansi stampati in *Napoli*, contuttociò essi, perchè in ciò non si offende la loro pretesa Giurisdizione, non si curano che si usi fraude, e si contravvenga alle nostre Leggi ed al Decreto del Concilio.

Se dunque le Costituzioni allegate non parlano degli Autori, e quando si volesse fingere che gli comprendessero, non ci obbligano all' osservanza per non essere state presso di noi ricevute, come ruinose e pregiudizialissime a' Reali Diritti, come sopra di quelle poteva appoggiarsi nel caso presente scomunica alcuna? Non è questo un attentato manifesto della Real Giurisdizione, pretendendosi far valere nel Regno Costituzioni destitute di *Regio Placito*, e cotanto pregiudiziali alle Supreme Regalie de' nostri Principi? Tutti gli Autori concordano, eziandio i più rinomati Teologi e Canonisti, che le Leggi Umane, così Civili come Pontificie, non obbligano negli altrui Dominj, se non saranno state da' Principi co' loro Placiti, e da' Popoli almeno con l' uso accettate e ricevute. Nè basta la sola pubblicazione che di esse si fa in *Roma*, ma vi si richiede il Beneplacito del Principe, e l'accettazione de' Popoli, siccome scrissero Navarro *Concl. 1. de Constit. quaest. 5.* Azorio *Instit. Moral. Lib.*

5. Cap.

5. *Cap.* 4. *p.* 4. Suarez *de Legibus Lib.* 4. *Cap.* 16. *nu.* 11. Joan Mæjo 124. *dist.* 15. *q.* 5. Sales *in Part.* 2. 21. *Tract.* 8. *Disp. Unica Sect.* 18. *n.* 169. Layman. *in Summ. Theol. Mor. Tract.* 4. *de Legibus Cap.* 2. *n.* 4. Hieron. Gonzalez *Gloss.* 26. *a num.* 21. Azevedo *in Tit.* 1. *de las Leges n.* 8. Villalobos *in Summa, Tit. de Legibus, D.* 1. *f.* 6. August. Barbosa *in Collect. ad Cap.* 1. *de Tregua & Pace n.* 9. Diana *Moral. Resolut. Tract.* 18. *de Legibus*; Mastrillus *de Magistrat. Lib.* 3. *Cap.* 3. *n.* 108. *& seq.* e tanti altri; ed a' dì nostri fino all' ultima evidenza fu dimostrato da Van-Espen *in Tract. de Promulgat. Legum Eccles.*

Quindi si vede, che in molti Regni e Provincie non obbligano le Costituzioni Pontificie, ed i loro *Moti proprj*, perchè non ricevuti. Così la Chiesa Orientale non viene obbligata dal Jus Pontificio, e sue Decretali, per non esser ivi ricevute. Molti Decreti del Concilio di *Trento* riguardanti la Disciplina non sono osservati in molte parti d' Europa, e nel nostro Regno parimente, siccome fu da noi dimostrato nel *Lib.* 33. *cap.* 3. della *Storia Civile*. La Costituzione *Paolina*, che proibendo l' alienazione de' Beni Ecclesiastici, impone nuova forma alle alienazioni, non fu osservata nel Regno di *Scozia*. Nella *Spagna* non fu ricevuta la Costituzione di *Pio*, che prescrive i casi ne' quali gli Ordinarj possono ammettere le Rassegnazioni; siccome non furono ricevute le Costituzioni di *Gregorio XIII.* riguardanti lo stesso; e la Costituzione di *Pio V.* intorno all' abito e tonsura de' Beneficiati. Presso di noi nel Regno di *Napoli* non furono ricevuti li *Moti proprj* di *Pio V.* siccome testificano Molfesio *in Sum. Tract.* 2. & 12. *c.* 6. *n.* 87. *Tom.* 2. e Gaito *de credito C.* 2. *p.* 7. *num.* 321. Siccome nemmeno in *Sicilia* per la testimonianza che ne fa Mastrillo *Decis.* 262. *Part.* 3. Parimente quelle di *Clemente VIII. de Largitione Munerum*, ed intorno a' Conservatorj, la Bolla di *Gregorio XIV.* intorno alle Immunità delle Chiese, la Bolla *in Cœna Domini*, le Regole della Cancellaria, e tante altre, delle quali appresso li riferiti Scrittori, spezialmente presso Van-Espen *loc. cit.* e Salgado *de Supplic. ad SS.* 1. *p. c.* 2. § . *n.* 131. se ne leggono copiosi Cataloghi, non hanno vigore alcuno in quasi tutte le parti d' Europa.

Per la qual cosa chi in vigore di quelle volesse procedere a censure, se gli fa da' Magistrati Secolari resistenza, e l' obbligano a rivocarle, essendo ciò un grave attentato, non meno che si fa alla Giustizia, (perchè niuno è obligato ad osservare quel-
le

le Leggi che non ſiano ſtate ricevute) che alla Giuriſdizione del Principe, ed a' diritti delle Nazioni. Quindi Van-Eſpen *Part.* 3. *Tit.* 11. *de Pœnis & Cenſuris Eccleſiaſticis Cap.* 6. *n.* 25. come di coſa certa e fuor d'ogni dubio, parlando ne' preciſi termini di ſcomuniche ebbe a dire. *Illud quoque certum eſt, quod cum Excommunicationes latæ ſententiæ dependeant a virtute, & efficacia Canonis eas infligentis, debeant quoque, non ſecus ac Leges, a quibus dependent, & ad quarum obſervantiam feruntur, legitime & juxta ſingularum Provinciarum receptos mores promulgari & publicari, ut iis in locis obligare queant.*

Anzi i migliori Teologi e Canoniſti inſegnano, che baſta il ſolo dubbio, ſe ſia ricevuta o no una Coſtituzione Pontificia, che impone pena di ſcomunica, perchè non ſi poſſa contra colui, che ne dubita, procedere a cenſure. E la ragione è in pronto, perchè ſe l' unico appoggio della ſcomunica è il diſpregio delle chiavi, e la contumacia, come potrà colui dirſi contumace e ſprezzante, ſe ha probabilità di credere di non venire per quella legato, e per conſeguenza non eſſer tenuto ad oſſervarla? Così Azorio, Salas, Caſtro-Palao, Rubellio, e tanti altri Scrittori ſoſtengono, che in tal dubbio potendo ciaſcuno ſeguitare l'opinione, che nega d'eſſerſi ricevuta, non incorre nelle cenſure.

Ciò che non ſi dimenticò di notarlo Salgado *de ſupplic. ad SS. p.* 1. *c.* 2. *n.* 122. dicendo: *Adeo ut dubitans, an Conſtitutio excommunicationem imponens ſit uſu recepta, tuto poteſt exiſtimare, & ſequi opinionem negantem receptam fuiſſe, ita ut nullatenus ligatus maneat Conſtitutionis Cenſura; & pro tuta opinione in utroque Foro tenetur.* Azor. *Inſtit. Moral. l.* 2. *c.* 19. *q.* 12. Salas *in Part.* 2. 11. *Tract.* 8. *Diſp. unica Sect.* 18. *n.* 169. Caſtro-Palao *Tom.* 2. *Diſp.* 3. *Part.* 6. *n.* 4. Ant. Diana *Reſol. Moral. Part.* 4. *Tract.* 3. *Reſol.* 14. Rubellius *Part.* 2. *lib.* 1. *de Contract. in genere, quæſt.* 2. *ſect.* 1. *n.* 4. §. 2. Ecco dunque le Leggi che io ho traſgredite: ecco il notorio traſgreſſore de' Canoni, e delle Coſtituzioni Pontificie, che non parlano degli Autori, e quando gli comprendeſſero, non ci obligavano ad oſſervarle.

C. A P. IX.

Si dimostra vano il ricorso a' Sinodi, e molto più all' Editto del 1707. del Cardinal Pignatelli.

MA dice il Vicario: almeno se non sarete compreso nelle Ordinazioni contenute ne' riferiti Concilj *Lateranense*, e *Trentino*, e nelle Regole dell' Indice, voi certamente avete trasgredito a' Sinodi del Cardinal *Cantelmi*, ed all' Editto del Cardinal *Pignatelli*, ne' quali, particolarmente nel Sinodo Diocesano sotto il *Tit. de Editione & usu librorum*, *C. 5. n. 2.* sta sotto pena di scomunica proibito, di potersi imprimere libri senza l' approvazione e licenza dell' Ordinario.

E' gran maraviglia, come non s' abbia rossore di allegar questi Sinodi nel caso mio, e come l' audacia sia giunta a tanto, sicchè niente gli rincresca sopra attentati aggiungerne altri più manifesti e scandalosi contro la Real Giurisdizione. Primieramente, i Sinodi e l' Editto che si allegano, non contengono più di quanto nella Bolla di *Leone*, nel Decreto del Concilio, e nelle Regole dell' Indice si prescrive intorno all' Edizione de' libri, anzi a tutte queste Ordinazioni si rapportano, siccome sta notato nel margine, donde i nostri Curiali n' ebbero notizia. E se, come si è mostrato, quelle non comprendono gli Autori, ma i soli Maestri dell' Arte Impressoria, e' loro Ministri, molto meno possono comprendergli questi Sinodi, i quali in materia odiosa, quanto è quella di pena di scomunica, debbono strettamente interpretarsi, tanto maggiormente che si tratterebbe, secondo la loro intelligenza, di doversi ampliare le Costituzioni generali per un particolar Statuto ad un caso in quelle non più compreso; ciò che secondo tutti li Dottori si avrebbe dovuto espressamente spiegare, come induttivo di cosa nuova, non come si vede dal fatto, di rimettersi alle precedenti generali Costituzioni che si citano.

Ma come non si prendono rossore di voler far valere appresso di noi li Sinodi del Cardinal *Cantelmo*, sicchè pretendano che debbano esser osservati da' Laici, quando quelli impongono una misera servitù a' Diocesani, e contengono innumerabili oltraggi della Real Giurisdizione. Oltre d' essere stati impressi in *Napoli* senza essersi chiesta licenza dal Collaterale Consiglio, e per

per fraude ed inganno fatto apparire essersi stampati in *Roma*; è forse cosa nuova, che tali Sinodi non obbligano se non gli Ecclesiastici che li fanno ed accettano, e non già il Popolo, quando non siasi ricercata da esso l' accettazione ed il consenso? E qual macchina più insidiosa vi sarebbe di questa per abbattere tutti i diritti e preminenze de' nostri Principi, e di metter i Popoli in una servitù miserabile? Non si legge altro in quelli, che una infinità di Canoni presi per la maggior parte dalla Bolla *Cœnæ*, dalla Bolla di *Gregorio XIV.* per le Immunità delle Chiese, da' Decreti presso noi rifiutati del Concilio di *Trento*, e da tant' altre Bolle e *Moti propj* de' Romani Pontefici da noi non accettati.

E che avrebbe giovato a' nostri Principi d' aver sostenuto tante aspre e dure contese con la Corte di *Roma*, negando a quelle il loro Placito Regio nel nostro Regno, se poi fosse stato in balìa degli Ordinarj ne' loro Sinodi quelle medesime cose stabilire, e farle osservare? quanta servitù soffrirebbero i Popoli, di quante catene si vedrebbero avvinti, se potessero questi Sinodi obligarli all' osservanza? Essi stendono la loro imperiosa mano sopra i Notaj, sopra i Maestri di Scuola, sopra i Lettori, sopra i Macellari, sopra i Comedianti, sopra i Lavoratori, sopra gli Artigiani, sopra i Marinari, sopra i Librari, sopra i Stampatori, e nelle Librerie, e dentro le Dogane pretendono mandare Ispettori, perchè non si vendano, e non s' immettano o si estraggano libri, che a loro piacere e talento. Nè si contentano di minacciare pene spirituali, ma ad ogni passo non si legge altro, che *multe pecuniarie*, sospensioni dall' esercizio delle loro Arti, sorprese di robe, e per Librari e Stampatori anche cattura de' libri e bruciamento. Qual Principe potrebbe mai soffrire ne' suoi Stati veder tanta strage non meno de' suoi diritti, che de' suoi Popoli? Chi potrebbe mai soffrire l' abuso intollerabile, che essi fanno della più terribile e spaventosa pena che tiene la Chiesa, cioè della scomunica, che l' hanno resa il ludibrio della gente? Non vi è colpa per leggerissima che sia, di cui non si cerchi l' emenda con una scomunica maggiore *latæ sententiæ*. I loro debitori morosi, eziandio di tenuissime somme, vengono costretti sotto pena di scomunica a pagare; e ciò anche fanno, perchè isdegnano di aver ricorso a' Magistrati, e perchè essi vogliono con le proprie mani a se medesimi render giustizia; ed affine che non mancasse chi presto le potesse scagliare, han

dato la facoltà di ſcomunicare ſino a' Secolari, anche biſognando contro di un Veſcovo. E però il numero di queſte ſcomuniche *latæ ſententiæ* ſi è a' tempi noſtri reſo innumerabile, nè di eſſe ora ſi può tener più conto o miſura.

E' oſſervazione de' più gravi Teologi e Canoniſti, che alla Chieſa per dieci ſecoli furono incognite certe ſorti di ſcomuniche, ora chiamate *latæ ſententiæ*. Negli antichi Canoni non ſi legge mai, che chi non fa tal coſa, *ſit ipſo facto excommunicatus;* ovvero chi la fa, *ipſo jure excommunicationem incurrat*, ma ſemplicemente *excommunicetur, deponatur*; poichè fondandoſi la ſcomunica nella contumacia, e nel diſpregio delle chiavi, volevano prima ſentire il preteſo traſgreſſore, e ſecondo i termini che preſcrivono i Canoni, non condannarlo, ſe non dopo una oſtinata contumacia, e quando ſi diſperava dell' emendazione. *Si Decretum Gratiani revolvatur*, (dice Van-Eſpen *Part. 3. tit. 11. de Pœnis & Cenſuris Eccleſiaſt. Cap. 6. n. 20. & ſeq.*) *atque formulæ, quibus excommunicatio exprimitur, rite expendantur, neſcio utrum vel una reperietur excommunicatio latæ ſententiæ.*

Ne' tempi che ſeguirono, incominciarono le Decretali ad introdurla, ma contuttociò non erano così frequenti; e Martino Navarro nel ſuo Manuale *c. 27. n. 49.* fa il conto, che ſino all' anno 1298. (nel quale fu promulgato il Seſto delle Decretali) appena arrivavano a 36. caſi, ne' quali era impoſta pena di ſcomunica *latæ ſententiæ*, li quali dice poterſi ridurre a' 26. ſoli. Promulgato dipoi in quell' anno 1298. il Seſto, queſto ſolo volume ne aggiunſe 32. e poco dopo le ſole *Clementine* ne accrebbero 50. Sopravvennero poi le *Stravaganti*, le Bolle *in Cœna Domini*, e tant' altre Coſtituzioni Pontificie, le quali moltiplicando le ſcomuniche ed interdetti così frequentemente, e quaſi in ogni caſo, diedero in tali eſtremità ed eccessi, che conoſcendone alcuni Pontefici gli abuſi e le moſtruoſe ſconcezze, penſarono eſſi medeſimi a darvi riparo. Ma al tempo di *Leone X.* ſi ritornò a' diſordini di prima, non ſolo per la gran frequenza delle ſcomuniche, che tuttavia ſi moltiplicavano, ma anche perchè ſi dava ſenza diſcernimento la poteſtà di ſcomunicare ſino a' Secolari; e quando prima la Chieſa ſcomunicava, cioè il Veſcovo col conſiglio e participazione del Presbiterio, s' introduſſe la medeſima pratica che dura al preſente, che il Veſcovo o il ſuo Vicario ſcomunicano ſenza conſiglio nè participazione d' alcuno, anzi molte volte anche il Notajo ſolamente; e quel che

che è più, un Chierico di prima tonſura, deputato per autorità delegata per commeſſo in qualche cauſa particolare ben leggiera, ſcomunica un Sacerdote. E *Leone X.* nel Concilio *Lateranenſe* alla *Seſſ.* 2. per una ſua Coſtituzione diede facoltà ad un Secolare di ſcomunicare anche li Veſcovi; dicendo i Canoniſti, che queſta poteſtà deriva dalla Giuriſdizione, non già dall' Ordine.

Contuttociò eſſi medeſimi non hanno potuto negare, che *Leone* in queſto Concilio per cauſe leggeriſſime moltiplicò cotanto le ſcomuniche, che il Mondo non potè non ſcandalizzarſene, talchè non furono poſte mai in uſo, nemmeno nello Stato della Chieſa di *Roma*; come ſcriſſero Agoſt. Barboſa *Collect.* 88. *in Concil. Trident. ad Seſſ.* 4. Bartol. Carranza *Sum. Concil. in fine*, *Concilium Lateranenſe ſub Julio II. & Leone X.* Vincenzo Figliucio *Quæſt. Moral. Tom.* I. *Tract.* 15. *Cap.* 7. *quæſt.* 6. *nu.* 17. & Suarez *de Cenſuris in Communi Tom.* 5. *Diſp.* 22. *Sect.* 6. & *Diſp.* 24. *Sect.* 7. *n.* 1.

Fu introdotto ancora d' impetrare da' Prelati le ſcomuniche, per valerſene per riſcoſſione de' crediti, e per qualunque altro biſogno, inſino per ſervire di formole a' Notaj ne' Contratti, ove le parti ſi obbligano ſotto pena di ſcomunica all' oſſervanza de' patti in quelli contenuti; onde ne' Tribunali Eccleſiaſtici ſurſero le obbligazioni che chiamano in forma *Rev. Cameræ Apoſtolicæ*, la cui efficacia dipendeva dall' intenzione dell' Impetrante, o del Creditore. Talchè inſegnò Martino Navarro nel detto *Cap.* 27. *n.* 11. che ſe alcuno impetrerà la ſcomunica da qualche Prelato, in caſo che l' Impetrante non aveſſe intenzione che il debitore ſia ſcomunicato, non ſarà ſcomunicato. Anzi queſto medeſimo Autore nel *Cap.* 23. *n.* 104. dice, che la ſcomunica *lata ipſo jure* contro colui che non paga la penſione, per cagione di eſempio, la vigilia di Natale, non s' incorre da chi non la paga anche dopo molti meſi ed anni, ſe quegli che è creditore, non vuole che s' incorra; ma ſe anche più meſi, ovvero anni dopo vorrà che ſia incorſa, ſi reputa incorſa dal giorno del debito, cioè dalla vigilia di Natale, e così atteſta eſſere lo ſtile delle Corti Eccleſiaſtiche. Il Concilio di *Trento* nella *Seſſ.* 25. *de Reform. Cap.* 3. procurò di togliere queſti abuſi, ed i vergognoſi eccesſi di tante ſcomuniche, ed ammonì li Prelati per l' avvenire di eſſere più moderati; ma ſi vede di non aver fatto il Concilio alcun frutto, perchè in decorſo di tempo non pur in *Roma*, ma in tutti li Sinodi Provinciali e Dioceſani,

par-

particolarmente nel nostro Regno di *Napoli*, non vi ha Canone; dove per leggerissima occasione non si fulmini una scomunica *latæ sententiæ*. Dice l'istesso Navarro *C. 27. T. 3. de Absol. Excom. n. 49.* che sin da' suoi tempi erano tante le scomuniche fulminate da' Sinodi Provinciali e Diocesani, e così portentoso il loro eccesso, che non se ne poteva più tener conto o misura; talchè egli desiderava che ormai il Sommo Pontefice vi badasse, e ponesse freno a tante sregolatezze. *Postea*, ei dice, *per Bullam Cœnæ, per Extravagantes impressas, per Constitutiones Synodales, & Provinciales, per Visitationes & Reservationes* Secularium *& Religiosorum pene innumeræ, quarum multitudinis diminutio desiderata fuit a nobis olim, cum primum Manuale Confessariorum Hispano sermone composuimus, imo & cum illud Latinum Romæ fecimus; nunc autem postquam Bullarium quamplurimorum Extravagantium Antiquarum Max. Pontificum prodiit impressum, videtur valde utilis, imo & necessaria limitatio earum aliqua.* Ma egli rimase con questo buon desiderio, perchè i tempi che a lui seguirono furono peggiori; e si è finalmente arrivato a tale estremità, che se si volesse tener conto delle tante scomuniche, che o per le Bolle Pontificie si scagliano da *Roma*, o da' Sinodi Provinciali e Diocesani da' Vescovi, niuno è esente dalle scomuniche, tutti siamo scomunicati di scomunica maggiore *latæ sententiæ*, poichè non vi è fallo anche leggiero, che non ci sia vietato sotto pena di scomunica; ed all'incontro essendo, come diceva la Nobile Gioventù Romana presso Livio *Lib.* 1. *impossibile in tot humanis erroribus sola innocentia vivere*, tutti saremmo scomunicati. E si vede chiaro, che il Papa non concede Benefizio, Indulgenza, o grazia alcuna, se prima al bene non fa precedere l'assoluzione da tutte le scomuniche, dalle quali crede colui essere avvinto; e se accadesse, che dopo picciol tempo a questo stesso si spedisse altro Breve, pure si premette l'assoluzione, essendosi già ora ciò ridotto a Formolario; poichè alla giornata o dalle Costituzioni Pontificie, o da' Sinodi de' Vescovi piovono sopra il capo d'ognuno incessantemente Scomuniche ed Interdetti.

A tali eccessi e perniciosi abusi i Principi, a' quali da Dio sta raccomandata la protezione della sua Chiesa, sono obbligati a dar riparo, ed in molte Provincie d'Europa essi fanno in ciò valere le loro preminenze, non permettendo che si fulmini scomunica alcuna, se non ne' casi stabiliti da' Sacri Canoni, e costringono a ritrattare le fulminate per cagioni leggerissi-

rissime, e che non hanno altro sostegno, che le Ordinazioni di qualche Sinodo particolare. Tutti li Teologi condannano ancora un così scandaloso abuso, che fanno i Vescovi ne' loro Sinodi delle scomuniche, e Godescalco Rosemondo gran Teologo di *Lovanio* nel suo *Confessionale* esclama presso Van-Espen *par. 3. tit. 11. c. 6. num. 22. Valde inconsultum & periculosum est, quod Episcopi in suis Statutis, cæteri quoque Judices tam faciles sint in multiplicando Censuras; unde expediens esset, ut etiam inquit* Gersonius, *ut omnes Constitutiones sententiæ Excommunicationis latæ sententiæ in jure vel Statutis contentæ, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in Provinciis, & Diœcesibus, & in Ecclesia Universali. Expediens etiam esset, ut nulla Excommunicationis Sententia ferretur de facto a Jure, vel Judice, neque pro præsenti, neque pro futuro, nisi pro manifesta contumacia, qua quis ostendit se non paratum audire Ecclesiam. Quomodo aliter haberi debet sicut Ethnicus & Publicanus, si Ecclesiam audire paratus est?*

Nel nostro Reame, finchè durò il Governo degli Spagnuoli, inclinati a curar le piaghe della ferita Giurisdizione con unguenti ed empiastri, non si accorreva, tosto che i Vescovi pubblicavano questi Sinodi, col ferro e col fuoco, per fargli immantinente abolire e supprimere, ma usando connivenza gli lasciavano correre, usando poi ne' casi particolari i rimedj economici di obbligare i Vescovi a ritrattare le scomuniche, che secondo il prescritto de' loro Sinodi avevano scagliate. Ma questo non era dar alla radice, ed era perciò sovente cagione d' infiniti contrasti Giurisdizionali; e spessissime volte gli scomunicati non potendo per la loro povertà ricorrere al Delegato della Real Giurisdizione, rimanevano oppressi dalla loro tirannia. Solo sotto l' Imperio del nostro Augustissimo Principe si è veduto un esempio, che avendo Monsignor *Trapani* Vescovo d' *Ischia* pubblicato un Sinodo, dove aveva raccolte insieme tante esorbitanze, e seguendo il costume degli altri Vescovi aveva fulminato da per tutto scomuniche, con non risparmiare nemmeno le multe pecuniarie, a ricorso di quegl' Isolani fu dal Collaterale Consiglio il Sinodo abolito, e reso irrito e casso.

Non era sotto il Regno del Re *Carlo II.* da sperar ciò dagli Spagnuoli, riguardo a' Sinodi del Cardinale *Cantelmo* Arcivescovo di *Napoli*, che non sono nelle esorbitanze inferiori a quelli di Monsignor *Trapani* Vescovo d' *Ischia*, anzi da' costui Sinodi

nodi compilò egli il suo, a' quali sempre si rapporta. Essi usarono una perniciosa connivenza di non impedirne il corso, e sol ne' casi particolari accorrevano a' pregiudizj, che da quelli s' inferivano non meno a' sudditi del Re, che alla sua Reale Giurisdizione.

Si soffrì allora nell' Edizione di questi Sinodi un altro attentato alle preminenze Regali, che non merita ora d' essere dissimulato. Le nostre Patrie Leggi espressamente comandano, che non si possa stampar libro o scrittura alcuna senza espressa licenza *in scriptis* del Regio Collaterale Consiglio, così dentro come fuori del Regno. Queste Leggi non escludevano gli Ecclesiastici, a' quali non si permette mai d' esserne esenti. I Vescovi stessi conobbero la necessità di dover a quelli ubbidire, e perciò quando volevano stampare non pure i loro Sinodi, ma anche i loro Editti, sino i Calendarj intorno all' osservanza delle Feste nelle loro Diocesi, e le Bolle dell' Indulgenze concedute dal Papa alle loro Chiese, ricorrevano in Collaterale per la licenza. Così leggiamo che volendo l' Arcivescovo di *Napoli Annibale di Capua* stampare un Concilio Provinciale nel 1580. ne richiese licenza al Collaterale, la quale gli fu conceduta; ma molto limitata. Così fece l'Arcivescovo di *Capua*, ed il Vescovo di *Avellino*, siccome fu da noi rapportato nella nostra *Storia Civile Lib.* 27. *c.* 4. §. 1.

Ma negli ultimi tempi li Vescovi del Regno, e spezialmente il Cardinal *Cantelmo* arrivarono a tale baldanza, di stampare li loro Sinodi nel Regno senza richiederne licenza alcuna dal Collaterale, e con una frode pur troppo nota e sfacciata credevano sfuggir la Legge, con far apparire l' impressione in *Roma*; o in *Benevento*, come appunto si fece nell' impressione di questi Sinodi del *Cantelmo*, li quali, ancorchè stampati in *Napoli*, portano nella fronte la data di *Roma*. Ma questa è una frode, che niente può loro giovare, per due fortissime ragioni, che non ammettono risposta alcuna. Primieramente le nostre Prammatiche sotto il *Tit. de Impressione Librorum*, particolarmente la 3. 4. 5. e 7. impongono la necessità di questa licenza, non solo a coloro che intendono stampare scrittura alcuna nel Regno, ma ancora a quegli, che volessero stamparla fuori di esso, proibendo che non si possano imprimere, se non siasi ottenuta questa licenza, come espressamente si legge nella citata *Prammatica* 3. *ivi*: » Ordiniamo che di quà avanti niuno del Regno,

» ov-

» ovvero abitante presuma far stampare qualsivoglia Opera , o
» dentro , o fuori del Regno , in qualsivoglia luogo senza no-
» stra licenza *in scriptis obtenta*; riveduta prima per nostro or-
» dine la suddetta Opera ». Anzi il Conte d' *Olivarez Pram.* 4.
per evitare appunto queste frodi , che alcuni stampavano nel
Regno con *annotare* (sono parole della *Prammatica*) *che i libri siano stampati fuori di questo Regno*, proibì d' aprirsi stamperia senza sua licenza. Ed il Conte di *Benavente* nella *Pramm.* 5.
impone gravissime pene a coloro, li quali fanno stampar libri fuori del Regno, e poi senza sua licenza l' introducono in quello. Il Conte di *Villamediana* con altra sua Prammatica , che è la *settima*, promulgata nel 1648. rinnovò le antiche, ed ordinò agli Autori, che se avessero stampate le lor Opere fuori del Regno , non potessero in quello più introdurle , se non averanno prima ottenuta sua licenza, e non saranno quelle rivedute d' ordine suo. Per evitare appunto queste frodi provvidero le nostre Leggi, che in tutti due questi casi fosse necessaria la licenza , altrimenti non si averà di quelle Edizioni conto alcuno.
Da quanto si è detto , o si confessi il libro essersi stampato in *Napoli*, e siamo fuori d'ogni dubbio; o si nieghi, e si dica non essersi usata frode alcuna , ma che veramente siasi impresso in *Roma*; ed in ciò entra un' altra necessità indispensabile , che è quella dell' *Exequatur*. Se questi Sinodi si vorranno avere come libri privati, sicchè non obblighino alcuno all' osservanza , allor vi è bisogno, come si è detto , della licenza per introdurli e pubblicarli nel Regno; ma se si voglia in vigor di quelli obbligare i sudditi, con allegare i Canoni in essi contenuti , e sopra d' essi fondar Censure e Scomuniche, non è questo un altro attentato gravissimo della Real Giurisdizione, che s' abbia a dar forza e vigor di Legge ad una Scrittura, che viene da fuori, impressa senza l' indispensabile requisito del Regio *Exequatur*? Un' ingegnosa pubblicazione de' Sinodi veramente sarebbe questa, mandarli a *Roma* a stampare , e poi spargerli per il Regno, sicchè in quello senza *Exequatur* siano osservati, e che incorra nelle scomuniche chi non gli ubbidisce.

Come dunque i nostri Curiali non si sono arrossiti , nello stesso tempo che intendevano scomunicarmi, perchè io non aveva dimandata da essi licenza per l' impressione de' miei libri , allegare contro di me que' Sinodi , che presso di noi non hanno veruna forza, per quest' istesso che furono impressi senza li-

cenza del Collateral Consiglio, contro il prescritto delle nostre patrie Leggi? Sono essi così *Exleges*, che credano non esservi al mondo freno alcuno, che gli possa contenere ne'loro limiti, o di fronte così dura che non si vergognano, per mostrare le mie trasgressioni, valersi di mezzi tali, che in se stessi contengono appunto quel medesimo difetto, che essi vogliono in me riprendere? Bisognerebbe dunque, che essi anche fossero scomunicati. Ma chi scomunicherà loro? I Principi, che ben possono farlo, come si dimostrerà nel seguente Capitolo. Hanno anch'essi altra sorte di scomuniche, le quali non meno appresso gl' Imperadori Gentili, che Cristiani furono in uso, ed hanno molta analogia con le nostre. I Principi, se i Chierici hanno potere di separare il fedele dal comune della Chiesa, hanno essi la potestà di separar loro dalla Comunione Civile del loro Stato; possono interdir loro *aqua & igni*, ed esiliarli da' loro Regni: ed in cotal maniera, come vedremo nel Capitolo seguente, in simili casi, si sono essi serviti della loro potestà di separarli dalla comunione de' loro sudditi. Non essendo adunque questi Sinodi stati fra noi legittimamente pubblicati, nè dal Popolo accettati, come ora si pretende la loro osservanza, sicchè colui che contravviene a quelli, incorra nelle scomuniche ivi statuite? Gli Statuti particolari, come sono i Sinodi Provinciali o Diocesaui, non legano, quando non sono legittimamente pubblicati, perchè si presume che non siano noti, e per conseguenza di non poter legare gl' ignoranti. Questa è la differenza che comunemente mettono i nostri Dottori fra il *Jus comune*, e lo *Statuto particolare*. L' ignoranza del primo non si presume, nè scusa alcuno: all' incontro l'ignoranza dello Statuto, essendo cosa di fatto, si presume, e non lega gl'ignoranti. Così appunto ne' proprj termini di scomunica stabilita da' Sinodi insegnò Diego Covarruvias *in Cap. Alma Mater* §. 10. *n*. 7. dicendo: *Excommunicationem latam per Statutum alicujus Provinciæ non ligare ignorantes. Et Text. in cap.* 2. *de Constit. in* 6. *decrevit non ligari ea excommunicatione ignorantes. Statutum enim est quid Facti, cujus ignorantia præsumitur, & regulariter absque ulla culpa contingit. Sic enim obtentum est in dicto c.* 2. *& in ultimo Tit. de Decret. ab ord. fac. L. generali C. de Tabul. L.* 10. *qua de re optimè in pulchro casu tractat* Matthæus de Afflict. *in Constit. Neap. rubr.* 10. *n.* 8. *l.* 1. *&* Henricus Botthæus *in Tract. de Synodo, Part.* 3. *art.* 2. *n.* 35.

Ed in vero il caso riferito dal nostro Matteo degli Afflitti ne'

ne' *Commentarj* sopra le Costituzioni del Regno fa molto a proposito del fatto presente. Parla ivi quest'Autore delle Costituzioni Sinodali de' nostri Arcivescovi di *Napoli*, e dice che presumendosi l'ignoranza di quelle, non possono i trasgressori punirsi con la pena di scomunica in esse prescritta; e tal ignoranza scusa non pur la gente volgare, ma eziandio i Dottori. *Quia* (ei soggiugne *loc. cit. al num.* 15.) *non omnes Doctores Neapoli habent dictas Synodales*. E nel seguente con l'autorità di *S.Tommaso* lo prova conchiudentissimamente, dicendo: *Nam dicit* B. Thomas *in 1a. Parte, quæst.* 76. *art.* 2. *quod quis tenetur scire illa, sine quorum scientia non potest debitum actum exercere; unde omnes tenentur scire communiter ea quæ sunt Fidei, & universalia Juris præcepta, & ea quæ ad suum officium spectant. Quædam sunt, quæ quis tenetur scire sicut contingentia particularia, unde non imputatur ad negligentiam, si nesciat ea quæ scire non potest. Et ideo dicebat Philosophus* 5. *Ethicorum, quod peccans per ignorantiam facti particularis meretur veniam; secus, si ignorat quæ sunt juris, ut dicit* B. Thomas *in 2da 2dæ quæst.* 59. *art.* 4. *in resp. ad prim.*

Item illa ignorantia est punibilis, quæ est causa peccati, atque tollit scientiam prohibendi actum peccati, secundum Thomam in dicta quæst 76. *art.* 2. *seq. Sed si ignorantia dictæ Constit. non causat aliquod peccatum, secundum Legem Naturæ, nec secundum Legem Divinam, vel Civilem, vel Canonicam, merito ejus ignorantia non causat peccatum, ut incurratur excommunicatio & irregularitas.*

Or se *Matteo degli Afflitti* parlando delle Costituzioni Sinodali degli antichi nostri Arcivescovi, le quali erano legittimamente pubblicate, e secondo il prescritto delle nostre Leggi impresse, ebbe a dir questo; che dovremo dir Noi de' Sinodi del Cardinal *Cantelmo*, i quali (oltre che ne' luoghi allegati non si comprendono gli Autori, ma i soli Maestri Stampatori, e loro ministri) non sono stati legittimamente pubblicati, nè impressi con licenza del Collateral Consiglio? Anzi usandosi frode alle nostre Leggi patrie, fingendosi essersi stampati a *Roma*, con più enorme attentato si è procurato introdurli e spargerli nel Regno senza alcun Placito Regio.

Per le medesime cagioni non meritava esser allegato l' Editto del Cardinal *Pignatelli*, in cui non si sa che contenga; e molto meno per essersi nella citazione e ne' cedoloni asserito l' anno nel quale fu emanato, cioè nel 1707. che vuol dire 16.

anni già sono. Essendo a tutti notissimo, che simili Editti, perchè possano obbligare, è di bisogno che in ogn'anno si rinnovino; altrimenti scorso l' anno perdono ogni forza e vigore. Se dunque non vi è sostegno alcuno, onde possa appoggiarsi la Censura scagliata, cade per se stessa, e come notoriamente nulla ed ingiusta, non può, nè debbe partorire alcun effetto. Tanto maggiormente che tutti i nostri Autori insegnano, che una notoria ingiustizia (quando anche nel caso presente mancassero le altre nullità d' ordine) s' uguaglia alla nullità. Ond' è che frequentemente s' incontra ne' loro Volumi. *Notoria injustitia æquiparatur nullitati*, come scrissero il nostro de Afflictis *Decis.* 39. *num.* 5. Veratti *Decis.* 248. *p.* 2. la Rota Romana *Decis.*644. *in princip. p.*1. *diversorum*, e tutti gli altri più rinomati e celebri Dottori.

C A P. X.

Qual sia il debito de' Magistrati Secolari, e come debbe portarsi dinanzi a Dio, ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la Scomunica non solo sia ingiusta, ed offensiva delle Reali preminenze, ma notoriamente nulla ed invalida.

ESsendosi per li Capitoli precedenti dimostrato abbastanza l'ingiustizia, e la notoria nullità di questa scomunica, come pronunziata senza cognizione di causa, e con tanto strapazzo della Real Giurisdizione; senza appoggio di Canone o di Costituzione alcuna Pontificia, senza citazione; e senza essersi osservati i termini essenziali del Giudizio; senza la debita maturità, e contra li Sacri Canoni, la Dottrina de' Padri, e de' più gravi Teologi e Canonisti stessi: Rimane ora a vedere qual sia l' uffizio del Magistrato secolare nell' emendare i trascorsi de' Prelati, quando s' abusano delle Scomuniche, e quale il mio debito, e di tutte l'altre divote o religiose coscienze, quando il Prelato fulmina scomuniche contro la forma prescritta da Cristo Signor nostro, da S. Paolo, e da' Sacri Canoni.

Il Concilio di *Trento*, ancorchè nella *Sess.*25. *de Reform.c.*3. avesse prescritte alcune regole a' Vescovi sopra la fulminazione delle scomuniche intorno alle rivelazioni per le cose perdute o sottratte, ed in alcuni altri casi particolari avesse loro generalmente ammonito di adoperarle sobriamente, e con gran circo-

circospezione, dicendo che la sperienza aveva insegnato, che se si fulminano temerariamente, e per cose leggiere, piuttosto sono sprezzate che temute, e partoriscono più malore che salute: Contuttociò alcuni non lasciarono di notare in questo Decreto alquanti pregiudizj, che venivano ad inferirsi alla Giurisdizione de' Principi, e loro Magistrati; ed altri non lasciarono di desiderare, che siccome que' Padri avevano prescritto alli Prelati la regola che debbono osservare per usare una tal medicina a salute, così all'incontro avessero insegnato qual fosse il debito delle divote e religiose coscienze, quando il Prelato fulmina scomuniche, non meno non osservando le regole prescritte da questo Decreto, ma contro la forma prescritta da Cristo Signor Nostro, da S. Paolo, e dalli Sacri Canoni antichi. Nè per questo loro desiderio debbesi incolpare il Concilio d' insufficienza, particolarmente per non aver niente detto intorno al debito delle divote coscienze, poichè non ogni cosa dovevano que' Padri definire, quando altronde potevano aversi certe e determinate regole, donde non meno i Magistrati, che le private persone possono prender norma per regolare le loro coscienze. Non perchè ogni cosa non si trovi nella Scrittura Sacra, non il segnarsi col segno della Croce, non gli Ordini minori, non la Consecrazione delle Chiese, e degli Altari; adunque abbiamo perciò a riputare la Scrittura per insufficiente, poichè ella è sufficiente in quanto contiene quello che si trova scritto, ed il rimanente rimette alle Tradizioni, le quali approva. Così in questo proposito non debbe trattarsi per insufficiente il Concilio per non aver detto tutto quello che si debbe sapere delle scomuniche. Molte cose bisognava rimettere alla dottrina de' Scrittori Cattolici, al prescritto degli antichi Canoni, ed alle Costituzioni ancora de' Principi Cristiani. E' cosa molto nota ad ognuno, con quante necessarie dichiarazioni ha supplito Pio V. in materia della cognazione spirituale, dell' affinità fornicaria, e della publica onestà; e la Congregazione de' Cardinali ogni giorno ad altre supplisce sotto nome di Dichiarazione. Forse se il Concilio si fosse continuato più, avrebbe ancora più cose dichiarate. Forse se come si sono stampati i suoi Decreti, si fossero stampati gli Atti, molte difficoltà avrebbero potuto risolversi, per la cui soluzione bisogna ora altrove aver ricorso.

CAP.

C A P. XI.

Dell' Uffizio del Magistrato Secolare.

MA venendo a ragionare di quella parte che tocca a' Magistrati, il Concilio in questo luogo solamente vieta a' Magistrati Secolari di proibire al Giudice Ecclesiastico di fulminare scomunica, o comandare che rivochi la già proferita, sotto pretesto che le cose contenute in questo suo Decreto non siano state osservate. Ecco le sue parole. *Nefas autem sit Saeculari cuilibet Magistratui, prohibere Ecclesiastico Judici, ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet sub praetextu, quod contenta in praesenti* Decreto *non sint observata; cum non ad Saeculares, sed ad Ecclesiasticos haec cognitio pertineat.* In questo Decreto il Concilio più cose aveva prescritte a' Giudici Ecclesiastici da osservare intorno alla fulminazione delle scomuniche, che erano loro richieste per le rivelazioni delle cose perdute o rubate. Prescrive ancora a' Giudici Ecclesiastici, come debbano portarsi nelle cause civili al loro Foro appartenenti, cioè che debbano astenersi dalle scomuniche; sempre che *Executio realis vel personalis fieri poterit, erit a censuris abstinendum.* Ma se non potrà darsi luogo all' esecuzione, allora così nelle cause civili, come criminali rimarrà a loro arbitrio valersi delle scomuniche. Soggiugne appresso, che non sia della potestà del Magistrato Secolare di proibire o comandare la rivocazione delle scomuniche, sotto pretesto, che i Giudici Ecclesiastici in questi casi non abbiano osservate le cose contenute nel presente Decreto. Riputò il Concilio, che trattandosi di regolare il provvedimento de' Giudizj così civili come criminali al Foro Ecclesiastico appartenenti, e dell' esecuzione o interpretazione di un Decreto da quello proferito, fosse della Potestà Ecclesiastica, e non Secolare il vederlo, per la massima volgare e trita, che di colui che la stabilì, fosse l' eseguire o interpretare la Legge. Ma non tolse il Concilio a' Magistrati quella potestà, che le Leggi ed i Canoni stessi, e l' uso invecchiato loro concede, di poter emendare i trascorsi de' Giudici Ecclesiastici, quando s' abusano delle Chiavi, non osservando molti altri ordini debiti, che non sono contenuti in questo Decreto, ma si leggono nella Scrittura Santa, in S. Matteo, in S. Paolo, ne' Sagri Cano-

Canoni, in S. Agostino, e negli altri Padri della Chiesa, e nelle Costituzioni di Principi religiosissimi.

Non volle il Concilio togliere a' Principi, ed a' loro Magistrati quella potestà, della quale per lungo uso ne stavano in possesso, e che loro proveniva dalla ragione dell' Imperio, e de' Canoni stessi, delli quali debbono esser protettori e sostenitori. A' Principi appartiene ancora emendare gli abusi de' Giudici Ecclesiastici, non meno nelle altre cose che nella scomunica; poichè la potestà che hanno gli Ecclesiastici, non fu da Cristo Nostro Signore loro conceduta sregolata, e senza i debiti e convenevoli limiti e confini, ma con discrezione, e che servisse in edificazione, non già in distruzione. *Non enim*, dice S. Paolo II. *ad Cor. 13. possunt aliquid adversus veritatem, sed pro veritate . . . quia potestas data est in ædificationem, non in destructionem* E S. Girolamo *in Comment. ad Cap. 6. Matthæi* spiegando quelle parole: *Et tibi dabo Claves Regni Cælorum*, dice: *Istum locum Episcopi & Presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Pharisæorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; cum apud Deum non sententia Sacerdotum, sed reorum vita quæratur*. Quindi a' Vescovi fu prescritto che non dovessero procedere a fulminazion di scomuniche, se non serbando il prescritto da' Sacri Canoni stabilito; e facendo altrimenti, non solo *causam in Synodo pro facto dabunt*, come dice il *Can. 2. C. 3. qu. 9.* ma anche il Principe, per cagione della potestà che tiene nell' esterior Polizia della Chiesa, come custode e vendicatore dell' osservanza de' Canoni, può procurarne l'emenda. E ciò è così chiaro ed evidente, che per emendare quelli trascorsi, leggiamo essersi stabiliti non meno Canoni per parte della Chiesa, che Leggi per parte de' Principi; perchè non meno il Sacerdozio che l' Imperio debbono con perfetta concordia ed armonia invigilare alla custodia de' Sacri Canoni.

E se nelle altre cose appartenenti all' esterior Polizia della Chiesa riconosciamo noi nel Principe questa potestà, molto più dobbiamo riconoscerla nelle scomuniche, in quanto le consideriamo come esteriori pene, ed atti forensi; non potendosi dubitare anche in sentenza de' Teologi e Canonisti più appassionati per la Corte di *Roma*, come del Card. Baronio *Tom. I. Annalium an. 528. §. 11.* dello Spondano *de Cœmet. Sacris L. 4. p. 1. c. 2. §. 5.* di Polidoro Vergilio *de Invent. rer. L. 4. c. 2.* di Anastasio Germonio *de Sacrorum Immunit. l. 3. c. 14.* e di tanti altri, che

le

le scomuniche che s'introdussero nel Cristianesimo, non furono che propagini di quelle, che usavano li Giudei, particolarmente gli Essenj nelle loro Sinagoghe, e che ad imitazione di quelle gli Apostoli, e la primitiva Chiesa le praticasse, come semplici Censure, non già come dinotanti atto alcuno d'Imperio e di Giurisdizione, insino al tempo di *Costantino Magno*. E siccome presso coloro non vi era Imperio, così anche presso i primi Cristiani, che parimente non avevano Imperio, non potevano partorire altro effetto, che d'astenersi essi di comunicare con lo scomunicato, non ammetterlo alle comuni preghiere ne' Sacrificj, e nelle altre cose che erano loro proprie, senza però che questi loro regolamenti, formati per la custodia della disciplina della Chiesa, avessero assistenza alcuna dalle Leggi Civili. Per la qual cosa si commetteva contro le Leggi Giulie *de vi pubblica aut privata*, se volevano usar forza a' Censurati, ovvero se di ciò volevano imputar colui, che non voleva ubbidirgli. Poichè prima di *Costantino* reputandosi le nostre Chiese Collegj illeciti e proibiti, niente valevano i regolamenti che formavano per custodia della loro disciplina, nè potevano eseguire le pene che prescrivevano a' Fedeli associati a quelle; non avendo la Chiesa a que' tempi Imperio o Giurisdizione alcuna. Quindi opportunamente notò Ugon Grozio *ad Lucam VI.* 22. parlando delle varie spezie delle Scomuniche de' Giudei: *Apparet ex his, quæ diximus, in Disciplinæ custodia sequutos Christianos exemplum Judæorum; sed Essenorum præsertim, ut qui essent mere privati, sine ullo Imperio, quemadmodum & Christiani*.

Ma quando per la conversione di *Costantino Magno* il Cristianesimo si congiunse all'Imperio, allora gl'Imperadori Cristiani (ritenendo la potestà ed il titolo di Pontefici Massimi) presero anch'essi a regolare l'esterior Disciplina della Chiesa, della quale, come posta dentro la Repubblica, siccome saggiamente avvisò *Ottato Milevitano*, non potevano non averne cura e pensiero. Quindi in amendue i Codici, così in quello di *Teodosio*, come nell'altro di *Giustiniano*, leggiamo tante Costituzioni appartenenti non meno alle cose che alle persone sacrate, regolando la loro conoscenza, e restringendola alle sole cose di Religione; stabilendo eziandio varj altri Editti riguardanti l'esterior Disciplina Ecclesiastica; siccome è manifesto dall'intiero *Lib.* 16. del *Codice Teodosiano*, e da molti titoli che si leggono in quello di *Giustiniano*, *de Ecclesiis*, *Episcopis*, *Episcopali audientia*, e tant' altri, onde è ripieno quel Codice. Una

Una delle cose, che riguardava la custodia della disciplina della Chiesa, era, come s'è detto, la Scomunica, la quale congiunto il Cristianesimo con l'Imperio, per la costui forza prese maggior vigore, e di semplice Censura, che prima era, divenne Atto legittimo e forense. Il Sacerdozio in questa mistura ritenne la Censura, l'Imperio il regolarla, e farla valere o non valere, quando si fosse fulminata contro la prescrizione degli antichi Canoni, di rimetterla ancora, quando giudicava essersi soddisfatto a' Canoni.

Non altrimente di ciò che praticavasi nelle scomuniche de' libri degli Eretici, la Chiesa proferiva la censura, ma la proibizione e 'l bruciamento s' apparteneva all'Imperio. Quindi leggiamo, che i Padri del Concilio di *Nicea*, dopo aver proferita la censura de' libri d' *Ario*, ebbero ricorso all' Imperador *Costantino*, il quale con sua Legge gli proibì, e li condannò ad esser bruciati; e lo stesso fu fatto de' libri di *Porfirio* dagl' Imperadori Teodosio e Valentiniano, *L.3. de Summa Trinit. & Fide Catholica*.

I Padri del Concilio *Efesino* dannarono gli Scritti di *Nestorio*, e gli stessi Imperadori gli proibirono, e comandarono che fossero bruciati, *L. 6. C. de Hæreticis*.

Quando dunque la Chiesa scomunicava, non così subitamente la censura sortiva il suo effetto legittimo e forense; ma solamente quando il Principe approvandola, vi dava poi forza ed esecuzione. E la ragione era manifesta, poichè avendo gl' Imperadori ristretta la conoscenza de' Vescovi alle sole cause di Religione, come è chiaro dalla Costituzione di Valente, di Graziano, e di Valentiniano Imperadori, indirizzata nell' anno 376. ad Artemio, Euridico, Appio, Gerasino, ed agli altri Vescovi, e che si legge nel Codice Teodosiano *L. 16. Tit. 2. l. 23.* ed avendo espressamente quivi stabilito, che ne' Giudizj Criminali si dovesse ricorrere a' Magistrati; quindi non potevano scomunicare, se non per delitti di Eresia, e per sole quelle cagioni riguardanti la Religione, ch' erano da' Sacri Canoni stabilite, non già per omicidio, adulterio, per furti, e molto meno per altri minori delitti; non in breve, per tutte l' altre cause che non s' appartenevano alla Religione.

E sebbene per questi delitti, comechè venivano violati i precetti del Decalogo, la Chiesa praticava anche di scomunicare i delinquenti, con privargli della participazione de' Sacramen-

ti, dell' ingresso nelle Chiese, e dell'intervenire nelle publiche Liturgie e preghiere: ciò non riguardava altro che l' interna Disciplina ed il Foro Penitenziale, niente avendo di forza nell'esterno. E se alcuni Canoni si avanzavano anche nell'esterno, non era per propria autorità, ma derivava ciò dalla conferma degl' Imperadori e Principi, che davano a' Canoni stabiliti ne' Concilj o Sinodi, a' quali dando forza di Legge, facevangli eseguire nel loro Imperio e Dominj. Quindi gl' Imperadori *Arcadio* e *Onorio*, siccome nell' anno 398. per loro Costituzione, che si legge nel Codice Teodosiano *Lib.2. Tit.1. L.10.* ristrinsero a' Primati ed agli Archisinagoghi de' Sinedrj de' Giudei la Giurisdizione alle sole cause appartenenti alla loro Religione, in guisa che per altre cagioni non potevano valersi delle loro scomuniche; così nel seguente anno 399. per altra loro Costituzione diretta ad Apollodoro Proconsole dell'Africa, che pur si legge in quel Codice *L.16. Tit.11. l.1.* prescrissero a' Vescovi Cristiani di non dover usare delle scomuniche, che per sole cagioni spirituali appartenenti alla Religione, e contenute ne' Sacri Canoni.

Le costoro orme furono seguite dipoi dagli altri Imperadori. Nelle Novelle Costituzioni di Giustiniano leggiamo la Novella 123. dove (secondo la Versione di Giuliano) il Cap. 11. ha questo Titolo: *de his qui sine causa excommunicantur*, intendendo per iscomunicare *senza cagione*, quando non sia per una di quelle dagli antichi Canoni stabilite. Quivi Giustiniano proibisce espressamente a' Vescovi ed a' Preti di poter scomunicare per altre cagioni. *Omnibus autem Episcopis & Presbyteris interdicimus segregare aliquem a Sacra Communione, antequam causa monstretur, propter quam Sanctæ Regulæ hoc fieri jubent*. Qui non v' è dubio, secondo l'interpretazione di tutti i Dotti, e per tacer degli altri, di Gio: Seldeno *de Synedriis l.1. c.10. p.352.* che per *Sanctæ Regulæ* s' intendano i Canoni Ecclesiastici contenuti ne' quattro Concilj Generali, che precedettero a *Giustiniano*, e che da lui furono anche confermati, dandogli forza di Legge, siccome statuì nella Novella 131. dicendo: *Statuimus vicem Legum obtinere Sanctas Ecclesiasticas Regulas, quæ a Sanctis quatuor Conciliis expositæ sunt*; siccome bene a proposito, e saviamente notò Seldeno *loc. cit.* dicendo: *Sanctæ Regulæ, Canones Ecclesiastici Generalium quatuor Conciliorum, quos ipse etiam confirmaverat*; e così parimenti l' intese Rittersusio *in Expos. Novell. p. 13. c. 7.* ed altri moltissimi. Questa Novella di *Giustiniano*, oltre d' esser stata

ſtata oſſervata per tutto l' Oriente, e confermata, come ora vedremo, dagli altri Imperadori ſuoi Succeſſori, fu anche ricevuta in Occidente, e commendata ſin da Graziano, che l' ha inſerita nel ſuo Decreto *C.* 24. *q.* 3. *Can. de illicita*. Nel Corpo de' *Baſilici* leggiamo delle Leggi conſimili, ſiccome nel *Lib.* 1. ſotto il *Tit. de Summa Trinit.* e nel *Lib.* 3. *Tit. de Epiſcopis* §. 20. nel Nomocanone di Fozio *Tit.* 9. §. 9. Negli altri libri Giuridici de' Greci, come nella Sinopſi di Michele Attaliota *Tit.* 3. e nell' Egloga degl' Imperadori Leone e Coſtantino *tit.* 9. §. 5. che imperarono in Oriente intorno all' anno 890. ſi leggono molt' altre Coſtituzioni Imperiali, per le quali è manifeſto, che gl' Imperadori non facevano affatto valere le ſcomuniche, ch' erano ſtate fulminate per altre cagioni, che per quelle da' Sacri Canoni preſcritte, non pur comandando eſpreſſamente a' Veſcovi d' aſtenerſene, anzi facendo altrimenti, ordinarono che non già coloro, ma che eſſi rimaneſſero ſcomunicati.

Mà ciò che è notabile a queſto propoſito, e che fa maggiormente conoſcere, quanta parte vi aveſſero gl' Imperadori nelle ſcomuniche, e quanto faceſſero valere in ciò la loro poteſtà, egli è che ſovente (per quanto s' apparteneva alla ragione del loro Imperio) eſſi ſcomunicavano, ed eſſi ancora ſpeſſe volte ſi arrogavano la poteſtà di aſſolvere; talchè colui che era ſtato ammeſſo nella grazia del Principe, tutti gli altri erano obbligati a riceverlo ed ammetterlo nella loro Comunione.

E per quel che s' appartiene alla poteſtà di ſcomunicare, famoſa è la Coſtituzione dell' Imperadore *Leone*, che nel Codice Teodoſiano (ſecondo l' Edizione di Gotofredo) ſi legge ſotto il *Tit. de Epiſcopis l.* 30. Dice LEONE: *Epiſcopis interdicimus, ne quem a Sacroſancta Eccleſia ſeu Communione ſegregent, niſi juſta cauſa probata ſit. Qui vero citra probationem hanc ſegregat, a Sacra Communione quoddam ad tempus arceatur*. Giacomo Gotofredo riputò Autore di queſta Legge LEONE il *Trace*, che imperò con Antemio molti anni prima di Giuſtiniano. Ma il vederſi eſſere ſtata racchiuſa nella Sinopſi de' Baſilici al *Tit.* 3. che Michele Attaliota compilò nell' anno 1071. ed indirizzò a *Michele Duca* Imperadore d' Oriente, moſtra che quella non foſſe di LEONE il *Trace*, ma di LEONE il *Filoſofo* Autore de' *Baſilici*, che imperò nell' Oriente più di 300. anni dopo *Giuſtiniano*, intorno all' anno 890. ſiccome contro l' opinione di Gotofredo credette Giovanni Seldeno *de Synedriis l.* 1. *c.* 10. *p.* 353.

Che che ne sia, non vi è cosa che occorra tanto frequentemente ne' Codici di Teodosio, e di Giustiniano, quanto la memoria di queste loro scomuniche, non già delle semplici comminatorie, delle quali si servirono anche i Principi ne' loro Precetti, o sia *Mundiburdii*, ma anche delle giudiciarie e forensi. E siccome nelle scomuniche de' libri degli Eretici alla censura de' Padri del Concilio seguiva la proibizione degl' Imperadori, così dichiarata che essi avevano la dottrina Ereticale, e gli Autori, o coloro che la professavano, i Padri gli scomunicavano per quanto apparteneva ad essi, cioè di non averli più nel numero de' Fedeli, cassare i loro nomi da' Diptici delle Chiese, non ammetterli alle comuni preci, nè a' Divini Uffizj, in breve li reputavano come ogn' altro Pagano che era fuori della Chiesa.

Dall' altra parte gl' Imperadori conosciuta prima la giustizia della censura, scomunicavano anch' essi gli Eretici, e siccome la censura della Chiesa che non aveva Imperio, non poteva partorire effetto sensibile, riguardando solamente la separazione dalle cose spirituali, così la scomunica degl' Imperadori, come atto legittimo e giudiziario privava gli scomunicati del commercio di quelle cose sensibili, che al Principe piaceva, secondo la gravità o leggerezza del delitto stabilire. Così gl' Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio scomunicarono tutti quegli Eretici, che non vollero ricevere la Fede di *Nicea*, e le loro scomuniche furono così terribili, che non pure per mezzo di una loro Costituzione dirizzata nell' anno 381. ad *Eutropio* Prefetto del Pretorio, che si legge nel Codice Teodosiano *L.* 16. *Tit.* 5. *l.* 6. comandarono che si discacciassero dal limitare delle Chiese, *ab omnium summoti Ecclesiarum limine arceantur*, non permettendosi loro *in Ecclesiam ullam convenire*, come si legge in altri loro Editti *l.* 10. 11. *eodem Tit.*; ma di vantaggio che si scacciassero *a mœnibus Urbium, congressibus bonorum & honestorum*, *l.* 13. & 14. *Ut huic hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum cæteris, & perpetua inusti infamia, a cœtibus honestis, & a conventu publico segregandi*, *l.* 40. *l.* 54. *cit. Tit.* Le quali Costituzioni furono poi da Giustiniano inserite anche nel suo Codice *Tit. de summa Trinit. & Tit. de Apostatis*, & *Tit. de Hæreticis*. Parimente gl' Imperadori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio drizzarono una simile Costituzione a Taziano Prefetto al Pretorio; siccome fecero Arcadio ed Onorio ad Eutichiano *L.* 6. *Cod. Theodos. L.* 16. *Tit.* 4. e di somiglianti Costituzioni

zioni è pieno non meno il Codice Teodosiano *L. 16. Tit. 7. l. 4. & Tit. de Episcopali Judicio l. 2.* che quello di Giustinjano *l. 3. Cod. Justin. Tit. de Hæreticis, & l. 3. Tit. de Apostatis*. Quindi è, che Giustiniano spessissime volte in suo nome contro gli Eretici si vale delle parole *Anathematizamus, & Anathematizentur, Anathemate damnamus*; ovvero *sub Excommunicatione fiet*, e finalmente *Anathema sit*, come si legge ne' suoi Editti *L. 3. 5. 6. Cod. de Summa Trinit. Edict. de Fide*, e notò anche il Baronio *Tom. 7. Annal. ad An. 533. §. 9. & An. 546. §. 18.*

Per questa cagione avendo *Carlo Magno* fatto risorgere l' Imperio già caduto nell' Occidente, riassumendo in se le medesime ragioni, stabilì un Editto, per lo quale, non meno di quello che fece Giustiniano, si valse della parola *anathematizamus*, che si legge presso Goldasto *Constit. Imper. T. 2. p. 1.*

Parimente l' Imperadore *Corrado I.* si valse delle medesime formole contra *Erchingero* e *Bertoldo* Duchi in Svevia, *Goldast. Const. Imp. t. 1. pag. 210. an. 916.*. Così fecero gli altri Imperadori, li quali restituirono in Occidente questo costume; siccome è manifesto da molti esempj, che si leggono presso Ansegiso ne' Capitolari di Carlo Magno, e di Lodovico Imperadori *L. 1. c. 142.* e *L. 5. c. 42.* e nell' Add. *Ludovici 3. c. 23.* e *35.* All' imitazione di costoro lo stesso fecero i Re di Spagna *Ervigio*, *Egica*, ed altri Principi, come è noto dalle loro Leggi, *Ervigii p. 604.* & *Egicæ p. 741. Statutum Gnesnense apud Jacob. Prilusium Stat. Polon. Lib. 1. Cap. 4. fol. 135. & Joh. Herbort. Tit. Spiritualia fol. 253.* Nè mancano altri esempj de' Re d' *Inghilterra*, prima che quel Regno si fosse separato della Chiesa di Roma, *Stat. 4. & 5. Eduar. 6. c. 4.* Selden. *de Synedriis L. 1. c. 10.*

Dal medesimo fonte nasceva la potestà, della quale sovente essi valevansi d' assolvere gli scomunicati; ed era quando gli ricevevano nella loro grazia, in vigor della quale dovevano i Vescovi parimente ammettergli nella loro Comunione. Chiarissimo esempio è quello, che ci somministra *Eutichio* Patriarca Alessandrino, dell' assoluzione data da *Costantino M.* ad *Eusebio* Vescovo di *Nicomedia*, ed a *Teogni* di *Nicea*. Erano stati costoro scomunicati ed esiliati per l' Eresia *Ariana*; ma essendo essi ricorsi all' Imperadore *Costantino*, e detestando la dottrina di *Ario*, e confessando la Fede di *Nicea*, furono dall' Imperadore assoluti, e restituiti nelle loro Sedi: anzi *Eusebio* fu costituito Patriarca di Costantinopoli. Sozomeno *L. 2. c. 15.* e *L. 3. C. 4.* Niceforo *L.*

9. C. 4.

9. C. 4. ed il Card. Baronio *An* 330. §. 57. narrano semplicemente la loro restituzione; ma più a minuto la rapporta Eutichio, le di cui parole (secondo che vengono trascritte dal Seldeno *de Synedriis l.1.c.10.p.346.*) sarà a proposito qui di rapportare. *Et venerunt Eusebius Episcopus Nicomediensis, & socius ejus Theognis Nicænus, quos Patres 318. (Nicæni) excommunicarunt, ad Constantinum Imp. opem ejus implorantes, desiderantesque ut eos reciperet ipse, atque solveret excommunicatione, seu anathemate, profitentes insuper se in maledictis seu excommunicatis habere Arium, & doctrinam ejus, & fidem Patrum 318. amplexari. Inde recepit eos Imperator, & solvit eos excommunicatione, & cepit Eusebium Nicomediæ, & constituit eum Patriarcham Constantinopolitanum.*

Da ciò nacque il costume confermato da più antichi Canoni, e che lo vediamo praticato appresso più Nazioni e Principati, che surfero dopo la decadenza dell' Imperio, che qualunque scomunicato, quando era ammesso alla grazia del Principe, s' intendeva assoluto, sicchè tutti dovevano ammetterlo alla loro Comunione. Famoso è perciò il Canone 3. del Concilio *Toletano XII.* celebrato nell' anno 680. sottoscritto da 35. Vescovi, 4. Abbati, e da molti altri Vicarj de' Vescovi che v' intervennero; dove per definizione di più antichi Canoni stabilirono, che si dovessero ricevere nella Comunione de' Sacerdoti coloro, che erano stati ammessi nella grazia del Principe. Il Titolo del Canone è tale: *De culpatorum receptione, vel communione apud Ecclesiam;* e le parole sono le seguenti: *Vidimus quosdam, & flevimus, ex numero culpatorum receptos in gratiam Principum, extorres extitisse a Collegio Sacerdotum. Et ideo quia remissio talium, qui contra Regem, Gentem vel Patriam agunt, per definitiones Canonum antiquorum, in potestate solum Regia ponitur, cui & peccasse noscuntur; adeo nulla se deinceps a talibus abstinebit Sacerdotum Communio, sed quos Regia potestas aut in gratiam benignitatis receperit, aut participes mensæ suæ effecerit, hos etiam Sacerdotum & Populorum Conventus suscipere in Ecclesiasticam Communionem debebit; ut quod Principalis pietas recipit, nec a Sacerdotibus Dei extraneum habeatur.*

Pochi anni dopo nel 683. fu celebrato in *Toledo* un altro Concilio, che è il XIII. dove nel Can. 9. si confermano li Canoni del XII. ed espressamente il Can. 3. ove si parla degli scomunicati ammessi alla grazia del Principe; anzi si minaccia pena di

di scomunica a' Sacerdoti, se non gli ricevano nella loro Comunione. Il Titolo del Canone presso Bartol. Carranza, e Franc. Longo Epitomatori del Concilio, è tale: *Ut quos Regia admittet potestas, Clerus non evitet*. V'intervennero in questo Concilio 48. Vescovi, 8. Abbati, e 27. Vicarj de' Vescovi. Non meno di quel che vediamo essersi osservato in *Ispagna*, si praticava in *Germania*, ed in *Francia*, siccome è chiaro dalla Raccolta de' Canoni fatta da *Ivone* Vescovo di *Chartres*. Leggesi nel suo Decreto *p.* 16. *c.* 344. & *Epist.* 171. una consimil Legge, il cui titolo è il seguente: *Ut quos Regia potestas in gratiam receperit, his etiam minores potestates communicent*. E le parole della Legge sono tali: *Si quos culpatorum Regia potestas, aut in gratiam benignitatis receperit, aut mensæ suæ participes effecerit, hos etiam Sacerdotum & Populorum Conventus suscipere in Ecclesiastica Communione debebit, ut quod Principalis pietas recipit, nec a Sacerdotibus Dei extraneum habeatur*. Questo medesimo Autore rapporta altrove, che in *Francia* era questa Legge in osservanza; e perciò egli sovente si scusava con gli altri Vescovi, se comunicava con scomunicati ammessi nella grazia del Principe; *Pro Regia*, dice egli, *honorificentia hoc feci, fretus auctoritate Legis jam allatæ*. *Ivo Carnut. Epist.* 61. & 171. *Preuv. des Libertès de l' Egl. Gallic. pag.* 26. Ne' Capitolari impressi non si vede questa Legge, onde *Francesco Jureto* nelle Osservazioni riputò, che *Ivone* si fosse servito in quella sua Raccolta di più ampj Codici. Questo medesimo Autore nell' Osservazione all' Epist. 62. d' *Ivone* rapporta, lo stesso essersi praticato in *Inghilterra*, ciò che manifestamente si vede da un' Epistola di *Anselmo* Arcivescovo *Cantuariense* sotto il Re *Errico I.* che si legge nel *Lib.* 3. *Epist.* 93.

Da tutto ciò che sin ora si è detto, si conosce manifestamente, che nelle scomuniche, per ciò che importano atto legittimo e forense, grande fu riputata sempre la parte che v' ebbero i Principi; e perciò per doppia cagione, e come Custodi e Protettori de' Canoni, e come cosa appartenente al loro Imperio, ad essi appartenevasi prenderne cura e conoscenza. Ma da un' altra non men forte ragione dipendeva questa loro autorità, poichè la scomunica era riputata una pena introdotta dalla Chiesa, non già di ragione ed istituto Divino, ma d' istituto umano e positivo. Intorno a che varia e difforme fu l' opinione de' nostri Giureconsulti, e de' Teologi e Canonisti, e tra quest' ultimi nemmeno fu di tutti conforme il sentimento.

Alcu-

Alcuni credettero, che le scomuniche Ecclesiastiche, non escludendo nemmeno quella fulminata per cagione d'Eresia, fossero introdotte nella Chiesa, non già immediatamente e singolarmente per precetto alcuno Divino, ma per istituto umano, e che fosse cosa non già appartenente al Dogma, ma alla Disciplina della Chiesa. Concedono, che la potestà delle Chiavi, e di legare o sciogliere, fu alla Chiesa da Cristo Signor Nostro conceduta; ma che la scomunica, in quanto si considera come pena, che per diritto positivo ha ricevute varie forme, ancorchè proveniente da tal potestà, sia stata ad imitazione delle scomuniche de' Giudei introdotta nel Cristianesimo di ragione positiva, e per singolare determinazione della Chiesa; non altrimenti di ciò che si dice della prestazione delle Decime, le quali sono dovute nella nuova Legge per diritto Divino, in quanto suona il diritto naturale, cioè che ogni operajo sia degno della sua mercede, ma sono *de jure positivo*, per quel che concerne la quantità, il modo, la necessità, e non necessità di prestarle, se altronde ha l'Operajo donde sostenersi, ed in questo hanno ricevuto dal *Jus Canonico* varj regolamenti, restrizioni, ed ampliazioni. E non altrimenti ancora che i Sagramentali, ovvero le Appendici de' Sacramenti, e tutti gli altri Riti e Ceremonie, le quali secondo la prudenza ed arbitrio degli Uomini hanno ricevuto varie mutazioni, varj usi, e varj regolamenti, ora rilasciando il loro vigore, ora accrescendolo secondo l'esenzioni, reservazioni, e finalmente secondo le varie circostanze de' casi singolari. Di questa opinione furono Domenico Soto *Sent.* 4. *Dist.* 22. *q.* 1. *art.* 1. §. 13. Ferd. Vellosillo Vescovo di Lucca, *in Advertentiis Theol. in tom.* 4. *Chrysost. ad quæsit.* 15. Franc. Suarez *de Censuris Disp.* 2. *Sect.* 1. & *Lib. de triplici Verit. Theol. Tract.* 1. *Disp.* 21. §. 1.

Altri non solo sentono con costoro, ma aggiungono di più, che la pena della scomunica sia cosa cotanto umana, che fu quella usata non solo fra' Giudei, ma presso quasi tutte le Nazioni del Mondo pagano, e che nel Cristianesimo fu introdotta ad imitazione, e secondo i riti e costumi di molte Nazioni, che l'usarono prima che quello fra gli Uomini si stabilisse; e siccome il loro uso era vario e difforme secondo i varj costumi, e' varj regolamenti, così presso di noi acquistò la medesima forma.

Molti Scrittori sono andati perciò ravvisando in varie Nazio-

zioni questa pena, chi in *Grecia*, chi in *Lacedemonia*, chi nel *Lazio*, chi presso gli antichi *Romani*, chi nella *Gallia* presso i *Druidi*; di che è famoso il passo di Giulio Cesare *de Bello Gallico Lib.6. c.13.* chi nella *Brettagna*, chi nella *Germania*, e chi in altre più remote parti. Intorno a che è da vedersi Gio: Seldeno *de Synedriis l.1. c. 10.* che ben a minuto tratta di questo soggetto. Donde Autori gravissimi, e spezialmente i nostri Giureconsulti hanno sostenuto, che la scomunica fra noi abbia origine non già dal *Jus Canonico*, ma da' Riti e dalle Leggi d'altre Nazioni, non escludendo perciò i Giudei, li quali veramente ne furono a noi i più prossimi ed immediati Autori; ond' è che Andrea Tiraquello (che intorno all' anno 1560. fu uno de' più celebri Senatori del Parlamento di *Parigi*) insegnò nel suo Trattato *de Retractu lignagier* §. 1. *gloss.9. n. 176. e 285. Excommunicationem, quam vocamus, ab antiquorum & Græcorum & aliorum Ritibus Legibusque ortum habuisse videri potest, non a D.Paulo, ut Theologi & Canonistæ opinantur.* Lo stesso tennero Guglielmo Budeo *in Notis poster. ad Pand. ad L.2. Tit. de pœnis*, Stef. Forcatolo *in Feudorum Jura c. 10.* §. 14. Edm. Merillio presso Gabr. Albaspin. *L. 1. obs. 3.* ed altri. Del medesimo sentimento furono Leandro Galganeto Cittadino Romano, e Giudice delle Appellazioni in *Roma*, il quale nel suo Trattato *de Jure Publ. Lib. 1. Tit. 15.* §.1. impresso in *Venezia* l'anno 1623. parlando della scomunica lasciò scritto: *Ortum habuit ab antiquorum Græcorum, Latinorum & aliorum Ritibus atque Legibus, non a D.Paulo, ut Canonistæ & Theologi opinantur, ut luculenter probat* Tiraquellus; e Nic. Ant. Gravazio, il quale nelle Annotazioni all' Introduzione di Ottaviano Vestrio *ad L. 2. c. 4.* stampate in Roma l' anno 1579. pur disse: *Cum excommunicationis sermo inciderit, sciendum est, haudquaquam inventum Christianorum fuisse, ut Theologi, Pontificiique Juris Interpretes autumant.* E coloro che fra tante Nazioni riputarono la Giudaica averla a noi tramandata, siccome è più verisimile, confessano, che non debba dirsi dipendere dal Jus Canonico, o da Legge alcuna Evangelica, ma dall' uso Giudaico; nel che non vogliamo miglior testimonio, che l'istesso Card. Baronio, il quale ne' suoi Annali *Tom.1. ann.57.* §.12. parlando della scomunica pur disse: *Non quidem a Paulo primitus esse institutam; nam Judæis in observatione erat, &c.*

Riputandosi pertanto la scomunica di ragione Umana positiva, non già Divina, quindi li stessi nostri Giureconsulti insegna-

gnarono, che non debba recarci maraviglia, se la veggiamo trattata e regolata da tante Costituzioni Imperiali, e che possa esser soggetto e materia non meno del Foro Ecclesiastico, che de' Tribunali Secolari. *Ideo*, dice Tiraquello *loc. cit. cum Excommunicatio non sit Juris Canonici inventum, non mirum videri debet, si & in Foro quoque Sæculari, nedum Ecclesiastico, sive Canonico, ea proponi & allegari possit*.

Nè a questa diritta e legittima conseguenza fa punto ostacolo l'altra opinione di alcuni Teologi, come di Giac. Almaino *in Sent.* 4. *Dist.* 18. *quæst.* 1. di Gio: Driedo *de Libertate Christiana Lib.* 1. *c.* 8. di Echio *in Enchirid. c.* 27. di Enriquez *in Summa L.* 13. *c.* 2. e di molti altri da costui rapportati, li quali eccettuarono dall' istituto umano la scomunica, che procede dall' Eresia; giacchè per questo abbiamo nel N. Testamento l'espresso comando di Cristo S. N. *Matth.* 18. di dover avere gli Eretici come Etnici e Publicani; siccome negli altri libri Canonici della separazione dagli Eretici si fa espressa menzione; onde essi dicono, che negli altri delitti poteva ben dirsi la scomunica dipendere da ragione umana positiva, ma non già nell' Eresia. Questa opinione tanto è lontano, che distrugga quanto sinora si è detto, che più tosto l'avvalora e lo conferma; poichè tralasciando, che Ugon Grozio *in Annot. ad Lucam VI.* 22. *e Matth. XVIII.* 17. Seldeno *de Synedriis Vet. Hebr. l.*1.*c.*10. ed altri, siccome quel *tradere Satanæ* non l' intesero che S. Paolo parlasse della scomunica; così in quelle parole del Salvatore appresso *Matteo* dell' Etnico e Publicano, non vogliono che esso intendesse dello scomunicato; e che altri Teologi avessero sostenuto il contrario, almeno nelle scomuniche speciali, come scrisse in sentenza di costoro Riciullo *Tract. de personis extra gremium Ecclesiæ existentibus L.* 5. *c.* 13. §. 7. dicendo: *Excommunicationes speciales etiam in casu Hæresis esse de jure Ecclesiastico positivo*, con soggiugnere: *& hæc sententia sicuti est receptior, ita est verior*: Questo stesso maggiormente fa vedere, che fuor dell' Eresia in tutto il rimanente, come appartenente ad istituto umano, possa entrar benissimo l' Imperio del Principe, e la Giurisdizione di tutti i suoi Magistrati, e fa maggiormente vedere, con quanta prudenza e saviezza le riferite Costituzioni Imperiali abbiano ridotte le cagioni della scomunica alle sole cose di Religione, contenute negli antichi Canoni, talchè non possa, quando siasi giustificata la causa, impedirsi l' effetto della scomunica, ma non già quando altrimenti da' Vescovi si faccia.

Quindi

Quindi gli Scrittori più saggi e prudenti non tralasciarono di raccomandare ed insinuare a' Principi, come cosa appartenente al loro Imperio, che per metter quiete a' loro Stati, rinnovando la Legge dell' Imperador *Giustiniano*, stabilissero certe e determinate cagioni, quelle appunto che negli antichi Canoni sono espresse, per le quali solamente potessero li Prelati scomunicare; e togliere ed annullare tutte le altre, che nelle tante Bolle de' Romani Pontefici, e più ne' Sinodi Provinciali o Diocesani de' Vescovi sono state inventate; e stabilire ancora, che avendo oggi gli Ecclesiastici ridotta la scomunica (la quale prima per essi non era che una semplice censura) ad un atto giudiziario e forense, non potessero usarla se non per cose appartenenti alla Religione: e se mai volessero allargarsi in cose a quella non appartenenti, non potessero comprendere, se non quelle persone sopra le quali, o per concessione de' Principi, o per lunga prescrizione hanno acquistata Giurisdizione. Ed in effetto questo appunto i Principi ed i Magistrati dell' Imperio nella Dieta di *Norimberga* convocata nell' anno 1522. nel principio dell' Imperio di *Carlo V.* istantemente pretesero. E fra i cento gravami che furono proposti al Nunzio Pontificio, e che si leggono presso Goldasto *Constit. Imper. Tom. I. p.* 457. 465. *& seq. cap.* 23. 24. & 41. uno de' principali era questo, e perciò domandavasi che si dovesse togliere, e per l'innanzi stabilire, *neminem* (come sono le parole del *cap.* 22.) *nisi ob convictum hæreseos crimen excommunicationis gladio feriendum, aut pro secluso a Christiana Catholicaque Ecclesia, Sacris Litteris testantibus, reputandum esse*. E nel Regno d' *Inghilterra*, anche prima che si fosse sottratto dall' ubbidienza della Chiesa Romana, erasi perciò introdotto il costume di spedirsi Lettere Regie a' Vescovi, ed a tutto l'Ordine Ecclesiastico, non già ortatorie, ma comminatorie, per le quali s' imponeva loro, che ne' Sinodi non attentassero di aggiugner nuove scomuniche, ma di contentarsi di quelle sole, che dalle Consuetudini del Regno erano state ricevute. *Adeoque inde* (scrive Seldeno *de Synedriis l.* 1. *c.* 10. *p.* 283.) *nec excommunicare quemquam contra ejusmodi jura quibat Ordo ille, nec Canonem aliquem impune edere, cujus vi aliquis foret excommunicandus*.

Quindi *Gio: Gersone* non altro inculcava, che di doversi togliere dalla Chiesa abuso cotanto pernicioso, di moltiplicare ne' Sinodi tante scomuniche; e perciò *Godescalco Rosemondo* gran Teologo di *Lovanio*, in sentenza dello stesso ci lasciò scritto:

Expediens esset, ut etiam inquit Gerson, ut omnes Constitutiones sententiæ excommunicationis latæ sententiæ, in Jure vel Statutis contentæ, quarum usus nullus est, aut plus obest quam prodest, expressa revocatione cassarentur in Provinciis & Diœcesibus, & in Ecclesia Universali. Van-Espen *Jus Eccl. par.3. tit.11. c.6. n.22.*

Essendo dunque indubitato, che nell' Imperio sia questa potestà intorno alle scomuniche, la quale da tanti fonti gli deriva; risorto che quello fu in Occidente nella persona di *Carlo M.* non meno quest' Augusto Imperadore, e gli altri suoi Snccessori, che tutti gli altri Sovrani Monarchi ne' loro Dominj, che si stabilirono indipendenti dall' Imperio, s' ingegnarono di non interromperne il corso e l'uso. Ma poichè per la decadenza dell'Imperio surse, come ciascheduno sa, quella sì sterminata potenza de' Pontefici Romani, i Principi che procuravano di non perderla affatto, usarono varj modi per mantenerla; onde le maniere d' usarla, ed i vocaboli stessi, secondo che più o meno ebbero coraggio di resistere a quelli, divennero varie e difformi in più Nazioni e Regni: *Hispani*, dice Grozio *de Imp. Summ. Potest. c. 9. n. 23. intercedendi sive opponendi voce utentes, Belgæ mandatorum pœnalium, id proprie respiciunt, quod Libertatis est, non Jurisdictionis: nam cuivis privatim illatæ injuriæ talibus remediis occurritur. Galli, qui appellationem vocant, id magis respiciunt quod Jurisdictionis est. Appellari autem in Gallia ad Curiam Parlamenti solet, non modo si quid Ecclesiastici homines in fraudem fecerint Regii Juris, sed & si quid contra Canones in Gallia receptos commiserint.* Nella Germania, dove si vide dipoi ristretto l'Imperio d' Occidente, gl'Imperadori fecero valere questa loro preminenza con molto vigore, e non inferiore a quella, che praticarono gli altri Imperadori loro Predecessori. Li Capitolari di *Carlo M.* e di *Lodovico* (presso Ansegiso) *L. 1. c. 142. & L. 5. c. 42.*), ed il costume da essi restituito di scomunicare e di assolvere, ricevendo gli scomunicati nella loro grazia, (*Addit. Ludovici 3. cap. 23. e 35.*) fanno conoscere, quanta fosse la loro cura di mantenersi in questi loro Diritti. Lo dimostrarono ancora gli Articoli stabiliti nell'anno 835. nella Dieta dell' Imperio, per confermare la Libertà Germanica contra le macchinazioni di *Lotario* e di *Gregorio IV.* avverso *Lodovico Pio Imperatore*, dove apertissimamente da' Principi si assume l' arbitrio e l' autorità di regolar le scomuniche, e por freno all' altrui sregolatezza in fulminarla; siccome si vede presso Agobardo *Epist. de comparatione utriusque Regiminis*, e dal-

la

la *Sinopsi di* Papirio Massone nel fine d'Agobardo, e presso Goldasto *Constit. Imper. Tom. I. p.* 188.; ed i Capitoli di Carlo il Calvo stabiliti nell'anno 846. che si leggono presso il medesimo Autore *Constit. Imper. Tom. III. p.* 272. *art.* 7. pur dimostrano lo stesso. Seldeno *l.* 1. *de Synedr. c.* 10.

Ma niun più rimarchevole documento pone in maggior evidenza questa verità, che i Comizj tenuti in *Confluenza* l'anno 860. per la Pace publica stabilita fra *Lodovico II.* Re di Germania e di Schiavonia, *Carlo II.* Re delle Gallie, Lodovico Imperadore de' Romani, e Re de' Longobardi, *Lotario* Re di Lotaringia, e *Carlo* Re della Borgogna e di Provenza; dove furono ancora presenti dieci Vescovi, fra' quali il celebre *Hincmaro*, due Abbati, oltre un gran numero di Consiglieri Laici. In questi fu stabilito un articolo, che è il 6. (e si legge presso Goldasto *tom.* 2. *p.* 192.) nel quale si restringe all'Ordine Ecclesiastico la potestà di scomunicare, nè si permette loro di farlo, se non osservate le regole in esso prescritte. Le parole dell'articolo sono: *Ut nemo Episcoporum hominem peccantem ab Ecclesia Christiana alienet, donec illum, secundum Evangelicum praeceptum, ut ad emendationem & poenitentiam redeat, commonitum habeat. Qui peccans, si commonitus inobediens & incorrigibilis permanserit, & ad emendationem redire noluerit, Regiam & Reipublicae potestatem per seipsos & per Ministros suos adeant, ut constringatur, & ad emendationem & poenitentiam peccator redeat; qui etiamsi ita ad correctionem perduci nequiverit, tunc secundum Leges Ecclesiasticas, nec ante, medicinali separatione Communionis Ecclesiasticae segregetur.*

Parimente i Principi della Germania ne' riferiti cento gravami proposti nell'anno 1522. ne' publici Comizj di *Norimberga* si mantennero questo diritto, e nell'Ordinazione del Giudizio della Camera Imperiale stabilita dall'Imperadore *Carlo V.* nell'anno 1548. fu comandato, che in pena delle parti contumaci, o vinte o soggiacenti nel Giudizio Camerale, non si potesse, se non per arbitrio del vincitore, usare scomunica alcuna Ecclesiastica. Seldenus *de Synedr. l.* 1. *c.* 10.

Quindi solevano gl' Imperadori di Alemagna convocati in *Francfort* o altrove, nelle Diete degli Elettori, o degli altri Principi, Baroni, Conti e Signori di Germania, esaminare se le scomuniche fossero state fulminate contro il loro prescritto, o de' Canoni, e dichiararle nulle ed invalide, con ordinare che

nè

nè gli scomunicati si avessero per tali, nè si cessasse ne' luoghi interdetti la celebrazione de' Divini Uffizj.

Avanti l' Imperadore *Lotario II.* mentre egli calò in Italia, fu lungamente disputato sopra la validità delle scomuniche, che *Innocenzio II.* imputava a' seguaci di *Anacleto*, ed il Papa stesso non rifiutò averlo per Giudice, mandandovi suoi Legati a sostenere le sue parti, siccome è manifesto dagli Atti di quella disputa rapportati da *Pietro Diacono* nella continuazione della Cronica Cassinese, li quali sebbene il *Baronio* reputa finti ed apocrifi, l'Abate *della Noce* però, *in Excursu Hist. ad l.4. Chron. Cassin. c.* 8. gli difende per veri ed autentici. Così ancora nell' anno 1338. essendosi in *Francfort* uniti gli Elettori, ed altri Principi della Germania, con publico Decreto dichiararono nulle le scomuniche, che *Giovanni XXII.* aveva fulminate contro l' Imperador *Ludovico Bavaro*, e suoi fautori; e che ne' luoghi interdetti si continuasse la celebrazione de' Divini Uffizj. Il qual Decreto oltre infiniti Scrittori Tedeschi, che possono vedersi presso Struvio *Syntagm. Hist. Germ. Dissert.*26. § 24. *fol.* 858. lo rapporta anche Alberico de Rosate *in l.* 3. *de quadrienn. præscript.* e Rebdorff. *ad an.* 1339. riferendo dice: *Hæc definitio Principum solemniter publicata est eodem anno, mense Augusto in Francfort, & definitum est per Princeps ibi tunc existentes, quod quicumque de cætero ipsum* Ludovicum *tenet excommunicatum, aut qui cessat a Divinis propter sententias Papales, proscriptus sit corpore & in rebus*. Ed a' nostri tempi con gran vigore ha sostenuto le sue Imperiali prerogative l' Imperadore *Giuseppe I.* nelle contese insorte col Papa *Clemente XI.* sopra le convenzioni fatte col Duca di *Parma*, per le contribuzioni che furono accordate alle Truppe Imperiali sopra i suoi Stati dipendenti dall' Imperio. Ebbe quel Pontefice a' 27. Luglio 1707. ardimento di dichiararle nulle, e mescolando le cose sacre con le profane, osò di fulminare scomunica contro coloro che l' osservassero, e che sopra quegli Stati di fatto l' esiggevano, pretendendo che stante il Dominio eminente della Sede Apostolica, non fossero soggetti a prestarle. *Giuseppe* nel dì 26. Giugno del seguente anno 1708. con un suo terribile e risoluto Manifesto che fece publicare, e che ora si vede impresso presso Lunig. *vol.* 2. *Cent. III. Foresi.p.*682. dichiarò nulle ed invalide le dichiarazioni e scomuniche suddette con tali notabilissime parole. *Declaramus supra insertam sic dictæ nullitatis declarationem inanem & nullam, simulque excommunicationem in ea expressam, aut si quæ alia hujusmodi pretenditur*

aut

aut pretendi potest, omnino pro invalida reputandam esse; eoque minus hanc subsistere, quo evidentius patet ejusdem requisita (nimirum peccatum mortale, contumaciam in notabili errore prævia personarum citatione) defecisse ac deficere; Scriptumque Romanæ Curiæ non ad defendendam Hæreditatem Domini, sed ad Jura Imperialia super Ducatibus Parmæ & Placentiæ porro usurpanda tendere. Soggiugnendo queste savissime parole. *Cum juxta S S. Patrum, Conciliorumque mentem, non illis quibus, sed his a quibus injuste infliguntur, timendæ sint Censuræ.* Nè fu osservata minor diligenza in ritenere questa preminenza negli altri vicini Regni, come nell' *Ungheria*, e nella *Polonia*. Fra le Leggi del Regno d'*Ungheria* si legge un Decreto del Re *Lodovico*, proferito nell'anno 1350. per lo quale fu vietato a' Vescovi senza permesso del Re di fulminare scomuniche contro i Nobili di quel Regno, per occasione di lite che avessero co' medesimi. Ecco le parole del Decreto, che si leggono presso *Niccolò Telegdino* nell'*Enchirid. Juris Hung. p.* 33. dato fuori da Gio: Sambuco: *Excommunicationis, aut interdicti sententiam in Nobiles Episcopi non ferant sine scitu Regis, occasione litium ipsis cum illis habitarum.* Nel Regno di *Polonia* hanno i Polacchi particolari Statuti, per li quali sono definiti i casi, per cui si può scomunicare, ed è ristretta l'autorità de' Vescovi di poterle fulminare a loro talento. Sono rapportati da Giacomo Prilusio *Stat. Polon. lib.* 1. *c.* 4. *fol.* 135. e da Gio: Herbort. *Tit. Spiritualia fol.* 255. Ma in ciò niun altro Reame si distinse sopra tutti gli altri, quanto quello di *Francia*. Quivi, o si riguardano i modi, o le cause delle scomuniche, o i rei stessi, tutto è regolato, ammesso, prescritto, e temperato dal Re, o da' suoi Magistrati. Sovente s'appella a' loro Parlamenti, li quali dichiarano nulle ed abusive le scomuniche, ed altre volte comandano che quelle si rivochino. Infiniti esempj ce ne somministrano il Volume *des Droits & Libertez de l'Eglise Gallicane*, ove si veggono in in difesa della Potestà Regia unite le fatiche di Pietro Piteo, Giac. Capello, Niccola Brulart, Gio: du Tillet, e di molti altri; e l'altro Volume delle *Preuves des Libertez de l'Eglise Gallicane*, dove si leggono testimonj perenni tratti dalle Storie, dagli Archivj, e da' più antichi monumenti di questa Regia Potestà, e del costume de' tempi antichi quivi introdotto di comandarsi la rivocazione delle censure, quando contro le ragioni e Libertà del Regno si fossero fulminate; ed espressamente nel *Vol.* 2. *c.* 5. 6. 7. 8. 9. si prescrive, che senza

za permesso del. Re non possa scomunicarsi alcuno de' Consiglieri o altri Ministri del Re, siccome nelle persone de' Re, delle Regine, e de' loro figliuoli niuno può avere quest' ardimento; tanto che Marino Mersenno *Quæst. & Comment. in Genesim* cap. 1. *p.* 666. scrisse, che tali persone, *ab ipsorum Episcoporum potestate exemptos esse in ordine ad Excommunicationem*. Ciò maggiormente si dimostra dal Libro di Gio: Feraldo *de Privilegiis Liliorum*, e dagli Atti publicati di questo Regno. Nè Ugon Grozio tralasciò nel suo Trattato *de Imperio summarum Potest. circa Sacra* di particolarmente notarlo. Quindi appresso i Francesi è nata quella pratica inconcussa, della quale ne fanno piena testimonianza i tanti Libri delle loro Decisioni, ed Atti Giuridici, delle Appellazioni come d'abuso al Foro Regio, che essi chiamano *des Appels comme d'abus*, per le quali quotidianamente si ricorre al Foro Regio per impedir le scomuniche che si temono, ovvero si appella alli Parlamenti dalle Sentenze Ecclesiastiche già proferite, come d'abuso. Leggasi Lorenzo Bochello *in Decretis Ecclesiæ Gallic. lib.* 2. *tit.*14. *c.*146. & *tit.*16. Stef. Pasquier *Recherches de la France l.*3. *c.* 33. Pierre de Brosses *Code des Decisions Forenses lib.* 7. *tit.*2. e Renato Choppino *de Sacra Politia l.* 2. *tit.* 3. §. 3.

Nella *Spagna*, anche se si riguardano le antiche sue Leggi, specialmente le Alfonsine, nella *Primera Partida tit.*9. *de las Descommuniones*, si conosce chiaramente, che la Potestà Regia regolava i modi delle scomuniche, emendava gli trascorsi degli Ecclesiastici, e non men riparava i pregiudizj del publico bene, che de' privati; e le nuove Leggi che si stabilirono dipoi, furono alle antiche conformi; di che è da vedersi Alfonso de Azevedo *in Regias Constit. l.*8. *tit.*5. *de los Descomulgados*. I più insigni Giureconsulti di quei Regni sostennero nelle loro Opere queste Regie preminenze, siccome il famoso Diego Covarruvias *Pract. Quæst. cap.*35. Bovadilla *de la Politica l.* 2. *c.* 18. e tanti altri. Ma l'Opera di Girolamo de Cevallos Giureconsulto Toletano, che precedente l'approvazione e commendazione de' primi Giureconsulti della Spagna fu impressa in *Toledo* l'anno 1618. sotto questo titolo: *Tractatus de cognitione per viam violentiæ in Causis Ecclesiasticis*, con più forti ragioni, e numerosi esempj dimostrò, esser proprio della Potestà Regia di accorrere a tali violenze, e non aspettato il giudizio del Metropolitano, nè del Nunzio stesso Apostolico ricorrere al Tribunale Regio, il quale sovente, ricusando gli Ecclesiastici di ubbidire a quanto viene ad essi prescritto, o lor toglie la temporalità delle loro Chiese,

Chiese, ovvero gli discacciò dal Regno, come può vedersi presso Cevallos *gl.6.* §.*63*. Bovadilla della *Polit. l.2. c.*18. §.62.

All' Ordine Ecclesiastico riuscì molto spiacevole quest'Opera di Cevallos, talchè procurarono la soppressione di quasi tutti gli esemplari stampati in *Toledo*; ma fu tosto dapoi riparato alla rarità dell'Opera con una nuova Edizione, che se ne fece fare in *Colonia*, o altrove sotto nome di quella Città; sicchè si resero i nuovi esemplari dappertutto noti e frequenti.

Pochi anni dopo *Franc. Salgado de Somoza* Professore di Legge, ed Avvocato nel Senato di *Galizia*, diede fuori un Trattato sotto il titolo: *de Regia protectione vi oppressorum appellantium a causis & Judicibus Ecclesiasticis*, che siccome appare, fu stampato in *Lione* nell' anno 1626. Ancorchè questo Autore fosse alquanto indulgente all' Ordine Ecclesiastico, non tralascia però, per quel che s' appartiene alla presente materia delle scomuniche, di sostenere con Cevallos le Regali preminenze, come può vedersi nella *Part.*1. *c.*2. §.1. ed altrove. Nell' altra sua Opera *de Retentione Bullarum* sostiene ancora il costume praticato in *Ispagna* di ritenere le Bolle scomunicatrici, anche se fossero Papali con impedirne la publicazione, e molto più l' esecuzione, quando esaminata la causa dal Magistrato Regio, costi della loro ingiustizia e violenza.

Nel Regno d' *Inghilterra* avanti che si fosse sottratto dall' obbedienza della Chiesa Romana, si vide la Potestà Regia esercitare sopra le scomuniche le sue ragioni, così nel diffinire le cause, come nell' emendare gli abusi. Abbondantissimi esempj ce ne somministrano le sue Storie, ed i suoi Annali. Narra Eadmero Monaco Cantuariense *Hist. Novor. l.* 1. *p. 6.* che il Re *Guglielmo I.* con consenso degli Ordini di quel Regno stabilì, che niuno de' suoi Vescovi *aliquem*, come sono le sue parole, *de Baronibus suis, sive Ministris, sive incesto, sive adulterio, sive aliquo capitali crimine denotatum, publice, nisi ejus præcepto, implacitaret, aut excommunicaret; aut ulla Ecclesiastici rigoris pœna constringeret*. Quest' Autore fu contemporaneo a' successi che narra, che appartengono intorno all' anno 1070.

Ne' Comizj *Clarendonensi* tenuti nell' anno 1163. sotto il Re *Errico II.* e ne' quali oltre il Re intervennero gli Arcivescovi, Vescovi, Abbati, Priori, Conti, Baroni, ed i Magistrati del Regno, fu stabilito nel c.7. che *nullus, qui de Rege teneat in capite, nec aliquis Dominicorum Ministrorum ejus excommunicetur, nec*

N *Ter-*

Terræ alicujus illorum sub interdicto ponantur, nisi prius Dominus Rex, si in Terra fuerit, conveniatur; vel Justiciarius ejus, si extra Regnum fuerit. Ond'è che Gio: Sarisberiense nell'*Epist.* 159. scrisse, *quod non liceat Episcopo excommunicare aliquem, qui de Rege teneat, sine licentia ipsius;* siccome si legge ancora nell'Epistole di *Tommaso* allora Arcivescovo *Cantuariense*, scritte a' suoi suffraganei. Parimente nel *c.* 10. fu prescritto il modo intorno alle scomuniche degl' ignobili. *Qui de Civitate*, sono le parole del Capit. *vel Castello, vel Burgo, vel Dominico Manerio Domini Regis fuerit, si ab Archidiacono, vel Episcopo de aliquo delicto citatus fuerit, unde debeat eis respondere, & ad citationes eorum noluerit satisfacere, bene licet eum sub interdicto ponere; sed non debet excommunicari, priusquam Capitalis Minister Regis Villæ illius conveniatur, ut justitiet eum ad satisfactionem venire.* Si prescrivono ancora le Appellazioni di tutte le Cause Ecclesiastiche, stabilendosi che possano i sudditi del Regno dall' ingiuste scomuniche dell' Arcivescovo appellare al Tribunale Regio. Si leggono questi Capitoli (ancorchè alquanto corrotti) presso Matteo Paris, presso Baronio *Tom.*12. *An.*1164. §.37. che gli ebbe da un Codice Vaticano, e presso Goldasto *Constit. Imper. Tom.* 3. *p.* 348. Possono ancora vedersi presso Claudio Rangolio *in* 1. *Reg. C.* 4. *p.* 638. nella Vita di *S.Tommaso Cantuariense* scritta in Inglese *p.* 60. nelle Note a Eadmero *p.* 160. e Fox *Hist. Ecclesiast. Tom.*1. *p.* 268.

Furono ancora in questo Regno prescritte le cause delle scomuniche, fuori delle quali non era lecito a' Vescovi scomunicare, se non per eresia, bestemmia, apostasia, o per consimili cagioni, che possono leggersi presso Seldeno *de Synedriis l.*1.*c.*10. *p.* 367. Non si poteva scomunicare per omicidio, furto, ratto, violenza, sia publica, o sia privata, non per dolo, o altri delitti minori, anzi nemmeno per altri gravissimi che fossero, eziandio di Maestà Lesa. E ne' casi permessi doveva serbarsi un esatto ordine giudiciario, cioè precedente personale citazione; nè, se non per contumacia, o per delitto già provato potea scomunicarsi. E sempre che, o non s'era serbato l'ordine debito, o si scomunicava per altre cagioni, che per quelle prescritte, o contro le persone eccettuate, il Magistrato Regio se era in tempo proibiva di fulminarla; e se era fulminata, o ne ordinava la rivocazione, ovvero secondo le circostanze de' casi particolari comandava a' Prelati l'assoluzione. Presso Seldeno *loc.*

loc. cit. si leggono molti esempj di questa pratica. In tempo del Re *Errico III.* il Vescovo *Erfordiense* aveva scomunicato il Contestabile di *S.Brianello*, ed alcuni altri, e posto interdetto a' loro Stati per alcuni beni sottratti ad una Badia. Il Re ordinò la restituzione de' beni, e nello stesso tempo *mandatum est eidem Episcopo, quod sententiam occasione prædicta latam relaxet. Rot. Claus.18. Henr.III. (seu Anno 1234.) membran.37. in Arce Londinensi*. Sotto questo Re furono costretti i Vescovi *Coventriense* e *Lichfeldense* a ritrattare le loro scomuniche, ancorchè proferite secondo il prescritto de' Canoni; ma perchè s' erano fulminate contro le riferite Consuetudini del Regno, senza beneplacito e mandato Regio, fu scritto dal Re a' suoi Ufficiali che facessero rivocarle. Riguardo al Vescovo Coventriense fu dal Re scritto al Conte di Warwich, *ut dictam sententiam quamocius studeat revocare. Quod si noluerit facere, sciat ipse, & hoc sibi dicas, quod ad ipsius Baroniam manum nostram, quam cito nos super hoc certificaveris, extendemus*. Al Vescovo Lincolniense fu parimente scritto, che per le censure fulminate dal Vescovo Lichfeldense, impedisca: *ut nec publicari illam sententiam faciatis, præsertim cum minus juste sit lata, & non de jure, licet de facto contra defensionem libertatis Ecclesiasticæ, quod ex præmissis apparet, & etiam in præjudicium Regiæ dignitatis*. Queste carte del Re *Errico III.* vengono rapportate dal Seldeno *loc.cit.* Consimili esempj si leggono presso questo medesimo Scrittore nel Regno di *Odoardo I.* il quale arrivò fino a mandare in esilio li Prelati, che contro le Leggi del Regno avessero ardito di fulminar censure; ed illustre è quello che accadde coll' Arcivescovo *Cantuariense*, il quale avendo scomunicato il Priore e li Canonici della Cappella Regia, fu mandato in esilio, ed ordinato dal Re al Decano, e Capitolo *Cantuariense*, che non volendole l' Arcivescovo rivocare, le rivocassero essi, come sono le parole del Diploma, che si leggono presso Seldeno: *Propter quod per nos sibi injunctum fuit, quod sententias excommunicationis prædictas sine dilatione revocaret, & de quo idem Archiepiscopus nihil adhuc facit, prout ex gravi querela ipsorum Prioris & Canonicorum accepimus: vobis mandamus quod sententias prædictas in præfatos Priorem & Canonicos per prædictum Archiep. & suos ea occasione latas, ut prædictum est, publice & solemniter in singulis locis, ubi latæ fuerunt, integrè & de plano revocare faciatis, irritas & inanes pronunciantes easdem*. E così fu esattamente eseguito.

guito. *Præsens mandatum Regis in omnibus est exequutum.*

Sotto *Odoardo II.* pur si legge praticato lo stesso con *Guglielmo* Arcivesc. Eboracense, e con *Waltero Reinoldo* Arcivescovo Cantuariense, a cui il Re comandò che *sine dilatione* assolvesse *Ugone le Despensier*, scomunicato da *Waltero*, perchè per ordine Reale avesse carcerato un Monaco vagabondo: *Nolentes*, dice Odoardo, *quod aliquis de Dominio nostro super iis, quæ ad mandatum nostrum rite fecerit, occasionetur, seu inquietetur quovis modo.*

Occorrono ancora nel Regno di *Odoardo III.* altri consimili esempj, fra' quali illustre è quello del sequestro della Temporalità del suo Vescovado, della restituzione di tutti li danni allo scomunicato, e dell' assoluzione comandata a *Guglielmo* Vescovo *Norwicense*, che aveva scomunicato *Ricardo di Freysell*, per cui ordinò il Re dopo un lungo esame, e dopo essersi discussa la causa nel suo Concistoro: *Quod idem Episcopus dictam sententiam excommunicationis in ipsum* Richardum *occasione liberationis Brevium prædictorum eidem Episcopo pro conservatione Juris Regii, ut prædictum est, in contemptum Domini Regis, & ad inobedientiam Dominii sui Regii inobedie... latam & pronunciatam revocet, & relaxet, dictumque* Richardum *inde absolvat. Et quod dicta Temporalia dicti Episcopi Episcopatus prædicti, quousque idem Episcopus Domino Regi pro contemptu & offensis prædictis satisfecerit, & sententiam excommunicationis in ipsum* Richardum *causa prædicta latam & pronunciatam revocaverit, & ipsum* Richardum *inde absolverit, in manibus Domini Regis remaneant, & quod idem* Richardus *recuperet damna sua &c.* Ed è notabile, che secondo la consuetudine di quel Regno solevansi anche per tali cagioni i Vescovi arrestare, e che ciò non si praticò con *Guglielmo* per usargli rispetto. Ma fu egli costretto ad assolvere *Riccardo*, ed a pagargli mille libre per emenda de' danni sofferti; *& damna assessata sunt dicto Riccardo ad decem millia librarum.* E quel che è ancora notabile, ciò si praticava in Inghilterra *per sæcula illa* (come dice Seldeno *loc. cit.*) *quibus pauci satisfuere in præfecturis nostris Juridicis, sive Judices sive Ministri, ex alio Ordine quam Ecclesiastico.* Narra ancora quest' istesso Autore, che questa pratica anche prima che il Regno si sottraesse all' ubbidienza della Chiesa Romana, fu così salda presso tutti quegli Re fino ad *Errico VIII.* che fu introdotto stile di spedirsi perciò Lettere proibitive a' Vescovi, col minacciare loro multe, e gravi pene, *quoties de re aliqua extra cancellos Jurisdictionis eis sic permissæ cognoscere, adeoque excommunicare tentarent;*

uti

uti & illud item, imperandam etiam a Rege, ejusque Tribunalibus absolutionem; velut excommunicationis omnino non legitimæ, si quis extra cancellos illos excommunicaretur. Tanti e così varj furono i mezzi e le maniere praticate in questi Regni per mantenere al Principe un tal diritto, che è inseparabile dalla loro Corona.

Nel nostro Regno di *Napoli* due modi furono da' nostri maggiori praticati, che durano fino al presente. L' *uno*, usando atto di Giurisdizione sopra lo scomunicante, col comandargli che non iscomunichi, o che rivochi la scomunica fulminata. L' *altro*, usando atto di natural difesa, che non ricerca Giurisdizione alcuna, e conviene non meno a' Magistrati, che a' Privati ancora; cioè che senza proibire che uno sia scomunicato, e senza comandare che sia rivocata la scomunica, impedire la publicazione o l' esecuzione, per modo che quella rimanga inutile e senza effetto. Dell' uno e dell' altro conviene qui far parola.

PRIMO MODO.

Convenendo i nostri Scrittori, che qualora il Prelato s'abusa delle scomuniche, fulminandole contro il prescritto de' Sacri Canoni, faccia violenza, poichè violenza manifesta è l' usar la potestà data da Cristo di scomunicare contro le Costituzioni di lui medesimo; fu sempre in balia del Principe di ripararla, quando siasi fatta a' suoi sudditi, non men come custode de' Sacri Canoni, che in vigor della Sovrana sua Potestà, che Dio gli ha conceduta, acciocchè da' Popoli commessi al suo governo ogni violenza sia lontana. Quindi fra noi il savio Re *Roberto* prescrisse a' suoi Magistrati certi modi, per li quali avessero a reprimersi tali violenze, comandando che s' emendassero con ridurre le cose nel pristino stato, non meno se la violenza s'usasse dall' Ecclesiastico contro un altro Ecclesiastico, o ancora contro un Secolare, come da un Laico contro un Ecclesiastico. Questi sono fra noi i cotanto rinomati *Conservatorj Regj*, detti altrimenti *Capitoli del Regno*, de' quali, e della loro giustizia, e lungo uso fu da noi diffusamente trattato nella nostra *Storia Civile Lib. 22. c. 4.*

Mentre durò il Regno degli *Angioini* la Gran Corte della Vicaria, allora il Magistrato più eminente degli altri Giustizieri delle Provincie, e Magistrati del Regno, per commissione Regia emendava i violenti trascorsi degli Ecclesiastici. Ma surto a tempo di *Al-*

fonso

fonso I. ed innalzato cotanto dagli altri Re *Aragonesi* suoi successori il Consiglio di S. Chiara, che oscurò tutti gli altri Magistrati, divenne sua propria incombenza il dar rimedio a' loro eccessi, non restando di procedere, se non quando la violenza con la restituzione delle cose al pristino stato si fosse emendata.

Nel Regno poi degli *Spagnuoli*, incominciando da *Ferdinando il Cattolico* insino all' ultimo Re *Carlo II.* avendo il Collateral Consiglio, sublimato da *Ferdinando* al massimo grado d'autorità, assorbite a se tutte le preminenze degli altri Magistrati ed Ufficiali del Regno, si variò alquanto questo procedimento, poichè sebbene ora intorno all' emenda dell' altre violenze commesse dagli Ecclesiastici, costuma il Collaterale di deputare il Consiglio di S. Chiara per farle riparare; per le violenze però che dagli stessi sono commesse, abusandosi delle scomuniche, ha voluto sempre egli prenderne la conoscenza, così in esaminare l' ingiustizia o qualità della censura, come in valersi de' rimedj economici per impedire di farla publicare, ovvero fulminata ritrattare. Questo è un costume, che può dirsi non meno antico che nuovo, e che ha durato anche dopo la publicazione del Concilio di *Trento* per tutt'il Regno degli *Spagnuoli*, ed ora sotto l'Imperio del nostro Augustissimo Principe dura vie più vigoroso che mai. Nè il Concilio di *Trento*, per quel che dispose nel riferito suo Decreto, potè togliere a' Principi e' suoi Magistrati questo potere. Non solo, come fu già avvertito, perchè ivi si parla di alcuni casi particolari, ma anche perchè quel Decreto, come continente notorj pregiudizj alla potestà temporale de' Principi, fu notato per uno de' Capi pregiudiziali dal Reggente *Villani*; onde presso di noi non fu ricevuto, nè fatto valere. Ed in vero è intollerabile, come eccedente della potestà spirituale, quel che ivi si prescrive, che eziandio contro i Laici possa il Giudice Ecclesiastico, prima di venire alla scomunica, *per mulctas pecuniarias, seu per captionem pignorum, personarumque districtionem* costringerli ad ubbidire a' suoi precetti.

Non fu nemmeno presso di noi ricevuto ciò che nella fine del Decreto si stabilisce, che passato l' anno, e durando taluno nella scomunica, possa contro di esso procedere l' Ufficio dell' Inquisizione, come sospetto d' Eresia. Ciò si pretese da *Roma* ne' tempi di *Filippo III.* governando il Regno il Duca d' *Alcalà* il Giovane, verso l'Auditor *Figueroa*, contro il quale da *Roma* s' erano spediti ordini diretti a Monsignor *Petronio* Vescovo di *Molfetta*,

setta, che dimorava in *Napoli* con carattere di Ministro del S. Uffizio, di doverlo carcerare, perchè passato l' anno della scomunica, citato a dire ciò che sentiva della Religione Cattolica, non curò la citazione. Tentò quel Ministro con la famiglia armata dell' Arcivescovo, e del Nunzio d' arrestarlo, ma fu dal Vicerè cotanto ardire fortemente represso: fece egli riporre in libertà il *Figueroa*, e fece disarmare tutta la famiglia dell' Arcivescovo, del Nunzio, e dell' Inquisitore, siccome fu da noi rapportato nel *Lib.* 36. *c.* 2. della nostra *Storia Civile*.

Non mai s' interruppe per questo Decreto del Concilio un tal costume, nè si verrebbe mai a capo se si volessero annoverare qui li molti esempj, che per il corso di tanti anni sono fra noi accaduti, d' esser stati prima con ortatorie, poi con esecuzioni di fatto costretti i Vescovi a ritrattare le loro ingiuste scomuniche, o loro proibito che le fulminassero. Ne sono pieni gli Archivj della Regal Cancellaria, e negli ultimi nostri tempi sono pur troppo note l' esecuzioni fatte contro Prelati contumaci, o col sequestro della Temporalità delle loro Chiese, ovvero con esiliarli dal Regno. Questi rimedj sono fondati non meno su la potestà economica de' Principi, che sopra un' evidente giustizia, come il Reggente *de Curtis* nella seconda Parte del suo *Diversorio Feudale* l' ha ben a lungo dimostrato. Ciò che non piacendo a *Roma*, fece sì, che la Congregazione dell' Indice proibisse il suo libro; ma non fu fatta valere la proibizione, siccome da noi fu narrato nel *Lib.*27. della nostra *Storia Civile c.*4.§.2. Anzi nel nostro Reame da tempi antichissimi sono stati tali rimedj praticati da Principi religiosissimi, e per tutto il tempo che lo ressero i Re della non men illustre che pia Casa *Austriaca*, sotto il governo de' rispettosi *Spagnuoli* furono spessissime volte adoperati; siccome può vedersi presso il *Chioccarello*, che ne rapporta moltissimi esempj. E già ora se ne trova introdotto stile, e stabilito certo modo di procedimento; poichè si spedisce in prima dal Collaterale Lettera ortatoria al Vescovo, o suo Vicario, che non proceda alla fulminazione della minacciata scomunica, ovvero se l' ha già fulminata, che la rivochi ed abolisca: se non ubbidisce gli vien spedita la seconda con termini più pressanti e forti, minacciandosegli, che facendo altrimenti, si metteranno in opera contro di lui quegli espedienti, che la potestà economica del Principe suol praticare in casi consimili; e durando ciò non ostante la di lui contumacia, se gli spedisce la terza che è comminatoria, e non ob-

bedendo, nello stesso tempo o si chiama il Prelato in Napoli; con imporsegli che non mai più faccia ritorno alla sua Diocesi, fino che non ubbidisca, ovvero si procede alla carcerazione de' suoi più stretti congiunti; e se pure anche questo riuscisse inutile, si sequestrano tutte le sue rendite; e finalmente permanendo nell' ostinazione vien discacciato dal Regno, con ordine di non dover mai più in quello far ritorno.

SECONDO MODO.

L'altro modo di emendare tali abusi, non ricercando atto di giurisdizione alcuna, ma consistendo nella natural difesa, egli è comune non meno a' Magistrati, che a' Privati. Questo è di resistere alla violenza, non già con proibire che uno non sia scomunicato, o con comandare che sia rivocata la scomunica, ma con impedire la publicazione o l'esecuzione, e far sì che quella rimanga inutile e vana, e senza alcun effetto. Questo modo usò la Republica di *Venezia* nelle scomuniche di *Paolo V.* e così ancora senza rumori e strepito d'arme si praticò in *Francia*, quando nel 1468. *Paolo II.* sottopose all' interdetto la Città di *Nevers*; avendo il Parlamento di *Parigi* per Decreto fatto sotto li 2. Dicembre del suddetto anno, ordinato che il servizio Divino fosse continuato, e gli Ecclesiastici costretti a non interromperlo. E nel 1488. *Innocenzio* VIII. avendo interdetto *Gand* e *Bruges*, il Parlamento dichiarò l'Interdetto abusivo, e comandò la continuazione de' Divini Uffizj. E lo stesso fecero *Filippo il Bello* Re di Francia, quando il Regno suo fu interdetto da *Bonifazio* VIII. e *Lodovico* XII. quando da Papa *Giulio* II. E *Lodovico Richeomo* Provinciale che fu de' Gesuiti, nella sua apologia al Re di Francia, loda e commanda il fatto del Re *Lodovico* XII. e lo propone ad ogni Re da imitare. Questa maniera la confessano per legittima, non pure i nostri Giureconsulti, ma i migliori Teologi e Canonisti. Si può vedere il *Gaetano, Soto*, e *Vittoria*, che tutti a lungo trattano della resistenza che possono fare non pur i Magistrati Secolari, ma anche i Privati alli mandati indebiti non pur de' Vescovi, ma del Papa stesso; ed il Cardinale *Bellarmino* nel Trattato *de Romano Pontifice* non s' allontana dalla loro dottrina.

Non vi è cosa che così frequentemente s'incontri nelle Storie, che d'aver sovente Principi per altro religiosissimi impedito,

to, che ne' loro Reami si publicasse scomunica o interdetto, contro al prescritto de' Sacri Canoni fulminato, ovvero di averne impedita l'esecuzione, sicchè niente s'innovasse; e si continuassero ne' loro Stati come prima i Divini Uffizj, ed a' censurati non si vietasse d'esserne partecipi, nè s'impedisse loro con gli altri Fedeli la comunione della Chiesa. Tralasciando gli esempj della *Francia*, e della *Germania*, e dell'altre straniere Nazioni di sopra rapportati, le nostre Storie stesse ce ne somministrano abbondantissimi esempj. I nostri Principi *Normanni* si burlarono sempre delle scomuniche di *Gregorio* VII. e le prendevano a gioco, facendole rimaner vane ed inutili. Niente dico dell'Imperador *Federico* II. che non fece valere nel nostro Regno quante scomuniche mai, o interdetti potessero lanciare *Gregorio* IX. ed *Innocenzio* IV. Anzi per impedirne ogni publicazione, sovente faceva prendere ed impiccare i portatori di tali scomuniche. Ed il Re *Manfredi* si faceva celebrare avanti di lui ne' luoghi interdetti i Divini Uffizj, nè curò le scomuniche di *Urbano* IV. nè d' *Alessandro* suo predecessore. Il Re *Pietro* d' *Aragona* per la Sicilia fece lo stesso, quando venne voglia a Papa *Martino* IV. di scomunicarlo, ed interdire quel Regno. Insino una femina, come fu la Regina *Giovanna* I. disprezzò le scomuniche di *Urbano* VI. ed il nostro Re *Carlo* III. di *Durazzo* non si portò di lei men risoluto e forte nell' impedire, che nel nostro Regno di *Napoli* le scomuniche di costui avessero alcuna esecuzione ed effetto. Il Re *Ladislao* niente curossi de' fulmini di Papa *Alessandro* V. nè gli fece valere nel Regno; e da molti altri nostri Principi troverà lo stesso essersi con somma costanza praticato, chiunque vorrà prendersi la pena di leggere la *Storia Civile del Regno di Napoli*.

Sotto il Regno de' Re *Austriaci* ne' governi di tanti Vicerè, e particolarmente del Duca d'*Alcalà*, quante scomuniche furono, e da' Vescovi del Regno, e da *Roma* lanciate, intorno alle note contese per l'accettazione della Bolla *Cœnæ*, per l'*Exequatur Regium*, e per le tant'altre controversie giurisdizionali accese in que' tempi lagrimevoli, che non si fecero valere, impedendosi o la publicazione, o l'esecuzione, per modo che rimasero vane e senza effetto alcuno? Leggasi il *Tom.* 4. della *Storia Civile*, spezialmente il *Lib.* 33. dove ciaschedumo troverà esempj innumerabili, per li quali si rende manifesto essersi appresso noi ritenuta sempre questa pratica, di far resistenza alle scomuniche indebi-

debite non meno de' Vescovi del Regno, che de' Papi stessi, e farsi che quelle non fossero osservate, e rimanessero inutili e vane, e senza effetto alcuno.

Ma qui, come cosa di gran momento, non bisogna tralasciar di notare i pregiudizj, ne' quali i nostri Maggiori visse-ro, per la forza che loro facevano le Decretali de' Romani Pontefici, e le nuove dottrine de' Canonisti; poichè attribuivano alle scomuniche effetti, che i Canoni stessi non osarono di lor dare, sicchè sovente nelle scomuniche vi avevano maggior parte i Magistrati Secolari, che gli stessi Giudici Ecclesiastici che le fulminavano; e con sommo disordine e pregiudizio non meno de' Sovrani Diritti del Principe, che delle ragioni de' Popoli rendevano più formidabili o terribili questi fulmini, che non erano in se stessi. Essi riputavano, che scomunicati ingiustamente i Magistrati, o gli Avvocati, o altre persone publiche, particolarmente per aver i primi sostenute co' loro voti, ed i secondi per aver difese le ragioni e preminenze Reali in materia Giurisdizionale, volendo continuare l'esercizio delle loro cariche, fosse bisogno di prender lettere di permissione dal Collateral Consiglio, che chiamarono *Dispense*, ovvero *Licenze*; il quale conosciuta l'ingiustizia e nullità della censura suole concederle, perchè loro non s'impedisca non men l'esercizio delle loro cariche, che tutti gli atti civili, ed il corso de' loro giudizj ed azioni. Questa pratica s'introdusse per quietar le coscienze de' deboli e degl' ignoranti, e per un documento più manifesto della ingiustizia e nullità della scomunica, affinchè gli scrupolosi levassero da' loro animi ogni sospetto di non comunicare co' censurati, non già che fosse precisamente necessario.

Le scomuniche presso di noi, unito che fu il Cristianesimo coll' Imperio, ancorchè validamente fulminate, quando non hanno l'assistenza del Principe, non possono partorire quest' effetto di separare i censurati dalla Società Civile della Republica, e toglier loro que' diritti che la ragion delle Genti, la potestà del Principe, e la ragione civile loro concede. Il primo effetto della scomunica, considerandola come semplice censura, non è altro che separare il Fedele dal corpo della Chiesa, avendolo come Etnico e Publicano: effetto per altro il più spaventoso e terribile, e da temersi più di qualunque altra disavventura, che possa mai ad alcuno intervenire. Non vi è infortunio più calamitoso ad un Fedele, che di vedersi separato dal numero de'

figliuoli

figliuoli della Chiesa. Questo assorbisce tutti gli altri, e di questo solo, che non è piccolo male, intese Cristo S. N. *S. Paolo*, e tutti i Padri della Chiesa. E la ragione è manifesta, perchè non essendo altro la Chiesa, che un' adunanza di Fedeli, siccome nelle Società umane, coloro che non custodiscono i regolamenti dalla Società prescritti per loro governo; come indegni di vivere in quella Comunione sono da essa separati, e questa separazione non importa altro che d' esser esclusi da tutto ciò che la Società loro concedeva; così colui che viene separato da questa unione de' Fedeli, perde tutto ciò che la Chiesa lor dava. Nè l' effetto della scomunica, come censura, può esser altro, non potendo togliere allo scomunicato ciò che non dalla Chiesa, ma o dal Jus delle Genti, o dalla Società Civile egli riceve. Dice *Ottato Milevitano*, che la Chiesa è nella Republica, non già la Republica nella Chiesa, e per conseguenza chi non è dentro la Chiesa può ben esser nella Republica; nè colui che è separato dalla Chiesa, deve riputarsi anche fuori della Republica. Se la Chiesa, siccome a' suoi Fedeli dispensa i Beni Spirituali, i Sacramenti, gli Ordini, e tutto ciò che concerne alla salute delle loro anime, dasse ancora ciò che gli uomini hanno dal Jus delle Genti, dalla Republica, e dal Commercio Civile, certamente chi è separato dalla Chiesa, dovrebbe riputarsi ancora fuori della Republica. Ma la Chiesa tutt' altro pretende, anzi ne' suoi Inni altamente grida: *Non eripit mortalia qui Regna dat Cœlestia.* Nè Cristo S. N. altro pretese, che di doversi avere lo scomunicato come un Pagano; e per quest' istesso c' insegna, che non volle che si separasse dal Commercio Civile, e dalla Republica, ma solamente dalla Chiesa, e non dovesse entrar a parte ne' Beni Spirituali, che quella dispensa a' suoi Fedeli.

Quando il nostro buon Redentore disse: (Matth. 18.) *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus & Publicanus*, tutto il Mondo era Gentile. Gentili erano i Magistrati, Gentili le Comunità, Gentili tutti gli uomini, co' quali gli Apostoli stessi dovevano conversare. Se separato il Fedele dalla Chiesa, avendosi come Pagano, avesse dovuto ancora separarsi dal Commercio Civile, era bisogno agli Apostoli stessi uscire dal Mondo per non conversare più con gl' Infedeli. Ma se essi conversavano co' Pagani, mantenevano con loro il Commercio Civile, anzi non ripugnavano d'esser giudicati da' Magistrati Civili, (riconoscendo in essi la loro potestà proveniente da Dio) non do-

vevano aver ripugnanza di trattare con lo ſcomunicato, per ciò che concerne la Società Civile, giacchè Criſto volle che doveſſero averlo come ogn'altro Etnico e Publicano.

Niun meglio che *S. Paolo* con la ſua propria bocca, e co' ſuoi proprj eſempj c'inſegnò queſta verità. Egli ammoniſce i ſuoi Diſcepoli (*Corinth. I. 5.*) che non debbano converſare cogl'inceſtuoſi, con gli ſcelerati e ribaldi, per timore che non ſi contaminaſſero da' loro rei coſtumi. Egli aveva gli ſcomunicati, come tutti gli altri Etnici e Publicani, e non miglior era la vita corrotta de' Gentili, che de' mal convertiti. Dice pertanto, che non perciò dovevano evitare la loro Società Civile; *alioquin*, ei dice, *debueratis de hoc mundo exiiſſe*. Biſogna dunque diſtinguere il commercio, che proviene dallo Stato Civile e Politico, dalla converſazione cogli empj e ſeduttori. Il primo come puro ed incontaminato, o che dipende dalla ragion delle Genti, o dalle Leggi del Principe, alle quali chi vive nella Republica è tenuto ubbidire anche in coſcienza (ſiccome l'eſempio degli Apoſtoli ſteſſi ce lo dimoſtra, che ubbidivano a' Magiſtrati Secolari, ancorchè Gentili, ed alle loro Leggi), queſto non ſi toglie nè ſi proibiſce ad alcuno.

Tertulliano riſpondendo nel ſuo *Apologetico* alla calunnia che i Gentili imputavano a' Criſtiani, che queſti foſſero inutili alla Republica, dice che i Criſtiani, non meno che i Gentili mantenevano il commercio e la Società Civile, ed erano non meno che eſſi alla Republica utili e fruttuoſi: *Nullum fructum operum ejus*, dice egli, *repudiamus; plane temperamus, ne ultra modum aut perperam utamur. Itaque non ſine foro, non ſine balneis, non ſine tabernis, officinis, ſtabulis, nundinis, veſtris cæteriſque commerciis cohabitabimus in hoc ſæculo. Navigamus & nos vobiſcum, & militamus, & ruſticamur, & mercatu proinde miſcemus artes, operam noſtram publicamus uſui veſtro. Quomodo infructuoſi videmur negotiis veſtris, cum quibus, & de quibus vivimus, non ſcio?*

La converſazione con gli uomini rei e ſcelerati s'inculca da Criſto, e dagli Apoſtoli a fuggire, e ciò con ſavio e prudente conſiglio, per timor di non eſſere infettati, dicendo Criſto altrove, che dalla mala pianta non può ſperarſene frutto buono, e che una pecora morboſa corrompe ſovente tutto l'ovile; e queſta converſazione deve l'uomo fuggire, non per effetto della ſcomunica, ma come di uomini reprobi e ribaldi, li quali o colle loro falſe e perverſe dottrine, o co' loro empj coſtumi poſſono cor-

corrompere gli altri. Così *S. Paolo* stesso quando per quelle parole ci ammonisce, (*I. Cor. V. & XI.*) co' peccatori *non commisceri, non comedere, communes non habere epulas*, ovvero *cibum non sumere*, non parla degli scomunicati, ma come opportunamente notò Seldeno *de Synedr. l. 1. c. 8. p. 217. cibum cum hujusmodi non capere, non commisceri, uti & hæreticum vitare, ad Tit. IV. 10. & id genus alia in N. Testamento, non magis mihi videntur Excommunicationem, quo trahi sæpius solent, innuere aut spectare, quam in Veteri: Psalm. I. 1. Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum; aut ibid. XXV. 4. Non sedi cum concilio vanitatis, & cum iniqua gerentibus non introibo; & id genus complura.*

Di questa rea consuetudine parlò ancora S. Giovanni *Epist. II. v. 10.* ammonendo i suoi, che più di ogn' altra cosa rea se ne guardassero, dicendo: *Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec* Ave *ei dixeritis: qui enim dicit illi* Ave, *communicat operibus ejus malignis*. Non parla quì *S. Giovanni* degli scomunicati, ma de' seduttori, e rei uomini, de'quali si vieta ogni consorzio per lo timore che si deve avere, che non si comunicassero insieme con loro le loro opere maligne e perverse; ond' è che i *Critici Sacri* sopra questo luogo di *San Giovanni*, e fra gli altri *Grozio* notarono, che quivi si parla de' seduttori, la cui familiarità debbe evitarsi. *Et mos erat*, soggiugne Grozio, *multis Gentibus, ne quidem alloqui, quos aversarentur*; il quale a tal proposito rapporta questo passo dell'Interprete d'Ireneo: *Joannes Domini Discipulus in Epheso iens lavari, cum vidisset intus* Cerinthum, *exsiliit de balneo non lotus, dicens, quod timeat ne balneum concidat, cum intus esset* Cerinthus *inimicus veritatis*. E *Clario* sopra quelle parole, *qui dicit ei Ave*, notò: *Reddit causam cur id prohibeat, non odio solius aliquo hominis, sed ne videare malefactorum ejus esse particeps, & per familiarem consuetudinem, quam per illud, Ave, intelligit, abducaris a veritate*: essendo saggio consiglio aver sempre innanzi agli occhi questa cautela, e sfuggir ogni occasione di peccare.

Ma ciò, come si è detto, non dipende dalla scomunica, nè è suo effetto, come è egli effetto de' contagiosi e pravi costumi di poter con facilità corrompere i buoni. L' effetto della scomunica è di separare il Fedele dal corpo della Chiesa, e da tutte le cose spirituali, che a colui come a membro della Chiesa prima si appartenevano: perdita riputata in ogni tempo, ed allora massimamente gravissima. Quindi gli scomunicati non si ammetteva-

tevano alle publiche preci, ed a' divini Uffizj. Quindi erano rasi i loro nomi è *Dipticis Ecclesiarum*, *eo quod*, come dice Du Cange nel suo *Glossario Mediæ & Infimæ latinitatis*, *verbo* Diptica, *habere nomen in Dypticis*, *& inter missarum solemnia ex iis nomen alicujus recitari*, *judicium esset*, *illum esse de Communione & Corpore Ecclesiæ*. Quindi negavansi agli scomunicati gli Ordini, ed ogni altro Benefizio Ecclesiastico: in breve erano esclusi da tutti gli spirituali ajuti e suffragj, che la Chiesa suol dispensare a coloro, che sono nella sua comunione.

E ciò è così vero, che li Canonisti stessi avendoci voluto dare la definizione della scomunica dissero, che è una pena spirituale e medicinale, la quale priva il Fedele dell' uso di alcuni beni spirituali, siccome la definisce Suarez *de Censuris Disp. I. Sect. I.* La qual definizione viene seguita dal Vallense *Tit. de Sent. Excom.* §. 1. *n.* 2. e da tutti gli altri moderni Teologi. *Vid.* Van-Espen *par.* 3. *tit.* 11. *c.* 2. Anche coloro, che credettero la scomunica, per quanto riguarda la privazione de' beni spirituali, essere *de jure Divino*, insegnarono, che la separazione del commercio Civile non dipendeva dalla ragion Divina, ma da ragione umana, procedente dalle tante Costituzioni umane, le quali in ciò furono sempre varie e difformi, secondo i luoghi, tempi, persone, costumi, e l' infinite circostanze de' casi particolari; dipendendo tutto ciò dall' arbitrio dell' uomo, non già dall' istituto Divino, che è sempre conforme ed invariabile, nè è sottoposto a mutazione alcuna, siccome notò Almaino *in Tract. de Potestate Ecclesiæ quæst. I.* dicendo: *Tertium Corollarium quod sequitur est*, *quod vitare excommunicatum quantum ad collocutionem*, *& illa quæ sunt mere civilia*, *non videtur esse de jure Divino*; ond' è, che Gio: Driedo *de libertate Christiana cap.* 14. insegnò. *Constitutione juris Divini non prohiberi cum Hæreticis edere & bibere*. E tal sentenza tanto più la riputarono vera i nostri Canonisti, ed i Teologi stessi Scolastici, come Covarruvias *ad Cap. Alma mater p.* 1. §. 2. *n.* 7. Navarro *in Manuali c.* 27. §. 35. Canisio *in Summa l.* 3. *Tit.* 23. ed Antonio Ricciullo *de personis extra Ecclesiæ gremium lib.* 4. *c.* 43. quanto che per ciò che riguarda la privazione di tal civil commercio cogli scomunicati, vi notarono di tempo in tempo una varietà ed incostanza grandissima. Nel IX. e X. Secòlo fu praticato tanto rigore, che fu dipoi bisogno di rimetterlo in questa parte. *Vid.* Christ. Lupum *tom.* 5. *Schol. pag.* 130. 132. Van-Espen *par.* 3. *tit.* 11. *c.* 4. Dupin *de antiq. Eccl. Discipl.* *Dis-*

Diſſert. 3. c. 3. §. 3. *Gregorio* IX. intorno all'Anno 1230. concedè a' Frati Minori, che dovevano viaggiare per diverſe Terre e Paeſi, che poteſſero liberamente praticare cogli ſcomunicati, come rapporta Emanuel Roderico *in Collectione Privilegiorum Apoſtolic. Regular. in Gregorio* IX. *Bulla 6.*

Queſto medeſimo Scrittore *Quæſt. Regular.T.2.q.61.* rapporta alcune altre Bolle di antichi Pontefici Romani, li quali ſecondo il loro arbitrio permettevano ad alcune ſpezie di perſone di comunicare con gli ſcomunicati. E quindi nelle Iſtruzioni che la Congregazione *di Propaganda* dà a' ſuoi Miſſionarj, lor concede di poter aver qualunque commercio cogli Eretici e ſcomunicati, che ſono in *Germania & Gallia, in Ungaria, & Tranſylvania, in Polonia, & Svetia, in Dania, & Anglia, in Saxonia, & Norvergia, & cæteris aliis partibus, ubi graſſantur Hæreſes Lutheranæ & Calvinianæ; ſicut & cum ſchiſmaticis, cum quibus Catholici ſunt mixti, poteſt haberi commercium cum ipſis, juxta Conſtitutionem Martini V. Pontificis in Concil. Conſtantienſi, & in Lateranenſi recepta: non obſtante quod dicti Hæretici ſunt manifeſti, & publice excommunicati, tamquam membra abſciſſa a S. R. Eccleſia;* come ſi legge nel Miſſionario Apoſtolico di Andrea di Caſtellana, che fu Prefetto de' Miſſionarj, ſtampato in Bologna l'Anno 1644. *P. 4. q. 1.* e 2. Parimente Raimondo di Pennafort Compilatore delle Decretali, e Penitenziere di *Gregorio* IX. il quale dipoi fu aſcritto nel Catalogo de' Santi, inſegnò: Che tutti i ſudditi poſſono comunicare col Principe ſcomunicato; ſiccome ſi legge in que' verſi della di lui Summola, eſtratta dalla ſua Somma, impreſſa a Parigi l'anno 1511. ed in Colonia l'anno 1588. *p.* 120. *Princeps, vel Rex populorum in Banno ſi ſit, ſua gens communicet illi:* dove la Gloſſa aggiugne: *ſubditi propter hoc ſequuntur Dominum, qui bona, & dona a Domino recipiunt, ut ipſi ſerviant.* Siccome parimente è oſſervato in Francia. *Dominum Regem pro participatione cum excommunicatis non incurrere ſententiam; quod de Regina & ejus familia poſtea confirmatur,* come ſono le parole di Marino Merſenno *Quæſt. & Com. in Geneſim C. 1. p. 666.* ed in moltiſſimi altri caſi così permettono i Canoniſti il comunicare con gli ſcomunicati: tanto che ora va per le bocche di tutti quel loro verſo. *Utile, Lex, Humile, Res ignorata, Neceſſe.*

Non potendo dunque negare i Canoniſti ſteſſi, che tanta varietà deriva, perchè tal privazione del commercio civile non dipende da ragion Divina, ma umana, hanno aſcritto alla ragion

gion umana canonica, e non alla civile questa potestà; di maniera che dicono, come fra gli altri scrisse Cristiano Lupo *T.* 5. *Schol. p.* 132. *Omnis hæc res non est Dogmatis, sed Disciplinæ, ideoque per Ecclesiam potest ex caussis disponi varie, atque mutari.* E quindi nel *l.c.p.*130. avendo rapportate alcune lettere d'*Innocenzio* III. scritte a' Crocesignati, per le quali come di materia appartenente alla disciplina della Chiesa, quel Pontefice a suo arbitrio mutava, variava, e disponeva di quell'affare, soggiugne: *Et hinc lucet, Catholicos Galliæ, Germaniæ, & Angliæ, ac Belgii incolas cum habitantibus istic Hæreticis posse liberè in Civilibus tractare.* Van-Espen *Jus Eccles. part.* 3 *tit.* 11. *cap.* 4. Ma in ciò gli Scrittori Ecclesiastici facendo la loro causa, si sono grossamente ingannati, essendo pur troppo chiaro e manifesto l'attentato, che essi fanno alla potestà Civile del Principe, attribuendo alla Disciplina della Chiesa ciò che è del Governo Civile, e dello Stato temporale e politico.

Durante il Romano Imperio s' è veduto dalle cose precedenti, che gl' Imperadori dopo la censura della Chiesa per le loro leggi comandavano, che lo scomunicato per cagion d'eresia si discacciasse *a mænibus urbium, a congressibus bonorum & honestorum; ut huic hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus sit commune cum cæteris, & perpetua inusti infamia a cætibus honestis, & conventu publico segregandi.* Siccome stabilirono gl' Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio nella *L.* 6. 10. 11. 13. 14. e 40. *Lib.* 16. *Tit.* 5.

S' appatteneva a' Principi privare gli scomunicati del commercio civile, spogliarli del favor delle leggi, segregarli dal publico commercio; ed essi secondo la gravità de' delitti, per li quali venivano i rei scomunicati, regolavano ora con moderazione, ora con rigore questi divieti, e tutto dipendeva dal loro arbitrio.

Nell' Imperio Germanico avevano i Teutonici una legge, con la quale era stabilito, che se lo scomunicato passato l'anno non procurava l' assoluzione, era privato di tutte le sue possessioni e benefizj; tanto che Paolo Bernriedense Scrittore della Vita di *Gregorio* VII. data in luce da *Giacomo Gretsero* Gesuita, scrisse che *Errico* IV. ed i suoi seguaci intanto si affrettarono con tanta ignominia in Canossa a ricevere l' assoluzione da *Gregorio*, perchè non restava loro che un mese dell' anno, e che per tema di non perdere i loro beni la sollecitarono. *Ipse vero* (sono le parole di Paolo *p.* 208.) *ejusque complices communionem*

nem utcumque idcirco festinaverunt recipere, quia juxta Legem Teutonicorum, se prædiis & beneficiis ptivandos esse non dubitabant, si sub excommunicatione integrum annum permanerent, cujus unus adhuc mensis superfuit, dum ad reconciliationem redirent. Consimile Legge ne' loro Dominj stabilirono gli antichi Re di Francia, per rendere non meno formidabili, che a se profittevoli le scomuniche; e questa pena, che loro piacque alle spirituali aggiugnere, come temporali, non potevano se non da' Principi derivare, non già dalla Chiesa.

L'Imperador *Federico* II. fra gli Statuti che concedè in favore della Chiesa, registrati nel Corpo del Jus Civile, stabilì, che eziandio passato l'anno s' intendeva lo scomunicato soggetto ancora al Bando Imperiale, siccome si legge nel *Tit. de Statutis & Consuetudinibus contra Libertatem Eccles.* §. 5. *Quæcumque Communitas vel persona per annum in excommunicatione facta propter Libertatem Ecclesiæ perstiterit, ipso jure Imperiali Banno subjaceat, a quo nullatenus extrahatur, nisi prius ab Ecclesia absolutus fuerit.*

Di questo medesimo Imperadore ancora leggiamo fra gli altri Privilegj, che concedette agli Ecclesiastici, in breve annoverati da Schattenio *Annal. Paderbon. L.* 10. *p.* 988. *ex* Galeny Vita *Engelberti*, esser ancora questo. *Excommunicati ab Episcopis, postquam rite denunciati fuerint, non recipiantur, nec locus eis dabitur consistendi in judicio, priusquam intra sex septimanas se absolvi curent.* Struvii *Syntagma Hist. Germ. Dissert.* 20. *p.* 633.

I nostri Re *Angioini* favorirono pure in questa parte le scomuniche, e fecero valere il divieto di non potere gli scomunicati comparire in giudizio; e *Carlo II. d' Angiò* condannava in certa quantità di danari le concubine scomunicate, se passato l' anno duravano nella scomunica, ancorchè i Chierici pretendessero, che le loro concubine non dovessero soggiacere a questa pena, V. Chioccarello *M. S. Giurisd. T.* 10.

S' apparteneva a' Principi, come cosa appartenente al loro Imperio, di togliere agli scomunicati ciò, che le Leggi, la Comunione Civile, ed il Jus delle Genti lor dava, d' impor loro multe, ed altre pene temporali: non appartenendo ciò alla Disciplina della Chiesa, la cui censura non oltrepassava il suo potere spirituale, cioè di separare lo scomunicato dal consorzio de' Fedeli, non averlo più per figliuolo della Chiesa, non ammetterlo alle publiche preci, agli Uffizj Divini, in breve escluderlo da tutti que' beni spirituali, che la Chiesa dispensa a co-

loro che sono nella sua Comunione. Pena in se stessa la più grave e terribile di qualunque altra, che nell' Imperio solevano gl' Imperadori infligere agli scomunicati; la di cui differenza è infinita, poichè quanto più l' anima, ed i beni spirituali sono stimabili, e da tenersi più cari del corpo, e de' beni temporali, tanto più la gravezza dell' una sopravanza l' altra. Per questa cagione gli antichi Padri esclamavano, che non si dovesse se non per pura necessità, per gravi eresie, e per publici e scandalosi peccati, dopo un' ostinata contumacia venire a sì terribile e spaventoso rimedio. E *S.Gio.Grisostomo*, non men che tutti li Padri di quel secolo, non inculcano altro, siccome è chiaro dalle sue Omelie. *Hom.* 18. *in cap.* 8. *II. ad Corinth. Hom.* 4. *in Epist. ad Hebræos. Hom.*70. *ad populum Antiochenum*, *lib. de Babyla Martire*, *& alibi*. E se è sua quell' Orazione, che si legge fra le sue Opere dell' Edizione Duceana *Tom.* 5. *Homil. p.* 599. *G. L. Tom.* 1. *Homil.* 76. *p.* 907. Saviliana, *Tom.* 6. *Homil.*37. *p.* 439. di Basilea *Tom.* 3. *p.* 724. di Anversa *in* 8. del 1553. *p.* 252. esclamò egli tanto contro l' uso delle scomuniche, che per emfasi venne a dire, che niuno dovesse scomunicarsi: *Quod non debet quis*, (sono le tradotte parole del titolo della sua Orazione) *vel vivos vel mortuos anathematizare, aut anathema in eorum quempiam pronunciare*.

Dubitarono alcuni, come Domenico Soto *in Sent.* 4. *dist.* 22. *quæst.* 1. *art.* 1. ed altri che possono vedersi in *Catal. Haschel. in Not. ad Tom.* 5. *Edit. Savilianæ p.* 708. se mai quest' Orazione fosse di *S.Gio: Grisostomo*; ma altri non ne dubitarono punto, siccome si vede nelle Note *in Edit. Savilianam Tom.* 6. *col.* 802. *Vide* Seldenum *de Synedriis l.* 1. *c.* 10. Che che ne sia, la Chiesa riputava la scomunica tremendissimo flagello, perchè separava il Fedele dal consorzio de' figliuoli di Dio, coll' escluderlo da tutti i beni spirituali, che era la perdita più grave di tutte le altre: niente impacciandosi, e niente curando della privazione degli altri beni temporali, che non s' appartengono a lei, perchè siccome ella non può darli, perchè non gli ha, come dice S. Bernardo *Lib.* 2. *de Consider. c.* 1. così nemmeno può torgli.

Quando dunque si riguarda la scomunica come separazione dal commercio civile, e privazione de' beni temporali; e quando si dice, che tutto ciò dipende non da ragione Divina, ma da ragione umana: per ragione umana non debbe intendersi che

la

la Legge del Principe o delle Genti, non già la ragione Canonica, o l'Economia della Disciplina della Chiesa.

Che lo scomunicato non sia assistito dalle Leggi, sia escluso dagli Atti Civili e legittimi, da'Giudizj, da' Magistrati, sia intestabile, non vagliano i suoi contratti e testamenti, e cose simili, che entra in ciò la Chiesa? Ch'entrano i Romani Pontefici a vietarlo, o a definirlo? Questo solo s' appartiene a' Principi, la cui potestà è di regolare, e dar norma a' testamenti, a' contratti, a' giudizj, ed a tutti gli Atti civili e publici: Non è ciò della potestà spirituale del Sacerdozio, ma della potestà spirituale dell' Imperio, come è per se stesso chiarissimo.

L' essersi confuse queste due Potestà, che hanno fra di loro ben fermi e stabili confini, ed attribuito all'una ciò che si appartiene all' altra, nacque dalla decadenza del Romano Imperio, e dalla sterminata potenza che perciò si arrogarono i Romani Pontefici, li quali abusandosi delle scomuniche se ne servivano, non per cagione di Religione, e secondo il prescritto degli antichi Canoni, ma per cagioni leggerissime, e per cose temporali e mondane; e scorgendo, che quelle non legavano l' animo degli scomunicati, e che costoro consapevoli della loro coscienza non avevano alcun rimorso, ed ancorchè essi scomunicassero e maledicessero avanti Dio ed alla sua Chiesa, si avevano per suoi Fedeli e benedetti: per render per l' opposta via più terribili e spaventose le scomuniche, lasciato lo spirito, si rivolsero alle cose sensibili e mondane; e quando prima il terrore della scomunica era, perchè privava il Fedele de' beni spirituali della Chiesa, dipoi ne' Secoli incolti e barbari, ne' quali gli uomini furono più attaccati alle cose mondane e sensibili, che alle spirituali, dalle quali niente eran commossi, dava loro la scomunica maggiore terrore e spavento, perchè si credevano infelici e malavventurosi; riputando che perciò i loro campi non dovessero più fruttificare, non che abbondare, i loro traffichi sortir inutile successo, le loro intraprese andar tutte a vuoto, la morte loro, de' fratelli, de' figliuoli, e della loro famiglia essere imminente, ricolme d' infermità e di miserie le loro case, essere da tutti fuggiti e maledetti, renduti spettacolo infelice, ed odiosi a tutto il genere umano. Perciò s' inculcava tanto, che agli scomunicati era la morte vicina, sicchè i nostri Canonisti non hanno avuto rossore di porlo anche in istampa ne' loro insipidi Volumi, ed in oltre dare a sentire agli sciocchi e creduli loro de-

 voti,

voti, che i cadaveri degli scomunicati non si sarebbero corrotti e ridotti in cenere, ma che a guisa di timpani gonfj e tesi sarebbero così rimasti fino al giorno del Giudizio universale, e che perciò come cani morti non meritavano Ecclesiastica sepoltura, ma che gettati ne' fossi, ed esposti sopra la nuda terra, bagnati dalla pioggia, e mossi dal vento, fossero agli altri d' esempio e di spavento. A questo fine le formole scomunicatrici s' inventarono le più terribili e spaventose, le anime degli scomunicati si condannarono a perpetui infernali incendj ne' più profondi abissi, in compagnia di Giuda traditore; che i loro corpi fossero da furia agitati, mangiando, dormendo, bevendo, ed ogn' altra cosa operando. Si valsero perciò in fulminarle di strepitosi suoni di campane, di orribili e spaventose voci, di torchi neri di pece, e di altri lugubri apparati. Tutte cose sensibili per muovere nella fantasia degli Uomini l' idee più funeste ed orribili, acciocchè avessero il maggiore e più terribile spavento.

E tale fu lo spavento, che per queste vie sparsero in que' Secoli barbari, e quasi privi di umanità, che uomini per altro scelleratissimi, i quali senza alcun timore di Dio turbavano il prossimo; ed i Capitani, ed i soldati stessi avvezzi alle rapine, a'saccheggiamenti, agli stupri, e ad altre scelleratezze che commettevano senza alcun riguardo di offendere S. D. M. si atterrivano poi delle scomuniche, e abbandonando sovente l'imprese, e mettendo in iscompiglio i loro eserciti, guardavano con gran rispetto i beni della Chiesa, ed i comandi de' loro Prelati.

Era consueta formola di *Gregorio* VII. nelle tante scomuniche che fulminò e contro i nostri Principi, e contro *Errico* IV. di aggiugnervi non meno la privazione de' Beni spirituali, che de'temporali, e di ogni mondana prosperità, e che in vigore delle sue scomuniche fosse tolta alle armi di que' Principi ogni vittoria. Ecco le consuete sue formole, che si leggono presso *Paolo Benriedense* nella di lui Vita *p.* 222. e 223. *Anathematis vinculo ligamus, & non solum in spiritu, verum etiam in corpore, & in omni prosperitate hujus vitæ Apostolica auctoritate innodamus, & victoriam in armis auferimus, ut sic saltem confundantur, & duplici confusione, & contritione conterantur*. E nella *pag.* 236. scomunicando e maledicendo Errico: *Prædictum Henricum, quem dicunt Regem, omnesque fautores ejus excommunicationi subjicio, & anathematis vinculo alligo, & iterum Regnum Teutonicum, & Italiæ ex parte omnipotentis Dei, & nostra: interdicens ei omnem digni-*

gni-

gnitatem & potestatem Regiam illi & illo , & ut nullus ei Christianus ; sicuti Regi *obediat , interdico ; omnesque qui ei juraverunt, vel jurabunt de Regni Dominatione, a juramenti promissione absolvo. Ipse autem* Henricus *cum suis fautoribus in omni congressione belli nullas vires, nullamque in vita sua victoriam obtineat.*

Ma se si fossero contenuti in queste espressioni , ed in tali formole ed imprecazioni per atterrire i Popoli , sarebbe stato comportabile ; ma poi vennero a stabilire nelle loro Decretali ciò che era dell' alta e suprema potestà de' Principi , mettendo la falce nell' altrui messe. I Principi, come s' è veduto, toglievano agli scomunicati il presidio delle Leggi, gli separavano dal commercio civile, gli privavano di tutti gli atti legittimi e forensi, che non potessero comparire in Giudizio , e sovente gli dichiaravano infami , poichè della loro potestà era di stabilire tali e consimili pene temporali.

Che entravano dunque le Decretali d' *Innocenzio* III. di *Gregorio* IX. di *Bonifacio* VIII. di *Clemente* V. e degli altri Romani Pontefici , a stabilire contro gli scomunicati consimili pene , di esser intestabili , di non poter comparire in giudizio , i loro contratti esser invalidi , ed esser incapaci d' ogni atto legittimo e forense? I Principi non molto si curavano di queste sorprese sopra la loro potestà, poichè avendo essi stabilite consimili Leggi, si credettero che queste Decretali più tosto ajutassero, e dessero loro maggior forza. Ma essi di gran lunga s'ingannarono , poichè col correr degli anni si vide , che gli stessi Magistrati Secolari, avendo le Decretali per lungo uso acquistata molta autorità ne' Tribunali ed Accademie d' Europa , particolarmente intorno alla fabrica de' Processi, ed all' Ordine Giudiziario, si credettero obbligati di non ammettere lo scomunicato in Giudizio, o in altri Atti legittimi , più per le Decretali de' Romani Pontefici, che per le Leggi del Principe.

Peggiori furono li pregiudizj , che s' imbevettero dipoi per le false dottrine de' nostri Dottori , e spezialmente de' Canonisti, i quali diedero in maggiori stravaganze; poichè tutta questa materia la vollero regolare con le Decretali de' Romani Pontefici, niente attribuendo sopra di ciò alle Leggi de' Principi , ed introdussero perciò nuove massime, stabilendo come s' è detto, che unicamente ciò appartenesse alla Ragione Canonica , ed alla Disciplina della Chiesa ; sicchè dando alle scomuniche effetti diversi da quelli, che la Chiesa aveva loro dati, cioè non solo la priva-

vazione delle cose spirituali, ma molto più delle cose civili e temporali, e facendo maggior forza sopra ciò, perchè conduceva questa via a render le scomuniche, per ingiuste che fossero, assai più formidabili e tremende, fecero che la scomunica, la quale prima era un' arme spirituale, si riputasse per temporale e politica. Questo fu un gran passo, e produsse effetti perniciosissimi, perchè attribuendo alla scomunica, indipendentemente dalle Leggi del Principe, questi effetti materiali e sensibili, sicchè per quella gli Uomini fossero separati non pur dalla Chiesa, ma dalla Republica, e dal consorzio civile, non si contentarono di sottomettere a questo giogo i Popoli solamente, ma eziandio ardirono sopra i Principi stessi, e suoi Magistrati stendere la loro imperiosa mano. Poichè s' arrivò poi finalmente a dire, che il Principe scomunicato per solo effetto della scomunica perda la potestà di far Leggi: tanto che i nostri Dottori stessi non ebbero rossore di porre in disputa, se le Costituzioni di *Federico* II. stabilite dopo che fu scomunicato da *Gregorio* IX. avessero fra noi forza di Legge, sicchè potessero obligare i suoi sudditi, siccome fra gli altri fece il nostro Afflitto *in Comm. Const. Regni in Præl. q.* 1. *n.* 2. Quando le scomuniche considerate in se medesime come semplici Censure, e spogliate dalle Leggi e dal favore de' Principi, non hanno altro effetto che di separare il Fedele dalla Comunione della Chiesa, nè han niente che fare con la potestà che tengono i Principi in istabilire le Leggi, che è una delle loro Supreme Regalie, inseparabilmente attaccata ed annessa alla loro Corona, che non può torsi dalla scomunica.

Parimente insegnarono, che i Magistrati scomunicati per effetto della scomunica non possono più giudicare, e rimangon privi dell' amministrazione e governo della Republica, e così gli Ufficiali de' loro Uffizj. Cose, che non dovrebbero sentirsi senza orrore ed indignazione, come se la potestà di giudicare, e governare la Republica potesse dipendere da altri, che dal Principe, e che la Chiesa, la quale *non eripit mortalia*, potesse alla sua Censura, che si raggira nelle cose puramente spirituali, attribuire effetti temporali e sensibili. Non debbe non apportare meno stupore il sentirsi da' Canonisti regolare per mezzo delle Decretali, e de' loro dettami i contratti degli scomunicati, i loro testamenti, e tutti gli altri Atti legittimi e forensi. Condannano sempre il loro partito, e per renderli più esosi, gli escludono da ogni giudizio, hanno i loro contratti e testamenti per nulli ed in-

invalidi, ed in fine rompendo tutte le Leggi dell' equità e della giustizia, sono arrivati fino ad insegnare, che il contratto celebrato da uno scomunicato avrà forza e vigore solamente per le obligazioni, che riguardano la sua persona, sicchè sarà obligato all'adempimento; ma per ciò che si appartiene all' altra parte, sarà ella sciolta da ogni legame, nè obbligata ad adempire ciò che si troverà aver in quello, anche con giuramento promesso. Come se regolare i giudizj, dar norma a' contratti, dichiarar quelli validi o invalidi, giusti o ingiusti, non si appartenesse unicamente alla potestà del Principe, ed alla forza e vigore delle sue Leggi, per mezzo delle quali debbono regolarsi le azioni umane.

A' Principi della Terra unicamente, e non a' Sacerdoti diede Iddio in mano la Giustizia ed il Giudizio: *Deus judicium tuum Regi da*, dice *David*; ed il Popolo d' Israele dimandando a Dio un Re, disse I. *Reg.* 8. *Constitue nobis regem, ut judicet nos, sicut & universæ nationes habent*. E quando Dio diede al Re *Salomone* la scelta di ciò che volesse, questi dimandò: *Cor sapiens & intelligens, ut populum suum judicare posset*. III. *Reg.* 3. Dimanda che fu grata a Dio; laonde S. Girolamo disse (*in Jerem.* II. 17. che *Regum proprium officium est facere judicium & justitiam*.

Tutti questi effetti adunque, che consideriamo ora come provenienti della scomunica, non debbono riputarsi come appendici e dipendenze di quella, come semplice *censura*, ma come appartenenze della potestà de' Principi, li quali come Protettori della Chiesa presero a favorirla, unendo le loro temporali pene alle spirituali; la quale Censura come separava coloro, che reputava indegni, dalla sua Comunione, così il Principe, quando la scomunica era scagliata secondo il prescritto de' Canoni, separava lo scomunicato dal commercio civile, e lo privava del favore delle sue Leggi, e di tutti gli Atti legittimi e forensi. Ma dipoi, siccome è avvenuto in tutte le altre cose, quello che era favore de' Principi, con somma ingratitudine si è procurato di attribuirlo a propria virtù ed autorità; e con ciò non solo non hanno gli Ecclesiastici voluto riconoscere da quelli questo benefizio, ma voltandosi contro questa medesima potestà, han preteso di sottomettervi gli stessi Principi, e stendere gli effetti della scomunica a cose non appartenenti al loro potere spirituale, cioè che quella per se stessa, senza la protezione ed il favore del Principe, fosse bastante a privar lo scomunica-

to

to non solo della Comunione della Chiesa, ma della Republica; del commercio civile e politico degli uomini, e di tutti i favori delle Leggi del Principe, o delle Genti; e perchè non adoperandosi per il più oggi le scomuniche, che per leggiere occasioni, e per cose temporali e profane, non potevano avanti Dio, e la sua Chiesa produrre effetto alcuno spirituale, pensarono di voltarsi, per renderle spaventose e tremende, alle cose mondane e sensibili. Dond'è, che le scomuniche siano ora riputate piuttosto armi temporali e politiche, che spirituali; e si faccia più forza per renderle incomode e moleste per questa via, che per quella dello spirito.

Nè si creda, che così oggi la reputino gli Eretici, e gli Politici solamente, ma i Teologi e Canonisti stessi alla svelata lo dicono, ed in più loro Volumi l'hanno impresso. Il Cardinale Pallavicino nella *Storia del Concilio di Trento L.* 1. *c.* 8. 16. e 25. *Lib.* 2. *c.* 6. ed altrove, fa la Chiesa Corpo Politico, ed il Papa supremo Principe e Monarca, e che a simiglianza degli altri Principi può valersi di tutti i mezzi, che possono condurre per mantenere una Regia universale, così in provvedersi di danaro, perchè rimanga sempre pieno il suo erario, come nell' impor pene temporali; perchè altrimenti facendosi, sarebbe lo stesso che allentar la Disciplina.

Ed oggimai a tutti è manifesto, che sovente si adoprano le scomuniche per cose temporali, e per costringere i Magistrati a viva forza a metter sotto i loro piedi la Giurisdizione de' Principi, e cedere ne' punti di Giurisdizione; e perchè ad essi si permetta di far delle sorprese sopra i loro diritti, preminenze, e Regalie, e sovente sopra i beni temporali non men del Principe, che de' sudditi.

L'uso degl' Interdetti generali oggi si sostiene, tuttochè l' esperienza abbia dimostrato, che ne' luoghi interdetti, oltre al rilasciamento della Disciplina, e che vadano in perdizione molt' anime, si corra pericolo di perdersi affatto la Religione; anzi sovente è avvenuto, che restituiti poi i Divini Uffizj, la gente malamente poi vi si sia accomodata, e con rincrescimento abbia ripigliate le antiche usanze, e sovente abbia derise le cose più sante e religiose della nostra Fede. Ma contuttociò si sostengono, perchè siccome chiaramente dice la Glosa Canonica, in questa maniera i Popoli attediati, con istanze e mormorazioni, o se così piace, anche con sedizioni costringono final-

finalmente il Principe a concedere tutto quello, che dalla Corte di Roma si pretende.

Avendo dunque gli Ecclesiastici stessi ridotta la scomunica ad arme temporale e politica, come se ne pregiano, questa lor dottrina tanto è lontano, che dobbiamo lor contrastarla, che più tosto conviene favorirla ed accreditarla. Essi han creduto finora cavarne profitto, siccome in verità ne han ricavato moltissimo. Ma nello stesso tempo avrebbero dovuto perciò non così tardi far avvertiti i Principi, ed i loro Magistrati, che non potevano far loro cosa più grata. Ridotte ora le scomuniche ad armi temporali, rendute assai moleste ed incomode, per gli effetti sensibili e mondani, che si è procurato attaccar a quelle; viene per conseguenza a rimettersi in balia del Principe, e de suoi Magistrati di potervi con facilità darvi pronto ed efficace rimedio.

I Principi sono gli unici moderatori del politico de' loro Stati, ed essendosi dimostrato, che sia della loro potestà togliere, o aggiugnere alle scomuniche quelle pene sensibili che lor piace: quando vedranno che si stano scagliate non per cagion di Religione, ma per cose temporali e profane, contro il prescritto de' Sacri Canoni, non prestando ad esse veruna assistenza, caderanno da se medesime, e si renderanno vane ed inutili, nè saranno temute. Quando i Magistrati non si asterranno di fare il debito loro, ma proseguendo nelle loro cariche, mostreranno non farne conto; quando agli scomunicati di questa sorte non proibiranno d'istituire le loro azioni o accusazioni in giudizio; quando a' loro contratti, anche a' matrimonj e testamenti daranno tutto il vigore; quando con pene rigorosissime si comanderà a tutti i sudditi, che abbiano coll' ingiustamente scomunicati quell' istesso commercio che si aveva prima, ed in tutti le azioni, cariche, ed uffizj saranno trattati, come se la scomunica non vi fosse affatto; quando in fine si conserveranno loro tutti i diritti, che non meno per lo Gius delle Genti, che per le Leggi del Principe, per la consuetudine, e per le ragioni de' Popoli, come posti nella Società Civile, loro spettano ed appartengono, senza permettersi novità alcuna: cesseranno tutti i timori, che uomo mai possa avere di simili scomuniche. Avendoci la sperienza dimostrato, che molte volte non li Prelati, ma i Magistrati per non adempire il loro debito, anzi noi stessi per un imbecille timore ci scomunichiamo; e le armi loro riuscirebbero inutili e

senza effetto, se noi medesimi non dessimo a quelle corpo e vigore, trattando sovente l'ombre come cose salde.

Questo secondo modo per riparare a tali abusi fu riputato sempre da' savj il più efficace e proprio, non già il primo, che deve dipendere dall'altrui volere. La potestà del Principe per governare i Popoli a se commessi è in se stessa perfetta, nè ha bisogno per reggerli dell'altrui soccorso. Molto debole e vacillante sarebbe l'Imperio de' Principi, se dovesse dipendere dall'altrui arbitrio; e bene potrebbe dirsegli.

Scettro impotente, e vergognoso Impero:
Se con tal Legge è dato, io più no 'l chero.

Ritratti pure, o no il Prelato le sue ingiuste scomuniche, sempre che a quelle il Principe torrà tutti gli effetti temporali e sensibili, non saranno più curate, e molto meno temute. I Popoli son ora già persuasi de' fini e delle cagioni, onde quelle si lanciano, che non toccano le loro anime, e solo ne hanno spavento per la temporalità, e per gli comodi di questa vita, che si è procurato per cotal via di toglier loro.

Ma se pure si troverà qualche timorosa coscienza che desidera, per ciò che riguarda questa parte, aver qualche conforto, ben i Padri della Chiesa, ed i più dotti e savj Teologi ne han somministrato il rimedio. Ciò che sarà esaminato nel Capitolo seguente.

C A P. XII.

Come debba portarsi dinanzi a Dio ed alla sua Chiesa lo scomunicato, quando la scomunica sia notoriamente nulla ed ingiusta.

E' Da notare in questa materia, che abbiamo ora per le mani, la diligenza ed accortezza degli Scrittori più addetti alla Corte di Roma, i quali per maggiormente render timidi e paurosi gli animi de' deboli e semplici, sicchè avessero spavento d'ogni Censura, ancorchè fulminata temerariamente, e per leggerissime cagioni contro al prescritto de' Sacri Canoni, e con notoria ingiustizia e nullità, s'han posto cotanto ad esagerare alcune

ne parole di *S. Gregorio*, dette da quel Sommo Pontefice di passaggio, intorno al doversi temere le scomuniche ingiuste, che non vi è libro di Teologo, o di Canonista, nel quale perpetuamente non s' inculchino, e ben mille volte si replichino e commendino; non sentendosi altro nelle bocche loro, che quel *sive justa, sive injusta est timenda*: ed all' incontro un Canone di Papa *Gelasio* anteriore a *S. Gregorio*, che sembra a quelle contrario ed opposto, si mette in profondo silenzio, e si vorrebbe che se ne perdesse ogni vestigio.

A S. Gregorio nell' Omilia 26. *super Evangelia T. I. p. 1156.* di passaggio, e per maniera di digressione gli scapparono di penna queste parole appunto. *Is qui sub manu Pastoris est, timeat ligari vel injuste, nec Pastoris sui judicium temere reprehendat; ne si injuste ligatus est, ex ipsa timidæ reprehensionis superbia, culpa, quæ non erat, fiat.* Eppure egli stesso confessò nel medesimo luogo, che ciò lo diceva per *excessum*, e fuor del suo proposito: *Sed quia hæc breviter per excessum diximus, ad dispositionem ordinis redeamus.* Tanto bastò per fare che quel detto fosse posto per un Canone nel Decreto di Graziano *C. 11. Quæst. 3. Can. 1. Sententia*, con un altro tuono di parole: *Sententia Pastoris sive justa, sive injusta fuerit, timenda est.* All' incontro Papa *Gelasio* in una sua Lettera scritta a' Vescovi di Oriente sopra la condannazione di *Dioscoro*, e nel suo Trattato sopra l' Anatema, che si legge ne' Concilj del Labbeo *Tom. IV.* donde fu formato il Canone: *Cui illata, C. 11. Qu. 3. Can. 46.* e che fu inserito nel Gius Canonico secondo la compilazione del Piteo, *al prim. Vol. p. 226.* ben a lungo c' insegna, qual sia il debito dello scomunicato ingiustamente. E' dice: *Cui est illata sententia . . . si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum & Ecclesiam ejus nemo potest iniqua gravari sententia. Ita ergo ea se absolvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Non è contrario il detto di questo Pontefice a ciò che *S. Gregorio* di passaggio dice nella citata Omilia 26. poichè, siccome Gio: Gersone *Tom. 2. p. 3.* avvertì, il detto di *S. Gregorio* non dee, come si fa, intendersi assolutamente, ma tien bisogno di chiosa, e d' esser spiegato: *Patet*, dice Gersone *loc. cit. quod hoc commune dictum, (Sententia Prælati, vel Judicis etiam injusta timenda est) indiget glossa*. Anzi altrove (*Consid. 12.*) dice questo insigne Teologo, che preso così generalmente, rende l' uomo sospetto in Fede: *Hæc assertio reddit assertorem suum in Fide su-*

ſpectum, & ita conſequenter ad judicium Fidei rationabiliter evocandum.

Perciò i più rinomati Teologi, ſeguendo la traccia degli antichi Padri della Chieſa, hanno in due conſiderazioni diſtinta queſta materia, ed inſegnano: Che a riguardo di Dio ſia propoſizione falſa, erronea, ſoſpetta in Fede, ed empia; ma che riguardandoſi il riſpetto della Chieſa eſteriore e ſenſibile, habbia biſogno di altro temperamento. In queſto caſo il *timenda*, ſignifica *non per contemptum ſpernenda*, non dovendo colui ſuperbamente diſprezzarla, ma dovrà temerla, maſſimamente ſe il diſprezzo delle chiavi ſia contumelioſo, e poſſa cagionare ſcandalo e confuſione. Non doverà a patto alcuno temerla, ſempre che con pazienza e moderazione la riceva, e con modi oneſti e riſpettoſi renda poi notoria a tutti la ſua ingiuſtizia e nullità; ſicchè non ſi dia più occaſione alcuna agli uomini volgari e deboli di ſcandalezzarſi, ſe lo ſcomunicato proſegua a far il ſuo dovere, come prima. Van-Eſpen *par.3. tit.11. c.5. n. 19. & ſeqq.* E per ciò che riguarda il riſpetto verſo Dio, l'ingiuſtamente ſcomunicato non deve temere di ciò, che ſi facciano gli uomini, poichè Dio a coſtoro, ſpezialmente a' Paſtori della ſua greggia non diede poteſtà aſſoluta e ſregolata, e ſenza i debiti e convenevoli termini o confini, ma con diſcrezione, e che ſerviſſe non già in diſtruzione, ma in edificazione. *Non enim*, dice S. Paolo II. *Cor.13. poſſumus aliquid adverſus veritatem, ſed pro veritate; quia poteſtas data eſt in ædificationem, non ad deſtructionem*. Quel che è giuſto appreſſo Iddio, gli uomini non poſſono renderlo ingiuſto, ſiccome ciò che è preſſo lui ingiuſto, eſſi non poſſono farlo giuſto; anzi eſſi ciò facendo ſi rendono abominevoli alla Divina Maeſtà, come dice Iſaia: *Si quis dixerit injuſtum juſtum, abominabilis eſt apud Deum. Can.11. Qu.3. Can.57.* Quindi *S.Girolamo* ne' Commentarj (*ad Cap. 6. Matth. tom. 4. pag.75.*) ſpiegando quelle parole. *Et tibi dabo claves Regni Cælorum*, dice: *Iſtum locum Epiſcopi & Presbyteri non intelligentes, aliquid ſibi de Phariſæorum aſſumunt ſupercilio, ut vel damnent innocentes, vel ſolvere ſe noxios arbitrentur; cum apud Deum non ſententia Sacerdotum, ſed reorum vita quæratur*. Ciò che queſto Santo Padre ripete nel *c.1. Comm. Ep. ad Titum t.4. p.417.* Origene *Omilia* 14. ſopra il *Levit. t.1. p.107.* e Tertulliano *de Præſcript. c.4.* inſegnarono perciò, che le ſcomuniche tollerate con pazienza ſiano meritevoli di gran premio preſſo ſua Divina Maeſtà; e *S.Agoſtino* nel libro

de

de vera Religione c.6. aggiugne: *Hos coronat in occulto Pater, in occulto videns.* Questo stesso gran Padre della Chiesa in un frammento di una sua Epistola scritta a *Classiciano*, che si legge al *t.2. p.* 819. mostra positivamente, che le scomuniche ingiuste cadono più tosto sopra colui, che le lancia, che sopra di chi sono lanciate. Ed altrove (*Epist.78. n.4. ad Hipponenses t.2.p.184.*) *Illud plane non temere dixerim, quod si quisquam Fidelium fuerit anathematizatus injuste, ei potius oberit qui faciet, quam ei qui hanc patietur injuriam.* Il qual luogo di S. Agostino si trova anche nel Decreto di *Graziano C.11. Q.3. Can.87.*

I Canonisti stessi dicono, che la potestà di legare e di sciogliere s'intende *clave non errante*, perchè Cristo Signor Nostro diede a San Pietro non una chiave sola, ma due; e che se anche non sono usate insieme, non siegue l' effetto del legare e dello sciogliere. Una è della potestà, l'altra della scienza e discrezione, la quale se manca, per la potestà sola non ne siegue verun effetto; siccome espressamente lo dichiara *S.Leone* Papa, parlando di questo privilegio dato a San Pietro, nel *Serm.* 3. sopra l' anniversario della sua ordinazione *c.3.p.53.* donde se n'è formato un Canone, che si legge nel Decreto di Graziano *C.24. Qu.1. Can.5. Manet Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur aequitate judicium.* E quindi Papa *Gelasio* ne' luoghi di sopra allegati disse, che se la scomunica è ingiusta, il Fedele tanto *eam curare non debet, quanto apud Deum, & Ecclesiam ejus nemo poterit iniqua gravari sententia;* e che perciò non potendo quella legare, e rimanendo senza effetto, non debba desiderare d' esser da quella disciolto.

L' istesso S. Gregorio Magno nel luogo medesimo (*Homilia 26. Tom.1.*), dove favella così di passaggio delle scomuniche ingiuste, spiega il suo sentimento, che quelle non legano, anzi ricadono sopra colui, che temerariamente le lancia; e che si debbano temere in quel senso, che sarà da noi più innanzi spiegato, cioè non a riguardo, ed innanzi a Dio, ma rispetto alla Chiesa visibile, se ne possa seguire scandalo alcuno. Egli si spiega con questi termini *p.1553. C. loc. cit. Unde fit, ut ipsa hac ligandi, solvendique potestate se privet, qui hanc pro suis voluntatibus, & non pro subjectorum moribus exercet.* Il qual passo è rapportato da Graziano *C. 11. Qu. 3. Can. 60.* Perciò questo stesso Pontefice scrivendo a *Magno* Prete di Milano, gli dice: » Noi » abbiamo saputo, che *Lorenzo* vostro fratello vi abbia ingiusta-

» men-

» mente ſcomunicato; il perchè noi vi ſcriviamo di non cu-
» rarvi di queſta ſcomunica, e di continuare, come innanzi, ad
» aver parte nella Comunione de' Fedeli» *T.2. p.642. B.Ep.26. l.3.*

Il celebre S.Nicone in una delle ſue Lettere, della quale ſi legge un frammento nella *Biblioth.Patrum*, *T.25. p.327. H.* dice ancora, che le ſcomuniche lanciate inconſideratamente per niente percuotono il Fedele, ma bensì al contrario colui, che le ſcaglia. *Qui itaque inconſiderata ſententia, & intemperanti animo aliquem a Fidelibus ſeparavit, eum non ſolum non attingit, ſed in ejus caput recurrit. Et ipſe eam debet obſervare, ſicut Divini & Sacri Canones decernunt. Deus enim eum, qui injuſte alligatus eſt, defendit, & ulciſcitur.*

Ed Auſilio *l. 1. c.34.* riferito dal P. Morino nel ſuo *Comment. ſopra le Ordinazioni p. 292. par. 2.* parlando del luogo di *S. Gregorio*, nell' *Omilia 26.* dice, che la parola *injuſte*, della quale ſi valſe ivi S.Gregorio, *non ita intelligenda, ut illud quòd dicitur,* injuſte, *ſic accipiendum ſit, tanquam in illis, quæ manifeſta ratione Deo eſſe inimica probantur, cuilibet Paſtori obtemperandum ſit; in his cauſis nullis excommunicatio eſt metuenda, vel obſervanda*; ma in altro ſenſo, del quale parleremo più innanzi. S.Lorenzo Giuſtiniano nel ſuo Trattato intitolato: *Il Caſto Matrimonio del Verbo e dell' Anima c.10. p.163. &c.* diſſe perciò: *Magna denique Præſidenti æquitatis cenſura tenenda, ne reum abſolvendo ſe liget, aut inſontem judicando ſe damnet. Utroque in modo ſe privat authoritate ſua, ſuoque mucrone ſe percutit. Non eſt injuſtus Deus*, ſoggiugne queſto Patriarca, *ut flagitioſum liberet, neque iniquus, ut innocentem damnet.*

Quindi tollerate con pazienza le ſcomuniche ingiuſte, avanti Dio ſono di tanto merito a chi le tollera, che la Storia narra, ch' eſſendo accaduto a taluni in tale ſtato morire, la loro morte fu prezioſa nel coſpetto di Dio, e come morti in martirio ſi reſero chiari per molti miracoli, che operarono. Narra *Palladio* Veſcovo di *Hellenopoli*, nel Dialogo che compoſe degli atti di S. *Gio: Criſoſtomo*, con *Teodoro* Diacono della Chieſa Romana, ch' avendo *Teofilo* Patriarca d' Aleſſandria ingiuſtamente ſcomunicati alcuni Veſcovi e Monaci, coſtoro morti ſcomunicati, riſplendettero vie più chiari e luminoſi per molti miracoli. Ciò che non ſi dimenticò rapportare Criſtiano Lupo *in Scholiis & Notis ad* Tertullianum *de Præſcript. c.4.* dicendo: *Venera-*

nerabiles quosdam Episcopos & Monachos, quos inique damnarat Theophilus *Alexandriæ Patriarcha, miraculis post mortem coruscasse affirmat in Dialogo, quem de Actis* S. Joannis Chrisostomi *habuit cum* Theodoro *Ecclesiæ Romanæ Diacono*, Palladius *Episcopus Hellenopolitanus*.

E S. *Edmondo* Arcivescovo *Cantuariense*, questa pazienza in tollerare le ingiuste scomuniche la chiamò vero Martirio, perchè mentre ch' egli era Professore di Teologia nell' Università *Oxoniense*, spesso soleva dire a *Servolo* suo caro discepolo, che egli doveva morir martire a cagione dell' ingiuste scomuniche, che avrebbe dovuto soffrire da Papa *Alessandro* IV. siccome gli avvenne. Poichè non avendo voluto quel Pontefice assolverlo, se ne morì scomunicato; ma non perciò non si rese chiaro per i molti miracoli che operò morendo, siccome narra Matteo Paris *ad An.* 1258. rapportato ancora da Cristiano Lupo nel luogo citato con tali parole: *S. Edmundus Cantuariensis Archiepiscopus istam patientiam docuit esse verum martyrium. Etenim in Oxoniensi Universitate Doctor Sacræ Theologiæ, & Professor dilecto suo Discipulo Servulo passim dixit: O Servule, Servule, martyr ab hoc sæculo transmigrabis; ferro, vel saltem gravibus, & irreparabilibus in mundo tribulationibus impeditus, & trucidatus. Hæ tribulationes fuerunt iniqua excommunicatio, qua postmodum Servulum Episcopum Eboracensem, incognitis Ecclesiasticorum Beneficiorum reservationibus adversantem, Alexander IV. Pontifex percussit, & permisit in ipsa mori. Ita testatur Matthæus Paris Anno* 1258. *& addit Servulum in mortis lecto coruscasse miraculis.*

Non obligano dunque a verun patto queste scomuniche ingiuste appresso Dio, nè si deve temere innanzi la Maestà Divina, ma vivere secondo che la sua innocenza ricerca; nè debbe perciò ritenersi lo scomunicato di adempire al suo dovere, ma con pazienza raccomandare la sua causa a Dio, il quale *hoc coronat in occulto videns*.

Ma venendo ora a ragionare del secondo punto, cioè come debba portarsi lo scomunicato ingiustamente dinanzi al mondo, ed alla Chiesa visibile, che lo stima colpevole, e se debba non curarla, nè temerla, nè astenersi d' adempire, come prima, al suo dovere: in ciò non meno i Canonisti, che i gravi Teologi insegnano, che debba procedersi con temperamento. Se la cagione della scomunica sarà ingiusta in verità, ma in apparenza giusta, come se si fosse errato nel fatto, onde sovente accade, che

che un innocente sarà condannato senza sua colpa, ed alcune volte nemmeno del Giudice; ed in questo caso, poichè nelle cose umane spesso la verità è così nascosta, che non è possibile scoprirla, bisogna che lo scomunicato per non scandalezzare il prossimo, che lo stima colpevole, ed ha la sentenza per giusta, mostri di temerla, e vivere con pazienza: nel qual caso parla *S. Gregorio* nell' Omilia 26. Ma se l' errore sarà *in jure*, sicchè si possa manifestamente mostrare, la cagione essere stata ingiusta; ovvero il modo tenuto in proferirla esser soggetto a chiare ed evidenti nullità, onde a tutti si renda palese, la sentenza essere ingiusta e nulla non solo in verità, ma anche in apparenza; talchè non ubbedendo non si cagioni scandalo veruno: in questo caso non solo non si deve temere, nè osservare, ma conviene opporsegli con tutto il potere. Manifestata l' ingiustizia o la nullità, non dovrà lo scomunicato temerla, nè osservarla, non solo avanti Dio, ma nemmeno avanti la sua Chiesa, perchè in realtà tali Censure non legano, ma perdono nello stesso tempo coloro che adoprano la potestà di fulminarla; ond' è, che Papa Gelasio disse, che *tanto eam curare non debet, quanto apud Deum, & Ecclesiam ejus nemo potest iniqua gravari sententia*; e perciò manifestata l' ingiustizia non debbe osservarla, nè temerla anche al cospetto degli uomini, e per conseguenza non dimandarne assoluzione alcuna, come soggiugne questo Pontefice: *& ea absolvi non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum*. Ond' è, che Van-Espen *Part.* 3. *Tit.* 11. *c.* 5. *n.* 21. e 22. dice: *Ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum, ... nec exterior illa ab Ecclesiæ communione, & Sacramentorum perceptione separatio nocebit*.

Quindi *Ausilio* nel luogo citato insegnò, che *S. Gregorio* non si deve intendere nel caso, quando cessa lo scandalo, e quando la censura non sia superbamente dispregiata, e con modi contumeliosi vilipesa; ma se con modi rispettosi sia manifestata la sua ingiustizia, e fattosi conoscere che quella sia contraria ed inimica a Dio, ed alla sua Santa Legge, *in his*, ei dice, *nullius excommunicatio est metuenda, vel observanda*.

Manifestata dunque la censura per ingiusta, ovvero nulla; massimamente quando vi sia occorso errore *in jure*, e siasi proferita senza legittima causa, e senza osservarsi alcun ordine giudiziario, senza le debite monizioni, e temerariamente; talchè nè in verità, nè in apparenza appaja reo il preteso colpevole,

e per

e per conſeguenza non ſi tema occaſione di poterne naſcere ſcandalo alcuno: in queſto caſo non ſolo non ſi deve temere, ma conviene opporſegli con tutto potere. Lo ſteſſo *Graziano* nella C.11. Q.3. dopo avere nel *Can.64.* riportate queſte parole di S. Gregorio: *Non debet is pœnam ſuſtinere canonicam, in cujus damnatione non eſt canonica prolata ſententia;* ſoggiugne del ſuo: *Ex his datur intelligi, quod injuſta ſententia nullum alligat apud Deum, nec apud Eccleſiam ejus aliquis gravatur iniqua ſententia, ſicut ex Gelaſii capite habetur. Non ergo ab ejus communione abſtinendum eſt, nec ei ab officio ceſſandum, in quem cognoſcitur iniqua prolata ſententia.*

Queſta dottrina è ſtabilita da più Canoni, che ſi leggono nel Decreto ſteſſo di Graziano *Cauſa* 11. *q.* 3. e nel Corpo del Gius Canonico, ſecondo l' Edizione di Piteo *Can. ſi quis* 57. 58. 59. 60. *p.* 230. *T.* 1. *Can. illud plane* 87. *p.* 232. *T.* 1. *Can. Cui eſt* 46. *p.* 226. *T.* 1. ed altrove. E' dottrina ancora inſegnata da' più gravi Teologi e Canoniſti, come dal Maeſtro delle Sentenze *L.* 4. *Diſt.* 18. da Ugone di S. Vittore *L.* 1. *de Sacram. c.* 26. *p.* 259. *H. T.* 3. da Aleſſandro de Ales *p.* 22. *memb.* 2. *art.* 1. *in reſol. p.* 633. dal famoſo Gerſone *T.* 2. *p.* 425. e da tanti altri, i quali ſono d'accordo, che non poſſa eſſer ſcomunicato alcuno, ſalvo che per peccato mortale notorio e ſcandaloſo, nel quale voglia perſeverare anche dapoi, che dalla Chieſa ſarà ſtato avvertito ed ammonito ad emendarſi. Talchè non ſolo le ſcomuniche inique non ſi debbono temere nè ſtimarſi, ma ciaſcheduno deve a quelle opporſi con tutto il ſuo potere, e ſarà obligato in coſcienza di non oſſervarle. Anzi in queſto caſo il Criſtiano oſſervandole ſcandalizzerà il proſſimo; e Gio: Gerſone dice che il ſoffrirle pazientemente, ſi debba tal pazienza chiamare *aſinina*, e tal timore *fatuo* e *leporino: imo in hoc caſu pati illam, eſſet aſinina patientia, & timor leporinus & fatuus.* E Pietro di Palude conſigliando il Criſtiano come debba portarſi, ſe ſarà ſtato ingiuſtamente e nullamente ſcomunicato, dice così in 4. *diſt.* 18. *q.* 1. *Qui nulliter excommunicatus publice excommunicatus denunciatur; ita ex adverſo ipſe publicet cauſam quare ſententia non valet, puta appellationem, vel aliam juſtam cauſam, quo facto amplius non eſt ſcandalum puſillorum, ſed Phariſæorum, unde contemnendum.*

S. Antonino Arciveſcovo di *Firenze* ſegue la ſteſſa dottrina, ſiccome Navarro *ad Cap. Cum contingat* 36. *de offic. & poteſt.*

Deleg. ed altri moltissimi. E la ragione è manifesta, perchè in tal caso non può esservi timore di scandalo, quando la sentenza sia manifestata ingiusta non solo in verità, ma anche in apparenza. Se l'errore consistesse *in fatto*, sicchè non potesse lo scomunicato per le varie specie, e circostanze che sogliono accompagnarlo, manifestare la sua intenzione, e sarà agevole al Giudice redarguirlo d'errore, e convincerlo di colpa: in questo caso il disprezzare superbamente la sua sentenza, sarebbe temerità; onde per evitare lo scandalo, doverà avanti il mondo, che stima colui colpevole, o almeno è in dubbio, pazientemente soffrirla, ma innanzi a Dio non dovrà temere, poichè a colui, che è la verità, e che sa i cuori degli Uomini, niente è nascosto: *hos coronat in occulto videns*.

Ma sempre che l'errore sia occorso *in jure*, che da ciascheduno può sapersi, e facilmente dimostrarsi, il Giudice, che in quello s'inganna, e falla in discernere il giusto, è in manifesta colpa, nè può scusarlo qualunque ignoranza; e perciò la sentenza, che proferirà per manifesto errore *in jure*, o come nulla, o come ingiusta non ha verun vigore, nè può produrre effetto alcuno, e per conseguenza non obligherà nè presso Dio, nè presso il mondo: e siccome l'innocente per errore *in facto* ingiustamente scomunicato, per non dare scandalo è obligato a sopportar con pazienza la Censura, così quando l'errore è *in jure*, e si scuopre l'ingiustizia manifesta, ciascuno è obligato a resistere ed opporsi all'ingiuria.

E se alcuno dirà, che ciò sarebbe di pessimo esempio, che senza autorità del superiore potesse ciascuno, facendo giustizia a se medesimo, giudicare delle scomuniche, riputandole giuste o ingiuste, secondo il suo capriccio ed arbitrio, ed a quelle opporsi o resistere a sua possa; e che non permettono certamente i Principi, nè i loro Magistrati, che il reo possa scusarsi dall'ubbidire ad una loro sentenza, perchè un Giurisconsulto o Teologo in sua coscienza gli abbia detto, che quella non si debba osservare; e che molto meno dovrà ciò tollerarsi nell'ubbidienza dovuta a' Giudici e Pastori della Chiesa.

Facilissima sarà la risoluzione di questo argomento, se si porrà mente alla gran differenza, che trovasi fra la potestà de' Principi, e de'loro Magistrati, e quella data da Dio alla sua Chiesa, e suoi Pastori; poichè la Scrittura Divina, che dell' una e dell'altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue. L'ubbidienza, che Dio ci comanda, che si presti a' Superiori Ecclesiasti-

siastici, non è una soggezione stolida o insensata, e la potestà de' Prelati non è un arbitrario giudizio, ma l' una e l' altra sono regolate dalla Legge di Dio, il quale nel *Deuteronomio c.*17. ordinò l' ubbidienza al Sacerdote, non assoluta, ma prescritta secondo la legge Divina: *Facies*, ei dice, *quodcumque dixerint, qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta legem ejus*.

Solo Dio è regola infallibile: a lui solo è lecito professar ubbidienza senza eccezione. Chi la professa tale verso altri, non eccettuati i Comandamenti di Dio, pecca; e chi si propone una volontà umana per infallibile, commette gran bestemmia, dando alle creature le proprietà Divine. A Dio si renda assoluta ubbidienza: a' Prelati una limitata fra i termini delle leggi Divine, e così usavano nella Chiesa antica. Abbiamo un esempio negli *Atti Apostolici* scritti da *S. Luca c.* 11. che i Fedeli sentivano in contrario di *S.Pietro*, e contrastavano con lui intorno alla vocazione delle Genti, nè furono però con fulmini di scomuniche atterriti o minacciati da lui, e fatti tacere, ma bensì con ragioni ed autorità delle rivelazioni Divine, e dalle parole del Salvatore ammaestrati e persuasi. La carità Cristiana, dice S. Paolo (I. *Cor.* 13.) *patiens est, benigna est, non inflatur, non est ambitiosa, non quærit quæ sua sunt, non irritatur*. Non minaccia, non rovina, ma tratta tutti come fratelli. Ecco come S. Pietro loro ammonisce (I. *Pet.* 5.) *Pascite, qui in vobis est, Gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti Gregis ex animo*. E S.Paolo (*II.Cor.*1.): *Non quia dominamur fidei vestræ, sed adjutores sumus gaudii vestri*. E deve la carità del Prelato esser così pronta all' insegnare, come ad imparare da altri; imperocchè quando *S. Pietro* fallò in Antiochia, non ebbe rispetto S. Paolo (*Gal.* 2.) di riprenderlo gravemente in presenza di tutti. Nè sia alcuno che dica, chi è come *S. Paolo*, che possa prender tanto ardire? quasichè S. Paolo per l'eccellenza sua avesse avuto ardire di opporsi a chi non fosse lecito di resistere. Anzi bisogna al contrario fermamente dire: chi è come S. Paolo, che se gli possa comparare in umiltà, e cognizione di se stesso, e della riverenza debita al Sommo Pontefice? Dobbiamo ben credere certamente, che S. Paolo siccome in tutte le virtù ha ecceduto, quanto non sapremo far noi, così nella riverenza dovuta al Capo della Chie-

sa abbia osservato quello, che ogni minimo di noi è obligato ad osservare. *La* Scrittura Divina dice:(*Rom.XV.*) *Quæcumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt*. Non avrebbe lo Spirito Santo scritta questa Storia, se non fosse a nostro esempio, acciocchè fosse imitata da noi. E si vede, che tutti i Dottori trattando, come ciascuno debba opporsi al Papa quando fa errore, e indebitamente governa, ricorrono a quest' esempio, e c' insegnano di fare, come fece S. Paolo verso S. Pietro. Non si spaventi dunque alcuno, riguardando la sola autorità del Prelato, poichè questa non è assoluta nè arbitraria, ma prescritta secondo la Legge Divina.

Ma l' ubbidienza che Dio comanda, che si presti al proprio Principe, ed a' suoi Magistrati, dee essere cieca, a' quali è necessario star soggetti non solo per l' ira, ma anche per la coscienza. Dice la Scrittura Santa, che bisogna ubbidire a' Magistrati *etiam discolis*, e bisogna ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*.

Il mio Prelato non ha da comandarmi se non quelle cose, che appartengono alla salute dell' anima mia, poichè per ciò vigila. Ma sebbene uno vigili per l' anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, che Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro, che sopra l' anima mia, e non dorma, ovvero creda di vigilare, e sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnachioso, ad ajutarmi, e vigilare meco insieme, sicchè quando dubiterò se il mio Prelato vigili o dorma, ricorrerò al suo consiglio.

Ma il Principe vigila per amministrare la Giustizia come Ministro di Dio; laonde non tratterà delle cose che spettano all' anima, ma alla temporalità. Perlocchè io non vigilerò, non ci penserò, ma doverò ubbidirgli prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*. Vero è, che se il Principe, mutato l' ordine, mi comandasse qualche cosa delle appartenenti alla salute dell' anima mia, come se mi volesse comandare di credere o non credere alcun articolo, io ci penserei, l' esaminerei secondo la Legge di Dio; e se dubitassi, che fosse pregiudiziale all' anima mia, anderei a' Teologi per consiglio, ed il Principe me lo doverebbe permettere; e se non lo facesse direi: *obedire oportet Deo magis quam hominibus*.

Ma se mi comandasse, che io introducessi nella Città, o non

non portassi fuora alcuna sorta di robe o merci, che io pagassi una contribuzione o un dazio, che guardassi le mura della Città, ed in somma quando mi comandasse cosa che servisse per mantenere la tranquillità, e la quiete e sicurezza dello Stato, che impedisca i tumulti ed altre novità, che possono portare scandalo o perturbazione (cose che alla cura publica sono commesse, dove il privato non deve interporre il suo giudizio, ma eseguire quello del suo Principe), poichè in quelle non si tratta dell' anima mia, ma di cose temporali, non doverò pensarvi sopra, ma ubbidirgli, *& propter iram, & propter conscientiam*. La cura della publica tranquillità spetta tutta al Principe: il privato non v' ha dentro cosa alcuna se non l' esecuzione, e però non ho a pensarci. La cura dell' anima di ciascheduno non tocca al solo Prelato; il suddito v' ha dentro la parte principalissima, perlocchè a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza fra i precetti de' Principi, e de' Prelati, perchè a quelli bisogna ubbidire, quantunque non si vegga la cagione; in questi bisogna avvertir bene, e adoperare il proprio giudizio. Quando il Principe comanda, ordina cosa che tocca a lui, e a lui solo Dio l' ha commessa, e niente a me, se non passivamente. Quando il Prelato comanda, trattasi di cosa che appartiene più a me che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più di lui. Ma al Principe sono obbligato d'ubbidire assolutamente, quando trattasi di cose temporali, senza considerare se siano contra la mia utilità temporale privata; imperocchè è necessario anteporre il bene publico al privato. Ma non doverò già ubbidire al Prelato, se sarà contro l' utile dell' anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio Prelato.

Tutto l' errore sta nel voler dare al Prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il Ministerio Ecclesiastico in un Giudizio Forense; perchè al Ministro Secolare Dio ha commessa la cura della tranquillità publica, e gli ha dato potestà d' imporre pene temporali, per timor delle quali conviene essergli soggetto, che è il *propter iram*, oltre al precetto di Dio che comanda di ubbidirgli, che costituisce il *propter conscientiam*. Ma al Ministro Ecclesiastico Dio ha commessa la cura delle anime, la quale non ha che fare con pene temporali direttamente, e perciò non ha comandato che si ubbidisca *propter iram*. Della Potestà temporale dice S. Paolo, *non enim sine causa gladium portat;*

tat; ma del Ministerio Ecclesiastico dice: *exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei.* La qual differenza fu da noi ampiamente dimostrata nel primo e secondo libro della nostra *Storia Civile Cap. ult.* della *Polizia Ecclesiastica.*

Non si spaventi dunque alcuno per sì fatte Censure, e molto meno ne debbono temere gli uomini pii, e di timorata coscienza, perchè questa stessa obbliga a resistere in faccia al loro Prelato, quando s'abusa della potestà delle chiavi. Anzi confortati nel Signore, e nella potenza della sua virtù, debbono imbrandire lo scudo della Fede, ed opporlo a sì indiscreti fulmini, e dando di piglio alla spada dello spirito, che è la parola di Dio, con animo pio e moderato, Cristiano insieme ed eroico, difenderanno intrepidamente la Libertà Cristiana, affinchè non adempiendo il loro dovere, non s'imputi a debolezza e pusillanimità, e col Santo Re David non si possa loro rinfacciare; *Trepidaverunt timore, ubi non erat timor.*

Publicate queste cagioni, dalle quali manifestamente apparirà l'invalidità della censura, poichè l'Arcivescovo *Pignatelli*, che nel fulminarla non v'ebbe alcuna parte, ma sorpreso dagli alterati rapporti del Vicario, e suoi Curiali non fece altro, che non impedire la publicazione, informato dipoi su quali vani e deboli fondamenti era appoggiata, non fece passar molti mesi, che dimorando il Censurato nell'Imperial Corte di *Vienna*, gli mandò l'assoluzione, e nella forma più onesta che mai potesse concepirsi, dettata nelle seguenti parole.

Attenta suprascripta Copia Epistolæ J.V.D. Petri Giannone, transcriptæ a suo Originali, cum quo concordat, ejusdemque tenore involuntarii erroris: benigne procedendo secundum regulam, & viscera S. M. Ecclesiæ erga pœnitentes, delegamus & concedimus facultatem absolvendi prædictum Oratorem, cuicumque Confessario ab eo eligendo, approbato tamen ab Ordinario loci; conditione adjecta, ut in futurum abstineat similia perpetrare, & pœnitentiam imponendam a Confessario adimpleat, & satisfaciat, &c. alias &c.

Datum Neapoli in nostro Archiep. Palatio, die 22. Oct. 1723.
Franciscus Cardinalis Pignatellus Archiepiscopus.

De Mandato Illustrissimi & Reverendissimi Domini mei Archiep.
Jacobus Collez Secretarius.

APO-

APOLOGIA DELL' ISTORIA CIVILE DEL REGNO DI NAPOLI.

PARTE SECONDA.

CAP. I.

Delle false imputazioni, che da alcuni Ecclesiastici, e spezialmente da' Frati furono inventate contro a' libri della STORIA CIVILE DEL REGNO DI NAPOLI, *donde fu mossa Roma a proibirgli; e qual forza e vigore debbano fra noi avere simili proibizioni.*

CHi avrebbe potuto mai credere, che la *Storia Civile del Regno di Napoli*, la quale presi io a scrivere con unico intendimento di rischiarare le cose quivi accadute nel corso di quindeci Secoli, per ciò che alla Temporale ed Ecclesiastica polizia s'appartiene, e per metter in chiaro le supreme Regalìe e preminenze de' nostri Principi, avesse dovuto meritare un tanto strapazzo, quanto fu quello, che col fomento di alcuni invidiosi e maligni ne fecero i Frati; e che perciò doves-

se

se esser presa e tirata a fine tutto diverso e contrario all' intenzione dell' Autore, massimamente in cose riguardanti la nostra Cattolica Religione? Dalle subite e stranissime imputazioni, cotanto da ogni mia aspettazione lontane, vennemi pensato, che fosse ciò principalmente potuto avvenire a cagione d' essersi l'Opera letta a pezzi; per lo qual modo non potendo le cose, che di tempo in tempo si trattano, ricever lume dall' altre precedentemente trattate, oscurità e dubbiezza ne fosse proceduta, accresciuta peravventura talora da poca felicità nello spiegarmi. Ma tante e sì strane eran le cose, delle quali si è preteso caricarmi, la maggior parte delle quali non che dalla penna mi siano uscite, ma nè mai per la mente passate, ed altre di reità accagionate, che pure innocentissime sono, come che delle pretese più importanti neppur parola siasi da me detta, che in altri Cattolici ed insigni Scrittori non si trovi registrata, e quivi senza niuna ammirazione o rincrescimento, e forse con plauso tuttodì lette vengono ed osservate; che involto nella loro confusione ho lungamente desiderato, che più specialmente i luoghi particolari della mia Opera additati mi fossero, in modo che o correggendo gl' involontarj trascorsi, o i luoghi oscuri e dubj rischiarando, o gli altrui abbagli manifestando, avessi potuto da quelle velenose macchie purgarmi, colle quali la mia limpidissima credenza di contaminar s'è tentato. Ma non avendo dopo un lungo aspettare potuto ciò ottenere, mi sono studiato con somma diligenza raccorre ciò, che di veleno nelle piazze, negli angoli, e ne' ridotti costoro andavano contro la mia Opera vomitando, per far avvertiti gl' incauti, acciò non fossero da quello contaminati.

Certo è, che se in qualsivoglia altra parte fosse stata la mia Storia attaccata, avrei potuto, o almeno dovuto con Cristiana sofferenza i di lei affronti sopportare; ma trattandosi di materia di Religione, m' insegna non men col proprio esempio, che col consiglio *S. Girolamo*, che non si può, nè si deve tacere. Da cotal desiderio dunque, da tali consigli ed esempj essendo io stimolato, ho nel raccogliere le imputazioni contro la mia Opera l' animo di angoscia gravissima caricato, in veggendomi fatto reo di colpe, la cui sola rimembranza mi è d' orrore e spavento. E molto più quando mi avvidi, che costoro s' erano appigliati a tal partito, non già per zelo ed impulso di carità, affinchè io potessi emendarmi dagli errori, forse in quella invo-

lon-

lontariamente trascorsi; ma per astio e vendetta, e con intendimento di concitarmi l'odio della plebe, perchè furiosamente contra me procedendo, non rimanessi salvo dalle loro pazze e furiose mani. Poichè qual cosa più adattata potea in Napoli più diabolicamente inventarsi per potermi inabbissare, che dar ad intendere alla gente volgare che io negassi l' evidentissimo annual miracolo del prodigioso scioglimento del sangue di *S. Gennaro*, per effetto della singolar protezione che di noi tiene? Qual cosa più acconcia potea pensarsi per farmi credere al mondo per miscredente ed eretico, che disseminare, che io negassi ne' Vescovi l'ordinazione con fargli semplici capi de' Preti? Che avessi parlato de' Santi, e de' loro Martirj e Beatificazioni senza la debita venerazione? Derise le particolari divozioni delle Religioni mendicanti? Che fosse lecito il Concubinato? Superstiziosi i Pellegrinaggi; ed anche l' esecranda bestemmia, che fossero inutili l'orazioni e' suffragj per l' anime de' defonti? E qual macchina più insidiosa potean costoro adoperare per rendermi più odioso alla Corte di Roma, che ciò che comportava la materia, della quale trattano i miei libri, cioè d'esaggerare e declamare cotanto, che io con troppa libertà e licenza, e rotto ogni freno di rossore e di vergogna mi sia burlato de' miracoli, abbia parlato con molta acerbità degli abusi introdotti nell'Ordine Ecclesiastico, e trattati i Sommi Pontefici con ischerno e derisione? Ma Dio che scorge i cuori degli Uomini, ed a cui niente è nascosto, e che non abbandona mai chi in lui ripone le sue speranze, hammi in questa occasione dato ajuto da poter confondere le costoro false accuse; poichè non avendo io recitato qualche Sermone, o fatta qualche aringa, sicchè non rimanendone vestigio si avesse potuto cavillare su i miei detti e sulle mie parole, ma essendo la mia Opera impressa, e correndo in mille esemplari per le mani di ciascuno, ho potuto facilmente, con raccomandarne solo a' dotti e disinteressati la seguita loro lezione, convincerli per solenni impostori. Mi ha rincorato anche il considerare, che manifestate per aperte calunnie queste false imputazioni, potranno quindi i giusti estimatori delle cose prender argomento, con qual animo fossero inventate, e qual fede dovranno meritar l' altre, che l' invidiosa maldicenza potesse mai in alcun tempo inventare. Documento che servirà eziandio per far ricredere al mondo, non esservi cosa che più amaramente trafigga i costoro petti, e che rotto ogni freno di rossore e di vergogna, gli

S faccia

faccia trafcorrere all'eftreme fcelleratezze, ed all'ultime prove della loro impudenza, quanto che, per i Frati fpezialmente, fcoprire gl' indegni modi de'loro immenfi ed eccefſivi acquifti, per tema che i popoli non fiano fcoffi dal profondo letargo, nel quale ftudiano tenergli tuffati; e quanto riefca agli altri Ecclefiaftici di cordoglio d'effer manifeftati i loro attentati, e le fcandalofe forprefe, che alla giornata fi fanno fopra la giurifdizione de' Principi, affinchè i Magiftrati fecolari ravveduti non frappongano alla loro ambizione, di fottoporre intieramente l' Imperio al Sacerdozio, oftacolo alcuno o impedimento, e non fi oppongano all' ardentiffima fete di ftendere la loro imperiofa mano, non folo fopra le cofcienze degli uomini, ma fopra le fupreme Regalie e preminenze de' Principi, e fopra i diritti e prerogative de' fuoi fudditi.

C A P. II.

Delle falfe accufe inventate per concitar fedizione nella plebe, appoggiate fopra la calunnia, che io negaffi il miracolofo fcioglimento del fangue di S.Gennaro, *negaffi i Santi, e' loro martirj e miracoli, e derideffi le particolari divozioni delle Religioni mendicanti.*

NIun v'è, che non fappia con quanta Religione i Napolitani adorino il loro Protettore *S. Gennaro*, e quanto meritamente fi vantino della fpecial cura e penfiero che di lor tiene, dandone fegni fenfibili per lo miracolofo fcioglimento del fuo fangue, che al confronto del Sacro Tefchio manifeftamente agli occhi di tutti fi vede apparire. Ciafcun fa ancora, che non può recarfi loro offefa ed onta maggiore, che metter in dubbio un così evidentiffimo miracolo, e che rotto ogni freno, a guifa d'impetuofo torrente farebbero per farne afpra e dolorofa vendetta contro chi ardiffe negarlo.

Quefta macchina appunto adoperarono contro di me cotefti uomini pii e religiofi. Si declamava per ogni angolo, che io negaffi un sì evidente miracolo; e di vantaggio, che ne' miei libri aveffi fcritto, che quel difcioglimento avveniva per cagion naturale, facendomi dire, che non il cranio del Santo, ma quello del Tiranno che lo fece decapitare, era rinchiufo in quel capo

capo d'argento indorato, e che per questa cagione il sangue del Martire bolliva, quando si vedeva al cospetto del suo uccisore. Per chi sapeva almeno l' A. B. C. bastava leggere solamente i miei libri per iscoprirli per solenni calunniatori; ma come poteva ciò ripararsi colle vili feminette, e colla gente semplice e plebea, che è la più numerosa, e la più adatta a sollevazione: colta ancora ne' Confessionarj, e nelle Chiese, dove s'andava la calunnia per lo più disseminando. Questi rumori furono sparsi nel mese di Aprile, poco dopo della publicazione della mia Opera. Era perciò imminente il primo sabbato di Maggio, giorno nel quale dovea celebrarsi nel Seggio di Portanova la festività del Santo. Si spacciava però, che per i miei empj ed ereticali libri, ne' quali si negava un tal miracolo, il Santo adirato non l'avrebbe giammai più fatto, e tolta a' Napolitani ogni sua protezione, gli avrebbe lasciati nelle proprie miserie e desolazioni: che se ciò avveniva, per placare il suo sdegno bisognava sacrificare un sì reo e sì malvagio uomo, segarlo per mezzo, e dividerlo in minuti pezzi, ovvero bruciarlo vivo, ma prima al cospetto di tutto il Popolo esporlo a mille strazj e tormenti. Venne in fine il dì della Festa, ed i più empj e perversi desideravano, che il miracolo non seguisse per essere spettatori d' una sì fiera e crudel tragedia. Ma il Santo confuse e disperse i malvagi loro pensieri: il miracolo siccome al solito si fece; la plebe ravveduta de' falsi pronostici e dell' imposture rimase consolata, ed i maligni pieni di rossore e di scorno attoniti e delusi.

Or dove mai cotesti impostori avevano letto nella mia Opera, che io negassi un tal miracolo, e che il discioglimento seguisse per cagion naturale, perchè approssimandosi al teschio dell' uccisore, per virtù d' antipatia doveva di necessità liquefarsi? Non men pazzo, che infelice filosofo doveva io essere, se avessi creduto a tali scempiezze, le quali devono lasciarsi tutte ad essi, a cui bene stanno. A me non è occorso in tutta la mia Opera far menzione di questo miracolo, se non una sola volta, quando descrivendo la guerra di *Lautrech*, parlando della costernazione, nella quale erano entrati i Napolitani per lo stretto assedio posto alla loro Città, di passaggio ed incidentemente si venne a narrare, che la costernazione si accrebbe maggiormente, quando in quell' anno non si vide secondo il solito liquefare il sangue del Santo. Poichè il mio istituto non era di trattar di

miracoli che accadevano in Napoli e nel Regno, di cui forse si trova da altri scritto tanto, che vi sarebbe piuttosto bisogno di scemare, che di aggiugnere; ma il principale mio intendimento era di scrivere della sua polizia e governo, così temporale come spirituale. Eppure in tale occasione parlando di questo miracolo, tanto è lontano che io il negassi, che lo confesso come indubitato, e come solito ad accadere ogni anno al confronto del Sacro Teschio.

Si narra nel quarto Tomo della mia *Storia lib.* 31. *c.* 4. che i Napolitani, avendogli *Lautrech* cinti di stretto assedio, si erano posti in tale spavento e costernazione, che per non fare più crescere il terrore, fu bisogno al Marchese del Vasto di fargli cessare dalle publiche preci, che in numerose processioni facevano per le piazze, ed ordinare: *che le orazioni si facessero privatamente nelle Chiese e ne' Monasterj; ma tutte queste insinuazioni niente giovarono, quando il primo Sabbato di Maggio, che in quell' anno fu alli 2. di quel mese, non si vide secondo il solito liquefarsi il sangue alla vista del Capo di S. Gennaro loro Protettore. Allora sì che s' ebbero per perduti, e la Città fu nell' ultima costernazione. Ma come più innanzi diremo, furono vani gl' infausti pronostici, e seguirono effetti tutto contrarj.*

Per queste parole io non solamente confesso il miracoloso scioglimento del Sangue, ma di vantaggio dico esser solito liquefarsi alla vista del Capo di *S. Gennaro*, non già del Tiranno. Per non essersi liquefatto in quell' anno i Napolitani maggiormente si costernarono, pronosticando doversi perdere la Città in quell' assedio. Nè ho voluto, che in ciò si dovesse credere alla sola mia narrazione, ma ho additato nel margine un autore contemporaneo che lo scrive, maggiore d' ogni eccezione.

E' questi *Gregorio Rosso*, che fu Eletto del Popolo di Napoli, il quale compose la *Storia delle cose di Napoli sotto l' Imperio di Carlo Quinto*, cominciando dall' anno 1537. (*) la quale fu impressa in Napoli nel 1635. Questo Scrittore come testimonio di veduta narra tal avvenimento con queste parole appunto, che si leggono nel *fol.* 18. » Il primo sabbato di Maggio, che fu alli due quell' anno, *cioè* nel 1528. si fece la processione del sangue di *S. Gennaro* conforme al solito per la Città, ed il catafalco si fece nel Seggio di Nido, dove non » essen-

(*) Si trova ristampato nel tom. 8. *della Raccolta degli Storici Napoletani*.

» essendosi liquefatto il sangue alla vista della testa, fu tenuto
» per malissimo segnale, e per la Città si parlava, che il san-
» gue del Santo pronosticava, Napoli doversi perdere in quell'
» assedio. » Prosiegue dipoi il *Rosso* la Storia di questo assedio, ed a narrare gl' infausti successi, che poi avvennero al Campo Francese, come per avere *Lautrech* fatti tagliare gli Acquedotti di Poggio Reale, l' acqua che si sparse per quel piano corruppe l' aria, ed empì di malattie quel campo: come la peste ivi penetrata attaccatasi a' Francesi, da assedianti divennero assediati; e come per ultimo infermatosi ancora *Lautrech* per l' infezione dell'aria, e per il dispiacere di vedere quasi tutta la sua gente perduta, rimanesse ancor egli estinto. Narra ancora gli avvenimenti felici del Campo Spagnuolo, che si rese più vigoroso per la venuta di *Andrea Doria*, il quale mal soddisfatto del Re di Francia, a persuasione del Marchese del Vasto, lasciati gli stipendj di quel Re, passò a servire l' Imperadore; sicchè morto *Lautrech*, e rimasi i Francesi quasi senza gente e senza governo, levarono l' assedio di Napoli, e si ritirarono in Aversa, donde furono costretti uscire, e per ultimo d' abbandonare tutte le Piazze del Regno. Onde i contrarj effetti che seguirono, renderono vani i pronostici fatti, che il sangue del Santo non liquefatto indicasse, Napoli doversi perdere in quell' assedio. Di che colpa dunque siam rei noi, ed il *Rosso* in questo fatto?

Anzi di che sarà reo il Padre *Girolamo Maria di S. Anna* Carmelitano scalzo, che nella *Storia della vita di S. Gennaro L. III. c. 2.* valendosi pure dell' autorità del *Rosso* scrisse » Nel 1528.
» in quello di Nido, ove non si fece il solito miracolo della
» liquefazione del sangue in presenza della Sacra Testa del S.
» Martire, secondo che riferisce *Gregorio Rosso* ne' suoi Giornali,
» che in que' medesimi tempi vivea.

Forse averà dispiaciuto ad alcuni, che riuscissero vani quegl' infausti pronostici, ed averebbero voluto che Napoli con effetto si fosse perduto in quell' assedio, affine che di tanti presagj che con gran temerità si fanno sopra questo discioglimento, non ne fallasse pur uno. Ma non hanno essi di sopra a' pulpiti spesse volte inteso declamare da zelanti e sacri Oratori, che questa sia una molto dannosa, non meno pusillanimità, che temerità attendere come inevitabili le calamità e le miserie, quando non succeda il miracolo, ed all' incontro quando si faccia promettersi sicurezza e prosperità, per modo che o ne segua ca-

ster.

sternazione ne' popoli, o (ciò che è più pernicioso) una dissolutezza di vivere, ed un total rilasciamento di costumi? Imperocchè l'ingannata gente venendo assicurata, che per quell'anno sarebbe esente da ogni incontro sinistro, e che scamperebbe tutti i perigli, non ha freno che più la ritenga a non lasciarsi impetuosamente trascorrere ne' vizj e nelle dissolutezze. Doverebbero costoro almeno ricordarsi, che il P. *Francesco di Girolamo* Gesuita, tanto pio e zelante della salute de' Napoletani, che non risparmiava nè travagli, nè angoscie per ridurli nel sentiero della salute, ne' Tempj e nelle publiche Piazze non inculcava loro altro, e con terribile e spaventevole voce, che dovrebbe sempre risuonare nelle loro orecchie, procurava toglierli da questo pregiudizialissimo inganno; e sovente loro rinfacciava, che d'un sì gran Santo, e d'un cotanto loro amoroso Protettore essi facendone mal uso, volevano obbrobriosamente ridurlo a fare il mestiere di spione.

Avremo dunque a credere, che non piacendo a sua Divina Maestà per l'intercessione di questo Santo di consolarci, siano perciò inevitabili i mali, e le presagite rovine? E non s'offenderebbe la Divina Sapienza, che sovente minaccia desolazioni e calamità per indurci a vera penitenza, acciocchè con questo valevol mezzo veniamo a scampare da' temuti mali?

Gravissimo a tal proposito è il sentimento del nostro Padre *Antonio Caracciolo* Teatino, non men pio, che accurato investigatore de' nostri Sacri Monumenti, il quale favellando appunto di questi pronostici, che si fanno da' Napolitani sopra questo miracoloso scioglimento, dice, che l'osservazioni fatte per i molti esempj seguiti, o di scioglimento, o di durezza, ci debbono regolarmente indurre a presagire o buoni, o rei successi; ma accadendo talora, che Dio non si compiaccia di far il miracolo, debba ciò ascriversi a' nostri peccati, secondo che ci ammonì pure S. Odone Cluniacense: *Quamquam* (dice il P. Caracciolo *Hist. S. Januarii p.* 268.) *peccatis quoque populorum id esse adscribendum, dicit S. Odo Cluniacensis, Sermone de S. Benedicto Abbate, in Bibliotheca Floriacensi his verbis. Cessare divina miracula nostrorum enormitas peccaminum facit, qui post revelatam Christi gratiam retro simus conversi.*

Il Padre *Girolamo Maria di S. Anna* Carmelitano scalzo nell'*Aggiunta alla Storia della vita di S. Gennaro*, Cap. 5. pur disse, che il miracolo della liquefazione del sangue di *S. Gennaro* è un

è un fatto appartenente alle cose non solo spettanti alla Città e Regno di Napoli, del quale egli è il principal Protettore, ma anche a quelle di tutto il Mondo Cattolico; per la qual cosa non perchè alle volte non siegua nella Città o il bene, o il male, non potrà ciò verificarsi nell' altre parti del Mondo Cattolico. Ed è certo, che in questa maniera i pronostici non falleranno mai. Ma creda chi vuole il sentimento di costui, quello che seriamente sopra tali vaticinj dovrebbe avvertirsi, come cosa di sommo momento si è, che per queste osservazioni non venga a pregiudicarsi al Governo; essendosi quindi ad alcuni data ansa di far presagj secondo le loro proprie passioni e proprj fini, adattandoli anche ad avvenimenti particolari, non che a' publici ed universali; ciò che potrebbe esser cagione di gravissimi disordini nello Stato: siccome fecero alcuni, i quali (al riferir del *P. Gio: Rhò*, rapportato dal mentovato *P. Girolamo*) per non essersi liquefatto il sangue alcuni anni ne' principj del passato Secolo, ciò attribuirono ad un' offesa, che diceasi esser stata fatta all' immunità della Chiesa di Benevento; e che il S. Martire con ciò avesse voluto dar chiari segni, quanto quel fatto fosse dispiaciuto non men a lui, che al gran Monarca de' Cieli. Non è negl' immensi e impenetrabili Divini arcani a noi mortali conceduto di portar lo sguardo, sicchè con sicurezza ne potessimo dar certi giudizj; ed il presagio più accertato sarà, che a cagione de' nostri falli non segue alle volte il miracoloso scioglimento. Laonde in cotal guisa ammoniti, rivolti ad una vera penitenza, plachiamo lo sdegno della Divina vendicatrice mano.

C A P. III.

Nega i Santi, i loro Martirj e Miracoli.

Questa imputazione è vero, che presso a' dotti qualificò i miei calunniatori per ignoranti, e degni non meno di riso, che di compassione; ma a che ciò giovava presso alla schiera infinita della gente volgare e sciocca, dalla quale solamente essi si potevan promettere rivoluzioni e tumulti? Fu quella appoggiata, secondo che io m' immagino, al leggersi talora ne' libri della mia Storia il nome di alcun Santo, senza essersegli fatto precedere sempre un cotal glorioso attributo: tacendolo essi per mali-

gni-

gnità, o per somma ignoranza; e non avvertendo, che proseguendo io il mio istituto di narrare in ciaschedun Secolo le nuove Religioni introdotte nel nostro Regno, e dovendo parlare de' loro Istituti, nel tempo che come uomini tra noi conversarono, e che quelle fondarono, non poteva io certamente dar loro quel titolo di Santo, che allora non avevano, come è succeduto parlando di *S.Domenico*, e di *S.Francesco*. Era cosa da movere riso insieme e compassione, sentire da costoro in ogni angolo dire: *Nega i Santi, nega i Miracoli, chiama i Martirj assassinamenti*; ed alcuni che per me mostravano avere qualche spirito di pietà e di moderazione, vedendo nella mia Opera che nominando i Santi, non sempre a' loro proprj nomi aveva prepolto un tal aggiunto; tutto zelanti dicevano: oh Dio, che importava metterci avanti un S. puntato? Da ciò manifestamente ciascuno s'avvede, che non essendosi la mia Opera seguitamente letta, ma taluni scontratisi a caso in qualche pagina, ove si vedeva nominato un qualche Santo così in secco, nè comprendendo il mio istituto, la malignità ed invidia di alcuni potè dar facilmente fomento alle imposture. Io proseguendo il mio istituto di narrare in ciascun Secolo le nuove Religioni introdotte nel nostro Regno, parlo de' loro Istitutori nel tempo, che come uomini conversarono fra noi, e quando le fondarono, nè certamente poteva dargli io il titolo di *Santo*.

Ecco come di *S. Domenico*, e di *S. Francesco* si parla nel *lib. 14. cap. ult. Ma all'incontro in questi medesimi tempi* (cioè intorno all' anno 1215. nel Pontificato d' Innocenzio III.) *a favor della Chiesa Romana sursero que' due gran lumi Domenico, e Francesco, i quali colla loro santità resisi chiari dappertutto fondarono le Religioni de' Predicatori, e de' Frati Minori*. Ed altrove *l. 19. cap. ult. §. 5.* parlandosi pure de' principj della fondazione delle loro Religioni, dico: *De' primi, come s' è veduto, fu autore Domenico Gusmano, il quale avendo gran tempo predicato contro gli Albigesi, prese nell' anno 1215. la risoluzione con nove suoi compagni di fondare un Ordine di Frati Predicatori*. E passando poi a' Frati Minori, ivi appresso scrivo così. *Essi riconoscono per loro Istitutore S. Francesco d' Assisi, e surfero ne' medesimi tempi, che i Valdesi*; e facendo confronto fra gli errori de' Valdesi, e la vita tutta Apostolica di *S. Francesco*, soggiungo, che *Papa Innocenzio III. siccome rigettò l' Istituto de' Valdesi, avendolo conosciuto pieno di superstizioni ed errori, così nell'*

anno

anno 1215. *approvò la regola di Francesco , e l' Ordine de' Frati Minori ; i quali ancorchè non lasciassero di andare a piedi ignudi , e di far voto di una povertà volontaria* (anche i Valdesi facevano voto di povertà , ed andavano a piedi ignudi con sandali , onde furono detti *Insabattati*), *non aveano quelle tante superstizioni de' Valdesi*. Qui io escludo da' Frati Minori tutte le superstizioni che aveano i *Valdesi*, non ch'essi ne ritenessero alcuna, perchè in altra maniera non sarebbe stato il loro Istituto approvato da Papa *Innocenzio*. Anzi nel *l.* 32. *c.* 5. tornandomi occasione di parlare di nuovo di questi due Santi , e de' loro Ordini, scrivo così . *Sursero opportunamente in questi medesimi tempi a favore della Chiesa Romana que' due grand'Uomini, Domenico , e Francesco , i quali per la loro Santità resisi chiari da pertutto , fondarono , come si disse , le Religioni de' Predicatori , e de' Frati Minori ; ed in vero assai opportuni vi vennero per resistere a sì contrarj venti , onde la navicella di Pietro era combattuta ; ma tennero diverse strade. Francesco per opporsi a' Patareni , volle mostrare col suo esempio , qual fosse la vera vita Apostolica , ed il vero imitare Cristo , fondando la sua Religione in una rigida povertà , nell' umiltà , e ne' puri ed incorrotti costumi ; acciocchè coll' esempio , e coll' opere riducesse i traviati in via . Domenico di nazione Spagnuola , e del nobil lignaggio de' Gusmani , fu rivolto co' suoi Frati ad abbattere gli altri , e principalmente gli Albigesi , contro i quali , armato di forte zelo , disputò , orò , declamò , e colle sue prediche e concioni cercava convincergli de' loro errori , e far accorta la gente a non lasciarsi ingannare.*

Puossi parlare con maggior lode e rispetto di questi due gran Santi ? Occorrendo dipoi nominar questi due Fondatori d' Ordini ne' seguenti tempi , per tutto il corso della mia Storia si vedranno chiamati *Santi*. Così nel tempo d' *Innocenzio IV.* nel medesimo *l.* 15. *c. ult.* si legge. *E considerate l' opere , che per l' addietro avevano fatto in questo servizio i Frati di S. Domenico , e di S. Francesco*. Ciò che si ripete *p.* 560. 561. 564. 566. 567. ed infinite volte nelle altre pagine de' seguenti Libri , che troppo nojosa cosa sarebbe il volerli quivi rapportare . Oltrechè , ancorchè io non presuma cotanto, lo stile di una Storia grave non comporta , che sempre in nominargli lo Scrittore abbia a servirsi di quell' aggiunto , così per isfuggire la spessezza di una medesima voce, che cagiona soverchia sazietà , come per non iscemare la gravità dello stile ; siccome ne possono esse-

re a noi d'esempio tutti i buoni Storici, che han creduto scrivere con eleganza, e fra gli altri i Latini, ed il Presidente *Tuano* sopra ogn' altro, i quali si sono contentati del solo nome senz' altro aggiunto, particolarmente quando si tratta di Santi cospicui, e per fama assai rinomati e celebri. Così osservasi nella Vita di *S. Ignazio Loyola* scritta dal *P. Maffei*, ed in tanti altri Scrittori; ond' è che io favellando di questo Santo ne' tempi che fra noi visse, non potea chiamarlo, come feci nel *l.* 32. *c. ult.* §. 2. se non che *Ignazio Loyola*.

Parimente favellando al *lib.* 19. *cap. ult.* §. 4. di *S. Pietro Martire* Domenicano, quando era Inquisitore di Milano a' tempi d' *Innocenzio IV.* non potea chiamarlo se non col suo nome di *Fra Pietro da Verona*, come lo chiamano il *Pansa*, il *Leontino*, e tutti gli Storici che scrivono del suo martirio. Nel che io mi son valso delle parole stesse di *Paolo Pansa* Genovese, che scrisse la Vita d' *Innocenzio IV.* stampata in *Napoli* l' anno 1598. che sono queste appunto. *Costui per estirpar da quella Città* (cioè Milano) *alcuni infettati d' eresia, che si facevano chiamare Credenti, non trascurava diligenza per punirgli: onde alcuni incarcerava, ad altri dava bando, e gli ostinati in balìa della Corte Secolare faceva coll' ultimo supplizio del fuoco punire; ed aveva già fatte molte esecuzioni, ed ordinato di farne delle altre dopo Pasqua di Resurrezione; di che attimoriti alcuni principali Milanesi, dubitando della lor vita per li Processi, che avevan presentito aver loro fatti fabbricare l' Inquisitore, si congiurarono insieme, e risolvettero di prevenir l' Inquisitore con farlo morire; onde accordati gli assassini, questi postisi in agguato in una solitudine fra Milano e Como, dove all' Inquisitore occorreva passare, quando lo videro, gli corsero subito colle spade nude addosso, e l' uccisero*.

Soggiungo, che *Innocenzio* per questo martirio sofferto volle canonizzarlo per Santo; siccome la prima Domenica di Quaresima del seguente anno 1253. con molta solennità fu celebrata la canonizzazione, ed ascritto nel Catalogo de' Santi *Pietro* Martire *da Verona*. Nel che pure volli valermi dell' autorità d' un altro Scrittore sincero e Cattolico, il quale fu *Tommaso da Leontino* Patriarca di Gerusalemme, che scrisse la di lui Vita. Questi parlando di tal Martirio e Canonizzazione, scrisse così. » Fu » poi dato ragguaglio di questo caso a Papa *Innocenzio IV.* » il quale avendo avuta sufficiente informazione della vita e » martirio del sopraddetto, gli parve giusto di fargli l' onore

che

» che meritava, cioè di metterlo nel Catalogo de' Santi Martiri,
» ed il fece il giorno dell' Annunciazione di M. V. non essendo
» ancora passato un anno intiero dopo la sua morte. »

Questa morte data da' sicarj al S. Martire, io la chiamo Martirio, non assassinamento. Credevan forse, che costui avesse patito martirio ne' tempi di *Diocleziano*, o di qualch' altro Imperatore Gentile nelle antiche persecuzioni della Chiesa? e par a loro cotanto strano un Martire per mano d' assassini?

Nè agl' intendenti de' Riti, che la Chiesa Romana suol praticare nelle canonizzazioni de' Martiri, deve parer cosa strana, che in così breve intervallo di tempo *Innocenzio* l' avesse ascritto nel Catalogo de' Santi Romani; perchè oltre (al riferire dello stesso *Pansa*) della squisita diligenza praticata nell' informazione presa da *Leone* allora Arcivescovo di Milano, nella Canonizzazione de' Martiri molto minor diligenza vi si richiede, che in quella de' Confessori; come per tralasciar altri scrisse Gonzalez *Lib.* 3. *Decret. Tit.* 45. *de Reliquiis & Veneratione Sanctorum c.* 1. *n.* 5. *In Martyribus autem non fit miraculorum inquisitio, & multo minor diligentia adhibetur. Tantum inquiritur fortitudo & charitas, qua mortem subiere, quam intulit Tyrannus in odium Fidei.*

Che cosa dunque di male avvi in questa mia narrazione, rapportata coll' occasione di favellarsi in quel luogo del Tribunale dell' Inquisizione sotto a que' tempi in Lombardia. Forse altrove parlando io di questo Santo, del suo Martirio, e del Monasterio eretto in Napoli in suo nome, non ne parlo in appresso con tutto il rispetto e venerazione? Leggasi nel medesimo Capitolo il §. 5. ove favellando de' Monasterj, eretti da' Re *Angioini*, di quest' Ordine in Napoli, dico che *Carlo II. nell' anno* 1274. *ne costrusse un altro in onore di S. Pietro Martire da Verona, che come si disse, nell' anno* 1253. *era stato da Innocenzio IV. ascritto nel Catalogo de' Santi*. E così troveranno infiniti altri luoghi, ove m' è occorso di nominarlo in tempi meno a noi lontani dopo la sua santificazione.

I Domenicani pure si dolgono, s' è vero, che io di *S. Pio V.* parli con strapazzo, e pure a gran torto di ciò m' accagionano; poichè sebbene questo Pontefice in tempo del Governo del Duca d' *Alcalà* nostro Vicerè avesse procurato mandar a terra la potestà de' nostri Principi, e fosse stato il più impegnato per far valere negli altrui Dominj la cotanto famosa Bolla *in Cœna Domini*, che distrugge il Principato; contuttociò io dico, che

 s'acqui-

s'acquiſtò riputazione di ſantità, ſiccome a' dì noſtri è ſtato dichiarato per Santo da *Clemente XI.* perchè *quel che operava, non era per lui indirizzato ad altro fine, che ad un puro zelo di Religione, e di Diſciplina;* ſoggiungendo, che per la ſua *ſeverità di coſtumi, e per aver ſomminiſtrate groſſe ſomme nelle guerre contro a' Turchi, s'acquiſtò riputazione di Santità,* come ſono le mie parole al *lib.33. c.4.*

Più inſoffribile è l'altra accuſa, che mi fanno alcuni di aver parlato di *San Franceſco di Paola* con poca venerazione, quando credo, che niun altro più di me abbia favellato della ſua ſantità con dimoſtrazioni più certe ed indubitate; appoggiandoſi la mia narrazione al teſtimonio d'un uomo ſincero e pio, quanto fu *Filippo di Comines* Signor d'*Argentone*, che trattò con quel Santo in Francia, e ci diede della ſua ſantità ſicure prove. Leggaſi il *lib. 30. c. ult.* §. 1. *in fine* dove ſi dice » che un uomo » idiota e ſenza lettere era impoſſibile, che ſenza Divina iſpi» razione poteſſe diſcorrere di coſe sì alte e ſublimi con tanta » ſaviezza e prudenza. » Avrebbero forſe coſtoro voluto, che io gli aveſſi trattenuti, e dato diporto con i favoloſi racconti della Trota fritta e riſuſcitata, o dell'agnello arroſtito, e poi fatto correre nella caldaja, e pure riſuſcitato, e con cento altre fole che di lui narrano, ſtando al fuoco a filar le vecchiarelle? Trovinſi coſtoro altri, che non ne mancano, non me; perchè io non ho preteſo ſcrivere la mia Storia a gente sì ſciocca, che ſi diletta cotanto andar dietro a queſte fraſche paſcendoſi di vento; ed ho riputato, che la noſtra Religione ſia così ben ferma e ſtabilita, e fregiata cotanto di veri miracoli, che non abbia biſogno per ſuo ſoſtegno ricorrere a' finti e favoloſi: eſſendo ormai a tutti noto e paleſe, che per lo più con falſa ed apparente pietà s'inventano per fini terreni, e per vie più arricchire, e accumular teſori, ed altre mondane grandezze. Ma di ciò ſia detto abbaſtanza.

CA-

C A P. IV.

Deride le particolari Divozioni delle Religioni Mendicanti.

NOn sono credibili i schiamazzi ed i susurri, che i Frati accaniti fecero, per aver io (nel *lib.19. c. ult.* §.5. della mia Storia) posto per una delle cagioni dell'accrescimento delle loro ricchezze, le loro particolari Divozioni. Si sentirono toccati nel più vivo de' loro petti; e per vendicarsene declamavano come baccanti per ogni angolo, che io, senza che l'istituto della mia Opera lo ricercasse (nel luogo additato) aveva voluto con brutti scherni burlarmi delle particolari Divozioni delle Religioni Mendicanti, valendomi di vocaboli, che essi credono nuovi, e da me inventati per loro derisione. Questa imputazione in gran parte nacque dal non aver essi letta la mia Opera, se non a pezzi, e perciò ignari del mio istituto, e non intendendo il fine perchè io faccia memoria di tali divozioni, si sono scagliati come tante tigri, quasi che io volessi toglier loro gli emolumenti, che da esse ritraggono. L'istituto della mia Opera, (parlando io della Polizia Ecclesiastica, per ciò che riguarda gli acquisti de' beni temporali) non è stato altro, come è palese a chi seguitamente la legge, che di far vedere, come di tempo in tempo, ora per un verso, ora per un altro siansi gli Ecclesiastici cotanto fra noi arricchiti, sicchè essendosi ora ridotti i loro sterminati acquisti a tanta grandezza, che assorbiscono il Regno, abbian dato occasione alla Città e Regno di *Napoli* di ricorrere alla Maestà del nostro Augustissimo Imperadore, perchè ponesse freno a tanti acquisti, con proibir loro d'acquistare stabili, siccome si osserva in *Milano*, e negli altri Dominj de' Principi Cristiani. Questi acquisti non si sono fatti tutti in un secolo, ma sono nati da varie fonti in diversi tempi. In un secolo crebbero per i *Pellegrinaggi*, e per i *Santuarj*; in un altro per le *Crociate*; in altri tempi per le *Decime*, che da volontarie si renderono necessarie; in altri per l'uso introdotto di lasciare alle Chiese *pro redemptione animarum*; ed in altri per le particolari Divozioni a' Santi. Le quali Istituzioni non si biasimano ne' loro principj, quando furono con somma pietà e zelo introdotte; ma si detestano gli abusi, che poi ne vennero per ma-

maneggiarsi da' Frati col solo fine di arricchirsi. Perciò favellando io del Secolo XIII. nel quale sursero la maggior parte di queste particolari Divozioni, e degli acquisti che in decorso di tempo fecero perciò le Religioni Mendicanti, dico che s' inventarono molte di queste particolari Divozioni, non biasimando l' istituzione, ma l' abuso che se ne faceva. Nè dovranno offendersi della parola *inventare*, la quale non denota altro che *instituire*, siccome i primi ritrovatori delle cose chiamiamo primi *Inventori* ed *Istitutori*. Non si biasima l' avere i Domenicani introdotta la Divozione del *Rosario*, i Francescani quella del *Cordone*, gli Agostiniani quella della *Coreggia*, i Carmelitani l' altra degli *Abitini*, ma gli abusi che da ciò nacquero per arricchirsi con poco onesti mezzi, procurando seguaci, e mostrandosi gelosi, che un Ordine non si valesse della Divozione dell' altr' Ordine suo Competitore, esagerando ciascuno la propria in depressione dell' altra; con far quivi insorgere fra loro gravi contese fino ad istituirne liti in Roma con formali processi. Onde a tal fine i Domenicani impetrarono, che di loro soltanto fosse il *Rosariare*, e che fosse vietato a tutti gli altri Ordini di poterlo fare. E di questi abusi, per fine di accrescere i beni temporali delle loro Chiese, si parla, non già dell' istituzione, che non si nega essere molto pia, quando viene discompagnata dall' interesse. Nè io sono il primo, ed il solo che abbia fatti avvertiti gli uomini di tali abusi.

Il Mondo già n' è ricreduto, e non mancano speciali libri che li detestano e condannano per perniciosi; e che tali divozioni, quando non siano praticate con moderazione, e con una vera pietà, diano agio agli uomini di menar una vita tutta libera e licenziosa; poichè non è mancato chi per infiammare la gente volgare a valersene, abbia loro dato ad intendere, che non possono pericolar mai nè dannarsi, sempre che siano muniti di quest' armi ...

Il P. Francesco di Mendoza Gesuita, nel suo *Viridarium Sacræ & Profanæ Eruditionis L. 2. de Floribus Sacris, Probl. 9. nu. 52.* propone questo Problema: *Utrum B. Virginis cultores in æternum damnari impossibile omnino sit?* E lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare dice, *periculosam non esse, sed securam hujusmodi locutionem, impossibile est damnari eum, qui B. Virginem colit.* Per quel che poi riguarda ciò che sia in realtà, soggiugne al *num. 53. Dicere possumus, cul-*

cultores B. Virginis esse indamnabiles, quia esto non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, B. M. Virgine illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter resipiscant, ac tandem salventur.

E la sperienza ci fa vedere, che perciò gli uomini più scelerati sono i più armati di sì fatta divozione, perchè credono in cotal guisa esser sicuri della loro salute, non ponendo perciò alcun freno a' loro rilasciati costumi; e tirando così la lor vita insino all'ultime agonie di morte, si lusingano, che in questi ultimi periodi gli abbiano tali divozioni a metter in salvo.

Mostrano costoro esser poco pratici de' vocaboli della Curia Romana, e del linguaggio delle Bolle stesse de' Sommi Pontefici, se credono che fossero da me per derisione inventati questi vocaboli di *Coreggiati*, *Cordonati*, e le derivazioni de' *Rosariati* ed *Abitinati*; poichè di queste voci è pieno il Bollario Romano, e ne sono pieni i libri stessi de' Canonisti; ed il Cardinale *De Luca*, che essendo Avvocato in Roma ebbe a difendere sovente liti di tal sorte, istituite in quella Curia, in più suoi Discorsi non si vale di altri termini. Leggasi ancora Tamburino *de Jure Abbatiss. Disp.* 7. *q.* 2. *n.* 3. ove apporta più Bolle de' Sommi Pontefici che così li chiamano, con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiamano Coreggiate, *quatenus corrigiam S. Augustini cingunt*. E lo stesso ripete nella *Disp.* 1. *q.* 10.

Il Card. de Luca *de Regular. Part.* 1. *Disc.* 50. *n.* 4. fa un Catalogo di questi nomi, che non altronde derivano che da simili Istituti: *Et quæ appellari solent* (sono le sue parole,) *Conversæ*, *Tertiariæ*, *Beguinæ*, *Corrigiariæ*, *Mantellatæ*, *Pinzocheræ*, *Canonissæ*, *Jesuitissæ* &c. Ciò che sovente questo medesimo Scrittore rapporta in altri suoi Discorsi, particolarmente *de Jurisd. Part.* 1. *disc.* 45. *n.* 3. ed altrove. Non dovevano perciò cotanto rabiosamente contro me scagliarsi, e se in loro fosse alcun senso di pietà e di moderazione, dovevano riguardare, che io per mostrare questi abusi mi sono contentato di rapportare solamente ciò, che si raccoglie dalle Bolle stesse de' Pontefici Romani, senza andar più a minuto descrivendo gli altri modi indegni che si praticano in Napoli, e nel nostro Regno, di farne publico traffico e mercato, con vedersi aperte botteghe, eretti publici telonj, ed insin dentro le Chiese, come se fossero tante Dogane, esigere in ciascun mese dazj da coloro, che sono ascritti ne' loro libri, oltre di far girare attorno tanti Publicani, i quali per me-

menar fuori de' Chioſtri una vita libera e licenzioſa, non ſi curano di ſottoporſi a graviſſimi incarichi, con pigliar in affitto le loro caſſette, che eſpoſte al pubblico incanto non ſi liberano, ſe non a' più offerenti; onde poi per poter ſupplire a' gravi peſi addoſſatiſi, e ſoddisfare alla loro diſſolutezza, non v' è coſa ſcelerata ed empia, che non commettano per riſcuoter danari; e ſovente alla gente ſemplice minacciano ſtermini e calamità, incutono timore d' eſſer dannate, di non aver più la protezione del Santo, ſicchè periranno in miſerie: talchè col premer tanto riducono, ſpecialmente le ſemplici e timoroſe feminette, o a rubare a' proprj mariti e fratelli, ovvero per non ſentirgli debaccar tanto, contentargli, ed arrenderſi alle loro impudiche voglie, con proſtituire il proprio onore.

Prima di terminare queſto Capitolo, non voglio dimenticarmi di un' altra accuſa poſta in campo per conſimile fine. Non contenti coſtoro per sì indegni modi di ſedurre la gente volgare, col fomento di alcuni invidi e maligni procurarono eziandio concitarmi l' odio de' Baroni, dando a ſentir loro, che io ne' miei libri inſegnava la maniera come il Re doveſſe tor loro la Giuriſdizione; e già ne avevano perſuaſi alquanti ſemplici, i quali ſenza neppur leggere una facciata della mia Opera, la deteſtavano per queſto ſolo riſpetto. Eppure ſe aveſſero voluto prendere la pena di leggere ciò, che in due luoghi mi occorſe di favellare di queſta materia, avrebbero trovato, che io non ſolo non inſegno tal coſa, ma di vantaggio dico, che ſenza metter in iſcompiglio e diſordine il Regno, non ſi può a' tempi preſenti venire a tale riſoluzione. Leggaſi il *Lib.* 3. *c.* 2. §. 3. ove dico, che non potè praticarſi il diſegno, che *Carlo VIII.* Re di Francia, in que' pochi meſi che tenne il Regno di Napoli, aveva concepito di togliere a' Baroni ogni Giuriſdizione, e con ciò ridurli a ſimiglianza di quelli di Francia. Gli antichi noſtri Baroni non ſi dolſero certamente di *Matteo d' Afflitto*, che allego in conferma di queſto fatto, il quale ne' Preludj alle Coſtituzioni del Regno ſcriſſe lo ſteſſo; anzi queſto Scrittore fu da eſſi cotanto ben veduto e carezzato, che di buona voglia lo aggregarono ad uno de' loro Seggi: nè dice quel che io ſoggiungo, che ciò ſenza ſcompiglio non poteva praticarſi.

Per teſtimonianza dello ſteſſo Afflitto rapportò il medeſimo Renato Choppino *de Domanio Franciæ L.2. Tit.1. n.10.* dicendo. *Omni-*

Omnimodo certe lex Regnorum vetat, non dicam remitti summum Jus Imperii, sed vel ullam quoque Sacri Dominii partem alienari. Imo vero successori cuivis liberum est, bona a decessore distracta pristinum in statum reducere, ut ad jus Regis solidum revertantur. Id quod de Neapoleos *Rege scriptis mandavit* Afflictus *in Constitutionibus Neapolitanis q.24. Proinde Advocatus Fisci Neapolitanus monuit Carolum VIII. Galliæ Regem, qui Neapoli morabatur, ut jure suo a Baronibus reposceret merum, mixtumque in subditos Imperium, quo ipsos donarat Alphonsus Rex, suprema Neapolitani Senatus jurisdictione solutum: quippe cum jus Coronæ individuum misere discerperetur ea plenissimæ Jurisdictionis concessione, anno* 1494. *ut* Afflictus *notat in Constitutione supra relata, & in Prælud. Const. Neap. q.24.*

Di vantaggio occorrendomi di nuovo parlare di questa materia nel *Lib. 26. cap. ult.* nel Regno di *Alfonso I.* che fu quegli, che diede a tutti i Baroni il mero e misto Imperio con non picciolo detrimento delle supreme Regalie della sua Corona, scrivo, che sebbene *Carlo VIII.* pensasse di toglierlo loro, contuttociò per le difficoltà che s' incontravano non potè mettere in esecuzione questo suo disegno. E tanto è lontano, che io mostrassi la maniera di toglierlo, che anzi soggiungo queste parole appunto: *Molto meno oggi è ciò da sperare, che il male è antico, e che senza grandi sconvolgimenti e scompigli non potrebbe ridursi ad effetto.* Che avrebbero detto questi calunniatori, se io avessi nella mia Storia rapportato ciò, che i nostri più moderni Giureconsulti scrissero sopra questa materia, i quali compassionando le miserie e le oppressioni, che da ciò sono nate nel Regno a' poveri sudditi del Re, chi declamando contro *Alfonso*, e gli altri Re Aragonesi suoi successori, che ne furono autori, e chi inculcando che un tal abuso si togliesse affatto, chiamano *deploranda dies* quel giorno, nel quale fu ciò introdotto? Leggansi i Reggenti *Tappia*, e più nostri Autori, dove troveransi consimili espressioni e querele.

Non doveano pertanto costoro lasciarsi ingannare da questi impostori, i cui perversi fini doveano loro esser ben noti; poichè tanto è lontano, che io dovessi esser di ciò calunniato, che più tosto conosceranno aver io usata somma moderazione, e di non aver in ciò trasgredito quelle leggi, che ad Istorico si convengono, contro a' quali debbono essere queste accuse affatto lontane: considerando, che chi assume questo carattere, sua eterna vergogna ed infamia sarebbe tradire la verità, la quale, pospo-

 sto

sto ogni mondano rispetto, dee essere l'unico loro scopo ed intendimento. Nè dee perciò offendersene alcuno, poichè essendo suo preciso obbligo di narrare le cose, siccome avvennero, saggiamente scrisse Luciano nel suo dotto Trattato, *Quomodo conscribenda sit Historia*; che *nemo sanæ mentis existimabit eum in culpa esse, si quæ infeliciter, aut stulte gesta sunt, ut gesta sunt, narrabit, siquidem talium non est author, sed nunciator*.

CAP. V.

Delle false accuse addossatemi per farmi riputar Eretico e miscredente, e spezialmente che negata avessi l'Ordinazione ne' Vescovi.

Egli è pur troppo vero quel che scrisse S. *Gregorio Nazianzeno*, che il molesto si fa passar subito per miscredente, *de laudibus Basilii* 20. *n.* 84. Detto nato da lunga esperienza, e confermato sensibilmente nel mio fatto. Essi credettero, che pur troppo dovesse lor esser molesto e dannoso l'aver io scoperto i fonti delle loro ricchezze, ed i loro modi di cumularle. Per discreditarmi, affine che la gente ingannata non si ravvedesse, mi dipinsero per Eretico e miscredente. Ma poichè non è della loro capacità e talento di saper distinguere il miscredente dal Fedele, e separare il loglio dal frumento, accagionandomi di alcuni errori, si mostrarono non meno maligni che ignoranti. Essi m'imputarono in prima, che io negassi ne' Vescovi de' tre primi Secoli l'Ordinazione, con farli semplici Capi de' Preti. Ma la calunnia si manifesterà tantosto, perchè non avendo letto seguitamente nemmeno il primo Libro della mia Opera, saran convinti per impostori. Nè in ciò voglio valermi d'altro, che delle mie stesse parole per manifestarli per tali. Leggasi al *Tom. I. l.* 1. il *c. ult.* §. 1. dove narro la Polizia Ecclesiastica de' tre primi Secoli in Oriente, nel qual luogo fa mestieri avvertire, che io quivi tratto della Polizia ovvero Governo della Chiesa, non già dell'Elezione o Ordinazione de' suoi Ministri. Narro, che gli Apostoli riconoscenti per loro Capo *S. Pietro*, stabilirono in molte Città di quelle Provincie più Chiese, le quali fondate che l'ebbero, come dice *S. Girolamo*, erano quelle governate dal comun Consiglio del Presbiterio, come in Aristocrazia. Dipoi cresciuto il numero de' Fedeli, e cagionan-

nandosi dalla moltitudine confusioni, si pensò dagli Apostoli, per ovviare a' disordini, di lasciare bensì il governo al Presbiterio, ma di darne la soprantendenza ad uno de' Preti, il quale fosse lor Capo, che chiamarono *Vescovo*, cioè a dire *Ispettore*, il quale collocato in più sublime grado, aveva la soprantendenza di tutti i Preti, ed al quale apparteneva la cura ed il pensiero della sua Chiesa, governandola però insieme col Presbiterio; tanto che il governo delle Chiese divenne misto di Monarchico, ed Aristocratico.

Ed affine che nelle mie parole, anche per ciò che riguarda il Governo, non potesse occorrere qualche minimo equivoco, volli confutare espressamente l' opinione de' Presbiteriani, che niente più danno a' Vescovi, che a' Preti, soggiungendo queste parole. *Alcuni han voluto sostenere, che in questi primi tempi il Governo e Polizia delle Chiese fosse stato semplice e puro Aristocratico presso a' Preti solamente, niente di più concedendo a' Vescovi, che a' Preti, non riputandogli di maggior potere ed eminenza sopra gli altri; ma ben a lungo fu tal errore confutato dall' incomparabile* Ugon Grozio, *ed il contrario ci dimostrano i tanti Cataloghi de' Vescovi, che abbiamo presso* Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto, *ed altri; da' quali è manifesto, che fin dal tempo degli Apostoli ebbero i Vescovi la soprantendenza della Chiesa, e collocati in più eminente grado soprastavano a' Preti, come loro Capi*. E volli in ciò valermi dell' autorità di *Grozio*, per maggiormente far vedere, che l' errore de' Presbiteriani fu cotanto enorme, che non potè sopportarlo l' istesso *Grozio*, di cui rimane ancor dubbio, se avesse avuto sentimenti in tutto conformi alla nostra Cattolica Religione.

Prosieguo in appresso la mia narrazione, e quindi soggiungo. *Così col correr degli anni disseminata la Religione Cristiana per tutte le Provincie dell' Imperio, ancorchè mancassero gli Apostoli, succedettero in loro luogo i Vescovi, i quali soprastando al Presbiterio, ressero le Chiese*. Dico inoltre in appresso, che *gli Apostoli non in ogni Chiesa istituirono i Vescovi, ma molte ne lasciarono al solo governo del Presbiterio, quando fra essi non vi era alcuno, che fosse degno del Vescovado*: ciò comprovandolo colle parole di *S.Epifanio*, con soggiugnere, tal essere stata la Polizia di questi primi Secoli dello stato Ecclesiastico; e per autorità del medesimo *Epifanio* in questi primi tempi non ravvisarsi nella Chiesa altra Gerarchia, se non de' Vescovi, Preti, e Diaconi riconoscenti per loro Capi i Vescovi, i quali erano succeduti in luo-

luogo degli Apoſtoli, e ſiccome queſti riconobbero per loro Capo *S. Pietro*, così eſſi riconoſcevano per loro Capi coloro, che ſuccederono in luogo, e nella Sede di S. Pietro in Roma. Ciò dico del Governo e Polizia de' primi tempi, ne' quali non era ſtata ancora dichiarata da' Canoni la ragion de' Metropolitani ſopra i Veſcovi delle loro Provincie, come fu fatto dipoi nel IV. Secolo, ſiccome (ſeguendo l' opinione del famoſo Teologo di Parigi Du Pin) dimoſtro nel *lib. 2. cap. ult.*

Sin quì ſi è parlato del Governo e Polizia delle Chieſe, non già dell' Ordinazione de' ſuoi Miniſtri; onde ſiccome non s' era niente detto dell' Ordinazione de' Preti e Diaconi, così parimente non toccava parlarſi dell' Ordinazione e Conſecrazione de' Veſcovi. Di ciò ſe ne parla più innanzi nel medeſimo *Cap.* al §. 7. ove con molta chiarezza ſi diſcorre dell' Ordinazione de' Veſcovi fatta dagli Apoſtoli, mentre viſſero, e poi queſti mancati, da' Veſcovi più vicini della medeſima Provincia. Ecco le mie parole: *Eſſere ſtata da Criſto conceduta anche queſta poteſtà agli Apoſtoli, di ſoſtituire nelle Chieſe i loro ſucceſſori, cioè i Veſcovi, i Preti, ed altri Miniſtri. Ed in vero gli Apoſtoli, come ſi raccoglie dalle Storie Sacre, in molti luoghi ordinarono i Veſcovi, e gli laſciarono al governo delle Chieſe, che eſſi avevano fondate; ma dipoi mancati gli Apoſtoli, quando per la morte di alcun Veſcovo rimaneva la Chieſa vacante, ſi procedeva all' elezione del ſucceſſore; ed allora ſi chiamavano i Veſcovi più vicini della medeſima Provincia, almeno al numero di due o di tre, e quelli unendoſi inſieme col Presbiterio, e col Popolo Fedele della Città, procedevano all' elezione. Il Popolo proponeva le perſone, che deſiderava s' elegeſſero, e rendeva teſtimonianza della vita e coſtumi di ciaſcheduno; e finalmente unito col Clero, e Veſcovi preſenti, acconſentiva all' elezione, onde toſto il nuovo Eletto era da' Veſcovi conſecrato.* Soggiungo dipoi, che alle volte il Popolo ſolo s' avanzava ad eleggere: *il che quando accadeva, ed i Veſcovi lo ſtimavano conveniente, era da eſſi l' elezione approvata, ed ordinato l' Eletto, e nello ſteſſo tempo ſi faceva l' elezione, e la conſecrazione; e i medeſimi Veſcovi erano gli Elettori, e gli Ordinatori.* Puoſſi parlare con maggior chiarezza delle Ordinazioni de' Veſcovi? Intorno a' Preti e Diaconi, s' apparteneva al Veſcovo, al quale unicamente toccava l' Ordinazione.

C A P. VI.

Del Concubinato de' Romani ritenuto nell' Imperio dopo la sua Conversione alla Fede di Cristo, ed anche dopo la sua decadenza ne' nuovi Dominj da' Principi Cristiani in Europa stabiliti: come di poi tolto si fosse in Oriente, e finalmente ne' Secoli seguenti anche in Occidente.

TRa le altre accuse, che pubblicata la *Storia Civile del Regno di Napoli*, s'intesero contro il suo Autore, la più strepitosa fu quella, che in due luoghi di quella Storia si riputasse lecito, non che tollerato il Concubinato. In alcuni, che erano i più, ben si conobbe, che l' imputazione procedeva da ignoranza, poichè confondendo i costumi presenti co' passati, nè sapendo che cosa prima si fosse il Concubinato, parlandosene ivi secondo l' antica sua istituzione, quando era riputato una congiunzione legittima, credettero, che lo stesso fosse da dirsi de' Concubinati de' nostri tempi, sicchè fortemente n' erano scandalezzati. Altri, i quali non erano cotanto ignari dell' antico Concubinato, non potendo non confessare per vero, quanto ivi erasi scritto, riprendevano lo Storico, dicendo che poteva far di manco di favellarne; che ciò non era del suo Istituto, e che a disagio, ovvero per ostentare erudizione vi si era indotto, e che perciò ben mi stanno le calunnie addossatemi; giacchè con poca prudenza aveva voluto con le mie proprie mani fabricarmi tali accuse, e dar occasione e fomento maggiore a' miei calunniatori per appoggiar l' impostura. Questi che si mostravano cotanto amorevoli, e che avrebbero desiderato in me maggior accortezza, mostrando di rincrescer loro, che per cose leggiere, le quali si averebbero potuto facilmente evitare, mi si fosse mossa una guerra sì crudele, io reputai più dannevoli nemici; perchè simulando compatimento non tralasciavano vomitare occultamente il loro veleno; ed erano essi molto più nocivi per la loro occulta malignità, che i primi per la loro aperta ignoranza. Ho inteso spesso simili accuse da uomini, che si credono savj e prudenti, i quali non potendo in altra maniera, almeno cercavano di accagionarmi d' inconsiderato e d' imprudente. Io le sentiva più amaramente nel mio cuore, che tutte l' altre, perchè conosceva, che procedevano o da malignità, o dal non aver

avuta

avuta la mia Opera questa fortuna, di meritar la loro protezione, e la pena di essere seguitamente letta; perchè se ciò fosse, sarei stato certamente libero da tali imputazioni. Si sarebbero accorti, che io non a disagio, ma necessitato dal mio istituto vengo a favellare del Concubinato, e di altre cose tali, che essi come odiose averebbero voluto che si fossero taciute. Io non poteva tradire la verità, sempre che compariva al mondo con questo carattere di Storico, nè abbandonare il mio istituto di scrivere la Storia Civile del Regno, delle sue Leggi e Polizia. E questo stesso soggetto appunto, che abbiamo ora per le mani, potrà loro far ricredere, che così in questo, come negli altri punti che essi credono pericolosi, non ci sono venuto se non costretto dal mio istituto, affine che si avesse una compita e perfetta cognizione del soggetto che io tratto, il quale altrimenti esposto, sarebbe l'Opera riuscita difettosa e manca.

A me in due luoghi è occorso favellare del Concubinato; e si vedrà ora, se fu dura necessità di trattarne, e se poteva tacerne. Il primo è al *T.* 1. *Lib.* 5. *c.* 5. In questo Capitolo io tratto delle Leggi de' *Longobardi*, le quali non ostante il loro discacciamento dall' Italia, furono da noi ricevute come reputate le più saggie e prudenti. Dico nel principio, che se queste Leggi vorranno conferirsi colle Leggi Romane, il paragone certamente sarà indegno; ma se vorremo paragonarle con quelle delle altre Nazioni, che dopo lo scadimento dell' Imperio signoreggiarono in Europa, sopra le altre tutte si renderanno riguardevoli, così se si considera la prudenza, e i modi che usavano in istabilirle, come la loro utilità e giustizia; e finalmente il giudizio de' più gravi e saggi scrittori che le commendarono. Provo, con esaminarle alquanto, la loro giustizia ed equità, e finalmente coll' autorità di *Paolo Warnefrido*, di *Guntero*, e di *Grozio* confermo lo stesso. Vengo nello stesso tempo a difenderne alcune, che si credettero dal Volgo barbare e ferine, come quelle de' Duelli, della prova del ferro rovente, dell' acqua fervente, ovvero agghiacciata, del costume di render schiavi i prigionieri di guerra, e consimili.

Or fra le altre leggi, che al primo aspetto, non meno che queste, poterono dar negli occhi, se ne vede registrata una nel secondo *Lib.* delle Leggi *Longobarde*, che permette il Concubinato. Ella è la 7. sotto il *T.* 13. *lib.* 2. dove viene quello permesso, vietandosi solamente, che in uno stesso tempo si possa tener

tener Moglie e Concubina, non altrimenti che due mogli; perchè (sono parole della legge) anche presso i Longobardi era vietata ogni Poligamia. *Nulli liceat in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem & concubinam*. Porta ancora la legge l'iscrizione di *Lotario*, e quel che è più notabile, contiene l'istessa sentenza d'un Canone del Concilio *Toletano I.* rapportato anche da *Graziano* nel suo Decreto. Doveva passarsi sotto silenzio una tal creduta esorbitanza, doveansi lasciare i Lettori così sorpresi, e mancando al mio Istituto non illustrarla, e non farla vedere conforme alle Leggi de' Romani, e degli altri Principi Cristiani, ed a' Canoni stessi, sicchè alcuno ingannato dalle cose presenti la riputasse licenziosa e poco onesta? Fui perciò costretto a favellare brevemente, e per quanto comportava il mio Istituto, d'un tal Concubinato, che questa Legge permette.

Il secondo luogo, dove mi è occorso di nuovamente favellarne, è nel *l.* II. *c. ult. in fin.*. Quivi si parla del famoso Re *Ruggiero*, che fondò la Monarchia: Principe veramente grande e glorioso, che le sue magnanime imprese lo innalzarono ad essere uno de' più potenti e grandi Re della Terra. Si celebrano le sue virtù ond' era adorno, il suo valore, la sua prudenza, la sua pietà, e l'arte del Governo in un Regno nuovo da se stabilito. Si difende dalle accuse, onde fu da alcuni Scrittori malmenato, d'usurpatore, di Tiranno, e di scismatico, per aver seguito le parti di *Anacleto* falso Pontefice, e rifiutato *Innocenzio*, e si fa vedere, che a torto fu di ciò imputato. Bisognava ancora difenderlo da un' altra accusa fattagli d'incontinente e libidinoso, per aver lasciati più figliuoli da quattro concubine, che successivamente tenne nel suo Palazzo. Era mestieri discolparlo da questa falsa imputazione, nata dal non sapersi che cosa fosse il concubinato di que' tempi. E fui mosso a ciò fare dall' esempio di alcuni valenti Scrittori Francesi, i quali furono costretti a difendere Carlo M. da consimile accusa, che *Eginardo* ed altri Scrittori gli addossarono, per questo stesso d'aver avute più concubine, ed aver con quelle procreati più figliuoli. Essi fecero avvertire a' detrattori della fama di questo gran Principe, che Carlo M. ebbe quando non avea moglie, successivamente più concubine, le quali secondo i suoi Capitolari stessi era permesso d'avere. Era presso i Francesi nel suo vigore quella stessa Legge, che abbiamo rapportato di sopra, e che oggi giorno ancora si vede registrata nel secondo libro delle Leggi Lon-

Longobarde. Pure in questi Capitolari di Francia, particolarmente *l. 7. c.* 366. si legge. *Qui uxorem habet, eodem tempore concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet concubinæ*. Avere nello stesso tempo e moglie, e concubina non era permesso, siccome nè tampoco avere insieme due mogli, o due concubine. Queste concubine erano molto alle mogli somiglianti, e perciò si chiamavano *semimogli*, ed il concubinato *semimatrimonio*, ed era una congiunzione legittima e permessa, siccome si dimostrerà appresso; onde avere in que' tempi tali concubine non era vergognoso, sicchè colui che le tenesse, dovesse riputarsi incontinente o licenzioso. Con molta ragione dunque que' due gran Teologi della Sorbona *Bournes*, e *Polet* nel libro 2. delle Conferenze Ecclesiastiche di Parigi sopra il matrimonio, compilate e distese colla loro direzione, nella Conferenza 4. §. 5. difendendo Carlo M. dissero: » Parlasi di coteste concubine » ne' Capitolari di Carlo M. E se *Eginardo*, il quale ha sì for» temente biasimato questo Principe per averne avute, ed ha » trattato di bastardi i figliuoli, che da quelle nacquero, per» chè non ebbero parte alcuna ne' suoi Stati, avesse saputo quel » che significava allora il termine di concubina, non avrebbe » egli punto offeso, come egli ha preteso di fare, la memoria » di questo Imperadore Carlo M. che ha solamente usato pru» dentemente della permissione della Chiesa, e secondo i prin» cipj di *S. Agostino* egli era veramente maritato con queste » concubine.

Or se i Francesi difesero Carlo M. da questa falsa accusa, non doveva io difendere il nostro *Ruggiero*, che fu uno de' nostri più savj e valorosi Principi, talchè queste Provincie meritamente si vantano averlo avuto per loro Re? Fu dunque a disagio, ovvero conforme al mio istituto di parlare questa seconda volta del concubinato? E se non m' è venuto fatto di sgombrar l' ignoranza di molti affatto nudi di queste cose, fu, perchè non ne ho potuto, se non di passaggio favellare, tanto appunto, e non più comportando il mio istituto; e perciò io dissi nella prima occasione che n' ebbi di parlare (*Tom.* 1. *l.* 5. *c.* 5.) chi vi bisognava sopra ciò un discorso a parte. Ma chi si mette a censurare, ha obbligo, se non sa quello che vuol decidere, d' informarsene da' savj e dotti, e poi proporre le accuse; poichè in altra maniera le imputazioni diverranno manifeste calunnie, siccome è avvenuto appunto nel caso mio, nel quale tra-

tralaſciando le declamazioni degli ſciocchi ed idioti, che non meritano rifleſſione alcuna, ciò che ha recato maggior meraviglia, è ſtato, che degli uomini anche dotti e ſaggi ſi è pur inteſo averne parecchi ricevuto anche ſcandalo; in alcuni nato dalla loro precipitanza, i quali ſenza leggere gli additati paſſi, nè riſcontrar le Leggi, i Canoni, e gli Autori che ſi allegano nel margine, ſi ſono laſciati tirar dietro alla turba; in altri da pregiudizj imbevuti ſin dalla loro giovanezza, e da molti errori che tengono ancora ingombrate le loro menti, per riſchiarare le quali principalmente mi ſono indotto a ſpiegar loro queſta materia, per toglierli da sì dannoſa e perniccioſa ignoranza. Ed affinchè poſſano ben capirla, ho voluto prendermi la pena di diſtendere queſto piccolo Trattato, dove ſpiegherò loro qual foſſe ſtato il Concubinato preſſo i Romani, e ſe dipoi che fu abbracciata la noſtra Religione da Coſtantino M. foſſe ſtato da lui e dagli altri Imperadori e Principi Criſtiani ritenuto nell' Imperio, e ne' loro Dominj nuovamente in Europa ſtabiliti.

C A P. VII.

Del Concubinato de' Romani. Si prova e ſi dimoſtra, che i Romani fra il Matrimonio ed il Celibato ebbero per legittimo queſto terzo ſtato di Concubinato.

I Prudentiſſimi Romani, di cui fu tanto eccellente l'arte del governare, che per queſto ſolo pregio s' innalzarono ſopra tutte le altre Nazioni del Mondo, nel governo de' Popoli a loro commeſſi non ſolo invigilavano, perchè fra di loro non foſſe violata la giuſtizia e l'oſſervanza delle Leggi, ma ancora che in tutte le loro azioni rilluceſſero le altre virtù morali, e ſopra tutte l'oneſtà. Per mantenere un' eſatta giuſtizia li coſtrinſero col freno delle Leggi: per mantenere l' oneſtà non parve impor loro legame alcuno; e ciò fecero con ſavio e prudente conſiglio, affinchè ſi laſciaſſe queſta coſa al loro arbitrio, per poter eſercitare ſpontaneamente, e non isforzati atti di virtù, e renderſi perciò più commendabili ed illuſtri. Queſta ancora fu la ragione, ſiccome ſaviſſimamente ponderò *Seneca*, perchè a' Nudi Patti non diedero forza alcuna, ſicchè preſſo di loro non partorivano obligazione, e molto meno azione alcuna, ſiccome

X era

era ne' contratti. Vollero lasciare in loro arbitrio d'osservarli; affinchè avessero campo di esercitare la loro virtù, e perchè non isforzati dalle Leggi, ma spontaneamente per propria virtù l'adempissero. E fin tanto che nella loro Republica fiorirono nel più eminente grado i buoni costumi, non fu mestieri d'altro freno.

Ma traviando essi, come suole avvenire, da' primi istituti, e cominciando a cadere la loro disciplina, fu dapoi bisogno, che ciò che si era rimesso alla loro virtù, si commettesse alla vigilanza del Pretore; sicchè fu d'uopo che costui ne comandasse l'osservanza con quel *Pacta servato*.

Non istimarono per cagion simile i Romani proibire i Lupanari; permettevano le Meretrici, e non si vietava ad alcuno dilettarsi di Venere vaga. Ma nel medesimo tempo volevano, che l'astenersene dovesse tutto dipendere dalla loro virtù, e perciò riputavano non essere cosa tanto contraria a' buoni costumi, ed all'onestà, quanto che imbrattarsi di simili lordure; e ad un uomo serio era di non leggier suo biasimo, se si lasciasse cadere in tali dissolutezze, e si contaminasse in laidezze, e sozze libidini. Se non vi era Legge che ciò proibiva, lo vietava però l'onestà, e la buona morale. *Lex enim Civilis* (diceva Porfirio *de abstinentia ab usu carnium Lib.* 14.) *ad amicas accedere non vetat: sed cum tales præstare faciat, tamen honestis viris indignum judicat ex Lupanari quæstum, & turpem talem concubitum*. All'incontro conoscendo anche essi, *periculosum esse in tot humanis erroribus sola innocentia vivere* (siccome se ne dichiararono presso Livio *Dec.l.1.*), consideravano la fragilità umana esser tale, che era difficile potersi promettere una perpetua continenza. Noi istruiti in migliore scuola, abbiamo appreso ancora, che senza la Divina grazia ci riuscirebbe pure malagevole; ma essi che non conobbero questo soccorso, e che privi di un tanto lume, non consideravano lo stato dell'uomo, che nel suo essere di natura, assolutamente l'ebbero per impossibile.

Non credettero che i soli Matrimonj potessero a ciò dar rimedio; poichè quantunque i Matrimonj fossero sufficienti per mantenere la perpetuità della Republica, e perchè quella s'empisse di uomini liberi, nulladimeno portando seco grandi molestie, incomodi, e gravi dispendj, non potevano esser da tutti sopportati; e dovevano trovarsi molti, i quali non erano acconci a sostenerne il peso. Essi a' Matrimonj non ascrissero altro fine, che

che la procreazione della legittima prole, non il rimediare all'incontinenza. A questo fine, come diremo, era necessario ne' *Matrimonj usu* la protestazione, che si congiungevano *liberorum procreandorum causa*, per non confondere le Mogli *usu* colle Concubine. Perciò colla quinquagenaria eran proibite le nozze, ma non già il concubinato. In fine l'uso de' Matrimonj non era per soccorrere a coloro, che non potevano vivere nel Celibato, ma per empire la Republica d'uomini liberi, per mantenere le famiglie, e perchè nella Republica vi fosse una miglior distinzione, e si evitassero le confusioni; e perciò furono a' Matrimonj conceduti tanti favori e privilegj. Riputando dunque i Romani da un canto esser impossibile serbare una perpetua continenza, e che dall'altro il dilettarsi di una Venere vaga, o il mescolarsi con meretrici era contrario all'onestà; ed all'incontro il peso del Matrimonio esser pur troppo grave, o almeno in modo, sicchè non era da tutti il poterlo soffrire: ad esempio degli Ebrei, e de' Greci ricevettero nella loro Republica il Concubinato. Era questa una congiunzione di un uomo sciolto con una donna sciolta, approvata dalle Leggi, e pattuita non a fine di aver prole, ma per soccorrere alla fragilità umana, ed alle cure domestiche. Perchè era regolato dalle Leggi Civili, le quali le diedero forma e stabilimento, perciò era riputato non men lecito e permesso, che legittimo ed onesto. Perchè aveva gran simiglianza col Matrimonio, era chiamato *Semimatrimonio*, siccome la Concubina *Semimoglie*.

Così essi approvarono quest'altra società di vita, e l'ebbero per legittima ed onesta, affinchè quelli che volevano vivere liberi dalle tante molestie e sollecitudini del Matrimonio, e non offendere le santissime leggi dell'onestà, avessero quest'altro modo onesto per riparare all'incontinenza, e soccorrere al bisogno delle cose domestiche, e senza molte cure e sollecitudini menare una vita più comoda ed agiata. Si aggiugneva, che in cotal guisa non sarebbe insidiata la pudicizia delle Donne oneste, non delle Maritate, non delle Vergini: si toglieva in fine in gran parte l'occasione di commettere adulterj, stupri, ed incesti; potendo ciascuno esser contento o della sua Moglie, o non potendola avere, della Concubina. A questo fine, perchè non s'insidiasse all'altrui pudicizia, si permetteva al Preside o altro Uffiziale avere per Concubina la Provinciale, ancorchè se gli proibisse averla per moglie *L. 38. D. de Ritu Nupt. L. ult. D. de Concub.*

cub. Ed in effetto finchè durò la Republica Romana in piena libertà, e non perdette l'antica disciplina, non vi fu bisogno di stabilire Legge alcuna, nè certa pena per punir gli adulterj, tanto erano rari; e quando accadevano, davasi potestà a' mariti di vendicargli colla morte degli adulteri. Ottaviano Augusto fu il primo, che vedendo la Città di Roma già ne' lussi abbandonata, e resa proclive ad ogni stupro e adulterio: *Leges retractavit*, dice Suetonio, *& quasdam de integro sanxit, ut sumptuariam, & de adulteriis, & pudicitia*. Questa cagione ancora fece passare fra' Greci per legittimo, e quasichè necessario il Concubinato, siccome ne rende a noi testimonianza Demostene *in Oratione adv. Necr.* il quale dice: *Concubinas propter quotidiana ministeria, & curationem corporis alicujus*. Quindi Eustatio *Iliad. 9. v.* 340. parlando de' Greci ebbe a dire: *Concubinas habere legibus permissum erat, & concubinæ nomen probrosum non erat*. Il qual costume durò lungo tempo; e nel IV. Secolo leggiamo in Eunapio nella Vita di Libanio, che costui *conjugium respuit, & domi Concubina usus fuit*. Quindi fu da' savj Giureconsulti commendato un tale istituto presso i Romani, siccome fra gli altri dal dottissimo Connano *L. 8. Commentar. Jur. Civil. c.*13. *Certe enim*, egli dice, *eorum, qui in Cœlibatu degere, & uxoria, sicut dixerim cum Metello Numidio, molestia cavere vellent, maxime autem publicæ honestatis gratia concubinatus adinventus, ac quibusdam legibus adstrictus est*.

E se si riguarderanno i non meno savj, che grandi Personaggi che lo costumarono, dovrà un tal Istituto più tosto essere commendato, che biasimato. Di Vespasiano ci dice Suetonio *Vespas. c.* 3. che *post uxoris excessum Cænidem Antoniæ libertam, & dilectam quondam sibi, revocasse in contubernium, & habuisse, etiam Imperatorem, pene justæ uxoris loco*. Antonino Pio, essendo morta la sua moglie, ebbe ancora la Concubina. *Capitolin. in Antonino Pio c.* 8. *Vid. etiam Lamprid. in Alex. Severo c.* 42. Presso Capitolino leggiamo di Marco Aurelio il Filosofo, il quale morta Faustina sua moglie, per sottrarsi dalle cure e sollecitudini del Matrimonio, ed affinchè a' figliuoli da quella nati non si recasse matrigna, prese per Concubina la figliuola di un Procuratore di sua Moglie. *Enisa est*, dice Capitolino *in M. Antonin. c.* 29. *Fabia, ut Faustina mortua, in ejus matrimonium coiret; sed ille concubinam sibi adscivit, procuratoris uxoris suæ filiam, ne tot liberis superduceret Novercam*; ciò che anche notò Brissonio *in libr. de Ritu Nuptiar. Exemplum appositum suppeditat Capitolinus in M. An-*

M. Antonino Philosopho, qui Faustina uxore mortua, a secundis Nuptiis eum Imperatorem abstinuisse scribit. Enisam tamen esse quandam Fabiam, ut in ejus matrimonium coiret: sed illum, ne tot liberis superduceret novercam, concubinam duntaxat sibi adscivisse. Erodiano pur rapporta, che Commodo ebbe per la stessa cagione per Concubina Marzia; per autorità di cui Arniseo *de jure Connub. p.*207. scrisse: *Habebat Commodus Martiam: non secus ac uxorem & diligebat & honorabat, sed intra terminos tamen Concubinatus.* Leggiamo una cosa simile presso Papiniano nella *L.* 16. §. 1. *de his quæ ut indignis.* Nè si verrebbe mai a capo, se io volessi quì tenere di moltissimi altri un più lungo catalogo. In fine anche S. Girolamo nell' Epist. *ad Oceanum* fa memoria di un tal costume presso i Romani per questa cagione frequentissimo, i quali, come ei dice, *affectione maritali retinebant Concubinas ad evitanda onera & minuendas impensas, quas tamen ad ampliores evecti divitias, etiam uxoris non tantum nomine & dignitate, sed & jure dignabantur.*

Ma affinchè stando noi pregiudicati molto dall' idea che si ha oggidì del Concubinato, non si creda, che i Romani riputati cotanto savj ed onesti avessero ammesso nella loro Repubblica una cosa obbrobriosa, e nello stesso tempo che tanto commendavano l' onestà, avessero introdotto nella loro Republica una società di vita scandalosa e disonesta: sarà di mestieri, che si faccia conoscere la gran somiglianza, che presso di loro era tra il Concubinato ed il Matrimonio, poichè facendo paragone tra la Moglie e la Concubina, si conosceranno due cose, che meritano in questo soggetto di essere ben considerate, le quali faranno cessare ogni stranezza e meraviglia. Per la prima conosceranno i tanti pesi e legami, i tanti riti e celebrità, le tante contemplazioni e rispetti che accompagnano il Matrimonio, onde si rese il peso non così leggiero, sicchè si avesse potuto da tutti soffrire. Per la seconda si conoscerà, che il Concubinato era ristretto pure a certe e determinate Leggi, che questa società era pressochè Matrimoniale, di cui riteneva molte essenziali qualità ed apparenze, che meritamente fù riputata legittima ed onesta, e perciò chiamata *Semimatrimonio*, e la Concubina *Semimoglie*.

Si vedrà in breve, che questo terzo stato del Concubinato, posto in mezzo fra il Matrimonio ed il Celibato, siccome differiva dal Matrimonio, anche da quello che i Romani chiamavano *usu*, così era tutt' altro e differentissimo dall'altre congiun-

zioni,

zioni illecite, per cui era distinta la Concubina dalla Moglie ingiusta, dall' amica, dalla pellice, ovvero *scorto*, dall' adultera, dall' incestuosa, e dalle altre persone disoneste.

C A P. VIII.

Della differenza e convenienza presso i Romani fra la Moglie, e la Concubina.

NOn comporta il mio istituto, che io dovessi lungamente trattenermi in ragionare de' tre generi di Matrimonj da' Romani praticati, cioè del primo chiamato per *Coemptionem*, dell' altro detto per *Confarreationem*, che era proprio de' Pontefici, e del terzo appellato *Usu*; de' quali (oltre Cicerone *in Topicis*, e Boezio *ad Cicer. Topic.* I.I.) dottamente scrissero Sigonio *de antiq. jur. Civ. Rom. l.* 1. *c.*9. Conzio 2. *Lect.* 10. Revardo 4. *Variar.* 16. e Brissonio *de Ritu Nupt.* Solamente di quest' ultimo detto *usu* è d' uopo fare alquante parole; poichè avendolo alcuni confuso col Concubinato, mostrandosi che cosa quello fosse, e come era da' Romani praticato, si conoscerà manifestamente la differenza, che intercede fra l' uno e l' altro.

Era cosa molto facile di confondere la Moglie *usu* colla Concubina, perchè con quella non si richiedevano tante solennità e riti, quante ne ricercavano i Matrimonj *Farre*, e *Coemptione*. Bastava, che la donna usasse con un uomo, come con un suo giusto marito, senza che precedesse alcuna celebrità, senza che vi fosse necessità di costituirsi dote, nè tampoco confermarsi con tavole nuziali. Se per un anno continuo non era tal uso interrotto, già si aveva la donna usucatta per giusta moglie, e passava per legittima, non altrimenti che quelle, che per *coemptionem*, o *farreationem* divenivano tali, e veniva onorata del titolo di *Materfamilias*. Gell. *Noct. Act. l.* 18. *c.* 6. Ma se non essendo ancora compito l'anno, la donna per tre notti si allontanava dall' uomo, si diceva l' uso essersi interrotto, e perciò non potea dirsi essere stata usucatta per moglie, nè altro nome gli conveniva, se non quello di *Matrona*. Gell. *loc. cit.*; siccome per le Leggi Decemvirali riferisce lo stesso Aulo Gellio *l.*3.*Noct.Attic.c.*2.

Ma poichè non richiedevasi per tal Matrimonio celebrità alcuna, e consistendo nel solo uso, non ricercandosi neppure alcun

con requisito di dignità nelle donne, che in cotal guisa si maritavano; ond'è, che da Ulpiano nella *L. 13. §. 2. ad L. Juliam de adult.* queste mogli si chiamano *volgari*: affine che si distinguessero dalle Concubine, era necessaria la contestazione ovvero protestazione, per la quale era mestieri dichiarare il loro animo, che si congiungevano insieme, *non propter incontinentiam*, ma *liberorum procreandorum, vel quærendorum causa*; della quale contestazione fanno menzione Varrone presso Macrobio I. *Saturn.* 12. Valerio Massimo *VII. Hist.* 7. e più Giureconsulti. Quando in tali Matrimonj occorreva farsi le tavole nuziali, in queste era solito inserirsi tal protesta, siccome è chiaro da quel luogo di S. Agostino *II. de moribus Manichæorum* per quelle parole: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam id etiam tabulæ indicant, ubi scribitur, liberorum procreandorum causa. Vid.* Domin. Aulisium *in Comment. ad tit. solut. Matrimon.*

Ma non pertanto era di precisa necessità, che v'intervenissero tavole nuziali, o scrittura. Per provare tale contestazione bastava pure, che si fosse fatta a voce, e che i vicini, o qualsivoglia altra persona il sapesse per renderne testimonianza; siccome ce ne accerta Cajo nella *L. 4. ff. de fide Instrument. Sicut & nuptiæ sunt, licet testatio sine scriptis habita est*; ed è chiaro dalla *L. si vicinis C. de Nupt.* dove l'Imperadore *Probo* dice: *Si vicinis, vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi habuisti, & ex eo matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulæ, neque ad natam filiam pertinentes factæ sunt, non ideo minus veritas matrimonii, aut susceptæ filiæ, suam habet potestatem.*

Era precisamente necessaria ancora una tal protesta, affinchè quella consuetudine di vita non facesse piuttosto presumere concubinato, che matrimonio; poichè erano tanto somiglianti queste congiunzioni, che dalla sola destinazione dell'animo dipendeva, se dovesse riputarsi matrimonio, ovvero concubinato, siccome dottamente notò Brissonio *de Ritu nupt. p. 493. Ex earum vero mulierum, quæ vel in matrimonio, vel in concubinatu promiscue haberi poterant, consuetudine, utrum matrimonium, an concubinatus induceretur, ex destinatione animi eorum, qui eas habebant, pendebat.* Soggiugnendo poco appresso: *quamobrem obscurum jam nemini esse puto, quod Concubinam ex sola animi destinatione æstimari oportere, Paulus scribit l. penult. ff. de Concubinis.* Era ancor necessaria la contestazione, perchè si conoscesse, che a questo

sol

sol fine era contratto il matrimonio, cioè *liberorum procreandorum causa*; nè produceva altri effetti, in guisa che la figliuola di famiglia passando ad essere moglie altrui *per usum*, rimaneva in potestà del Padre come prima, *& in sacris patris manebat*, nè passava in potestà del marito, siccome era nelle mogli *farre*, *& coemptione*, semprechè non fosse stata per l'*uso* non interrotto di un anno continuo *usucapta* dal marito, e quindi passata nella potestà del medesimo; come dottamente osservò Domenico Aulisio *in Comment. ad Tit. soluto matrimonio*.

Queste mogli dette *usu* erano eziandio distinte dalle mogli *ingiuste*, non men che dalle Concubine. Le mogli *ingiuste* erano quelle, che senza osservarsi il prescritto delle Leggi si maritavano. Così *ingiuste* eran le nozze, se il Senatore prendea per moglie la libertina, ed il Preside la Provinciale, se la Donna era minore di 12. anni, se peregrina, se fosse seguito il matrimonio senza il consenso del Padrone, ed in certi altri somiglianti casi, rapportati ed esposti dottamente dal Revardo *Variar. l. 4.* ne' quali ancorchè le leggi proibissero tali nozze, non perciò contratte si dissolvevano; per la qual cagione anche potevano accusarsi di adulterio, siccome dice Ulpiano nella *l. 13. D. ad L. Juliam de Adult.*

Bisogna dunque distinguere non men queste mogli *ingiuste*, che le mogli *usu* dalle Concubine; e vi sono più marche differentissime che le separano. Noi ne addurremo alcune altre, e poi faremo vedere, in che le Concubine alle mogli fossero somiglianti, affinchè si conosca, che l'una e l'altra era riputata una congiunzione legittima, e che siccome la Concubina non bisogna confonderla colla Moglie *usu*, così l'averla non era in que' tempi riputata cosa meno lecita ed onesta.

Non bisogna fare il sol paragone tra le Concubine, e le Mogli *Farre*, ovvero *Coemptione*, ma bensì tra la Concubina e la Moglie *Usu*; e però mal fece *D. Ferdinando Mendoza* ne' suoi *Commentarj al Concilio Illiberitano l. 2. c. 8.* che tessendo un ben lungo Catalogo di queste differenze miseramente le confuse. La prima differenza che costui reca, ancorchè fosse comune a tutti gli tre generi de' matrimonj, nulladimeno non consisteva, come egli crede, che nelle mogli solamente possa cadere adulterio, non già nelle Concubine. Non meno nelle Mogli, che nelle Concubine potea considerarsi adulterio; ma la differenza consisteva nel modo di accusare.

Trovata la moglie in adulterio, eziandio la *volgare*, poteva ac-

accusarsi d'adulterio *jure mariti*; la Concubina poteva però accusarsi *jure extranei*, come dice Ulpiano nella *l. si uxor* 13. *ff. ad L. Jul. de Adult.* Qual sia la differenza tra l'una e l'altra accusazione, non è questo il luogo opportuno di esporlo; possonsi vedere Brissonio *Lib. Sing. ad L. Jul. de Adult.* Cujacio nella *l. 3. de Concubinis*, & *l. 6. observat. c. 16.* Arias de Mesa *l. 3. Variarum c. 38. n. 18.* ed altri.

Questa differenza che si considera tra la Concubina e la Moglie, che nasce dal modo di accusare, siccome distingue la Concubina dalla Moglie, così parimente convince, che il Concubinato fosse presso i Romani una congiunzione non tollerata, ma legittima ed onesta, e che il violarla era commettere adulterio; e sebbene (perchè le Concubine non erano mogli) non potesse il Concubinario valersi dell'accusazione *jure mariti*, non essendo egli tale, nè avendo il Toro che è proprio de' mariti, nulladimeno violandosi un tal consorzio non si commetteva adulterio, sicchè almeno *jure extranei* non si potesse contro di lei istituire accusazione di adulterio.

Questo nasceva, perchè il Concubinato non era una Società licenziosa e libera, ma regolata dalle leggi, le quali le diedero forma e stabilimento; e quindi presso il nostro Giureconsulto Marciano nella *L. 3. ff de Concubinis* si legge: *Concubinatus per leges nomen assumpsit*, e da Giustiniano nella *l. si qua illustris C. ad S.C. Orficianum*, si chiama *licita consuetudo*. Quindi presso Zonara *in Michaele Paphlagone*, & *in Constantino Monom.* chiamasi la Concubina *semimoglie*, e presso Giuliano Professore nell'Accademia di Costantinopoli *Imagine di moglie*; ond'è, che nelle antiche iscrizioni sovente appellasi la Concubina *Viceconjux*. Dion. Gotofred. *ad l. 3. D. de Concub.*

Il famoso Giureconsulto Giacomo Cujacio sovente avvertì questa gran somiglianza tra la Moglie e la Concubina, chiamando ambedue queste congiunzioni lecite ed oneste. Ecco le sue parole ne' *Paratitli ad Tit. de Concubinis*, *Concubinatus matrimonium imitatur*, & *est utraque legitima conjunctio*. *Et eleganter Julianus Antecessor Constantinopolitanus ait*, *Concubinam imitari legitimam uxorem*: *qua ratione in antiquis inscriptionibus Viceconjux appellatur*. E ne' Commentarj al Codice sotto lo stesso titolo *de Concubinis* dice, che il Concubinato *non erat infamis vel turpis*, *immo honestus* & *legitimus*. Perciò non dee parer strano ciò che Ulpiano nella citata *l. si uxor* dice, che nella Concubina possa

 con-

considerarsi adulterio, perchè essendo il Concubinato congiunzione legittima, e sì al matrimonio somigliante, violandola potrà ella esser accusata d' adulterio; siccome soggiunse l' istesso Cujajo ne' Paratitli al Codice sotto questo titolo: *& ut l. Julia de Adult. tenetur Uxor, ita Concubina l. si uxor ff. eodem*. E più diffusamente ciò insegnò nelle sue *Opere postume* al *Tit. del Codice de Concubinis: Et vis nosse amplius*, ei dice, *quam Concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis, Concubina patris est quasi noverca, ut eam uxorem ducere non possit l. liberi supra de Nuptiis. Item si Concubina in adulterio fuerit deprehensa, accusari potest adulterii ex L. Julia, quasi Uxor l. si uxor ff. ad l. Jul. de adult.* Ciò che opportunamente conferma coll' esempio dell' uccisore d' Eratostene rapportato da *Lisia*. Presso i Greci, come s' è detto, il Concubinato era eziandio riputato una congiunzione legittima, onde *Eustatio* sponendo quell' istesso verso d' Omero *Iliad. 9. vers. 340.* allegato da Sesto Cecilio, e rapportato da Ulpiano nella *l. si Uxor ff. ad L. Jul. de Adult.* disse: *Concubinas habere legibus permissum erat, & Concubinæ nomen probrosum non erat;* e perciò violandosi si commetteva adulterio. Anzi presso questa Nazione, siccome era lecito toglier di vita l' adultero della Moglie, così parimente per legge degli Ateniesi era permesso di uccidere l' adultero della Concubina. Così difese *Lisia* l' uccisore di Eratostene dicendo, che avendolo ucciso mentre adulterava colla sua Concubina, non doveva esser punito. *Et Lisias*, soggiunge Cujacio ne' Commentarj al Codice *hoc tit. de cæde Eratostenis in adulterio deprehensi, reum cædis non esse eum, qui deprehensum in adulterio Concubinæ occiderit lege Atheniensium, & tantum abesse, ut eum jure non occiderit, quem deprehendit in adulterio Uxoris, ut & jure occidatur deprehensus in adulterio Concubinæ*.

Non poteva bensì il Concubinario accusare *Jure Mariti*, perchè questa accusazione competeva unicamente a' mariti, di cui solo era aver Toro, di vendicare l' ingiuria per la violazione di quello; di maniera che chi non era marito, per la Legge Giulia non poteva essere ammesso a proporla, e per questa ragione affinchè gli sposi potessero esser ammessi ad accusar di adulterio le loro spose *jure Mariti*, vi fu duopo del Rescritto di Severo e Antonino, i quali non per altro, che per quella cagione che rapporta Ulpiano nella detta *l. si Uxor 13.* gli ammisero: *Divi Severus, & Antoninus rescripserunt, etiam in sponsa hoc idem vindicandum, quia neque matrimonium qualecumque, nec spem matrimonii vio-*

violare permittitur. Ma nelle congiunzioni illecite, e dalle leggi disapprovate, anzi nelle nozze celebrate senza essersi serbato il prescritto delle leggi civili, se saranno violate, cade l'adulterio, ed ha luogo l'accusazione *jure extranei. cit. l. si uxor D. ad l. Jul. de adult.* Proibisce la Legge Giulia al Senatore aver in moglie la libertina, al Tutore la sua pupilla, al Preside la Provinciale, al Figliuolo, che è in potestà, contrarre matrimonio contro il consenso del Padre o dell'Avo, e cose simili. Queste congiunzioni nemmeno meritano nome di matrimonio, e per conseguenza i congiunti non si possono chiamare nè mariti, nè mogli, nè parimente può in quello considerarsi dote, come dice Giustiniano nelle *Inst. Tit.* 10. §. 12. *Si adversus ea quæ diximus, aliqui coierint, nec vir, nec uxor, nec nuptiæ, nec matrimonium, nec dos intelligitur*. E contuttociò perchè contratte che erano, non potevano dissolversi, se durando in questo stato ancorchè illegittimo venivano violate, cadeva in quelle adulterio, e poteva aver luogo l'accusazione almeno *jure extranei*, come soggiunse Ulpiano in questa stessa *l. si Uxor* §. 4. *Sed etsi ea sit mulier, cum qua incestum commissum est, vel ea, quæ quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest*, (ciò che Brissonio *in Comment. ad l. Jul. de adulter.* a proposito esemplifica del Senatore, che prese la Moglie libertina, e puossi ancora adattare negli altri casi da noi riferiti.) *dicendum est jure mariti accusari eam non posse, jure extranei posse*. Se adunque anche nelle congiunzioni non approvate dalle leggi può considerarsi adulterio, quando siano violate, quanto più dovrà ciò dirsi della violazione del Concubinato, che fu una congiunzione legittima e permessa, e per conseguenza che potesse istituirsi accusazione contro la Concubina adultera, se non *jure mariti*, almeno *jure extranei?* Tanto maggiormente che non sono mancati Autori gravissimi, tra' quali non è da tralasciarsi l'istesso Cujacio ne' luoghi allegati, che insegnarono, che la Concubina del *Patrono* possa accusarsi d'adulterio anche *jure mariti*, perchè costei dandosi nel Concubinato del *Patrono*, non perde il nome di Madrona, ed anche in dignità, e nel grado d'onore è uguale alla moglie; e per questa cagione *Ulpiano* nell'accusazione di adulterio distinse le altre Concubine, (le quali regolarmente o erano nate di oscuro luogo, ovvero avean fatta prima copia di se stesse) da quella del Patrono: *quæ in Concubinatu se dando, Matronæ nomen non amisit;* ma di ciò sia detto abbastanza.

 L'altre

L' altre differenze considerate dal *Mendoza* tra la Moglie e la Concubina, ficcome dimoftrano che non bifogna confondere l' una coll' altra congiunzione, così convincono che non meno l' una, che l' altra appreffo i Romani era legittima ed onefta. Nelle Concubine (toltone quelle che fi davano nel Concubinato del *Patrono*) non fi richiedevano certamente tante qualità e condizioni, come nelle mogli. Per quefto appunto fu il Concubinato introdotto, perchè fciolto l' uomo da tanti legami e contemplazioni, avendofi in tal congiunzione il folo fine di foccorrere alla fragilità, ed alle cure delle cofe domeftiche, poteffe trovare un più pronto e fpedito foccorfo. Perciò proibiva la Legge Giulia colla condannata di adulterio poterfi contrarre, o ritenere Matrimonio, ficcome parimente refcriffero gl' Imperadori Severo ed Antonino nella *l. Crimen 2. C. de Adult.* ed anche l' Imperadore Aleffandro nella *l. Caftitati. 9. C. eodem;* ma era permeffo poterla avere per Concubina *l. 1. §. qui autem ff. de Concubinis.*

Colle Mogli bifognava avere maggior rifpetto, per effere decorate del nome di Madrone, ed erano riputate compagne del marito così nelle cofe umane, come nelle Divine e Sacre. Ma colle Concubine, che fi prendevano fovente da' Lupanari, e da luoghi ofcuri ove erano nate, non vi erano tali riguardi. Non avevano cotefte parte alcuna nelle robe, o nelle cofe facre de' loro Concubinarj; ma fi avevano in ciò come eftranee. Per quefta cagione poteva iftituirfi contro di effe accufazione di furto, fe involaffero le robe de' Concubinarj, come dice Ulpiano nella *l. fi Concubina 17. ff. de action. rerum amotarum;* ma colle mogli non poteva iftituirfi accufazione alcuna di furto, ma folamente l' azione *rerum amotarum*, ficcome prattica vafi co' figliuoli di famiglia; confiderandofi ancora *effe quodam modo Dominæ* delle robe de' loro Mariti, come per fentenza di Nerva e di Caffio rapporta Paolo nella *l. 1. de act. rerum amotarum.* Ciò che non dee parer ftrano, perchè per le mogli ingiufte diffe Ulpiano pure lo fteffo nella citata *l. 17.* e ficcome le Concubine non potevano accufarfi di adulterio *jure Mariti*, ma bensì *jure extranei*; così ad efempio delle medefime contro di loro poteva iftituirfi eziandio accufazione di furto. *Si Concubina*, dice Ulpiano, *res amoverit, hoc jure utimur ut furti teneatur. Confequenter dicemus, ubicumque ceffat matrimonium, ut puta in ea, quæ Tutori fuo nupfit, vel contra mandata convenit, vel ficubi alibi ceffat matrimonium, ceffare rerum amotarum actionem.*

Dal-

Dallo ſteſſo principio naſceva che le donazioni, ch' erano proibite tra i mariti e le mogli, non erano vietate colle Concubine, *L. Donationes 31. de donat.* Parimente la moglie doveva ſeguitare il foro, ed il domicilio del marito, ma non già la Concubina, che riteneva il proprio foro *l. 22. §. 1. l. de jure 37. §. 2. ff. ad municipal.* Ne' Matrimonj ſi coſtituiva la dote, la quale non aveva luogo nel Concubinato; il divorzio era proprio de' Matrimonj, non già del Concubinato, e perciò volendoſi diſciorre il Concubinato, non aveva biſogno di quelle cauſe, ſolennità, e requiſiti che era d'uopo praticare nel diſcioglimento de' Matrimonj.

Perchè il fine del Concubinato non era la procreazione della prole, ma il ſoccorrere alle noſtre debolezze, perciò con colei che aveva paſſato i cinquant' anni, poteva eſſervi concubinato *L. 1. §. cujuſdam ff. de Concub.* ma non già matrimonio *L. Sancimus 27. C. de Nupt.* E ſe era vietato prender per Concubina una minore di dodici anni, come inſegna Ulpiano nella *L. 1. cit. de Concub.* ciò fu perchè uſando con fanciulla di sì acerba ed immatura età, era più toſto guaſtarle, che farne quel buon uſo, per lo quale la Natura le ha prodotte.

Le Nozze eran proibite non ſolo colla quinquagenaria, e colla condannata di adulterio, ma eziandio colla ſerva, e colla Provinciale; ma non già il Concubinato. E ciò pure per la ſteſſa cagione, perchè ne' Matrimonj ne' quali doveva riguardarſi la procreazione de' liberi figliuoli, e che queſti foſſero giuſti e legittimi, per la diſtinzione e conſervazione delle famiglie e delle ſchiatte, e per la ſucceſſione ne' beni del Padre e della Madre, biſognava attendere a tutte queſte circoſtanze; ma nel Concubinato nel quale, come s'è detto, non ſi aveva altro fine, che di ſoccorrere all' umana fragilità, e di riparare come ſi poteſſe meglio, e ſenza molti diſpendj all' economia delle coſe domeſtiche, non era meſtieri oſſervare tante condizioni e riguardi; onde non dee ciò parere cotanto ſtrano e nuovo, ſiccome aſſai a propoſito notò Cujacio *L. 5. obſ. 6.* dicendo: *Non eſt novum hoc, ut cum qua non eſt Connubium ſit Concubinatus, nam & cum ancilla, cum adulterii damnata, cum quinquagenaria, cum muliere ejus Provinciæ, in qua quis officium adminiſtrat, eſt Concubinatus, non etiam Connubium.*

Ma tutto ciò non fa, che perchè il Concubinato non era lo ſteſſo che il Matrimonio, doveſſe perciò riputarſi una congiunzione illegittima, e dalle Leggi riprovata. Non era certamente

mente il Concubinato matrimonio; ma per la somiglianza, che aveva con quello, era perciò chiamato *semimatrimonio*. Non era la Concubina moglie, ma per la poca differenza, che era fra loro, era perciò appellata *Viceconjux*. E sebbene Edmondo Merillio *observ. l.3. c.15.* dubiti della verità di questa appellazione presso i Romani, non è però, che non sia vero il valore e l'importanza della medesima parola per riguardo al trattamento, e l' uso che i Romani facevano delle Concubine. Tutte due queste congiunzioni erano approvate e legittime. Le Leggi Civili ad ambedue diedero certi e determinati regolamenti. Siccome a chi aveva moglie non era lecito prenderne altra, *L. eum qui 18. C. ad L. Jul. de Adult. L. 2. C. de incest. Nupt.* così chi aveva Concubina, non poteva prenderne altra *Novel. 18. c. 5. Novel. 89. c. 12. §. 5.* E siccome all'ammogliato non era permesso tener insieme e moglie e Concubina, *L. ex ea 121. §. mulier ff. de Verb. Oblig. l. unica C. de Concub. L. 3. C. Comm. de manum.* così parimente al Concubinario. Era presso i Romani, che la dannarono, riputata Poligamia, non meno l' avere due mogli, che due Concubine, ovvero una moglie insieme, ed una Concubina. Così Arnobio *Lib. 4. adversus Gentes;* così Cassiodoro *L. 9. Var. c. 18.* Merill. *Observ. l. 3. c. 16.* E gl' intieri titoli *de Concubinis*, che leggiamo così nelle Pandette, come nel Codice di Giustiniano dimostrano, che tal congiunzione fu riputata non meno lecita, che dalle Leggi regolata, e con certi regolamenti stabilita. Quindi Cujacio ne' Commentarj al *cit. tit.* del Codice *de Concubinis* ebbe a dire: *Uxoribus igitur proximæ sunt Concubinæ. Et merito igitur post Uxores dantur Concubinæ in hoc tit. Concubinæ nomen non est infame & turpe, immo honestum & legitimum, ut explicabitur infra. Et hoc est, quod illo loco ait Concubinam imitari uxorem. Et ut uxori uxorem superducere non licet L. 2. supra de incestis Nupt. vel sponsæ sponsam L. 5. supra de donatione ante Nuptias; ita nec Concubinam ex constitutione hujus Tituli. Et rectissime Ignatius in Epistola ad Antiochenos: Una uni, non multæ uni datæ sunt in creatione. Et Hermione apud Euripidem: Non est honestum unum virum duarum mulierum regere habenas, sed contentum quemque una esse debere; siquidem bene & beate vivere, remque suam tueri velit. Concubina igitur uxorem imitatur, & ut uxorem uxori, ita Concubinam uxori non licet superducere.*

Fu tal congiunzione dalle Leggi regolata eziandio per ciò che

che riguarda a' figliuoli, che dalle Concubine nascevano. Prima delle Costituzioni di *Costantino Magno*, e di *Giustiniano*, e più di *Lione* il Filosofo, come diremo appresso, siccome presso gli Ebrei li figliuoli nati dalla Concubina erano ammessi alla successione, come dimostra Gio: Seldeno *de successionibus ad Leges Hebræorum c.3.* così ancora presso a' Romani vi avean parte, nè altrimenti che se fossero nati da giuste nozze. Per le Costituzioni posteriori fu ciò mutato, ma prima non era così, come notò Cujacio *ad cit. tit. Cod. de Concub. Constitutiones Tituli sequentis damnant magis, quam probant Concubinatum, cum liberos ex Concubinatu susceptos in bonis Patris nolunt habere solidi capacitatem, sed portionis tantum certæ capiendæ jus: qui tamen olim habebant solidi capacitatem, sicut nati ex justis nuptiis, quia olim, idest ante Constitutiones Tituli sequentis, Concubinatus erat prorsus legitima conjunctio, perinde atque Matrimonium.*

Parimente fu dalle Leggi Civili approvata tanto questa congiunzione, che al figliuolo nato da legittime nozze la Concubina del Padre era quasi matrigna, in guisa che non poteva averla per moglie; onde l' istesso Cujacio nel luogo citato, dopo aver mostrato non essere il Concubinato una furtiva ed illegittima congiunzione, nè commettersi per quello stupro alcuno, volendo dare a divedere quanta era grande la somiglianza fra la Moglie e la Concubina, soggiugne: *Et vis nosse amplius, quam Concubina similis sit uxori? Filio procreato ex justis nuptiis Concubina patris est quasi Noverca, ut eam ducere uxorem non possit, L. liberi supr. de Nuptiis.* E siccome era riputata giusta ragione nel Padre di diseredare il figliuolo, se si fosse mescolato colla Moglie, e sua Matrigna, così parimente potea diseredarlo, se lo stesso avesse commesso colla di lui Concubina. *Novell. 115. c. aliud quoque 3. §. Si Novercæ 6.*

Era riputato ancora breve passo dal Concubinato al Matrimonio, e non era cosa cotanto dura e malagevole la Concubina farla passare per Moglie, tanto erano consimili queste congiunzioni. La solennità de' Riti, e la dote erano le note più dell' altre apparenti, che le distinguevano; onde la sola costituzione della dote bastava per trasformare la Concubina in Moglie. Così coloro i quali, come disse S. Girolamo nel luogo citato, *affectione maritali retinebant concubinas ad vitanda onera, & minuendas impensas, ad ampliores evecti divitias, etiam uxorum non tantum nomine & dignitate, sed & jure dignabantur.* E di questi pas-

passaggi ne abbiamo due esempj nelle Pandette; uno nella *L. Donationes 31. ff. de donat.* l'altro nella *L. 13. §. 8. ff. ad L. Jul. de Adult.* Costituita la dote, era un manifesto segno, che si riteneva poi per Moglie, e non già per Concubina: *Dos*, come dice Cujacio nella *Novella 22. Concubinatus abolitio, & nuptiarum argumentum est*. Ciò che questo Scrittore conferma per un luogo di Plauto *in Trinum. Act. 3. Sc. 2. v. 63.* dove siccome la dote dinota matrimonio, così il non essersi costituita è un chiaro argomento del Concubinato: *Me germanam meam sororem in Concubinatum tibi: Sic sine dote dedisse magis, quam in Matrimonium*. Il che vien parimente osservato e ripetuto da Brissonio *de Ritu Nupt.* Il qual costume, se vogliamo prestar fede a Busbequio *Epist. prima*, si osserva ancora appresso gl'Imperadori de' Turchi, i quali rendono Mogli le loro Concubine per la costituzione della dote; siccome parimente rapporta Arniseo *de* Poligamia, dicendo: *Sicut Turcarum Imperatores, qui a tempore capti Bajazethis concubinis potius uti, quam uxoribus consueverunt, ex concubinis efficiunt matres familiarum, si dotem eis constituunt*.

Da quanto finora si è detto, ben si conosce in quanti gravissimi errori inciampasse il *Mendoza*, il quale perchè vide appresso i Romani sotto nome di Moglie non esservi certamente comprese le Concubine, essendo l'une dall'altre distinte, si lasciò scappar dalla penna, che perciò il Concubinato: *nec a veteribus Jurisprudentiæ consultis, nec ab Historicis (ut hos non taceamus) receptum unquam fuisse memoriæ teneo; quinimo Concubinæ nomen semper in turpem partem ab omnibus accipi (Rempublicam Hebræorum excipio) mihi persuadeo*. E quel che è più degno di riso, perchè Lione il Filosofo intorno all'anno 887. e poi Costantino Porfirogenito proibirono affatto in Oriente il Concubinato, da ciò ne deduce, che nell' Imperio non fu mai avuto per una congiunzione legittima e permessa; perchè se ciò fosse stato, ei dice, non l' avrebbero questi Imperadori proibito: quasi fosse cosa nuova, che ciò che un tempo si stimò permettere, non si possa dipoi per nuovi motivi e circostanze proibire e vietare.

Ma perchè ciò meglio s'intenda, è d' uopo far vedere, che il Concubinato nella maniera di sopra esposta fu ritenuto non solo nell' età de' nostri Giureconsulti, mentre gl' Imperadori, ed i Magistrati furono tutti Gentili, ma ancora nell' Imperio divenuto

Cri-

Cristiano, dapoi che Costantino Magno abbracciò la nostra Religione, e quel che è più, fu approvato da tutti gli altri Imperadori e Principi Cristiani d'Occidente; ed anche coloro, che furono nella pietà eminenti, lo stimarono una congiunzione legittima, sicchè non riputarono vietarlo nell'Imperio, e ne' loro Dominj, siccome negli ultimi tempi fece Lione in Oriente, al di cui esempio più Concilj, e Leggi de' Principi lo vietarono poi in Occidente.

C A P. IX.

Il Concubinato de' Romani fu ritenuto nell'Imperio, dopo che per la conversione di Costantino Magno, e degli altri Imperadori suoi successori divenne Cristiano.

NOn dee sembrar cosa strana, se abbracciata da Costantino M. la Religione Cristiana, si fosse contuttociò ritenuto nell'Imperio il Concubinato; poichè siccome è vero, che la nuova Legge Evangelica tolse e abolì molti riti e costumi, che erano nell'antica legge dagli Ebrei praticati, così è ancor verissimo, che molti se ne ritennero; anzi non sono mancati Scrittori gravissimi, che con molta apparenza di vero sostennero, che la Polizia ed il Governo delle nostre Chiese si fosse ad imitazione delle Sinagoghe degli Ebrei ne' suoi principj regolato; siccome fu da noi rapportato nel *lib. 1.* della nostra Storia Civile al *Cap. ultimo*.

Or non v'è dubbio, che presso gli Ebrei fu praticato un Concubinato molto consimile a quello de' Romani e de' Greci, ed ugualmente lecito e permesso, essendo stata tal congiunzione non men che presso i Romani riputata da essi per legittima ed onesta, siccome quella che aveva molta conformità col Matrimonio. Non vi è cosa, che occorra tanto frequentemente nella Scrittura Santa, quanto il nome di Concubina, che non era riputato infame nè vergognoso. Sono pur troppo note le Concubine ritenute da Salomone che arrivarono a 300. quelle di Roboam al numero di 60. le altre di David, che non furono meno pur di 10. e quelle di Nachor, Giacobbe, Eliphas, Esau, Ezechiel, Manasse, e di tanti altri; e sono ancora famosi i nomi di Cetura, e di Agar data da Sara per Concubina ad Abramo, e di Bala e

di Zelfa Concubine di Giacobbe. *Genesi* 16. 22. 25. 29. 30. 33. 35. 36. II. *Reg.* 5. 15. 16. 19. 24. I. *Paralip.* 32. III. *Regum* 2. II. *Paralip.* 1. E questo solo divario era tra' Romani e gli Ebrei, che siccome presso costoro era permessa la pluralità delle Mogli, così ancora non era vietata quella delle Concubine; siccome eziandio notarono Giuseppe Ebreo *l.* 17. *Antiq. c.* 1. e Tertulliano *lib. de exhortatione ad Castit. c.* 6. *Vid.* Selden. *de success. ad leg. Hebræor. c.* 3. Ma perchè presso a' Romani la Poligamia era riputata una cosa infame, così volevano che ciascheduno fosse contento o di una Moglie, o di una Concubina; e non meno presso loro era riputata Poligamia, aver due o più Mogli, che due o più Concubine, ovvero nello stesso tempo aver Moglie e Concubina insieme. Ciò che fu parimente, per tralasciar altri, avvertito da Amiseo *de jure Connub.* il quale perciò scrisse: *Nam cum Poligamia infamis esset jure Romano, impune non licebat, nisi unam, vel Uxorem, vel Concubinam cuiquam habere; sed cum usu recepta esset apud Judæos, ut impune licebat plures Uxores, ita & Concubinas una cum Uxoribus habere.*

La nota più rimarchevole ed apparente, che presso gli Ebrei faceva distinguere la Moglie dalla Concubina, era la medesima che presso i Romani, cioè la solennità de' riti, e la costituzione della dote. In tutto il rimanente presso queste due Nazioni era il Concubinato così somigliante al Matrimonio, che se non per la destinazione dell' animo, era cosa molto malagevole a potergli separare. Questo solo faceva distinguere le Concubine dalle giuste e legittime Mogli. Ecco ciò che ne scrisse Gio: Seldeno sopra questo soggetto nel suo Trattato *de succession. in bona defuncti ad leges Hebræor. c.* 3. *Concubinæ primi generis non aliæ habebantur a justis uxoribus, excepto quod sine Nuptiarum ritu, pactisque dotalibus justa uxor non fiebat, quæ in Concubinatu prætermissa. Unde ad illud II. Samuelis V.* 13. *David etiam duxit Uxores, & Concubinas Hierosolymis; Gemara Babilonia Tit. Sanhedrin, seu de Tribunalibus, & Judiciorum formulis: quid uxores? inquit, quid Concubinæ? Ait Rab Jehuda: Uxores fieri pactis dotalibus, & ritibus Nuptiarum; Concubinis neque hos, neque illa adhibita. Adde Gemaram Hierosolymitanam, tit. . . . & Rab. Bechai ad Genes. XXV.* 1. *Sic Magistri nostri piæ memoriæ: Uxores cum instrumento, seu pacto dotali; Concubinas sine hoc fieri.* Parimente siccome presso i Romani prima delle Costituzioni di Costan-

stantino Magno, di Valentiniano I. e di Giustiniano i figliuoli nati dalle Concubine *habebant solidi capacitatem, sicut nati ex justis nuptiis*, come disse Cujacio; così appresso gli Ebrei erano ammessi alla successione, siccome è chiaro dal *Genesi c.* 35. dove tra' figliuoli di Giacobbe si noverano non meno quelli procreati da Lia e da Rachele sue Mogli, che da Bala e da Zelfa sue Concubine; ed osservarono ancora Arniseo *loc. cit.* e Gio:. Seldeno *de successione Hebræorum c.* 3. E siccome appresso i Romani la Concubina era riputata cotanto simile alla Moglie *Usu*, che alcuni le confusero, riputandole le medesime; così presso gli Ebrei vi era tanta conformità tra le loro Mogli e Concubine, che sovente dalla Sagra Scrittura sono confuse, siccome notò lo stesso Seldeno *loc. cit. Concubinæ hujusmodi* (ei dice) *ingenuæ, & Israeliticæ tantum non justæ uxores erant, & sane uxorum nomine interdum etiam in Sacris Litteris eas designari volunt Magistri*.

Quindi i nostri Teologi riputarono che avanti Dio, che solo attende il nostro animo, una tal congiunzione non fu abborrita, poichè appresso di lui tali Concubine erano in vece di Mogli; siccome appresso i Romani erano perciò chiamate *Vice-conjuges*.. Ond' è che S. Tommaso ebbe somma ragione di dire 4. *Sent. dist.* 33. *q.* 1. *art.* 3. *Et cur id genus Concubinæ non appellantur merito uxores, cum revera coram Deo uxorum loco fuerint*. Ed il dottissimo Luigi Lipomano *super Genes. c.* 22. dice: *Concubinæ olim erant non illegitimæ, & fornicariæ, sed uxores minime principales*. Il che fu eziandio da altri nostri Teologi e Giureconsulti osservato, come da Antonio Couvar, dal Cardinal Paleotto, ed altri rapportati da Arniseo *de Poligamia c.* 4.

Ritrovandosi adunque introdotto nell' Imperio Romano il Concubinato non dissimile da quello degli Ebrei, non leggiamo che il nostro buon Redentore, siccome abolì molti loro costumi, come la poligamia, la facilità de' ripudj, e l' esorbitanti usure, condannasse ancora il Concubinato. Non era questa congiunzione riputata cosa per se stessa cattiva, ed intrinsecamente mala, poichè Dio l'aveva già permessa agli Ebrei, i quali lungo tempo la ritennero. All' incontro leggiamo avere per la nuova sua Legge tolta la Poligamia, poichè avendo innalzato il Matrimonio a Sacramento, ed al dir di S. Paolo, fattolo simbolo dalla unione di se stesso colla Chiesa, e della Natura divina coll' umana, siccome non possiamo considerare che una Chiesa, colla quale Cristo sposossi,

 così

così non bisogna avere che una sola Moglie, oltre la quale non è per la stessa cagione permesso aggiugnere, non pure altra Moglie, ma nemmeno altra Concubina, come dissero Tertulliano *l. de Monog. c. 4.* Cipriano, Agostino, Girolamo, Crisostomo, ed Innocenzio III. *in cap. Gaudemus de Divortiis*.

Ma non perchè S. Paolo assomigliasse il Matrimonio alla congiunzione di Cristo colla sua Chiesa, dovrà dirsi essersi perciò tolto il Concubinato, siccome fu tolta la Poligamia. Era ben di dovere, che facendosi un tal paragone e' parlasse del solo Matrimonio, che era una congiunzione più perfetta, più solenne e legittima, e si lasciasse stare il Concubinato, così com'era, nello stato di semplice contratto. Quindi l' Apostolo *ad Ephes. V. 32.* del solo Matrimonio disse: *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, & in Ecclesia*. Ed essendosi la Chiesa fondata nell'Imperio, non già l' Imperio nella Chiesa, come dice Ottato Milevitano *L. 3. de Schismate Donatistarum*, e dichiarandosi la Chiesa stessa, che Cristo N.S. non venne a togliere alcun diritto all'Imperio, nè a sconvolgerlo, anzi a conformarsi al suo Governo Politico e temporale, non perchè si voglia essersi innalzato il Matrimonio a Sacramento, vennesi per conseguenza a togliere il Concubinato, che era nella Republica non meno Romana, che in quella degli Ebrei un contratto lecito e permesso; siccome più diffusamente sarà dimostrato a suo luogo, quando verremo a rispondere alle fantastiche opinioni degli ultimi nostri Teologi Scolastici, ed alle stravolte opinioni de' moderni Canonisti. Il nostro stesso buon Redentore di sua propria bocca ci dichiarò, che egli non fu mandato dal Padre, salvo che per salvar l'uman genere, ed invitarlo all'acquisto di un Regno Celeste, non mondano, e per questo si protestò che il suo Regno non era di questo Mondo; ed in conseguenza che egli niente avrebbe innovato intorno alla forma del Governo e reggimento della Republica. Perciò comandò, che quello che era di Cesare, si rendesse a Cesare, si pagassero a lui i tributi, siccome col suo esempio, e de' suoi Discepoli lo confermò, si ubbidissero i suoi Magistrati, ed in nulla si alterasse la forma del Governo Politico e temporale degl' Imperadori; ma rimanessero intatte le loro Leggi, la civile amministrazione della Republica, e come prima si mantenessero i commercj, le negoziazioni, i contratti, e tutto ciò che al Governo Politico si apparteneva: *non eripit mortalia, qui Regna dat cælestia*.

Quando

Quando Cristo S.N. volle mutare qualche antico costume, o degli Ebrei, o de' Gentili, che non ben si conformava alla sua divina legge, espressamente lo riprese, e si dichiarò che non sarebbe per tollerarlo nella nuova Legge; ma del Concubinato, che era a' suoi tempi tanto frequente non meno presso gli uni, che gli altri, non ne fece ascun motto. Due esempj chiaramente mostrano, e maggiormente confermano quanto sia vero ciò, che fin ora abbiamo detto del Concubinato; l'uno del divorzio, l'altro delle usure.

Certamente Cristo S.N. non poteva spiegarsi più chiaramente, di non voler ammettere fra' Cristiani il divorzio, siccome già fu fra gli Ebrei, di quel che fece quando espressamente disse, (*Matth.* 19.) che Moisè loro permise, volendo lasciare le Mogli, di poter mandare ad esse il libello del repudio; ma che ciò fece *propter duritiem cordis eorum*. Di vantaggio precisamente comandò: *quod Deus conjunxit, homo non separet*. Ma non per questo non fu fra gli antichi PP. della Chiesa gran contrasto su quelle parole, *homo non separet*, se dovessero intendersi assolutamente, anche quando vi fosse legittima causa di divertire. Alcuni l'interpretarono, che dovessero sentirsi per coloro, i quali per solo impeto d'una sfrenata passione senza legittima cagione volessero divertire; ma se avendone giusta cagione, e quella, secondo che prescrive il Concilio Agatense *c.*25. riferito da Graziano *C.* 33. *Qu.* 2. *Can.* 1. la giustificassero avanti il consesso de' Vescovi della Provincia per una di quelle dalle leggi civili prescritta, e ne aspettassero il giudicio de' Vescovi, certamente che in questo caso non già l'uomo verrebbe a separarli, ma Iddio stesso. *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare, cum ob justas, legitimasque causas authoritate publica divertiunt*: è il sentimento del *Can. quos Deus C.*33. *quæst.*2. e certamente, che S. Ambrogio *in* 1. *Pauli ad Corinth. c.* 7. fu di questo sentimento. Anzi se dovesse attendersi ciò che Innocenzio III. apertamente dichiarò *L.* 1. *Epist.* 326. 355. 447. 491. 503. 532. & *Cap.* 2. 3. 4. *de Translat. Episcoporum*, il Papa solo, che si crede Vice-Dio in Terra, potrebbe farlo; poichè non per altra ragione, dice questo Pontefice, può egli disciorre il Matrimonio rato già e consumato fra il Vescovo e la Chiesa, e trasferire un Vescovo in un'altra, se non perchè in tal caso, *quos Deus conjunxit homo non potest separare*, ma sì bene Iddio, o il suo Vicario in Terra: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare*.

Ma

Ma lasciando da parte tali dispute insorte fra' PP. antichi della Chiesa intorno all'altre cagioni del divorzio dalle leggi Civili prescritte, che finalmente furono dalla Chiesa sopite, con quella distinzione della separazione in quanto al Toro, e coabitazione, non già in quanto al vincolo del matrimonio; certamente che fra i PP. stessi fu maggiore il contrasto, se almeno fosse da praticarsi il divorzio per cagione dell' adulterio della Moglie.

I Padri antichi Greci sostennero acremente, che per la stessa legge Evangelica ciò fosse permesso, allegando quel passo stesso dell' Evangelio, *Matth.* 19. *v.* 9. dove Cristo S.N. dice: *quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, & aliam duxerit, mœchatur;* onde per contrario senso essi inferivano, che chi repudia la sua moglie adultera, e si congiunge con un' altra, *non mœchatur*. E sebbene tal sentenza de' PP. Greci non fosse ricevuta da' Latini, e specialmente da S. Agostino, il quale ne' due libri contro Pollenzio, *&* *L.* 1. *de adult. Conjug. c.* 9. si studia a tutto potere impugnarla; non sono mancati nella Chiesa stessa Latina altri PP. che l' hanno abbracciata, siccome infra gli altri, Tertulliano *in libr. de Monogamia c.* 9. 10. 11. *l.* 2. *ad Uxor. c.* 34. Lattanzio *L.* 6. *Divinarum Institut. c.* 23. e S. Ambrogio *in l. Pauli ad Corinth.* 7. Ancorchè il Mendoza, come al solito, si sforzasse non men infelicemente, che stranamente di tirare ad altro senso le loro parole ne' suoi Commentarj al Concilio Illiberitano *L.* 2. *c.* 20. *p.* 171. *& seq. Edit. Lugdunens. Ann.* 1665.

E quel che dovrà notarsi, le Leggi Longobarde medesime seguitarono la sentenza de' PP. Greci, vedendosi che la legge 4. *Tit.* 13. *lib.* 2. e che porta ancora l' Iscrizione di Lotario, prescrive lo stesso. Ecco le sue parole: *Nulli liceat, excepta caussa fornicationis, adhibitam sibi uxorem relinquere, & deinde aliam copulare, alioquin transgressori, priori convenit sociare conjugio.* Ed una tal dottrina fu tenuta per sana nella Chiesa Latina per più secoli, non già per eretica; talchè da' nostri moderni Teologi fu disputata, i quali perciò furono divisi in fazioni. I sostenitori dell' opinione di S. Agostino furono S. Anselmo, S. Tommaso, Primasio, Beda, Rabano, Ugo di S. Vittore, S. Bonaventura, Alberto Magno, Pietro Lombardo, S. Antonino, il Cartusiano ed altri. All' incontro sostennero con valore la sentenza de' PP. Greci, di Lattanzio e di S. Ambrogio, Graziano, il Catarino *in opusc. de Matrim. quæst. ultima*, Giovanni Alberto *L.* 1. *Theosoph. c.* 35. Roberto

to Cenale Vescovo Abrincense in una sua particolare Opericciuola composta sopra tal questione, il Cardinale Gaetano *in Comment. ad Matth. c.* 19. ed altri moltissimi; finchè finalmente rimase affatto decisa e terminata dal Concilio di Trento, il quale nella *Sess.* 24. *Can.* 7. calcando le pedate di due Concilj Provinciali, cioè dell'Illiberitano *can.* 9. e del Milevitano *can.* 17. generalmente stabilì: *mœcarique eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, & eam quæ dimisso adultero alii nupserit. Vid.* Seldenum *in Uxore Ebraic. l.* 3. *c.* 31.

Per questa ragione Costantino M. siccome tutti gli altri Imperadori Cristiani suoi successori, ancorchè dassero nuovo sistema a' ripudj, riprendessero la leggerezza de' divorzj, e stabilissero con più tenace nodo la santità degli sponsali e delle nozze, contuttociò non riputarono abolire affatto i divorzj dall' Imperio, ancorchè nella nuova Legge Cristo S.N. n'avesse espressamente favellato: poichè gli antichi PP. della Chiesa variamente interpretavano quell'*Homo non separet*; ed alcuni credettero, che almeno per l'adulterio della Moglie potesse il divorzio, anche serbandosi la legge Evangelica, praticarsi. Quindi fu ancora, che l'Imperadore Teodosio il giovane, Principe non meno pio e cattolico, che Costantino, nella compilazione del suo Codice non tralasciò d'inserire le Costituzioni degli altri Imperadori Cristiani suoi predecessori, che sopra i divorzj promulgarono, non togliendogli affatto, ma dandovi nuovo sistema e regola. *Cod. Theod. l.* 3. *tit.* 16. *& ibi Gotofred.* E quindi ancora avvenne, che da Giustiniano Principe cotanto della Fede Cattolica benemerito, che fu tutto intento ad estirpare affatto dall'Imperio tutti i riti e costumi del Paganesimo, e che prese con sommo zelo la protezione de' sacri Canoni, e la cura dell'esterior Polizia della Chiesa, siccome lo dimostrano il titolo del suo Codice *de summa Trinitate, & fide Catholica*, l'altro *de Judæis*, quello *de Paganis*, e tanti altri consimili; furono parimente inserite nel suo Codice non solo molte Costituzioni de' Principi Cattolici suoi predecessori, che regolavano i divorzj, ma ancora molt'altre Costituzioni da lui medesimo sopra questo soggetto stabilite, per le quali prescrisse le vere cagioni a' divorzj, abolì le leggiere, e diede nuova forma a' repudj, *Cod. Justin. l.* 5. *tit.* 17. *de Repud.* Ad esempio de' quali gli altri Imperadori, risorto che fu l'Imperio in Occidente, fecero lo stesso, confermando anch'essi le medesime cagioni, e prescrivendo nuove Leggi per i divorzj, siccome è chia-

chiaro da' Capitolari di Carlo Magno, di Lodovico, e di Lotario, Principi religiosissimi, e della Fede Cattolica benemeriti e zelantissimi. E quindi è, che fra le nostre Costituzioni stesse leggiamo, che Ruggiero Primo Re di Sicilia sopra i Repudj stabilisse leggi, che si leggono sotto il *Tit. de Repudiis concedendis*; e non meno gli antichi Annali di Germania, che di Francia sono pieni d'esempj, per cui giustificata la cagion legittima nell' Assemblea de' Vescovi della Provincia, per giudicio de' medesimi si permettevano i Repudj, e si concedeva di prender altra per Moglie.

Donde si conosce chiaramente, che l' avere questi Principi ne' loro Codici, e ne' loro Capitolari trattato de' Divorzj, non fu, come credette Gudelino *de jure Novissimo l.* 1. *c.* 10. *de Divortiis*, perchè essi per dura necessità furono costretti a tollerargli, non comportando allora lo stato della Republica di sterminargli affatto; siccome vediamo oggi tollerati i Postriboli, e i Banchi de' Feneratori, e non altrimenti che Moisè permise il ripudio agli Ebrei per evitare mali peggiori. Ciò è fallissimo, ed il paragone è indegno da proporsi, poichè tutti quelli Principi non gli tollerarono solamente, ma credendogli anche per Legge Evangelica permessi, li riordinarono, diedero loro nuova forma, e vi costituirono certe e determinate leggi; ciò che non fassi sopra cosa che solamente si tollera, e per la quale si ha una semplice connivenza. *Vide* Seldenum *in Uxore Ebraica l.* 3. *c.* 28. *& seqq.*

La cagion vera è quella che s' è detta, e che insegnarono ancora due gravissimi nostri Giureconsulti, Andrea Alciato *l.* 6. *Parerg.* 20. il quale dice, che intanto Giustiniano non s' astenne di trattar de' Divorzj, perchè a suoi tempi era quel *Homo non separet* variamente da' PP. interpretato; e Francesco Duareno, il quale ne' suoi Commentarj *Tit. de Divortiis* ebbe a dire: *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare, cum ob justas legitimasque causas authoritate publica divertunt, Can. quos Deus 33. q. 2. Nec verisimile est tempore Justiniani, qui hæc nobis scripta reliquit, locum Evangelii, quo uno Pontifices nituntur, aliter a Theologis intellectum fuisse, cum is se Christianum ubique profiteatur. Ac memini me aliquando Constitutiones quasdam Caroli M. Ludovici, & Clotarii Christianorum Principum evolvisse, in quibus eædem fere Divortiorum causæ continebantur, quæ legibus Justiniani expressæ sunt.*

Quanto

Quanto poi all'Usure, erano queste certamente fra gli Ebrei proibite, ancorchè cogli stranieri le praticassero. Ma per la nuova Legge Evangelica, che non era ristretta ad un sol popolo, ma *omni Nationi*, e per conseguenza tutti dovevano riputarsi come fratelli, non che un Popolo, dovevano in conseguenza esser fra Cristiani proibite. Anzi Cristo Signor nostro *Lucæ VI.* 35. aveva delle usure espressamente favellato, dicendo: *mutuum date nihil inde sperantes*. E S. Ambrogio nel libro *de Tobia c.*14. rapportato da Graziano *C.*4. *qu.*4. *Can.* 12. declamò tanto sopra le usure, che non si ritenne di dire: *Cui jure inferuntur arma, huic legitimæ indicantur usuræ. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere. Ergo ubi jus belli, ibi etiam jus usuræ.* Somiglianti declamazioni si leggono in S. Gio: Crisostomo *Homil.* 57. *in Matth.* & 41. *in Genes.* in S. Basilio *Homil.* 4. *in Psal. XIV.* in S. Girolamo *Commentar. in Ezech. c.* 18. in S. Agostino *l.* 4. *contra Donatist. num.* 12. Ma perchè queste parole dell' Evangelio furono dagli antichi variamente interpretate, alcuni, come rapporta Alciato *l.* 6. *Parer.* 20. prendendole per consiglio, non per precetto; altri, che Cristo volle inculcare la carità, che dovevano i suoi fedeli praticare col prossimo, che siccome dovevano amare i loro nemici, a chi rubava il mantello, dargli ancora la tonaca, a chi gli avea percossi nella guancia offerirgli l'altra: così colui che dava in prestanza, niente doveva sperare, non pur usura, ma nemmeno il capitale stesso; e per effetto di carità lasciar ad arbitrio del debitore bisognoso la restituzione; siccome per sentenza di Tertulliano, e di Basilio interpretò Salmasio *de Usuris c.* 20. *in fine*, & 21. Altri, che niente per patto e convenzione fuor della sorte si possa ricevere, ma non già per ragion di mora o d' interesse, come interpretò Balsamone *ad Nomocanon. Photii* 9. *q.* 27. Ed altri, che fosse ciò solamente proibito a' Chierici, da' quali era ricercata una maggior modestia, ed esemplarità di vita, e mondezza di costumi, non già a' Laici; tanto che nel Concilio Niceno *Can.* 17. nel Concilio Illiberitano *Can.* 20. in quello d' Arles 1. *Can.* 12. e nel secondo *Can.* 14. nel Cartaginese *I. Can.* 13. *e III. Can.* 16. ed in quello di Laodicea *Can.* 4. si proibisce l'Usura a' Chierici, nè si parla de' Laici. *Vid.* Gratiani *Decret. par.* 1. *Dist.* 47. & *par.* 2. *C.* 14. *qu.* 4. siccome a questi non si vieta nel *Can.* 43. fra quelli chiamati Apostolici, siccome non si proibisce nel Concilio Trullano *Can.* 10. e Salmasio *de Usuris cap.* 21. ciò acremente sostiene dicendo, che siccome

come a' Chierici era proibita ogni mercanzia e negoziazione, così era di dovere, che si proibisse loro di dar denari ad usura, ancorchè moderata e tenue.

Tanto bastò, che gl' Imperadori Cristiani non riputassero far cosa contraria alla Legge Evangelica, la quale non parlava che della maggior perfezione Cristiana, di trattar delle usure, e per mezzo delle loro Costituzioni darle forma e stabilimento, darle legge e misura, prescrivere i loro modi legittimi, reprimere l' eccessive esazioni, e regolare la giustizia de' contratti, e deffinire, quali debbano riputarsi usurarj, e quali legittimi. Altri sono le leggi della carità Cristiana, altre quelle del Principe, colle quali deve governare la sua Republica. A' Principi della Terra Dio stesso diede in mano la giustizia. *Deus judicium suum Regi dedit*, dice il Salmista; ond' è, che S. Girolamo dice, che *Regum officium est proprium facere judicium, & justitiam. Can. Regum 23. C. 23. quæst. 5.*

Non riputò Costantino Magno, quell' istesso piissimo Imperadore, che intervenne nel Concilio di Nicea, offender la legge dell' Evangelio, prescrivendo a' Laici certa e determinata norma di esiggere moderate e legittime usure. Nel Codice di Teodosio leggiamo una sua legge, che è la prima sotto il Titolo *de usuris*, dove stabilì, che *quicumque fruges humidas, vel arentes indigentibus mutuas dederit, usuræ nomine tertiam partem superfluam consequatur*. Intorno la quale è da vedersi Jacopo Gotofredo, il quale notò, che questa legge Costantino la stabilì *eodem anno*, cioè nel 325. *unico tantum mense ante Concilium Nicænum*. Nè perchè quello Concilio avesse proibito a' Chierici ogni usura, riputò Costantino per la cagione di sopra rapportata proibirla anche a' Laici.

Non riputarono gli altri Imperadori parimente Cattolici suoi successori, e fra gli altri Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, far cosa illecita, anzi di essere del loro proprio uffizio di regolare la giustizia di tali contratti da Dio ad essi raccomandata, e di seguitare le pedate di Costantino. Nè Teodosio il giovane Principe religiosissimo nella compilazione del suo Codice si astenne perciò d' inserire tutte le Costituzioni degl' Imperadori suoi predecessori, che sopra questo regolamento delle usure stabilirono; come è chiaro dall' intero *Tit. de usuris*, che si legge al *L. 2. tit. 33.*

Ma l' Imperadore Giustiniano tanto è lontano, che sopra

ciò

ciò vi avesse avuto il minimo scrupolo, che contuttochè l' Imperio fosse a suo tempo già divenuto Cristiano, talchè non potea meritare quella scusa, della quale forse era meritevole l'Imperadore Costantino, che non potè in un tratto abolire tutti i costumi e riti del Gentilesimo, e perciò bisognò tolerarne alcuni; non tralasciò sopra l'usura stabilire varie sue leggi, e darvi forma e regolamento, siccome è manifesto dal *L.* 4. del suo Codice *Tit.32. l.26.* e non pure nel medesimo v'inserì molte Costituzioni de' Principi suoi predecessori, ma nella compilazione delle Pandette vi fece inserire ancora le Sentenze, ed i Responsi di molti Giureconsulti, che regolarono questa materia sotto gl' Imperadori Gentili, e volle che fossero osservate come sue leggi. Non meno dalle sue Novelle si scorge quanto gli sia stato a cuore il regolamento delle usure ne' contratti, e quali perciò debbano riputarsi lecite, quali illecite; talchè insopportabile è l' errore di coloro, fra' quali oltre Gudelino *de jure Novissimo L.* 2. *c.* 10. non dee tralasciarsi Gibelino *L.* 1. *de usuris c.* 7. *art.* 3. i quali pure per quella insulsa ragione di sopra riferita de' divorzj vogliono difendere quest' Imperadori Cristiani, perchè tollerassero nell' Imperio l' usure, quasichè non l' approvassero, ma per dura necessità fossero stati costretti di tollerarle, non comportando allora lo stato della Republica per tema di maggiori mali e disordini di toglierle affatto; non si accorgendo, che quest' Imperadori gli eccessi delle usure riputarono illeciti e peccaminosi, non già quando fossero sobrie e moderate. Che bisognava stabilir tante leggi e regolamenti per esse, se per sola connivenza si fossero tollerate? Meglio era non parlarne, siccome si fa delle cose che si dissimulano.

E qual timore vi poteva mai essere, specialmente nell'Imperio di Giustiniano, di toglierle affatto? Doveva forse aspettarsi più, quando l' Imperio era già divenuto Cristiano vecchio? Non credettero certamente quest' Imperadori offendere la legge Evangelica, che parla d' una maggiore perfezione Cristiana, prescrivendo al mutuo, ed agli altri contratti moderate e sobrie usure; per la qual cagione, siccome notò eziandio Alciato *L.6. Parerg. c.* 20. Giustiniano, e gli altri Imperadori Cristiani suoi predecessori riputarono proprio del loro debito di darvi norma e legge.

Ma niuna prova più manifesta convince l'error di costoro, quanto le Costituzioni seguenti di due Imperadori parimente Cattolici, i quali furono gl' Imperadori Basilio il Macedone, e l'Imperadori

peradore Lione il Filosofo suo figliuolo. L' Imperador Basilio; che fu gridato Imperador d' Oriente nell' anno 866. fu di sentimento, che si dovesse dall' Imperio togliere affatto ogni usura, riputando che il permetterla fosse cosa contraria al Jus Divino; e perciò riprovando quello, che gli altri Imperadori Cristiani suoi predecessori avevano fatto, promulgò una sua Costituzione rapportata da Armenopulo *L.3.Tit.7.* §.27. per la quale la tolse affatto: *Etsi majorum nostrorum* (sono le sue parole) *plerisque visum est tolerandam esse usurarum præstationem, forte propter Creditorum duritiem, & inhumanitatem; nos tamen, ut nostra Christianorum Republica plane indignam, & adversantem censuimus, & tamquam jure divino interdictam. Ideoque nostra vetat Serenitas, ne cuiquam liceat omnino in nullo negotio usuras accipere; ut ne dum juri servando studiosius addicti sumus, legem Dei violemus. Sed & si quis vel tantillum cœperit, sorti debebit imputare.* Ma appena fu promulgata questa legge, che si vide di mali maggiori, e di maggiori sconvolgimenti essere stata alla Republica cagione, e fu a tutti di documento, che promettersi dal genere Umano quella maggiore perfezione, che la legge Evangelica esaggera ed inculca, è cosa piuttosto da desiderare, che da ottenere; poichè tutti si ritennero di giovare a' bisognosi coll' imprestanza, e fu cagione di molti spergiuri: tanto che l' Imperadore Lione suo figlio fu costretto di rivocarla, e di ridurre le cose nel primiero stato. Ecco le parole della sua savissima Costituzione, che si legge tra le Novelle di Leone *Const.*83. e che porta questo Titolo: *Ut ad trientes usuras pecunia licite mutuetur. Si a Spiritus legibus ita se mortale genus regi sineret, ut humanis præceptis nihil indigeret, id vero & decorum & salutare esset: at quoniam se ad Spiritus sublimitatem elevare, divinæque legis vocem amplecti non cujusque est, ac vero quos huc virtus ducat, numero valde pauci sunt, bene sese adhuc res haberet, si saltem secundum leges humanas viveretur. Quæ vocantur pecuniæ creditæ usuræ, a Spiritus decreto condemnantur; idcirco Pater noster æternæ memoriæ Princeps usurarum solutionem sanctione sua prohibendam putavit. Atqui propter paupertatem res illa non in melius (quem tamen finem Legislator proposuerat) sed contra in pejus vertit. Qui enim antea usurarum spe ad mutuandam pecuniam prompti fuerant, post latam legem; quod nihil lucri ex mutuo percipere possint, in eos; qui pecuniis indigent, difficiles atque immites sunt. Quin etiam ad facile jurandum, quodque id fere consequitur, ad jusjurandum abnegandum* id

id occasionem præbuit: breviter, propter redundantem in humana vita perversitatem, non modo non profuit legis virtus, verum etiam obfuit. Quamquam igitur ex se legem culpare (quod quidem etiam absit) nequeamus, propterea tamen quod humana natura (quomodo diximus) ad illius sublimitatem non perveniat, egregium illud præscriptum abrogamus, ac in contrarium statuimus, ut æris alieni usus ad usuras procedat, idque quomodo veteribus Legislatoribus placuit, ad trientes centesimæ, nempe quæ quotannis in singulos solidos singulas fæneratoribus siliquas pariunt.

Ecco come fu riputata propria appartenenza degl'Imperadori regolare ne' contratti l'usure. Al di cui esempio, caduto l'Imperio Romano, non mancarono gli altri Principi ne' nuovi Dominj in Europa stabiliti fare il medesimo, siccome lo convincono le tante loro Costituzioni e Capitolari sopra ciò stabiliti; e senza andar molto lontano, nel nostro Regno di Sicilia ne abbiamo più Costituzioni non meno de' Re Normanni e Svevi, che più Capitoli de' Re Angioini. Egli è vero, che ne' secoli più incolti, e quando quel poco che si sapeva di lettere e di discipline, era ristretto nell' Ordine Ecclesiastico, i Principi non molto si curavano di questa loro appartenenza. E nello stesso tempo travagliando in più Concilj l'Ordine Ecclesiastico di stabilire, e dar nuova forma a questa materia delle usure per varj Canoni, che perciò stabilirono, e sopra tutto sempre più innalzandosi la potenza de' Romani Pontefici sopra i Canoni stessi, in decorso di tempo venne a succedere, che costoro per varie Bolle, Costituzioni, e Decretali le dassero altro sistema; ed i Principi si contentavano secondo i modi da essi prescritti regolare sopra ciò i loro Stati, senza che volessero prendersi essi la cura ed il pensiero di farlo, mal imitando gli altri Principi loro predecessori. Così leggiamo, che il nostro Re *Guglielmo II.* promulgò una sua Costituzione, che si legge sotto il *Tit. de usurariis puniendis*, per la quale stabilì, che tutte le questioni, che si agiteranno nella sua Corte, appartenenti all'usure, si abbiano nella medesima a definire e terminare secondo il Decreto novellamente publicato in *Roma*, intendendo *Guglielmo* del Decreto che nel Concilio *Lateranense* celebrato in *Roma* l'anno 1179. dal Pontefice *Alessandro III.* fu stabilito contro gli Usurarj, che fu inserito anche da *Gregorio IX.* nel suo Decretale *Lib. 5. Tit. 19. c. 3.* siccome fu da noi avvertito nel *L. 11.* della *Storia Civile cap. 5. & l. 13. c. 2. §. 1.*

Alfonso I. d'Aragona per regolare i Contratti di Censo nel no-

nostro Regno fece inserire in una sua Prammatica, che leggiamo sotto il *Tit. de Censibus*, la Bolla di Papa *Niccolò V.* a sua richiesta publicata in Roma nel 1451. la qual Bolla egli confermò, e volle che ne' suoi Reami avesse egual forza e vigore, che le altre sue Leggi, aggiugnendo altri suoi Ordinamenti intorno alla validità, e modo da tenersi nella costituzione de' Censi suddetti.

Egli è ancor vero, che non perchè piacque a questi Principi di regolare questa materia secondo le Bolle de' Pontefici Romani, si tolse loro la potestà di poterlo fare per se medesimi, senza aver bisogno, che altri in ciò s' impacciasse ne' proprj Stati; ed in effetto niente nel nostro Regno avrebbero valuto i Decreti di Papa *Alessandro*, nè la Bolla di *Niccolò*, se Guglielmo ed Alfonso non avessero comandato per loro Leggi che si osservassero; siccome la Bolla di *Pio V.* che pretese in altra maniera di regolare i Censi, non fu da' nostri Principi ricevuta, nè ha nel nostro Regno forza, nè vigore alcuno. Ma non per questo una tal imprudente condotta non recò loro fastidiose conseguenze; poichè da ciò nacque, che riputando gli Ecclesiastici l' Usura esser delitto Ecclesiastico, pretesero che la cognizione di questo delitto si appartenesse a loro, e così potessero essi punire non meno gli Usurarj Ecclesiastici, che i Laici, o almeno che tal Giudizio fosse di Foro misto, cioè che contro il Laico potesse procedere così il Vescovo, come il Magistrato, dandosi luogo alla prevenzione; nel che sovente veniva a rimaner deluso il Magistrato Secolare, perchè gli Ecclesiastici per l' esquisita loro diligenza e sollecitudine quasi sempre erano i primi a prevenire, onde non lasciando mai luogo al Magistrato, si appropriavano essi la cognizione. Per togliere il qual abuso presso di noi ebbe il Duca d' *Alcalà* nostro Vicerè a sostenere col Pontefice *Pio V.* gravi contrasti, perchè la cognizione contro gli Usurarj Laici si mantenesse privativamente a' Giudici Regj, e non a' Prelati, senza dar prevenzione, come i Vescovi pretendevano, siccome fu da noi rapportato nel *Lib.* 33. della *Storia Civile* al Cap. 7.

Or riducendo quanto insino ad ora s' è detto de' Divorzj e dell' Usure al nostro proposito, Cristo S. N. de' divorzj espressamente disse, che *Moisè* per la loro malizia e durezza gli permise agli Ebrei, ma che egli non sarebbe per tollerargli nella nuova Legge dicendo, che ciò che Iddio aveva congiunto, l' uomo non

non poteva separare. E pure si è veduto quante interpretazioni, e quante varie sentenze nacquero nella Chiesa intorno questo punto, che per terminarlo fu d'uopo, che finalmente dopo il corso di tanti Secoli non meno la Chiesa che i Principi, quella per i suoi Canoni, questi per le loro Leggi sterminassero affatto il divorzio in qualunque caso, anche per l'adulterio, per ciò che concerne il vincolo del Matrimonio.

L'Usure nell'antica Legge erano espressamente vietate agli Ebrei fra loro, ancorchè le permettessero con altri, come si legge nella S. Scrittura; e Cristo S. N. nella nuova Legge confermò la proibizione, anzi proibì indistintamente poterle con tutti praticare, dicendo: *mutuum date nihil inde sperantes*. Eppure si è veduto come fossero state interpretate queste sue parole, sicchè non fu stimato offendere la sua Santa Legge col permettere moderate Usure nell'Imperio, e ne' Regni degl' Imperadori e Principi Cattolici.

Or che diremo del Concubinato, di cui il nostro buon Redentore non fece alcun motto, ancorchè e presso gli Ebrei, ed in tutto l'Imperio Romano lo vedesse publicamente praticato, e riputato una congiunzione legittima e permessa, approvata non men dalle loro Leggi, che dagli esempj di uomini savissimi, di gran probità, e di vita esemplare ed incorrotta? Non faceva mestieri, se una tal congiunzione la riputava illecita, ch' espressamente la vietasse e proibisse? Se ciò fece per i Divorzj tollerati solamente da *Moisè*, e per l'Usure vietate già nell'antica Legge, quanto più doveva farlo per il Concubinato, che lo vedeva da tutti praticato e permesso.

C A P. X.

Non men le Leggi degl' Imperadori Cristiani, che i Canoni della Chiesa ritennero nell' Imperio il Concubinato, e qual fosse in ciò il sentimento degli antichi Padri.

EGli è cosa molto chiara ed evidente, che ne' primi tempi della Chiesa nè gli antichi suoi Canoni stabiliti ne' tre primi Secoli avanti il Concilio *Niceno*, nè le Leggi degl' Imperadori Cristiani, cominciando da *Costantino Magno* insino all' Imperadore *Lione il Filosofo*, condannarono il Concubinato, anzi come

come una congiunzione legittima lo ritennero nell'Imperio divenuto già Cristiano.

Que' medesimi Canoni, che sebben falsamente s'attribuiscono agli Apostoli, non può dubitarsi che siano antichissimi, tanto è lontano che dannino il Concubinato, come con manifesto errore credette il Mendoza ne' Commentarj al Concilio *Illiberitano*, che più tosto lo permettono. Questi Regolamenti (che al numero di 85. ora si veggono raccolti sotto il *Tit.* di *Canones Apostolorum*) ancorchè alcuni abbiano creduto che fin dal principio del nascente Cristianesimo fossero stati stabiliti dagli Apostoli, nulladimeno nè l'opinione di Franc. Turriano *Lib. sing. adv. Magdeb. Cent.* che stimò tutti esser stati opera degli Apostoli, nè quella del Baronio e del Bellarmino, i quali credettero che cinquanta solamente fossero Apostolici, sono state da' savj Critici abbracciate; i quali communemente giudicano esser quella una Raccolta di antichi Canoni, e propriamente de' Canoni fatti da' Concilj congregati prima del *Niceno*, come prova Guglielmo Beveregio *Cod. Canon. Eccles. Primit. Vind.* Gabr. d'Aubespine, Lud. El. Du Pin, ed altri; e quel che è più notabile, Papa *Gelasio* gli dichiara Apocrifi nel *Can. Sancta Romana dist. 15. Storia Civile tom. 1. L. 2. c. ult.* §. 2. Comunque sia, questi stessi, e specialmente il *Can. 16.* e 17. fanno conoscere, che la Chiesa in que' primi tempi non abborrì il Concubinato. L'ebbe egli, è vero, per una congiunzione non cotanto perfetta, legittima, e solenne, come il matrimonio, ma non per questo la riputò illecita e vergognosa. Così nel *Can. 16.* si stabilì, che siccome il bigamo non poteva essere assunto al Vescovado, e ricevuto nel Consorzio Sacerdotale, così nemmeno colui che ebbe la Concubina. *Qui post Baptismum duabus implicitus fuit nuptiis* (che per lo *bigamo* si spiega nella *L. 3. §. 4. Codic. de Summa Trinit.* e nella *Dist. 33. Can. 1. si quis post*) *aut concubinam habuit, is Episcopus aut Presbyter aut Diaconus, aut denique in Consortio Sacerdotali esse non potest.* Parimente colui che aveva presa in Moglie una vedova, ovvero una che per divorzio era separata dal suo primo marito, ovvero una meretrice, una serva, ed una scenica, non poteva essere ascritto al Consorzio Sacerdotale; nè tampoco chi s'era ammogliato con due sorelle, o colla consobrina: *Qui viduam duxit*, dice il *Can. 17.* *aut divortio separatam a viro, aut meretricem, aut ancillam, aut aliquam, quæ publicis mancipata sit spectaculis, Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus, aut denique ex Consortio Sacerdotali esse*

non

non potest. Soggiugne il *Can.* 18. *Qui duas sorores duxit, aut consobrinam, Clericus esse non potest*. Donde chiaramente si scorge, che richiedendosi in colui, che aspirava d'esser ammesso al consorzio Sacerdotale, una maggior perfezione, e che non fosse contaminato di tali congiunzioni, le quali ancorchè permesse, non perciò non lasciavano d'essere (a riguardo del matrimonio con una vergine, o con una donna onesta) contrarie almeno alla publica onestà: perciò ad uno che aspirava ad una vita tutta monda e pura, dovevano essere di ostacolo e d'impedimento; ma non perciò tali congiunzioni si dannano, e si vietano agli altri. Che mal fa, chi due o più volte prende moglie? chi si marita con una vedova, con una meretrice, o con una scenica, ed in que' tempi (quando le nozze tra questi gradi non erano proibite) con una sua consobrina? E se al pari di queste congiunzioni andava unito il Concubinato, ben si vede, che a que' tempi l'aver avuta la Concubina era ben d'ostacolo al Sacerdozio, siccome l'aver avuto in Moglie una vedova; ma non per questo era riputata cosa illecita ed obbrobriosa.

Non vi è dubbio, che sin da que' tempi si comineiò ad esortare i Cristiani, che potendo aver moglie, che era uno stato di maggior perfezione, lasciassero stare le concubine. Siccome sin dagli stessi tempi s'inculcava ancora a' Preti di astenersi non men dalle concubine, che dalle mogli stesse, ed il Celibato era grandemente innalzato e commendato. *S. Paolo* pure esortava ed inculcava a tutti i Fedeli, che rimanessero nel Celibato, il quale stato era pure anteposto al conjugale. Le massime di questa nuova Religione erano certamente opposte non men a quelle degli antichi Romani, che degli Ebrei stessi, li quali non pure anteponevano lo stato conjugale al celibato, ma stabilirono ancora gravi pene e castighi a' celibi.

Ma non perchè il Concubinato era posposto allo stato conjugale, e questo al Celibato, e tutte due queste congiunzioni si opponevano ad una maggiore perfezione Cristiana, quanta era quella di una perfetta verginità, perciò erano riputate illecite e dannabili nella Repubblica.

Niun meglio che l'Imperador Costantino Magno co' suoi proprj esempj dimostrò questa verità. Questo piissimo Principe, abbracciata ch'ebbe la veneranda Religione Cristiana, fu tutto inclinato e desideroso di riformare l'Imperio con nuove Leggi, ed adattarle alle regole di questa nuova Religione, e mutare per-

 ciò

ciò i coſtumi de' Romani, e la loro antica Religione; onde da *Giuliano Apoſtata* ne acquiſtò il nome di *Novatore* e perturbatore delle antiche Leggi e coſtumi, come rapporta Ammiano Marcellino *L. 16. e 21. p. 203.* A queſto fine promulgò molti Editti indirizzati al Popolo Romano, ed a' Prefetti di quella Città, ed in tutti que' quattro anni, che dimorò in Roma, (cioè dall' anno 319. ſino all' anno 322.) non ad altro atteſe; proibì perciò molte ſuperſtizioni dell' antica Gentilità, alle quali era Roma tanto attaccata.

Adattandoſi alle maſſime della Criſtiana Religione, ed eſagerando i Padri della Chieſa (fra' quali era *Lattanzio*) che li ſervi doveſſero trattarſi da' loro Signori come fratelli, non per queſto riputò doverſi togliere affatto dall' Imperio la ſervile condizione, e che tutti doveſſero eſſer liberi, ma preſcriſſe a' Padroni, che non poteſſero valerſi della poteſtà, che avevano ſopra i ſervi ſenza freno, ma con ſobrietà e con moderazione (*L. 1. Cod. Theod. de emend. ſerv.*) A queſto medeſimo fine introduſſe nuovi modi di manumiſſione, perchè a' ſervi foſſe più agevole e pronto l' acquiſto della libertà (*L. un. Cod. Theod. de his qui a non domino*); e volle che per qualunque formola o parole, che nelle Chieſe ſi faceſſero le manumiſſioni, s' acquiſtaſſe a' manumeſſi piena libertà (*L. unic. Cod. Theod. de manumiſſ. in Eccleſ.*)

Eſortavano ancora li Padri della Chieſa la ſantità delle Nozze e degli Sponſali, e dannavano la facilità de'divorzj, e la leggerezza de' repudj. Perciò egli, ſebbene non gli aveſſe proibiti affatto, gli repreſſe, e ſtabilì con più tenace nodo la indiſſolubilità de' matrimonj (*l. 2. Cod. Theod. de Sponſal.*) e fu terribile con coloro, che diſprezzando la ſantità delle nozze, ſi dilettavano di venere vaga. Commendavano i Padri il Celibato, e lo ſtato verginale l' anteponevano al conjugale, e perciò egli punì ſeveramente i rapitori delle vergini *L. 1. Cod. Theod. de Raptu Virg.* ed abolì le pene del Celibato, *L. unic. Cod. Theod. de infirm. pœn. cælibat.* Vedi la *Stor. Civil. tom. 1. l. 2. c. 5.* Inculcavano ancora doverſi i Fedeli aſtenere dall' Uſure, ed i Padri del Concilio di *Nicea* le proibirono affatto a' Chierici, ſiccome era loro proibita ogni mercatura, poichè da eſſi era ricercata una vita più eſemplare ed incorrotta; e *Coſtantino* proibì eziandio a'Laici le uſure immoderate, e le riduſſe, come abbiamo detto di ſopra, ad un ragionevole modo e miſura.

Pure

Pure alcuni Padri della Chiesa, siccome commendavano il Celibato sopra lo stato conjugale, così esortavano i Fedeli, che lasciando stare le concubine fossero contenti delle mogli, che era uno stato di maggior perfezione, siccome diremo più innanzi. E *Costantino*, ancorchè non riputasse togliere dall' Imperio il Concubinato, che era stimata una congiunzione lecita e permessa, ed alla quale non si opponeva alcuna Legge Evangelica, contuttociò per disporre l' uman genere ad un più perfetto stato, come era quello del Matrimonio, stabilì il primo la legittimazione de' figliuoli naturali per il susseguente Matrimonio. Pensò, che in tal maniera potessero agevolmente indursi gli uomini di passare dal Concubinato al Matrimonio, poichè prima i figliuoli nati dal Concubinato non si legittimavano per le nozze susseguenti; onde per allettare i Padri per amor de' proprj figliuoli a mutare il Concubinato in Matrimonio, stabilì che i figliuoli nati nel Concubinato prima delle Nozze fossero ugualmente legittimi, che quelli nati dipoi, in costanza di Matrimonio. Della quale Costituzione, ecco come ne parla l' Imperadore *Zenone*, che la confermò, nella *L. 5. C. de natural. lib. Divi Costantini, qui veneranda Christianorum fide Romanum munivit Imperium, super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex iisdem, vel ante matrimonium, vel postea progenitis, suis ac legitimis habendis, Sacratissimam Constitutionem renovantes, jubemus &c.* Nè altro fu l' intendimento di questo piissimo Imperadore, che in cotal maniera (secondo il desiderio di *S.Gio.Crisostomo*, di *Lattanzio* e degli altri Padri della Chiesa) mutar pian piano il Concubinato nelle Nozze, come savissimamente ponderò Jacopo Gotofredo nel *Comment.* alla *L. 1. C. Theod. de natural. Filiis Costantinus*, ei dice, *qui veneranda Christianorum fide munivit Imperium, hac proposita legitimandorum liberorum ratione, patriæque potestatis in liberos acquirendæ modo, Concubinatum in Nuptias paulatim vertere sategit; ut ita, si non concubinatum omnino tollere e Republica Christiana posset, saltem post susceptos jam liberos arctiorem & sanctiorem conjunctionem legitimo connubio mutare discerent; ut ferme alioquin solet liberorum contemplatio chariorem & sanctiorem copulam facere, & ad matrimonium contrahendum invitare. Videndus insignis hanc in sententiam* Chrysostomi *locus l. 2. de Providentia Dei, de Abrahamo & Ismaele.*

E sebbene *Costantino Magno* non avesse in questi principj uguagliato in tutto la condizione de' figliuoli nati nel Concubina-

to prima delle Nozze co' figliuoli nati dipoi, intorno alla successione de' beni; nulladimeno tanto bastò di avergli cominciati a favorire, perchè dipoi l' Imperadore *Valentiniano il Vecchio* concedè loro anche in ciò maggior favore, come è chiaro da una sua Costituzione, che si legge nella *L. 1. C. Th. de Natural. Filiis;* la quale credette *Giacomo Gotofredo*, che *Valentiniano* l'avesse prima stabilita, e poi *Valente* confermata ed approvata a richiesta di *Libanio*, cotanto da lui favorito; il quale avendo rifiutato come gravoso e pieno di cure il Matrimonio, e da una sua Concubina procreati più figliuoli, non volendo cambiare il Concubinato in Matrimonio, per potergli maggiormente giovare, s' interpose con *Valente*, e l'indusse a confermare quella legge di *Valentiniano*, che prima avea disapprovata. Il di cui esempio seguirono dapoi gli altri Imperadori suoi successori, come l'Imperadore *Zenone* nella citata Legge *5. C. Just. de natur. lib.* e più d' ogni altro *Giustiniano*, il quale gli uguagliò in tutto a' figliuoli nati dopo le nozze; siccome non men dal suo *Codice* (*L.* 10. & 11. *de Natural. Liber.*) che dalle sue *Novelle* 18. *c.* 5. *e* 89. *c.* 12. è manifesto.

Non men da quanto abbiam detto, che da un' altra Legge di *Costantino*, della quale fa menzione Sozomeno *Lib.* 1. *Hist.* 8. e che fu tanto commendata da *Porfirio* nel suo *Panegirico* a Costantino *Carm.* 6. e che *Giustiniano* inserì nel suo Codice sotto il *Tit. de Concubinis*, si conosce, che questo piissimo Imperadore siccome ritenne il legittimo Concubinato nell' Imperio, così volle affatto sterminare l' illegittimo ed obbrobrioso. Ciascuno, come abbiam detto, doveva esser contento o di una Moglie, o di una Concubina, ed era affatto proibito all' ammogliato appresso di se avere la Concubina. Ecco ciò che *Paolo* Giureconsulto ne dice nel *Lib.* 2. *Recept. Sentent. Tit.* 20. §. 1. *Eo tempore quo quis uxorem habet, Concubinam habere non potest.* Lo stesso si deduce da ciò che rispose *Papiniano* nella *L.* 121. §. 1. *de Verb. oblig.* e da ciò che dice *Ulpiano* nella *L. ult. in fine ff. de Divortiis & Repudiis*. Contuttociò alcuni si prendevano questa libertà di aver insieme Moglie e Concubina. Questa veramente i Romani non la chiamarono Concubina, ma *Pellex*. E questo con differenza tra' Greci, e' Latini. I Greci sempre chiamarono παλλακὴ quella, che i Romani dicevano *Concubina*, cioè colei, che essendo libera si accoppiava con uno parimente sciolto senza la celebrità delle nozze, ed era tenuta in sua casa come moglie;
come

come è manifesto dall' *Egloga de' Basilici* 2. *c.* 144. e dal *Nomocanone di Fozio* 9. *c.* 29. ond' è che *Giustiniano* nella sua Novella Greca 89. *c.* 12. chiama *Pellex* quella, che così nelle Costituzioni di altri Imperadori suoi predecessori, come nelle sue, che furono dettate in Latino, e che furono inserite nel suo Codice sotto il *Tit. de Natural. Liber.* si chiama *Concubina*. Gli antichi Romani pure un tempo chiamarono la Concubina *Pellex*, come per l'autorità di *Massurio* ne rende a noi testimonianza *Paolo* nostro Giureconsulto nella *L.*144. *ff. de Verb. signif.* ove dice: *Libro Memoralium Massurius scribit, Pellicem apud antiquos eam habitam, quæ cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat, quam nunc vero nomine Amicam, paulo honestiore Concubinam appellari Granius Flaccus scribit;* nel che sono da vedersi Suetonio *in Vespasiano c.* 21. Festo *l.* 4. Gellio *l.* 4. *c.* 3. Ma dipoi communemente i Romani chiamarono *Pellice* colei, la quale s'accoppiava non con uno sciolto, ma con chi avea moglie. E in cotal guisa distinguevano la *Pellice* dalla Concubina, come per l'autorità di *Granio Flacco* soggiunse *Paolo* nella citata *L.*144. *Granius Flaccus in libro de Jure Papiriano scribit, Pellicem nunc vulgo vocari, quæ cum eo, cui uxor sit, corpus misceat.* Festus, & Gellius *loc. cit.* appresso Brissonio *de Verb. signif. ver. Pellex.* Or Costantino in questa sua Legge rinnovò le proibizioni, e comandò che affatto, mentre durava il Matrimonio, non si potesse avere Concubina. *Nemini*, egli dice, *licentia concedatur, constante Matrimonio Concubinam penes se habere.* Ciò che poi da *Giustiniano* fu confermato nella *L. ult. in fine C. Commun. de manumiss.* e nella *Novella* 18. *c.* 5. §. *Si autem*, e nella *Novella* 89. *c.*12. §.5.

Questa legge di *Costantino* conformandosi a ciò, che *Papiniano*, *Paolo*, e gli altri nostri Giureconsulti avevano insegnato, convince, che questo Imperadore niente stabilì di nuovo intorno al Concubinato, lasciandolo come prima nell'Imperio, e lo vietò solamente agli ammogliati, siccome era già; onde mal da questa Legge argomentò Jacopo Gotofredo ne' suoi Commentarj *ad Leg.* 1. *Cod. Theodos. de Natural. Liber.* che *Costantino* in qualche maniera per quello lo togliesse, come sono le sue parole: *Ut ita si non Concubinatum omnino tollere e Republica Christiana posset, (quem sane etiam quadamtenus lege sustulit, puta L. unica C. Just. de Concub.) saltem post susceptos jam liberos &c.*

Ritenuto pertanto nell' Imperio Cristiano il Concubinato non meno da *Costantino Magno* e da' suoi figliuoli, che dagli altri

tri Imperadori Cristiani suoi successori, fu da tutti riputato una congiunzione lecita ed onesta; e coloro, che amavano piuttosto viver concubinati, che ammogliati, non erano perciò puniti. Non fu certamente *Libanio* accusato all' Imperador *Valente*, nè ripreso da *S.Basilio*, di cui era tant'amico, perchè rifiutò sempre lo stato conjugale, ed ebbe in casa la Concubina; anzi impetrò da *Valente* molti favori e prerogative per i figliuoli naturali, che erano procreati dalle Concubine, come si è veduto di sopra.

Egli è ben vero de' sentimenti, ch' ebbero i Padri della Chiesa intorno al Concubinato, che alcuni Padri della Chiesa, che fiorirono in questi tempi, cioè nel IV. Secolo, commendando ne' Cristiani una maggior perfezione, e riputando, com'era in verità, lo stato conjugale più perfetto, esaggeravano, che lasciando stare le concubine s' attenessero alle mogli. Fra gli altri S.Ambrogio *lib. 1. de Patriarch. c.4. e 7. & Serm. de S.Joanne Baptista num.65.* rapportato da Graziano nel suo *Decreto C. 32. Qu.4. Can.3.4.9.* diceva: » Perchè la tua donna, che non ti grava averla per » Concubina, non la puoi mutare in moglie »: *Si talibus moribus prædita est, ut mereatur consortium, mereatur & nomen uxoris.* S.Gio. Crisostomo *in Serm. de Concubin. in princ.* esclamò pure lo stesso; e così fecero *S. Girolamo*, ed alcuni altri, che ne parlarono in gergo, e con molta esitazione ed oscurità.

Ma non può negarsi, che commendando essi ed esaggerando questa maggior perfezione, spinti dal loro zelo e fervore non dassero sovente in qualche eccesso, usando parole veramente enfatiche o declamatorie. *S. Ambrogio* pure, come abbiamo veduto, declamando contro l'usure diede in tali eccessi, che non si ritenne di dire: *Ubi jus belli, ibi etiam jus usuræ. Ab hoc usuram exige, quem non sit crimen occidere.*

Così aringando contro il Concubinato, non ebbero ritegno chiamar adultero il Concubinario, ed il Concubinato adulterio. Tertulliano *Lib. de Monogamia c. 6.* e S. Leone Magno *Epist. ad Rusticum Narbonens. Episc. c. 4.* riferito anche da Graziano *C. 32. q. 2. Can. 12.* chiamano *Agar* Concubina d' *Abramo*, e semplice Concubinato approvato dagli Ebrei quel congiungimento che fra loro era. E pure S.Ambrogio *Lib. 1. de Abrahamo c. 4.* chiama adultero il Concubinario, e perciò condanna il Concubinato d' *Abramo* con *Agar*, e lo chiama adulterio; e lo scusa non per altro, se non perchè allora non era stato ancora da legge alcuna proi-

proibito l'adulterio. Anzi quest' istesso Padre nel *Lib. de Paradiso c.* 13. parla di quest' azione d' *Abramo*, come d'un vero peccato. Ma S.Agostino parlando senza iperboli, e seriamente nel *lib.* 16. *de Civit. Dei c.* 25. dice queste parole: *Nullo modo est inurendum de hac Concubina crimen Abrahæ: usus est ea quippe ad generandam prolem, non ad explendam libidinem.* Il che ripete nel *lib.* 2. *c.* 9. *Contra Adversar. Leg. & Prophet.* S.Gio: Crisostomo non ebbe difficoltà di dire, che il Concubinato era stato introdotto da' Diavoli dell' Inferno, come se i Diavoli l' avessero introdotto presso gli Ebrei, e questi tutti usando colle loro Concubine, avessero commesso tanti adulterj. Anche S.Cirillo declamando contro le nozze de' Cristiani co' Gentili, scrisse: *Mulieres Christianas quæ nubunt infidelibus, copias fieri Diaboli.*

Non è cosa nuova, ed a chi è pratico del linguaggio de' Padri, non debbono sembrare insolite formole queste loro iperboli e declamazioni. S. Basilio nell' *Epist. ad Amphilochium c.* 4. parlando delle terze nozze, che e per divina, e per natural Legge furono sempre lecite, le chiama *Poligamiam*, *seu potius castigatam fornicationem*. Lo stesso emfatico e stravagante tenore di esprimersi tennero Tertulliano ne' suoi libri *de Monogamia*, e *ad Uxorem*; Minuzio Felice *in Octav. c.* 24. Origene *in Luc. Homil.* 17. S. Girolamo *contra Jovinian. l.* 1. *& alibi passim*, e diversi altri Padri della Chiesa.

Fu perciò savio ammonimento di S.Girolamo istesso *in Apolog. pro libris suis adversus Jovinianum*, che dovrebbero aver sempre dinanzi agli occhi coloro, che volgono e rivolgono i libri de' Padri, che bisogna attender bene, quando essi disputano contro gli Avversarj; ovvero aringano o declamano contro i vizj, oppure quando scrivono seriamente, insegnano, e spiegano qualche dogma. Ne' primi *vagam esse disputationem, & adversario respondentem nunc hæc, nunc illa proponere: argumentari ut libet, aliud loqui, aliud agere; panem, ut dicitur, ostendere, lapidem tenere.* E poco dopo soggiunge: *Tu me stantem in prælio, & de vita periclitantem studiosus Magister doceas?* Ciò che comprova coll' esempio di *Origene*, *Metodio*, *Eusebio*, ed *Apollinare* nelle dispute contro *Celso* e *Porfirio*, nelle quali, come ei dice, *& quia interdum coguntur loqui, non quod sentiunt, sed quod necesse est dicunt adversus ea, quæ dicunt Gentiles. Taceo de Latinis Scriptoribus, Tertulliano, Cypriano, Minutio, Victorino, Lactantio, Hilario, ne non tam me defendisse, quam alios videar accusasse.*

ſaſſe. Paulum Apoſtolum proferam, quem quotieſcumque lego, videor non verba audire, ſed tonitrua. Legite Epiſtolas ejus, & maxime ad Romanos, *ad* Galatas, *ad* Epheſios, *in quibus totus in certamine poſitus eſt: & videbitis eum in teſtimoniis, quæ ſumit de Veteri Teſtamento, quam artifex, quam prudens, quam diſſimulator ſit ejus, quod agit. Videntur quædam verba ſimplicia, & quaſi innocentis hominis ruſticani, & qui nec facere, nec declinare noverit inſidias: ſed quocumque reſpexeris, fulmina ſunt. Hæret in cauſa; capit omne quod tetigerit; tergum vertit, ut ſuperet; fugam ſimulat, ut occidat*. Verità, che oltre moltiſſimi Teologi, conobbe e conſeguì l' iſteſſo P. Petavio *in Notis ad Epiphanium Hæreſ. 59. pag. 244.* dicendo: *Multa ſunt a Sanctiſſimis Patribus aſperſa, quæ ſi ad exactæ veritatis regulam accommodare volueris, boni ſenſus inania videbuntur*. Ma ne' loro ſermoni e declamazioni molto più deve l' uomo eſſere accorto; poichè l' eſperienza ha dimoſtrato, che ſovente ciò che fu in loro ardita eſpreſſione ed eccesso, i tempi poſteriori l' han veduto paſſare in Canone e Decreto. Eſſi ancora eſageravano il Celibato nell' Ordine Eccleſiaſtico, e declamavano contro i Preti ammogliati, e non inculcavano altro, che doveſſero aſtenerſi affatto dalle Mogli; tanto che nell' anno 418. in un Concilio particolare tenuto in *Cartagine* ſtimarono que' Padri che v' intervennero, ciò che gli altri nelle loro Omelie e Sermoni avevano inculcato per una maggior perfezione, di ſtabilirlo per un Canone, che ſi legge nel Codice de' Canoni della Chieſa d' Africa con queſte parole. *Omnibus placet ut Epiſcopi, & Presbyteri, & Diaconi, & omnes qui Sacramenta contrectant pudicitiæ cuſtodes, etiam ab uxoribus ſe abſtineant. Ab omnibus dictum eſt: Placet, ut in omnibus & ab omnibus pudicitia cuſtodiatur, qui altari deſerviunt*; il qual Canone è riferito da Graziano *Diſtin.* 84. *C.* 3. confermando quello ch' altri Concilj d' Africa aveano ſtabilito, e rinnovarono dapoi: *Diſtinct.* 31. *Can.* 2. *Diſt.* 32. *Can.* 13. *Diſtin.* 84. *Can.* 4. E pure non era coſa vietata, anzi lecita ed oneſta agli ammogliati, purchè non foſſero bigami, di paſſare al Sacerdozio, e ritenere le loro Mogli. Il qual iſtituto ha ſempre ritenuto la Chieſa Greca e la Latina; ſe non che nel Pontificato di *Gregorio VII.* l' ha affatto tralaſciato, come diremo più innanzi.

Non vi era coſa più certa ne' tre primi Secoli della Chieſa, che le Primizie e le Decime foſſero volontarie, non neceſſarie. Non vi era coſa alcuna di forzato in quelle offerte, *nam*, come dice Tertulliano, *nemo compellitur, ſed ſponte confert*. Ciò che

che fu ben dimostrato da Dupino *ad Censor. in Biblioth. Tom. 6. in fine c. 3. §. 13.* Ma in questo IV. Secolo vedendo i Padri della Chiesa, che i Fedeli si erano raffreddati in prestarle, cominciarono per via di Sermoni ad inculcarle, e nell' esaggerare che essi facevano a' Fedeli, perchè non le tralasciassero, diedero in qualche eccesso, paragonandole alle decime e primizie degli Ebrei nell' antico Testamento, le quali erano tutt' altro. Tanto bastò, che poi ne' Secoli seguenti più incolti e barbari, vedendosi che niente giovavano le prediche e l' esortazioni, fu mestieri ricorrere ad ajuti più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti, e di Canoni. Per la qual cosa nel VI. Secolo molti Concilj d'Occidente, e ne' Secoli seguenti più Decretali de'Romani Ponteſici fecero passare in legge l' uso di pagarle, e da volontarie divennero debite e necessarie; e quando non si pagavano, erano per via di scomuniche con molto rigore esatte.

Non è dunque cosa nuova, che per queste vie ciò che prima fu riputato lecito e permesso, dipoi col correr degli anni si fosse riputato illecito e proibito. Prima si cominciava coll' esortazioni e co' Sermoni da' Padri, dipoi si veniva a decretarlo per via di Canoni, ed in fine al costringimento per via di Censure e Scomuniche. Ma egli è ben da notare in questo soggetto, che abbiamo per le mani, del Concubinato, che sebbene era da' Padri della Chiesa posposto allo stato conjugale, e si esaggerava perciò a tralasciarlo, non venne se non negli ultimi la Chiesa ad espressamente proibirlo, ed i Principi a condannarlo. Sono più antichi i Canoni riguardanti le Usure, i Divorzj, e le Decime, che quelli appartenenti al Concubinato. Fu tal congiunzione riputata da non più permettersi nello stesso tempo, che si stimò vietarsi a' Preti l'aver Moglie. E la ragione può esser manifesta a chi avrà innanzi agli occhi la Storia de' passati Secoli della Chiesa, ed i diversi modi e mezzi praticati sì nell' uno, che negli altri casi. Perchè ebbero i Padri della Chiesa in più abominazione l' Usure ed i Divorzj, che il Concubinato; e con molta ragione, poichè i primi nella Nuova Legge vedevano che Cristo S. N. l' aveva espressamente proibito; ma del Concubinato, che era così presso gli Ebrei, che presso i Gentili lecito e permesso, neppure leggevano fattane parola.

Ma niun meglio, che l' incomparabile *Agostino* mette in più chiara luce questa verità. Avea egli in più luoghi delle sue

Opere declamato contro il Concubinato, come nell' Omilia 49. nel Sermone 243. *de Castitate Conjug.* & Serm. 2. *Domin.* 22. *post Pentecostem*, ed altrove. Ma siccome egli stesso si dichiara nel *lib. de Fide & Operibus c.* 19. e molto più nel *Lib. de Bono Conjugali*, egli declamò contro le Concubine prese *ad tempus*, e contro quel Concubinato, che dalle Leggi stesse Civili fu riputato obbrobrioso ed illecito, e che non meritava nome di Concubinato, quando chi aveva Moglie voleva tener anche la Concubina. Pur *Costantino Magno* detestò, come s'è veduto, il Concubinato negli ammogliati. Altro è aver l'amica, ovvero la *Pellice*, altro la Concubina. *Amica* (dice Cujacio *ad Rubr. C. de Concubinis*) *turpitudinis nomen*, *Concubina vere nonnihil dignitatis*. Balsamo *ad Can.* 26. *Epist.* S. *Basil. ad Amphiloch.* Nel vero e legittimo Concubinato bisognava, come s'è veduto, serbar le leggi ed i modi prescritti, perchè si riputasse una legittima congiunzione; bisognava, che uno sciolto si accoppiasse con una parimente sciolta; bisognava non violar la fede data, mescolandosi con altri, perchè anche nel legittimo Concubinato si commetteva adulterio; bisognava in fine ritener in propria casa la Concubina con affezione maritale, e *non ad tempus*, in guisa che si riputasse come Moglie: perciò il Concubinato era chiamato *semi matrimonio*, e la Concubina *semi-moglie*. Questo Concubinato, che è appunto quello che non meno gli Ebrei, che i Romani riconoscevano per legittimo e permesso, non biasimò, siccome certamente non poteva, S. Agostino; ma nel citato *lib. de Bono Conjugali c.* 5. espressamente lo commendò. Giova qui rapportare le sue parole, che descrivono appunto il Concubinato degli Ebrei e de' Romani, secondo che sono rapportate da Graziano, che ne formò un Canone nel suo Decreto, il qual si ritrova *C.* 32. *Qu.* 2. *Can.* 6. *Solet quæri*, egli dice, *cum masculus & fœmina, nec ille maritus, nec illa uxor alterius, sibimet non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam solius concubitus causa copulantur, ea fide media, ut nec ille cum altera, nec illa cum altero id faciat; utrum nuptiæ sint vocandæ. Et potest quidem fortasse non absurde hoc appellari Connubium, si usque ad mortem alicujus eorum id inter eos placuerit, & prolis generationem, quamvis non ea causa conjuncti sint, non tamen vitaverint, vel nolint sibi nasci filios, vel etiam opere aliquo malo agant, ne nascantur. Cæterum si vel utrumque, vel unum horum desit, non. Etenim si aliquam sibi vir ad tempus adhibuerit, donec aliam di-*

gnam

gnam honoribus, vel facultatibus suis inveniat, quam comparem ducat, animo ipso adulter est; nec cum illa, quam cupit invenire, sed cum ista, cum qua sic cubat, ut cum ea non habeat maritale consortium.

Questo appunto era, come s'è detto, il Concubinato degli Ebrei, e de' Romani: si distingueva solamente dal Matrimonio per la solennità de' riti, e per la costituzione della dote. E perchè ne' Matrimonj, anche in quello *usu*, si ricercava la contestazione d'accoppiarsi *liberorum procreandorum causa*, S. Agostino stesso nel *lib. 2. de Moribus Manichæorum*, per dinotar questa stessa differenza tra il Matrimonio ed il Concubinato, dice ancora: *Ad hoc enim ducitur uxor; nam & id etiam tabulæ indicant, ubi scribitur, liberorum procreandorum causa*; e nel *lib.* delle *Confessioni* replicò lo stesso: *Et hoc tabulæ nuptiales indicant, nos jungi in matrimonio liberorum procreandorum causa*. All'incontro nel Concubinato, come s'è già detto, e conferma questo Dottore nel *loc. cit. de Bono Conjugali*, *non filiorum procreandorum, sed propter incontinentiam, solius concubitus causa copulantur*. Perciò S. Agostino medesimo nel *lib. unico de Fide & Operibus c. 19.* ancorchè commendasse il costume della Chiesa praticato a suoi tempi, di non doversi tosto battezzare gl'infedeli peccatori, ma prima con digiuni, pianti, e rigorose penitenze fargli nettare dalle passate lordure; contuttociò ei fortemente dubitò, se lo stesso dovesse praticarsi con una infedele Concubina, alla quale il preceduto Concubinato, perchè era permesso, non poteva imputarli a peccato.

I Romani approvarono il Concubinato per soccorrere alla debolezza umana, e per evitare le maggiori spese ed incomodi, che porta seco il matrimonio, ritenendo le Concubine con affezione maritale, e come fossero lor Mogli. Quindi S. Girolamo disse, (*Epist. ad Oceanum*,) parlando di questo loro istituto: *Affectione maritali retinebant Concubinas, ad evitanda onera, & minuendas expensas, quas tamen, ad ampliores evecti divitias, etiam uxorum non tantum nomine & dignitate, sed etiam jure dignabantur*.

Che vi era dunque di male in questa congiunzione cotanto al matrimonio somigliante? Se Dio la permise agli Ebrei, che difficoltà vi poteva essere, lasciandola continuare fra' Cristiani? Se innanzi a Dio, che non ricerca da noi riti, o celebrità estrinseche, ma l'affezione con una sincerità d'animo, le Concubine

degli Ebrei erano in luogo delle Mogli, perchè l'accoppiamento con una donna sciolta, che si ritiene da uno ugualmente libero con affezione maritale, e con proponimento di serbar la fede promessa, *ut nec ille cum altera, nec illa cum altero id faciat*, come dice S. Agostino, non dee avanti Dio riputarsi lecito, e quella Concubina non aversi in luogo di Moglie? *Et cur id genus Concubinæ*, dice S. Tommaso, *non appellantur merito uxores, cum revera coram Deo uxorum loco fuerint?* Chi niega, che volendosi essere stato da Cristo S. N. il Matrimonio innalzato a Sacramento, non sia più tosto da abbracciarsi lo Stato Conjugale, come di maggior perfezione, e lasciare il Concubinato, come una congiunzione non tanto legittima e perfetta? Ma che perciò? Dovremo dunque, perchè il Celibato è di maggior perfezione che il Matrimonio, riputare illecite le nozze, ed attenerci al solo Celibato? Cristo S.N. nella sua Santa Legge c' insegnò bensì la via della maggior perfezione, ma non per questo pretese di turbar la Republica, e sconvolgere il suo Governo politico e temporale. *Manete in ea vocatione, in qua vocati estis*, dice S. Paolo, perchè per tutti, in qualunque stato e condizione che essi siano, sono aperte più vie alla loro salute, e la bontà Divina ha sì grandi e misericordiose braccia, che prende volentieri tutto ciò che a lei si rivolge.

Per questa ragione, ancorchè da' Padri si esagerasse cotanto il lasciare il Concubinato, potendosi mutare in Matrimonio, non pertanto stimò la Chiesa in questo IV. Secolo di dover abolirlo e condannarlo. Anzi non meno di ciò che fecero gl' Imperadori Cristiani, che lo ritennero nell' Imperio, così si ritenne e si permise dalla Chiesa stessa.

C A P. XI.

Il Concilio Toletano I. *e* S. Isidoro *riputarono lecito il Concubinato de' Romani*.

CHiarissima prova ne dà a noi il cotanto famoso Concilio *Toletano I.* celebrato nel fine dell'Anno 400. sotto il Pontificato di *Anastasio I.* I Padri di questo Concilio stabilirono per il Concubinato un Canone, che nel numero è il 17. tutto conforme alle Leggi Civili, ed alla riferita Costituzione di Costantino

tino Magno rapportata da *Giustiniano* nel suo Codice, sotto il *Tit. de Concubinis*. Le Leggi Civili, come abbiamo di sopra notato, comandavano, che ciascuno dovesse esser contento di una Moglie, o di una Concubina: era riputata non meno Poligamia aver nello stesso tempo Moglie e Concubina, che due Mogli insieme. Perciò a chi avea Moglie non era permesso aver ancora la Concubina. *Nemini licentia concedatur*, dice Costantino, *constante matrimonio Concubinam penes se habere*. Legge conforme a quanto Paolo Giureconsulto aveva scritto *l. 2. sentent. tit.* 20. §. 1. *Eo tempore, quo quis uxorem habet, Concubinam habere non potest*. Ecco le parole del Canone, che non si discostano punto dalla disposizione della Legge: *Si quis habens uxorem Fidelis, Concubinam habeat, non communicet. Cæterum is, qui non habet Uxorem, & pro Uxore Concubinam habet, a communione non repellatur; tantum ut unius mulieris, aut Uxoris, aut Concubinæ (ut ei placuerit) sit conjunctione contentus: alias vero vivens abjiciatur donec desinat, & ad pœnitentiam revertatur*. Si potrà desiderare un più illustre documento di questo, per il quale si conferma, che la Chiesa si uniformò alla Legge degl' Imperadori, i quali ritennero nell' Imperio il Concubinato, ancorchè divenuto Cristiano?

Non era separato dalla comunione de' Fedeli chi era contento dell'una, o dell'altra congiunzione. Camminavano di ugual passo colui che aveva la sola Moglie, e quel che era contento della sola Concubina, perchè non meno l'una, che l'altra congiunzione era riputata nell' Imperio legittima e permessa. La Chiesa come fondata in quello, non pretese guastare le sue Ordinanze, ed il suo Governo. Era ben da desiderare, che il Concubinato si mutasse in Matrimonio, essendo uno stato di maggior perfezione, siccome inculcavano i Padri; ma la Chiesa commendava bensì il farlo, ma non s' arrogò in questi tempi per suoi Canoni di abolirlo, e conformandosi alla Legge Civile, ancor ella l' approvò e ritenne: riputò non s' offendere perciò la Legge Evangelica, che non l'aveva vietato, dacchè se fu lecito nell' antica Legge presso gli Ebrei, doveva credersi, che nella nuova Legge fosse ancora da permettersi.

E perchè il Canone di questo Concilio non paja strano a coloro, i quali non bene informati del costume di que' tempi, reputano ogni cosa che si discosta dal nostro, stravagante e mostruosa: ecco ciò che *S. Isidoro* ne scrisse nel *lib. de distantia Novi*

vi & Vet. Test. c. 5. il quale ci assicura eziandio, che per due secoli appresso durasse ancora presso i Cristiani il Concubinato. Egli fiorì nel fine del VI. Secolo, e nel principio del VII. e seguendo i dettami di questo Concilio declamava contro coloro, che non si contentavano di una sola Moglie, o di una sola Concubina. Questa, egli dice, è la differenza tra l'antica e la nuova Legge, che presso gli Ebrei, a' quali non era vietata la Poligamia, si potevano ritenere più Mogli, e più Concubine; ma fra noi Cristiani una solamente, o sia Moglie, o sia Concubina. *Christiano*, ei dice, *non dicam plurimas, sed nec duas simul habere licitum est, nisi unam tantum aut uxorem, aut certe loco uxoris, (si conjux deest) Concubinam.*

Nè si creda, che così il Canone del Concilio *Toletano*, come il detto di *S. Isidoro*, e la sentenza di *S. Agostino* di sopra rapportata, fossero stati ne' tempi meno a noi lontani dalla Chiesa riputati cotanto rancidi ed invecchiati, che non meritassero altra rimembranza. Tutto al rovescio di ciò, che costoro credono, ci dimostra il Decreto di *Graziano*, nella di cui compilazione non si dimenticò questo insigne Dottore inserirvi non meno la sentenza del Canone del Concilio *Toletano*, con quelle parole: *Is, qui non habet uxorem, & pro uxore Concubinam habet, a Communione non repellatur, tamen ut unius mulieris, aut Uxoris, aut Concubinæ, sit conjunctione contentus*, come si legge nella *Dist. 34. C. 4.* che le riferite parole di S. Agostino nel *Can. Solet 6. C. 32. q. 2.* e l'altre di S. Isidoro *cit. Dist. 34. C. 5.* Donde si convince ancora, come diremo più innanzi, che a' tempi di *Graziano* il Coucubinato era ritenuto; nè, se non molti anni in appresso, fu affatto tolto ed abolito nell' Occidente non meno da più Canoni di varj Concilj tenuti nel X. XI. e XII. Secolo, che per più Leggi de' Principi.

Alcuni ancora misurando i costumi passati co' presenti, e vedendo che per le parole di *S. Agostino*, di *S. Isidoro*, e del Canone di questo Concilio era pur troppo chiaro, che non meno dalla Legge Civile, che dal Gius Canonico si permetteva il Concubinato (ciò che ad essi sembrava stranissimo), s' ingegnarono dare a queste parole assai più stravaganti interpretazioni. Il nostro famoso Cattedratico Domenico Aulisio ne' *Commentarj ad Tit. ff. soluto Matrimonio, part. 1. rubr. 1. n. 2. p. 403.* credette che la Concubina, della quale parlano il Concilio, e *S. Isidoro*, dovesse intendersi della Moglie *usu*, la di cui congiunzione consistendo

do nel ſolo uſo, e non richiedendo tanti riti e ſolennità, quanti erano ricercati ne' Matrimonj *farre*, *& coemptione*, poſſa eziandio chiamarſi *Concubinato*, ed una tal Moglie appellarſi ancora *Concubina*. Ma da quanto ſi è detto di ſopra, e da ciò che *S. Agoſtino* ſteſſo inſegnò, ben ſi conoſce quanto sforzata e vana ſia queſta interpretazione. Era ben rimarchevole e diſtinta la differenza tra la Moglie *uſu*, e la *Concubina*. Nel Matrimonio *uſu* era neceſſaria la conteſtazione, che il congiungimento ſi faceva *liberorum procreandorum cauſa*. *Ad hoc enim ducitur uxor*, *& hoc tabulæ ipſæ nuptiales indicant*, diſſe *S. Agoſtino* ne' luoghi di ſopra rapportati. Ma nel Concubinato, che fu introdotto per ſoccorrere all' incontinenza, *S. Agoſtino* iſteſſo c' inſegna, che non biſognava tal proteſtazione, poichè, ei dice, *non filiorum procreandorum cauſa*, *ſed propter incontinentiam*, *ſolius concubitus cauſa copulantur*. Nel Matrimonio *uſu* interveniva la dote, la ſolennità delle nozze, ed era coſtei vera Moglie, ſiccome colui vero Marito, talchè aveva luogo nell' adulterio commeſſo l' accuſazione *jure mariti*, come s' è detto; ciò che non potea dirſi del Concubinato. Quindi ſaviamente Briſſonio *de Ritu Nuptiar.* ripreſe coloro, che confondevano queſte due Congiunzioni, dicendo: *Equidem aſſentiri iis non poſſum*, *qui ſolo uſu uxores cum Concubinis confundere conantur*; *aliud enim ſemper fuit uxorum*, *aliud Concubinarum nomen*. Ed in effetto nè in tutti i Reſponſi de' noſtri Giureconſulti, de' quali l' Imperador Giuſtiniano riempì le Pandette, nè in tutte le Coſtituzioni de' Principi, de' quali così l' Imperadore Teodoſio, come Giuſtiniano ſteſſo compilarono i loro Codici, nè in tutte le Novelle così ſue, come degli altri Imperadori ſuoi ſucceſſori, nè in fine preſſo Scrittore alcuno ſi troverà, che la Moglie *uſu* ſiaſi appellata giammai Concubina, o che queſto nome poteſſe a quella convenire, per la gran differenza che fra loro intercede; e molto meno potea ciò dirſi in tempo del Concilio *Toletano*, ed aſſai più ne' tempi di *S. Iſidoro*, e di *Graziano*, quando non v' era rimaſo veſtigio alcuno di que' tre generi di Matrimonj praticati da' Romani; nè ſi ſapeva in que' Secoli incolti, che coſa ſi foſſero le Mogli *uſu*, ma all' incontro ben ſi ſapeva, che coſa foſſero le Concubine; poichè il Codice di Giuſtiniano, e le Novelle degl' Imperadori Greci ſuoi ſucceſſori, ed i Capitolari de' Principi d' Occidente ne trattarono bene ſpeſſo, ed ampiamente, come diremo più innanzi.

Ma aſſai più ſtrana e moſtruoſa è l' altra interpretazione, che *Ferdinando di Mendoza* ne' ſuoi Commentarj al Concilio Illibe-

liberitano L. 2. c. 8. dà alle parole del Concilio, ed a quelle di *S. Isidoro*. Non può negare, che quivi si parli della vera Concubina, che era differente dalla Moglie; ma dice, che il Concilio, e *S. Isidoro* intendono, che ciascuno debba esser contento, o di una Moglie, o di una Concubina, riguardando le Leggi del Mondo, non quelle dello Spirito: erano quindi permesse le Concubine *jure Fori*, *non jure Poli*; e poichè permettendole le Leggi Civili, il numero era grandissimo, perciò non istimò il Concilio separare dalla Comunione de' Fedeli tanti che le ritenevano, tollerandogli per tema di un male peggiore, siccome si fa ne' peccati, che da molti si commettono, per l'estirpazione de' quali la Chiesa per la moltitudine non può valersi de' rimedj forti e vigorosi, per non cagionare maggiori disordini e turbolenze. Gran torto veramente fa questo Scrittore alla santità e dottrina di que' venerandi PP. che intervennero in quel Concilio, ed alla pietà e religione di quel Santo. Questa interpretazione appunto gli danno i più rabbiosi Eretici della Chiesa, ch' essi dicono Riformata, come *Amelmanno*, e *Teodoro Beza*, per declamare, come fanno contro il Concilio, che permettesse una tanta empietà. Come ammettere nella Comunione della Chiesa publici peccatori, e fargli partecipi de' suoi beni spirituali, de' Sacramenti, e delle cose più Religiose e Sante? *L'* istesso *Mendoza* confessa, che per quelle parole del Concilio non potendosi scacciare i Concubinarj dalla Comunione, ma dovendo in quella conservarsi e mantenersi, come erano prima, dovevano per conseguenza esser ammessi alla partecipazione di tutti i Sacramenti, eziandio di quello dell' Eucaristia; e per un passo di *S. Agostino* malamente inteso (che niente fa al proposito) crede giustificar nella Chiesa questo, che sarebbe stato un scandaloso e biasimevole abuso, cioè di ammettersi i publici e dichiarati peccatori al Sacramento dell' Altare. *Constat igitur* (ei dice) *ætate Augustini Ecclesiæ fuisse consuetudinem, de antiqua & recepta Ecclesiasticæ Disciplinæ severitate nonnihil remittendi, & Concubinarios ad communionem dominicam impurissime accedentes ab ea non arcendi, quod peccantium multitudo ad tempus accepta probat, ut ipse Augustinus refert*. Non si aveva certamente a' tempi di *S. Agostino* difficoltà alcuna di ammettere i Concubinarj al Sacramento dell' Altare, perchè avendosi il Concubinato per una congiunzione lecita e permessa, i Concubinarj non erano avuti per peccatori. E ciò tanto è vero, che *S. Agostino* stesso nel *L. de Fi-*

de

de & Operibus c. 19. separa e distingue le Concubine dagli altri Infedeli peccatori: questi vuole, che non debbano subito ammettersi al Battesimo, se prima non si saranno purgati de' loro peccati con digiuni e lagrime, e non avranno fatto una vera penitenza de' loro passati falli, ma della Concubina non si assicura dire lo stesso. E poi questo medesimo Santo nel libro *de Bono Conjugali c.* 5. si spiega, che se le Concubine avranno quelle tre qualità di sopra accennate, che le distinguevano anche presso a' Romani dalle Amiche, dalle Pellici, e dalle altre persone inoneste, non vi era dubbio, che debbano stimarsi come Mogli; e perciò non reputarsi illecita e peccaminosa una tal congiunzione. Di questo Concubinato appunto parlano il Concilio, e *S. Isidoro*, e perciò non è da riputarsi cosa strana che l'avessero permesso; ed è ciò sì vero, che non parlassero se non di cosa permessa, non tantò *jure Fori*, ma eziandio *jure Poli*, che espressamente chiamarono lecita, ed egualmente permessa la Concubina, che la Moglie: *Unius mulieris*, (dice il Concilio) *aut uxoris, aut Concubinæ* (*ut ei placuerit*) *sit conjunctione contentus*. Si agguaglia in ciò la Moglie alla Concubina: *se gli piacerà*, potrà esser contento o dell'una, o dell'altra; e siccome colui, che si contenta di una sola Moglie, dee comunicare, così parimente quegli che si contenta di una sola Concubina. *S. Isidoro* più chiaramente dice, che non è lecito al Cristiano aver due o più donne, ma bensì lo è, contentandosi di una solamente, o sia Moglie, o se questa manca, Concubina. Leggasi ora Natale d'Alessandro *Hist.Eccles. T.*3. *Dissert.*29. *Sæculi* 1. *Art. unic.* e chi non sarà sorpreso di tanti paralogismi, e strane interpretazioni sognate sopra questo detto di *S. Isidoro*, e'l Canone del Concilio Toletano, bisognerà confessare, che non abbia non pure affinato discorso, mà nemmeno un buon senso comune. Ma qual dubbio vi potea cadere, che il Concilio di Toledo, e *S.Isidoro* non intendessero, se non di una congiunzione per ogni diritto lecita, ammettendo perciò i Concubinarj alla partecipazione de' Sacramenti, eziandio a quello dell'Altare, se ne' loro tempi tal era comunemente riputato il Concubinato in tutto l'Imperio? Nel V. Secolo leggasi l'intiero Codice di Teodosio il Giovane, le Costituzioni degl' Imperadori onde fu compilato, e le Novelle di Leone, di Marziano, e degli altri Imperadori d'Oriente, che troveranno il Concubinato ritenuto nell' Imperio, come una congiunzione lecita e permessa. Nel VI. Secolo

colo, nel quale visse *S. Isidoro*, come costui poteva dubitare di ciò, quando vedeva che Giustiniano Imperadore, Principe cotanto pio e religioso, così nella compilazione delle Pandette come del suo Codice, tanto era chiaro ed evidente che era ritenuto per lecito il Concubinato, che prescrisse sopra quello molte Leggi, e sopra i figliuoli che nascevano dalle Concubine, dandovi forma e regolamento? Anzi nella *L. si qua illustris 5. C. ad S. C. Orficianum* espressamente lo chiama *licita consuetudo*. Niente dico delle sue Novelle, specialmente nella *Novella 18. c. 5. Novell. 89. c. 12.* ed altrove, dove lo stesso s' inculca e si ripete; e ben si conosce, che tutti gli altri Imperadori d' Oriente suoi successori lo riputarono tale, giacchè non, se non a' tempi di Basilio Macedone, e di Lione il Filosofo suo figliuolo, e di Costantino Porfirogenito fu vietato, e quel che prima era lecito, si riputò non più permettere, anzi abolirlo, come diremo più innanzi.

A ragione dunque furono da' più gravi Teologi e Canonisti riputate sforzate e stravaganti le interpretazioni del Mendoza, che dà a quelle parole del Concilio, e di *S. Isidoro*, le quali per esser chiare e manifeste, non poterono negare, che ivi si parla delle Concubine dalle Leggi Civili, e da' Sacri Canoni permesse, le quali erano come Mogli, e delle quali parla S. Agostino nel *L. de Bono Conjug.* e che non meno i Romani, che gli Ebrei ritennero nelle loro Republiche, chiamate *Semimogli*, siccome il Concubinato *Semimatrimonio*, permesse nell' antica Legge agli Ebrei, e non proibite a' Cristiani. Così intesero il Concilio, e S. Isidoro, i Correttori Romani destinati all' emendazione del *Decreto* di Graziano da Pio IV. e Pio V. al *Can. 4. Dist. 34.* Germonio *L. 1. animad. C. 11.* Coqueo *in notis ad D. Augustinum de Civit. Dei L. 16. c. 33.* Antonio Perez. *ad Tit. Codicis de Concub. concl. 3.* Cironio *ad Tit. de Donat. inter in fine*, Arias de Mesa *l. 3. variar. c. 38.* Choppino *l. 1. de Jurisd. c. 41. n. 8.* Ritersusio *in notis ad Salvian. de Guber. fol. 177.* Ugon Grozio *de jure Belli & Pacis l. 2. c. 5. n. 15.* Basilio *l. 7. de Matrimonio*, Lovisa *in notis ad illum Canonem*, e moltissimi altri Teologi rapportati dal P. Sherlog. *Tom. 3. in Cantica Vestig. 34. c. 6. sect. 1. fol. 405.* Insino il Cardinale Bellarmino *Tom. 2. Controv. l. 2. de Conciliis c. 8.* fu dello stesso sentimento, il quale a ragione si scaglia contro *Ermanno Amelmanno*, che malmena questo Concilio, quasi che avesse approvata una congiunzione nefanda,

da ed obbrobriosa, confondendo miseramente la *pellice* e l' *amica* colla vera, e dalle Leggi approvata Concubina, della quale parla il Concilio. Quindi *Gonzalez* ne' nuovi Commentarj, che aggiunse a quelli del Mendoza, sopra il Concilio Illiberitano, riprovò la costui interpretazione, e si attenne alla comune, e più vera sentenza de' riferiti Scrittori, parendogli troppo duro a credere, che que' gravissimi PP. che intervennero in Toledo in quel Concilio, avessero dovuto permettere con una publica legge, che i publici peccatori, quali il Mendoza credette che fossero i Concubinarj, potessero comunicar co' Fedeli, ed ammettersi alla partecipazione de' Sacramenti, anche di quello venerando dell' Altare.

Donde parimente si convince la calunnia, che i Teologi della Chiesa da essi pretesa Riformata, fra' quali il celebratissimo fra di loro Teodoro Beza *l. 2. de repud. & divort.* addossarono a' PP. di quel Concilio, ed a Graziano, che inserì nel suo Decreto le parole di quello, quasi che avessero permesso una cotanto scandalosa e disonesta congiunzione, confondendo le amiche, delle quali parla S. Agostino nel *Can. 5. C. 32. qu. 2.* e nella *Distin. 34. Can. 6.* ed in diversi luoghi delle sue Opere raccolti da Claudio Espenceo *de Digam. l. 2. c. 8.* colle vere Concubine. Errore, che non potè nemmeno sopportarlo Arniseo istesso, il quale nel Trattato *de Poligamia* non si ritenne di aspramente riprendere il Beza, ed i suoi Scrittori, che da ciò si mossero a declamare ingiustamente contro il Concilio, ed il Decreto di Graziano. Quindi i più dotti e savj nostri Giureconsulti, come Duareno, Ottomano, Alberico Gentile, e molti altri avvertirono, non dover sembrar cosa strana, se a' tempi di Giustiniano Imperadore le Concubine erano dalla Chiesa permesse, e perciò non doversi imputare a poca Religione di questo per altro piissimo Principe, se nelle Compilazioni delle Pandette, e del Codice, e nelle sue Novelle non avesse tralasciato di parlarne, ed inserirvi il *Tit. de Concubinis*. Del qual sentimento fu anche Arniseo *l. c.* dicendo: *Qua ratione Concubinas a jure Civili concessas excusant etiam Duarenus, Albericus Gentilis, & Hottoman de Nuptiis; & non impie putandum toleratas fuisse etiam in Ecclesia tempore Justiniani l. Unica C. de Concubinis*. Il quale nel medesimo luogo risponde ad Alessandro, che ne' suoi Consigli ingannato da' volgari errori, e misurando da' suoi tempi i passati, altrimente credette. Il famoso, e delle Ecclesia-

 stiche

stiche e profane antichità peritissimo, Antonio Agostino Arcivescovo di Tarragona in Ispagna diede pure l'istessa interpretazione al citato Canone del *Concilio Toletano* I. Ecco le sue parole nel *lib.* I. *de Emendat. Gratiani Dial.*15. *Non ignoro duplex esse Concubinarum genus, duplex etiam uxorum: uxores quæ sine dotalibus instrumentis acciperentur, eas Concubinas dictas fuisse. De his possumus Toletani Concilii verba interpretari.* Carlo du Fresne *in Glossar. Latin. voc. Concubina* sostenne parimente lo stesso sentimento, comprovandolo con infinite prove di fatto, come fecero ancora Cristiano Tomasio *de Concubinatu* §. 27. *& seqq.* e Bingamo *Orig. Eccles. tom.* 4. *l.* II. *c.* 5. §. II. il quale sopra di questo soggetto scrive del seguente tenore. *Jam differentia inter istiusmodi Concubinam, & veram uxorem, uti viris doctis observatur, non in eo sita erat, quod altera vere ducta esset, altera autem non, sed in diversa ducendi ratione. Quæ enim Uxor appellabatur, eam quis cum solemnibus ritibus, cum ususfructus certæ partis bonorum post mortem suam superstiti concedendi adsignatione, aliisque cæremoniis, in lege civili & canonica præscriptis, duxerat; quæ autem Concubina vocabatur, ea privatim sine solemnibus ritibus in lege requisitis viro erat juncta. Ambæ autem in hisce tribus rebus conveniebant: I. Quod essent antea personæ cælibes. II. Quod maritis suis ad castitatem conjugalem custodiendam, liberos procreandos, omnemque cum aliis maribus consuetudinem fugiendam sese obligarent. III. Quod per totam vitam suam in hoc statu suo se fideliter perseveraturas promitterent. Jam vero istiusmodi Concubinæ, quum essent natura sua uxores, sine solemnibus, & in lege requisitis cærimoniis ductæ, fornicationis reæ haud habebantur, ut ut privilegiis, juribus & honoribus, quos lex legitime vocatis uxoribus adjudicabat, destitutæ: adeoque ad baptismum sine ulla nova obligatione admittebantur, si maritus esset ethnicus* (*).

CAP.

(*) Vedi largamente trattato questo argomento dal Boemero *Jus Eccles. Protest. tom.* 2. *l.* 3. *tit.* 2. §. 9. *& seqq.* e dall'Eineccio *in Elem. Jur. German. l.* I. *tit.* 13. §. 307. *seqq.*

C A P. XII.

Il Concubinato ritenuto ne' nuovi Dominj da' Principi Cristiani stabiliti in Europa dopo la rovina dell' Imperio.

Essendo tutto ciò vero, come è verissimo, si conosce ora chiaramente che i Longobardi, i quali tolsero a' Greci l' Italia, e seguendo l' esempio de' Goti ritennero le leggi de' Romani, permettendo a' Provinciali di potersene valere, siccome fu da noi dimostrato nel 3. 4. e 5. libro della nostra *Storia Civile*, quando permisero il Concubinato, non fecero cosa nuova o strana, ma conformandosi alle leggi Romane, ed a ciò che il Concilio di Toledo aveva approvato, e *S. Isidoro* commendato, niente di nuovo stabilirono quando nella *l. 7. Tit. 13.* al *l. 2.* delle leggi loro comandarono, che non si potesse in un medesimo tempo aver Moglie e Concubina, perchè ciò sarebbe stata Poligamia, la quale presso a' Longobardi, non men che presso i Romani era aborrita, dovendosi ciascuno contentare o di una Moglie, ovvero questa mancando, di una sola Concubina; e se non ci dee parere cosa strana, che nella legge precedente si permetta il divorzio *causa fornicationis*, molto meno la ci dovrà sembrare, se nella susseguente si permette il Concubinato: *Nulli liceat*, dice la *l. 6. excepta causa fornicationis, adhibitam sibi uxorem relinquere, & deinde aliam copulare. Nulli liceat*, segue la *l. 7. in uno tempore duas habere uxores, vel uxorem & Concubinam*.

Nè discacciati d' Italia i Longobardi da' Franceli, Carlo M. Pipino, Lotario, e gli altri Imperadori d' Occidente, che come Re d' Italia governarono queste nostre Provincie, mutarono niente sopra ciò, ritenendo il Concubinato come prima; siccome è chiaro da' Capitolari stessi di Carlo Magno, e degli altri Imperadori d' Occidente, ove al *lib. 7. c. 366. tom. 1. Edit. Baluz.* pure si legge: *Qui uxorem habet, eodem tempore Concubinam habere non potest, ne ab uxore eum dilectio separet Concubinæ*. Anzi questa Legge stessa, che tra le Longobarde leggiamo, si vede aver l' iscrizione di Lotario che la confermò, e tra le Longobarde fu unita. Nè può dubitarsi, che avesse in Italia avuta forza e vigore anche dopo che da quella ne furono scacciati i Longobardi, eziandio quando da' Normanni furono conquistate queste

queste nostre Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli: perchè la Compilazione, che su poi fatta di queste Leggi de' Longobardi, seguì ne' tempi de' Normanni, i quali parimente ritennero il Concubinato, e perciò non riputarono cancellarla da quel Volume.

Quanto i Normanni fossero stati osservantissimi delle Leggi Longobarde, già fu da noi diffusamente dimostrato nel X. libro della nostra *Storia Civile C.* 11. Le Leggi allora dominanti erano le Longobarde, e ciascun Tribunale secondo quelle diffiniva le sue cause. Quindi i nostri Professori tutti s' applicavano allo studio delle medesime; e non essendo state fin allora raccolte in un solo volume, nel quale e gli Editti de' Re Longobardi, e quegli che dagl' Imperadori d' Occidente, come Re d' Italia erano stati promulgati, fossero stati uniti insieme per uso de' Tribunali, finalmente in tempo de' Normanni se ne fece la prima Compilazione. La più antica è quella, che ancor si conserva nell' Archivio del Monasterio della Trinità della Cava, la quale secondo le congetture del giudiciosissimo Camillo Pellegrino *in Appendice l.* 1. *Hist. Princ. Longob.* fu fatta da un Capuano nell' entrar dell' XI. Secolo, intorno all' anno 1001. o poco dopo. L' altra più vulgata, che ora in alcune Edizioni si vede aggiunta al Volume delle Novelle di Giustiniano, ed anche in un picciolo Volume a parte, divisa in tre libri, e distinta in più titoli, si crede esser stata fatta ne' tempi dell' Imperadore *Lotario II.* e del nostro *Ruggiero I.* Re di Sicilia nel XII. Secolo intorno all' anno 1136. da Pietro Diacono Monaco Cassinese; ed ancorchè alcuni dubitano se ne fosse stato egli l'Autore, e ciò per gli argomenti, che furono da noi rapportati nel *cit. c.* 11. *n.* 1. non può però dubitarsi, che fosse fatta intorno a questi tempi, perchè alcune leggi, che ella racchiude, si vedono allegate ne' libri de' Feudi nel *l.* 1. *Tit.* 10. e nel *l.* 2. *Tit.* 21. e 28. siccome avvertì Burcardo Struvio *Hist. Juris Gothici, & Longob.* §. 2.

In tutte due queste Compilazioni fatte nell' XI. e XII. Secolo, nè l' Autor della prima, che fu un Dottor Capuano, nè l' Autor della seconda, o fosse stato Pietro Diacono Monaco Cassinese, o qualunque altro d' ignoto nome, ebbero difficoltà ovvero scrupolo d'inserire nelle Compilazioni suddette quella Legge, che permetteva il Concubinato; nè potevano averlo, giacchè una consimile la vedevano registrata ne' Capitolari di Francia, che il Concubinato a questi tempi almeno a riguardo de'

Laici

Laici non era stato ancora in Occidente proibito per legge espressa di alcun Principe. E quindi non dovevano cotanto maravigliarsi *Almemanno*, *Teodoro Beza*, ed i loro Settarj, e biasimare cotanto il Monaco *Graziano*, che nel suo Decreto ci avesse inserito il Canone del Concilio di Toledo, e la Sentenza di *S. Isidoro*, quasi che permettendosi ivi il Concubinato, si parlasse di una congiunzione illecita e disonesta, com'era riputata ne' tempi, ne' quali essi scrissero. Graziano fece quella sua Raccolta in Bologna nel Monasterio di *S. Felice* nel Pontificato di *Eugenio III.* durando ancora il Regno del nostro Ruggiero I. Re di Sicilia intorno all'anno 1151. e c'inserì que' luoghi, che parlavano del Concubinato de' Romani dalle leggi fin allora approvato, e non ancora condannato in Occidente per legge di alcun Principe.

In questi medesimi tempi erasi fatta la compilazione da Pietro Diacono, o qual altro si fosse, delle leggi Longobarde, dalla quale non escluse o cancellò quella legge, che parimente lo permetteva, e conteneva l' istessa sentenza del Canone del Concilio, e di S. Isidoro.

Or riducendo quanto abbiamo finora detto al nostro proposito, si conosce da ciò più chiaramente con quanta verità fosse stato da noi narrato nella nostra Storia Civile *l.* 11. *c. ult. in fine*, occorrendomi parlare de' figliuoli, che Ruggiero I. Re di Sicilia procreò da quattro sue Concubine, che non doveva sembrar strano, se questo Principe cotanto pio e religioso avesse nel suo Palazzo, quando non aveva moglie, tenuto successivamente più Concubine. Non era certamente a suoi tempi avuto il Concubinato per una congiunzione affatto illecita e vergognosa, come poi divenne. Le Leggi Longobarde, di cui i Normanni furono esatti osservatori, la permettevano. Graziano nel suo Decreto, ch' ebbe tanta autorità, che trasse i migliori Canonisti di que' tempi a farvi glosse e comenti, e non meno nel Foro per le decisioni delle Cause, che nell' Accademia di Bologna, e nell' altre Scuole d' Italia era publicamente esposto, non ebbe scrupolo d' inserirvi il Canone del Concilio Toletano, che lo permetteva. I Capitolari de' Re Francesi, e più l' esempio di *Carlo Magno*, e degli altri Principi d' Occidente lo qualificavano per tale, quale i Romani, i Greci, e gli Ebrei lo reputarono. Non doveva dunque a que' tempi riputarsi in Occidente un tal costume cotanto biasimevole e vergognoso, quanto ora si sente, sicchè Ruggiero dovesse perciò aversi per effeminato e molle; sicco-

siccome per tale non ebbero certamente i Francesi il loro *Carlo Magno*, che pure da più Concubine lasciò vestigj dell'umana fragilità e debolezza, per soccorrere alla quale fu da' prudentissimi Romani il Concubinato istituito, e nella loro Republica introdotto (*a*).

(*a*) *Vid.* Coint. *Annal. Eccl. Franc. ann.* 773. *n.* 2. *seq.* Du-Fresne *in Glossar. Lat. voc. Concubina*. Thomass. *de Concubin.* Boehmer. *Jus Eccl. Protest. t.* 2. *l.* 3. *tit.* 2. §. 16. *seqq.*

C A P. XIII.

Come il Concubinato cominciò a proibirsi per le loro Novelle dagl' Imperadori d'Oriente, le quali in Occidente non ebbero forza, nè autorità alcuna.

LE Novelle degli altri Imperadori d' Oriente, di Basilio il Macedone, di Lione il Filosofo suo figliuolo, e di Costantino Porfirogenito suo nipote, che nel IX. e X. Secolo proibirono in Oriente il Concubinato, non ebbero nelle Provincie d'Occidente alcun vigore, come quelle che erano state sottratte dal loro Imperio, ed ubbidivano a' proprj Principi, che se n'erano resi assoluti Signori, e veri Monarchi, siccome deve essere a tutti noto, e fu da noi diffusamente dimostrato nel 6. e 7. libro della nostra *Storia Civile*.

Basilio il Macedone essendo stato con istrano esempio di fortuna nell'anno 866. acclamato Imperadore d' Oriente, ed avendo associato all' Imperio Costantino, e nominati Cesari Lione ed Alessandro suoi figliuoli, diede poi nell' anno 879. il titolo d' Imperadore a Lione, il quale per lo studio, e somma perizia delle Leggi, della Storia, e della Filosofia acquistossi ad imitazione di Antonino il cognome di Filosofo. Questi Imperadori emoli della gloria di Giustiniano, siccome nella loro nuova Compilazione de' Basilici cercarono di oscurare la di lui fama, così furono tutti intesi per le loro Novelle e Costituzioni a mutare e variare quanto avea quel Principe nel suo Codice, e nelle sue Novelle stabilito.

Basilio riputò, che dovesse dagl' Imperadori abolirsi il Concubinato, non meno, che credette di non doversi soffrire più in quello usura alcuna; e siccome riprovando ciò, che gli altri Imperadori suoi predecessori avevano permesso, promulgò una sua Costituzione rapportata da Armenopulo, per la quale condannò l'usure, così per altra sua Novella, che si legge presso

so Leunclavio *in Jure Græco Romano l. 2. n. 2. Tit. 1.* tolse in Oriente il Concubinato, dichiarandosi, ch' egli non conoscerebbe per l'avvenire altra congiunzione per legittima, che il Matrimonio.

Lione suo figliuolo sebbene, come si disse, rivocasse la Costituzione riguardante l' Usure, stimò nondimeno confermare quella riguardante il Concubinato; poichè credette contro ciò, che gli altri savissimi Imperadori anche Cristiani avevano riputato, che potendosi aver per Moglie quella che si teneva per Concubina, non fosse da permettersi altra congiunzione per legittima, che il matrimonio, e perciò a niun patto volle ammettere questo terzo stato tra il Celibato, ed il Matrimonio. *Nihil enim* (dice egli nella Novella 89.) *inter Cœlibatum, & Matrimonium, quod reprehendi non debeat, medium invenias. Conjugalis vitæ desiderio teneris? Conjugi leges serves necesse est. Displicent matrimonii molestiæ? Cælebs vivas, neque matrimonium adulteres, neque falso Cœlibatus nomine culpam prætexas.* Rivoco pertanto la legge de' suoi Predecessori, che permetteva il Concubinato, e seguendo i dettami di *S. Ambrogio*, e di *Salviano* promulgò una sua Novella, che si legge fra le sue Costituzioni al n. 91. dove imputando ad errore cio che i suoi Predecessori aveano sopra ciò stabilito, così dice. *Ne ergo hoc Legislatoris erratum dedecore nostram Rempublicam afficere sinamus; itaque lex illa in æternum sileto. Ab illa enim non modo Religionis, verum etiam naturæ injuria, secundum divina, Christianique convenientia præcepta prohibemur. Et quidem si cum fontem habeas, sobrie inde haurire divino præcepto moneare; qua ratione cum puras aquas haurire liceat, lutum tu mavis? Tum tametsi fontem non habeas, rebus tamen vetitis uti non potes. Cæterum vitæ consortem invenire difficile non est.*

Costantino Porfirogenito suo figliuolo fu pure del medesimo sentimento, e per una simile Costituzione rapportata da Armenopulo *in Epitome juris L. 4. tit. 6. in fin.* confermò quanto suo Padre aveva stabilito. *Quoniam autem*, ei dice, *apud majores nostros permissam fuisse Concubinarum communionem reperimus, cuicumque cum ea familiariter, ac domestice degere vellet; non absurde nos facturos putavimus, si hujus quoque sanctionis mentionem faceremus, ne nobis commissa Respublica defædaretur nuptiis inhonestis, ac non decentibus: qua causa moti jubemus ne cui exinde in suis ædibus Concubinam habere liceat, quando perexiguum, aut nul-*

lum omnino discrimen inter Concubinatum, & fornicationem statuimus. Sed si cum ea communionem aliquam habere gestiat, contractum matrimonialem cum ea inito, observata legis solemnitate. Si vero eam legitimæ uxoris appellatione indignam existimat, nullam per Concubinatum communionem cum ea exercito, sed eam repellito, & uxorem accipiat, quam judicarit sibi e re fore.

Queste Costituzioni poterono in Oriente abolire il Concubinato, ed ebbero quivi il lor sperato successo; poichè ammettendosi i mariti al Sacerdozio, nè obbligando la Chiesa Greca i Preti a lasciare le loro Mogli, non fu difficile cosa, che potendo così i Laici, come gli Ecclesiastici aver le Mogli, che si astenessero dalle Concubine.

Ma in Occidente tutto al rovescio andò la bisogna. Le Novelle di questi Imperadori Greci non ebbero forza e vigore alcuno. Anzi i Capitolari di Carlo Magno, e degli altri Imperadori d' Occidente suoi successori, le Leggi de' Longobardi, che in Italia erano le dominanti, massimamente appresso di noi nel Regno de' Normanni, permettevano il Concubinato; ed i molti Concilj tenuti nel X. ed XI. Secolo, che procurarono estirparlo da' Preti, ebbero inutili successi. Poichè trattandosi nella Chiesa Latina nello stesso tempo di togliere a' Preti non men le Concubine, che le Mogli, volendo esigere da essi un' esatta continenza; questo appunto fece, che resistendo essi, non si potesse così facilmente sterminare in Occidente il Concubinato, come s' era fatto in Oriente. Gli Ecclesiastici furono quelli, che ostinatamente si opposero, resistendo col fatto a tanti Concilj che il detestavano; perchè non si volendo loro permettere nemmeno le Mogli, non volevano abbandonare le Concubine.

C A P. XIV.

Come finalmente fosse stato il Concubinato proibito anche in Occidente.

AVevano già in questi tempi varj Concilj adunati in Occidente, ciò che gli antichi PP. della Chiesa avevano ne' loro sermoni esortato, incominciato per mezzo de' Canoni a proibire a' Preti il Concubinato. Non altrimenti che fu fatto dell' usure, che le proibizioni, specialmente quelle fatte nel Concilio Ni-

Niceno, Illiberitano, d' Arles, e di Laodicea, riguardavano l' Ordine Ecclesiastico solamente, dal quale con molta ragione se ne pretendea una vita più esemplare e monda, si fece del Concubinato. Prima si parlava de' Chierici, poi siccome cresceva l' accortezza e potenza ne' Pontefici Romani a pari della negligenza de' Principi e loro Magistrati, si stese anche la proibizione a' Laici, e perciò si vede, che nel Concilio di Trento s' usarono nella Sessione 24. c. 8. quelle parole. *Concubinarios tam solutos, quam uxoratos. cujuscumque status, dignitatis, & conditionis existant*. Non vi era Concilio, che non si ragunava in questo X. ed XI. Secolo in Occidente, in Roma, o altrove, in cui non si declamasse contro a' Chierici Concubinarj, perchè lasciassero, ed avessero in orrore il Concubinato. Lo dipinsero perciò al mondo per la più nefanda ed obbrobriosa congiunzione, peggiore dello stupro, dell' adulterio, e dell' incesto. Ma poichè nel tempo stesso s' inculcava che dovessero lasciare le mogli, e non potessero essere assunti agli Ordini sacri, se non professavano voto di castità, tutti que' Concilj ebbero in questi tempi inutile successo. Non vi era Vescovo, nè Prete, nè Diacono, nè minimo Chierico, che non avesse la propria Concubina, e tolto ogni rossore non facevano difficoltà tenerle publicamente nelle proprie case, e quivi nudrire ed allevare i figliuoli nati da quelle. Pier Damiano può essere di tal costume a noi buon testimonio, il quale cotanto lo biasima e detesta nelle sue Opere.

Assunto al Pontificato *Niccolò II.* pose costui ogni studio per abolirlo affatto, e tenne perciò un Concilio in Roma contro tali Concubinarj, minacciando loro severe pene, e gravi castighi; e poichè in queste nostre Provincie, ond' ora si compone il Regno di Napoli, il Concubinato si praticava più, che in ogni altra parte d'Italia, ed era publicamente da' Preti ritenuto, per estirparlo gli piacque nell' anno 1059. tenere un altro Concilio in Puglia nella Città di Melfi, dove più severamente condannò, e ne detestò l' abuso, imponendo severissime pene a' Concubinarj, e depose perciò il Vescovo di Trani. Ma che pro? Tutti questi suoi sforzi ebbero inutil successo: non potè svellersi la mala radice, e parea quasi che impossibile, che i Preti potessero distaccarsene. *Stor. Civil. tom. 2. l. 10. in princ.*

Ma innalzato poi al Trono Pontificale il famoso e terribile Ildebrando, che sotto nome di *Gregorio VII.* resse la Chiesa di Roma, costui impiegò tutti i suoi talenti per estirpare affatto

dall' Ordine Ecclesiastico non meno il Concubinato, che le Mogli. Fu perciò fiero ed inesorabile, nè per il suo zelo risparmiò fatica e travaglio, ne curò esporsi a' più perigliosi casi, purchè venisse a capo del suo intento.

Non curò l' implacabil odio, il biasimo, le bestemmie, le calunnie, l'invidia, e la maldicenza di tutto l'Ordine Ecclesiastico, che perciò publicamente lo malediceva, esecrava, ed aborriva. Chi legge la sua vita scritta da Paolo Bernriedense data in luce da Gretsero Gesuita, non trova che spesse imprecazioni, anatemi, e terribili minaccie contro tali Concubinarj, e contro coloro, che assunti al Sacerdozio volessero ritenere le mogli. Severamente comandò, rinnovando gl' istituti degli antichi Canoni della Chiesa Latina, che i Preti non potessero aver mogli, e quelli che l'avessero, dovessero tosto lasciarle, ovvero esser deposti dal Sacerdozio; nè potesse per l'avvenire ammettersi alcuno al Sacerdozio, se non faceva voto di una perpetua continenza. Fremeva perciò tutto l' Ordine Ecclesiastico, chiamandolo Eretico, Perturbatore, e Novatore. Ecco ciò che ne scrive Lamberto Scafnaburgense *ad Ann.* 1074. *p.* 212. *Hildebrandus Papa cum Episcopis Italiæ conveniens, jam frequentibus Synodis decretaverat, ut secundum instituta antiquorum Canonum Presbyteri uxores non haberent; habentes, aut dimittant, aut deponantur. Nec quisquam omnino ad sacerdotium admittatur, qui non in perpetuam continentiam, vitamque cœlibem profiteatur. Hoc Decreto per totam Italiam promulgato, crebras Litteras ad Episcopos Galliarum transmittebat, præcipiens, ut ipsi quoque in suis Ecclesiis similiter facerent, atque a contubernio Sacerdotum omnes omnino fæminas perpetuo anathemate resecarent. Adversus hoc decretum protinus vehementer infremuit tota factio Clericorum, hominem plane hæreticum, & vesani dogmatis esse clamitans, qui oblitus sermonis Domini, quo ait: non omnes capiunt hoc verbum, qui potest capere capiat; & Apostolus: qui se non continet, nubat, melius est enim nubere, quam uri; violenta exactione homines vivere cogeret ritu Angelorum, & dum consuetum cursum naturæ negaret, fornicationi, & immunditiæ frena laxaret; quod si pergeret sententiam confirmare, malle se Sacerdotium, quam Conjugium deserere; & tunc visurum eum, cui homines sorderent, unde gubernandis per Ecclesiam Dei Plebibus Angelos comparaturus esset. Nihilominus ille instabat, & assiduis legationibus Episcopos omnes socordiæ & desidiæ arguebat; & nisi ocyus injunctum sibi negotium exequerentur, se censura in eos animadversurum minabatur.*

Lo

Lo stesso scrissero Mariano Scoto, Sigeberto Gemblacense, Alberico, e 'l Monaco Herveldense *Anno* 1074. Golochero *de gestis. Treving. n.* 39. Goffredo di Viterbo *part.* 17. *p.* 499. Giorgio Calisto *de Conjugio Clericorum*, e Gasparo Zieglero *de Diaconis veteris Ecclesiæ c.* 14. E furono compilati speciali trattati sopra questo soggetto, cotanto commendandosi la sentenza del Vescovo Pafnutio, il quale come narrano Socrate *L.* 1. *c.* 11. Sozomeno *L.* 1. *c.* 23. Histor. Tripartita *l.* 2. *c.* 14. rapportata anche da Graziano *Distin.* 31. *Can.* 12. Niceforo *L.* 8. *c.* 19. fortemente s'oppose ad alcuni PP. del Concilio di Nicea, che avevano ciò proposto, e persuase al Concilio non doversi impor legge alcuna di Celibato a' Preti, e che assunti al Sacerdozio non dovessero lasciar le mogli, siccome fu fatto. Infra gli altri Alboino Prete scrisse, *de Conjugio Sacerdotum per Hildebrandum Papam damnato*, contro l' Epistola di Bertoldo di Costanza *de Cælibatu Clericorum*.

Giacomo Cujacio nel *L.* 3. *Decretalium ad Tit. de Cler. Conjug.* riprende Lamberto, che scrisse aver Ildebrando ciò comandato *secundum instituta antiquorum Canonum*, dicendo non esser ciò vero. *Idque*, ei dice, *Lambertus Schafnaburgensis Monachus Herveldensis in lib. de rebus gestis Germanorum scribit: Gregorium VII. fecisse secundum instituta antiquorum Canonum, quod non est verum*. Ma in ciò viene a torto ripreso Lamberto, poichè la Chiesa, specialmente la Latina, prima di Gregorio per più suoi Canoni stabiliti in varj Concilj, che vengono rapportati da Gonzalez *in Comm.* al *lib.* 3. *Decret. Tit. de Cleric. Conjug. c.* 1. aveva sempre inculcato a' Preti il Celibato, e che i maritati ascesi al Sacerdozio si astenessero di usare colle loro mogli; ma questi Canoni non ebbero nelle Provincie di Europa uniforme osservanza e vigore.

In Ispagna, come scrissero Mendoza, e Gonzalez ne' Commentarj sopra il Concilio Illiberitano *Can.* 33. se non a' tempi di Gregorio VII. non si tolse affatto a' maritati di poter ritenere la moglie, passando al Sacerdozio. Questo Pontefice avendo tratto colle minaccie, e col rigore al suo partito i Vescovi Nazionali, in tutte le maniere volle torre dal Clero le Mogli, e coll' effetto l' ottenne in questa Provincia, come rapporta Cujacio nel luogo citato. *Jus vero illud Occidentale* (ei dice) *non admittendi maritos in clerum, nisi ab uxoribus diverterint, in Italia fertur introduxisse Gregorius VII.* Quindi ne fu cotanto da' Preti odiato,

odiato, e con brutti ſcherni da eſſi proverbiato e motteggiato; e quando ramingo e profugo gli convenne in Salerno ricovrarſi, e quivi ſotto la protezione de' noſtri Principi Normanni menare una vita tutta oſcura e privata, talchè di cordoglio moriſſene in quella Città, non tralaſciarono i Preti motteggiarlo con diſtici, e altri verſi Lionini, ove a que' tempi era ripoſto tutto l' acume e perizia dell' Arte, e fra gli altri con quello rapportato dall' iſteſſo Cujacio, che diceva così.

Nudipes Antiſtes, non curat Clerus ubi ſtes.
Dum non incedis, ſtes ubicumque velis.

Egli è però da notare, che ſebbene in Italia a queſti tempi foſſe ſtato il Concubinato, e 'l Matrimonio interdetto a' Preti, in alcune Chieſe della noſtra Puglia e Calabria, ove era in queſti tempi ritenuto ancora il Rito Greco, (poichè prima erano ſottopoſte al Trono Coſtantinopolitano) gli ſteſſi Ponteſici Romani, reſtituite che furono al Trono Romano, non oſarono far novità alcuna, e inſino a' tempi d' Innocenzio III. ſi legge, che queſto Ponteſice preſcriſſe all' Arciveſcovo d' Acerenza, che non faceſſe difficoltà di conſecrare il Veſcovo eletto d' Anglona ſuo Suffraganeo, ancorchè figliuolo d' un Sacerdote Greco. *Nos igitur* (gli dice Innocenzio *in cap. Cum olim 6. de Cler. Conjug.*) *attendentes, quod Orientalis Eccleſia votum continentiæ non admiſit, quoniam Orientales in minoribus ordinibus contrahunt, & in ſuperioribus utuntur matrimonio jam contracto; mandamus quatenus, niſi pro eo quod inter Latinos Græci hujuſmodi converſantur, regionis conſuetudo repugnet; ſi aliud canonicum non obſiſtat, ad confirmationem, & conſecrationem ejuſdem ſine dubitatione procedas.*

Cujacio nel luogo allegato riputò coſa degna da notarſi queſta Decretale d' Innocenzio; ma non ſi maraviglierà chi leggendo la noſtra Storia Civile, vedrà nel *L. 8. cap. ult.* che la Chieſa di Acerenza, innalzata poi a Metropolitana, ed alla quale furono attribuiti per ſuffraganei i Veſcovadi d' Anglona, e di Tricarico, era prima ſottopoſta al Trono di Coſtantinopoli.

Travagliò ancora Ildebrando d' introdurre lo ſteſſo in Germania, ed in Francia. Ma in Germania i ſuoi decreti e proibizioni non ebbero alcun effetto, e ſi ſa quanto ſiaſi travagliato in queſta Provincia per introdurre il Celibato ne' Preti, ed inſino all'ultimo Concilio di Trento fu queſto un punto, che tenne eſercitate le penne e gl' ingegni de' più valenti Teologi di que' tempi, per rintuzzare le fervoroſe domande de' Germani, che

che pretendevano doversi permettere non meno la Comunione *sub utraque specie*, che il Sacerdozio a' maritati. In Francia ed in Germania scrisse Gregorio spesse e pressanti lettere a' Vescovi di quelle Provincie, che nelle loro Chiese sforzassero i Preti a lasciar le mogli. Ma non ebbe nel suo Pontificato gran successo, siccome è manifesto dall'Epistola di Udalrico Vescovo di Augusta scritta al Pontefice Niccolò III. *de Cælibatu Cleri*, e da ciò che il Battista Poeta Mantuano cantò del Matrimonio di S. Ilario, e di alcuni Vescovi della Francia, i versi del quale sono rapportati dal Cujacio *l. c.* che soggiugne: *Galliam, & Germaniam jus illud non recepisse, aut certe tardius, & quam ægre recepisse, ut constat ex Epistola ad Nicolaum III. Udalrici Episcopi Augustani de Cælibatu Cleri, & ex eo etiam, quod de S. Ilarii, & Episcoporum Gallorum Matrimonio Baptista Mantuanus, alter Poeta Mantuanus, cecinit.* E narra questo medesimo Scrittore, che non si perfezionò quest' opera in Francia, se non nel Pontificato di Calisto II. Questi nato di Regal stirpe, come quegli che era figliuolo del Conte di Borgogna, a' Re di Francia per sangue cotanto vicino, essendo Arciduca di Vienna, e Cardinale fu assunto al Trono Pontificio l'anno 1119. e fra le sue cure più principali pose ogni studio di fare osservare in Francia i divieti di Gregorio VII. e per la sua autorità, e gran clientela finalmente l'ottenne, non senza mormorazione e biasimo di tutto il Clero di Francia, che non si ritenne pure di maledirlo e proverbialo co' suoi motti e versi Lionini, rapportati dallo stesso Cujacio, che sino a' suoi tempi erano in Francia vulgatissimi, e correvano per le bocche di tutti: *Calistus vero II.* (ei dice) *tandem effecit, atque perfecit, ut & Gallia non reciperet, vel retineret maritos in Clerum; denique nec sivit Clericos ullas sibi uxores adsumere: quamobrem & in illum feruntur hi versus Leonini.*

O bone Calixte, nunc omnis Clerus odit te.
Olim Presbyteri poterant uxoribus uti,
Hoc destruxisti tu quando Papa fuisti;
Ergo tuum festum nunquam celebretur honestum.

Rinnovò ancora Calisto le proibizioni, che i Preti non potessero aver Concubine, ed Antonio Agostino *in Epitome Juris Pontif. Veter. tom. 1. l. 7. tit. 16. 17. & 18.* rapporta le parole del Concilio, che tenne in Roma, riguardante i Preti di Francia, a' quali proibì affatto non meno le Mogli, che le Concubine.

Presbi-

Presbyteris (si legge nel *Can.* 3. *tit.* 17.) *Diaconibus*, *& Subdiaconibus Concubinarum*, *& uxorum contubernia penitus interdicimus*.

Ma ancorchè questo Pontefice togliesse affatto le Mogli a' Preti di Francia, non per questo potè togliere in questa Provincia il Concubinato, L'Ordine Ecclesiastico si oppose sempre vigorosamente, sicchè bisognò ricorrere all' autorità del Principe per dar freno a' loro Concubinati; e quanto si potè fare, fu che a' tempi del Re Lodovico VI. si togliessero le Concubine a' Preti, Diaconi, e Sottodiaconi, e si permettessero a' Chierici d'inferiori Ordini. Presso del Du-Fresne nel suo Glossario *Mediæ & Infimæ Latinitatis V. Concubina*, si legge una Carta di questo Re, dove si prescrive così. *Ut Clerici ejusdem Ecclesiæ sicut usque modo vixerunt permaneant: hoc tamen præcipimus, ut Presbyteri, Diaconi, Subdiaconi nullatenus deinceps uxores Concubinas habeant. Cæteri vero cujuscumque Ordinis Clerici propter fornicationem licentiam habeant ducendi uxores*, E bisognò travagliare lungo tempo appresso, perchè quivi s' estirpassero non men da' Laici, che da' Chierici; e Cujacio *ad Tit. Cod. de Concubinis* rapporta, che fino a' suoi tempi era ritenuto ancora il Concubinato da' Guasconi, e da coloro che abitavano ne' Pirenei, ancorchè l' altre Nazioni di Francia l' avessero tralasciato. *Hodie* (ei dice) *in usu non sunt Concubinæ, & abutitur vulgus eo nomine, dum scorta vocat Concubinas: hic Semimatrimonii usus in desuetudinem abiit. Audio tamen eum retinere districte Vascones, & Pirenæos. Aliæ Nationes Galliarum non novere Concubinatum.*

Ma presso gli Svizzeri insino a' tempi di Zuinglio non pure si tolleravano a' Preti le Concubine, ma quelli, che avevano qualche uffizio di Chiesa, i Paesani Parochiani non li ricevevano, se non si fossero prima provveduti di una Concubina; riputando così esser sicuri, che non insidiarebbero l' onestà delle loro mogli e figliuole. Zuinglio quando declamava, che dovessero concedersi a' Sacerdoti le Mogli, questo appunto inculcava, che siccome lo facevano ritenendo le Concubine, perchè non doveva loro permettersi aver le Mogli? Siccome narra Sleidano *in Comment. de statu Religionis L.* 1. *p.* 44. *Editionis Courteneau, Anno* 1559. dicendo. *Zuinglius auctor est apud Helvetios, ut Sacerdotibus maritis nullam faciant molestiam. Nonnullis in ipsorum Pagis hunc esse morem, quem novum quempiam Ecclesiæ Ministrum recipiant, ut jubeant eum habere Concubinam, ne pudicitiam aliorum tentet. Eam consuetudinem videri quidem a multis prudenter esse receptam*,

ceptam, ut quidem eo tempore, & in illis doctrinæ tenebris atque depravatione. Quod autem illi de Concubinis tunc fecerunt, idem nunc esset de legitimis uxoribus instituendum ubique. Niccolò di Clemangis, famoso e pio Teologo nel tempo del Concilio di Costanza, in diverse sue Opere mise in prospetto la sregolatezza e la general depravazione de' costumi del Clero; ma spezialmente in un Trattato, che intitolò *de Præsulibus Simoniacis pag.* 165. ci lasciò scritte queste notabili parole: *Taceo de fornicationibus & adulteriis* (Clericorum), *a quibus qui alieni sunt, probro cæteris ac ludibrio esse solent, spadonesque aut sodomitæ appellantur. Denique Laici usque adeo persuasum habent nullos Cœlibes esse, ut in plerisque Parochiis non aliter velint Presbyterum tolerare, nisi Concubinam habeat, quo vel sic suis sit consultum uxoribus, quæ nec sic quidem usquequaque sunt extra periculum.*

Non meno bisognò travagliare in Italia, perchè affatto il Concubinato si togliesse a' Laici, ed a' Chierici. Per questo istesso che Gregorio VII. volle in tutti i modi togliere a' Preti le Mogli, non potè mai ridurgli a lasciar le Concubine. Declamava Gregorio contro i Preti Concubinati, e con anatemi terribili, e pene rigorosissime procurava estirpare da essi un così pernicioso costume. Ma i Prelati audacemente resistevano col fatto, e niente curavano tanti divieti e scongiuri, anzi perciò pubblicamente lo maledicevano, lo chiamavano Eretico, Novatore, ambizioso, crudele, e senza fede, altiero, perturbatore de' Regni e delle Provincie, autor di sedizioni, e di guerre crudeli, e che voleva co' suoi imperiosi modi stabilire un dominio insoffribile nella Chiesa e nel Sacerdozio; e per discreditarlo anche fra' Cristiani, ed incolparlo di quell' istesso, per cui mostrava tanto abborrimento, non si ritennero di calunniarlo, che si contaminasse con sozze libidini colla Contessa Matilde, e che nello stesso tempo che voleva, che gli altri si astenessero dal Concubinato, non perciò egli lasciava gl' impudici amori di questa Principessa, ritenendola nel suo proprio Palazzo di giorno e di notte. Procuravano di render verisimile l' impostura con fare avvertire a molti, che questa Contessa, mentre visse Gozelone Duca di Lorena suo Marito, non si curò mai di seguirlo, e di tenergli compagnia, ma lasciandolo in Lorena, non volle uscir mai d' Italia; e morto il Marito, con tutto che subito avesse potuto rimaritarsi con uno de' più potenti Principi d' Europa per gli Stati floridissimi,

ch' ella possedeva in Italia, con gran parte del Genovesato, il Marchesato di Toscana, la Marca d' Ancona, e altre buone Terre e Città, contuttociò per non lasciare gl' impudici amori del Papa, differì quanto più potè il rimaritarsi la seconda volta con Azone Marchese Estense; nè con questo secondo Marito ella vi durò lungo tempo, che sotto pretesto che Azone era a lei congiunto in quarto grado, volle poi separarsi da lui, tanto che sebbene dopo contratto e consumato il Matrimonio si fosse trovata questa parentela, Gregorio, col quale Matilde consultò il caso, la consigliò che dovesse affatto astenersi dal consorzio del nuovo marito, siccome narra Enea Silvio *Lib. 3. in decade 2. Blondi* con queste parole: *Quæ mulier* (parlando di Matilde) *mortuo primo viro, Azonem Marchionem Estensem, qui prioris viri consanguineus fuerat, sibi quarto gradu conjunctus, ignorans accepit maritum; & cum per aliquot menses illi concubuisset, re cognita Gregorium consuluit, quod agere deberet. Ille mulieri imperavit, ut a consortio novi viri abstineret.* Da ciò, e non altronde nacque la favola, che Gregorio avesse avuto la Contessa Matilde per sua Concubina, e che nel Sinodo tenuto in *Wormazia* nel 1076. fosse stato questo Pontefice accusato non meno di Negromanzia, che di Adulterio, come riferisce Hoffinan *in Lexico, verbo Mathildis*. Ecco come appunto narra questo fatto Lamberto Scafnaburgense *ad An.1077.p.247. Mathilda derelicta Ducis Lotharingorum Gozolonis, filia Bonifacii Marchionis, & Beatricis Comitissæ. Hæc vivente adhuc viro suo quandam viduitatis speciem longissimis ab eo spatiis exclusa prætendebat, cum nec ipsa maritum in Lotharingiam extra natale solum sequi vellet, & ille Ducatus, quem in Lotharingia administrabat, negotiis implicitus, vix post tertium, vel quartum annum semel Marcham Italicam inviseret: post cujus mortem Romani Pontificis lateri pene comes individua adhærebat, eumque miro colebat affectu. Cumque magna pars Italiæ ejus pareret Imperio, & omnibus, quæ prima mortales ducunt, supra cæteros Terræ illius Principes abundaret; ubicumque opera ejus Papæ indiguisset, ocyus aderat, & tanquam Patri, vel Domino sedulum exhibebat officium. Unde nec evadere potuit incesti amoris suspicionem; passim jactantibus Regis fautoribus, & præcipue Clericis, quibus illicita, & contra scita Canonum Conjugia prohibebat, quod die ac nocte impudenter Papa in ejus voluptaretur amplexibus; & illa furtivis Papæ amoribus præoccupata, post amissum Conjugem, retro secundas contrahere nuptias detrectaret. Sed apud omnes sanum aliquod*

quod sapientes luce clarius constabat, falsa esse quæ dicebantur. Nam & Papa tam eximie, tamque Apostolice vitam instituebat, ut nec minimam sinistri amoris maculam conversationis ejus sublimitas admitteret; & illa in Urbe celeberrima, atque in tanta obsequentium frequentia, obscœna perpetrans latere nequaquam potuisset.

Fu veramente cosa da stupire, che nel nostro Regno ancorchè passato poi agli Svevi, ed agli Angioini, e che questi Principi conformandosi a tanti, e sì innumerabili Canoni stabiliti in tanti Concilj, avessero ancora essi proibiti il Concubinato a' Laici: anzi *Carlo II.* d'Angiò impose pena della perdita del quarto alle Concubine scomunicate, se passato l'anno non si emendassero, e persistessero nella scomunica; Contuttociò siccome fu facile estirparlo da' Laici, che potendo aver mogli, lasciavano volentieri le Concubine, così anche in questi ultimi tempi durò la medesima difficoltà per estirparlo da' Preti, i quali non essendo loro permesso d'aver moglie, non potevano a verun patto ridursi a lasciar le Concubine, ed era cosa maravigliosa il vedere, che publicamente le tenevano nelle proprie case, e passavano come gente della loro famiglia. Ed arrivarono a tale estremità, che pretesero di dover ancora godere dell'esenzione del Foro, come loro famigliari; nè si sono vergognati alcuni Scrittori stampare ne' loro Volumi, che le Concubine de' Chierici debbano godere dell'esenzione, per essere *de familia Clericorum*, e che i Principi secolari non possano fare Statuti penali contro di esse, nè punirle di sorte alcuna; ed Ancarano essendo stato richiesto da Carlo Malatesta, se poteva imporre pene contro le Concubine de' Preti, rispose francamente di no, perchè erano esenti dalla sua Giurisdizione, come rapporta Fulvio Pacciano *de Probationibus lib. 1. cap. 26. num. 60. Quibus addenda erunt, quæ notavit Ancharanus, de quo Marsilius non facit mentionem in c. 3. ex n. 28. in q. 23. col. 46. ext. de Regul. Jur. in 6. ubi consultus a Carolo de Malatestis Principe religiosissimo, respondit, quod Principes sæculares non possunt facere Statuta pœnalia contra Concubinas Clericorum, nec ullo modo eas punire.*

Anzi a' tempi del Re Roberto figliuolo del Re Carlo II. d'Angiò, avendo il Giustiziero della Provincia di *Principato citra* voluto procedere contro le Concubine scomunicate de' Preti per l'esazione del quarto, in esecuzione del Capitolo del Re Carlo II. per esser passato l'anno, e non curavano farsi assolvere con lasciare il Concubinato, alla svelata si opposero tutti i

Chierici della Città e Diocesi di Marsico, querelando il Giustiziero al Re Roberto, che ardiva ancora dalle loro Concubine esigere la multa; e furono così audaci e fervorose le loro domande, che quel buon Re si arrese a' loro strepiti, e nell' anno 1317. ordinò al Giustiziero, che non procedesse contro le loro Concubine in virtù del suddetto Capitolo del Re Carlo suo Padre, nè tampoco le molestasse nelle persone, nè nelli beni, ma che lasciasse il castigo di quelle a' Prelati delle Chiese, come si legge nel suo Ordine indirizzato al suddetto Giustiziero, rapportato da Bartolommeo Chioccarelli nel Tom.X. de' suoi *M.S. Giurisdizionali*, e fu da noi avvertito nel *Lib.* 19. *c. ult.* §. 3. della nostra *Storia Civile*.

Bisognò pertanto travagliar lungamente per estirpare dall' Ordine Ecclesiastico il Concubinato, e la difficoltà non era tanto co' Laici, che co' Chierici; e perchè presso di noi già i nostri Re, specialmente dell'Illustrissima Casa d' Angiò, non solo l' avevano proibito a' Secolari, ma vi avevano imposta pena della perdita del quarto, perciò per estirparlo da' Chierici bisognò in tutti i Concilj, che si tennero appresso, declamar tanto contro il Concubinato, e perchè ne avessero abborrimento, e lo lasciassero con effetto, dipingerlo per una congiunzione illecita, abominevole, e peggiore dell' adulterio, dell' incesto, dello stupro, e di qualunque altra nefanda libidine, e molto più orrenda se si praticasse dagli ammogliati.

Il Concilio di Basilea, il cui Decreto emanato nella *Seff.* 20. è rapportato da Gonzalez nel *c.* 6. *de Cohabit. Cleric. & mulier.*, e da Labbè *tom.* 12. *Concil.* con serie e gravi ammonizioni lo vietò al Clero. *Lione X.* nel Concilio Lateranense *Seff.* 9. declamò contro i Chierici, che ritenevano fino a' suoi tempi le Concubine, stendendo la proibizione che si legge *l.* 7. *Decret. tit.* 16. *cap.* 1. non solo a' Chierici, ma ancora a' Laici, inculcando che se ne astenessero affatto.

E finalmente il Concilio di Trento nella *Seff.* 24. *de Reform. c.* 8. lo detestò ed abolì, ed i Principi del Secolo davano tutto il favore a' loro divieti, perchè fossero eseguiti non meno contro i Chierici, che contro i Laici, per quanto s' apparteneva alla scomunica, ed altre pene spirituali, che contro i Concubinarj stabilirono. E perchè questa materia del Concubinato si vide in questi ultimi tempi più trattata da' Canoni, che dalle Leggi de' Principi, e le incessanti e spesse proibizioni si

fa-

facevano più da' Prelati della Chiesa, che da' Magistrati secolari, le quali abbracciavano non meno i Chierici che i Laici; quindi forse nacque la pretensione degli Ecclesiastici di riputare il Concubinato, non meno che pretesero dell'Usure, delitto Ecclesiastico, e di pretendere perciò la cognizione anche sopra i Laici, o almeno che si dovesse stimare di Foro misto, e perciò darsi luogo alla prevenzione. Ma presso di noi questa pretensione non fu fatta loro valere, nè si è mai permesso, fuori della scomunica, di procedere contro a' Laici con pene temporali, siccome da noi fu rapportato nel *L.* 33. della nostra *Storia Civile c.* 7.

Parimente l'istesso *c.* 8. *de Reformatione Sess.* 24. del Concilio Tridentino di sopra riferito non fu presso di noi ricevuto, per quanto concerne le pene temporali, che si procurano stendere anco a' Laici; e fu uno de' notati dal Reggente Villani nella Relazione che fece al Re *Filippo II.* de' Capi di quel Concilio, che non si dovevano accettare nel Regno, perchè in quello, oltre della scomunica, di che non si muove agli Ecclesiastici alcun dubio, si vuole, che i Vescovi possano cacciare dalle Terre delle loro Diocesi le Concubine, che passato l' Anno durando nella scomunica non lasciassero il Concubinato, e di vantaggio si riserba a' Prelati d' infligere loro que' maggiori castighi, che stimeranno convenienti, e per maggior disprezzo dell' autorità secolare si soggiunge, che se vi sarà bisogno, si permette loro d' invocar l' ajuto del braccio secolare: quasi che se lor verrà in acconcio di farlo coll' opera de' proprj Esecutori, bene starà. Ciò che nel nostro Regno non s'è giammai permesso; ed avendo alcuni Vescovi ardito di farlo, e proceduto alla carcerazione de' Laici per cagion di Concubinato; ne furono ben ripresi da' nostri Vicerè, siccome fu praticato col Vescovo di Gravina, col Vescovo di Bojano, coll' Arcivescovo di Cosenza, e con altri Prelati, i di cui esempj potranno vedersi nella nostra *Storia Civile* al *L.* 33. *c.* 3. §. 1.

Cotanto s' ebbe a travagliare nel nostro Regno per estirpare affatto il Concubinato de' Laici, e molto più de' Chierici. Cospirando insieme non meno le Leggi de' Principi, che i Canoni della Chiesa a severamente proibirlo, quindi il Concubinato, che a' tempi antichi era riputata una congiunzione legittima e permessa, divenne illecita e obbrobriosa; e se ora chiamiamo pure queste congiunzioni, Concubinati, e Concubine, *abutitur vulgus eo nomine*, come ben disse Cujacio, poichè tali congiun-

zioni

zioni non meritano il nome di Concubinato, ma di furtive congiunzioni, si fanno di soppiatto e celatamente, perchè contro il prescritto non meno de' Canoni, che delle Leggi Civili, e non possono dirsi come prima legittime, perchè non hanno al giorno d'oggi veruna assistenza di Legge, anzi sono da quelle riprovate ed abborrite. E le Concubine presenti dovrebbero dirsi piuttosto Amiche o Pellici, che Concubine. Non si tengono palesemente in casa, nè si commette loro l' economia e la cura delle cose domestiche, come già si costumava, quando erano riputate *Semimogli*. Non si attende ora a vedere, se quelle siano sciolte o maritate, ovvero se si congiungono con un altro parimente sciolto; non si cura più, se in tal congiunzione sia serbata la dovuta fede, o violata; anzi elle regolarmente si mischiano con altri, nè con maritale affetto si ritengono.

E se ora si ritenessero publicamente in casa, tanto maggiore sarebbe lo scandalo e la vergogna, perchè essendo state severamente proibite da' Canoni, e dalle Leggi, e non ammettendosi verun altro stato, che il Conjugale, o il Celibato, quel terzo stato, che posto in mezzo fra questi due prima era riputato un congiungimento legittimo, perchè dalle Leggi approvato, ora meritamente dovrà stimarsi per illegittimo ed obbrobrioso; e perciò non doveva alcuno offendersi di quello, che io soggiunsi nel *Tom.*2. della mia *Storia Civile* nel fine del *Lib.* 11. quando dissi: *Così il tempo muta le cose, e fa, che quel che prima era onesto, rendasi poi biasimevole e vergognoso*. E' forse cosa nuova, che le cose, le quali non sono intrinsecamente cattive, e che secondo i varj costumi delle Nazioni, secondo i tempi, e le tant'altre circostanze possono ricevere varj cambiamenti, ora abbiano una sembianza, ed ora un' altra ne acquistino varia e difforme? Ciò che s'appartiene al Governo politico dell' Imperio, o alla Disciplina della Chiesa, sta sottoposto a tali cambiamenti. Quante volte le nostre Leggi, ciò che prima stimarono legittimo, riputarono poi proibirlo e condannarlo; quant'altre la Chiesa stessa ciò che prima approvò, stimò dipoi riprovare ed abolire? Non si verrebbe mai a capo, se si volessero qui annoverare i tanti esempj, che confermano questa verità, essendo innumerabili. Le purgazioni per mezzo de' ferri infocati, o delle acque ferventi o gelate, furono non men da' Principi, che da' Sommi Pontefici ammesse e commendate, insino a prescriverne particolari riti ed esorcismi? Dipoi furono riputate non

men

men empie, che ridicole. A que' tempi, come saviamente avvertì Aventino *Annal. Bojor. l. 4.* *Istud tunc erat sapere, fidem in Deo habere, omnem spem in ipso collocare. Nostro sæculo nihil minus, quippe nihil aliud est, quam delirare, Deumque immortalem irritando ad iracundiam provocare.* Il qual Autore termina il suo discorso appunto con simile Epifonema, dicendo. *Solet idem factum, ut video, diversis Statibus, hic pietatis, alibi erroris nomen accipere.* Potrebbe ancora essere di documento ciò, che del divorzio per l'adulterio della Moglie la Chiesa Greca permise, e la Latina riprovò: quello, che la Chiesa stessa Latina praticò del Celibato de' Preti, la quale prima riputò non dovere escludere dal Sacerdozio i maritati, nè obbligarli, assunti a quello, a lasciar le mogli; ciò che, come si è veduto, non volle negli ultimi Secoli più permettere, obligando tutti ad una esatta continenza, ed esiggendone perciò voto di castità. Prima dunque era riputato lecito ed onesto a' maritati ascesi al Sacerdozio di poter ritener le mogli; e quando nel Concilio di Nicea si pensò da alcuni Padri di obligare i Preti a lasciarle: *Cumque* (dice Socrate *l. 1. c. 11.*) *hac re in medium proposita, singulorum sententiæ rogarentur, surgens in medio Episcoporum consessu Paphnutius, vehementer vociferatus est, non esse imponendum Clericis & Sacerdotibus grave hoc jugum: honorabiles nuptias, & torum immaculatum esse dicens; ne ex nimia severitate damnum potius inferrent Ecclesiæ.* E pur ora sembrerebbe cosa non pur non dicevole ed onorabile, ma pur troppo vergognosa e biasimevole, se fra noi si vedessero i Preti colle mogli a lato. Sarebbe perciò da desiderare ne' miei accusatori un più caritatevole zelo, ed una maggior perizia e contezza di quelle cose, delle quali non essendo bene intesi, si vogliono mettere a censurarle, e non dar alle mie parole interpretazioni così strane ed impertinenti, che esse non meritano. Io ne' due luoghi additati parlo del Concubinato di que' primi tempi, quando era riputata una congiunzione legittima, e perciò non dovevano sì rabbiosamente scagliarsi contro sentimenti cotanto puri ed innocenti, che si leggono eziandio ne' Canoni stessi della Chiesa, e ne' suoi più santi e insigni Dottori, ne' quali senza alcuna maraviglia o rincrescimento, anzi con ammirazione e con plauso vengono tutto dì letti e commendati (*).

CAP.

(*) Vedi intorno a questo soggetto Chemnit. *in Examin. Concil. Trident. par. 3. pag.* 494. *& seqq.* Boehmer. *Jus Eccles. Protest. tom. 2. l.* 3. *tit.* 2. *&* 3. Bingham. *Orig. Eccl. l.* 4. *c.* 5. Lenfant *Preservatif contre la reunion avec le Siege de Rome tom.* 4. *Let.* 1.

C A P. XV.

Reputa superstiziosi li Pellegrinaggi.

QUesta imputazione, non meno che l'altre, dipende da quel pregiudizio, per cui per lo più gli uomini sogliono misurare con li costumi presenti l'usanze antiche, e colle nuove riforme li passati abusi de' Secoli più incolti e barbari, pieni di superstizione e d'ignoranza. Non altro ho io esclamato, e grido ancora, se non che la mia Storia non si legga a pezzi, ma seguitamente, perchè l'immagine di un Secolo sarà tutt' altra del precedente, e del susseguente. Non bisogna confondere i costumi, o gli abusi antichi con li nuovi. Intanto la Storia viene commendata per la maestra e condottiera della nostra vita, perchè ponendoci innanzi agli occhi i tanti e varj stati delle cose mondane, possiamo quindi apprendere un' esatta norma, onde possiamo regolare i nostri affetti, le nostre opinioni, e giudizj. La cagione, onde furono mossi alcuni a dire, che io riputassi superstiziosi i Pellegrinaggi, non fu altra, fuorchè descrivendo io nel primo Tomo della mia Storia *L. 5. cap. ult.* lo stato lagrimevole in cui si vide la Disciplina Ecclesiastica nell' ottavo Secolo, la prodigiosa ignoranza in cui gli uomini vivevano, e la deplorabile corruttela de' loro costumi, dico de' Pellegrinaggi nella *p.376.* non più che queste parole: *Per l'ignoranza e superstizione de' Popoli, i Pellegrinaggi erano più frequenti.*

Chi avesse tenuto avanti gli occhi lo stato di quel Secolo, e de' due seguenti ancora, ne' quali l'ignoranza presso a' Popoli fu veramente prodigiosa, e l'eccesso e superstizione de' frequenti Pellegrinaggi fu tale, che bisognò per la loro corruttela ed abuso, che non meno li particolari Concilj per mezzo de' loro Canoni, che i Principi co' loro Capitolari vi dassero freno e riparo, perchè i disordini non arrivassero all' ultima estremità; assai moderate e sobrie avrebbe dovuto riputare quelle mie quattro parole.

Chi può dubitare, che il Pellegrinaggio non sia un' opera pia e meritoria, e che quando s' intraprende come un' opera laboriosa e di penitenza, non sia una cosa gratissima a Dio, ed alla sua Chiesa? Nè io aveva potuto dar sospetto alcuno, che di ciò ne dubitassi, poichè in questa stessa mia Opera al *Tom.2.*

p. 6.

p.6. vengono da me cotanto commendati i Pellegrinaggi de' nostri primi Normanni, intrapresi veramente con ispirito di vera pietà e religione: siccome i tanti altri Pellegrinaggi, che fra noi si costumavano ne' Santuarj di Monte Casino, e del Monte Gargano per esercizio di penitenza, e di somma pietà, e per lo zelo, che si aveva della nostra Religione.

Ma l' ignoranza profonda di que' Secoli, e specialmente dell' ottavo, la quale siccome gli uomini malvagi precipita nell' ultime scelleratezze, così gli uomini Religiosi gli fa passare in superstiziosi, aveva corrotta una opera sì pia e meritoria, facendo divenire superstizioso un atto sì religioso. Non vi è altro più efficace mezzo, che l' ignoranza per far più speditamente questo per altro breve passaggio, cioè da Religione a superstizione, non essendo altro la superstizione, come la definisce *S.* Tommaso 2.2.*q.*93.*art.*2. ed i più gravi Teologi, che *superfluus cultus*, cioè quel culto sregolato ed eccessivo, che da se non porta l' uomo a Dio, nè raffrena la concupiscenza della carne, ma per un certo fanatismo, ovvero credendo, che altrimenti facendosi le divozioni non abbiano tanta forza ed efficacia, gl' ignoranti per lo più s' inducono ad oprarlo. Così il famoso Gio: Gersone *lib. de directione cordis*, *Considerat.* 16. mette fra le superstizioni quella credenza, *quod Sanctus Antonius plus habeat virtutis in curando sacrum, ut ajunt, ignem, quam alii Sancti*. Parimente, *quod in hac Ecclesia dedicata Beatissimæ Virgini ipsius virtus sit potentior, quam in alia ad facienda miracula, & succurrendum invocantibus se; & hoc præsertim ratione talis, vel talis imaginationis suæ, vel ratione solitæ peregrinationis illic continuatæ.* Nella stessa classe mette quest' insigne Teologo il culto de' Santi piuttosto per novena, che per settimana, o quintana. Il Padre Jacopo Passavanti nel suo *Specchio della vera penitenza* novera molte di consimili superstizioni, e le condanna nel *Cap.* 5. dove tratta della terza scienza diabolica *p.* 255. *Edit. Flor. A.* 1725.
» E quello, ch' è detto delle parole, similmente si dice del di-
» giuno, del silenzio, delle Messe, delle venie, dell' andate fatte
» sotto certe osservanze di tempo, o di novero, credendo che
» altrimenti non fossero valevoli, come si dice de' 12. Lunedì di
» *S.Catterina*, del Venerdì di *S.Niccola*, delle Messe di *S Grego-*
» *rio*, del Mercoledì di *S. Lorenzo*, del silenzio de' dodici mila
» Martiri, e di tutte simili cose. E non si dica però, che le Mes-
» se, il digiuno, l'orazione, e gli altri beni non sia bene a fare,

» ma quelle osservanze di tempo, del novero, e di certi modi
» non sono nè lecite, nè buone. E che la vanità, e la cupidità
» delle genti mortali voglia porre leggi alla Divina Giustizia, che
» per loro opere, o loro parole, o loro andate, o loro offerte si
» traggano infra certo tempo anime di Purgatorio, questa è gran-
» de presunzione, e pericoloso errore a credere, o a dire». Il Dottor Navarro *in Enchiridio C.* 11. *n.* 24. ne porta altri esempj: *Qualis est* (come ei dice) *Cæremonia quædam orandi ante solis ortum, vel audiendi sacrum a Sacerdote, qui vocetur Joannes, vel dicendi bis Alleluja, vel Pater Noster, quando semel est dicendum.* E moltissimi altri possono vedersi presso Genetto *in primum præceptum Decalogi quæst.* 9.

Ora i Pellegrinaggi in questi Secoli incolti si resero frequenti, non perchè erano regolati dallo Spirito di Dio, a cui non piacciono, se non quando s'intraprendono come un' opera laboriosa, e di penitenza, ma per una superstiziosa credenza, che adorar Dio e' Santi in una Chiesa più che in un' altra, fosse cosa più santa, e di maggior perfezione; o perchè credeano, che prendere i Sacramenti, o le Indulgenze in una Chiesa, fosse assai meglio, che prenderle nella propria Parocchia, o in altre Chiese di sua Patria, dove potevano ugualmente guadagnarsi. Ma se la superstizione si fosse contenuta sin quì, sarebbe stata comportabile. Molti avevano opinione, che visitando la Tomba di un Santo, o d' altro, con lasciarvi una limosina, ovvero con erigere una magnifica Chiesa, sarebbero saldati già tutti li conti con Dio, e sarebbe fatta una buona pace con lui, senza passare alla contrizione de' peccati, alla restituzione della roba maltolta, ed alla emendazione della vita. Folco Conte d' Angiò angariava i suoi sudditi, rubava, e non vi era rapina che non commettesse sopra i deboli, e credeva saldar con Dio queste partite con andare in Pellegrinaggio fino a Gerusalemme, per farsi quivi flagellare da due suoi servidori colla fune al collo dinanzi al sepolcro di N. Signore, siccome rapporta Michele Signor di Montagna ne' suoi *Saggi L.* 1. *c.* 40. e co' danari che aveva rubati fondò da' fondamenti una magnifica Chiesa nella Campagna di *Tours*, e voleva, che l' Arcivescovo di *Tours*, nella di cui Diocesi era quella stata fabricata, venisse a consecrarla. Ma il Santo Vescovo rifiutò di andarvi, e gli fece dire, come rapporta Glabro Ridolfo Scrittore contemporaneo dell' XI. Secolo *lib.* 2. *Hist. c.* 4. che *hoc potius illi videbatur competere, ut primitus*

mitus si quid injuste diripuerat alicui, restitueret; sicque deinceps justo judici Deo propria, quæ voverat, offerre deberet. Ma furono in ciò pur troppo diversi i sentimenti del Romano Pontefice; e quel che n' avvenne sopra questo rifiuto, della collera di Folco, dell' avarizia ed ambizione di Roma, e della divina indignazione, perchè non s' imputi a mia temerità, meglio sarà trascriverlo colle parole stesse del S. Abbate Ridolfo, che l. c. così siegue questa veramente memoranda e degna Storia. *Cumque igitur ista Fulconi a suis perlata fuissent, diutina feritate resumpta, nimium indigne ferens Episcopi responsa, insuper comminatus illum valde, ac sublimius inde, quod valuit, adegit consilium. Mox denique copiosa argenti, ac auri assumpta pecunia Romam pergens, ac Joanni Papæ causam suæ profectionis exposuit; ac deinde poscens, quod ab illo optaverat, plurima ei munerum dona obtulit. Qui protinus misit cum eodem Fulcone ad prædictam Basilicam sacrandam unum ex illis, quos in B. Petri Apostolorum Principis Ecclesia Cardinales vocant, nomine Petrum, cui etiam præcepit veluti Romani Pontificis authoritate assumpta, quidquid agendum Fulconi videbatur, intrepidus expleret. Quod utique audientes Galliarum quique Præsules, præsumptionem sacrilegam cognoverunt ex cæca cupiditate processisse; dum videlicet unus rapiens, alter raptum suscipiens, recens in Romana Ecclesia schisma creavissent; universi etiam pariter detestantes, quoniam nimium indecens videbatur, ut is qui Apostolicam regebat sedem, Apostolicum primitus, ac Canonicum transgrediebatur tenorem. Cum insuper multipliciter sit antiquitus authoritate roboratum, ut non quispiam Episcoporum in alterius Diœcesi istud præsumat exercere, nisi Præsule, cujus fuerit, compellente seu permittente. Igitur die quadam mensis Maji congregata est innumerabilis populi multitudo ad dedicationem scilicet prædictæ Ecclesiæ. Ex quibus multo etiam plures illuc Fulconis terror ob suæ elationis pompam convenire compulit. Episcopi tantum, qui ejus ditione premebantur, coacti interfuere. Cœpta igitur die constituto satis pompatice hujusmodi dedicatione, atque peracta, missarumque ex more solemniis celebratis, postmodum quique ad propria rediere. Denique imminente ipsius diei hora nona, cum flabris lenibus serenum undique consisteret Cœlum, repente supervenit a plaga Australi vehementissimus turbo, ipsam impellens Ecclesiam, ac replens eam turbido Aere, diu, multumque concutiens; Deinde vero solutis laquearibus universæ ejusdem Ecclesiæ trabes, simulque tota per pinnam templi ejusdem Occidentalem in terram corruentes eversum ierunt. Quod cum multi per regionem*

factum comperissent, nulli venit in dubium, quoniam insolens præsumptionis audacia irritum constituisset votum; simulque præsentibus, ac futuris quibusque, ne huic simile agerent, evidens judicium fuit. Licet namque Pontifex R. Ecclesiæ ob dignitatem Apostolicæ Sedis cæteris in orbe constitutis reverentior habeatur, non tamen ei licet transgredi in aliquo Canonici moderaminis tenorem. Sicut enim unusquisque orthodoxæ Ecclesiæ Pontifex, ac sponsus propriæ sedis, uniformiter speciem gerit Salvatoris; ita generaliter nulli convenit quippiam in alterius procaciter patrare Episcopi Diœcesi.

Moltissimi altri per lo solo Pellegrinaggio, che per Roma intraprendevano, credevano di rimaner liberi e sciolti da tutti li delitti commessi, senza che fosse lor bisogno della contrizione de' peccati, della penitenza ed assoluzione de' proprj Sacerdoti; e questa perniciosa superstizione si dilatò tanto nella moltitudine del Volgo stolto ed ignorante, che fu d' uopo per toglierla dalla mente degli sciocchi, che il Concilio di Selingstad tenuto nell' anno 1022. nel Canone 18. espressamente lo condannasse. Ecco le parole del citato Canone. *Quia multi tanta mentis suæ falluntur stultitia, ut in aliquo capitali crimine inculpati, pœnitentiam a Sacerdotibus suis accipere nolint, in hoc maxime confisi, ut Romam euntibus Apostolicus omnia sibi dimittat peccata; Sancto visum est Concilio, ut talis Indulgentia illis non prosit, sed prius juxta modum delicti Pœnitentiam sibi datam a suis Sacerdotibus impleant, & tunc Roman ire si velint, ab Episcopo proprio licentiam, & litteras ad Apostolicum deferendas accipiant.*

S' intraprendevano ancora tali Pellegrinaggi specialmente in Gerusalemme, e nella spedizione di Terra Santa in Palestina, da giovanetti e da femine, li quali mescolandosi insieme ne' lunghi e disastrosi viaggi, non vi era laidezza che non commettessero, e non si contaminassero di abominevoli libidini. Si tralasciavano le Arti ed i Mestieri, non senza gravissimo danno della Republica, e sovente intraprendendosi da' Capi di Casa, questo portava l'abbandonamento delle famiglie; cosa che S. Paolo I. *ad Timoth.* 5. disse esser peggiore dell' apostasia e dell' infedeltà. Non si teneva conto delle robe, delle mogli, e de' figliuoli; ma i mariti ed i padri abbandonando le loro Case, non si curavano esporre a pericolo l' onore delle loro mogli e figliuole. Memorabili sono però le parole di Guglielmo Arcivescovo di Tiro nel *l.* 1. *c* 6. della sua Storia, che compilò di questa Guerra Sacra: *Dividebatur*, ei dice, *maritus ab uxore, uxor a mari-*

to,

to, patres a filiis, filii a parentibus, nec erat charitatis vinculum, quod huic fervori posset facere præjudicium, ita ut e claustris multi egrediebantur Monachi, & inclusi de Carceribus; nec tamen apud omnes erat in causa Deus, sed quidam ne amicos desererent, quidam ne desides haberentur, quidam sola levitatis causa, aut ut suos declinantes deluderent, aliis se adjungebant. Omnes ergo ex causis variis properabant. Non erat in Regnis Occidentalibus, qui aut ætatis, aut sexus vellet esse memor, aut aliquibus persuasionibus deterritus ab incepto desisteret. Sed omnes indifferenter manus dabant; omnes unanimiter corde & ore votum profitebantur.

Sin da' tempi di *S. Girolamo* un' opera cotanto pia, quanto era il Pellegrinaggio, cominciò a contaminarsi; ond' egli lodò tanto *S. Ilarione*, che essendo nato in Palestina, ed ivi dimorando, non avesse visitato Gerusalemme, se non una volta sola per la vicinanza del luogo, e per non mostrar far poco conto de' luoghi Sacri. Or se a ragione viene lodato *S. Ilarione*, che tutto vicino che fosse a Gerusalemme sia stato così ritenuto ad andarvi, per non parere di rinchiuder Dio in un luogo angusto; come non potrà dirsi, che da ignoranza e superstizione non procedesse in que' Secoli barbari tanta frequenza di Pellegrinaggi intrapresi da una turba infinita di gente, che abbandonavano le proprie case e' figliuoli, e tutti coloro di cui dovevano aver maggior cura e pensiero? Perciò esclamava S. Girolamo *Epist. ad Paulin. de Institut. Monachi. Non Hierosolymis fuisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est. Can. 71. Gloria C. 12. q. 2.*

La malvagità, che negli uomini è più comune e connaturale, che la probità, secondo che Dio stesso nel Gen. VIII. 21. ce ne fece accorti dicendo: *sensus enim, & cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua*, ci sforza a credere, che quando ad un'azione possono concorrere più fini, uno legittimo, ma laborioso ed arduo, l'altro pravo, ma comodo e vantaggioso; i più, donde nasce la frequenza di quell'azione, sian mossi dall' utile, anzi che dall' onesto. Ciò posto, noi ravvisiamo nelle Storie de' Secoli andati, che tali Pellegrinaggi godevano varie franchigie e privilegj, onde ci si fa credere, che la moltitudine piuttosto da quello spinta fosse, che da altro, e per conseguenza si può ben giudicare, che sia stata la loro più superstizione, che Religione. De' loro privilegj fa lunga menzione il Du-Cange *in Glossar. voce Crucis Privilegium num. 2.* e 'l Gesuita Giacomo Gretsero ne' suoi libri *de Sacris Peregrinationibus, & Religio-*

ligionis causa Peregrinantibus, il quale nel *lib.* 2. *c.* 12. afferma: *Hæc Peregrinorum Romam concurrentium multitudo causam dedit nonnullis abusibus.*

Ma quel che poteva più adescare l'umana debolezza, era il beneficio della Tregua, di cui si fa menzione al *tit. delle Decretali*, *de Tregua & pace*, in vigor della quale credevasi, che in certe stagioni dell'anno dovessero cessare tutte le ostilità private, accordandosi quindi sicurezza e favore a' Pellegrini, i quali durante il lor Pellegrinaggio non potevano esser molestati da' loro creditori, come se fossero *Legati causa Reipublicæ*, come dice Gio: Andrea, secondo il testo nella *l.* 2. §. 3. *legatis ff. de Judiciis*; ed il Cardinale Ostiense appresso il Panormitano in *c.* 1. *n.* 6. *de Clericis peregrinant.* insegna, che non si possa procedere contro di un Pellegrino da un Giudice ordinario, o Delegato, se prima non sia fatta la prevenzione. *Vid.* Du-Cange *in Glossar. voc. Crucis Privilegium & voc. Tregua*. Grande incentivo in vero era questo per la gente rovinata e decotta.

L'altro stimolo per l'umana cupidità era, il non essere obbligati a pagar dazj, ed altre gravezze. Dal Concilio *Vernense* celebrato sotto *Pipino* nell'anno 755. fu ciò stabilito nel Canone 22. con tali parole, *Peregrini, qui propter Deum vadunt, telonium non solvant*. E che questo sia il significato della voce *telonium*, può vedersi presso il Du-Cange nel suo *Glossario*. Il medesimo si ha del Canone *Si quis Romipetas* 23. *Caus.* 24. *q.* 3.

La Storia ancora ci assicura, che in que' Secoli per tali fini mondani s' intraprendevano i Pellegrinaggi. Alcuni sotto abito mentito di Pellegrini andavano tramando congiure; altri per isfuggire le pene dovute a' loro delitti. E questo abuso era sì allargato e pernicioso, che bisognò reprimerlo anche con Leggi de' Principi; siccome fece *Carlo Magno* col famoso Capitolare d'Aquisgrana dell' anno 789. *c.* 77. (*apud* Balut. *Capitul. Regum Franc. tom.* 1. *pag.* 239.) il quale per estirparlo stabilì questa Legge: *Item ut isti mangones, & cocciones, qui sine omni lege vagabundi vadunt, per istam terram non sinantur vagari, & deceptiones hominibus agere. Nec isti nudi cum ferro, qui dicunt se data sibi pœnitentia ire vagantes. Melius videtur, ut si aliquod inconsuetum, & capitale crimen commiserint, ut in uno loco permaneant laborantes, & servientes, & pœnitentiam agentes, secundum quod sibi canonice impositum sit.*

Moltissimi altri erano mossi, o da curiosità di veder paesi, o da

o da voglia di procacciarsi da vivere, o da spirito di libertinaggio e d' allegria per andare così in tresca, ch' è quello che dicesi dal nostro volgo, *far la birba*; e bene allo spesso si azzuffavano, e facevano questioni e risse nelle stesse Chiese, che andavano a visitare, siccome della Chiesa di *S. Giacomo di Compostella* ci attesta Gonzalez *ad tit. de Cleric. Peregrin.* Quindi in tutti li Concilj tenuti in questi medesimi Secoli, de' quali io parlo, furono tali Pellegrinaggi qualificati per superstiziosi, e di pernicioso scandalo; e sopra tutto il Concilio *Cabilonese II.* celebrato nell' anno 813. stabilì un Canone, che è il 45. le di cui parole rapportate anche dal Baronio a quell'anno, sono le seguenti. *Nam & a quibusdam, qui Romam, Turonumve, & alia quædam loca sub prætextu orationis inconsulte peragrant, plurimum erratur. Sunt Presbyteri, & Diaconi, & cæteri in Clero constituti, qui negligenter viventes, in eo se purgari a peccatis putant, & ministerio suo fungi debere, si præfata loca attingant. Sunt nihilominus Laici, qui putant se impune aut peccare, aut peccasse, quia hæc loca oraturi frequentant. Sunt quidam potentum, qui acquirendi census gratia, sub prætextu Romani, seu Turonici itineris multa acquirunt, multosque pauperum opprimunt, & quod sola cupiditate faciunt, orationum, sive sanctorum locorum visitationis causa se facere videri affectant. Sunt pauperes, qui vel ideo hoc faciunt, ut majorem habeant materiam mendicandi; de quorum numero sunt illi, qui circumquaque vagantes, illo se pergere mentiuntur, vel quia tantum sunt vecordes, ut putent, se sanctorum locorum sola visione a peccatis purgari: non attendentes quod ait B.* Hieronymus: *Non Hierosolymam vidisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est. De quibus omnibus Domini Imperatoris, qualiter sint emendanda, sententia expectetur.*

Quindi leggiamo ancora ne' trapassati Secoli, essendo la moltitudine di tali Pellegrinaggi veramente prodigiosa, come suole accadere, quando simili frenesie ingombrano la plebe ignorante, che Roma stessa fu costretta sotto pena di scomunica a proibirgli, vietando che niuno più andasse in pellegrinaggio a Gerusalemme; siccome si legge nell' Appendice di *Ottone Frisingense c.* 40. e presso Alteserra *in Decretal. Innocentii III. in cap.* 3. *de Cler. Peregr.* E sebbene il divieto si appoggiasse ancora alla ragione, perchè si pagava perciò un certo dazio a' Saraceni, contuttociò bisognava credere, che oltre il gran profitto che ne veniva a' Saraceni per quel numero infinito di Pellegrini, dovette co-

conoſcere il Papa, che quelle gran Caravane di Pellegrini erano piuttoſto menate da ignoranza e ſuperſtizione, che da ſpirito di vera Religione; imperciocchè ſe aveſſe ravviſato, eſſer quelle dirette da lodevol fine, non avrebbe sì aſpramente vietato a' Criſtiani opera cotanto fruttuoſa, per quel ſolo motivo, che ſi pagaſſe un dazio agl' Infedeli, poichè veggiamo, che oggi per il mantenimento de' luoghi ſacri permette, che col danaro *ad redimendam vexationem* ſi appaghi l' ingordigia de' Turchi.

E qual maraviglia poteva naſcere da quelle mie poche parole, che gli abuſi introdotti ne' Pellegrinaggi aveſſero tanto deformato la loro frequenza, che da atti di penitenza e di Religione gli aveſſe trasformati in vane opere di ſuperſtizione ed ignoranza, ſe lo ſteſſo abbiamo veduto intervenire nelle ſpedizioni delle Crociate? Egli è certo appreſſo tutti li Cattolici, che prender la Croce, e con eſſa le armi per la liberazione di Terra Santa, ſia opera grandemente accetta a Dio. Ma chi diceſſe, che la frequenza delle Crociate aveſſe avuto fomento più dall' ignoranza e dalla ſuperſtizione, che dalla prudenza, e dallo ſpirito di Dio, per avventura non ſarebbe errato, nè altro direbbe che quel che confermano tutte le Storie, e quel che dimoſtra il diſuſo, in cui ſono ite, e l' infelice fine a cui, toltone la prima, che ſi fece ſotto *Gotofredo Buglione*, quaſi tutte l' altre mal capitate terminarono; anche quella che s' intrapreſe dal Re *Luigi* di Francia, e l' altra predicata da *S.Bernardo*, ove promiſe glorioſo evento, che poi non riuſcì; e non ſolo gran mortificazione recò al Santo, ma lo coſtrinſe fare di ſe ſteſſo l' Apologia a Papa *Eugenio* nel *lib.* 2. *de Conſideratione cap.* 1.

Nè ad altra cagione comunemente ſi attribuiſcono tali ſventurati eventi, ſe non che alla corruttela, diſſolutezza, e ribalderia de' Crociati, che credevano, preſa quella Croce, e la ſpada per cauſa di Dio, eſſer loro lecita ogni brutalità, rapina e crudeltà; onde dobbiamo perſuaderci, che l' infinita Giuſtizia di Dio aveſſe in abominazione di benedire quell' armi, che benchè preſe per giuſta cauſa, erano però maneggiate da gente così ſcellerata e rea, ſiccome ne fanno teſtimonianza Ottone Friſingenſe *de geſtis Friderici l.* 1. *c.* 60. Ruggiero Hovedeno ne' ſuoi *Annali*, Giacomo de Vitriaco *cap.* 82. e da eſſi il P. Maimbourg *Hiſt. des Croiſades Lib.* 4. nell' anno 1149.

Ma finalmente che direbbero coſtoro, ſe negli ultimi noſtri tempi un Cardinale, qual fu il *P. Franc. Maria d' Arezzo* nelle

nelle sue Prediche recitate nel Palazzo Apostolico, impresse prima in *Roma*, e poi ristampate in *Milano*, condannasse per le ragioni stesse, come dannevoli piuttosto che salutari, i Pellegrinaggi, che con tanta frequenza s' intraprendono per visitare i Santuarj di Roma istessa? Egli nella Predica 4. al *Tom.* 1. §. 12. p. 44. secondo l'Edizione di *Milano*, scongiura e declama contro coloro che si portano a Roma a questo fine, i quali credendosi migliorare nello spirito, miseramente vanno in perdizione; e si vale delle parole stesse, di cui *S. Girolamo* si valse per dissuadere *S. Paolino* suo grand' amico, che sospirava di visitare i santi luoghi di Gerusalemme, di andarvi. Ecco le sue parole: » Lesse l'eruditissimo vecchio, (intendendo di S. » Girolamo) che *Paolino* suo grand' amico sospirava di visi- » tare Gerusalemme. Egli non approvò tal pensiero: però ri- » scrisse all' infervorato Collega con sentimenti sì liberi, che ca- » gionano meraviglia. Uditeli. Che vuoi tu fare a Gerusalem- » me? Santificarti? Più facile ti sarà farlo, ove sei, che ove » pensi venire. Nella Santa Città vi sono innumerabili Santi » morti, ma i vivi non vivono tutti da Santi. Vi sono l'ossa » de' Profeti defonti, ma tra' successori de' Profeti vi sono ossa, » e vi è carne; vi è la Croce di Cristo, ma taluno della Cro- » ce non vuole altro che il titolo. V' è l' Agnello di Sion, ma » vi sono a tendergli insidie e lupi, e lupe. Quì sono molte » indulgenze, ma vi sono moltissimi peccati; e non si sa, se » tutte l' Indulgenze si guadagnano; si sa, che si commettono » tutt' i peccati. » E dopo aver rapportate consimili espressioni, soggiunse le parole stesse di S. Girolamo, le quali sono: *De toto Orbe huc concurritur: plena est Civitas universi generis hominum, & tanta utriusque sexus constipatio, ut quod alibi ex parte fugiebas, totum hic sustinere cogaris in Urbe celeberrima, in qua Curia, scorta, mimi, scurræ, & omnia sunt, quæ solent esse in cæteris Urbibus. Summæ ergo stultitiæ est dimittere Patriam, & inter majores Populos periculosius vivere, quam eras victurus in Patria.* Poi il savio Oratore Apostolico si rivolge a Roma, e sì gli dire: » Ro- » ma, per amor di Dio vivi in maniera, che il livore, e l'e- » resia con maschere di zelo non abbiano da strappar la penna » dalla mano di *S. Girolamo*, e scrivere di te a' Popoli lontani, » quanto egli scrisse di Gierosolima a *Paolino*. Quanti vengono » a Roma per migliorare lo spirito, se vedessero in Roma non » solamente vivere, ma passeggiare con baldanza, & *scorta*, &

» *scurras*, *& mimos*, ritornati a' loro Regni, o Fedeli, o Infe-
» deli, andarebbero vociferando per le piazze, e per li circoli, che
» il concorrere a Roma non è ormai divozione, ma frenesia. »
Summæ stultitiæ est dimittere Patriam, & inter majores Populos periculosius vivere.

Che diranno dunque ora li miei Censori? Che pure *S. Girolamo*, il Concilio *Cabilonese*, e l'altro di *Selingstad*, le Leggi de' Principi, le Costituzioni de' Sommi Pontefici, tutti i gravi Canonisti e Teologi, ed il Cardinale *Arezzo* stesso, riputassero perciò tutti i Pellegrinaggi inutili e superstiziosi?

> *Est modus in rebus*, disse colui, *sunt certi denique fines*,
> *Quos ultra citraque nequit consistere rectum*.

Non perchè alcuno rapporti gli abusi e le corruttele, e ponderi in que' secoli barbari ed incolti la frequenza di tali sregolati Pellegrinaggi esser derivata da superstizione ed ignoranza, può da ciò inferirsi, che assolutamente condanni il Pellegrinaggio. Quanti Autori Cattolici hanno condannato la frequenza della Comunione stessa dell' Altare? Sarebbe pur troppo ingiusta conseguenza inferire da ciò, che abbiano condannata la Comunione medesima. Molto più ingiusti, iniqui, e maligni saranno coloro, che da quelle mie poche parole vorranno inferire, che io perciò riputassi inutili e superstiziosi tutti i Pellegrinaggi, che s'intraprendono da' Fedeli ne' più famosi e celebri Santuarj delle Provincie del Mondo Cattolico.

C A P. XVI.

Reputa inutili e superstiziose le Orazioni e' Sagrifizj, affine di liberar l' anime de' defonti dal Purgatorio.

PIù sfacciata e nera calunnia non si è giammai intesa di questa, che ora si propone, così se si riguardano le mie parole, che tutt' altro contengono, come l' animo maligno e perverso di avermi voluto attaccare in cosa così grave, quanto si è un Articolo stabilito di Fede. Se si riguardano le mie parole, la calunnia è chiara; poichè io dopo aver parlato de' Pellegri-

legrinaggi, (nella medesima *pag.* del *Tom.* 1.) non soggiunse altro, che in questi medesimi tempi, cioè nell' VIII. Secolo *le Orazioni, ed i sacrifizj affine di liberar l'anime de' loro defonti dal Purgatorio, erano vie più raccomandati, e molto più praticati.* Si parla quivi dell' orazioni e suffragj per i morti, non come cosa allora introdotta per superstizione, ovvero per ignoranza, come lividamente mi s'imputa; ma che in questi tempi tali suffragj erano più che prima raccomandati, e molto più praticati, poichè si videro con frequenza moltiplicare le private Messe in più Cappelle, che si erigevano nelle Chiese, quando prima in un Altare, che era il maggiore, al cospetto di tutto il Popolo una, o al più due, solenni se ne celebravano, e nulla più, come ne possono esser a noi testimonj le nostre antichissime Chiese, le quali secondo la loro antica architettura mostrano ancora, che un Altare solamente, che era il maggiore, era collocato in mezzo nella parte più alta delle Chiese, e non vi erano picciole Cappellette, le quali si veggono aggiunte dipoi, secondo che la frequenza de' Sagrifizj in appresso più raccomandata, e molto più praticata ricercava. Nè dee sembrare cosa strana, che in un Secolo ora siensi rese più frequenti alcune particolari divozioni, ora meno in un altro, dando sovente le antiche alle nuove luogo, siccome tutto dì veggiamo intervenire in moltissimi altri riti ed usanze. La prudenza però, e lo Spirito di Dio dee regolare tutte queste cose; altrimenti se la regola del proprio comodo, qualche mondano interesse n'è il direttore, il passaggio è molto corto e spedito, che un' opera di pietà e di Religione passi in superstizione, o in empietà.

Qual cosa più santa e meritoria può riputarsi giammai, che pregare per l'anime de' defonti, e per mezzo del Sacrifizio delle Messe intercedere per la loro liberazione dalle pene, nelle quali gemono nel Purgatorio. Eppure in ciò vi può essere superstizione, e perniciosa lusinga, che in cambio di recar suffragio all' anime de' morti, si cagioni la perdizione dell' anime de' vivi. Quanti ripongono il presidio della salvezza della loro anima, non già allo studio di tenerla monda dalla contagione del Secolo, ed a procurar in vita di sollevar le vedove, e gli oppressi, ma credendo di saldare ogni conto con Dio, sono tutti intesi a fabricar Cappelle sontuose, moltiplicare i Sagrifizj, e far celebrare delle Messe in tutti gli Altari? Quanti rubano in vita alle Chiese vive, cioè a' Fedeli, che sono nella Comunione del-

la Chiesa, per lasciare alle Chiese morte, ampliandole, ed erigendovi Cappelle, ed Altari luminosi e risplendenti di agate e di topazj! Leggasi il famoso Teologo Bossuet Vescovo di *Meaux*, il quale nella sua *Politica estratta dalla Scrittura Sacra* al *Lib.* 7. *part.* 2. *propos.* 11. fa vedere quanto pernicioso sia quest' abuso introdotto nel Cristianesimo.

Del rimanente il volere da ciò dedurre, che io riputassi inutile il pregare per i morti, ovvero negassi il Purgatorio, è una calunnia pur troppo sfacciata. Io in più luoghi della mia Storia detesto, come errore gravissimo, una tale bestemmia; anzi riputando, che i Greci Scismatici fossero in questa credenza, parlando (al *Tom.* 1. *l.* 8. *pag.* 528.) della Diocesi di *Cattaro*, la quale era tutta sottoposta al Metropolitano di *Bari*, dico, che presentemente in buona parte è occupata da' Turchi, e che il rimanente ritiene ancora il Rito Greco Scismatico, e con esso molti perniciosi errori, e fra gli altri di negare il Primato al Pontefice Romano, di negare il Purgatorio, e la Processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figliuolo.

Ancora rapportando io al *Tom.* 4. *l.* 32. *c.* 5. §. 1. l' empie eresie di *Lutero*, fra le altre sue follie reputo quella di negare il Purgatorio.

Parimente nello stesso *Tom.* 4. *p.* 82. narrando l' insidiose maniere, che praticava in Napoli *Pietro Martire Vermiglio* per insinuare in quella Città di soppiatto la perniciosa dottrina di *Lutero* sopra questo punto del Purgatorio, dico, che costui spiegando quel passo di S. Paolo *Epist.* I. *ad Corinth. c.* 3. *Si quis autem superædificat*, diede gran sospetto; che non ben sentisse del Purgatorio; talchè dal Vicerè *D. Pietro di Toledo* gli fu fatto proibire l' esposizione, che egli faceva in S. Pietro ad Ara sopra l' Epistole di S. Paolo. Dunque non vi è uomo, per quanto maligno e velenoso sia, che possa sopra di ciò sospettare della mia sana Dottrina; donde parimente si convince, che i miei detrattori hanno contro di me usate le armi più ree ed infernali, che potesse loro somministrare l' astio ed il livore, ed una malignità pur troppo sfacciata e detestabile.

CAP.

C A P. XVII.

Qual forza e vigore debbano avere le proibizioni de' libri fatte in Roma, e massime nel Regno di Napoli.

DAlle animose imputazioni, che io con troppa libertà e livore abbia favellato della Corte di Roma, e delle sue sorprese, che tutto dì per istabilirsi nella pretesa Monarchia tenta sopra la Giurisdizione ed Imperio de' Principi, e che avessi perciò disseminate nella mia Opera dottrine false, temerarie, scandalose., e scismatiche, e pur troppo ingiuriose alla Gerarchia Ecclesiastica, ed a tutti gli Ordini della Chiesa, fu mossa Roma nel dì 1. Luglio 1723. con suo Decreto a proibirla.

Il Decreto della proibizione de' miei libri interposto in Roma dalla Congregazione del S. Uffizio il dì 1. Luglio del 1723. fa conoscere con molta chiarezza ed evidenza, che i Qualificatori che furono deputati ad esaminargli, con tutto che premuti e stretti da un inondamento di Frati e Monaci, che innalzarono i loro gridi e schiamazzi, tanto che insino a Roma se ne sentì il fremito ed il rumore, con tutto che il Nunzio di Napoli *Vicentini*, che si credette offeso da questa Storia, avendo io per dura necessità del mio Istituto dovuto narrare ciò, che accadde a lui in Napoli, ed al suo Tribunale della Nunziatura in tempo del Governo del Conte di *Daun*, avesse fatte in quella Corte pur troppo animose relazioni contro tali libri, rappresentandogli per empj ed ereticali, e che bisognava usar rimedj forti ed esemplari non men contro di essi, che contro l'Autore; nulladimeno i Qualificatori stessi così agitati, e scossi da tanti e sì furiosi venti, non poterono stender tanto il loro rigore ed animosità, sicchè potessero qualificare i miei libri per Ereticali, che contenessero proposizioni d' Eresia, come esaggeravano i miei detrattori, cioè che io negassi il Purgatorio, l' Ordinazione ne' Vescovi, essere inutili le orazioni per i morti, e molti altri consimili errori; falsamente attribuitimi, secondo che s' è potuto vedere dalle imputazioni, che finora si sono intese.

Eppure essi sono così proclivi a ciò fare nella Censura de' libri, che loro si commette, che nelle più ordinarie proibizioni si leggono quasi sempre queste parole: *Continentes doctrinas, & pro-*

propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, hæresim sapientes, imo etiam hæreticas. Il Decreto fu in cotal forma concepito.

Decretum Feria quinta, die 1. Julii 1723.

In Congregatione Generali S. Romanæ, & Universalis Inquisitionis, &c. Habita in Palatio Apostolico coram SS. Domino Nostro Innocentio *Divina Providentia* Papa XIII. *ac Eminentissimis & Reverendissimis Dominis Cardinalibus in tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus a S. Sede Apostolica specialiter deputatis; SS. Dominus Noster* Innocentius XIII. *habitis prius, pluriumque insignium in S. Theologia Magistrorum ac Professorum, necnon Venerandæ Congregationis S. R. E. & Venerabilis Inquisitionis Qualificatorum consultationibus, ac auditis votis Dominorum Eminentiss. & Reverendiss. DD. S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana Generalium Inquisitorum, libros typis editos, & in 4. Tomos divisos, quibus Titulus est:* Dell'Istoria Civile del Regno di Napoli libri 40. scritti da Pietro Giannone Giureconsulto ed Avvocato Napolitano, in Napoli 1723. Per lo Stampatore Niccolò Naso: *prohibendos atque damnandos censuit, prout præsenti Decreto, authoritate Apostolica omnino prohibet & damnat, uti continentes doctrinas & propositiones quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam injuriosas omnibus Ecclesiæ Ordinibus, & toti Ecclesiæ Hierarchiæ, præsertim S. Sedi Apostolicæ, erroneas, schismaticas, atque impias, & hæresim ut minimum sapientes. Hos igitur libros sic prohibitos & damnatos Sanctitas Sua vetat, ne quis, cujuscumque sit status & conditionis, ullo modo, & sub quocumque prætextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque loco, & quocumque idiomate impressos apud se retinere, & legere audeat, sed eos Ordinariis locorum, aut hæreticæ pravitatis Inquisitoribus statim, & cum effectu tradere & consignare teneatur, sub in Indice Librorum prohibitorum contentis, aliisque pœnis arbitrio Sanctitatis suæ infligendis.*

Antonius Lancionus S. R. & Universalis Inquisitionis Notarius.

L. S.

Die 6. Julii supradictum Decretum affixum & publicatum fuit ad Valvas Basilicæ Principis Apostolorum, Palatii S. Officii in acie Campi

Campi Floræ , ac aliis locis , & consuetis Urbis , per me Petrum Remolatium Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem . Romæ typis Reverendiss. Cameræ Apostolicæ 1723.

Questo Decreto smentì i miei Calunniatori , che declamavano in ogni angolo i miei Libri per Ereticali , poichè per appoggiare il divieto bisognò ricorrere ad altri mezzi . Il Concilio di *Costanza* distinse negli Autori varj gradi d' errori , che bisogna rapportargli colle parole di Melchior Cano , il quale nel suo famoso Trattato *de Locis Theol. l. 12. c. 6. in fine* , intorno a ciò si distinse sopra tutti gli altri Teologi . *Accepimus enim* , ei dice , *e Concilio præsertim Constantiensi alias propositiones hæreticas esse* (e di queste i Censori Romani non ne poterono qualificare neppur una ne' miei libri) , *alias erroneas , alias sapientes hæresim, alias temerarias , alias scandalosas , alias piarum aurium offensivas*.

Hanno i Curiali di Roma stabiliti pure certi gradi in queste proibizioni , che furono accuratamente osservati da valenti Teologi , ed ultimamente dal P. Martino Harney Domenicano Teologo di *Lovanio* , il quale nel libro che compose contro Ant. Arnaldo *de S. Scriptura linguis vulgaribus legenda* (al *Lib. 1. c. 20. n. 3. p. 275.*) dice : *Habent Librorum condemnationes gradus suos ; nam inter communiter usitatas aliud est* e. g. *Decretum quod edit Sacra Congregatio ad Indicem , aliud est , quod Congregatio S. R. Inquisitionis ; item an Sanctissimus annuat tantum , an etiam mandet ; rursus an Pontifex Maximus in tertia persona loquens inducatur , & an in prima , & peculiari Diplomate , sive Brevi (nam hoc est multo gravius) librum damnet , præsertim si pœna excommunicationis latæ sententiæ cum derogantibus , ut ajunt , clausulis apponatur*. Così credevano questi miei accusatori , che la proibizione de' miei libri dovesse farsi con particolar Diploma o Breve , e non per via di semplice Decreto . Credevano , che dovessero alcune proposizioni dichiararsi non solo scandalose e temerarie , ma anche ereticali ; ma poi videro , che quanto si potè a duri stenti arrivare , i Qualificatori non poterono far altro (senza però disegnarle) che dire , *hæresim ut minimum sapientes*. Si credevano , che la proibizione dovesse stendersi anco a' MSti , ma si vide poi ristretta a' soli impressi , o da imprimersi ; che il Papa dovesse introdursi a parlare in persona prima , e non in terza , con quel *prohibet & damnat ;* che dovessero fulminarsi scomuniche terribili contro i detentori e lettori , l' assoluzione delle quali fosse riserbata al solo Sommo Pontefice ; e non dirsi sem-

semplicemente, *sub pœnis in Indice Librorum prohibitorum contentis*, che niente ha di positivo; poichè al proposito notò Van-Espen *Juris Eccles. part. 1. tit. 22. c. 4. n. 19. Pœnæ variæ sunt pro varietate Librorum prohibitorum; neque juxta hodiernum Congregationis stylum solet exprimi, quo ex capite liber proscribatur; incerta quoque manet pœna, quam contravenientes incurrunt.*

Credettero, che premurosamente dovesse comandarsi, che i libri dovessero consegnarsi agl' Inquisitori, ovvero agli Ordinarj de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent;* siccome suol ordinarsi nelle proibizioni de' perniciosi libri. Ma poi videro, che niente di questo si leggeva nel Decreto, ma usandosi le consuete formole, solamente si dice: *Sed eos Ordinariis locorum, aut hæreticæ pravitatis Inquisitoribus statim, & cum effectu tradere & consignare teneantur.* Si maravigliavano ancora, chè non si leggessero nel Decreto quelle presenti e gravi formole, *etiam de motu proprio, & ex certa scientia, & matura deliberatione nostra, denique Apostolicæ potestatis plenitudine;* ed altre simili spaventose e terribili clausole.

Questa istessa proibizione dunque così semplice ed ordinaria, e fuori d' ogni loro aspettazione, avrà dovuto smentirgli di tante ree calunnie, che imputarono a' miei libri; ed avrà potuto ancora bastantemente chiarirgli, che Roma stessa non gli ha riputati cotanto scellerati, empj, e sacrileghi, quanto essi gli andavano per le Piazze, ne' Confessionarj, e fin sopra i Pulpiti declamando; e tanto maggiormente avranno potuto di ciò ricredersi, se della mia proibizione avranno fatto confronto colle proibizioni, che gli anni scorsi nel Pontificato di *Clemente XI.* uscirono per i libri stampati in Napoli in difesa dell' Editto del nostro Augusto Monarca, col quale si vietava potersi conferire Benefizj del Regno a forestieri. Uscirono, come ciascun sa, nell' anno 1709. tre nobili Scritture, dettate sopra questo soggetto da tre insigni Giureconsulti Napoletani, nelle quali non fu altro lo scopo di questi celebri Scrittori, se non che di mostrare, che l' Editto del Re di doversi conferire tutti i Benefizj del Regno a' suoi Nazionali, fosse conforme non meno alle Consuetudini e Statuti dell'altre Nazioni del Mondo Cattolico, ma a' Canoni stessi in più Concilj stabiliti, alle Costituzioni medesime de' Sommi Pontefici, alla dottrina de' Padri antichi della Chiesa, ed alla comune sentenza de' più gravi Teologi e Canonisti.

Tan-

Tanto bastò a *Clemente XI.* per proibirle tutte e tre, non già per via di Decreti, ma con due suoi terribili Brevi, uno sotto la data de' 17. Febrajo dell' anno 1710. l' altro sotto i 24. Marzo dell' anno stesso, co' quali le dichiarò false, temerarie, sediziose, erronee, ed ingiuriose alla Sede Apostolica, eversive dell' Unità e Primato della Chiesa Romana, distruttive della Libertà ed Immunità Ecclesiastica, sospette d' Eresia, *imo etiam hæreticas*. Di più, *motu proprio, ex certa scientia, & matura deliberatione, deque Apostolicæ potestatis plenitudine* le condanna, proibisce, le riprova anche MS. e che debbano tosto consegnarsi agl' Inquisitori, ovvero Ordinarj de' luoghi, *qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent*. E coloro che contravverranno, siano scomunicati *ipso facto, absque alia declaratione*, dalla quale scomunica *nemo per quemlibet, nisi per nos, sive Romanum Pontificem pro tempore existentem absolvi possit*. Perchè chiaramente si comprenda, non meno quanto perversi ed iniqui fossero stati gli empj giudizj, che sopra i miei libri fecero costoro, che di quanto peso debbano a noi essere simili proibizioni, non ci rincresce di trascrivere qui in grazia di coloro, che non gli hanno letti, le copie di questi due Brevi, a fine che ciascuno maggiormente conosca al loro confronto il gran divario, che vi è fra l' una e l' altra proibizione; e che se della prima non si tenne fra noi conto alcuno, molto meno debba tenersi di quest' ultima.

Copia del primo Breve.

» Sanctissimi D. N. *Clementis*, Divina Providentia *Papæ XI.*
» damnatio & prohibitio nonnullorum librorum sub titulis: *Ra-*
» *gioni del Regno di Napoli nella Causa de' suoi Benefizj Ecclesia-*
» *stici, che si tratta nel Real Consiglio della Maestà del Re nuo-*
» *vamente a tal affare ordinato &c. De re Beneficiaria Dissertatio-*
» *nes tres, ubi Caroli Austrii, Hispaniarum Regis, Pii, Felicis,*
» *Victoris P. P. Augusti Edictum, quo fructuum capionem in Sacer-*
» *dotiis externorum, & vacantium Clericorum jubet, tum summo,*
» *tum optimo jure recte, atque ordine factum demonstratur &c. Con-*
» *siderazioni Teologico-Politiche fatte a pro degli Editti di S. M.*
» *Cattolica intorno alle rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli*
» *&c.* Clemens Papa XI. ad perpetuam rei memoriam. Cum,
» sicut nobis innotuit, in lucem prodierint nonnulli libri sub

» titulis infrascriptis &c. *Ragioni del Regno di Napoli nella Causa*
» *de' suoi Benefizj Ecclesiastici, che si tratta nel Real Consiglio del-*
» *la Maestà del Re nuovamente a tal affare ordinato.* 17. Giugno
» 1708. *De Re Beneficiaria Dissertationes, ubi Caroli III. Austrii,*
» *Hispaniarum Regis Felicis, Victoris, P. P. Augusti Edictum, quo*
» *fructuum capionem in Sacerdotiis externorum, & vacantium Clerico-*
» *rum jubet, tum summo, tum optimo Jure, recte atque ordine factum*
» *demonstratur.* Rex qui sedet in solio judicii dissipat omne ma-
» lum intuitu suo. Prov. 20. An. Domini 1708. *Considerazioni*
» *Teologico-Politiche fatte a pro degli Editti di S. M. C. intorno al-*
» *le rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli*; Parte prima nell'
» Anno 1708. Venerabiles Fratres nostri S. R. E. Cardinales, in
» tota Republica Christiana contra hæreticam pravitatem Gene-
» rales Inquisitores, a Sede Apostolica specialiter deputati, au-
» ditis librorum hujusmodi censuris sibi relatis, illos tanquam
» continentes propositiones falsas, male sonantes, temerarias, se-
» ditiosas, erroneas, Sedi Apostolicæ injuriosas, Unitatis &
» Primatus ejusdem S. R. E. eversivas, libertatis & immunitatis
» Ecclesiasticæ penitus destructivas, suspectas de hæresi, schisma-
» ti & hæresi proximas: immo etiam hæreticas respective,
» omnino damnandos & prohibendos esse censuerint. Hinc est,
» quod nos pro commissa nobis divinitus Gregis Dominici cura,
» Animarum pretioso Salvatoris, & D. N. J. C. sanguine re-
» demptarum periculis atque detrimentis, quæ ex illorum li-
» brorum lectione & usu provenire possent, pastorali sollicitu-
» dine, quantum in Domino possumus, occurrere volentes, de
» memoratorum Cardinalium consilio, ac etiam motu proprio,
» ac etiam ex certa scientia, & matura deliberatione nostri, de-
» que Apostolicæ Potestatis plenitudine libros supradictos, & eo-
» rum quemlibet, ubicumque alio idiomate, seu quavis Editio-
» ne, & versione huc usque impressos, ac manu descriptos, aut
» in posterum imprimendos & describendos, tenore præsentium
» damnamus & reprobamus, ac legi & retineri prohibemus;
» ipsorumque librorum, & eorum cujuslibet impressionem, de-
» scriptionem, retentionem, lectionem, & usum omnibus, &
» singulis Christi fidelibus, etiam specifica & individua men-
» tione & expressione dignis, sub pœna excommunicationis per
» contrafacientes ipso facto, absque alia declaratione incurrenda,
» a qua nemo per quemquam, nisi per nos, seu R. Pontificem
» pro tempore existentem, præter quam in mortis articulo con-
» sti-

» ſtitutus abſolvi poſſit, omnino interdicimus. Volentes, & Apo-
» ſtolica authoritate præcipientes, ut quicumque libros prædictos,
» vel aliquem eorum penes ſe habuerint, illos, ſeu illum ſta-
» tim ac præſentes litteræ ad eorum notitiam pervenerint, te-
» neantur tradere atque conſignare locorum Ordinariis, vel hæ-
» reticæ pravitatis Inquiſitoribus, qui exemplaria ſibi tradita il-
» lico flammis aboleri curent. In contrarium facientibus, non
» obſtantibus quibuſcumque etc. Ut ipſæ præſentes litteræ o-
» mnibus facilius innoteſcant, nec quiſquam illarum igno-
» rantiam valeat allegare, volumus pariter, & auctoritate præfata de-
» cernimus, ut illæ ad Valvas Baſilicæ Principis Apoſtolorum,
» & Cancellariæ Apoſtolicæ, nec non Curiæ Generalis in Mon-
» te Citorio, & in acie Campi Floræ de Urbe per aliquem
» ex Curſoribus noſtris, ut moris eſt, publicentur, illarumque
» exempla ibidem affixa relinquantur. Sic vero publicatæ, omnes
» & ſingulos, quos concernunt, perinde afficiant & arctent, ut
» ſi unicuique illorum perſonaliter intimatæ & notificatæ fuiſ-
» ſent, utque earum præſentium litterarum tranſumptis, ſeu
» exemplis etiam impreſſis, manu alicujus Notarii publici ſub-
» ſcriptis, & ſigillo perſonæ in Eccleſiaſtica dignitate conſtitutæ
» munitis, eaque prorſus fides ubique locorum, tam in judicio,
» quam extra illud habeatur, quæ haberetur ipſis præſentibus,
» ſi forent exhibitæ, vel oſtenſæ.

» Datum Romæ apud S. Petrum ſub annulo Piſcatoris die
» 27. Februarii 1710. Pontificatus Noſtri Anno X. F. Oliverius.

» Anno a nativitate D.N.J.C.1710. Februarii Indictione 3a.
» Pontificatus ſummi in Chriſto Patris, & D. N. D. Clementis
» Divina Providentia Papæ XI. Anno X. ſupradictæ literæ
» Apoſtolicæ affixæ & publicatæ fuerunt ad Valvas Baſilicæ
» Principis Apoſtolorum, Cancellariæ Apoſtolicæ, & aliis locis
» ſolitis & conſuetis Curiæ Generalis, in Monte Citorio, &
» in acie Campi Floræ per me Andream Græcum Apoſtolicum
» Curſorem.
» Joſeph Bertioli Promagiſter Curſorum.

» Romæ ex Typographia Reverendæ Cameræ Apoſtolicæ 1710.

Copia del ſecondo Breve.

» Sanctiſſimi D. N. D. *Clementis* divina Providentia *Papæ*
» *XI.* Nova damnatio ac prohibitio libri ſub Titulo: *Conſidera-*

» *zioni Teologico-Politiche fatte a pro degli Editti di S. M. C. intorno alle rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli*, damnavimus & reprobavimus, ac legi, seu retineri prohibuimus, & alias prout in prædictis nostris litteris die 17. Februarii proxime præteriti expeditis, quarum tenorem præsentibus pro plene, & sufficienter expresso, ac de verbo ad verbum inserto haberi voluimus, uberius continetur. Cum autem in nostris litteris præfatis titulo libri hujusmodi ex priori ejus pagina transcripto, præter superius relata legantur etiam hæc verba, Part. 1. nell' Anno 1708. atque exinde, sicut ad Apostolatus nostri notitiam pervenit, a nonnullis dubitatum fuerit, num ejusdem libri damnatio ac prohibitio etiam ad secundam ejus partem Anno 1709. ut accepimus in lucem editam, extendatur, seu potius ad primam ejus partem dumtaxat Anno 1708. ut præfertur, typis impressam, restricta sit. Hinc est, quod nos ex injuncto nobis cœlitus Apostolicæ servitutis munere quamcumque dubitandi ansam, ac in re penitus præcidere, animarumque periculis parare, utpote continentem propositiones falsas, temerarias, seditiosas, erroneas, Sedi Apostolicæ præfatæ injuriosas, Jurisdictionis & Libertatis Ecclesiasticæ destructivas, usque etiam in schisma manifeste tendentes, & hæresi proximas, damnandas & prohibendas esse censuimus, consilio, ac etiam motu proprio, ex certa scientia, & matura deliberatione nostri, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, librum prædictum quoad utramque ejus partem ubicumque, & quocumque alio idiomate, seu quavis editione, & versione huc usque impressum, vel manu descriptum, aut, quod absit, in posterum imprimendum, & describendum, tenore præsentium denuo damnamus & reprobamus, ac legi, seu retineri prohibemus, ipsiusque libri, ac cujuslibet ejus partis impressionem, descriptionem, retentionem, lectionem, & usum omnibus, & singulis Christi fidelibus, etiam specifica & individua mentione & expressione dignis, sub pœna excommunicationis per contrafacientes ipso facto, absque ulla alia declaratione incurrenda, a qua nemo a quoquam, præterquam a nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus absolutionis beneficium obtinere valeat, omnino interdicimus. Volentes, & authoritate Apostolica mandantes, ut quicumque librum supradictum, vel aliquam ejus partem penes se habuerit, illum, seu illam, statim

» tim atque præsentes litteræ ei innotuerint, locorum Ordina-
» riis, vel hæreticæ pravitatis Inquisitoribus tradere atque con-
» signare teneatur. Hæc vero exemplaria sibi sic tradita illico
» flammis aboleri curent. In contrarium facientibus, non obstan-
» tibus quibuscumque &c.

» Ut autem eædem præsentes litteræ ad omnium notitiam
» facilius perducantur, nec quisquam illarum ignorantiam allega-
» re possit, volumus, & authoritate præfata decernimus, illas
» ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, ac Cancellariæ Apo-
» stolicæ, nec non Curiæ Generalis in Monte Citorio, & in
» acie Campi Floræ de Urbe ab aliquo ex Cursoribus nostris, ut
» moris est, publicari, illarumque exempla ibidem affixa relin-
» qui; ita ut sic publicatæ omnes & singulos, quos concernunt,
» perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter notifica-
» tæ & intimatæ fuissent. Ipsarum vero litterarum transumptis,
» seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici
» subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate consti-
» tutæ munitis, eandem prorsus fidem, tam in judicio, quam
» extra, ubique locorum haberi, quæ haberetur eisdem præsen-
» tibus, si exhibitæ forent, vel ostensæ.

» Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die
» 24. Martii 1710. Pontificatus nostri Anno X. F. Oliverius.

» Anno a nativitate SS. D. N. D. in Christo Patris, & D. N.
» D. Clementis Papæ XI. Anno X. supradictæ litteræ Apostoli-
» cæ affixæ & publicatæ fuerunt ad Valvas Basilicæ Principis
» Apostolorum, Curiæ Generalis in Monte Citorio, & in acie
» Campi Floræ, & aliis locis solitis & consuetis Urbis per me
» Ludovicum Capelli Apostolicum Cursorem. Joseph Bertioli
» Magnus Cursor.

» Romæ ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ 1710.

Or se queste proibizioni non isgomentarono anche le coscienze timorose e pavide, sicchè non proseguissero di leggere quelle Scritture, le quali non contengono, che una valida difesa delle ragioni del Regno, e de' diritti di sua Maestà intorno a' suoi Benefizj; molto meno dovrà sgomentare quest' ultima non cotanto rigorosa e terribile, sicchè tralascino la lezione di questi libri, i quali non trattano, che delle cose accadute nel Regno nel corso di XV. Secoli, per ciò che si appartiene alla temporale ed Ecclesiastica Polizia di quello, e ne' quali vengono sostenute le supreme Regalie, ed altre preminenze de' nostri Principi contro

tro gli attentati ed abusi dell' Ecclesiastica Giurisdizione.

Non si sgomenti dunque alcuno di questa proibizione, perchè i Curiali Romani dovevan farla, ed avrebbero mancato al loro debito, se gli avessero lasciati correre liberi e franchi; ed avrebbero gravemente offeso le leggi, onde la Corte di Roma regola ora quest' importante affare della proibizione de' libri, se avessero fatto altrimenti. Essi credono, che qualunque libro, che non vada a seconda delle loro stravaganti massime, specialmente in cose giurisdizionali, debba subito proibirsi; affinchè poi se venisse nelle occasioni di qualche contesa allegato in contrario, si possa tosto rispondere, che non fa autorità, perchè proibito dalla Sede Apostolica.

Nè dee alcuno sorprendersi, quando legge in simili proibizioni quelle spaventose parole: *propositiones quamplurimas, falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, injuriosas omnibus Ecclesiæ Ordinibus, & toti Ecclesiasticæ Hierarchiæ, præsertim Sanctæ Sedi Apostolicæ, erroneas, schismaticas, atque impias, & hæreses ut minimum sapientes;* poichè queste parole, che ora si sono introdotte in Roma per formolario in quasi tutte le proibizioni, non hanno più quel senso, del quale parla il Concilio di *Costanza*, e dottamente espose Melchior Cano *loc. cit. l.* 12. *c.* 10. ma hanno significazione tutto diversa e lontana dal comune parlare, e dal comune scrivere de' più savj Teologi, e dinotano tutt' altro secondo l'applicazione, ed il nuovo vocabolario di Roma.

Tutto ciò che si scrive contro l'intraprese, che fa la Corte di Roma sopra la Giurisdizione ed Imperio de' Principi, e perciò che debbano questi procurare di contenerla ne' suoi limiti con opporsi a' di lei attentati, si chiama dottrina sediziosa, ed eversiva della loro pretesa Monarchia, che essi cuoprono sotto il manto di Primato: quello che si scrive per porre argine alla loro pretesa libertà e licenza, si chiama dottrina destruttiva dell' Immunità Ecclesiastica: si chiamano proposizioni false, temerarie, ed ingiuriose quelle, che si raggirano sopra la rilasciata disciplina, ed i corrotti ed abominevoli loro costumi. Se si vogliono scoprire le molte superstizioni, dalle quali essi ricavano profitto, e mantengono per rispetti mondani, si dice, che siano sentimenti scandalosi, empj, e che pizzicano d'eresia, o che offendono le pie orecchie. Se si detestano i rilasciati costumi de' Frati e de' Monaci, e le loro empietà e scelleraggini, si qualificano per espressioni ingiuriose a tutti gli Ordini della Chiesa; e se

e se del Clero ancora, si aggiunge, a tutta l'Ecclesiastica Gerarchia. E con nuovo vocabolario si chiamano gli Ordini Religiosi de' Frati e de' Monaci, Ordini della Chiesa, e la Corte di Roma si cuopre sotto il nome di Gerarchia Ecclesiastica, e di Sede Apostolica. Tutto ciò che abbatte la loro pretesa Monarchia, si chiama dottrina erronea, scismatica, e sediziosa: per sediziosi e scismatici essi intendono tutti coloro, che non riconoscono il Papa per supremo Monarca non meno dello Spirituale, che del Temporale.

Or se vorranno esaminarsi le proposizioni notate ne' miei libri per temerarie, sediziose, false, erronee, scismatiche, con questo nuovo vocabolario, certamente che molte ve ne saranno; ma se si vogliono ridurre a' veri e proprj sensi, secondo che dottamente ne scrisse Melchior Cano nel citato *Cap.* 10. del *l.* 12. non se ne troverà pur una falsa, temeraria, ingiuriosa, ovvero empia, o erronea, e molto meno sediziosa, e scismatica.

Non si potrà certamente ritrovar ne' miei libri proposizione alcuna falsa, perchè io contro il costume degli altri Storici ho voluto astringermi a leggi pur troppo dure e strette; cioè di non doversi credere alla sola mia narrazione, ma con ogni studio ho procurato additare nel margine gli Scrittori contemporanei, o almeno i più esatti, per prova di quanto io veniva di rapportare. Saranno costoro falsi, e non io. Forse vi saranno delle proposizioni erronee, avendo io facilmente potuto prendere degli abbagli, onde in alcuna parte averò potuto errare; ma non sarà certamente stato l'errore volontario, ma cagionato dalla debolezza de' miei pochi talenti, ovvero dal tempo, del quale io non abbondava per esaminare più esattamente le cose; e di ciò nella Prefazione ne ho dimandato a' miei Lettori scusa e perdono, dicendo loro, che alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato e sottile esame, ma che non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne mai a capo. Gli errori involontarj meritano scusa e compatimento, e sempre che mi saranno manifestati, non solo renderò le dovute grazie a chiunque con carità Cristiana me ne avvertirà, ma sarò prontissimo ad emendargli, e rimarrò contento, che scoperti non daranno occasione agli altri di errar meco.

Molto meno potranno riputarsi alcune mie proposizioni ingiuriose, ovvero temerarie e scandalose, perchè io da semplice Sto-

Storico abbia rapportato del Clero, e degli Ordini Religiosi ciò, che nelle antiche loro Cronache ed Annali trovasi notato, ed in che dipoi l' umana fragilità gli ha fatti cadere. E molto meno, se della loro rilasciata Disciplina, e de' pravi costumi della Corte di Roma avessi io alcune volte favellato. Non debbono queste cose più riputarsi scandalose, o temerarie; pur troppo si sono rese familiari e comuni, nè ora fanno più ingiuria, nè per la loro notorietà apportano più nota di temerità a chi è costretto rapportarle. Il Mondo già n' è pieno, e sta persuaso, che molto più si fa di quello si dice.

Ma se mai alcuni libri potranno imputarsi di licenziosi e temerarj, certamente non potranno questa taccia meritare i miei; poichè io in quelli non assumo di proprio arbitrio il carattere di Declamatore, o che avessi forse a disagio, e senza che il mio uffizio ed istituto il ricercasse, voluto, come hanno fatto moltissimi, entrare a biasimare i loro corrotti costumi, e la deformità, nella quale hanno ridotta la Chiesa di Dio. Ma cotali miei Censori doveano riguardare, che io aveva assunto in quest' Opera il carattere di Storico, ed agli Storici non è raccomandato altro, che di scrivere le cose così come avvennero senza adulazione o detrazione, ma con nettezza e verità. Non dee lo Storico essere commosso nè dal timore, nè dall' amore, non dee esser corrotto da doni, nè atterrito da minaccie: dee esser libero, ed amante non men della verità, che della libertà. Gravissimo in ciò è l' ammonimento del famoso Luciano, conforme per altro agli ammaestramenti de' più antichi savj della Grecia, il quale nel suo Trattato, *Quomodo Historia conscribenda sit*, dice queste memorande parole nel §. 41. *Talis igitur mihi sit historicus, metus expers, incorruptus, liber, fiduciæ & veritatis amicus, qui Comici verbo, Ficum vocet ficum, Scapham dicet scapham: Non odio, neque amicitia tribuens cuiquam quidquam, non parcens, non misericordia, aut pudore vel verecundia tactus, judex æquus, benevolus omnibus eatenus, ne quid alteri justo plus tribuat, hospes in libris suis, nullius Civitatis, suis ipse legibus vivens, regem agnoscens nullum, non quid hic vel ille existimaturus sit reputans, sed dicens quid factum sit*. Ricercando dunque l'istituto della mia *Storia Civile del Regno di Napoli* di dover favellare non men della Polizia e Stato Civile di questo Regno, che dell'Ecclesiastica e spirituale, non dovevo badare ad altro che alla verità, e dovevo posporre ogn' altro interesse, o contem-

templazione: *Unum enim hoc*, dice l'istesso Luciano §.39. *Historiæ est proprium, & soli litandum veritati, si quis ad scribendam historiam accedat; reliquorum vero omnium cura abjicienda.*

Nè io poteva sfuggire, trattando della Polizia del Regno, di rapportare ancora la Polizia dell' Ordine Ecclesiastico in quello stabilita. Poichè, siccome si è potuto osservare da ciò che si legge nella mia Introduzione, il sistema presente del Mondo Cattolico non può comportare, che la Storia Civile di ciaschheduna Regione possa andare disgiunta dalla Storia Ecclesiastica; poichè lo stato Ecclesiastico gareggiando col Politico e temporale de' Principi, si è per mezzo de' suoi Regolamenti così forte stabilito nell' Imperio, e cotanto in quello radicato e congiunto, che ora non possono esattamente ravvisarsi i cambiamenti dell' uno senza la cognizione dell' altro. E se ciò ha luogo in tutte le Provincie Cristiane, molto più nel Regno di Napoli, che è il più assorbito dall' Ordine Ecclesiastico di tutti gli altri Regni della Cristianità. Sicchè rapportando io nella mia Storia i principj, i progressi, e gl' incrementi di quest'Ordine, e come siasi, così se si riguarda l'infinito numero e qualità delle loro persone, come gl' immensi loro acquisti e ricchezze, cotanto innalzato, per modo che poco gli resta per assorbire tutte le robe de' privati, e l' Imperio stesso temporale de' suoi Regi, e le sue più alte e supreme Regalie: non dee ciò sembrare ad altri temerario ed ingiurioso; perchè siccome l' Istorico viene astretto da tante leggi e legami di sopra rapportati, così all' incontro non si dee offendere alcuno, se scrivendosi il vero, venga forse l' Istorico ad altrui esser molesto, nè dee incolparsi colui, non essendo egli l' Autore, ma un semplice rapportatore, siccome dice l' istesso Luciano *loc. cit. Nam quod est justissimum, nemo sanæ mentis existimabit eum in culpa esse, si quæ infeliciter, aut stulte gesta sunt, narrabit: siquidem talium non est auctor, sed nunciator.*

Oltre che somma calunnia fu quella, che tra que' popolari rumori sparsero i Frati, che io del Pontefice Romano, e della sua autorità parlassi con molto strapazzo, quando sebbene io non acconsenta con gli adulatori della Corte Romana di farlo Monarca, e di aver la Chiesa di Dio per sua serva, non ho negato però nella sua persona il Primato, ed avutolo, se non per Principe, per Capo certamente della Chiesa Universale: anzi ho pur troppo stesi i confini delle Regioni Suburbicarie, e la sua

potestà Patriarcale sopra di quelle, la quale altri in troppo angusti termini aveano ristretta; ed ho condannate come attentati le sorprese, che li Patriarchi di Costantinopoli col favore degl'Imperadori d'Oriente fecero sopra le Chiese, che appartenevano al Trono Romano, e commendati i nostri Principi Normanni, che sottrattele poi dal Costantinopolitano l' ebbero restituite al Romano.

Si aggiugne ancora, che scoprendo io, secondo che il filo della Storia portava, i molti attentati, che si andavano commettendo di tempo in tempo dagli Ecclesiastici in quel Regno sopra la Giurisdizione dell'Imperio de' nostri Principi, era mancare al mio debito, se avessi taciuto i torti manifesti che usavano, ovvero con istile languido e servile avessi voluto scusare le loro intraprese contro le Regalie e Preminenze Reali, che si vedeano così miseramente oltraggiate. E pretendendo io non solo di soddisfare all'altrui curiosità, ma che i leggitori de'miei Libri dovessero ricevere qualche frutto dalla loro lezione, ho creduto, che non in altra maniera potessi loro giovare, se non palesando le cagioni de' mali, affinchè potessero quindi con facilità trovar efficaci rimedj per guarire le piaghe della ferita Giurisdizione de' loro Principi.

Non poteva ancora tradire la mia Patria, dissimulando i torti che tutto dì da Roma si ricevono, in defraudare i suoi Nazionali de' proprj Benefizj, ed in permettere un così eccessivo acquisto de' beni temporali all'Ordine Ecclesiastico; e perciò ho creduto potermi valere della stessa libertà, della quale i nostri Eletti in più Memoriali dati alla Maestà del nostro Augusto Monarca, che si leggono nel secondo volume de' Capitoli e Grazie della Città e Regno, si sono valuti come per propria difesa, perchè si sottraesse il Regno da' tanti aggravj ed abusi introdotti dagli Ecclesiastici, specialmente ponendo freno a' loro smoderati, ed eccessivi acquisti. E se senza nota di temerità e di scandalo si leggono ivi tante giuste querele, molto meno dovranno perciò i miei libri riputarsi per temerarj e scandalosi.

Il voler poi riputare alcune proposizioni in quelli contenute per ingiuriose a tutti gli Ordini della Chiesa, a tutta l'Ecclesiastica Gerarchia, e spezialmente alla Sede Apostolica, sol perchè de' Frati e de' Monaci (che nel Decreto s' appellano Ordini della Chiesa) si sia parlato, e forse molto meno di quanto si avrebbe potuto; ovvero perchè della Corte di Roma (cui si

si dà il nome di Sede Apostolica) e de' suoi corrotti costumi siasi sovente ragionato per occasione de' suoi attentati sopra la Giurisdizione de' nostri Principi, ovvero sopra i diritti e ragioni de' Popoli oppressi: questo è una pur troppo animosa censura de' nostri Qualificatori. Tralasciando, che io non assunsi mai il carattere di Declamatore, siccome hanno fatto moltissimi, quando è loro convenuto parlare degli abusi di quella Corte, ma contenendomi nel mio istituto non ho fatto altro, che rapportare istoricamente ciò che a noi è accaduto; nè debbono cotali rapporti riputarsi ingiuriosi, sempre che sono fondati in una fedele e vera Storia, ed appoggiati ad Autori gravi, e d' intiera probità e dottrina.

E che direbbero dunque questi Qualificatori, se sotto la loro censura cadessero l'Opere di *S. Bernardo*, il quale perpetuamente declama contro tanti, e sì abominevoli costumi della Corte di Roma, e contro i tanti abusi che vedeva introdotti, i quali col suo zelo procurava togliere ed estirpare? Che delle Opere di *Gio: Gersone*, e di tanti altri insigni PP. della Chiesa, e di tanti dotti e rinomati Teologi? Saranno pur costoro riputati ingiuriosi alla S. Sede, ed a tutta la Gerarchia Ecclesiastica?

Ma intorno a ciò io voglio espormi ad un cimento, il quale sarà forse da molti stimato pericoloso, cioè d' esporre i miei libri al confronto delle Prediche del Cardinale d' *Arezzo* Cappuccino, ed Oratore Apostolico. Che se ne faccia il paragone con conferire i miei luoghi, che forse costoro reputano ingiuriosi, cogl' innumerabili che troveranno in quelle Prediche, e dopo fattone il paragone, non altro Giudice voglio, che essi stessi a determinare, se l' Opera mia al confronto di quelle possa notarsi di temeraria ed ingiuriosa. Io sono sicuro, che a tal confronto qualificheranno la mia per modesta e sobria.

Se alcune volte sono stato tirato dalla necessità del mio istituto a favellare della palese, ed a tutti nota dissolutezza e deformità di Roma, odasi quel che sopra ciò ne scrisse il Cardinale d' *Arezzo* nella Predica 4. del I. *Tom. p.* 44. dell' Edizione di *Milano*, dove scongiura e declama, che debbano divertirsi i popoli, ed ammonirsi che non vadano a Roma, per migliorare forse nello spirito, perchè per gli esempj perniciosi, e mali costumi degli Ecclesiastici ne riceveranno detrimento e corruzione. Si vale però delle riferite parole di *S. Girolamo*, che dissuadeva *S. Paolino* di andare in Gerusalemme; e rivolgendo

adattando quel, che il S. Padre diceva di quella Città ; a Roma, ecco come egli esclama. » Roma, per l'amor di Dio vivi
» in maniera, che il livore, e l'Eresia con maschera di zelo
» non abbiano a strappar la penna dalla mano di *S. Girolamo*,
» e scrivere di te a' Popoli lontani, quanto egli scrisse di Ge-
» rosolima a *Paolino*. Quanti, che vengono a Roma per mi-
» gliorare lo spirito, se vedessero in Roma non solamente vi-
» vere, ma passeggiare con baldanza *& scorta, & scurras, &*
» *mimos*, ritornati a' loro Regni, o fedeli, o infedeli, andereb-
» bero vociferando per le Piazze, e per i Circoli, che il con-
» correre a Roma non è ormai divozione, ma frenesia? *Summæ*
» *stultitiæ est dimittere Patriam, & inter majores populos periculo-*
» *sius vivere*. Quanti venuti a Roma per abbracciare la fede,
» accomodando la loro credenza non a' suoi Dogmi, ma a' suoi
» Costumi, urlerebbero, *non credam*? Però ti supplico a vivere
» sì santamente, che come il Mondo crede per le Leggi, che
» da te ode, creda altresì per gli esempj che in te rimira, af-
» finchè i suoi nemici non abbiano occasione di corrompere l'E-
» vangelio, e farne satira, e dove Cristo dice a Tommaso, *quia*
» *vidisti, credidisti;* essi non possano mai dire de' Popoli, che
» ti credono, e non ti vedono, *crediderunt, quia non viderunt*.

Io certamente dell' ambizione ed ingordigia, che hanno gli Ecclesiastici d'arricchirsi, e de' ruinosi danni, che all' Ordine Ecclesiastico hanno apportato le ricchezze, non ne parlo con tanta abominazione, facendo paragone tra Roma chiamata la Città Santa, e Roma idolatra, come fa questo Cardinale nel *Tom. I.* nella Predica 12. *p.* 139. dove dopo di aver rapportato, che in Roma Idolatra per salire al Delubro della Concordia, che era fabricato sul Campidoglio, vi era una scala di cento gradini, e che quel Tempio nella più elevata parte racchiudeva la cassa della moneta, per lo che non poteva ben divisarsi, se chi andava al Tempio, andasse per fermarsi a piè dell' Altare, o per avanzarsi all' Erario, soggiunge di Roma Cattolica queste parole. » Iddio guardi la Chiesa, che la superstizione di Roma
» Idolatra fosse stata ereditata con altri riti poco religiosi da
» Roma Cattolica; e che fosse anco a' dì nostri il Tempio di
» sotto, e l'Erario di sopra, l'Altare nell' infimo luogo, e nel
» supremo il Gazofilacio, però che in cotal guisa si potrebbe
» restare in dubio, se chi entra nel servizio della Chiesa aspiri
» a' misterj del Tabernacolo, o al profitto che si ritrae dall' E-
» rario.

» rario. Io credo costantemente, che lo spirito degli Ecclesia-
» stici sia sincero: ad ogni modo questo vedere tanta calca su
» per le scale del Tempio, e tanti sforzi per salire più alto,
» e tanti urti per respingere in dietro i Competitori, può fare,
» che si sospetti da chi non penetra i santissimi fini della Pre-
» latura Romana, che sopra il Tabernacolo ci sia l'Erario, ove
» si aspiri.

E parlando nella Predica 56. al *Tom. II. p.* 152. de' danni, che apportano agli Ecclesiastici le ricchezze, dice così:
» Roma, questi tuoi tanti Tesori a te fanno sperare, a me fan-
» no temere. Vengono Babilonj a Roma rapiti dallo strepito de'
» miracoli del Vangelo, e trovano, che in vece di parlare si
» ostentano tesori. Tu speri, che i tuoi Tesori ti concilino
» riverenza, ed io temo, che stuzzichino l'invidia de' tuoi ne-
» mici, *ut auferant omnia in Babylonem*. Temo che Iddio, il
» quale ha fondato la Chiesa sopra i Miracoli, non sopra i Te-
» sori, vedendo che a' miracoli siano succeduti i tesori, e che,
» come piangeva Salviano, *quantum tibi copia accessit, tantum*
» *disciplina recessit*, per addurti agli antichi miracoli non ti ab-
» bia un giorno a spogliare degli accumulati tesori.

E nella Predica 79. al §. 20. p. 433. proseguendo il favellare della stessa materia, pur dice. » Che la Chiesa cresciu-
» ta in grandezza, in favore, in opulenza, cominciarono a te-
» mersi i scapiti, perchè l'amore fu da taluno trasferito dalla
» Chiesa agli emolumenti ed agli onori, che dalla Chiesa spe-
» rava: e perchè si cominciò a prezzare più la Manna delle Pre-
» bende, e la Verga del Dominio, che le Tavole della Legge,
» però si videro rinnovati nella Chiesa i rigori dell'Arca, e si
» provocò la pesante mano di Dio con ribellioni, con lacera-
» menti, con scismi, con Eresie.

Leggasi ancora la Predica 22. del *Tom. I. p.* 273. dove dice, che lodevolmente la Potestà secolare dee prender la cura di correggere le dissolutezze degli Ecclesiastici; e lo comprova coll'autorità di *S. Isidoro Pelusiota*, il quale narra, che ne' suoi tempi la licenza de' Chierici per la dissimulazione de' Prelati era passata sì oltre, che i Principi secolari si prendevano la libertà di corregerli, e di far argine con la loro autorità ad inondazione così perniciosa; e perchè un tal Vescovo per nome *Cirillo* si doleva con *Isidoro*, che i Laici si arrogassero tanta autorità sopra i Ministri dell'Altare, esenti per privilegio Divino dal-

la

» pericola, o nell' onestà fra le insidie de' licenziosi, o nella Fe-
» de fra le catene de' Barbari. Che non possa negare essergli su-
» perfluo tutto ciò, che gli avanza all' onesto sostentamento, e
» che avanzandogli tanto, quanto forse non lasciano alle loro il-
» lustri famiglie i Senatori del Secolo; ad ogni modo viva quie-
» to, e muoja senza temere condennagioni sempiterne. Sacri
» Prelati, non so che dire. *Ego non judico quemquam;* ma non
» oso neppure oppormi a S. Bernardo, che dice: *Ministri Ec-*
» *clesiæ qui stipendiorum superflua, quibus egeni substentandi forent,*
» *impie, sacrilegeque sibi retinent, duplici profecto peccant iniquita-*
» *te, quod & aliena diripiant, & sacris in suis vanitatibus abutan-*
» *tur*. Non oso oppormi a' Sacri Canoni, i quali detestano so-
» miglianti disposizioni, e le danno per nulle, e francamente
» risolvono: *Ut generaliter bona quælibet per Ecclesiam acquisita,*
» *ad eam in Clericorum obitu deferantur*.

In ciascheduna quasi delle sue Prediche sono molti altri luoghi, che fanno vedere non doversi attribuire a temerità o licenza, favellare in sì fatta guisa della caduta della disciplina della Chiesa. Dovranno dunque le Prediche di costui riputarsi ingiuriose agli Ordini della Chiesa, ed alla Gerarchia Ecclesiastica? Dovranno forse riputarsi perciò temerarie, scandalose, ovvero offensive delle pie orecchie? E se si dirà, che a costui era lecito, come Oratore Apostolico, dentro le pareti del Sacro Palazzo declamare contro i depravati costumi della Corte di Roma, e l'ambizione de' suoi Prelati; ma non sarà lecito ciò fare ad altri, che non sono deputati a questo Sacro Ministerio di predicare la parola di Dio. Si risponde, che tutto andava bene, se la cosa si fosse finita nella sola declamazione, che si faceva a viva voce sopra il Pulpito a porte chiuse; ma il Papa poi permise, che queste medesime Prediche si fossero impresse in *Roma*, e publicate per tutta l' Italia in lingua popolare, sicchè fino il Volgo l' intendesse; anzi ne fu permessa una seconda edizione in *Milano*, tanto che ora quest'Opera corre per le mani di tutti, nè però è riputata scandalosa, temeraria, ed ingiuriosa agli Ordini della Chiesa, ma è tutto dì letta e commendata da uomini pii e religiosi, poichè si declama contro abusi già palesi e noti. Nè si fa perciò ingiuria ad alcuno, ovvero si cagiona scandalo, nè meno alla minuta gente, ed a' pusilli, i quali ne sono pure abbastanza intesi, e consimili detti corrono già come proverbj per le loro bocche.

Anzi;

Anzi, come saviamente avverte il famoso Teologo Melchior Cano *l. 12. de locis Theolog. c.* 10. non debbono i Teologi prudenti qualificare le proposizioni, che leggono in alcun libro, per male sonanti, per ingiuriose, per offensive delle pie orecchie, ovvero empie, perchè il Volgo sciocco ed imperito se ne scandalizza, e le sente con orrore; sarà questo scandalo farisaico, e perciò da non curarsene. I Farisei trovarono anche di che scandalezzarsi nelle parole istesse di Cristo S. N. e perciò la stolida e superstiziosa moltitudine imbevuta di false opinioni intorno agli abusi delle particolari divozioni a' Santi, delle Idolatrie che fanno alle Immagini, e di tante altre loro superstizioni, non dee dar regola e norma alla condannagione de' libri. Costoro subito ti qualificheranno per Luterano, se non consenti alle vane loro superstizioni. Non è questo giudizio da commettersi all' ottuso e grossolano ingegno del Volgo, ma dee in ciò avere la maggior parte più la prudenza, che la Teologia stessa. Ecco come prudentemente sopra ciò discorre il savio Melchior Cano *l. c.*

Pharisæi audito Christi verbo scandalizabantur: plerisque discipulis durus erat illius sermo: turbis habere Dæmonium videbatur; Nec est ambiguum hoc tempore esse Pharisæos quosdam, esse stolidam turbam, & multitudinem falsis opinionibus obtusam, certos demum esse discipulos, quibus est sermo veritatis durissimus. Hi, si abusus reprehendas, qui in imaginibus & colendis, & ornandis in Sacellis, templis, monasteriis, sepulchrorum monumentis, sempiternisque memoriis condendis, sunt plurimi: si affirmes in hujuscemodi interdum, vel potius nimium sæpe plus vanitatem valere, quam Religionem, Diabolum, quam Christum; hi, inquam, fortasse dicent, te Lutheranis opinionibus occupatum intolerabiles sonos fundere. Non est igitur habenda ratio vulgi promiscui, imbecilli, perturbati, imprudentis, sed prudentis, sinceri, pii, incorrupti. Nec Theologia modo requirenda est, sed pietas ac prudentia, sine qua nullæ aures possunt consentaneos sonos, abhorrentesque discernere.

Non dovevano dunque, e per gli esempj, e per le ragioni addotte riputar i miei Qualificatori niuna proposizione de' miei libri per temeraria e scandalosa, ed ingiuriosa agli Ordini della Chiesa, e potevano certamente risparmiare quell' espressione animosa, che vi fossero delle proposizioni, *per somma calunnia ingiuriose;* e non attribuire ad altri quello, che è proprio de' Frati e de' Monaci loro compagni, poichè in calunniare essi ne tengono il

 vanto;

vanto; onde non è di ragione, che altri usurpi questa, che è lor dovuta parte. Egli è vero, che secondo il loro linguaggio, e pur troppo loro familiare ed ordinario, non suona tanto disonorata questa voce, *Calunnia*, perchè si vede, che il Cardinale *Bellarmino* istesso non fece difficoltà di dire nella risposta all' Apologia di *Gio: Gersone*, che questo insigne Teologo aveva calunniato sopra il senso e l' intelligenza, che si potrebbe dare ancora alle parole di *S. Gregorio*. E' una frase troppo lor pronta e familiare, che l' usano spessamente senza consolazione alcuna di parole. S' è potuto scorgere dalle calunnie di sopra riferite, inventate contro la mia Opera, quanto in quest' arte fossero eccellenti. Oltre che non si sa vedere, qual calunnia si possa imputare a' miei scritti, quando io non rapporto se non la pura Storia de' successi, così come avvennero; nè ho voluto, che si credesse alla mia sola narrazione, ma ho sempre additato nel margine gravissimi Autori, e per lo più contemporanei che gli rapportano. Saranno dunque essi calunniatori, e non io. Ma che ci vuole per dire così a caso due parolette? Costa ciò poca fatica. Bisogna provarlo, e non fare come il Cieco irato e furioso, che a torto ed a dritto fracassa e calca ciò che gli è fra piedi, e gli si para avanti.

Qualificar poi proposizioni, che sappiano d' Eresia, è una cosa molto pericolosa. Ci vuole molta prudenza, ed un animo assai pacato e placido, per darne diritto giudizio; ciò che non era da sperare da' miei Censori, cotanto agitati e scossi da tumultuosi fluoli di Frati e di Monaci. Non dipende dalla sola Teologia, specialmente da quella che è professata ne' Chiostri, dar sopra ciò esatto parere; ma si richiede un fino discernimento, ed una consumata prudenza. Non bastano le definizioni Scolastiche, e gli argomenti di una specolativa disciplina; ma bisogna riguardar più cose, ed attentamente osservare le più minute circostanze. Alcune proposizioni che si leggono nell' Evangelio stesso, lette ne' libri degli Ariani, daranno altro sapore; e come dice Melchior Cano *loc. cit.* di *S. Attanasio*: *Quæ in Evangelio Christi dulcis erat super mel & favum, eadem propositio in Arii libros transfusa sapiebat hæresim, eratque ejus gustui vel amarissima. Atque ut idem vinum ex vase uno sapit picem, ex altero non sapit, & res eadem illud olet, unde sit, e cœno male, ex arcula muliebri bene; sic una & eadem oratio ex uno corde & ore odorem spirat jucundissimum, ex altero teterrimum; ex uno saporem sua-*

ſuavem ſervat, ex altero inſuavem. Quemadmodum etiam videmus aquam e radicibus, & canalibus per quos tranſit, aliud atque aliud olere & ſapere. Non itaque e rerum ipſarum, orationumque natura ſapor, odorve omnis exiſtimandus eſt, ſed tum res, tum orationes ipſæ e venis aliquando, & viis, per quas permeant, ſaporem & odorem accipiunt. Saporem igitur propoſitionum, ut dixi, non tam ſcientia, quam prudentia dijudicat. Quocirca quæ propoſitio hæreſim ſapiat, quæ contra non ſapiat; non Theologi quivis, ſed prudentes ſolum, atque experientes poterunt judicare.

I miei libri non potevano dar ſapore alcuno, che offendeſſe l'altrui palato, nè odor moleſto che lo faſtidiſſe, nè di ciò alcun ſoſpetto. Erano ſcritti da un Cattolico in una Città, che paſſa piuttoſto per ſuperſtizioſa, che per miſcredente; ſtampati con permiſſione publica del Conſiglio Supremo del Principe; publicati non di ſoppiatto, ma paleſemente, e che portano in fronte il nome proprio dell' Autore, e dedicati al più pio e religioſo Principe del Mondo Cattolico. Furono eſpoſti nelle più frequenti librerie, e paleſati al Mondo con tutta la buona fede, e con confidenza che non vi foſſero coſe, che offendeſſero la noſtra Santa Religione; e quel che è più, ſcritti da me, aſſumendo il carattere di un ſemplice Storico, e con unico intendimento di ſcrivere la Storia Civile di un Regno, e di non intrigarmi in queſtioni di Dogma, ed in controverſie di Religione, non eſſendo ciò nè del mio Iſtituto, nè della mia Profeſſione, ma di teſſere una Storia, che foſſe di profitto a' noſtri compatrioti, e ſpecialmente a' Magiſtrati, agli Avvocati, ed a coloro che foſſero curioſi delle noſtre memorie. Non ho preteſo di riformare li rilaſciati coſtumi dell' Ordine Eccleſiaſtico, nè i loro abuſi, ma ſemplicemente portando così l' Iſtituto di una Storia Civile, far avvertiti i noſtri Magiſtrati, e coloro che hanno in mano le redini del Governo, a non farſi ſorprendere da' continui attentati, che ſi commettono ſopra la Giuriſdizione del Principe, e ſopra le ragioni e prerogative de' Popoli, e della Nazione. Non era perciò da dar io ſoſpetto alcuno di miſcredenza, nè le mie propoſizioni dovevano prenderſi, ſe non in ſenſo Cattolico e pio, lontano affatto da ogni mal odore e ſapore.

Non ho inſegnata alcuna nuova dottrina che foſſe ſoſpetta, nè mi ſono avanzato ad aſſerire propoſizione, che foſſe pure poco lontana dalla ſana dottrina, e dal ſincero ſermone della Chie-

sa. Alcuni non si sono arrischiati nè meno qualificar per sospette d' Eresia, e male sonanti queste proposizioni, cioè: *Graduationes, & Magisteria Universitatum esse vana gentilitate introducta, & tantum prodesse Ecclesiæ, quantum Diabolum. Sylvestrum, & Constantinum errasse Ecclesiam dotando. Ecclesiam Romanam esse Synagogam Satanæ. Electionem Papæ a Cardinalibus per Diabolum fuisse introductam. Item Papam non debere dici sanctissimum propter officium; alioquin Diabolus diceretur sanctus, quia est officialis Dei. Item plures Romæ nunc salvari ex conjugatis, quam ex Clericis. Item Monachatum non esse pietatem. Item Romani Episcopi Monarchiam post D.Hieronymi tempus exortam esse. Item Phocam instituisse, Romanam Ecclesiam omnium esse Ecclesiarum caput.*

Di queste, e consimili ne fece catalogo Melchior Cano nel *cit. lib.*12.*de locis Theologicis c.*10. il quale dice che giudicare, che queste proposizioni abbiano sapore d' Eresia, sia d' un palato pur troppo dilicato.

Or dove mai ne' miei libri si potranno trovare proposizioni a queste consimili, sicchè si possano qualificare per male sonanti, e che sappiano d'Eresia? Ne mostrino pur una, che volentieri emenderemo l' involontario errore, e cambieremo le nostre parole, conformandole a' veri e Cattolici sensi, affinchè ogni equivoco o dissonanza sia da quelle lontana.

Ma il fatto sta, che non pur non potrà additarsene una, che abbia sapore d' Eresia, ma nemmeno che sia scandalosa. Dice Melchior Cano *loc. cit.* che quella propriamente sia scandalosa proposizione, *in qua scandalum notari potest*. E quali sono gli esempj, che questo insigne Teologo adduce di queste proposizioni scandalose? Eccogli. *Qualis illa fuit enumeratio incommodorum auricularis confessionis; in qua incommodorum enumeratione tanto cum Germaniæ scandalo Erasmus versatus est. Tales illæ sunt sive commentitiæ fabulæ, seu narrationes etiam veræ, quibus Monachorum occulta vitia vel finguntur, vel deteguntur. Sic propositiones illæ scandalosæ sunt. Prælatus malus vere est fur & latro. Per Censuras Ecclesiasticas Clerus Populum suppeditat, & avaritiam multiplicat. Sacerdotes criminose viventes Sacerdotii polluunt potestatem. Clerici Epistolis Decretalibus studentes stulti sunt. Dantes eleemosynam Fratribus Mendicantibus sunt excommunicati. Confirmatio Juvenum, Clericorum ordinatio, locorum consecratio, reservantur Episcopis propter cupiditatem lucri temporalis, & honoris. Universitates, & Collegia vanitate hominum sunt inducta, Leguminibus, & pisci-*

piscibus venter inflatur , & turget , atque adeo ad concubitum , & venereas voluptates aptissimus redditur .

Mostrino pur una i miei Qualificatori di queste, o consimili proposizioni ne' miei libri, e poi con ragione le qualificheranno per scandalose.

E' un gravissimo errore, come saviamente avvertì Melchior Cano, confonder lo scandalo del volgo ignorante, che si dice *Farisaico*, e lo scandalo che produce il mal esempio, talchè i deboli ed imbecilli siano spinti ad imitarlo, ed a precipitarsi negli stessi vizj e dissolutezze.

Scandalose certamente saranno (o siano favole, ovvero storie) quelle tante novellette, che manifestano gli occulti vizj de' Monaci, le loro laidezze, le nefande libidini, e gli altri loro impudici costumi; perchè la Gente volgare e semplice dal di loro esempio si rende più proclive ad imitarli. Ma se si riprendono gli abusi, che fanno delle loro particolari divozioni, le tante superstizioni introdotte per tirar dal volgo non men la riverenza e l'ossequio, che danari; i tanti traffichi indegni, che sopra ciò commettono; i tanti miracoli finti per fini mondani; e le tante cabale e negoziati per arricchire; se si riprende nell' Ordine Ecclesiastico l' ambizione, l' ardente sete dell' oro e dell' argento; di dominare, e di stendere la loro Giurisdizione sopra quella de' Principi: non è questo recar scandalo, ma rimedio e salute. Scandalose certamente, se fosse così, sarebbero l'Opere tutte de' PP. antichi della Chiesa, di *S. Bernardo*, di *Gio: Gersone*, e di tanti altri, e sopra tutte, come s' è veduto, le prediche del Cardinale d' *Arezzo*. Non bisogna dunque dall' animosità farci bendar gli occhi, e ciò, che sembra molesto e dispiacente, qualificarlo per temerario, scandaloso, malsonante, ed ingiurioso. Non basta per saldar queste piaghe un rimedio cotanto facile e pronto: ci vuole emendazione e riforma, e ritirarsi indietro ne' primi Istituti, che furono incorrotti e puri, ed in cotal guisa si sottrarranno da questi rimproveri; altrimenti fin tanto che durerà la loro corruttela, non ostante le proibizioni e divieti, saranno sempre rinfacciati e ripresi de' loro scandalosi vizj. E che ci vuole a fare un Decreto proibitorio, senza sentire l' Autore del libro, che si pretende condannare, senza additare le proposizioni, nè specificare, quali siano le scandalose, quali le offensive, le temerarie, le sediziose, o scismatiche? A ragione dunque di consimili Decreti nel nostro Regno di

di Napoli, specialmente quando siano proferiti dalla Congregazione del S. Uffizio, non si tiene conto, e molto più quando non sia a quelli conceduto Regio *Exequatur*, senza di cui qualunque Decreto o Scrittura che vien da Roma, non ha presso di noi forza o vigore alcuno; ciò che dimostreremo nel Capitolo seguente.

C A P. XVIII.

Che consimili Decreti nel Regno di Napoli non possano aver forza e vigore alcuno, e molto meno debbano obligare le coscienze degli uomini ad osservargli.

NOn accade qui ripetere quanto degli abusi di questi Decreti proibitorj fu da noi lungamente rapportato nel *l.* 27. della *Storia Civile* al *C.* 4. §. 2. Chi avrà dinanzi agli occhi quel Capitolo, conoscerà manifestamente, che è un abuso intollerabile ciò, che si pretende da Roma, di far valere questi suoi Decreti proibitorj in tutte le Provincie della Cristianità, senza che i Principi gli approvino, e senza che i Popoli gli accettino. Conoscerà ancora, che tutti i Principi non hanno mai voluto soffrire, che ne' loro Dominj un tal abuso s' introducesse, ma hanno comandato a' loro Vescovi Nazionali, ed alle Università de' loro Regni, che prima tali decreti esaminassero; e quelli esaminati e corretti si presentassero ad essi, per interporvi il Regio Placito, e se ne comandasse poi l' osservanza, secondo il loro *Exequatur*, e la loro Censura, non già per quella di Roma. E ciò eziandio quando le proibizioni si siano fatte con particolar Bolla o Breve del Papa stesso. Anzi l' istesso Indice *proibitorio*, che chiamano *Tridentino*, non ostante la Bolla del Pontefice *Pio IV.* che voleva che da tutti fosse osservato, fu posto in Ispagna sotto rigoroso esame; e dal Re Filippo II. fu commesso a' Collegj ed Università di ciascun Regno, che attentamente lo rivedessero. Fu ciò eseguito con molta prontezza; ed alcuni libri, fra gli altri l'Opere di *Carlo Molineo*, che nell' Indice Tridentino era arrollato fra gli Autori di *prima Classe*, non furono vietati; alcuni furono permessi, altri con picciole espurgazioni parimente concessi. Quindi sursero in Ispagna, ed altrove gl'*Indici Espurgatorj*; perchè i Prelati, e l' Università ed i Collegj di

di ciascuna Provincia vollero in ciò avervi anche la loro parte, e credettero, che la loro Censura fosse più esatta per le Provincie ove dimoravano, e che il Principe sa meglio ciò, che nel suo Stato possa apportar quiete, incomodo, o disordine, che non si sa di fuori. Così in Ispagna s'introdusse lo stile di farsi questi Indici; e dall' Indice espurgatorio fatto compilare per comandamento del Cardinale *Gasparo di Quiroga* Arcivescovo di *Toledo*, e Generale Inquisitore di Spagna, ed impresso nel 1601. manifestamente si vede, che in Ispagna l' Indice Tridentino istesso non fu giammai in tutto, e secondo il suo rigore ricevuto, come rapporta Van-Espen *de Usu placiti Regii par.* 4. *c.* 2. §. 3. Questo Scrittore istesso rapporta essersi fatta osservare in Fiandra dal medesimo Re Filippo II. l' istessa vigilanza, poichè divolgato che fu quell' Indice in quelle Provincie, non fu perciò ciecamente ricevuto, ma per autorità Regia fu dato anche quivi ad esaminare; ed essendosi osservato, che in quello si proscrivevano molti libri d' ogni facoltà e scienza, di alcuni de' quali castigati e purgati da alcuni errori, o falsi opinioni poteva aversi buon uso, e leggersi con utilità e profitto, il Duca d' *Alva* allora Governatore di quelle Provincie, in nome del Re Filippo II. comandò, che si fossero conservati que' libri proscritti dall' Indice Romano, e solamente fece bruciare le Opere degli Eresiarchi: ed affinchè da quei riserbati non si cagionasse danno, commise a' Prelati, alle Università, ed alle persone letterate di quelle Provincie, che esaminassero tali libri, notassero gli errori, e gli espurgassero, con farne particolari Indici. Fu con ogni diligenza ciò eseguito, e presentati poi al Duca gl'Indici, istituì egli in Anversa un Collegio di Censori, al quale per l'Ordine Ecclesiastico presedè un Vescovo, ed in nome del Re vi fu preposto il famoso Teologo *Arias Montano*, ch' era intervenuto al Concilio di Trento.

Questi Censori esaminarono di nuovo i libri contenuti in questi Cataloghi. Conferirono i luoghi notati da' primi Censori con gli esemplari, e ne formarono un' esatta Censura; dando dipoi fuori un libro, al quale diedero questo Titolo: *Index expurgatorius*. Questo Indice poi nel 1570. per ispezial Diploma del Re Filippo II. fu approvato, e per sua Regia autorità fu comandato che s' imprimesse, come fu fatto; e di quello si servirono dipoi tutte quelle Provincie, non già del Romano. Erano questi due Indici fra di loro differenti. In questo Espurgatorio di Fiandra più libri, che per l' Indice Romano erano assoluta-

men-

mente proscritti, furono ritenuti, e permessa la loro lezione; essendosi solo in alcuni usata qualche espurgazione ed emendazione, siccome, per tralasciarne molti, fu fatto dell'Opere istesse di *Carlo Molineo*, affatto proscritte, e totalmente condannate dall'Indice Romano. Il Commentario alle Consuetudini di Parigi fu senza alcuna correzione ritenuto, dicendosi; *In hoc opere nihil est, quod hæresim sapiat, quapropter illud admittitur*. De' suoi Trattati *de Donatione, & inofficioso Testamento*, pur si disse: *Nihil habent, quod Religioni adversetur, aut pias aures offendere possit, quapropter admittitur*. Scrisse ancora questo Giureconsulto un'esposizione sopra alcune Leggi, e questi Espurgatori pur dissero; *Nihil continent, quod repurgari debeat, quapropter admittantur*. Di più scrisse un nuovo ed analitico Commentario sopra alcune altre Leggi, e pur dissero: *Nihil repurgatione dignum habet, quapropter admittatur*. Van-Espen *Jus Eccles. Univ. par. 1. t. 22. c. 4. n. 35.*

Lo stesso fu praticato in Francia, in Germania, e nell'altre Provincie de' Principi Cattolici. Van-Espen *de usu Placiti Regii par. 4. c. 6.* E la ragione era evidente, non solo perchè per legge fondamentale nata col Principato stesso non dee ammettersi scrittura alcuna, che viene di fuori, senza il debito esame e beneplacito de' Principi, ne' di cui dominj si vuole introdurre, e far ubbidire, siccome da noi ampiamente s'è dimostrato nel *l. 33. c. 5.* della *Storia Civile*; ma anche perchè in questa materia di proibizione di libri è più la parte che tocca a' Principi del Secolo, che a' Prelati della Chiesa. Poichè se si riguarda l'antica Disciplina della Chiesa stessa, solamente la censura de' libri, non già la proibizione s'apparteneva a' Vescovi, la quale era unicamente riserbata al Principe. Così osserviamo per molti esempj, che ci suggeriscono i Codici di *Teodosio*, e di *Giustiniano*, ed i più gravi e rinomati Autori, che gl'Imperadori dopo la Censura de' Vescovi, e del Concilio essi proibivano i libri degli Eretici, e gli condannavano al fuoco. Il proibire, il bruciare, e molto più il vietarne la vendita e la stampa, il farne inquisizione o ricerca, il comandare, che si portino i libri al Vescovo, o all'Inquisizione, sospendere i Stampatori dal loro uffizio, impor loro sovente pene pecuniarie, come si pretende, anzi si comanda ora, erano riputati atti di Giurisdizione sopra cosa temporale, non semplice Censura. I PP. del Concilio *Niceno I.* dannarono semplicemente i Codici di *Ario*, e poi *Costantino M.* fece Editto proibendogli, e condannandogli ad essere bruciati; e l'

e l'istesso fu fatto de' libri di *Porfirio*, siccome rapporta Filesaco *de Sac. Episcop. Auctor. c.* 1. §. 7. *fol.* 14. I PP. del Concilio *Efesino* dannarono gli Scritti di *Nestorio*, e l'Imperadore promulgò legge, proibendone la lezione e la difesa, come può vedersi presso Liberato *Breviar. c.*10. e nella *l.* 6. *C. Just. de Haeret.* Il Concilio di *Calcedonia* condannò gli Scritti di *Eutiche*; e gl'Imperadori *Valentiniano* e *Marciano* fecero Legge, dannandogli ad essere bruciati; come si legge nel Codice di Giustiniano *L. quicumque* §. *nulli*, & §. *omnes C. de Haereticis*, e presso Evagrio *l.* 1. *c.* 2. e Socrate *l.* 1. *c.* 6. Tanto che fu stimato un grave attentato sopra la potestà de' Principi quello di Papa Lione, quando nell' anno 443. fece bruciare in Roma molti libri de' Manichei; non appartenendo alla Chiesa se non la Censura, ma la proibizione e bruciamento al Principe, siccome avvertì Fevret *de l'Abus l.*8.*c.*2. *n.*7. Lo stesso, restituito l'Imperio in Occidente da *Carlo M.* vediamo essersi praticato da questo savio Imperadore, come è chiaro da' suoi Capitolari *l.* 1. *c.* 78. e così fecero tutti gli altri Principi ne' nuovi Dominj, che si stabilirono in Europa; e senza andar lontano, *Carlo V.* nel 1550. publicò in *Brusselles* un terribile Editto contro i *Luterani*, nel quale fra l'altre cose proibì rigorosamente i libri di *Lutero*, di *Gio: Ecolompadio*, di *Zuinglio*, di *Bucero*, e di *Gio: Calvino*, i quali da 30. anni erano stati impressi; ed avendo commesso a' Teologi di *Lovanio*, che gli facessero un Indice di tutti i libri di Eretici, ed altri sospetti d'Eresia, l'Università de' Teologi di *Lovanio*, al primo che fecero, ne aggiunse un più diffuso; e l'Imperadore con suo speciale Editto emanato nel 1556. fece publicare quest' Indice, ed insieme la proibizione da esso fatta de' libri in quello contenuti, come rapporta Tuano *Hist. l.* 6. e si legge l'Editto nella compilazione fatta degli Editti di Fiandra *part.* 1. *l.* 1. *rubr.* 7. di che fece anche menzione Van-Espen *in Jure Eccles. Univers. part.* 1. *tit.* 22. *c.* 4. *n.* 5.

E' cosa manifesta, che a' Principi debba ciò appartenere, poichè ad essi importa, che lo Stato non solamente da' libri satirici, sediziosi, scostumati, e pieni di falsa dottrina non venga perturbato, ma anche da perniciose Eresie. E siccome a' Vescovi s'appartiene perciò la Censura, perchè la Disciplina, e la Dottrina della Chiesa non sia corrotta; così a' Principi importa, che lo Stato non si corrompa, e che i suoi sudditi non s'imbevino d'opinioni, che ripugnano al buon governo.

La Chiesa oltre la Censura non si attribuì per più secoli questa autorità di proibire, o far bruciar libri. E sebbene si legga un Decreto sotto nome del Concilio Romano convocato nell' anno 494. sotto il Pontificato di *Gelasio I.* nel quale si dichiara di quali libri debba la Chiesa Romana valersi, e di quali non debba permetterne la lezione, nulladimeno, siccome fu osservato da savj Teologi, ed è chiaro dalle parole del Decreto istesso, quivi si parla della publica lezione, che si faceva de' libri nella Chiesa, in tempo de' divini Uffizj, ad istruzione ed edificazione del Popolo; poichè crescendo in que' tempi tuttavia gli Atti de' Martiri compilati da ignoti Autori, e pieni di falsi rapporti, la Chiesa Romana fu sempre vigilante di non ammettere senza maturo esame la di loro lezione negli Ecclesiastici Uffizj, siccome dicono le parole del Canone rapportato da *Graziano* nel suo Decreto *Distin.* 15. *Can. Sancta Romana* 3. *Sed ideo secundum antiquam consuetudinem singulari cautela in Sancta Romana Ecclesia non leguntur, quia & eorum, qui conscripsere, nomina penitus ignorantur, & ab Infidelibus, aut Idiotis superflua, aut minus apta, quam rei ordo fuerit, scripta esse putantur.* Donde chiaramente si convince, che quivi si parla della proibizione de' libri deputati alla publica lezione della Chiesa in tempo degli Uffizj divini; siccome notò assai a proposito Van-Espen *loc. cit. n.* 2. *Hæc satis ostendunt*, ei dice, *hoc unum voluisse Synodum, a publica lectione, & divino officio amovere quidquid, vel speciem falsitatis, aut aliquam fabulæ mixturam habere videbatur, quod adhuc manifestius circa finem Decreti indicatur his verbis: Cæterum qui libri in Ecclesiasticis Officiis per anni circulum a nonnullis legantur pro fidelium ædificatione, adnotandum censuimus. Itaque*, soggiunge questo insigne Teologo al *n.* 3. *Catalogus, sive Index ille librorum nequaquam dici potest Index librorum prohibitorum, juxta usitatam modernam phrasim; nimirum Index exhibens libros, omnibus tam privatim, quam publice legi prohibitos: qui librorum Index ante proxime elapsum sæculum extitisse non reperitur.*

Non prima che nella metà del Secolo XVI. incominciossi da' Romani Pontefici a francar questo passo, i quali volendo emulare in ciò gl' Imperadori e' Principi d' Europa, si posero ancora essi a far Indici proibitorj; e se la cosa si fosse fermata quì, sarebbe stata comportabile, ma in decorso di tempo fu preteso anche, come senza rossore volle sostenere il Cardinal Baronio, che non a' Principi, ma a' soli Pontefici Romani s' appar-

partenesse il proibire i libri di qualunque sorte che fossero. Il primo dunque che osò di farlo, fu il nostro *Paolo IV.* Romano Pontefice, il quale mentre fu Cardinale, essendo di grande autorità presso il Pontefice *Paolo III.* per la sua severità di costumi, ed austerità di vita, si adoprò tanto con questo Pontefice, che gli fece innalzare cotanto il Tribunale dell' Inquisizione di Roma, e lo rese così spaventoso per tante rigorose Leggi, e nuove forme introdotte, che assunto poi egli al Pontificato, agli già stabiliti rigori aggiungendovene altri nuovi più terribili, rese questo Tribunale d'orrore e di spavento non solo presso le Nazioni straniere, ma all' istessa Italia, ed a Roma medesima; tanto che lui morto, i Romani la prima cosa che fecero, bruciarono il Tribunale, e le Carceri, ed a quanti prigioni vi erano, diedero la libertà. Egli credendo, che non vi fosse mezzo più efficace per estinguere tanti novelli errori sorti nella Germania, che il Tribunale dell' Inquisizione, che lo credeva un forte Ariete contro l'Eresia, e la più valida difesa della Sede Apostolica, fu tutto applicato a porlo con rigorose Costituzioni in maggior vigore. E vedendo che l' Imperadore *Carlo V.* secondo la Censura de' Teologi di *Lovanio* aveva publicato in un suo Editto il di loro Indice de' libri, che riputavano doversi vietare, e con severe pene ne aveva proibita la lezione; comandò ancor egli nell' anno 1557. a' suoi Inquisitori di Roma, che formassero ancor essi un Indice de' libri, che stimavano doversi proibire. Questi ne fecero uno pur troppo numeroso e terribile, poichè avendolo distinto in tre Classi, nella prima vi posero i nomi di coloro, i libri de' quali volevano, che tutti ed in tutto si proibissero, di qualunque argomento si fossero, anche se fossero profani, e che niente appartenessero alla Dottrina e Disciplina della Chiesa, o a' buoni costumi; ancorchè molti di quelli nomi fossero di Autori veri Cattolici. Nella seconda Classe si contenevano i libri uno per uno dannati, non proibendosi gli altri Scritti de' medesimi Autori. La terza abbracciava tutti gli Scritti senza nome d'Autore, con aggiugnervi una clausola generale, colla quale si proibivano tutti gli anonimi stampati dall' anno 1519. in poi, e finalmente si aggiungeva un Catalogo di 60. Stampatori colla proibizione di tutti i libri, che si fossero nelle loro Stamperie impressi, di qualunque Autore, ed in qualunque Idioma.

Questo Indice fu nell' anno 1559. dagl' Inquisitori di Roma terminato, e da *Paolo IV.* nel medesimo anno fu fatto pu-

blicare, e comandato che si ubbidisse in tutta la Republica Cristiana. Van-Espen *Jus Eccl. Univ. par. 1. tit. 22. c. 4. num. 6. 7.*

Questa fu la prima proibizione de' libri generale, che uscì da Roma, ed il primo Indice generale de' libri proibiti, che si pretendeva da *Paolo IV.* doversi ciecamente ubbidire. Ma quest' istessa sua intemperanza, e sommo rigore usato, il manifesto attentato ancora praticato di voler proibir libri d'ogni professione, per solo odio che si ha coll' Autore, ancorchè non contenessero falsa Dottrina, o timore di corruzione di costumi, e il metter mano all' autorità de' Principi, fece, che di questo Indice, e di questa proibizione non se ne tenesse conto alcuno, nemmeno dall' istesso Pontefice *Pio IV.* suo successore. E l' istesso Spondano all' anno 1557. §. 5. narra, che *Paolo IV.* fu il primo che non contento della proibizione de' libri degli Eretici, volle promulgarne una universale, con mettervi pene non pure spaventevoli, ma eccedenti anche la sua potestà spirituale. Di questo Pontefice egli scrive: *Quod primus extiterit, qui universalem omnium perniciosorum librorum cujuscumque argumenti, etiamque prophani, a quibuscumque, etiamque Religione Catholicis scriptorum, vel etiam a suspectis Typographis de quacumque arte editorum Indicem contexere studuerit; cum ad eum usque diem librorum prohibitiones, tam a Pontificibus, quam ab Imperatoribus factæ nunquam excessissent terminos librorum hæreticorum, aliive pestilentes lege prohibiti fuissent, nisi quorum authores etiam damnati extitissent.*

Notò ancora questo Scrittore il sommo rigore usato da *Paolo*, soggiugnendo: *Illud in hoc Indice Pauli rigidius visum, quod pœna legentibus libros eo Catalogo comprehensos, ac prohibitos denunciata erat excommunicatio latæ sententiæ Pontifici reservata, privatio, & incapacitas quorumcunque munerum, ac Sacerdotiorum, perpetua infamia cum aliis pœnis arbitrariis. Quo factum est, ut Pius IV. Pauli Successor rigorem hunc temperans, totum illud librorum negotium ad Concilium Tridentinum retulerit.*

Non tenutosi pertanto alcun conto dell' Indice di questo Pontefice, e rimessosi questo affare da *Pio IV.* al Concilio di Trento, fu dato il carico, come s'è già rapportato, ad alcuni PP. di esaminarlo, e non avendo il Concilio potuto terminarlo per la fretta che s'ebbe di finirlo, *Pio IV.* vi diede compimento, ed uscì fuori un nuovo Indice colle sue Regole, delle quali abbastanza è stato da noi favellato. Questo nuovo Indice riuscì tutto difforme da quello del Pontefice *Paolo IV.* ma con tutto che avesse

vesse emendato in gran parte il rigore di questo, non fu però, come s'è detto, ricevuto senza precedente esame e beneplacito Regio negli Stati d'altri Principi. Per la qual cosa scorgendosi dal Pontefice *Sisto V.* che ne' Dominj de' Principi Cristiani, nello stesso tempo che da Roma si cominciò a fare Indici proibitorj de' libri, si badava molto alla promulgazione ed accettazione di quelli, credendo questo affare di somma importanza, e che la Congregazione del S. Uffizio occupata in più gravi affari di Religione non potesse con quella vigilanza, che si richiede attendervi, istituì una nuova Congregazione di Cardinali, la quale perciò fu chiamata *dell' Indice*, composta di Cardinali, che si eleggono a beneplacito del Papa, di un Secretario dell'Ordine di S. Domenico, e di un perpetuo e fisso Consultore, il quale è il Maestro del Sacro Palazzo, parimente Domenicano, oltre di molti altri Religiosi Teologi, che si chiamano Consultori.

Questa nuova Congregazione, dice il Cardinal de Luca *in Relatione Romanæ Curiæ Disc. 19.* fu eretta come Vicaria, e Coadjutrice della Congregazione del S. Uffizio, di maniera che rimase presso questa prima la potestà di attendere anch'ella alla revisione e proibizione de' libri; anzi sovente è accaduto, che un libro proibito con Decreto della Congregazione dell' Indice, sia stato poi con altro special Decreto proibito da quella del S. Uffizio, e dipoi anche con particolar Breve del Pontefice; siccome si praticò nella proibizione del libro di *Amadeo Guimenio*, il quale a' 5. d'Aprile dell' anno 1666. fu proibito dalla Congregazione dell' Indice, e posto nell' Indice de' libri proibiti, dipoi a' 12. Settembre dell' anno 1675. fu di nuovo proibito con ispecial Decreto della Congregazione del S. Uffizio, e finalmente a' 16. Settembre 1680. con particolar Breve di Papa *Innocenzio XI. Vid.* Van-Espen *Jus Eccl. Univ. par. 1. tit. 22. c. 4.* E perchè prima che sotto *Paolo III.* si fosse eretta la Congregazione del S. Uffizio, il Maestro del Sacro Palazzo aveva il pensiero e la cura dell' impressione, e di rivedere ed espurgare i libri, perciò anche dapoi fu introdotto, che il Maestro del Sacro Palazzo nella proibizione vi avesse anche la sua parte; di maniera che si veggono in Roma aperte quattro sorgenti, ond' escono tante proibizioni: il Papa stesso con li suoi Brevi, la Congregazione del S. Uffizio, la Congregazione dell' Indice, ed il Maestro del Sacro Palazzo.

Si

Si procurò dalla Corte di Roma per questo, che i Vescovi non s' ingerissero più nella proibizione o espurgazione de' libri, che uscivano nelle loro Diocesi; ed in effetto gli riuscì in Italia, e specialmente nel nostro Regno, dove niun Vescovo ardisce ora da se proibire o correggere alcun libro, e Roma ciò lo stimerebbe per grande attentato, attribuendo a se questa potestà, e spogliandone tutti li Vescovi di questa Provincia. Ma non così felicemente potè profittare nell' altre Provincie d' Europa, dove non pure i Vescovi, ma anche le Università ne hanno la loro parte, e molto più i Principi, i quali non hanno mai sofferto ne' loro Dominj un simile attentato; e quantunque in Italia avesse ella fatto delle sorprese, ed a' Vescovi per dura necessità fosse convenuto cedere, per non essere riputati sediziosi, contrastando la sua Monarchia, che per via di queste Congregazioni si finì di stabilire, contuttociò per quel che s' appartiene a' Principi, nè in Venezia, nè in Napoli stessa, quando s' abbia voluto usare la debita vigilanza, si sono fatti valere simili Indici, o Decreti proibitorj di Roma, ad esempio degli altri Principati oltre i Monti.

Si è veduto, che con tutto il rigoroso esame fatto sopra l' Indice chiamato *Tridentino*, e la Bolla di *Pio IV.* indi emanata, non fù quella esente da ulteriori esami in Ispagna, Francia, Germania, e Fiandra. Quanta poi dovette essere la loro vigilanza, quando si accorsero, che in Roma si badava troppo sopra questa materia, e che oltre il Papa vi erano due Congregazioni, ed il Maestro del Sacro Palazzo, che tutto giorno non facevan altro che proibir libri, e che tuttavia l' Indice Romano per le giunte di *Sisto V.* e di *Clemente VIII.* e di tanti Decreti d' ambe queste Congregazioni, e per tanti Editti del Maestro del Sacro Palazzo cresceva in immenso, proibendosi qualunque libro che usciva, nel quale si difendevano le Regalie di qualche Principe, e si facevano vedere le intraprese della Corte di Roma sopra la loro autorità e Giurisdizione, e' diritti delle Nazioni! Van-Espen *Jus Eccl. Univ. par.* 1. *tit.* 22. *c.* 4. *& de Usu Placiti Regj par.* 4. *c.* 2. 3. *& seqq.*

Conobbero i Principi, e quelle Nazioni, che il modo che si teneva in Roma in queste due Congregazioni non poteva essere, che loro pregiudiziale e ruinoso, e che erano inevitabili le proibizioni di qualunque libro, che non andasse a seconda delle stravaganti massime di quella Corte; poichè i Cardinali

che

che compongono queste due Congregazioni, ond'escono tali Decreti, non esaminano essi i libri, ma si commette l'esame ad alcuni Teologi, i quali se sono impiegati nella Congregazione del S. Uffizio, sono chiamati *Qualificatori*, se in quella dell'Indice, *Consultori*. Questi sono per lo più Frati, i quali secondo i pregiudizj delle loro Scuole regolano le Censure; ciò che non si accorda colle loro massime, riputano novità, e come opinioni ereticali le condannano. I Casuisti, che si hanno fatto una Morale a lor modo, giudicano pure secondo que' loro principj. Ma il maggior pregiudizio nasce, quando si commette l'affare a' Curiali stessi, ed agli Uffiziali e Prelati di quella Corte per esaminare libri attinenti a cose Giurisdizionali. Può da se ciascuno comprendere, quanto in ciò prevalgano i loro pregiudizj, del gran concetto che hanno dell' Ecclesiastica, e del poco della temporale Giurisdizione. Si sa quanto da costoro s'innalzi sopra modo l'autorità del Romano Pontefice sopra tutti li Principi della Terra, fino a dire, che il Papa può tutto, e la sua volontà è norma e legge in tutte le cose; che i Principi ed i Magistrati siano invenzioni umane, e che convenga ubbidir loro solamente per la forza; onde il contraffare le loro Leggi, il fraudar le gabelle, e le publiche entrate, non sia cosa peccaminosa, ma solo gli obbliga alla pena, la quale o colla fuga, o colla frode non soddisfacendosi, non perciò restano gli uomini rei innanzi la Maestà Divina, compensandosi col pericolo che si corre: ma per contrario, che ogni cenno degli Ecclesiastici senza pensar altro, debba esser preso per precetto Divino, ed obblighi la coscienza. Sono tanti Arghi, e molto solleciti e vigilanti, perchè non si divulghi cosa contraria a queste loro mal concepite opinioni. Ed è ormai a tutti per lunga sperienza noto, che la Corte di Roma a niente altro bada più sollecitamente, che a proscrivere tutti i Libri, che sostenendo le ragioni de' Principi, le loro prerogative e preminenze, gli statuti e consuetudini de' luoghi, e le ragioni de' loro sudditi, contrastano queste nuove loro massime, e perniciose dottrine. *Vid.* Ant. Arnaldo *dans les Difficultés proposées a M. Steyaert par.* 9. *Diffic.* 93. Van-Espen *Jus Eccl. Univ. part.* 1. *tit.* 22. *c.* 4. & *de Usu Placiti Regj par.* 4. *c.* 1.

Fatte che hanno questi Qualificatori, o siano Consultori, le loro Censure, le riferiscono a' Cardinali, i quali senza esaminarle, in conformità di quelle condannano i libri. E lo stile d'oggi

gi in formare tali Decreti è pur troppo curioso. Si condanna semplicemente il libro, senza esprimersi e disegnarsi niuno particolare errore, che avrebbe forse potuto dar occasione alla proibizione, ma generalmente come contenente proposizioni scismatiche, sediziose, erronee, scandalose, eretiche, false, empie, che sanno d'eresia, e cose simili; senza impegnarsi però a spiegare, quali siano l'ereticali, le scismatiche, &c. ma sovente si liberano da questo, che per essi sarebbe un grand'intrigo, con una parola *respective*, lasciando l'Autore, ed i leggitori nella stessa incertezza ed oscurità di prima: talchè se l'Autore vorrà emendarsi di qualunque errore, che forse involontariamente sarà trascorso nella sua Opera, non ha modo di farlo. Van-Espen *de Usu Plac. Regii par.* 4. *c.* 1. §. 1. 2. 3. & *in Jure Eccles. par.* 1. *tit.* 22. *c.* 4.

Parimente a questi Decreti sogliono andar congiunte alcune Clausole penali contro i lettori e detentori de' vietati libri, che sovente toccano la temporalità de' sudditi, e conturbano i privilegj ed i costumi delle Provincie. Sovente per alcuni errori, che si trovano sparsi in un libro, che a' Professori, ed alla Republica sarà utilissimo, si proibisce intieramente il libro, onde lo Stato viene a riceverne incomodo e danno. Ed in fine tante e sì spesse proibizioni, che tutto giorno escono da queste Congregazioni, se si facessero a ciechi occhi da' Principi ubbidire ne' loro Stati, si cagionerebbe gran danno a' suoi sudditi, specialmente a coloro, che vivono colla mercanzia de' libri, e coll' Arte della Stampa. Si è sovente veduto, che libri in altre Provincie Cattoliche stampati colle debite licenze, perchè poi in Roma si è trovata in quelli qualche cosa contraria per qualche rispetto a quella Corte, si sono subito proibiti. I poveri Autori restano delusi, e molto più il librajo, ed i mercadanti, che si vedono proibiti di poter vendere le loro merci con loro notabile rovina e danno.

Più perniciosa ancora sarebbe il non resistere alla presunzione che si ha, che tali Decreti si publichino, e s' affiggano in Roma, perchè obblighino tutti all' osservanza; niente curando, che siano publicati ed intimati secondo che prescrivono i Canoni; cioè, che siano mandati a' Vescovi, i quali debbano notificargli a' Parochi, e questi alla plebe, perchè lor siano noti, come insegnano i più gravi Scrittori, e per tralasciare altri, l' Autore *de Libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ l.* 2. *c.* 3. *n.* 20. il quale dice: De-

Decreta Ecclesiastica primum quidem Episcopis, ab istis deinde inferioribus Sacerdotibus, & a Sacerdotibus Plebi sunt intimanda, adeo ut si alia via proferantur, in suspicionem merito veniant, nec satis sit, ut fidelibus quoquo modo innotescant. Marca *de Concord. Sacerd. & Imper. l. 2. c. 15.* Van-Espen *de Promulg. ll. Eccles. part. 1. & 2.*

Per queste ragioni ne' Principati d' Europa fu introdotta inconcussa pratica di non ammettere qualunque Decreto, che venga da Roma per mezzo di queste Congregazioni, ovvero Editti proibitorj, che si facciano dal Maestro del Sacro Palazzo; onde senza un rigoroso esame, e senza il beneplacito Regio simili Decreti proibitorj non hanno avuto forza, nè vigore alcuno. E molto meno lo hanno i Decreti che si fanno dalla Congregazione del S. Uffizio, in que' Paesi, dove questo Tribunale non è conosciuto. Sarebbe veramente un grande attentato, e specialmente nel Regno di Napoli, dove questo Tribunale si hà in orrore, e dove ora per la beneficenza del nostro Augusto Monarca si è tolto di quello ogni vestigio, di far quivi valere i suoi Decreti. Non si potrebbe ammettere cosa più perniciosa e rovinosa di questa. Sarebbe mandar a terra tutti gli sforzi e' sudori de' nostri Maggiori, che ce ne liberarono, e le tante benignissime Grazie concedute perciò da' nostri Re a questo loro fedelissimo Regno. A tali Decreti non può mai darsi *Exequatur Regium*, perchè sarebbe offendere e contravvenire all' ultime Grazie del nostro Invittissimo Principe.

Sin dall' anno 1695. questa Congregazione de' Cardinali del S. Uffizio per mezzo di un suo Editto, che publicò in Roma, nel quale secondo il procedere di quel Tribunale si prescrivevano a' Vescovi ed Inquisitori varj regolamenti, come dovessero nelle loro Diocesi esercitare il loro Uffizio santissimo, aveva tentato occultamente, che un tal Editto si publicasse in una Diocesi del Regno, e si ubbidisse; poichè essi pretendono, che senza esame, e senza Regio assenso, o *Exequatur* i loro Editti e Decreti publicati solamente in Roma dovessero obbligare tutte le Nazioni. Ma nel Regno di Napoli vi si fece valida resistenza, e l' Editto non fu fatto valere. E per simili attentati s' ebbero poi a' nostri tempi fervorosi ricorsi al nostro Principe, che teneva allora collocata la sua Sede Regia in Barcellona, il quale con una Regal Carta spedita a' 28. Agosto dell' anno 1709. ed indirizzata al Cardinale *Grimani* allora Vicerè in questo Regno,

gno, precisamente comandò, che non si dasse esecuzione alcuna a qualunque Bolla, Breve, o altra provisione, che venisse da Roma dalla Congregazione del S. Uffizio, concernente affare d' Inquisizione, o che avessero a quelli la minima, anzi la più remota connessione; come si legge nel Dispaccio Regale al *Tom. 2. de' Capitoli e Grazie di Carlo VI. p.* 231. Stor. Civil. *l.* 32. *c.* 5. §. 3.

Questa sola ragione sarebbe sufficiente, perchè del Decreto proibitorio de' miei libri, come proferito dalla Congregazione del S. Uffizio, non si debba tener conto alcuno, e grave attentato sarebbe, e pur troppo ruinoso l'ubbidirlo. Deve a noi esser incognita questa Congregazione del S. Uffizio di Roma, e che niente a noi si appartenga. Promulghi ella Editti e Decreti a sua posta, che niente toccano a noi. Avranno appresso i Napolitani l'istessa forza e vigore, che i Decreti del Regno della Cina, o del Mogol. Dobbiamo di tali Decreti mostrarci affatto ignari, e come non pervenuti a nostra notizia, non solo perchè non esecutoriati con *Placito Regio*, ma anche perchè non sono stati publicati nemmeno secondo il prescritto de' Canoni stessi. Non si veggono dal Papa fatti in un Concilio, o almeno in Concistoro. Sono tali Decreti di Congregazioni incogniti alla Chiesa: e questi Tribunali appartengono più allo stato politico della Corte di Roma, che alla Gerarchia, ovvero alla S. Sede. I Gesuiti medesimi conoscono questa gran differenza fra i Decreti di queste Congregazioni, e quelli della Sede Apostolica; ed i libri proibiti da tali Decreti, ancorchè approvati dal Papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Ecco ciò che ne scrisse il Padre Fabri Gesuita nel suo *Prodromus veritatis p.* 22. che sebbene porta il nome del Padre *Neuser* Francescano, non si può metter in dubio, che non sia del *Fabri*, il quale acremente rimproverò ad *Errico*, che aveva detto il libro di *Pietro Halloix* essere stato condannato dalla Chiesa: *Falsum est, Henrice*, ei dice, *in Petrum Halloix ab Ecclesia sententiam esse pronunciatam; ejus tantum liber a Sacra Congregatione confixus est, & prohibitus singulari Eminentissimorum Decreto, approbato a Papa, non tamen ab Ecclesia, & Sede Apostolica ex Cathedra*. Perciò tali Decreti, come di Tribunali secolari, non hanno, nè possono tenere forza alcuna oltre i confini dello Stato del Papa. Nè gli altri Principi, senza precedente esame, e loro beneplacito gli fanno valere ne' loro Stati, spezialmente in materia di proibizione di libri.

Non

Non riconoſcono le altre Nazioni queſte Congregazioni, o ſia del S. Uffizio, o ſia dell' Indice, per loro legittimi e competenti Tribunali; a' cui Decreti proibitorj doveſſero ubbidire. La Francia è a tutti noto, che non riconoſce queſte due Congregazioni nuove di *Paolo III.* e di *Siſto V.* erette per rendere l' autorità del Papa più aſſoluta, e per reprimere quella de' Cardinali; ed Antonio Arnaldo *dans les Difficultés proposées a M. Steyaert part. 9. diffic.* 100. ha ben dimoſtrato, che non men la Francia, che tutti gli altri Stati, che non riconoſcono i Tribunali dell' Inquiſizione, e dell' Indice, non ſono meno Cattolici degli altri.

In Iſpagna, narra Salgado *de Supp. ad S. S. part. 2. c.* 33. che que' Re avendo avvertito, che in Roma in queſte due Congregazioni non ſi faceva altro, che proibir libri, ſolo perchè in quelli ſi difendevano le Regalie, e la Giuriſdizione Regia, e le ragioni della Nazione, e de' loro ſudditi, ordinarono che ſimili Decreti, o Editti del Maeſtro del Sacro Palazzo foſſero portati alla ſuprema Inquiſizione di Spagna, e ſecondo il coſtume di que' Regni foſſero ritenuti, e non permeſſa la loro pubblicazione, e molto meno l'eſecuzione; affinchè non ſi allacciaſſero le coſcienze de' ſudditi per queſte proibizioni, non ad altro ſine decretate, che per annientare le ragioni de' Principi, e delle Nazioni. Nè l' Inquiſizione di Spagna permette, che ſi promulghi l'Indice proibitorio emanato dalla Congregazione dell' Indice di Roma, ma ne aſſume ella il peſo e l' eſame, e ſecondo la di lei Cenſura ſi pubblicano nuovi Indici, e nuovi Eſpurgatorj, niente attendendo a ciò che ſi faccia in Roma la Congregazione dell' Indice; e non ſolo ciò pratica ne' Regni di Spagna, ma anche lo fa praticare nel Regno di Sicilia, come ne rende a noi teſtimonianza l' iſteſſo Salgado *l. c. C.* 33. *n.* 145. *Nec in Sicilia*, ei dice parlando dell' Inquiſizione Spagnuola, *permittit expurgationem, & prohibitionem emanatam a Congregatione de Indice Romæ exiſtente publicari, niſi prius per Conſilium ipſum Supremum Sanctæ Inquiſitionis Hiſpan. illi libri prohibiti expurgati noviter, & accurate examinentur, & expurgentur, ita ut ſi quid prohibitionis, aut expurgationis dignum reperiatur, ſub Cenſura dumtaxat ſua, non attenta quæ a Congregatione de Indice emittitur, publicantur*. *Super quo*, ei ſoggiugne, *pluria exempla præ manibus habui ex regiſtris hujus Supremi Conſilii, quæ facile hic potuiſſem*

inſerere, niſi defeſſus calamus tam ingentem laborem recuſaret. Vedi la *Stor. Civile l.* 27. *c.* 4. §. 1. & 2.

Non pur nella Sicilia, ma molto meno nelle Provincie di Fiandra, che ubbidivano al loro Imperio, non fecero i Re di Spagna valere cotali Decreti, o Indici proibitorj, che tutto dì eſcono da queſte Congregazioni di Roma. Non ſi fecero valere in Fiandra le tante proſcrizioni de' libri, che per più Bolle de' Romani Pontefici, per più Decreti della Congregazione del S. Uffizio, e di quella dell' Indice ſi emanarono in tutto il XVII. Secolo. Non ſi tenne conto della Bolla di *Urbano VIII.* emanata nel 1643. che comincia *In Eminenti*, per la quale era proſcritto il libro di *Cornelio Gianſenio* Veſcovo d' *Ipres*, intitolato *Auguſtinus*. Non de' tanti Decreti proferiti in Roma dalla Congregazione del S. Uffizio ſotto i 6. Settembre 1657. per i quali fra le altre Opere furono proibite le Lettere di *Lodovico Montalto*, ovvero dell' incomparabile *Paſcale*, volgarmente dette *le Provinciali*. Anzi in quel medeſimo anno dal Conſiglio di Brabante fu avvertito l' Arciduca *Leopoldo*, che governava quelle Provincie, che vigilaſſe ſopra queſte tante proibizioni di libri, che uſcivano da Roma; e que' Conſiglieri gli dirizzarono una loro Conſulta, nella quale l' ammonivano, che traſcurare queſto punto, ſarebbe lo ſteſſo che rovinar l' Imperio del Principe, perchè già con lunga ſperienza s' era veduto, che Roma non fa altro, che proſcrivere que' libri, che difendono la Regia autorità: tanto che ricevere que' Decreti ſenza eſame, e ſenza *Placito Regio* era lo ſteſſo che permettere, che il Papa poſſa proſcrivere ed interdire al Re di far Editti, e di far imprimere libri o ſcritti, per i quali ſiano difeſe le ragioni ſue Regali, e de' ſuoi vaſſalli. E confermando tutto ciò con eſempj di freſco accaduti, gli ricordarono, che d'intorno a quattro anni erano ſtati in Fiandra impreſſi due Scritti; uno ſotto il titolo: *Jus Belgarum circa Bullarum receptionem*; l' altro intitolato: *Defenſio Belgarum contra evocationes, & peregrina judicia*. In queſti non ſi toccava niun Dogma o articolo di Fede, ma unicamente ſi difendevano le ragioni di Sua Maeſtà, di non voler ammettere Bolla ſenza il *Placito Regio*. Ciò non oſtante erano ſtati da Roma con Decreto Pontificio proſcritti; tanto che biſognò, che il Conſiglio del Brabante con ſuo Decreto faceſſe caſſare ed annullare la proibizione: e l' Arreſto ſi legge preſſo Van-Eſpen nel ſuo Trattato *de Placito Regio in Appendice lit.* Q.

Pa-

Parimente avendo Papa *Alessandro VII.* nel 1665. proscritto per sua Bolla molte Opere, e fra l'altre due Censure della Facoltà di Parigi, la Bolla non solo in Francia, ma nemmeno in Fiandra fu fatta valere; e così parimente fu fatto di altre proibizioni de' libri, de' quali Van-Espen *cit. Tract. par.* 4. *c.* 3. 4. 5. e 6. fa lungo Catalogo. Ciò che fu fatto sempre con gran savíezza e maturità, perchè non è conveniente, che l'uso e le costumanze di una Provincia abbiano a ricevere alterazione e sconvolgimento per simili Decreti che escono da Roma; e meglio sanno i Principi, ed i Vescovi di ciascheduna Nazione ciò che conviene ne' proprj Stati e Diocesi, che chi ne vive lontano. Quindi Van-Espen nel *Jus Ecclesiast. Part.* 1. *Tit.* 22. *c.* 4. *n.* 35. dopo aver rapportato, che in Ispagna non ha veruna forza, nè vigore l'Indice proibitorio Romano, dice, che lo stesso per notoria ed inconcussa pratica si osserva nella Provincia di Fiandra, dove molti Autori sono tutto dì senza scrupolo alcuno letti e citati, ancorchè fossero stati con simili Decreti proibiti da Roma. *Sed neque hisce in Provinciis*, ei dice, *Indicem librorum prohibitorum in omnibus receptum esse notoria Belgii praxis evincit. Quis enim inter Jurisconsultos, aut Juris studiosos scrupulo angitur, aut cui scrupulus movetur, dum passim legunt Commentaria* Joannis Schneidwini *ad Institutiones Justiniani; Commentaria* Francisci de Amaya *in tres posteriores libros Codicis; Commentaria* Donelli Enucleati; *Opera* Andreæ Corvini, Matthei Wesembecii, *aliosque libros quamplurimos Decreto Romano in Indicem librorum prohibitorum relatos.*

Chi mai in Fiandra, non meno che in Francia, ha avuto scrupolo di leggere le Opere di *Carlo Molineo*, secondo l'espurgazione che essi ne fecero, non ostante le rigorose proibizioni di Roma? Se ne offese di ciò Papa *Clemente VIII.* vedendo, che non ostante l'Indice Romano, per cui erano state queste affatto proibite, venivano lette particolarmente in Francia, e nelle Provincie di Fiandra, le cui Università e Censori avendole solamente espurgate di alcuni errori, le permettevano; tanto che giravano per le mani di tutti i Giurisconsulti, ed altri Professori di Lettere, e tenute in sommo pregio. *Clemente* riputando ciò a gran dispregio della Sede Apostolica, a' 21. Agosto dell' anno 1602. cavò fuori una terribile Bolla, colla quale sotto gravissime pene e censure proibì di nuovo assolutamente tutti i suoi libri, anche gli espurgati, dicendo che *non aliter quam igne expurgari possint*. Rivocò pertanto tutte le licenze date, e vol-

volle che per l'avvenire affatto non si concedessero; e quindi nacque lo stile, che nelle licenze che danno in Roma, quantunque siano ampissime, con permettere anche la lezione di libri laidissimi e perniciosi, si soggiunge sempre: *Exceptis Operibus Caroli Molinei*. Fu publicata questa Bolla secondo il solito in Roma a' 26. Agosto di quell' anno 1602. ed affissa *ad Valvas Basilicæ Principis Apostolorum, & in Acie campi Floræ*, soggiugnendosi, che a tutti *ita arctent ac afficiant, perinde ac si omnibus & singulis intimatæ fuissent*. Ma che pro? Niente valse questa Bolla nè in Francia, nè nelle Fiandre, nè in Germania, nè altrove. Le Opere di questo insigne Giurisconsulto niente perderono di pregio, nè venivano meno citate da' Professori allora, che prima. Tutti i Giurisconsulti, ed ogni Pratico le aveva per le mani, ed era più studiato quest' Autore, e più frequentemente allegato nel Foro, che *Bartolo* e *Baldo*; e si rese così necessario, che, come dice Bertrando Loth. *in Resolut. Belg. Tract.* 13. *quæst.* 2. *art.* 7. in Francia, e nelle Fiandre niuno insigne Pratico ed Avvocato può starne di senza, particolarmente nell' Artesia, dove le Consuetudini di quella Provincia essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di quest' Autore sono stimati più di tutti gli altri, e molta autorità hanno ottenuta ne' loro Tribunali. I Prammatici Francesi le hanno così familiari, che non vi è aringa o scrittura che si faccia, che non sia piena di allegazioni tratte da quelle in qualunque materia, sia di ragione Civile, o Canonica; e l' ultima Edizione fatta in *Parigi* di tutte le Opere di quest' Autore, procurata per opera ed industria di *Giovanni Pinson* il Giovane, celebre Avvocato di Parigi, fa maggiormente vedere, qual conto si fosse tenuto della proscrizione di Roma. Fu divulgata questa nuova Edizione in Parigi in cinque Volumi in foglio, con espresso Privilegio del Re, dove non si è risparmiata spesa, perchè l' impressione riuscisse magnifica ed esatta. Nè dalla Francia poteva altrimenti sperarsi, essendosi sempre in quel Regno usata sopra ciò la debita vigilanza: leggendosi tra le *Prove delle Libertà Gallicane C.* 10. *n.* 11. un' Aringa fatta dall' Avvocato del Re *Dionisio Talon* nel Parlamento di Parigi per occasione di un consimile Decreto proibitorio emanato dalla Congregazione del S.Uffizio di Roma, dove fa vedere, che simili Decreti non debbano publicarsi, nè farsi valere, come pregiudicialissimi alla Corona, ed allo Stato; ed avverte, che fare il contrario, cagioneb-

reb-

rebbe gravi disordini, poichè da queste Congregazioni tuttavia l' Indice Romano proibitorio, ed espurgatorio de' libri si va accrescendo, ed alla giornata prende aumento, e si proscrivono libri in diminuzione delle Regalie del Re, e delle Libertà della Chiesa Gallicana; siccome eransi avanzati a proibire sino gli Arresti del Parlamento contro *Giovanni Chastel*, l' Opere dell' Illustre Presidente *Tuano*, le Libertà della Chiesa Gallicana, ed altri libri concernenti la persona del Re, e la sua Regal Giurisdizione. *Vid.* Van Espen *de Usu Placiti Regj par.* 4. *c.* 2. §. 4. *& c.* 6. §. 1.

Nè si creda, che in Italia, con tutto che piena di pregiudizj, e conculcata ed oppressa dalla vicina Roma, si fosse affatto in alcune Provincie trascurata una tal vigilanza. Non la trascurò certamente la Republica di Venezia; nè i nostri Vicerè istessi di Napoli, quando hanno voluto adempire le proprie obligazioni, ed invigilare al servigio del loro Signore, hanno mancato nelle occasioni di mostrare il loro vigore e fortezza, col non far valere nel Regno simili Decreti.

In Venezia fu sopra la publicazione di un nuovo Indice fatto compilare da *Clemente VIII.* nel 1595. molto dibattuto. Durò questa negoziazione, come narra il P. Paolo Servita nella *Storia dell' Inquisizione* al *c.* 29. quattro mesi. Dalla parte Pontifizia v' intervennero il Cardinale *Priuli* Patriarca di Venezia, il Vescovo d' *Amelia* Nunzio Apostolico, e Fra *Vincenzo da Brescia* Inquisitor Generale di Venezia; e dalla parte della Republica i primi Senatori di quella. Dopo un rigoroso esame fatto sopra quell' Indice, fu per ispezial Concordato formato a' 24. Agosto 1596. quello accettato con molte dichiarazioni e riserve; stabilendosi sopra ciò nuove Capitolazioni, e fra le altre la settima contenente, che dandosi libertà a' Vescovi ed Inquisitori di poter nell' avvenire proibir altri libri non espressi nell' Indice, si dichiara, che s' intende de' libri contrarj alla Religione per ragion d' Eresia, o forestieri, e con finte licenze stampati: nè si faccia in avvenire proibizione alcuna senza giustissima causa, e con participazione del S. Uffizio, ed intervento de' Chiarissimi Signori Assistenti, tanto in Venezia, come nello Stato. E nell' ottava fu stabilito, che la regola ivi prescritta del giuramento da darsi a' Librari e Stampatori, non si dovesse eseguire nel Dominio Veneto. Con tali e simili limitazioni fu accettato quell' Indice, tanto che fra le ordinazioni stabilite dal Consiglio di quella Republica spettanti all' Ufficio dell' Inquisizione, raccol-

te

te in 39. Capitoli dal medesimo Padre *Servita* loro Teologo; dopo essersi nel vigesimottavo comandato, che non si publicasse in *Venezia* Bolla Pontificia, ovvero ordine alcuno delle Congregazioni di Roma, nè nuovo, nè vecchio, senza darne conto prima al Principe, si aggiunge nel 29. che parimente non si permetta in quel Dominio essere publicata, o stampata niuna proibizione di libri di qualsivoglia sorte, fatta con qualsivoglia autorità dopo il 1595. se non osservate le condizioni del Concordato fra la Sede Apostolica, e la Serenissima Republica conchiuso l'anno 1596. a 24. Agosto. Ma con tutto che questo Concordato fosse stato fatto con comune e libero consenso d'ambe le parti, non fu però per una sottil malizia tralasciato dagli Ecclesiastici di mandarlo in obblivione e desuetudine, poichè non potendo altro, trattarono che del Concordato suddetto non si stampassero, se non 60. Copie; e ciò non per altro, se non perchè essendo innumerabili gli esemplari degl' Indici, che vanno per mano di tutti, ognuno vedesse quei documenti, che danno l'autorità sopra a' libri agli Ecclesiastici solamente, e la moderazione del Concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse.

E camminandosi con questi passi in Roma, si osservò che non era anno, che sotto nome del Maestro del Sacro Palazzo non uscisse un Catalogo di nuove proibizioni con clausole, che debba aver luogo in qualsivoglia Città, Terre, e Luoghi di qualsivoglia Regno, Nazione, e Popolo, e che obblighi ciascheduno eziandio senza publicazione, in qualsivoglia modo e maniera che verrà a notizia l'Editto. Fu notato ancora, che questi nuovi Indici si mandavano agl' Inquisitori, affinchè per mezzo de' Confessori gli facessero mettere in esecuzione, ed in tal maniera si procurava deludere il Concordato. E di vantaggio facendo stampare di nuovo l'Indice del 1595. in Venezia, procuravano di farci inserir dentro tutte le altre nuove proibizioni, ed in questa maniera distruggere il Concordato.

A questo fine il Padre *Servita* adempiendo le parti di Consultore, e di Teologo di quella Republica, non inculcava altro, se non che si dovesse sopra materia sì grave ed importante usar di continuo la debita vigilanza a non permettere, anzi resistere a tali sorprese, e consigliava che ristampandosi l'Indice del 1595. si avvertisse a non farvi inserire altri nomi di Autori nuovi, e che insieme col suddetto Indice fosse stampato il Concordato. Ed in effetto

effetto secondo questo suo savio consiglio, essendosi ultimamente ristampate in *Venezia* le sue Opere in due Volumi in quarto, ed in fine di quelle al secondo Tomo essendosi stampato l'Indice del 1595. vi fu fatto ancora imprimere il Concordato suddetto, che si legge alla pag. 481. Ciò che fu la cagione, perchè Roma pose tanti ostacoli, affine che questa Edizione non seguisse, perchè gli premeva molto, che tal Concordato non fosse saputo, e finalmente se ne perdesse affatto ogni memoria.

Così in Venezia secondo i loro Capitolari e Concordati non si ricevono Decreti proibitorj de' libri, che escono dalle Congregazioni di Roma, nè si riceve condanna alcuna di libri, se ciò non si faccia con giustissima causa, e con participazione dell'Uffizio dell'Inquisizione della Republica, ed intervento de' Chiarissimi Signori Assistenti, tanto in Venezia, quanto nello Stato.

I nostri Re non meno di quello, che si praticava in Ispagna, in Sicilia, e nelle Fiandre, volevano, che lo stesso si osservasse ancora nel Regno di Napoli intorno a questa materia della proibizione de' libri; e quando i Vicerè Spagnuoli vollero adempire le loro parti con somma attenzione e vigilanza, ci lasciarono sopra ciò non meno chiari ed illustri esempj. Quando il Pontefice *Clemente VIII.* dopo l' aggiunta di *Sisto V.* accrebbe l' Indice Romano, facendolo di nuovo imprimere e pubblicare, in tutto il tempo del suo Pontificato tenne così esercitate queste due Congregazioni, ed il Maestro del Sacro Palazzo, che non vi fu anno, che da Roma non uscissero Decreti ed Editti proibitorj. Dal primo anno del nuovo Secolo 1601. e per i seguenti anni sino alla sua morte non uscivan altro da Roma, che questi Decreti, e questi Editti, per i quali furono successivamente proibiti molti libri di quasi tutte le Professioni e Scienze, sol perchè o gli Autori eran separati dalla Chiesa, o perchè sostenevano le Regalie, e altre ragioni de' Principi, o delle Nazioni, ovvero perchè qualche errore fosse in quelli trascorso. Furono proscritti molti libri legali, fra i quali, come si è detto, con molto rigore l' Opere del *Molineo*, i Trattati di *Alberico Gentile*, di *Gio: Corasio*, di *Scipione Gentile*, e di tant'altri. Infra questi il nostro Reggente *Camillo de Curte*, uno de' più rinomati nostri Giurisconsulti di que' tempi, diede in Napoli nel 1605. alle stampe una sua Opera, intitolata *Diversorii Juris Feudalis prima*, e *secunda Pars*, nella seconda Parte della quale trattò de' rimedj, che sogliono praticarsi nel Regno per difesa della Giurisdizione

regale, affinchè nè i Regali diritti ricevano oltraggio, nè tutti i Vassalli siano oppressi da' Prelati, usurpando la regal Giurisdizione. Dichiara in questo libro il solito stile, e per lunga usanza già stabilito di resister ad essi, cioè nel principio di farsi loro una, due, o tre lettere ortatoriali; quando queste non bastano di chiamarli in Napoli; non obbedendo alla chiamata, di sequestrar loro le temporalità, e finalmente persistendo nella contumacia, di cacciarli dal Regno. Modi legittimi, permessi, ed approvati da una inveterata pratica in tutti i Regni de' Principi Cattolici. Ma il libro appena fu dato alla luce, ch' ecco si vide nel medesimo anno uscir da Roma un Editto, col quale fra gli altri libri venne anche severamente proibito questo con tali parole: *Camilli de Curtis secunda pars Diversorii, sive Comprensorii Juris Feudalis. Neapoli apud Constantinum Vitalem 1605. omnimodo, & sub anathemate prohibetur*, come si legge nell' Editto del 1605. sotto *Clemente VIII.* nell' Indice de' libri proibiti.

Il Conte di *Benavente*, che trovavasi allora Vicerè in Napoli, intesa la proibizione, non volle a patto veruno concedere *Exequatur* all' Editto; anzi a' 14. Decembre del medesimo anno mandò una grave Consulta al Re *Filippo III.* nella quale fra l' altre cose occorsegli in materia di Giurisdizione, gli diede ragguaglio di questa proibizione fatta del libro del Reggente in Roma, sol perchè in questo si dichiaravano que' rimedj e diritti di S. M. che ha in simili occorrenze, rappresentando al Re, che contro questi abusi bisognava prendere risoluti e forti spedienti; perchè altrimenti ciò soffrendosi, non vi sarebbe chi volesse difendere la Regal Giurisdizione, come si vede dalla Consulta, che si legge fra' M. S. del Chioccarello al *Tom. 17. de Typograph.*

Parimente nell' anno 1627. sotto il Pontificato di *Urbano VIII.* dalla Congregazione dell' Indice uscì un Decreto de' 4. Febrajo di quell' anno, dove oltre la proibizione dell' Opere Legali di *Treutlero*, di *Ugon Grozio*, e della Storia della Giurisdizione Pontificia di *Michele Roussel*, fu anche proibito un libro, che *D. Pietro Urries* aveva allora publicato in *Napoli* in difesa del Rito 235. della nostra G. C. della Vicaria intorno a' requisiti del Chericato, da riconoscersi da quel Tribunale; e perchè quel Rito, ancorchè antico, non mai però interrotto, si oppone alle nuove massime della Corte di Roma, fu tosto il libro proibito. *Petri de Urries liber inscriptus: Æstivum otium ad repetitionem Ritus 235. M. C. Vicariæ Neapolitanæ*, come si legge nell' *Indice libro-*

brorum prohibitorum sub Urbano VIII. Anno 1627. 4. *Februarii*: Ma il Duca d'*Alba* Vicerè non fece valere nel Regno quel Decreto, e ne scrisse al Re, da cui ne ricevè risposta sotto li 10. Agosto del medesimo anno, maravigliandosi della proibizione fatta in *Roma* di quel libro, dove non si difendeva, che un Rito antichissimo della Vicaria del Regno, siccome leggesi nella lettera del Re tra' M. S. del Chioccarelli *Tom.* 17.

Questa vigilanza si tenne presso di noi, quando si volevano far valere i nostri diritti, le nostre patrie leggi ed istituti; poichè noi, affinchè non riceviamo Bolle, Brevi, Decreti, Editti, ed in fine ogn'altra provisione che viene da Roma, senza *Exequatur Regium*, nè siamo comandati da Legge scritta, stabilita sin dall' anno 1561. quando in qualità di Vicerè governava il Regno il Duca d'*Alcalà*; e l'abbiamo impressa ne' Volumi delle nostre Prammatiche, e si legge sotto il Titolo *de Citationibus Pragm.* 5. Requisito, che in conformità della Legge è sostanziale e necessario, anche ne' Decreti che vengono da *Roma*, per i quali si proibiscono libri. E molto più quando tali Decreti non siano publicati secondo il prescritto de' Canoni stessi. E tanto più quando escono dalla Congregazione del S. Uffizio, Tribunale a noi non pur incognito, ma odioso e detestabile, a cui ancora per altra nuova Legge del nostro Monarca, stabilita in Barcellona nel 1709. non può darsi *Exequatur* alcuno, premurosamente ordinandosi, che a quelli nel nostro Regno non sia data forza, nè esecuzione alcuna. Ed in ciò il Regno di Napoli, quando si voglia usare il dovuto vigore e vigilanza, non ha che invidiare nè alla Francia, nè alla Spagna, nè alla Fiandra, nè a Venezia, nè a qualunque altro Principato ben istituito e regolato del Mondo Cattolico. Noi ancora *legem habemus*, per la quale questi Decreti, quando non siano avvalorati di Regio Placito, si riputano nulli, e di niun vigore ed effetto, e come se non vi fossero. Noi dobbiamo ubbidire alla Legge del Principe, che ci obliga all'osservanza non solo per timore della pena, ma anche in coscienza; e perciò per compimento di quanto s'è proposto, bisogna togliere quest'altro pregiudizio dalle coscienze scrupolose e timide di alcuni semplici, i quali sono in un gravissimo errore, credendo, che in ciò siano obligati in coscienza ad ubbidire piuttosto a' precetti degli Ecclesiastici, che alle leggi del Principe. *Ved.* la nostra *Stor. Civile l.* 27. *c.* 4. §. 2.

C A P. XIX.

Non obligano tali Decreti in coscienza, ma sì bene la legge del Principe.

E'Un errore pur troppo pernicioso all' autorità del Principe quello, che s'è procurato di seminare in questa materia di proibizione di libri, che si debba ubbidire piuttosto al precetto del Prelato, che obliga in coscienza, che alla legge del Principe, che non obliga se non per la pena temporale. Si è veduto nella prima Parte al cap. ultimo, che questa è una dottrina contraria alla Scrittura Santa, a S. Paolo, ed a tutti i PP. della Chiesa; poichè dice S. Paolo con chiare parole, che ognuno è obbligato ubbidire alla potestà temporale, non solo per la pena, ma anche per la coscienza. Quando alcuno comanda, non avendone autorità da Dio, allora chi non gli ubbidisce, non offende S. D. M. ma disubbidendo in quelle cose, in cui l'autorità viene da Dio, egli stesso viene disubbidito ed offeso. L'autorità di proibire i libri prima unicamente s' apparteneva a' Principi, e la sola Censura in materia di Fede agli Ecclesiastici. Ed essendosi ora trasformata questa dottrina, che non si bada più agli articoli di Fede, ma alla Giurisdizione, e Temporalità de' beni mondani, essendo questa appartenenza del Principe, il suddito è obligato piuttosto di ubbidire al Principe, che a' precetti degli Ecclesiastici, che comandano nelle cose temporali. Non avendo essi in quelle autorità alcuna da Dio, non è peccato il disubbidirgli.

E' ormai a tutti noto, che non tanto si curano in Roma gli errori della Religione, quanto se sia scritta cosa in diminuzione dell' Autorità Ecclesiastica; e perciò sono tutti intesi a proibirne tosto la lezione, e procurano, che i libri permessi siano solo quelli, che si scrivono in diminuzione dell' autorità Secolare, ed in esaltazione dell' Ecclesiastica; e tali libri non vanno più a numero, ma a migliaja. Quei del Popolo, che intendono lettere, non possono legger altro. I Confessori parimente altra dottrina, non sanno; nè per approvargli si ricerca saper altro, che questo. Onde regna una perversa opinione universale, che il Principe, ed i Magistrati siano invenzioni uma-

umane, anzi tiranniche: che convenga ubbidir loro per la forza solamente, perchè il contravvenire alle leggi, il fraudar le publiche entrate non obliga a peccato, ma solo alla pena, la quale chi non paga, operasi, che per la fuga non resti reo innanzi la Maestà Divina. E per lo contrario, che ogni cenno degli Ecclesiastici, senza pensare ad altro; debba essere preso per precetto Divino, ed obblighi la coscienza. Non mancano in Italia persone pie e dotte, che tengono la verità; ma questi non possono nè scrivere, nè stampare. Altronde viene scritta qualche cosa, ma subito proibita; anzi poco si pensa a' libri d' Eretici, massimamente se trattano degli articoli della Religione. Ma se alcuno viene, che difenda l' autorità temporale del Principe, e dica che anche gli Ecclesiastici sono soggetti alle publiche funzioni, ovvero giustiziabili, se violano la publica tranquillità, questi sono libri dannati e perseguitati più degli altri. Ed oltre a ciò sono arrivati fino a corrompere i libri degli autori antichi, levando nel ristampargli tutto ciò, che poteva servire all' autorità temporale de' Principi.

Or qual coscienza sì scrupolosa e timida potrà esservi al Mondo giammai, che conoscendo il fine di queste proibizioni si atterrisca ora, quando le vede uscir di Roma, sicchè debba osservarle ed ubbidirle? Ed ubbidirle contro la legge del Principe, che comanda che a tali Decreti non si presti ubbidienza alcuna, se non saranno avvalorati dal suo Placito regio? Uomo perciò non è obligato di credere, come ben a lungo ha dimostrato l' incomparabile Arnaldo nelle *Difficultez proposées a Mr. Steyaert par. 9. diffic. 93. q. 1.* che tutte le proibizioni de' libri, che si sono fatte, e si faranno in Roma, siano fatte con giustizia e con ragione. Poichè se si trattasse di una semplice censura o proibizione di una Dottrina, o Dogma in generale, che non ha alcuna mistura di fatto, ma che si raggirasse al puro diritto, certamente la Chiesa unita in un Concilio definendola, non potendo in ciò errare, tutti i Fedeli a ciechi occhi sono obbligati di credere, che la deliberazione siasi fatta con giustizia, e con ragione. Ma quando si tratta di materia di fatto, sempre che non vi sia rivelazione, niuno può avere questa presunzione, che non possa fallare; anzi non solo il Papa, ma la Chiesa stessa in un Concilio può nel Fatto errare. E molto più sono soggetti ad errare in questa materia di proibizione di libri, che dipende dall' esame che si commette ad altri, da' semplici rapporti de'

qua-

quali, o errando essi, o non intendendo il senso dell' Autore; ovvero pregiudicati da contrarie massime, qualificheranno proposizioni per altro innocentissime per Eretiche e Scismatiche. Le Opere di *Teodoreto* furono condannate nel V. Concilio Generale; le lettere di Papa *Onorio* furono nel VI. Concilio eziandio condannate. Ma scoperti gli errori di fatto commessi nel loro esame, furono tolte le proibizioni, le quali niuno ebbe per infallibili, sicchè non s'avessero potuto ritrattare.

Il modo stesso, e le regole stabilite in Roma intorno a queste proibizioni convincono, che non tutte debbonsi credere fatte con ragione, sicchè abbiano ad obbligare le nostre coscienze ad osservarle. Il fine di questa proibizione, ed il suo buon uso è, che si facciano, perchè i lettori, e spezialmente gl' incauti, e gl' ignoranti non siano contaminati da perniciosi errori, e false credenze, che possono corrompere non meno la loro fede, che i loro costumi. Ma tali Congregazioni, e le Regole stesse dell' Indice niente a ciò riguardano. Sarà un libro puro ed innocente, senza alcun errore: se non porterà in fronte il nome dell' Autore, il luogo ove siasi stampato, e da chi, per le Regole dell' Indice rimane *ipso facto* proibito, e sotto pena di scomunica vietata a tutti la lezione. Il libro conterrà dottrine contrarie a quelle de' Qualificatori e de' Consultori, che non toccano la Religione, e non meno sarà Cattolico l' Autore che le difende, che i contrarj che l' impugnano; e contuttociò il libro come erroneo sarà proibito. Tratterà un altro libro *de Gratia*, ovvero *de Auxiliis*, ma perchè vi è generale proibizione, che tutti i libri stampati, o che si stamperanno sopra questo soggetto, siano *ipso facto* proibiti, perciò se ne vieta a tutti la loro lezione, ancorchè nel libro non vi sia errore alcuno.

Molti altri libri saranno innocentissimi, anzi pieni di carità e di zelo; ma perchè forse scritti con fervore, tosto si proibiscono, non per altro se non *ob acerbitatem styli*. Moltissimi altri se ne vietano per l' odio, che si ha al solo nome dell' Autore, con tutto che i libri siano utili ed innocenti. Or qual Teologo, o Confessore sarà cotanto spigolistro, che ponga scrupolo a' suoi Penitenti, o proibisca loro di leggere cotai libri, ove non è timore alcuno di contaminarsi nella credenza, e ne' costumi?

I moltissimi esempj accaduti sopra questa materia di proibizioni erronee ed imprudenti, convincono eziandio, che non debbano riputarsi tutte fatte con giustizia e con ragione, sicchè do-

dovessero obligar tutti a chiusi occhi ad osservarle. Fu vietato il libro di Gio: Tritemio *de Steganographia* come creduto Magico, ma tosto si scoprì l'inganno, e se ne permise poi a tutti la lezione.

Il libro del Cardinal Bellarmino *de Romano Pontifice* fu proibito da *Sisto V.* il quale non si contentava, che costui avesse data al Papa la potestà indiretta sopra le cose temporali, perchè la voleva diretta: e durò la proibizione fin tanto che quel Papa visse; ma dopo la sua morte fu riputato savio consiglio de' Cardinali di cancellarlo *ex Indice probrosorum Scriptorum*. L'Opere del P. *Natale d' Alessandro*, ancorchè innocentissime, e sol perchè secondando la dottrina della Chiesa Gallicana, si sostenevano in quelle i 4. Articoli, furono eziandio proibite; ed a' tempi nostri di *Clemente XI.* con tanto rigore, che gli eccettuava fino nelle licenze. Contuttociò da' savj non fu tenuto conto di tal proibizione, ed ora si sente, che il presente Pontefice *Benedetto XIII.* gli abbia fatto cassare *ex Indice librorum prohibitorum*.

Molti altri libri è evidente, che non contengono errore alcuno, anzi sono utilissimi per le Scienze, e per le Arti Liberali e Meccaniche, e pure ci vengono proibiti da Roma. Che vi è di male in Grozio *de Jure Belli & Pacis*? Nelle Storie del Presidente *Tuano*, nell'Opere del *Galileo*, e di tant'altri, di cui Arnaldo al luogo citato fece numeroso Catalogo, difendendole per sane ed innocenti, e che piuttosto recano all'uman genere utilità grandissima, tanto è lontano, che dalla loro lezione possa alcuno contaminarsi nella fede, e ne' costumi? Anzi questo ammirabile Scrittore avverte, che sovente Roma vigila, ove non dee, ed è sonnacchiosa ove dovrebbe vigilare. E narra, che da *Napoli* eragli stato avvisato, che l'Opere di *Pietro Gassendo* avevano cagionato perniciosi effetti in alcuni, i quali troppo innamorati della Filosofia d'*Epicuro*, restituita da colui nel suo antico lustro, e de' libri di *Lucrezio* a pochi prima noti, non ben sentivano dell'immortalità delle nostre Anime. Eppur da Roma non s'intese uscire proibizione alcuna delle medesime. All'incontro l'Opere di *Renato Des-Cartes*, che abbatte fino all'ultima evidenza una dottrina cotanto pestilenziale, e che con valide prove, dimostrate nelle sue *Meditazioni* fa conoscere, che il nostro corpo, sottilissimo che sia, organizzato pure, e posto nella maggior armonia che si voglia, non può produrre il nostro

ſtro penſare, e che la mente ed il corpo ſiano due ſoſtanze per ſe diſtintiſſime, e che perciò l'una non dipenda dalla corruzione e ſcomponimento dell'altra, ſono ſtate da Roma rigoroſamente proibite; anzi ſoggiacque agli ſteſſi fulmini l'Opera inſigne di queſto ammirabile Filoſofo, per la quale aveva dimoſtrato per falſa l'opinione di coloro che dicevano, l'immortalità dell'Anima doverſi credere per la ſola Fede, e che non vi foſſe ragione alcuna fiſica, metafiſica, o morale, per la quale ſi poteſſe provare, che le noſtre Anime inſieme non muojano co' noſtri corpi. Dunque, ſoggiugne *Arnaldo*, (dopo aver recati moltiſſimi altri ſimili eſempj) come dovremo riputare tutte le proibizioni de' libri, che eſcono da Roma, per giuſte, e fatte con ragione, quando l'evidenza delle coſe ſeguite ſopra queſto ſoggetto ci dimoſtra il contrario? Dovranno dunque ſenza eſame, ed a chiuſi occhi riceverſi, e ſenza farne prima ſcrutinio allacciare le noſtre coſcienze, e renderle timoroſe e pavide, dove non vi deve eſſere timore alcuno? Se i Tribunali ond' eſcono, non ſono infallibili; ſe i Giudici poſſono ingannarſi, anzi ſe a' Giudici ſteſſi che le proferiſcono, non ſiamo obligati ubbidire, come dice la Scrittura Santa, S. *Paolo*, S. *Bernardo*, e tutti i PP. della Chieſa, ſe non quando comandano coſe, che ſono conformi alla legge di Dio, come con una ſoggezione ſtolida ed inſenſata dovremo oſſervarle, e metterci in una miſerabile ed indegna ſchiavitudine? Nè per un altra incontraſtabile ragione poſſono tali proibizioni obbligare le noſtre coſcienze, e ſpecialmente nel Regno di Napoli, quando ſiano emanate dalla Congregazione del S. Uffizio, Tribunale a noi incognito, i cui decreti debbono riputarſi, come ſe non vi foſſero, o ſe veniſſero dalla Cina, i quali perciò non ci devono per riſpetto alcuno obbligare.

Ed anche ſe veniſſero dalla Congregazione dell'Indice, non meno potranno obligarci nel foro interno, poichè ambedue queſte Congregazioni non ſono Chieſe, nè i loro Decreti ſono Conciliari, ma piuttoſto di Tribunali Laicali, i quali potranno aver forza nello Stato temporale di Roma, non già in tutta la Criſtianità.

Il Cardinale ſteſſo De Luca nella Relazione che fa de' Tribunali di Roma, qualifica queſte Congregazioni per Tribunali della Corte di Roma, non già della Sede Apoſtolica. *Ejus tantum liber* (diceva il Cardinal *Fabris* del libro di Pietro Haloix)

loix) *a Sacra Congregatione confixus est, & prohibitus singulari Eminentissimorum Decreto, approbato a. Papa, non tamen ab Ecclesia, a Sede Apostolica, & ex Cathedra.*

Quindi da quasi tutte le Nazioni d' Europa non sono riconosciuti, e gli hanno come tribunali incompetenti ed estranei, e che perciò non possano obligare niuno; ond' è, che si rivocano a nuovo esame, e si riformano, e sovente le proibizioni d' intieri libri si ributtano affatto senza nemmeno obligarsi ad espurgarli, ma si permette distesamente la loro lezione.

E molto meno quì vale quell' argomento, che siccome non è in nostra facoltà esaminare i Decreti del Magistrato e del Principe, così non è a noi concesso esaminare quelli, che escono da tali Congregazioni, non essendo altra in ciò la nostra parte, che di ubbidire. Sarebbe troppa presunzione questa, alcuni altri dicono, volersi un privato costituir Giudice, e molto più in causa propria. E perchè egli non si può ancora ingannare? Pure Martino Steyaert s' era avanzato a dire: *Profecto si Ecclesiæ judicium in libro prohibendo errare potuit, quomodo non potius timet, ne erret suum? Et quomodo hoc non est se in Judicem erigere supra ipsos Judices a Deo constitutos?* Ma l' incomparabile Arnaldo *loc. cit. diss.* 95. *quæst.* 11. fa vedere quanti paralogismi contenga questa espressione rettorica di *Steyaert*. Primieramente quì non si tratta di giudizio della Chiesa, o della Sede Apostolica, la quale pure in tali proibizioni, per contenere mistura di fatto, se non siano rivelati, sta, come s' è detto, soggetta a falli ed errori. Questi, che compongono le due Congregazioni dell' Inquisizione, e dell' Indice, non sono Giudici costituiti da Dio, non sono nostri Vescovi, o nostri Parochi destinati da Dio per il ministerio spirituale. Sono Giudici mondani, che compongono Tribunali Secolari, niente riguardando la condotta delle nostre anime, di cui i Vescovi sono i più immediati Ispettori. Le deliberazioni che escono da tali Tribunali, non sono Decreti Conciliari, che potessero obligare i Fedeli all' osservanza, o almeno Concistoriali, che fossero fatti dal Papa nel suo Concistoro, coll' intervento ed approvazione de' Cardinali, ma di Congregazioni particolari, e per conseguenza non hanno forza alcuna per obbligare quelle Nazioni, che non le riconoscono per Tribunali loro competenti; e perciò non solo sono rimessi a nuovo esame, ma sovente si rifiutano affatto, nè si fanno valere.

Ma anche se fossero del Papa, e del proprio Vescovo, se in-

intieramente esaminati non si conosceranno sussistenti, forse perchè non comandassero cose conformi alle Leggi di Dio, bisognerà alle volte ubbidirle, per non recare scandalo, ma in coscienza non obbligheranno. E quì bisogna ricordar di nuovo la gran differenza, che frammezza tra l' ubbidienza che si dee al Principe, ed a' suoi Magistrati, e quella che si dee al Papa, ed a' Prelati. La Scrittura Divina, che dell' una e dell' altra ha parlato, non ha detto lo stesso di ambedue: dell' ubbidienza a' Prelati ha detto, *ad Hebr.* XIII. *Ubbidite a' preposti vostri, perchè vigilano per l' Anime vostre, per renderne conto*; ma dell' ubbidienza dovuta a' Principi, dice: *ad Rom.* XIII. *E' necessario star soggetti non solo per l' ira, ma per la Coscienza*. Non ha da comandarmi il mio Prelato se non quelle cose, che appartengono alla salute dell' anima mia, perchè per ciò vigila; ma sebbene uno vigila per l' anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, perchè Cristo me lo comanda; ed a me conviene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro, che sopra l' anima, e non dorma, ovvero non creda di vigilare, e sogni. E se la mia vigilia non basta, pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso, ad ajutarmi, e vigilare insieme meco, sicchè quando dubiterò, se il mio Prelato vigili o dorma, ricorrerò all' altrui consiglio.

Se io conoscerò dunque, che tante e sì incessanti proibizioni di libri, che escono tutto giorno da Roma con tanta vigilanza e sollecitudine, sia un vigilare sopra altro, che sopra la salute dell' anima mia, sia perchè non si scuoprano le sorprese, che tutto dì si fanno sopra la Giurisdizione de' Principi, e per maggiormente stabilire una Potenza tutta mondana e temporale, non perchè a' Lettori vi sia timore di portar nocumento la lezione di qualche innocente libro, allora io mi consiglierò con me stesso, e non ubbidirò in coscienza al precetto del Prelato; e se il mio consiglio non basta, ricorrerò a que' Teologi e Giurisconsulti, che averò per i più dotti, buoni, e prudenti, da' quali appieno informato e chiarito, la mia coscienza sarà quieta, seguitando il loro consiglio. Ed in effetto quanti savj Teologi e Confessori hanno liberato da questi timori panici le coscienze de' loro Penitenti, con permetter loro la lezione di alcuni libri proibiti da Roma per mondani rispetti, non già perchè vi sia in essi timore alcuno di potersi contaminare di qualche errore, massimamente se i Lettori saranno dotti, discreti, e prudenti!

E se

E se conoscerò, che il mio Prelato dorma, o creda di vigilare, e sogni, io certamente non debbo dormire e sognare con lui, ma vigilare quanto posso, perchè Cristo me lo comanda.

E' ormai a tutti palese, che colla medesima facilità, colla quale Roma proibisce i libri, colla stessa suol poi conceder licenza di poterli leggere, senza precedente esame, senz' altra cognizione, e senz' altro documento, fuor di quello ch' espone colui che la cerca. Essi dicono: la sua coscienza ci penserà; se espone il falso, ovvero se non avrà forze bastanti, o dottrina, o probità per non lasciarsi ingannare o corrompere, non gli gioverà la licenza che ottiene. Or se il mio Prelato dorme in concedere così a ciechi occhi queste licenze, doverò io perciò anche dormire, e leggere libri perniciosi, pieni di false dottrine, scostumatissimi, e ricolmi di mille laidezze, sicchè possa contaminarsi non meno il costume, che la mia credenza? Certo che no; debbo astenermene, ancorchè io avessi ottenuto da Roma mille licenze. Queste non tolgono il pericolo, nè niente mettono di nuovo, o infondono vigore, o fortezza alcuna, sicchè io possa scampare dagli agguati del Demonio, del Mondo, e della Carne. Dovrò consigliarmi con me stesso, e bilanciare le proprie forze, se saranno tali e sì efficaci, che possano resistere alle tentazioni del Demonio, e della Carne, ed al pericolo, nel quale io potrò inciampare con tale lezione.

Non soddisfaciamo noi al nostro dovere, con mostrar una cieca ubbidienza a' precetti del Prelato, ed abbandonandoci unicamente alla sua discrezione o indiscrezione; poichè, come s'è detto, l' ubbidienza che Dio comanda, che si presti a' Superiori Ecclesiastici, non è una soggezione stolida ed insensata, e la potestà del Prelato non è un arbitrario giudizio; ma l' una e l' altra sono regolate dalla Legge di Dio, il quale nel Deuteronomio *Cap.* 17. ordinò l' ubbidienza al Sacerdote, non assoluta, ma prescritta secondo la Legge Divina: *Facies*, ei dice, *quodcumque dixerint qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta Legem ejus*. Solo Dio è regola infallibile. A Dio solo si rende assoluta ubbidienza: a' Prelati una limitata tra i termini della Legge Divina, perchè questi non debbono comandare con imperio, ma con esempj, e correzioni di pietà e di zelo.

Non dee pertanto riputarsi strano, se ad un privato, per

ciò che riguarda la ſua coſcienza, ſia lecito eſaminare per ſe medeſimo, qual forza e vigore debba avere il precetto del ſuo Prelato, ſicchè ſi diſponga ad oſſervarlo, o non ubbidirlo. Or quanto più ſi dee ciò fare verſo queſti Decreti proibitorj, che eſcono dalle Congregazioni di Roma, che non ſono certamente precetti del mio Prelato, ma Decreti di Tribunali del tutto ſecolari e mondani, e che non ſi appartengono punto alla Polizia, ovvero Gerarchia della Chieſa? Può ciaſcuno, ſe ſi crede baſtante, da ſe ſteſſo eſaminarli, e ſe no, chiami l'ajuto o il conſiglio de' Giureconſulti e de' Teologi, affine di ſcioglierſi ogni ſcrupolo per maggior ſicurezza della ſua coſcienza. Non ſarà ſacrilegio il ciò fare, nè preſunzione di rivocargli in dubio, e mettergli di nuovo in un più eſatto ſcrutinio.

Non è così de' Decreti del Principe, e de' ſuoi Magiſtrati, a' quali, ſcorſi i termini preſcritti al domandar ritrattazione, ſiamo tenuti in coſcienza ad una cieca ubbidienza, nè lice più rivocargli ad un nuovo privato eſame.

L' ubbidienza che Dio comanda, che ſi preſti al proprio Principe, ed a' ſuoi Magiſtrati, a' quali è neceſſario ubbidire non ſolo *propter iram*, ma ancora in coſcienza, deve eſſere tutta cieca e ſommeſſa, perchè la Scrittura Sacra c' impone, che dobbiamo ubbidire a' Magiſtrati *etiam Diſcolis*. Il Principe vigila per noi, per amminiſtrare la giuſtizia, come Miniſtro di Dio; laonde non tratterà delle coſe, che ſpettano all' anima, ma alla temporalità. Perlochè io non vigilerò, non ci penſerò, ma dovrò ubbidirlo, prima *propter iram*, poi *propter conſcientiam*; ſiccome per contrario, ſe mutato l'ordine mi comandaſſe qualche coſa delle pertinenti alla ſalute dell' Anima mia, come ſe voleſſe comandare di credere o non credere alcun articolo, io vi penſerei, l'eſaminerei ſecondo la Legge di Dio, e ſe dubitaſſi che foſſe pregiudiciale all' anima mia, anderei da' Teologi per conſiglio, ed il Principe me lo dovrebbe permettere, e ſe non lo faceſſe, direi, *obedire oportet magis Deo, quam hominibus*. Ma ſe mi comandaſſe, che io introduceſſi nella Città, o non portaſſi fuori alcuna ſorte di robe o merci, che io pagaſſi una contribuzione, o un dazio, che guardaſſi le mura della Città, ed in ſomma quando mi comandaſſe coſa, che ſerviſſe per mantenere la tranquillità, la quiete, e la ſicurezza dello Stato, che impediſſe i tumulti, ed altre novità, che poſſono portar ſcandalo o perturbazione; in tutte queſte coſe, poichè ſono commeſ-

ſe

se alla sua publica cura, non dee il privato interporvi il suo giudizio, ma seguire quello del suo Principe, poichè in quelle non si tratta dell'anima mia, ma di cose temporali, e non dovrò pensarvi sopra, ma ubbidire, *& propter iram*, *& propter conscientiam*. Così quando il Principe per quiete del suo Stato, o perchè non s'inducano novità, che possano portar scandalo o perturbazione, mi comanda, che io non debba ubbidire qualunque Decreto, che viene da Roma, senza il suo Placito Regio, e quando con suo spezial Rescritto impone rigorosamente, che non eseguiamo nel suo Stato Decreti della Congregazione del S. Uffizio di Roma, io debbo non solo *propter iram*, ma in coscienza ubbidirlo; poichè la cura della publica tranquillità spetta tutta al Principe: il privato non vi ha dentro parte alcuna, se non l'esecuzione, e però non ha da pensarvi.

Ma la cura dell' anima di ciascuno non tocca al solo Prelato; il suddito vi ha dentro la parte principalissima, per lo che a lui appartiene principalmente il pensarvi sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza fra i precetti de' Prelati, e' Decreti del Principe, e de' suoi Magistrati, perchè a questi bisogna ubbidire, sebbene non si vede la cagione, in questi bisogna avvertir bene, se quando il Principe comanda, ordini cosa che tocca al suddito, per prontamente eseguirla, poichè avendo Dio a lui solo commesso di ciò la cura, e niente a me, devo ciecamente ubbidirlo; ma quando il Prelato comanda, tratta di cosa, che appartiene più a me che a lui, e però sarò obbligato a pensarvi più di lui. Al Principe sarò obbligato ubbidire assolutamente, quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia utilità temporale privata, imperciocchè è necessario anteporre il bene publico al privato; ma non dovrò già ubbidire al Prelato, se sarà contro l'utile dell' anima mia, sebbene vi fosse grandissima utilità per i fini del mio Prelato. Tutto l'errore sta nel volere dare al Prelato potestà sopra le cose temporali, e trasformare il Ministerio Ecclesiastico in un giudizio forense. Non hanno che fare i Decreti, che escono dalle Congregazioni, e da' Tribunali della Corte di Roma, colla salute dell' anima mia; sono questi Giudizj forensi, che si appartengono più tosto al Ministerio Secolare, che all' Ecclesiastico.

E perciò, siccome tutti i Cristiani sono obbligati ad esser soggetti ed ubbidienti a' loro Prelati nelle cose spirituali, e pertinenti alla salute delle loro anime nel Foro Divino, e quando co-

mandano secondo la sua Divina Legge; così nelle cose temporali, non essendo i Principi ad altri soggetti, che a Dio, dal quale immediatamente viene la loro potestà, debbono in coscienza tutti i loro sudditi assolutamente ubbidirgli, poichè Dio ha dato al Principe questi due mezzi di esser ubbidito, cioè per timor della pena temporale, e per coscienza, siccome *S. Paolo* ha tante volte inculcato; ed è gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciare disseminare l'opposto contro la Dottrina Cattolica professata da' PP. antichi della Chiesa, ed insegnata da' più savj e rinomati Teologi della Cristianità. Dovrà pertanto in questi casi più tosto morder la loro coscienza lo scrupolo di non ubbidirsi alle Leggi dal Principe, la cui autorità venendo da Dio, egli stesso vien disubbidito ed offeso, che qualunque altro rispetto, che non può essere se non mondano, e che più tosto è ruinoso alla loro salute; tanto è lontano, che possa recar sollievo, e metter le loro anime in istato di quiete e di tranquillità.

C A P. XX.

Motivi, che si supplica il Regio Collateral Consiglio ad avere presenti nella Deliberazione da prendersi intorno a' libri proibiti del Consiglier Grimaldi.

IN prima dee considerarsi, che Monsignor Nunzio non ha chiesto, che si dia *l' exequatur* al decreto proibitivo di Roma de' 30. Ottobre 1726. come dovrebbe farlo per quello che s' insegna da Van-Espen *de Promulg. Leg. Eccles. part.* 4. *c.* 1. §. 2. e *c.* 4. §. 1. e *c.* 6. §. 1. e 2. riferendo Salgado, e Talon, *& in Jure Eccles. Univers. part.* 1. *Tit.* 22. *c.* 4. *n.* 35. Ed oltre a questo, l' Autore *dello Sconvolgimento della libertà della Chiesa di Francia part.* 1. *c.* 21. Stochmans *de Jure Belgarum circa recept. Bullar. c.* 1. *n.* 10. e per tralasciare gli altri, il famoso Graziano Gesuita *de Jure & more prohibendi libros c.* 28. dice. *Illud tamen in hac tota de libris disputatione observandum moneo, fieri posse, ut aliter se res habeat, quoad lectionem librorum prohibitorum in locis, ubi vel Bulla Cænæ, vel Index librorum prohibitorum receptus non est, vel certe quoad omnia receptus non est.* E dopo aver allegato Navarro, così segue a dire. *Hæc Navarrus: quæ diligenter notanda sunt pro remedio multorum scrupulorum.* Ve-

Verità conosciuta dalla stessa Corte Romana, poichè nella Prefazione dell' Indice stampato in Venezia nel 1586. dice in questa guisa. *Quoniam vero iidem Patres intelligebant propterea, quod in aliquibus Provinciis libri prohiberentur, quorum lectione viri privati docti magno incommodo afficerentur*. Dunque essa stessa confessa, che in alcuni luoghi non sia punto ricevuto l' Indice, come è in Napoli, sicchè non sarebbe strano, se si domandasse l' *Exequatur* di detto Decreto. Ma la Corte Romana stando ora nella più alta pretensione, che niun Decreto, Breve, e Bolla, che da essa dimana, abbia mestieri del Regio *Exequatur*, ben si conosce, che le sue pressanti premure sono, affin che il Regio Collaterale per secondare il genio di essa Corte debba di punta fare una novella proibizione più severa ed atroce di quella fatta dal Papa, così de' libri già cacciati alla luce, come de' due libri *addendi* promessi nell' avviso al Lettore; con che vuole, che i contravenienti siano tenuti non solamente alle pene imposte dal Papa, ma anche a quelle, che s' imponeranno dal Regio Collaterale; di modo che quella proibizione de' libri fatta dal Magistrato secolare, che fin ora Roma ha stimata pregiudiziale a' suoi diritti, quando da se il Principe s' ingerisca in quella, siccome espressamente sostenne il Cardinale Baronio nel *Tom*. 12. degli Annali nell' Anno 1188. ora stima, che si possa fare dal Principe, a richiesta nondimeno solamente del Papa; stimando, che a quella debba venire il Principe, non come Giudice della dottrina, e come conoscitor degli errori, ma che ciecamente debba aggiugner quella nuova e severa proibizione, seguendo a chiusi occhi in tutto e per tutto i dettami di Roma. Or che questa sia una cosa pregiudicialissima alla Regal Giurisdizione, ed al buon governo de' vassalli di S. M. C. costa dalle seguenti ragioni. Egli è prima d' ogn' altra cosa da considerare, esser questa una novità non mai intesa, e una pretensione assai strana della Corte Romana; poichè sebbene prima era costume degli Ecclesiastici di ricorrere agl' Imperadori per la proibizione de' libri degli Eretici solamente, ad ogni modo ciò era, quando gli Ecclesiastici non vietavano detti libri, nè gli proibivano di leggersi sotto censure, ed altre pene Ecclesiastiche, ma solamente gli dannavano, cioè gli detestavano e proscrivevano; e di più ciò facevano de' libri esaminati, palesamente uditi i loro Autori; come dice Bouchel nel Dizionario Canonico, nella parola *libri*, e lungamente Graziano nel *Tratt. cit.* Ma oggidì precisa-

cisamente si è introdotto da *Paolo IV.* a questa parte di proibire tutta sorte di libri, senza sentir nessuno, e senza palesare a niuno sotto giuramento gli errori che contengono. Dal che ne segue, che non possono, nè devono i Magistrati secolari seguire il giudizio, che la Corte Romana ne forma al bujo. Onde quando ad esempio di Roma il Magistrato Secolare dovesse proibire il libro, ciò sarebbe certamente farlo ciecamente su l'autorità, e fondare il suo giudizio sul cenno di Roma. Cosa, la quale è una novità senza esempio.

Ma per scendere più al particolare, noi ci faremo a dire in questa maniera. O dovrà il Principe secolare proibire i libri vietati da Roma, senza cognizione della loro malvagità o bontà, e della loro condizione, seguendo come cieco la condotta di quella, senza porre in uso la facoltà, che Dio gli ha dato per far quella condanna; oppure dovrà ciò fare con piena cognizione, e ad occhi veggenti. Se il primo, ne seguirano grossi inconvenienti, perchè dato una volta questo esempio, converrà sempre seguirlo in tutti i libri proibiti da Roma, specialmente ne'libri, che son fatti per difesa de' diritti di S. M. i quali non lascia la Corte di Roma di aspramente censurare; e in tal guisa il Magistrato Secolare sarebbe fabro di tal proibizione, onde resteremmo noi privi della nostra difesa, e della nostra ragione. Una volta che saranno proibiti i libri del *Grimaldi*, solamente perchè sono stati proibiti da Roma, non si potrà vietare di proibire i libri fatti per la Regalia del nostro Augustissimo Padrone dallo Spettabile Duca Presidente *Argento*, dalla F. M. del Reggente *Riccardi*, e dallo stesso Consigliere *Grimaldi*, perchè furono proibiti da *Clemente XI.* con una Bolla nella forma più orrida che mai. Che si potrà rispondere per non farlo, quando sia richiesto di farsi dal Nunzio? Se si pretende dalla Corte Romana, che non altro, se non che la sola autorità del Papa si debba seguire, ed in entrambe le sorte de' libri quella ha il suo vigore; anzi con maggior forza si ritrova espressa in questi, che in quelli. Dunque ugualmente debbonsi trattare.

Ma supponiamo pure, che possa farsi distinzione tra le due sorte de'libri, cioè tra quelli che non appartengono alla Regal Giurisdizione, e tra quelli che le spettano; che quelli possano proibirsi, e a rispetto di questi si debba resistere alle premure che ne darebbe il Papa. Chi ci assicurerà, che in quei libri, che par che contengano materie non spettanti al Principe, in

effetto

effetto non vi siano punti giurisdizionali, per cui singolarmente gli abbia Roma vietati? Come accade ne' presenti libri del Grimaldi, poichè, oltrechè nell'Avviso al Lettore del primo Tomo si rivolge a' Principi, al cui incarico pone la riforma de' Teologi per il bene della Republica Cristiana, vi è dove tratta della recezione de' Decreti e Bolle della Corte Romana, *tom.* 1. *pag.* 236. ove disamina se si debbano ammettere; il che in sostanza è buttare i fondamenti del Regio *Exequatur*. Ed in effetto il Censore il crivella dicendo: *Queste sono proposizioni non che scandalose e temerarie, ed a' Sommi Pontefici ingiuriosissime, ma sospette altresì d' Eresia, se non che Eretiche*. Nel terzo Tomo poi più svelatamente si tratta e disamina l' *Exequatur* Regio, e che le Bolle devono publicarsi ne' luoghi ove s' indirizzano. Questi punti quivi si trattano con fortezza, non ostante che l' argomento principale di questi libri è di Teologia, e di Filosofia.

In oltre è cosa d' aversi in somma considerazione, che si tratta di denigrare la fama e l' onore, non dico di un publico e supremo Ministro, ma almeno di un Uomo probo e chiaro, con un severo Decreto del Collaterale, il quale dovrà spargersi per i cantoni della Città di Napoli, allorchè si facesse il preteso divieto de' libri; quando per altro si sa, che questa sorta di Decreti proibitivi de' libri di Roma non sono stabili, ma revocabili, e modificabili, essendo di materia di disciplina; imperocchè S. Bernardo *Epist.* 180. scrivendo ad *Innocenzio II.* ebbe ad affermare: *Hoc solet habere præcipuum Apostolica Sedes, ut non pigeat revocare, quod a se forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum*. Di ciò ne abbiamo l'esempio in tempo di Papa *Benedetto II.* il quale riprovò le Opere di *Giuliano* Arcivescovo di Toledo; ma il XV. Concilio della medesima Città non lasciò di sostenere, che fossero Ortodosse: a' quali sentimenti si rese il successore di *Benedetto II.* L'istesso avvenne ad *Eugenio IV.* a riguardo di alcune proposizioni di *Tostato* Vescovo d' Avila. Egli è nobile l' esempio di *Gio: Pico della Mirandola*, il quale essendo condannato da *Innocenzio VIII.* come dal Breve, che sta in fronte delle sue Opere dell' Edizione di *Basilea*, fu da *Alessandro VI.* assoluto. L' istesso si praticò nel libro del Padre Stefano Fagundez Gesuita, intitolato *Quæstiones de Christianis Officiis*: il qual libro fu prima vietato; ma dopo intesasi l' Apologia del *Fagundez*, si permise con De-

creto de' 18. Aprile 1630. Che diremo del libro *de Romano Pontifice* del Cardinale *Bellarmino*, il quale, secondo attesta *Foligatti* nella sua Vita, prima fu proibito da *Sisto V.* ma poi da altri Pontefici permesso, come propugnacolo della Fede? Così ultimamente la Storia Ecclesiastica di *Natale Alessandro*, e l'Esercitazioni del P. *Giacomo Serry*, che erano dannate in prima Classe, ora ne sono tolte. Questo stesso può sperare il *Grimaldi* delle sue Opere, perchè avendo la singolar fortuna d'aver in mano la Censura fatta in Roma, crede con evidenza mostrare, siccome ne ha dato un saggio attorno, che *obreptum & subreptum fuit Pontifici*; onde non è dovere, che per un tale Decreto del Regio Collaterale s'abbia ad adombrare perpetuamente la sua fama, con rimanere le vestigia stabili di cose con altri non praticate.

E finalmente quando nel Decreto del Regio Collaterale si dovrebbero vietare i libri futuri, come pretende il Nunzio, conterrebbe cose strabocchevoli per due Capi. Il primo si è, perchè a qual fine servirebbe vietar ciò all'Autore, se il Signor Vicerè il costrinse a portare in Segretaria gli originali M. S.? Sempre che quegli saranno in sue mani, come sia possibile tentarne l'impressione? Che serve dar questo sfregio, qualora è cosa impossibile a succederne la Stampa? Ma potrebbe essere, che altri ne tenessero copie, onde di leggieri stampar si potrebbono. Ma se stanno in poter d'altri, come può l'Autore saperlo, e sapendolo come potrà togliere, che non s'imprimano?

Il secondo Capo si è, perchè pare troppo ardita la pretensione del Nunzio: perchè quando mai si è veduto, che si proibiscono stamparsi libri, che non si sa cosa contengano? Possono contenere sentimenti probi, possono contenere spiegazioni e ritrattazioni delle stesse materie, che si comprendono ne' libri già impressi, come ottimamente considera Monsignor *Cappellan* Maggiore. Dunque a che ingiungere sì fatto ordine all'Autore, tanto indiscreto ed irragionevole, cosa, a che il mondo non consente, nè può l'equità del Supremo Senato del Collaterale permetterla? Ma si dirà forse da parte di Monsignor Nunzio, che sempre che nel presente Decreto si è detto dal Papa, che gli dannava in prima Classe, s'intendono dannati non solo i libri espressi nel Decreto, ma anche tutt'i libri passati e futuri, cioè editi ed edendi, come si dichiara nella Prefazione dell'Indice, *Venezia* 1586. ove si spiega la forza di tal proposizione, *in prima Classe: In prima* (cioè Classe). *non tam libri, quam librorum*

rum Scriptores, qui aut hæretici, vel non, hæresis suspecti fuerunt. Horum enim Catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant eorum scripta, non edita solum, sed edenda etiam, prohibita esse.

Ciò conferma Van-Espen *de Placito Regio part.4. cap.2. §.2.* Dunque sarà anco secondare il Decreto del Papa, se il Collaterale danna e vieta anche i libri futuri.

Ecco scoperta l'astuzia usata, e l'arte, perchè tanto si preme per avere il Decreto del Collaterale nel presente caso. Non è per altro, se non perchè dal Collaterale si venga a confermare ed approvare il Decreto del Papa, il quale condanna non solo i libri espressi nel suo Decreto, ma i libri editi prima, che sono i libri fatti per difesa dell' Augustissimo Padrone. Questi sono, e non altri, i libri editi, e che come tali si tornano a condannare col presente Decreto. Or sarà cosa tollerabile, che il Regio Collaterale abbia a condannare que' libri, che sono in difesa de' diritti di S. M. C. que' libri dico, per cui S. M. ha fatto degno l' Autore dell'onor della Toga? Questo è lo scopo, questo il fine, dove vanno a terminare tutt' i disegni della Corte Romana.

Ora è tempo di vedere la seconda parte del nostro discorso. Però dobbiamo vedere, se il Collaterale deve procedere all' interposizione di tal proibizione ad occhi veggenti, e con cognizione de' meriti della causa. Ed in vero pare, che sia indifficultabile questa previa cognizione, perchè dove appoggerebbe, e sopra quali basi formerebbe il suo giudizio proibitorio? Quella facoltà, che gli ha dato il Principe, di esaminar prima di formare il giudizio, è cosa necessaria alla sostanza del giudizio; altrimenti non giudizio sarà, ma una cieca voglia di condannare alla peggio i libri del *Grimaldi*. Se di questa facoltà voglia servirsene, non avrà bisogno il Collaterale prima di far esaminare i detti libri, e vederne il fondo, e scandagliarne la dottrina, e poi proferire il giudizio, particolarmente quando si tratta di condannar con più acerbe pene i libri da lui approvati colla debita disamina del trascelto Revisore? Quando mai si è veduto, che queste cose siansi fatte senza rivolger minutamente i libri? Quando mai si è fatta una tal proibizione alla sola insinuazione di un Personaggio, il quale conserva verso l' Autore tutta la malevolenza del mondo per poter cantare trionfo contro di uno Scrittore, che ha impiegata la penna contro di lui, ed a favore del suo Principe? Non si esamineranno que' libri, nella revisione de' quali

esclama il *Grimaldi* essere stata in Roma oppressa la verità, e soffocata? Non si crivelleranno que' libri, i quali mandati da prima alla Sacra Congregazione del S. Uffizio, da quella poichè si conobbe non esservi quelle cagioni, per cui ella è costituita, cioè, *in omnibus caussis tam hæresim manifestam, quam Schismata, apostasiam a fide, magiam, sacrilegia, divinationes, Sacramentorum abusus, & quæcumque alia, quæ præsumptam hæresim sapere videntur, concernentibus*, come si ha nella Bolla di Sisto V. *Immensa æterna Dei*, con cui diè forma a questo Tribunale: non ravvisandosi, dico, nessuna di queste cause, gli rimise alla Congregazione dell'Indice, ove per altre cagioni più leggiere, e minori delle suddette è solito censurarsi? Ma che pro! Se si trovò il P. *Gozzi* Relatore, il quale gli procurò denigrare colle più alte censure che potesse. Non dovranno discutersi i libri, i quali non dall'intiero corpo di qualche Università sono stati esaminati, come suol farsi? Come dicono i Gesuiti nel *cap.* 22. del Voto di *Platone*, ove affermano: *Primo si volumina continent plura, quæ expurgari debeant, committitur alicui Academiæ Catholicæ, ut juxta illius Censuram libere possint legi, audito vel Authore ipso, vel Authoris aliquo vindice & defensore*. E di tal gravezza si reputò tal affare, che Sisto V. principale istitutore della Congregazione dell' Indice, spezialmente raccomanda simigliante cura alle Università con lettere Apostoliche del 1587. ove dice: *Ut Universitatum Parisiensis, Bononiensis, Salmanticensis, aliarumque probatarum studia ad librorum expurgationem, & correctionem excitent, eorumque diligentiam & industriam requirant*. O almeno si solevano rimettere da *Sisto V.* le revisioni a' Cardinali, secondo si dice nel *Votum Platonis c.22.* Ma questi libri sono stati revisti da un Fraticello, il quale nell'esame di essi aveva fisso nell'animo, che era nata la sentenza prima di censurargli, poichè prima che fossero nelle sue mani per rivedergli, o per dir meglio, per trovar modo di proscrivergli, erano già condannati dalla Corte Romana, stante la soppressione della Stampa di quelli fatta per sua insinuazione. Sarebbe stata vanità lo sperare, che tanto amore per la verità fosse stato in petto d'un Fraticello, che ne avesse proferito giudizio esente da passioni.

Si dannano senza esame quei libri, sol perchè si veggono vietati in vigor di un Decreto fatto con passi avanzati, che ben denotano l'artifizio, con cui è concepito; perchè lasciando in disparte di essere il Decreto spogliato di tutte quelle clausole cen-

censorie in globo, che sogliono apponersi in ogni Decreto condannatorio, dalle quali almeno si odora, se non si sa, la cagione della proibizione, in questo solo Decreto si fa lecito la Corte Romana di non publicare le censure in globo. Indi vedesi quella difformità tra il parere della Sacra Congregazione, la quale gli condanna in forme comuni, e quello del Papa, che in sentire la sola relazione del Segretario, sovrimpone la proibizione in prima Classe. Ma ciò pur sarebbe poco, se di vantaggio non ci fosse. Si pongono sotto la medesima condanna così i libri stampati recentemente nel 1725. come le risposte stampate circa il cominciamento di questo secolo: libri, che per lo spazio di 26. anni sono stati immuni da ogni fulmine: libri che erano stati tre volte revisti nel S. Uffizio: libri che ogn'uno gli sapeva, e gli vedeva applauditi dal comune degli Uomini, e dalli stessi Prelati della Corte Romana, ed ora si veggono fatti rei di somme colpe. Segno evidente, che i malevoli del *Grimaldi* han fatto giocare degli artifizj, ed inganni per sorprendere la mente santissima del Papa. E questi libri si dovranno condannare senza remissione? Se Roma appoggia le sue determinazioni in una semplice e nuda relazione di un Frate, il quale è facile, che abbia l'animo di mille prevenzioni e passioni ripieno, e sopra la medesima relazione ha la confidenza di denigrare la fama altrui, e di pregiudicarlo negl' interessi, e nella stima, e oltra ciò appoggia le più ardite risoluzioni contro la persona dell'Autore: il Regio Collaterale, che è uso praticare altre massime di giustizia, assistito dalla Legge naturale e civile, non sa, nè può appoggiarsi su di quella relazione a se ignota, ma bensì revisti e considerati i libri, potrà aggiugner la condanna più severa, che desidera Monsignor Nunzio.

Ma quando debba ciò fare, egli ha da essere Revisore trascelto, costituito in dignità independente dagli Ecclesiastici, e Parrochi; altrimenti sarà difficile trovare un semplice Prete, o Monaco, il quale abbia tanto spirito e zelo per la verità, che voglia contrastare ciò, che è fatto a nome di *S. Santità*. Parimente dovendo ciò fare, non vorrà pregiudicare a ciò, che il Diritto divino, naturale, canonico, e civile han determinato, che sia l'Autor di quel libro ascoltato, ed abilitato a proponer sua ragione. Ciò l'han conosciuto necessario a farsi (per non partirsi da' Giudizj medesimamente Ecclesiastici) non dico già negli antichi Concilj, ove sempre gli Autori, o suoi Discepoli

sono

ſono ſtati inteſi, ma ne' Secoli poſteriori nel celebre Concilio di Laterano IV. ſotto *Innocenzio III.* ove ſi dannò il libro dell'Abbate *Giovacchino*, non ſi procedette a condanna, ſe non furono prima inteſi i Monaci del ſuo Ordine, per eſſer egli morto. Nel Concilio di *Baſilea*, ove ſi vietò il libro di *Agoſtino di Roma* Arciveſcovo di Nazaret, ſi ebbe avvedimento di avviſare l' Autore, avvegnachè egli non volle intervenirvi, dicendoſi in quello *Seſſ.* 22. *Nec hac ſententia perſonæ præfati Auctoris præjudicare intendit hæc eadem Sancta Synodus, quia, etſi debite vocatus fuerit, cauſam tamen abſentiæ allegavit, & in aliquibus ſuis ſcriptis, & alias doctrinam ſuam determinationi Eccleſiæ ſubmiſit*. Che forſe ſi appartarono i PP. del Concilio di Trento da queſto ſentimento? Certamente che nò. Poichè la Congregazione iſtituita dal Concilio per l' eſame de' libri, prima eſaminò queſto punto, ſe dovevano intenderſi gli Autori; e benchè foſſero varj i ſentimenti, come ſuole accadere ne' publici congreſſi, al dire del Pallavicino nella Storia del Concilio di Trento *l.* 15. *c.* 18. e 19. ad ogni modo la maggior parte aderì al doverſi ſentire. E perchè ciò riuſciva malagevole per la diſtanza del luogo, ove ſtavano gli Autori, e per non ſaperſi ove foſſero, perciò deliberarono nella *Seſſ.* 18. *Hæc autem omnia ad notitiam quorumcumque deducta eſſe vult, prout etiam præſenti Decreto deducit, ut ſi quis ad ſe pertinere aliquomodo putaverit, quæ vel de hoc librorum, & Cenſurarum negotio, vel de aliis, quæ in hoc generali Concilio tractanda prædixit, non dubitet a Sancta Synodo ſe benigne auditum iri*.

Non diſſimile condotta tenne *Leone X.* quando volendo dannare le propoſizioni contenute ne' libri di *Lutero*, volle invitarlo a dir prima le ſue ragioni. Così in ſoſtanza praticarono le Congregazioni di Roma ſteſſa, quando ſi trattò di proibire il *Talmud* degli Ebrei; quando ſi agitò la cauſa della proibizione del libro della frequente Comunione d' *Antonio Arnaldo*, le cui veci ſoſtenne il Signor *de Bourgion*; quando ſi trattò di poner nell' Indice il libro de' nuovi Criſtiani del P. *Tellier*. Onde l' Inquiſizione di Spagna ha nelle ſue iſtruzioni di non proceder prima alla condanna di un libro, ſe non una, o più volte ſi ſia inteſo l' Autore, per ſentire le ſue difeſe. Onde dicono i Geſuiti Compilatori del libro intitolato *Votum Platonis c.* 22. *Tertio juſtiſſime ſe gerit Inquiſitio Hiſpanica, cum Eccleſiaſticis Doctoribus capita accuſationum exhibet, nam cum ex Cap. De quibus ab Innoc.*

noc. I. & Cap. De libell. a Leone IV. gravissime præcipiatur omnibus Judicibus, & Tribunalibus, ne ab exemplis Conciliorum Generalium in judicando recedant, necesse est eam audientiam ipsis præstare. Quindi è, che più gravi Autori hanno insegnato, che nella condanna de' libri è secondo il diritto ascoltar gli Autori. Così sostengono i Gesuiti in quel loro *Votum Platonis c.*22. Così anche il Rainaudo *de bonis & malis libris num.*502. ed il P. Bagozio altresì Gesuita *lib.* 4. *Disp.*3. *cap.* 2. *Sec.*1. Muratori *de moderam. Ingeniorum l.* 2. *c.* 5. Giacomo Boileau nella *Considerazione rispettosa*, *Considerazione* 2. Fleury nel *Mercurio Storico Politico* del mese d' Aprile 1710. e l' Autore dello *sconvolgimento della libertà delle Chiese di Francia* c. 7. n. 3. Laonde Tostato Vescovo Abulense, Autore celebre, si querela de' Censori Romani, perchè gli occultavano i Capi delle accuse, dicendo così nella sua Apologia all' Arcivescovo di Toledo. *Ecce quanta iniquitas, & quanta divini & humani juris confusio; en ipsius naturæ jura violata, ut constituto Justitiæ Tribunali, ipsi reo defensionum copia denegetur, quam tamen sæpe clamosis atque importunis vocibus, teste, ut ita dicam, tota Ecclesia exposueram.*

Dal che conchiudono i PP. Gesuiti nel *Voto di Platone cap.* 22. in questa maniera. Primo, *ex generalibus principiis juris de audientia præstanda iis, qui se gravatos arbitrantur*. Secundo, *ex mente Conciliorum, præsertim Tridentini, & Basileensis nuper allegatorum, & ex communi sensu Doctorum, præsertim S. Cypriani, S. Basilii, Abulensis, & aliorum plurium, quos pro re manifesta non expedit allegare*. Tertio, *ex praxi perpetua Ecclesiæ Dei, quam inviolate universa Hispania observavit, præsertim post erectionem Supremæ Inquisitionis, quæ licet nulli Authori tribuat censuras Qualificatorum, & earum fundamenta, si non sit reus cum fulminatione processus, attribuit seorsim positas propositiones, quæ a Censoribus condemnatæ sunt, ut eas tueatur*. Quarto, *ex jure naturali, & divino, cum prædictis circumstantiis debita est audientia, quod non levis, sed gravis sit infamia, quæ ex prohibitione, & expurgatione librorum emergit in Authores, Ordines, Academias, Provincias naturales: non leves etiam sunt impensæ, quæ fiunt in impressione librorum. Necesse igitur est, ut indubitate sint opera inexcusabilia, ut pro culpa certa pœna certa adhibeatur*. Quinto, *quia Disciplina Ecclesiastica gravissime læditur, si propositiones probabiles condemnentur.*

A queste ragioni se ne aggiungono delle altre, che si considerano da' difetti, che possono avvenire ne' relatori de' libri, i

quali

quali va minutamente notando Van-Espen *de usu placiti Regii part. 4. C. 1. §. 1.* ed i Gesuiti *in Voto Platonis C. 22.* dicendo: *Tandem ante conclusionem supponendum est, cum judicium librorum integre pendeat ex aliorum relatione, præcipue cum multæ sint propositiones Censura Theologica notatæ, nonnullas fraudes intercedere posse.* Primo: *Si cursim legant Examinatores, & mentem Auctoris non calleant, aut ejus phrasim non percipiant.* Secundo: *Si Examinatores viri docti videantur, nec tamen sit, aut quibusdam rebus excelleant, unde gloriam nominis acquisierant, & alias sibi traditas prorsus ignorent.* Tertio: *Si conspirent, & odio paciscantur.* Quarto: *Ex defectu partis, vel patroni, aut elevata, aut depressa narratio proponatur Judicibus.* Quinto: *Si ingenium habeant atrox, & indolem crudelem, de quibus sæpe conqueritur S. Hieronymus, nominatim in Præfatione in Esdram, & Nehemiam, taxans hoc genus obtrectatorum suæ doctrinæ.* Tandem: *Si aliis modis tenebræ offundantur, quos Hostiensis in Proœmio Summæ compilavit, ad novem capita reducens.*

Quando dunque vorrà il Regio Collaterale proceder cogli occhi aperti in questo affare, dovrà attendere a considerare le suddette cose, le quali sono indifficoltabili, che tutte si ripongono sotto la sua alta considerazione. Non avendo il *Grimaldi* altro in veduta, se non che non si pregiudichi a' diritti, ed al decoro del suo Sovrano, nel mentre che si tratta la causa di lui particolare.

Si deve aggiugnere una cosa, che si deve tenere in gran considerazione, ed è ciò che accenna il grande Antonio Arnaldo nelle risposte a Steyaert *part. 9. diff. 93. n. 5.* ove annoverando le cagioni per cui soglionsi proibire i libri in Roma senza ragione, considera in questa guisa. Quando un Autore si è reso odioso alla Corte Romana scrivendo contro le sue pretensioni, non si contenta proibire i libri, che aveva fatti su quella materia, ma passa sovente a proibire tutte quelle opere, che non contengono cosa alcuna di male. Ciò ha fatto a riguardo di *Carlo Molineo* savissimo Giurisconsulto, il quale aveva avuto la sfortuna di esser impegnato nell' Eresia per qualche tempo, ma poi ebbe da Dio la grazia di entrare nella Chiesa, e di morire da buon Cattolico; perciochè egli aveva scritto contro l' abuso delle picciole date, ciò che fu in seguito di un regolamento di *Arrigo II.* e che egli aveva fatte altre Opere, essendo Eretico, che potevan meritare d' essere censurate. Si sono proibite tutte le

le Opere generalmente, ed ancora quelle di Giurisprudenza; ove non vi ha niente, se non di molto utile per il Foro, e per gli Giudizj; e si è tant' oltre trasportata l' avversione, che hanno a' suoi libri, che si eccettuano sempre nelle licenze, che si danno a Roma di leggieri libri proibiti, a coloro che le domandano.

C A P. XXI.

Risposta di PIETRO GIANNONE *Giurisconsulto ed Avvocato Napolitano ad una Lettera scrittagli da un Amico, nella quale l' avvisava della poca soddisfazione d' alcuni in leggendo nel Lib. 13. della di lui Storia Civile del Regno di Napoli al Cap. I. la pretensione de' Napolitani intorno al Dominio del Mare Adriatico, e la Storia de' Trattati seguiti in Venezia con Federico I. Imperatore, ed Atto di Papa Alessandro III.*

GENTILISSIMO SIGNOR MIO.

A Pari della sua cordialità ed affezione, che non tralascia in tutte le occasioni di ricolmarmi de' suoi favori, crescono le mie obligazioni verso la degnissima sua persona; ma sopra ogn' altro devo riputar segnalatissimo quello, che ora ricevo, cioè l' avviso che si è compiaciuta di darmi della poca soddisfazione, che ha scorta in alcuni, in leggendo il *cap.* 1. del *L.* 13. della mia Storia, ove tratto del Dominio del Mare Adriatico, e narro la lite di Papa *Alessandro* III. in Venezia, e ciò che coll' Imperatore *Federico* I. si trattasse; poichè mi dà occasione colle richieste fattemi, e le difficoltà proposlemi, di mostrarmi non men fedele Storico, che buono e leale cittadino. Son persuaso, che alcuni non bene informati delle nostre Napolitane memorie, e molto meno di quelle, che sono più riposte, e non cotanto divolgate, avran creduto, che avessi deviato dal mio istituto nel trattar del Dominio di quel mare, e di ciò che in Venezia accadde tra quel Pontefice, e l' Imperatore. Ma coloro, che avranno attentamente lette, non dico le accurate Storie di quel Regno, ma le Opere dottissime del P. *Paolo Sarpi*, e spezialmente la continuazione della Storia degli Uscochi aggiunta a quella di *Minucio Minuci* Arcivescovo di Zara, ed-

ed i suoi prudenti e savj discorsi fatti d'ordine publico sopra il Dominio del Mare Adriatico, anzi l'Allegazione stessa del *Frangipane*, che va impressa tra le di lui Opere, non avranno certamente riputato, che fosse il trattarne fuori del mio istituto, è molto meno si daranno a credere, che fosse ciò una nuova intrapresa de' Napolitani. Per soddisfare adunque non meno agl' uni, che agli altri, ed informarla di quanto mi richiede sopra questi due punti di Storia, affinchè possa nel tempo stesso sincerar se medesima, e dileguar qualche nebbia, che si fosse sparsa negli occhi di que' pochi, che m'accenna, volentieri prendo l'occasione di mostrarle, che non poteva io scusarmi senza grave mancanza di trattarne, e dovendone per necessità trattare, non poteva, come buon Cittadino Napolitano, che scriveva la Storia di Napoli, e la dedicava a Cesare, non men Arciduca d'Austria, e Signore delle Provincie adiacenti, che Re di Napoli, e d'Ungheria, d'altra maniera parlarne, ed avrei mancato al mio dovere, se con tale opportunità non avessi abbracciato le massime de' miei Maggiori.

I. *Intorno al Dominio del Mare Adriatico.*

Non potrà sapersi il motivo, col quale io fui forzato a trattarne quasi di necessità, se non si porrà attenzione a' tempi passati, con ridursi a memoria quanto da' nostri Maggiori fosse stato contrastato questo Dominio a' Veneziani, per ciò che riguarda la libera navigazione in quel Golfo, spezialmente dal Capo d'Otranto al fiume Pescara, e sin dove il Regno confina collo *Stato della Chiesa Romana*, e che secondo il più o meno potere delle Classi marittime, che scorrevano in quel Mare, ciascheduno rinvigoriva, o rallentava la vicendevole pretensione. Io non ebbi ardimento in quel libro della mia Storia di decidere la gran lite tra il *Mare liberum* di *Ugone Grozio*, ed il *Mare clausum* di *Gio: Seldeno*; ma ciascheduno può accorgersi che il mio sentimento sia, che sempre che i Golfi si possano custodire con Armate Navali, le quali scorrano da per tutto, e gli tengan purgati e netti da Corsari, e altri predoni di Mare, se ne possa acquistar dominio, per quanto quell' Elemento sarà idoneo di soffrirlo. Niun è, che non conosca la gran differenza, che intercede tra il dominare e 'l possedere il Mare, e gli ampj spazj della Terra ferma ed immobile, la quale dal-
la

la natura stessa sovente o da monti, o da fiumi, o da valli vien circondata e divisa; ond'è, che l'Alpi furono riputate termini ben fermi, onde l'Italia fosse divisa da tutto il rimanente d'Europa, ed i Romani nella divisione delle Provincie dell'Imperio non si valsero, che di questi termini naturali. E quando pur questi mancassero, ben la Terra per umano potere ed industria può esser terminata da confini stabili e manufatti, che possono essere custoditi da Piazze di Frontiera, validi Presidj, e Barriere. Ma i Seni o Golfi del Mare non potendo essere da confini terminati, non si possono dominare se non con la custodia e difesa (che è lo stesso che possederli) per mezzo di poderose armate navali, che spesso gli scorrano e riandino. Difficile sarà l'occupazione, ma più difficile sarà la possessione; e l'una e l'altra è necessaria per acquistare dominio. Ma non perchè ciò sia molto difficile, sarà impossibile l'ottenerlo, quasi che ripugnasse alla natura, ed alle leggi delle Genti. Dopo *Ugone Grozio*, e *Seldeno* si sono impegnati valenti Giurisconsulti di mostrare, che non meno la Terra, che il Mare per diritto di natura possa occuparsi, e che il Mare dalla sua prima origine non si fosse acquistato per altro titolo, che per l'occupazione, e possessione indi ritenuta; siccome, per tacer d'altri, fino all'ultima evidenza ha dimostrato a' dì nostri *Cornelio Bynkershoek* famoso Giureconsulto Olandese in quella sua dottissima Dissertazione *de Dominio Maris cap.* 1. e 3. il quale per non urtare nell'opposte sentenze di *Grozio*, e di *Seldeno*, s'uniformò al *Seldeno* intorno al potersi occupare il Mare, ma non disprezzò la dottrina del *Grozio* intorno alla possessione, che la richiede perpetua, e che si conserva per la navigazione, e custodia perenne. *Dominium Maris* (egli dice nel *cap.* 3.) *prima ab origine non fuisse quæsitum, nisi occupatione, hoc est navigatione eo animo instituta; ut qui libera per vacuum ponit vestigia Princeps, ejus quod navigat Maris velit esse Dominus: certum est & porro consequi, non aliter id Dominium retineri, quam possessione perpetua, hoc est navigatione, quæ perpetuo exercetur ad custodiam maris, si exterum est, habendam: ea namque remissa remittitur dominium, & redit mare in causam pristinam, atque ita rursus occupanti primum cedit*. Richiede in breve, che l'occupò, sia tale, che *post occupationem mare ita pergat possidere, ut vires suas explicet ad tuendum, quod nactus est, Dominium.*

E non pur non ripugnano a questa occupazione le Leggi di Natura, e delle Genti, ma di fatto le Storie c'istruiscono, che più Nazioni ebbero dominio di Mare, non pur di Seno, o di Golfo. Per tralasciarne moltissime, illustre è l'esempio del Mare Mediterraneo occupato da' Romani, che ne ritennero il dominio per tutto il tempo, che il loro Imperio si mantenne florido e possente: poichè possedendo essi l'Europa, l'Asia, e l'Africa, dalle quali il Mediterraneo è chiuso e circondato; ed essendo padroni di tutti i Porti, e de' due Stretti Erculeo, e Tracio, per i quali devono passare i Navigli per potervi navigare, chi può dubitare, che non si rendessero eziandio padroni di quel Mare?

A tutto ciò si aggiunga, che i Romani per conservare la possessione, e per conseguenza il dominio, vi mantenevano quattro Classi marittime, le quali perpetuamente lo scorrevano. La prima era a Miseno, la seconda presso Ravenna, la terza in Frejus nella Gallia Narbonese, e la quarta in Bizanzio. Quindi l'Imperatore Antonino nella *L. Deprecatio D. ad L. Rhodiam de Jactu* rispondendo ad *Eudemone*, gli disse: *Ego quidem mundi Dominus, lex autem maris*; poichè colui, che domina tutta la Terra intorno, ond'è il mare rinchiuso, può dar legge al Mare stesso, ed a tutti coloro che vi navigano. Ma bisogna, che il Mare sia custodito, poichè altrimenti la possessione si perde per l'instabilità dell'Elemento, facile a ricevere armate straniere, che possano da per tutto scorrerlo ed occuparlo. Per la qual ragione *Gio: Seldeno* per prova del dominio del Mare Britannico, preteso dal Re d'Inghilterra, non potè portare miglior argomento, che la perpetua custodia, che il Re *Edgaro* ne faceva fare dalle sue Armate: *qui omni æstate*, (come sono le sue parole *Lib. 2. Maris clausi C. 10.* trascritte dal Monaco Malmesburiense) *emensa statim Paschali Festivitate, Naves per omnia littora coadunari præcipiebat, & Insulam circumvectus mare explorabat, ne quid Piratæ turbarent, viriliter hoc agens ad defensionem contra exteros Regni sui.* Or tale essendo la condizione del Dominio del Mare, mobile e vacillante, che se non sarà perpetuamente custodito e guardato, riesce cosa molto difficile e malagevole poterne avere una interrotta possessione: quindi se o sarà trascurata la custodia, ovvero mancate le forze marittime di un Principe, sorgerà altra Potenza in mare più potente, e di numerosi navigli più florida e formidabile, d'uopo è, che la forza mino-

nore ceda alla maggiore ; ed il vincitore in guerra n' acquisterà il dominio, non altrimenti che la vittoria dà in mano del vincitore tutte le Terre, dalle quali averà scacciato il vinto. Così i Romani sotto Scipione avendo vinti in Mare i Cartaginesi, e toltogli le loro Navi, dice Polibio *lib.* 3. *Devictis hostibus, Imperio maris potiti sunt*, e gli Ateniesi dopo la vittoria di Salamina contro i Persiani, dice *Erodoto*, che conseguirono l' Imperio del Mare. Così secondo le mondane vicende soggiacciono i Mari a più spesse mutazioni e cangiamenti; onde sovente colui, che dava prima le leggi al Mare, le riceve poi da altro più poderoso e possente. Dopo la decadenza del Romano Imperio non vi è dubbio, che gl' Imperadori Greci, finchè le loro forze marittime ebbero vigore e sussistenza, conservarono il Dominio del Seno Adriatico; ma quelle poi mancando, ed avendone perduta la custodia, e per conseguenza la possessione, e dall' altra parte la Serenissima Republica Veneta sempre più rendendosi potente in mare, a proporzione delle forze sue marittime, che andavano aumentando, stendeva l' occupazione più oltre degli ultimi recessi di quel Golfo, che furono i primi suoi acquisti: siccome opponendosi al favoloso, con non minor sincerità che dottrina scrisse il Padre *Sarpi*, tanto più da commendarsi, quantochè rifiutati i favolosi titoli de' suoi compatrioti stessi, s' attenne a questo titolo, come il più fondato e plausibile.

Quindi i nostri Autori riguardando la qualità del Mare, uguagliano l' istabilità degli acquisti, e delle perdite a quelle, che gli antichi Giureconsulti Romani nella *L.* 5. § 1. e *L.* 6. *in princ. D. de rerum divis.* e nella *L.* 14. §. 1. *D. de acquir. rer. dom.* scrissero di coloro, i quali ne' lidi del Mare, che sono a tutti comuni, fabricano le loro case per la pescagione, i quali per tali edifizj si rendono padroni del suolo; ma se dirute le case, ed abbandonate cesseranno di possederle, ritorna il luogo occupato in *pristinam causam*; sicchè altri che l' occuperà poi, se ne renderà padrone, non meno che il primo. Nel tempo che i Veneziani non meno contro gl' Imperatori Greci, che contro *Carlo Magno*, e' suoi figliuoli difendevano colle loro armate la possessione del Golfo, non potevano certamente i Napolitani trarre alcun vantaggio in questa pretensione, come di forze marittime assai deboli ed impotenti.

I Longobardi, come a tutti è noto, si resero formidabili per gli eserciti terrestri, ma non avendo armate marittime, non pote-

poterono toglier a' Greci non pur la Sicilia , ma nemmeno le Piazze marittime della Puglia , e della Calabria, che lungamente si mantennero sotto l' Imperio Greco , ancorchè fossero padroni di tutte le Provincie mediterranee , ond' ora il Regno di Napoli si compone.

I Napolitani cominciarono ad entrare in questa pretensione a' tempi de' valorosi Normanni , quando ressi (sono le parole del *Cap.* 1. §. 1. *Lib.* 13. della *Storia Civile*) » questi potenti in » mare , avendo discacciati i Greci dalla Sicilia , dalla Puglia , » e dalla Calabria , non può dubitarsi, che scorrevano a lor po» sta con poderose Armate l' Adriatico , e tralasciando cento al» tre occasioni , ch' ebbero di navigarvi con Armate , nell' an» no 1071. quando il famoso Duca *Roberto Guiscardo* fu chia» mato in ajuto da *Ruggiero* suo fratello , mentre era nell' asse» dio di Palermo , v' accorse egli con poderosa Armata di 58. » Navi , traversando l' Adriatico , come scrisse Lupo Protospata » *ad Ann.* 1071. *Mense Julii , Dux transmeavit Adriatici Maris* » *Pelagum , perrexitque Siciliam cum* 58. *Navibus* . E ne' tempi » che seguirono , essendo passate sotto la dominazione di essi » Normanni tutte queste nostre Provincie , il famoso *Ruggiero* » I. Re , non contento di tanti e sì sterminati acquisti , resosi » potente in Mare assai più che non erano gl' Imperadori stessi » d' Oriente , portò le sue vittoriose insegne non pur in Dal» mazia , nella Tracia , e fino alle porte di Costantinopoli , ma » corsero le sue poderose Armate insino all' Africa , ove fece » notabili conquiste di Città , e di Provincie. Nè vi fu Princi» pe al Mondo in questi tempi , che lo superasse per forze ma» rittime , ed Armate Navali , le quali sovente combattendo con » quelle dell' Imperadore d' Oriente , anche potente in Mare , ne » riportò sempre trionfi , e piene vittorie. Ciò si è potuto an» che conoscere dalle tante Armate che manteneva , tanto che » non bastando un Ammiraglio per averne cura , fu d' uopo » crearne molti , a' quali prepose un solo , che perciò fu chia» mato *Admiratus Admiratorum* ; siccome era appellato *Giorgio* » *Antiocheno* G. Ammiraglio ne' tempi di *Ruggiero* , e *Majone* ne' » tempi di *Guglielmo* suo figliuolo , E fu ne' tempi di questi » Re Normanni così grande la loro potenza in Mare , che non » vi era lido , o Porto ne' loro Dominj , che (oltre d' esser » provvista ciascheduna Provincia d' Ammiraglio) non avessero » questi ancora altri Uffiziali minori a loro subordinati , alla cu-

ra

» ra de' quali s' appartteneva la costruzione de' Vascelli e delle
» Navi, di ripararli, e disporgli per mantenere libero il com-
» mercio, e tener i porti in sicurezza, e ciò in tutta l' esten-
» sione de' loro Reami, ed in tutti i lati marittimi. Ed avendo
» l' Adriatico molti Porti nella Puglia, e per tutta quell' esten-
» sione, che è la più grande di quel Golfo (ne' quali sovente
» anche le Armate che venivano da Sicilia solevano ricovrarsi),
» nel Regno di *Ruggiero*, de' due *Guglielmi*, e degli altri Re
» suoi successori fu quel Golfo sempre guardato, e ripieno di
» Navi ed Armate de' Re di Sicilia. Anzi in congiunture di
» viaggi, e di spedizioni navali i Porti più frequentati, e scel-
» ti a tal fine erano que' di Vesti, Barletta, Trani, Bisceglia,
» Molfetta, Giovenazzo, Bari, Mola, e di Monopoli, oltre a
» quelli di Brindisi, d' Otranto, di Gallipoli, e di Taranto, po-
» sti tutti quasi nell' Adriatico; ed i Pellegrinaggi per Terra
» Santa in Soria sovente per l' Adriatico si facevano. L' Arma-
» te di Federico, ed Errico Imperadori indifferentemente ne'
» Porti dell' Adriatico si fermavano: per l' Adriatico si traspor-
» tava l' oste per Soria; ed in fine tutte l' altre imprese della
» Grecia, e di Levante per questo Golfo si disponevano. E
» sebbene nel Regno degli Angioini non fosse stata tanta la po-
» tenza in mare de' Re di Sicilia, nulladimeno non è, che i
» due *Carli* d' Angiò, e gli altri Re di quella stirpe non aves-
» sero mantenute poderose Armate di Mare, tanto che non a-
» vessero potuto disporre di quel Golfo a loro arbitrio e pia-
» cere; siccome quando dall' occasione si richiedeva, il facevano.»

Ne' tempi posteriori, e particolarmente sotto gli Aragonesi di Napoli, dopo che *Alfonso d' Aragona* staccò il Regno di Napoli dagli altri Regni suoi ereditarj, e lo lasciò a *Ferdinando* suo natural figliuolo, non possedendo questi, siccome i suoi discendenti, altri Regni, che il solo di Napoli, cominciarono a mancare a' nostri Re le forze di Mare, ed all' incontro cresciute quelle di Venezia, nacque, che navigando essi nel Golfo senza timore di Armata di Principe vicino, ne ripresero con vigore la custodia con impor legge a coloro, che vi navigavano, non permettendo che entrassero in quello Armate Navali. Nè Fra *Paolo Sarpi* si dimenticò nella sua prima Scrittura composta d' ordine publico sopra il Dominio del Mare Adriatico, di valersi contro de' Napolitani della sommissione, che il Re *Ferdinando* usò colla Republica, scrivendo, che essendo fuggite due Galee

di

di questo Re da' Porti di Napoli, ed entrate nel Golfo Adriatico, *a quel Re*, egli dice, *non gli fosse lecito il seguitarle, ma mandò a pregare il Serenissimo Dominio, ch' essendo entrate nel mar suo, volesse perseguitarle, e prenderle*. Ma non si dimenticò pure questo accurato Scrittore nell' ultima sua Scrittura di rapportare il passo di *Sabellico*, e la pugna navale accaduta a' tempi di *Federico* figlio del Re *Ferdinando*, il quale con 43. Galere e Fuste passò tutto l' Adriatico, e fugò la numerosa Armata de' Veneziani fino a vista del loro Generale Marcello, e ponendo Lissa a ferro e fuoco andò ad assalire Corfù, ponendo tanto terrore a' Veneziani, che scrive il Sabellico, *Decad.* 4. *Lib.* 3. *Existimantes actum esse de Imperio Maris*. Fra *Paolo* contraddice al detto di *Sabellico*, cioè che la Republica avrebbe perduto l' Imperio del Mare, ma non lo perdè, perchè nelle battaglie Navali si attende l' ultimo successo, che fu a' Veneziani favorevole, i quali finalmente fugarono l' Armata nemica, obbligandola a ritirarsi: non dubitando questo Scrittore, che si perde il dominio del Mare, quando non sia custodito, e che nelle pugne navali, cacciati i possessori e vinti, la vittoria dia in mano al vincitore tutte le cose, e si trasferisca la giurisdizione sopra il mare a chi ne resta padrone, allegando perciò gli esempj de' Romani, che sotto Scipione vinsero i Cartaginesi, e degli Ateniesi, che conseguirono l' Imperio del Mare dopo la vittoria di Salamina. Sempre dunque, che con perpetua custodia il Principe saprà conservarsi la possessione, sarà padrone del Golfo, e siccome li vinti lo perdono, così se riacquistando forze maggiori sapranno discacciarne i vincitori, tornerà il mare *in pristinam causam*, d'esser di colui che l' occupa e custodisce. I Napolitani cederono al tempo, ed alla forza maggiore de' Veneziani, i quali e per la debolezza de' Principi vicini, e perchè sempre più resi potenti e formidabili in mare, aumentarono in guisa le loro Classi, che giunsero nella declinazione della Monarchia di Spagna fino a non permettere, che l' Armate stesse degli Spagnuoli potessero navigare in quel Golfo. Ma nel Regno di *Filippo* III. sursero tra la Corte di Spagna e la Republica brighe tali, che fecero rinnovare a' Napolitani la pretensione, e metterla in campo con maniere più strepitose che mai, poichè per sostenerla con vigore dieder fuori i loro Giureconsulti più scritture legali, alle quali i Veneziani non tralasciarono nel medesimo tempo da' loro Giureconsulti far dar ampie e voluminose risposte.

La

la cui Storia forse ad altri ignota, o non avvertita; oppure uscita di mente a coloro, che riputarono esser fuori del mio istituto trattarne, sarà ben a proposito qui rammentare, per togliere affatto qualunque nebbia, che si fosse potuta spargere negli occhi di que', che mostravano poca soddisfazione d'aver io trattato del Dominio di questo Mare.

Ne' principj del secolo scorso nacquero fra la Serenissima Republica, e le Corti dell'Imperadore, dell'Arciduca d'Austria, e quella di Spagna varj disgusti, che poco mancò, che non prorompessero in una aperta e dichiarata guerra. Per ciò che riguarda le Corti d'Alemagna, vi diedero occasione le scorrerie e depredazioni degli Uscochi; che infestavano il Golfo, la storia delle quali fu tanto esattamente scritta dall'Arcivescovo di Zara, e continuata poi fino a' suoi tempi dal P. *Paolo Sarpi*. Dopo varj avvenimenti si pensò di finire ogni contesa per via d'amichevole composizione. I Ministri Arciducali della Corte di Gratz, che celatamente favorivano gli Uscochi, perchè delle loro prede avevano parte, per differire l'adempimento della promessa fatta di tenergli a freno, proposero di terminar ogni contesa per via d'accordo; e per dar ingresso a questa trattazione, oltre il presentaneo affare degli Uscochi, posero in campo di doversi anche trattare di comporre la controversia della libera navigazione del Golfo, che cominciata fin da' tempi dell'Imperador *Massimiliano I.* e continuata sotto *Carlo V.* e *Ferdinando* suo fratello, di *Massimiliano II.* e *Ridolfo*, era ancora pendente. Ed ancorchè per parte de' Veneziani si dicesse, che bisognava prima finire il negozio degli Uscochi che era in piedi, e poi venire alla discussione di quell'altro affare spinoso, che non poteva servire ad altro, che a portar in lungo l'esecuzione delle cose promesse, nulladimeno i Consiglieri di Gratz non si mossero dalla loro risoluzione, ma si fermarono costantemente in questo, che non occorreva parlare degli Uscochi, se insieme non si parlava di quest' altro punto della libera navigazione.

Con questa occasione ripugnando i Veneziani di venire a tal discussione, e tornandosi alle discordie di prima, fino a farsi vicendevoli rappresaglie, facevan le Parti querele alle Corti degli altri Principi d'Europa, e gli Austriaci rinnovando la controversia della libera navigazione, mettevan fuori le allegazioni ed i discorsi, che al tempo dell'Imperadore *Ferdinando* fece il loro Avvocato *Andrea Rapizio* nella Raunanza istituita in Friuli

nel 1565. di cinque Commiſſarj, un Procuratore, e tre Avvocati per parte, dove inculcava la libera navigazione nel mare Adriatico, eſſendo il mare libero, ed a tutti comune: aggiugnendo, che ſebbene alcuni Dottori diceſſero aver la Republica preſcritto il Dominio del Mare Adriatico col lungo poſſeſſo, però che non lo provavano, ed a' Dottori che affermavano una coſa di fatto, non ſi deve credere ſenza evidenza, e chiara prova. Dall' altro canto per parte de' Veneziani ſi rinnovavano le riſpoſte, che fece il loro Avvocato *Giacopo Chizzola*; ed il *P. Paolo Sarpi* nella Storia degli Uſcochi, interrompendone il filo, non mancò con una lunga digreſſione rammentarle minutamente: aggiugnendo gli atti poſſeſſivi per prova della preſcrizione, ed i ſalvocondotti e licenze date dalla Republica a' Re di Napoli, a' Re d' Ungheria, agli Arciduchi d' Auſtria, ed agl' Imperadori *Federico III.* e *Maſſimiliano I.* per navigare nel Golfo. Infra gli altri ſi eſaggerava il ſalvocondotto conceſſo a richieſta di *Rodolfo* Conte di Sala per nome di *Ladislao* Re di Napoli, e di *Guglielmo* d'Auſtria nel 1399. in Decembre, acciocchè la ſorella del predetto ſpoſata al ſoprannominato Arciduca ſi poteſſe condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello Spoſo con Galee, ed altri legni al numero circa di dodici, con condizione, che ſopra quelli non foſſe ricevuto alcun bandito da Venezia. Si allegavano le lettere di *Federico II.* al Doge *Gio: Mocenigo* dell' anno 1478. e del 1479. in data di Gratz, nelle quali richiede al Doge, che avendo ordinato, che foſſe portato di Puglia, e d' Abruzzo a' ſuoi Caſtelli del Carſo, e dell' Iſtria certa quantità di fromento, daſſe permiſſione d' eſſere liberamente portata. Si rammentava la lettera di *Beatrice* Regina d' Ungheria ſcritta nelle 1481. allo ſteſſo Doge, pregandolo di dar permiſſione, che diverſe coſe, che ella faceva venire da luoghi d'Italia, le foſſero liberamente portate; ſiccome altre conſimili del Re *Mattia* d' Ungheria, di *Anna* Regina d' Ungheria del 1502. e per ultimo una lettera del 1504. di *Gio: da Dura* Miniſtro dell' Imperadore *Maſſimiliano* ſcritta al Doge *Leonardo Loredano*. De' quali eſempj, e di tutti gli altri atti poſſeſſivi addotti allora dall' Avvocato della Republica *Chizzola*, ſi valſe poi il *P. Paolo* nella prima Scrittura del Dominio del Mare Adriatico, come ſi vedrà più innanzi.

Con tal occaſione ne' principj del Secolo ſcorſo finò all' anno 1616. ſin dove *Fra Paolo* continuò la Storia degli Uſcochi, ſi rin-

si rinnovò fra le Corti Austriache dell' Imperadore, e dell' Arciduca, e la Republica di Venezia la controversia della libera navigazione del Golfo, e diedesi motivo a nuove scritture, e nuovi discorsi sopra questa materia.

Dall' altra parte nel medesimo tempo si rinnovarono più fervorose che mai le contese per lo stesso soggetto tra la Corte di Spagna, e la Republica di Venezia per cagione di *D. Pietro Giron* Duca d' Ossuna, mandato da *Filippo III.* Vicerè in Napoli nel 1616. Essendosi, come si è detto, il Senato Veneto per cagion degli Uscochi disgustato coll' Arciduca *Ferdinando*, fu d' uopo assistere all' Arciduca cotanto a lui stretto di parentela, e di sovvenirlo. Si aggiunse ancora, che per la morte di *Francesco Gonzaga* Duca di Mantova, per le cagioni rapportate da Batista Nani Storico Veneto *Lib.* 1. *Filippo III.* fu indotto ad entrare in questa nuova guerra accesa in Italia, ed opporsi al Duca di Savoja, ed i Veneziani all' incontro favorivano il Duca con forze e danari; onde maggiormente s' innasprirono i disgusti fra la Corte di Spagna, e la Republica. Contuttociò nè s' era fra la medesima, e il Re dichiarata guerra aperta, nè licenziati dalle loro Corti gli Ambasciatori. Ma il Vicerè *Ossuna* per l' odio ed avversione che aveva co' Veneziani, non solamente aderiva alla parte dell' Arciduca, ma fomentava gli Uscochi alle prede, favorendogli, dandogli ricetto, se erano da' Veneziani perseguitati, gli allettava a ricovrarsi nel Regno con Porto franco, e co' premj, quelli più accarezzando. E persuaso il Vicerè, che fosse una pretensione pur troppo insoffribile quella de' Veneziani di riputarsi Signori del Golfo, ed impedire in quello la libera navigazione, era tutto inteso col pretesto della guerra, che per cagion degli Uscochi si faceva dalla Republica agli Stati dell' Arciduca, ad armar Vascelli per infestar l' Adriatico, e molestar i Veneziani, minacciando di sorprendere i Porti dell' Istria, saccheggiar Isole, e penetrare ne' recessi medesimi della Città dominante. Spinse però dodici ben armati vascelli nell' Adriatico sotto il comando di *Francesco Rivera*; ed ancorchè la Republica avendo comandato al *Belegno* d' accorrere colla sua armata per resistergli, obligasse il *Rivera* a ritirarsi a Brindisi, non però *l' Ossuna* si ritenne d' inviare sotto *Pietro di Leyva* 19. Galere ad unirsi al *Rivera*, il quale passato con questo nuovo soccorso a S. Croce, e trovati in Lesina i Veneziani inferiori di forze, tentò di tirargli fuori a combattere, ma costo-

ro fermi alla difesa sfuggirono il cimento : e quantunque i Veneziani seriamente pensando all' importanza dell' affare ingrossassero la loro Armata, dall' altra parte non mancò *l' Ossuna* di accrescere la sua a diciotto Navi, e trentatrè Galere, la quale comparse sopra Lesina con animo di provocar la Veneta alla battaglia. Le due Armate però intorno a Lesina, ancorchè la Spagnuola avesse provocato la Veneta, non vennero mai a battaglia, sicchè il *Leyva* vedendo, che i Veneziani s' erano posti sulla difesa del Porto, allargandosi si diede ad altre imprese, i successi delle quali, e ciò che ne avvenisse fino alla Pace, che finalmente trattata a Parigi si distese a Madrid, dove si conchiusero le condizioni di essa, accettate dalla Republica, per esser stati accuratamente descritti dal *Nani*, possono leggersi nella di lui *Storia Veneta ad An.* 1617. *lib.* 3. a cui volentieri ci rimettiamo. Vedi anche la nostra *Storia Civile l.* 35. *c.* 4.

Con tal occasione disputandosi dal Duca d' *Ossuna* a' Veneziani il Dominio del Golfo con cannoni, ed armate navali, non si mancò per parte del medesimo di farlo disputare anche da' Giureconsulti con Scritture ed Allegazioni, le quali non meno da' Napolitani, che da' Giureconsulti di altre Nazioni, come *Gio: Battista Valenzuela*, e *Lorenzo Motino* Romano, si fecero uscir in campo. Scrissero per la libera navigazione, e che piuttosto il Dominio di quella parte del Golfo, che riguarda il Regno, fosse del Re di Napoli, che de' Veneziani, dottissimi Avvocati e Ministri Napolitani, e fra gli altri il famoso *Gio:Francesco da Ponte*, celebre per le molte Opere legali, che ci lasciò. Tutte queste Scritture furono unite insieme da *Bartolommeo Chioccarelli*, celebre ed accurato investigatore delle Napolitane memorie, il quale ne compilò una raccolta, che si legge nel Tomo XXI. *Varior.* 5. de' Manoscritti della Real Giurisdizione, sotto la Rubrica *del Dominio del Mare Adriatico, se sia de' Veneziani, o più tosto de'* Re *di Napoli*.

Londorpio ne' suoi Atti publici *Tom.* 1. *lib.* 2. *c.* 15. fece pure raccolta delle Scritture, che uscirono a questi tempi con tal occasione, non meno di quelle date fuori per parte degli Spagnuoli e Napolitani, che per parte dell' Arciduca d' Austria *Ferdinando*, affastellandoci ancora la scrittura composta in difesa della Republica da Francesco de Ingenuis *de Jurisdictione Venetæ* Reipu*blicæ in Mare Adriaticum*, impressa in *Genova* in 4to nel 1619. la quale ultimamente si prese a confutare Gio: Augusto de Berger

ger *de Imperio Maris Adriatici*, stampato in *Lipsia* nel 1723. Per rispondere alle Scritture de'Napolitani la Republica riputò, che non se gli potesse opporre altri con maggior vigore, che il rinomatissimo Fra *Paolo Sarpi;* quindi per ordine publico gli fu data l'incombenza di farlo, siccome esattamente adempì al comando con que' due Trattati, l'uno del Dominio del Mare Adriatico della Serenissima Republica di Venezia, e l'altro dello stesso Dominio, e sue ragioni pel *jus Belli*. In amendue queste Scritture il principale intento dell'Autore fu di rispondere a' Dottori Napolitani, allegando contro a' medesimi que' medesimi atti possessivi dalla Republica esercitati co' Re di Napoli, che furono rapportati dal *Chizzola*. Non trascurò gli esempj accaduti col Re *Ferdinando* per le riviere della Puglia, e per le due Galee fuggitegli, mandando a pregare il Senato, che essendo entrate nel mar suo, volesse perseguitarle e prenderle, siccome si legge alla *pag.* 421. dell'Edizione ultima in quarto; colla sorella di *Ladislao* Re di Napoli sposata con *Guglielmo* Arciduca d'Austria, la quale volendo il fratello, ed il marito condurre per il mare di Puglia alla riviera di Dalmazia con dodici Vascelli, tre Galere, e altri Navigli, domandarono salvocondotto per i legni, e per le persone *pag.* 422. e con *Manfredi*, come tutore di *Corrado* Re delle due Sicile, ed anche poi fattosi Re dopo la morte di *Corrado p.* 431. Ma nella seconda Scrittura, ove si studia di provare il Dominio del Mare pel *jus Belli*, si scaglia apertamente contro i Dottori Napolitani, lagnandosi, che a bella posta andassero *a incontrar briga per essere adoperati, e metter da se medesimi necessità a' Principi loro in tali maneggi, massimamente nel Regno di Napoli, dove è fama, che le contenzioni sono state maggiormente nutricate per consentimento de' Re*. Sono le sue parole che si leggono alla *pag.*446. Risponde nelle seguenti pagine a'loro argomenti; e nella *pag.*456. si prende ad impugnare *Gios Francesco da Ponte*, che lo chiama uno de' Dottori Avversarj, valendosi per prova del suo assunto, e per maggiormente convincerlo, d'un passo del Trattato del Ponte *de potestate Proregis*, trascrivendone fino le parole, che sono queste: *Ubi Rex fertur contra hostem cum exercitu, ibi est Territorium Regis, & tale Territorium dicitur a potestate tenentis, & sicut dicitur Gen. I. Spiritus Domini ferebatur super aquas, sic fertur super mare potestas habentis Jurisdictionem*. Risponde al caso allegato da' Napolitani della fuga data dall' Armata di *Federico* a quella de' Veneziani, ed all'autorità del *Sabellico* allegata da' medesimi, e

ti-

ritorce contro di loro il successo, dicendo che in quell' azione i Veneziani furono vincitori, e che l'Armata di *Federico* si ritirò, ed i legni nemici sparvero come ombra, e che vi lasciarono il più bello da narrare, e del perdere nella guerra si fa conto in fine, e siccome nelle battaglie terrestri il Vincitore si rende *Jure Belli* Padrone del Territorio, così nelle Navali della giurisdizione del Mare, allegando l'esempio de' Romani dopo ch' ebbero vinto i Cartaginesi, e degli Ateniesi dopo la vittoria di Salamina. Gli rimprovera, che essi avevano lasciato di dire, che l'Armata Veneziana andò a prendere a forza Gallipoli, e che il Re vedendo sì grave rotta in casa sua, pensò alla pace. In fine allegando altri esempj tratti dalla Storia di Napoli del *Costanzo*, e dando risposta agli altri argomenti, de' quali si erano valsi gli Avversarj nelle loro Scritture, ch' egli aveva prese a confutare, terminò dottamente la sua difesa.

Nel medesimo tempo non si sa, se per privato studio, o per publico ordine, *Cornelio Frangipane* diede fuori alle stampe in Venezia quella sua Allegazione in difesa del Dominio della Republica di Venezia sopra il suo Golfo, sulla quale a giudizio di uomini saggi s'innalzano tanto le dotte Scritture di F. Paolo, *quantum inter viburna Cupressus*. Comunque ella sia, non vi è dubbio, che *Frangipane* la compilò in risposta delle Scritture date fuori da' Napolitani, siccome oltre di ciò che si legge nel corpo della medesima, manifestamente si conosce dal frontispizio, portando in fronte (così quella stampata a Venezia in 4to. nell' anno 1618. come l'ultima ristampa fatta apparire in Almestad) questo titolo: *Allegazione, o Consiglio in jure pel Dominio della Serenissima Republica di Venezia sopra il suo Golfo, contro alcune Scritture de' Napolitani*.

Uscirono intorno a questi medesimi tempi altre Scritture in difesa della Serenissima Republica, come quella di Angelo Maneocci *de Jure Venetorum, & jurisdictione Maris Adriatici* stampata in 4to. in *Venezia* l'anno 1617. l'altra del famoso Giureconsulto Giulio Pacio *de Dominio Maris Adriatici pro Republica Veneta* in 4to. impressa in *Lione* nel 1619. quella di *Francesco de Ingenuis* pure impressa l'anno medesimo, della quale s'è fatta memoria, l'altra di *Gio: Palazzi*, ed altre di minor conto, che non fa d'uopo quì rammentare.

Or chi avendo innanzi gli occhi tutte queste brighe passate tra' Veneziani e' Napolitani, intorno alla libera navigazione del

del Mare Adriatico, si maraviglierà, se ultimamente uscita fuori una nuova Storia Civile del Regno di Napoli, l'Autore, che era un Giureconsulto ed Avvocato Napolitano, il quale scriveva la sua Storia in Napoli, e che la dedicava a Cesare, nella cui Augustissima persona s'univano le qualità di Re di Napoli e d'Ungheria, d'Arciduca d'Austria, e Signore di tutte le altre adjacenti Provincie Ereditarie, avendo dovuto in più occasioni favellare del Mare Adriatico, che bagna per la maggior parte uno de' suoi più distesi lati, dove ha ampj Porti, e spaziose marine, ne abbia trattato colle medesime massime e sentimenti de' suoi maggiori? Chi non conosce, che il far altrimenti non sarebbe stato altro, che esporsi all'ignominiosa taccia di aver mancato al dovere di buono e leale Cittadino, ed alla fedeltà, che ciascuno dee al suo proprio e natural Signore? E tanto maggiormente doveva così fare, quanto che adempiendo a queste sue dovute parti, adempì anche a quella di fedele Storico: poichè non venne punto a decidere la controversia, nè in minima parte ad offendere la verità, ma la lasciò nel suo essere di prima illibata ed intatta. Anzi a chiunque attentamente considererà il suo sentimento intorno al dominio del Mare, che non lo disgiunge dalla perpetua custodia e possessione, i Signori Veneziani potranno ben contentarsi, che nella Storia Civile si riduca la controversia più tosto a questione di fatto, che di diritto. E certamente che nella possessione la Serenissima Repubblica sarà sempre a tutti gli altri preposta, poichè avendola ella sempre conservata colla perpetua custodia che ha tenuto, e tiene del Golfo, avendo perciò fino da antichissimi tempi eretta una perpetua carica di Capitan di Golfo per invigilarvi, saranno riputati ora certamente invasori coloro, che oseranno sturbargliela. Nè più chiaramente poteva l'Autore della *Storia Civile* ciò denotare, quando in fine del suo discorso non tace, che negli ultimi tempi della decadenza della Monarchia Spagnuola la Repubblica non permetteva, che entrassero in quello Armate Navali, che imponeva leggi a coloro, che vi navigavano, che vendicava le prede, che in esso si facevano, e che con sua licenza si permise il trasporto della sposa Regina d'Ungheria, sorella del Re *Filippo IV.* di cui fra poco favelleremo, e dopo tutto questo conchiude » In tanta declinazione si videro le no» stre forze marittime al tempo degli ultimi Re di Spagna. Ma » se si voglia aver riguardo a' Secoli andati, e spezialmente a'

» tem-

» tempi de' Re Normanni, con maggior ragione potean vantare il
» dominio di quel Mare i Re di Sicilia, che i Veneziani.
» Quindi è, che presso di noi fra' Manoscritti della Real Giu-
» risdizione rapportati dal *Chioccarello* si trovi notato per uno de'
» punti controvertiti, se il dominio del Mare Adriatico sia de'
» Veneziani, o più tosto de' Re di Napoli. »

Mette dunque dinanzi agli occhi lo stato delle cose, in che si ridussero nel Regno di *Filippo IV.* rapportando molto indietro la pretensione de' Napolitani, cioè volendosi aver riguardo a' Secoli andati, quando i Re Normanni eran potenti in Mare, non meno che ora lo sono i Veneziani. E se senza custodia di Mare non si concede dominio, e molto meno possessione, ben da quello stesso, che si legge nella Storia Civile, potrà comprendersi qual sia la conseguenza, che da ciò se ne deduce.

Potrà in fine ciaschedunò dedurla dal leggere nella medesima Storia Civile (che in ciò l' Autore volle, che non discordasse da quella di Batista Nani), che gli sforzi del Duca d'Ossuna riuscirono tutti vani, e che nella Pace, che si conchiuse dipoi a Madrid sotto *Filippo III.* come prima si lasciò alla Repubblica la custodia del Golfo, la quale sotto *Filippo IV.* maggiormente rinvigorì le sue preminenze in quel Mare, fino a non permettere, che la sorella stessa del Re con sue Galere potesse passarlo; e questo successo non si dissimula, ma schiettamente si narra nel Paragrafo stesso *del Dominio del Mare Adriatico* con tali parole,

» Giunsero i Veneziani insino a non permettere, che altre
» Armate potessero navigare il Golfo; siccome con non piccio-
» lo scorno degli Spagnuoli avvenne, quando essendosi casata *Ma-*
» *ria* con *Ferdinando* Re d' Ungheria figliuolo di Cesare, sorel-
» la del Re *Filippo IV.* e con numeroso stuolo di Galee, e con
» pompa degna di tanti Principi giunta a Napoli, per passare
» per l' Adriatico a Trieste coll' istessa Armata Spagnuola, i Ve-
» neziani per non pregiudicare al loro preteso dominio di quel
» Mare si opposero con tale ostinazione, che si dichiararono,
» che se gli Spagnuoli non accettavano la loro offerta di con-
» durla essi colla loro Armata, stessero sicuri, che converrebbe
» alla Regina tra le battaglie ed i cannoni passare alle nozze;
» tantochè bisognò vergognosamente cedere, e la Regina per la
» strada d' Abruzzi giunta in Ancona, fu ricevuta da Antonio
» Pisani con tredici Galee sottili, che la sbarcò a Trieste. Na-
» ni *lib.* 8. *An.* 1630.

Que-

Questo fatto a chi ben lo considera è il più sorprendente, nuovo, e di più chiaro documento, di quanti mai ne siano stati ne' tempi accaduti, e che supera di lunga mano quanti atti possessivi abbian mai e l' Avvocato della Republica *Chizzola* a' tempi dell' Imperadore *Ferdinando I.* e *F. Paolo* a' tempi di *Filippo III.* affastellati insieme per difesa del Dominio del Golfo; poichè in quel consimile, che narrano del Salvocondotto chiesto alla Republica in nome del Re *Ladislao*, perchè sua sorella sposata coll' Arciduca *Guglielmo* d' Austria si potesse condurre per mare dalla Puglia alle riviere dello Sposo con dodici Galere, ed altri legni, almanco i navigli eran proprj, e non somministrati dalla Republica. Oltre che il caso non avvenne; poichè sebbene Fra *Paolo* nella Scrittura sopra il Dominio del Mare Adriatico taccia questa circostanza, nulladimeno nella Storia degli Uscochi non manca di soggiugnerla con queste parole. » Non » fu però la sposa condotta, perchè avendo il Re differito al» quanto tempo la partenza della Sorella, in quel mentre ella » s' infermò, e passò all' altra vita. » Il caso, che narra Tuano degl' Inglesi, è interpretato, come un grand' atto possessivo del dominio del Mar Britannico, che pretendono i Re d' Inghilterra; eppure a riguardo di ciò, che i Veneziani ottennero in quest' incontro colla sorella di *Filippo IV.* e moglie di *Ferdinando* Re d'Ungheria, figliuolo di Cesare, è nulla, e sparisce come nebbia al vento. La Regina *Elisabetta* avendo inteso, che *Anna d' Austria* figlia di *Massimiliano* Cesare, sposata con *Filippo* suo zio, dovea imbarcarsi ne' Porti di Zelanda, e navigar nel Mare Britannico per passare in Ispagna a suo marito, poichè s' arrogava l' imperio di quel Mare, mandò ordine al suo Ammiraglio *Carlo Howard*, che colla sua Armata, sopra la quale aveva mandata la più eletta Nobiltà Inglese, andasse ad incontrare la sposa, e l' accompagnasse per tutto quel tratto di mare con quella uffiziosità, maggior fasto e pompa, che si conveniva a sì gran Principessa, siccome fu prontamente eseguito. Gl' Inglesi cotanto magnificano questo fatto, adattando alla loro Regina l' Ambasciata, che Nettuno mandò ad Eolo, espressa da Virgilio ne' suoi versi. Ma non devono di ciò molto gloriarsi, poichè finalmente la Regina non pretese, che la sposa dovesse lasciare i suoi navigli, ed esser condotta pel Mar Britannico sopra l' Armata Inglese, se intendeva passare in Ispagna; ma si contentò con termini uffiziosi ed urbani, che fosse solamente accompagnata

e servita dalla sua Armata, di che i Veneziani non furono contenti colla Regina *Maria*. Ciò che s' interpretò ad uffizio di vicendevole amicizia, cercando allora la Regina *Elisabetta* con tali apparenti colori coprire l' odio, che internamente covava contro *Filippo*, siccome saviamente ponderò Tuano gravissimo Storico; scrivendo *l. 47. Eodem tempore Anna Austria Maximiliani Cæsaris filia Filippo avunculo desponsata, ad maritum in Hispaniam tendens a Zelandia solvit, ad quam per Mare Britannicum deducendam, Elisabeth, quæ sibi illius Imperium, rebus apud nos turbatis arrogabat, officiose Carolum Hovvardum Bellica classe, & selecta nobilitate misit, nondum renudato prorsus contra Philippum odio, & constantibus adhuc inter ipsam, & familiam Austriacam mutuis amicitiæ officiis*.

Or trattando in cotal guisa l' Autore della Storia Civile del Dominio del Mare Adriatico, il quale ancorchè Napolitano, non tralasciò per l'uffizio che aveva assunto di Storico, di rapportare un documento sì illustre, per il quale veniva secondo l' ultimo stato delle cose maggiormente a confermarsi la possessione del Golfo a' Veneziani, qual savio, prudente, e giusto estimatore delle cose potrà imputarlo d' averne fuor del suo istituto, e con pregiudizio della Serenissima Repubblica favellato e scritto? Sempre che ella persevererà nella perpetua custodia di quel Mare, ed agli auspizj suoi felici seconderanno per l' avvenire, siccome per lo passato, avventurosi successi, niuno potrà contenderle quella sì insigne prerogativa, e sarà riputato invasore colui, che oserà turbarla da una sì perenne possessione e custodia. Onde con maggior ragione i Veneziani della loro Republica, che gl' Inglesi del loro Re potranno valersi, ed opporre a chiunque volesse contrastargliela, i rammentati versi di *Virgilio*, e dire:

Non illi imperium Pelagi sævumque Tridentem,
Sed mihi sorte datum.

VIRGIL. *Æneid.* lib. I.

Intorno poi a' Trattati dell' Imperador *Federico Barbarossa*, ed Atto di Papa *Alessandro III.* seguiti a Venezia, s'imputa da alcuni, come cosa di pregiudizio alla Serenissima Republica, il non aver l' Autore della *Storia Civile* seguitata l' opinione volgare, che crede esser Papa *Alessandro* gito a Venezia sotto mentito abito di

di Pellegrino, e che quivi per molto tempo si fosse trattenuto, o nascosto con fare il mestier di Cuoco; che mentre l'Imperadore *Federico* fu ad inchinarsegli, vedendolo prostrato a terra, il Papa superbamente recitando le parole del Salmo LXVIII. gli avesse calcata co' suoi piedi la cervice; che i Veneziani avendo vinto *Ottone* figlio di *Federico* in una battaglia navale, portatolo questi in trionfo al Papa, egli per gratitudine di aver debellato sì fiero nemico della Chiesa, avesse lor conceduto il dominio del Golfo, e perciò si fosse istituito il dì dell' Ascensione la Festa dello Sposalizio del Mare; ed altre particolarità, e cose vane, le quali in altri tempi per l' ignoranza della Storia, e della Critica erano condonabili, e dirò di vantaggio, che furono comportabili a *Cornelio Frangipane* stesso, che volle affastellarle tutte in quella sua Allegazione, poichè scrivendo egli più di un Secolo addietro, quando non essendo state date alle stampe le Cronache vecchie, e gli Autori contemporanei, anzi l' Epistole stesse di Papa *Alessandro*, nè la Critica sopra la Storia erasi cotanto ben raffinata come ora, non fu meraviglia, se impegnato per quella causa seguitasse i comuni errori.

Fra *Paolo Sarpi* per la profonda sua dottrina, e gran penetrazione del suo spirito, non si fece in tutto abbagliare, e scoprì alcuni di tali errori, specialmente intorno al titolo, che si supponeva del dominio del Mare per privilegio di *Alessandro*, e dell' Atto superbo del medesimo, che credeasi aver usato coll' Imperadore *Federico*; ma per la stessa cagione della mancanza di Codici antichi ora in varie Raccolte già tutti impressi, che metton in manifesta luce tutta questa Storia, non potè intieramente ricredersi di tutti gli errori: e niun dubita, se vivendo a' dì nostri avesse osservati i tanti monumenti, che la rendono chiara, che non gli avrebbe intieramente confutati, siccome han fatto gli accurati e prudenti Storici, che scrissero dopo di lui fino al presente. Anzi i documenti ritolti al tempo edace sono così evidenti, che insino gli Scrittori Siciliani, che erano più degli altri invasi di queste opinioni, se ne sono resi accorti, e l'istesso *Agostino Inveges* di Palermo non potè prestar fede alcuna a que' Siciliani Scrittori, che avevano di tali rapporti riempiti i loro volumi.

Nè dubitano ancora i dotti, che Fra *Paolo* stesso non gli rifiuterebbe anch' egli di buona voglia, perchè tutto il favoloso, che al vero si è sovrimposto, niente giova alla Republica,

anzi in qualche maniera l'offende; e ſiccome Fra *Paolo* fece ben avvertiti i ſuoi compatriotti della favola, che ſi avevano inghiottita del Privilegio di Papa *Aleſſandro*, preſentemente in tanta luce di Storia devono i Signori Veneziani riguardare, che non ſarebbe verun decoro della Republica, che duraſſe ancora nelle menti degli uomini quella credenza di aver un Pontefice, come *Aleſſandro III.* così indegnamente trattato l'Imperadore *Federico*, il quale tutto umile e riverente ſi proſtrò a terra a ſuoi piedi in faccia al Doge, al Patriarca, alla primaria Nobiltà Veneta, ed a tutto il popolo ivi concorſo, ed aveſſero permeſſo di fargli uſare un tale oltraggio.

Oltre che eſſendo ſtati i Veneziani i più efficaci e valevoli mediatori a comporre le conteſe, che tra il Papa e l'Imperatore erano acceſe, ed eſſi avendo condotto *Federico*, certamente non avrebbero permeſſo, che foſſe ſtato dal Papa sì indegnamente accolto. Nè all'incontro di *Aleſſandro* doveva ciò ſupporſi, il quale nelle ſteſſe ſue lettere ſcritte al Capitolo Ciſterciense, ed a' Veſcovi *Ruggiero* Eboracenſe, ed *Ugone* Dunelmenſe, che ora ſi leggono impreſſe ſin nel Bollario Romano, e delle quali ſi dirà più innanzi, ſmentiſce l'impoſtura, ed il gran torto, che ſi è fatto alla memoria di quel gran Pontefice.

Non credeſi dunque, che poſſa ſpiacere a' Signori Veneziani quel che l'Autore della *Storia Civile* nell'iſteſſo Capit. *del Dominio del Mare Adriatico*, ſcriſſe ſopra queſte vane credenze, eſſendo tali le ſue parole. » Ma non meno deve riputarſi vano » quel che parimente ſcriſſero, che in queſt' incontro Papa *A-* » *leſſandro* aveſſe conceduto a' Veneziani ampiſſimi privilegj del- » la ſuperiorità e cuſtodia del Mare Adriatico, e che quindi » ſia nata quella celebrità, che ogn'anno coſtumaſi in quella Cit- » tà nel dì dell' Aſcenſione di ſpoſare il Mare; quaſi che ad » *Aleſſandro* apparteneſſe concedere il dominio de' Mari, ſicco- » me gli altri Pontefici lo preteſero della Terra. Della modera- » zione di *Aleſſandro* tali eſorbitanze non dovevano crederſi, e » gran torto ſi è fatto alla memoria di quel Pontefice.

La ſuperiorità, e la cuſtodia di quel Mare molto tempo prima i Veneziani ſe l'avevano acquiſtata ſopra gl' Imperatori Greci che l'abbandonarono, e per conſeguenza non gli venne da alcun Privilegio Pontifizio. Quindi nel Bucentoro coſtrutto nell' anno 1605. i ſavj Veneziani d' allora fecero nella poppa del

del medesimo intagliare a lettere cubitali quel motto : *Sanguine partum* ; per dinotare il vero e legittimo titolo del loro dominio ; e la celebrità istituita dello sposalizio del Mare è un atto consecutivo al dominio che si presuppone , la quale se si fosse istituita a' tempi di *Alessandro* , o dopo , nulla rileva . Egli è certo , che Pietro Giustiniano nella sua Storia Veneta *Lib.* 2. *c.* 27. per non entrar mallevadore del preciso tempo , si riporta alla tradizione col valersi della parola *ferunt*.

Molto meno dovrà dispiacere a' Signori Veneziani , se siasi scoperta sopra il vero qualche altra menzogna , poichè la verità della Storia, che ora non si può nascondere è quella, che rende i medesimi degni di eterna lode, e di eterna memoria , non già il favoloso sovrimposto. Chi può negare, che quelle contese che ebbe il Pontefice *Alessandro* III. con *Federico*, si terminassero per gli patenti uffizj , ed efficace mediazione de' Veneziani , i quali furono cagione , che si dasse pace alla Chiesa , fosse *Alessandro* riconosciuto da tutti per vero Pontefice, e si dasse fine ad un Scisma , che per 17. anni continui era durato ? Ecco ciò, che di vero si narra sopra la concordia seguita fra il Papa , e *Federico* per la mediazione de' Veneziani , mentre il Papa era a Venezia , e l' Imperadore a Chiozza.

Essendosi publicata una grida a Rialto d' ordine della Republica , che niuno avesse più ardito di favellare dell' entrata dell' Imperatore nella Città , se prima non l' avesse comandato il Pontefice , quest' ordine del Senato ridusse *Federico* a parlare più benignamente degli affari della pace ; ciò che riferirò colle parole stesse dell' Autore della *Storia Civile* , il quale a ragione seguì la fede di *Romualdo* Arcivescovo di Salerno , testimonio di veduta , affine che si conosca quanto in questo gravissimo affare abbia egli attribuito alla mediazione de' Veneziani .

» Pervenuta , egli scrive, a *Federico* in Chiozza questa no-
» vella (cioè la grida publicata in Rialto d'ordine della Repu-
» blica), vedendosi fallita ogni speranza, cominciò a parlare be-
» nignamente co' Cardinali , che colà dimoravano, degli affari del-
» la pace ; ed essendogli altresì apertamente detto dal suo Can-
» celliere, e dagli altri Baroni Tedeschi , che bisognava finirla
» con *Alessandro* , e riconoscerlo per legittimo Pontefice , final-
» mente alle persuasioni de' medesimi s' indusse d' inviar addietro
» a Venezia co' Cardinali il Conte *Errico* da Diessa a promet-
» tere con giuramento , che tosto che egli vi fosse entrato , a-

» vreb-

» vrebbe giurata e confermata la tregua colla Chiesa, col Re
» di Sicilia, e co' Lombardi, nella stessa guisa appunto, che
» era stata trattata per i Deputati d' ambe le parti. La qual
» cosa posta ad effetto dal Conte, ne girono d'ordine del Pon-
» tefice i Veneziani con sei Galere a levar l' Imperadore, e 'l
» condussero insino al Monastero di S.*Niccolò*, e nel seguente gior-
» no avendo *Alessandro* udita la sua venuta, se n' andò con tutti
» i Cardinali, con gli Ambasciadori del Re, e co' Deputati de'
» Lombardi alla Chiesa di S.Marco, ed inviò tre Cardinali con
» alcuni altri a *Federico*, i quali assolvettero lui, e tutti i suoi
» Baroni dalle Censure della Chiesa. Dopo questo andarono il
» Doge, ed il Patriarca accompagnati co' primi Nobili di Ve-
» nezia a S. Niccolò, e fatto salir l'Imperadore sopra i loro le-
» gni, con molta pompa il condussero insino a S. Marco, ove
» per vedere sì famoso spettacolo, era radunata immensa mol-
» titudine di popolo. E *Federico* disceso dalla Nave, n'andò to-
» sto a' piedi di *Alessandro*, il quale co' Cardinali, e molt' altri
» Prelati era pontificalmente assiso nel portico della Chiesa, e de-
» posta l' alterigia della Maestà Imperiale, levatosi il mantello,
» si prostrò dinanzi a lui col corpo disteso in terra, umilmente
» adorandolo. Dal qual atto commosso il Pontefice, lagriman-
» do da terra il sollevò, e baciandolo il benedisse; e poi cantan-
» do i Tedeschi il *Te Deum*, entrarono ambedue in S. Marco,
» donde l' Imperadore, ricevuta la benedizione dal Papa, ne
» andò ad albergare al Palagio del Doge, ed il Papa con tutti
» i suoi ritornò al solito ostello.

Questo solo basta alla Repubblica di Venezia per farla riputare benefica insieme, e benemerente della Sede Apostolica, e che ben se le convengano quegli elogj, d' essersi restituita per suo benefizio la dignità al Pontefice Romano. Furono i Veneziani quelli, che saputa la venuta di *Alessandro* a Venezia, a grand' onore lo ricevettero, facendolo albergare nel Monastero di S. Niccolò del Lido, e nel seguente giorno dal Doge, dal Patriarca, e da numeroso stuolo di Vescovi con gran concorso di Popolo fu condotto nella Chiesa di S. Marco, e di là si fece passare al Palagio del Patriarca, ch' era stato apprestato con gran pompa per suo alloggiamento. Nel Portico della Chiesa di S. Marco per la mediazione de' Veneziani fu veduto l'Imperadore, deposta l' alterigia della Maestà Imperiale, e spogliato di tutti gli ornamenti Imperiali, prostrato a terra col corpo tutto disteso a piedi

a' piedi di *Alessandro*, umilmente adorandolo. Tutto il favoloso, che i Pittori, o i Poeti vi hanno aggiunto di loro capriccio, non merita alcuna attenzione; nè deroga punto alla sua gloria, anzi l'accresce, se tolte via le loro fantasie, rimanga il serio ed il vero per lei, sopra di cui saran meglio appoggiate le sue veraci lodi, ed i ben dovuti e meritati encomj.

La vera pittura di questo famoso Atto è quella, che ci viene delineata dall'Epistole stesse di *Alessandro*, e da tutti gli antichi Scrittori: e tanto ci deve bastare, togliendo il favoloso, che vi è sovrimposto, il quale è ingiurioso non meno a quel Pontefice, che alla Republica stessa. Ecco come *Alessandro* stesso, descrivendo tutto il successo a due Vescovi, *Ruggiero* Eboracense, ed *Ugone* Dunelmense, glielo rappresenta. *Nono vero Kal. Augusti* (egli dice) *præfatus Imperator, sicut tractatum fuerat & dispositum, venit ad Ecclesiam B. Nicolai, quæ per unum miliare distat a Venetiis, & ibi tam ipse, quam Archiepiscopi, Episcopi, & alii Principes Teutonici Regni abrenunciantes schismati, per fratres nostros Episcopos, & Cardinales de mandato Nostro, præsentibus quibusdam aliis, absolutionis beneficium meruerunt. Deinde venerunt Venetias, & ibi ante Ecclesiam B. Marci prædictus Imperator, innumera multitudine virorum & mulierum præsente, & alta voce reddente gratias & laudes Altissimo, nobis, sicuti Summo Pontifici, obedientiam & reverentiam humiliter & reverenter exhibuit: & recepto a nobis pacis osculo, nos devote dextravit, & cum reverentia, qua decuit, & devotione usque ad altare in Ecclesiam introduxit. Sequenti vero die, in festo B. Jacobi, ab eodem Imperatore rogati, ad prædictam Ecclesiam S. Marci solemnia celebraturi Missarum accessimus. Et nobis illuc venientibus præfatus Imperator extra Ecclesiam obviam venit, & dextero latere nostro devote suscepto, nos in Ecclesiam introduxit, & peractis Missarum solemniis, nos usque ad ipsius Ecclesiæ portam dextravit, & cum ascenderemus palafrenum nostrum ibi paratum, stapham tenuit, & omnem honorem & reverentiam nobis exhibuit, quam Prædecessores ejus nostris consueverunt Antecessoribus.*

Questo insigne monumento si legge non meno presso Ruggiero Hovedeno negli *Annali d' Inghilterra Part.* 32. *pag.* 569. che presso Cherubino nel *Bollario Romano Tom.* I. *p.* 72. e 73. ed è trascritto da Burcardo Struvio *Syntag. Hist. Germ. Dissert.* 17. §. 47. L'istesso Pontefice *Alessandro* nell' Epistola *ad Capitulum Generale Cisterciense*, che si legge nella Raccolta di Martene, e Durand *Tom.*

Tom. I. p. 1848. parlando di *Federico* dice: *Venit Venetiam ad praesentiam nostram, & nobis sicut Summo Pontifici reverentiam & subjectionem impendit;* soggiugnendo: *Imperator recepto pacis osculo in Ecclesiam B. Marci usque ad altare humiliter & devote nos dextravit.* Spiegando poi più minutamente il successo con queste parole: *In festo B. Jacobi ab Imperatore rogati ad Ecclesiam S.Marci ivimus, ibi celebraturi Missarum solemnia, & cum audiret nos advenire, continuo nobis occurrit, & nos a dextro latere cum ea, qua decuit reverentia & humilitate suscipiens, in praescriptam Ecclesiam introduxit, & finita Missa, quam a nobis indignis audivit, nos usque ad portam Ecclesiae dextravit, & omnem honorem & reverentiam exhibuit, quam Praedecessores ejus &c.*

Alla testimonianza d' *Alessandro* concordano tutte le antiche Cronache, e gli Autori quasi che contemporanei, che si leggono ora in varie Raccolte a' di nostri impresse.

Nel principio del Secolo passato allegandosi da' Dottori Napolitani, e dal Baronio negli *Annali Ecclesiastici* la Cronaca, che allora correva MSS. di *Romualdo* Arcivescovo di Salerno, e gli Atti di Papa *Alessandro* di uno Scrittore Anonimo, Fra *Paolo* gli disprezzò, e così ne ragiona. » Han prodotto per ap» parenza di testimonio uno straccio scritto a penna d' un altro » Regnicolo, ed un altro apocrifo senza nome, tornati solamen» te a questo tempo tutti due a farsi leggere de' successi di quat» trocento Anni.

Ma che direbbe ora, se oltre ciò vedesse impresse tante altre Cronache e Scrittori, che concordano con *Romualdo*? Non pur negli Atti di questo Congresso, ma nel Cronografo Sassone *ad ann.* 1177. si legge lo stesso. *Alexander Papa Venetias adveniens, Imperatorem in classe manentem expectat. In vigilia S. Jacobi Imperator Venetiam venit, ubi diu expectatus & optatus a Cardinalibus, & Episcopis, & Nobilibus, & populi infinita multitudine, honestissime suscipitur, & ante Monasterium S. Marci cum Papa in osculo pacis in concordiam & pacem firmam rediit.*

Nella Cronaca di Fossanova di Gio: di Ceccano *ad Ann.* 1177. pur si legge. *Nono Kal. Augusti venit Imperator ad Papam Alessandrum ad Venetias, & receptus est honorifice a Papa.*

Goffredo Vorsciense nella sua Cronaca *Cap.* 70. *p.* 324. scrisse lo stesso. *IX. Kal. Augusti venit Fridericus coram Papa Alexandro apud Venetiam, & incredibili honore receptus est. Fridericus ante Alexandrum prostratus, elevatus a Pontifice, & deosculatus est.*

Il

Il Cronista di Monte-Sereno *ad Ann.* 1177. dice il medesimo. *Imperatoris animositas ad tantam mansuetudinem devecta est, ut in condemnationem erroris sui coram Summi Pontificis pedibus prosterneretur. Fertur autem, quod cum sublevandi eum Papa moram faceret, Tidericus Orientalis Marchio, qui cum Imperatore aderat, quasi cum querela & redargutione exclamavit: Cur Imperialem auctoritatem tantæ injuriæ subjecisset? Papa vero Idioma Teutonicum non intelligens, inquisivit, quid diceret Alemanus? quod cum didicisset, festinus accedens Imperatorem sublevavit, & ad osculum suum erexit.*

Nell' *Auctarium Aquicinctinum ad Ann.* 1177. si legge pure: *Primatus Regni cum Episcopis convenientes, Fridericum Imperatorem ad Dominum Papam Alexandrum discalceatum, & Regiis ornamentis nudatum in Venetia, in loco, qui Altus Rivus nuncupatur, adduxerunt. Ipse vero cum tanta humilitate, quod illi fuerat indictum implevit, ut illius extitisse opus sine dubio credatur, de quo dicitur, Cor Regis in manu Dei. Sane quam timoratum Deo, & obedientem Ecclesiæ, & Domino Papæ se curaverit exhibere, lachrymis pedes ejus deosculando, & regiis muneribus honorando, magnifice demonstravit.*

Quindi Gervasio Tilberiense nella *Dec.* 7. *Otiorum Imperialium C.* 19. *p.* 942. ebbe a dire: *Fridericum, quem atrocissimis morsibus in Gregem Dominicum sævientem vidimus, in brevi vinctum conspeximus catenis Regni cælestis. In concilio siquidem Veneto pœnitentem Imperatorem ad sinum Matris Ecclesiæ regressum intuiti sumus, cum summa humilitate stolam per manus Sanctissimi Papæ Alexandri, quam dedit pater pœnitenti filio, recepisse.*

Nè d' altra maniera rapporta questo fatto Matteo Paris *ad Ann.* 1177. dicendo. *Eodem anno Fridericus Imperator venit ad pedes Alexandri Papæ, humiliatus satisfecit illi per omnia, & sic cessavit schisma.* Nel che sono conformi Arnoldo Lubecense *lib.* 2. *c.* 17. Roberto del Monte, Corrado Urspergense *ad Ann* 1177. Alberico *ad Ann.* 1179. Ottone di S. Blasio *cap.* 23. Guglielmo Neubringense *c.* 2. e tutti gli altri Scrittori prossimi, o almeno non cotanto lontani a que' tempi.

Or in tanta luce non bisogna riputar affatto ciechi coloro, che vogliono più tosto andar dietro alle fantasie de' Pittori, ed in cotal guisa pascersi di favole, che riguardar la faccia del vero, che non meno manifesta la moderazione del Pontefice *Alessandro*, che purga la Republica di Venezia dalla taccia di aver

sofferto un tal affronto in casa propria, che veniva a farsi ad un Imperatore da essi caramente accolto e favorito?

Ma è di mestieri, che quì si scuopra l'origine, onde si diede la spinta alla fantasia, ed alle penne degli Scrittori del 15. e 16. Secolo, ne' quali era poco nota la Storia de' trapassati tempi, di prestar facile credenza a questi rapporti. Fu cosa molto facile a' Pittori, ed agli Scrittori, rappresentando *Federico* con tanta sommissione essersi prostrato a terra con tutto il suo corpo avanti i piedi del Pontefice, di aggiugnervi ancora qualche cosa, che gli paresse ben propria di lor capriccio, e fosse acconcia all' atto. Non mancò chi sovvenutogli quel versetto del Salmo: *super Aspidem, & Basiliscum ambulabis, & conculcabis Leonem, & Draconem*, riputasse, che in quella positura di *Federico*, che aveva il capo a piedi di *Alessandro*, questi calcandogli la cervice avesse citato quel motto, come sommamente a proposito, e ben proprio; onde quel che fu forse argutezza d'ingegno, passò poi per Storia vera. Molto meno di questo avrebbe bastato alla feconda fantasia de' Pittori, i quali ben si sa, quanto in ciò fossero veraci. A chi sono ignote le capricciose fantasie de' Pittori nelle dipinture de' Pellicani, del Serpente che tentò Eva, del Sacrifizio d' Abramo, e di Jefte, d' Aman appeso ad un' altissima forca, di *S. Giorgio*, di *S. Girolamo*, e di *S. Luca* Medico, fattolo divenir Pittore? S' aggiunge, che la favola prese tosto incremento a que' Secoli incolti, perchè molto piaceva alla Corte di Roma, che si credesse un Imperatore essere stato così aspramente trattato da un Pontefice: perchè deprimendosi la Maestà Imperiale maggiormente s' innalzava la Papale; onde non dee sembrar cosa strana, se nel Pontificato di *Pio IV.* dopo scorsi tre Secoli dal Pontificato di *Alessandro*, nel Palazzo Lateranense se ne fosse comandata la pittura (secondo ciò che ne testifica *il Frangipane*) a *Giuseppe Salviati* celebre Pittore, e che da Venezia fosse stato chiamato. Nè si sapeva in altra Città d'Europa, che in Roma si faceva questa gran pompa d' un sì solenne strapazzo usato all' Imperadore *Federico*, facendosi passare per cosa certa e indubitata, sicchè fra poco tempo si cominciò a registrar dagli Scrittori. Il primo fu Ermanno Schedelio, il quale da un supposto MSS. Veneto lo registrò nel Cronico Witembergense *fol.* 202. Costui diede poi la spinta a Gio: Nauclero, il quale nel *vol. 2. Chronici memorabilium omnium Gentium*, non si ritenne di scrivere: *Pontifex universo adstante populo Imperatori jussit, ut*

ut se humì prosterneret, & veniam denuo postularet. At Summus Pontifex Cæsaris collum pede comprimens, ait: Scriptum est, super aspidem, & basiliscum ambulabis, & conculcabis leonem, & draconem. At Fridericus, non tibi, inquit, sed Petro, cui successor es, pareo. Et Pontifex respondit: Et mihi, & Petro.

Seguitarono poi gli altri sulla fede di costoro a scrivere il medesimo, come Antonio Sabellico *Lib.* 7. *Rerum Venet. Dec.* 1. *p.* 200. il Muzioli *Lib.* 18. *ad Ann.* 1177. Fortunato Elmo Cassinese, e tanti altri.

Ma Roma, che fomentò l'errore, e diede corpo a quest'ombra, ben presto ne ricevè la ricompensa, poichè sorta in Germania ne' principj del 16. Secolo l'Eresia di *Lutero*, e sempre più diffondendosi, si diede a' Novatori opportunità tra le marche di tirannia, ch'essi andavano notando nel Papato Romano, di metter questa usata coll'Imperadore *Federico*, come creduta vera; sicchè nell'anno 1545. diedero fuori un libro con una Prefazione di *Lutero*, con questo Titolo: *della Tirannia di Alessandro III. praticata coll' Imperadore Federico Barbarossa*. Dipoi Geremia Hofmanno diede fuori una Disputazione Storica *De tyrannica ignominia, quam Friderico Œnobarbo Imperatori intulit Alexander III.* E non guari dopo Gio: Artopeo diede alla luce un'altra Dissertazione: *Num Alexander* III. *Fridericum Barbarossam conculcaverit pedibus?* Con tale occasione ne' tempi a noi più vicini vennesi a disputare più seriamente sopra di questo punto, e col soccorso delle nuove Raccolte fatte degli antichi documenti, e della Critica facilmente la favola fu scoperta. Quindi si posero a confutarla di proposito Gio: Wagenseil *in Disputatione circulari*, Lehmanno *Chron. Spiren. l.* 5. *C.* 56. Giorgio Remo nella Dissertazione, *qua commentum esse putidum demonstratur conculcasse Fridericum* I. *Alexandrum* III. *Papam*. Gio: Burcardo Majo in un'altra Dissertazione: *Imperatorem Fridericum Œnobarbum ab Alexandro* III. *Pontifice pede non esse conculcatum*. Cristoforo Augusto Heumanno, che diede alla luce altra Dissertazione Historico-Critica, *fabulam de Federico I. Imperatore a Pontifice Romano pedibus conculcato refellens*. Schiltero *de libertate Ecclesiastica l.* 5. *c.* 4. §. 16. ed altri rapportati da Burcardo Struvio *Syntag. Hist. Germ. Dissert.* 17. §. 47. Donde avvenne, che gli Scrittori Romani cominciassero anch'essi a cangiar stile, ed il Cardinal Baronio nell'ultimo Tomo de' suoi Annali Ecclesiastici *ad Ann.* 1177. §. 124. la rifiutò pure come favola, siccome fece seguitandolo Giacomo Gret-

 sero

ſero *in Appendice ad Tractatum de munificentia Principum in Sedem Apoſtolicam*.

Si cominciò pure a dubitare della Vittoria navale, che Nauclero *vol.* 2. *Gen.* 45. *p.* 846. la narra, come ſeguita in queſt' anno 1177. con *Ottone* figlio di *Federico*, ſopra la cui fede ſi appoggiarono poi Kranzio, Pietro Giuſtiniani *Hiſtoria Veneta lib.* 2. *p.* 26. ed altri moderni, non avvertendo, che ben avrebbe potuto ſuccedere una tal pugna tra l' Armata Veneziana, e quella di *Federico* comandata da *Ottone* ſuo figlio, ma in tempi poſteriori, e non in queſt' anno 1177. ed in queſti trattati pacifici, ne' quali i Veneziani entrarono come mediatori, non come nemici dell' Imperatore *Federico*, e quando non vi era biſogno di combattimento navale, non avendo allora *Federico* Armata, che aveſſe potuto contraſtare a quella de' Veneziani, ed alle Galere che aveva mandato a Venezia il noſtro Re *Guglielmo* per difeſa anche del Papa. Non avvertendo eziandio, che ripugna alla Cronologia de' tempi, di eſſerſi dato il comando di queſt' Armata ad *Ottone*, che era figlio quartogenito di *Federico*, e d' età allora infantile, non potendo avere nell' anno 1177. che cinque in ſei anni (e peggio ſarà, ſe ſi voglia riportare nell'anno precedente, come alcuni pur diſſero), eſſendo indubitato dalla Storia, che *Ottone* fu quartogenito di Federico natogli da *Beatrice* figliuola di *Rinaldo* Conte di Borgogna, colla quale *Federico* ſi ſposò nell' anno 1156. ed è ancor certo, che *Errico* figliuolo di *Federico*, che gli ſucceſſe all'Imperio, come nato nell' anno 1166. non aveva nel 1177. più che dodici anni; ed *Ottone*, che era ſuo fratello quartogenito, certamente che non poteva allora eſſere, che di cinque in ſei anni. Nel che, oltre il Sigonio, concordano tutti i più accurati Storici Germani, e fra gli altri Struvio *Hiſt. Germ.*, e Simon-Federico Hahn *in Friderico I.* Per queſta cagione, perchè gli Scrittori antichi tacciono di queſta pugna navale, alcuni dubitarono, che foſſe accaduta in quell' anno, o nel precedente, ed in quello ſtato di coſe, nel quale ſecondo le circoſtanze che l' accompagnavano, non vi fu d' uopo, nè occaſione di venire a fatto d' arme. Se ne poſero adunque meritamente in dubbio Lehman. *Chron. Spirenſ. Lib.* 5. *cap.* 56. Conringio *de finibus Imperii L.* 1. *c.* 11. *p.* 139. Struvio *Syntag. Hiſt. Germ. diſſert.* 17. §. 54. ed altri molti, fra' quali biſogna pure annoverare il Cardinale Baronio, il quale rapportandola nel *Tom.* 12. *ad Ann.* 1177. non tralaſcia *ad* §. 13. di porla in dubbio.

Ma

Ma non perchè si fosse scoperto in alcuni Scrittori, e ne' Pittori qualche eccesso nel rapportare, e nel dipingere questi successi, non doveva riputarsi ingiuria quella, che Papa *Urbano* VIII. tentò nel tempo del suo Pontificato, di far sopprimere nella Sala Regia del Vaticano l'elogio, che da molti anni ivi era stato posto per gratitudine, che la Sede Apostolica doveva alla Republica, per avere per la sua mediazione restituita la dignità al Pontefice, e data la pace alla Chiesa in tempi sì confusi e torbidi. Non era forse vero, che la Republica onorificamente ricevè Papa *Alessandro*? Che a piedi del medesimo nel portico di S. Marco l'Imperadore *Federico* prostrato tutto a terra l'adorò, e gli promise fede e ubbidienza? Non era forse vero, che fu restituita per benefizio della Republica la sua dignità al Pontefice Romano? Che importava, se alcuni Scrittori e Pittori di que' tempi seguendo o il proprio capriccio, o i comuni errori, avessero dove nulla rilevava, dato in qualche trascorso, ben sapendosi quanto stretta congiunzione sia fra' Pittori, e' Poeti? A ragione dunque il Senato Veneto dell'ingiuria fattagli ne mostrò risentimento, facendo rifiutare l'udienza al Nunzio di Papa *Urbano*, sicchè fu obbligata la Corte di Roma di riporre le cose nello stato, in cui prima erano poste, non essendo questa la maniera per correggere qualche error leggiero, con un publico attentato far cessare ed abolire tutta la memoria riserbata a' posteri d'un sì chiaro ed illustre monumento.

Merita perciò ogni lode e commendazione la gran prudenza del Senato Veneto, il quale, non potendosi negare che ne' tempi incolti si fosse permessa molta licenza a' Pittori e Scultori di secondare i loro capricci, non con altro mezzo che col tempo edace, che tutto consuma, abbia in luogo dell'antico e favoloso surrogato il vero. Chiarissimo documento sarà quello, che ora tutti vedono nel Portico di S. Marco, in quel luogo appunto, dove l'Imperadore *Federico* prostrato tutto a terra adorò il Pontefice Romano.

O sian vere, o false le memorie, che ci restano in alcuni Scrittori, egli è certo, che nell'*Itinerario Italico*, del quale, oltre il *Frangipane*, fa menzione Gio: Fabricio *in Oratione de utilitate Itineris Italici pag.* 598. fra le cose più memorabili della Città di Venezia, così era descritto questo monumento. *Ante principem Portam Templi, inter angiporti ostia, lapis magnus rubeus quadratus est, in quo æris quadrata itidem lamina infixa, foliis vestita,*

ſtita , in qua Alexander III. *Friderici Imperatoris collo pedem impoſuit: ubi propterea litteræ inciſæ leguntur : Super aſpidem , & baſiliſcum ambulabis*. O ſia falſo o vero , che a' tempi antichi ſi foſſe ivi collocata quella pietra quadrata con lamina di bronzo , ove eran ſcritte quelle parole , ſiccome lo crede il *Frangipane*, che dice per l' ingiuria del tempo eſſer ſtata abolita , certa coſa è, che il Senato volentieri fece perire quella memoria , ed in ſuo luogo fecene riporre un' altra , che ſi vede oggi , la qual non è , che un ſegno di una figura romboide , lavorata di tarſia di marmo, ſenza motto alcuno , ſiccome pure , e forſe meglio la deſcrive il Fabrizio dicendo: *Exiguum eſſe lapidem , ſolum pedis humani vix ſuperantem, operis teſellati, & varii coloris*. Queſto ſolo baſtando per moſtrare a' cittadini , e foreſtieri il luogo , ove ſeguì quel grande e memorabil Atto.

L' iſteſſo *Frangipane* ſcrive , che a' tempi antichi ſul muro della porta della Chieſa di S. Marco era una pittura antica a freſco di *Tiziano* , dove era dipinto Papa *Aleſſandro*, che metteva il piede ſulla gola dell' Imperadore *Federico*, e che quantunque oggi più non ſi veda per un incendio ſucceſſo , con tutto ciò vien quella deſcritta in una lettera da Giorgio Vaſari nelle Vite de'Pittori, e ne traſcrive ſino le parole , che ſono: *Federico Barbaroſſa alla porta della Chieſa di S.Marco ſta ginocchione dinanzi a Papa* Aleſſandro III. *che gli mette il piè ſu la gola*. Ma foſſe ciò ſtato vero o falſo, ora è evidente che non vi è , ed il Senato non curò certamente farla più rifare, e fu contento, che ſe ne cancellaſſe la memoria .

Rimane per ultimo la Pittura della Sala del maggior Conſiglio di Venezia , e queſta dice il *Frangipane* , che era pur dipinta per mano di *Tiziano*, dove il Papa ſi vedeva metter il piè ſu la ſpalla preſſo il collo dell'Imperadore, ma che rimaſe pur arſa per l' incendio ſucceduto nel Palazzo pubblico . Queſta fu rifatta dal Senato , ma non fu avvertito il nuovo Pittore di aggiuſtare il ſito delle gambe al Papa , con farlo a piedi ritti , e ſi fece correre come ora ſi vede . Il Fabrizio , che la vide , la deſcriſſe così: *Ipſa autem Pictura , ut curioſitati veſtræ ſatisfaciam, ita ſe habet. Papa ſtans , brachiiſque a Venetorum Duce , & Cardinali quodam ſuffultus, pede ſiniſtro cervicem Imperatoris , gradibus ſolii Pontificii incumbentis , comprimit, in eumque quaſi hoc ipſi agendum eſſet , ſuperbos oculos intendit , maxima hominum multitudine Sacram Tragædiam pariter ſpectante*.

Ja-

Jacopo Spigelio nelle note al *Ligurino* di *Guntero pag.* 434. narra aver anche veduta questa Pittura a Venezia insieme con Giorgio Merula, ma soggiugne: *Quod autem Fridericus apud Venetias sub pedibus Alexandri succubuerit, veniam præteritorum petendo, dicens: Non tibi, sed Petro, ut exprimit Pictura, quam ego ipse vidi in Comitio (locus est in Palatio Veneti Ducis, in quo novi Magistratus creari solent) cum ipso Merula, poeticum magis argumentum, quam fidelem Historiam crediderim.*

Non essendosi ciò avvertito allora, poco importa al Senato di farla mutare ora, ancorchè il cangiamento fosse leggiero, non essendo riposte in queste minuzie *Opes Græciæ*; ma non è da diffidare della somma prudenza de' gravissimi Senatori, che imitando l'esempio de' loro Maggiori, i quali volentieri fecero perdere le due precedenti memorie, che venendo l'opportunità non abbiano a far ridurre la Pittura alla sua giusta positura, la quale per le cose già dette recherà alla Repubblica maggior onore, e la renderà assai più degna di gloria, e di eterna commendazione.

FINE DELLA PARTE II.

APOLOGIA
D E L L'
ISTORIA CIVILE
D E L
REGNO DI NAPOLI.

PARTE TERZA

CONTENENTE

La Professione di Fede contro il P. Sanfelice, e la Risposta alle Annotazioni Critiche del P. Paoli.

Xx

PROFESSIONE
DI FEDE,
SCRITTA DA
PIETRO GIANNONE
AL
P. GIUSEPPE SANFELICE ; GESUITA ;

Dimorante in Roma, per la cui ſantità, fervoroſo zelo, e calde eſortazioni ſi è il medeſimo convertito a quella credenza, che egli inculca nelle ſue *Rifleſſioni Morali e Teologiche*, co' Dubj propoſtigli intorno alla ſua Morale.

MOLTO REVERENDO PADRE.

CHi avrebbe potuto reſiſtere, Padre Santo, a' voſtri pungentiſſimi coltelli, ed a quelle ardenti ſpade, onde tutte le voſtre lettere ſono infiammate e cinte? Chi qualſifoſſe più audace e robuſto, non ſi ſarebbe dato per vinto agl' invincibili ed irrefragabili voſtri argomenti? Ogni voſtro detto è sì forte e penetrante, che non che il mio cuore, ma qualunque altro ſi foſſe vie più duro ed impenetrabile, che lo Scudo ſteſſo d' Ajace, ſi ſarebbe intenerito, ed in mille parti infranto. Vi ſiete adoperato tanto per la ſalute dell' anima mia, che certamente ſarete per ciò al Mondo unico e raro moſtro. Non era però meſtieri votar tante faretre, e conſumar tante munizioni. Baſtavano quelle tre ultime *Lettere Filoſofiche*, che con tanta cordialità vi degnaſte ſvelatamente indrizzarmi, affinchè fra noi due ſoli ſoli, ed a quattr' occhi, come dite, ſi teneſſe ragione del fatto mio, per potermi toglier da ogni errore, e da ogni inganno. Sebbene non ſo donde V. P. prendeſſe argomento di credere, che io foſſi ſeguace della Filoſofia d' Epicuro, e non più toſto della Carteſiana; ancorchè a confeſſarvi il vero, io ſeguito la dottrina di Carteſio, per quanto inſegnò, e diſſe vero, che in Filoſofia niuno dee militare ſotto gli altrui ſtipendj, dietro particolar bandiera, nè giurar fedeltà ad alcun Capitano, ma il ſuo ſolo duce e condottiere dee eſſer la ſola ragione, e la ſola ſperienza. Non ſo ancora, come ſia avvenuto, ch' io non poteſſi leggere quelle voſtre amorevoliſſime Lettere, ſe non in iſtampa, dopo che doveano eſſer paſſate ſotto gli occhi di molti. Ma che potea riparare in ciò la voſtra bontà e modeſtia, ſe prima di mandarmele foſte importunato a darle alle ſtampe in mezzo a Roma, perchè foſſero da tutti lette? Oltrechè la voſtra carità non dovea eſſere riſtretta da sì anguſti confini, nè

do-

doveva ammettere alcuno umano rispetto. Ella mi voleva convertito, ed importava poco della maniera, publica, contumeliosa, o incivile che si fosse. O inudito e memorando esempio d'amore, e di carità! Purchè si salvasse un reo e scellerato Uomo, non si è curata la P. V. apparire al Mondo per un convitiatore, per un falsario, per un calunniatore, per un maligno, e per un prodigioso ignorante, anzi per un frenetico e matto da catene. Ah quanto bene vi stanno impressi i sentimenti di S. Paolo, che non si curò d'esser riputato stolto in Atene, e altrove, purchè adempisse bene la sua Missione, alla quale era stato da Dio eletto! A voi era stata destinata questa grand' opera della mia Conversione, poichè ad un altro della vostra Società, che si pose in Napoli su i pulpiti a tentar lo stesso, gli riuscì l'impresa senza successo, e pur troppo infelice, essendo stato costretto a tacere, ed a scappar tosto via; onde per conseguirla non dovevate curar punto nè lode, nè infamia, nè qualunque altra cosa, che il Mondo stima ed onora. Egli è vero, che se non il vostro, almeno dovea un poco toccarvi l'onore della Compagnia, a cui siete ascritto, la quale, se pur vi ha tenuta parte, ciò che gli uomini savj non possono affatto credere, non potrà farvi altra comparsa, che d'una Madre, che abbia nudrito in seno parto sì gentile, e così bene accostumato, che limatolo poi co' ferri della sua Morale, abbialo dato in fine alla luce del Mondo per un più ben fatto e perfetto modello della medesima. Se più d'appresso aveste voi bene scorti i miei andamenti, e la mia indole, come vantate, non avreste avuto bisogno di ricorrere, come il cane, o il Villano dopo la percossa, a' digrigni, agli urli, ed alle contumelie: avreste trovato un cuor docile e mansueto, ed un sol vostro argomento addirizzato con quella fina Logica, della quale vi mostrate espertissimo, avrebbe fatto in me più forza, che non fece quello di Frate Rinaldo a Madonna Agnesa. Immantinente avreste da me udito quelle stesse parole, che colui a suo pro s'intese: Chi saprebbe rispondere alle vostre savie parole? E pari sarebbe stato il vostro contento, anzi incomparabilmente maggiore. Colui non ottenne che un fragile e caduco mondano piacere; Voi all'incontro ne conseguite un eterno ed inestimabile, qual è quello d'aver posto in cammin dritto, che conduce all'eterna salute, un traviato e perduto.

Dal concetto che si ha delle vostre *Riflessioni Morali* e *Teo-*

Teologiche, ben si vede chiaramente, che per la mia Conversione non sarebbe stato niente sufficiente, come già fu a' tempi antichi, se io vi avessi mandato la Professione della Fede contenuta nel Simbolo chiamato Apostolico. L'avreste riputato molto di etto a e mancante. So, che ne chiedete un' altra, che mi costerà non picciola fatica; perchè io intendo soddisfarvi in tutto, e pretendo non tralasciar alcuno degli articoli da voi creduti, e che credete esser necessarj per la salute delle nostre anime. E se pure ne scapperà qualcuno, perchè è ora quasi impossibile farne un esatto e compiuto catalogo, vi do ampia facoltà di aggiungervelo; anzi prego Voi, ed i vostri amici, che chi più ne ha, più ne metta, poichè, oltracchè così facendo meglio le converrà il nome di Simbolo, io son disposto, trattandosi della salute dell' anima mia, di piegar il capo a quanto mi sarà suggerito dal vostro zelo, e dalla vostra carità.

ARTICOLI PRIMARJ E FONDAMENTALI.

I.

PRimieramente io credo il Pontefice Romano essere Signore di tutto il Mondo, non meno nello spirituale, che nel temporale, e che non solo indirettamente, ma direttamente abbia autorità sopra tutta la Terra, e quanto in quella si move, ed intende; e di potersi valere di tutti i mezzi, sieno spirituali, sieno temporali, di multe, carceri, esilj, relegazioni, ergastoli, fiamme infine e fuoco, perchè non sono adoperati, se non per fine della salute eterna del genere umano.

II.

Che perciò tutti i Principi, e Somme Potestà anche nel temporale sien a lui sottoposti, siccome fra i vostri Moralisti m' insegna il Gesuita Azorio nelle sue *Istituzioni Morali lib.* 10. *cap.* 6. e che reggano i loro Regni e Provincie non per immediata autorità, che Iddio gli abbia concessa, poichè questo è un pregio, del quale sol può vantarsi il Pontefice Romano, siccome m' insegnate nella vostra *Lettera* 24. alla *pag.* 79. ma per autorità mediata conferitagli dal Vicario di colui, il quale disse: per

per me Reges regnant; E che quindi sia nato quel costume, del quale ce ne rende testimonianza il *Cerimonial Pontificale lib.* 1. *tit.* 7. di benedir il Papa nella notte di Natale una Spada, *quem postea*, sono sue parole, *donat alicui Principi, in signum infinitæ potentiæ Pontifici collatæ, juxta illud: Data est mihi potestas in Cælo, & in Terra.*

III.

Che da ciò ne deriva il diritto; che ha il Romano Pontefice di spiantare i Regni, e fargli risorgere a suo arbitrio, e che a questo proposito ben se gli adatti quell' *Evellet, & Plantet ect.* Possa perciò deporre Imperadori, Re, e qualunque altro Principe da' suoi Regni e Stati: prosciogliere i loro Sudditi dal giuramento di fedeltà, ed assolvergli dal pagare i tributi: che possan questi resistere in faccia a' loro Sovrani, se imporranno nuovi dazj e gabelle senza Papale assenso. Possa in fine trasferire gl' Imperj, ed i Regni da una famiglia in un' altra, e di gente in gente: investire delle Terre e Isole discoperte, e da discoprirsi a chi sarà di suo grado, e renderle a se tributarie. L' Imperio Romano Germanico essere suo Beneficio, e perciò l' Imperadore sia obbligato prestar giuramento al Papa di fedeltà e d' ubbidienza; e perchè non si facesse errore in concepirlo, dico essersi saviamente fatto d' inserirne la formola nel Decreto, che si legge nel *Canone* 33. *dist.* 63. che incomincia *Tibi Domino*. Essere suoi uomini ligj i Re di Germania, di Francia, di Spagna, d' Inghilterra, di Scozia, d' Aragona, di Sicilia, di Napoli, d' Ungheria, di Polonia, della Russia, di Danimarca, della Croazia e Dalmazia, e di chi no? La sua dominazione stendersi non solo sopra la superficie della Terra continente, ma sopra il Mare, e sopra tutte le sue Isole; talchè niente fu improprio a Bonifacio VIII. di potere investire altri delle iscoperte nel Mediterraneo, e ad Alessandro VI. nell'Oceano Occidentale, tirando a sua posta linee da un Polo all' altro, e ripartendo le Terre del nuovo Mondo discoperto a' Re di Castiglia, e d' Aragona. E che molto meglio possa adattarsi a lui quel titolo: *Ego quidem Mundi Dominus, lex autem maris*, che non fece l' Imperador Antonino, poichè del Papa fu detto: *Dominabitur a mari usque ad mare, & a flumine usque ad terminos orbis terrarum.* Quindi non posso per tenerezza contener le lagrime

grime dagli occhi, quando io leggo nella *IV. Lezione del II. Notturno dell' Officio di S. Gregorio VII.* che essendo egli figliuolo di un Carpentiere, scherzando, come i fanciulli sogliono, colle schegge di legno, che cadeano da' lavori del Fabro, senza che sapesse Lettere, formò di quelle a caso quel vaticinio di Davide: *Dominabitur a mari usque ad mare. Manum pueri*, così leggo nel Breviario, *ductante Numine, quo significaretur ejus fore amplissimam in Mundo auctoritatem.* Con ragione adunque Giulio III. in una sua Medaglia impressa non men dal *Luckio*, che dal vostro Gesuita *Bonanni*, e che si conserva nel Museo Cesareo di Vienna, fece intorno alla sua Immagine mettere questa Iscrizione: *D. Julius III. Reipubl. Christianæ Rex, ac Pater.*

IV.

Che questa sua Potestà non si restringa nella sola superficie della Terra, e del Mare, ma si approfondi più in giù ne' due altri sotterranei Mondi, nel Purgatorio, e nell' Inferno. Seguitando perciò le pedate di Clemente VI. confesso con S. Antonino Arcivescovo di Firenze *part. 3. tit. 22. Papam tantam habere, tum in Purgatorio, tum in Inferis potestatem, ut quantum velit animarum numerum, quæ in illis locis cruciantur, per suas Indulgentias liberare, & confestim in Cælis, & Beatorum sedibus collocare possit.* E quella disputa, che verte fra' vostri Teologi Scolastici: *An Papa possit universum Purgatorium tollere*, io brevemente la risolvo, e dico di sì. Anzi se me ne darete permissione, io colla stessa prontezza risolverò quell' altra: *An clementior sit Papa quam fuerit Christus, cum is non legatur quemquam a Purgatorii pœnis revocasse*; e dirò, che l' esperienza ci ha dimostrato esser assai più clemente, anzi clementissimo il Papa per le tante liberazioni, che da più secoli in quà sono seguite, e tuttavia seguono di tante e sì innumerabili anime da quelle pene per le sue indulgenze. Per la qual cosa non ho più dubbio alcuno di credere la liberazione dell' anima di Falconilla, e di tante altre, e spezialmente di quella dell' Imperador Trajano dalle pene infernali per le preghiere di Papa Gregorio Magno, Gentili che stati si fossero; anzi ho per temerarj que' presuntuosi ed impertinenti Critici, i quali ultimamente hanno avuto ardimento di metter in dubbio una sì verace, fedele, ed autentica Storia, siccome non dubito, che per tale la crediate ancor voi, e

se mai avreste avuta opportunità di prenderne perciò briga col P. *Natale* di *Alessandro*, colla vostra finissima Logica, e nerboruto stile l'avereste ben battuto e confuso per tanta temerità ed audacia, ch'ebbe di riputarla finta e favolosa. Ammetto perciò per vera la dottrina di Felino nel C. *Si Papa dist.* 40. che siccome può liberare quante anime vorrà dalle pene Infernali, così possa mandarvi a migliaja dell'altre a farle ivi eternamente penare. *Si Papa*, dice quell'insigne Decretista, *catervas animarum in Inferos detruderet, non tamen cuiquam liceret ex illo quærere: Cur ita facis?*

V.

Confesso questa Potestà non esser circoscritta dal nostro Terraqueo Globo, ma che sorvoli più in alto in tutta l'ampiezza del Cielo, sicchè non pur possa esercitarla sopra i maligni spiriti, che hanno il lor soggiorno nell'aria, che col vostro *Marchetti* (perchè non mi fido nominarvi *Lucrezio*) chiamiamo Cielo; ma vie più alto, e nell'Empireo stesso può correggere, e comandare agli Angioli del Paradiso. Sicchè a quell'altra disputa fra i vostri pur agitata: *Utrum Papa possit præcipere Angelis*, io risolutivamente rispondo di sì, poichè fu data a lui potestà *in Cælo*, & *in Terra*; siccome ebbe diritto di fare, e di fatto fece Clemente VI. in quella sua Bolla, la quale io credo, che co' migliori Critici la crediate per vera, poichè sebbene nella vostra *Lettera* 19. *tom.* 1. *pag.* 403. francamente dite, che non fu parto della penna di Clemente, però, secondo il costante vostro tenore, non apportandone prova, o almeno congettura alcuna in contrario, crederò, che si rimanga nel suo essere come prima, e per vera la teniate ancor voi, non potendo io supporre dalla vostra discretezza, che abbiate tale presunzione, che si debba credere alla vostra sola asserzione. In conseguenza di che tengo con voi, che il Papa può collocare, e mettere nella possessione di quel Regno Celeste chi vuole, ed assegnargli quelle sedi, e graduazioni che gli aggrada, nè possa essere a niuno impedita l'entrata in quello, sempre che ne l'abbia egli spedito Diploma, ancorchè vi repugnassero i Vescovi, i Cardinali, e tutto il Mondo. Mi conformo perciò alla sana dottrina di Troilo Malvito *in Tract. de Canoniz. Sanctorum* 3. *Dub.* che m'insegna: *Papam habere tantam in Cælo potestatem, ut quem velit hominem defunctum canonizare, & in Divorum numerum referre, possit etiam invitis Episcopis, & Cardinalibus*. E perciò confesso la mia ignoranza di non aver saputo tanti Papi santi,

ti, de' quali voi nella *Lettera* 19. *tom.* 1. *pag.* 80. *e* 86. mi date notizia, e ch'io prima non leggeva nel mio Calendario, e detesto i temerarj, sediziosi, ed impertinenti rumori, che si sono fatti in tutta l'Europa per aver voluto il presente Pontefice far adorare per santo da tutto il Mondo Cattolico Papa Gregorio VII. non conosciuto in molte Provincie e Regni, che sotto il famoso nome di Ildebrando. Non reputo più perniciose alla potestà de' Principi, e per sorgive di sediziose conseguenze quelle Lezioni del suo Uffizio, nelle quali si celebrano come virtù eroiche, ed ispirate da Divin Nume l'aver deposto l'Imperadore Errico dal Regno, e prosciolti dal giuramento di fedeltà i suoi Sudditi; anzi che fu ben fatto di farle passare ne' Breviarj, affinchè i Popoli fra' Divini Uffizj, e nelle publiche preci s' imbevino di quelle salutari e religiose massime. Egli è però vero, che se il vostro libro delle *Riflessioni*, appena nato dopo la publicazione di quest' Uffizio Gregoriano, non fosse stato bandito e proscritto, sicchè avessero potuto leggerlo que' temerarj, vi sarebbe corso gran pericolo di non fargli maggiormente ostinare ne' loro errori; poichè il vostro zelo suole talmente accendersi per la salute delle nostre anime, che allo spesso vi fa dare in frenesie e delirj tali, che fanno a tutti compassione, siccome vi è intervenuto anche sopra questo soggetto, lasciandovi scappar dalla penna *tom.* 1. *pag.* 265. che quell' infame Autore della *Istoria Civile* mentisce quando scrive, che Gregorio lasciasse appresso alcuni Scrittori suoi contemporanei fama diversa; e come se fosse universale e comune il sentimento di tutti gli Scrittori di averlo per santo, pio, misericordioso, e giusto, stupite di tanta impudenza e temerità, ed esclamate: *E chi sono per vita vostra questi Scrittori contemporanei, presso i quali lasciò Gregorio sì mala fama?* Come (averebbero detto que' temerarj) così ignorante d' Istoria è l' Autor di queste Riflessioni, che non sappia quanto di Gregorio variamente si è scritto e publicato? Non sa egli dunque ciò che ne scrisse a suo pro Bertoldo Costanziense *ad ann.* 1073. Geroho Reichersbergense, ed alcuni altri, ed al rovescio i più numerosi esser quei, che scrissero il contrario? Non ha egli letto, oltre il Cardinal Benno, Alboino Prete, Lamberto Scafnaburgense, e il suo Continuatore, Alberto Stadense, Brunone, Goffredo Viterbiense, il Monaco Helveldense, il Cronografo Sassone, Corrado Wespergense, gli Annali Hildesheimensi, la Cronaca Spangenbergense, Golschero *de gestis Trevirorum*, Sigisberto Gemblacense, Alberico,

rico, Giorgio Califto, Schiltero, Reichembergio, e tanti e tanti altri? Non ha egli dunque mai letti i Dittati di Gregorio steſſo, ed i tanti proprj monumenti che ci laſciò, i quali soli basterebbero a qualificarlo per un ambizioso, e che aveſſe voluto stabilire nella Chiesa un dominio insoffribile, tanto sopra lo spirituale, quanto sopra il temporale? Ed il fatto sta, che non vi manderebbero a quegl' Istorici, che hanno ultimamente scritto delle cose di Germania più accuratamente, e sopra autentici documenti, come ad uno Struvio *Syntagm. Historiæ Germ. in Henrico IV.* a Weltramo, allo Scrittore della Vita d' Errico preſſo Urstisio, ed a Simone Hans *Historia German.* perchè dopo eſſervene informato, subito gridereste, Eretici Eretici; ma agli Scrittori Cattolici Romani, ſiccome sono quasi tutti que' di sopra rammentati. Sicchè se tanto è permeſſo ad un vostro umil diſcepolo, io vi consiglierei a non entrar in briga co' medesimi sopra punti d'Istoria, perchè il concetto che si ha di voi è, che non ne sappiate verbo, e che stante la vostra ritiratezza in speculare e riflettere sopra la vostra Morale, e Teologia, del Mondo materiale e sensibile, e di quanto in quello sia accaduto, non ne sapete nulla, e ci state dentro sol per laſciarci letame. E questa è la ragione, che vi ha fatto credere di potere impugnare un' Istoria senza libri, come se aveste dovuto comporre un Poema. Sicchè fate una volta a mio senno, e non v' impacciate di queste cose; ed abbiate a grado la proscrizione delle vostre Rifleſſioni, perchè se si foſſero lette, si sarebbe molto scemata la divozione ad un sì chiaro e rinomato Santo. Ma rimettendoci in cammino, dico:

VI.

Che riconoſcendosi nel Papa sì alta, indefinita, sovrana, ed illimitata potestà, ben gli stia il nome di *Vice-Dio*, che non pur nelle pubbliche Tesi, ma ne' libri stampati, che se gli dedicano in Roma, ed altrove, tutto dì leggiamo. Talchè tengo eſſersi oggi già decisa la questione, che pur si vide posta in campo: *Utrum Papa simplex homo sit, an quasi Deus participet utramque naturam cum Christo.* Gli antichi Chiosatori delle Decretali ci si confusero, e la *Glos. in præfat. Clem.* reputò, che foſſe non Dio, non Uomo, ma un neutro tra queste due nature, *Papa nec Deus est, nec homo, sed neuter est inter utrumque.* Altri

tri riguardando sì alta ed illimitata potestà, e che non era sottoposto ad alcuno, lo credettero non Uomo, ma Vicario di Dio, siccome c' insegnò la *Gloss. nel C. fundamenta de elect. in 6.* dicendo: *Et in hac parte Papa non est homo, sed Dei Vicarius*; sicchè a ragione fugli attribuito il nome di *Vice-Dio*. E se V. P. non la stimasse bestemmia, io m' avanzerei con Agostino Steuco Eugubino Bibliotecario del Papa, a chiamarlo anche Dio; poichè, se secondo questo Scrittore, alla cui fede io m' attengo, così lo chiamava quel grande Imperadore del Mondo Costantino, anzi come Dio l' adorava, perchè non debbo anch' io così chiamarlo e adorarlo, che sono un verme della Terra? *Audis* (mi sgrida quel Bibliotecario *in lib. de Donat. Constant. pag.* 141. *edit. Lugduni anno* 1547.) *summum Pontificem a Constantino Deum appellatum, & habitum pro Deo? Hoc videlicet factum est, cum eum præclaro illo edicto decoravit, adoravit uti Deum, ut Christi, ac Petri successorem: divinos honores ei, quoad ejus potuit, contulit, velut vivam Christi Imaginem veneratus est.*

VII.

Che difficoltà adunque posso aver io ora, che a tutto ciò s' accoppiano le vostre esortazioni, anzi dimostrazioni, in credere, che possa tutto tutto tutto? Non ho difficoltà da ora avanti di confessare con Baldo nella *L. ult. C. de sent. rescind.* che *Papa est Deus in terris*; con Decio *in cap.* 1. *de Constit.* e con *Felin. in C. ego N. de jurejur.* che *Papa, & Christus faciunt unum Concistorium: ita quod excepto peccato, potest Papa quasi omnia facere, quæ potest Deus, & a nemine potest judicari*; coll' Abate *in cap. licet. de elect.* che ciò che *Papa facit, facit ut Deus, non ut homo*; col Cardinal Parisio *consil.* 63. *n.* 162. *vol.* 4. che *Papa est quoddam numen, & quasi visibilem quemdam præ se ferens*; con Baldo stesso *in C. Ecclesia, ut lite pend.* che *Papa est causa causarum: unde non est de ejus potestate inquirendum, quum primæ causæ nulla sit causa*; collo Speculatore *in tit. de leg. §. nunc ostendendum vers.* 89. e con Giasone *in cons.* 145. *vol.* 1. *n.* 3. & *vol.* 4. *cons.* 95. *col. pen.* che *nemo potest dicere Papæ, cur ita facis?* E finalmente con tutti i Decretisti, che *de potentia Papæ dubitare sacrilegium est*. Non deve imputare V. P. a poco mio rispetto, se io vengo in questi Articoli ad annojarla con citazioni di Curiali, perchè alla *pag.* 78. *del tom.* 2. delle vostre *Riflessioni* mi sgri-

sgridate, ch'io siegua il costume degli Eretici in spacciare queste odiose esagerazioni, che il Papa possa tutto, senza additare que'Curiali, che così scrissero. Ecco per qual fine io ora gli addito, che non è altro, che per soddisfare in tutto al vostro zelo, e cristiana carità, ed adempire al desiderio, che avete di vedermi purgato da questa macchia di aver in ciò seguito il costume degli Eretici.

VIII.

Qual difficoltà potrò ora avere di confessare, che possa tramutare il male in bene, l'ingiustizia farla giustizia, ed i vizj virtù; ed al rovescio il bene in male, la giustizia in ingiustizia, e le virtù in vizj, il quadrato in rotondo, ed il rotondo in quadrato? In fine che sia sopra, contro, e fuori d'ogni legge, e d'ogni dritto anco naturale, ed Apostolico. Confesso colla *Glossa* di Graziano *c.15. qu. 6. c. authoritatem*, e dico, *quod Papa potest dispensare contra jus naturale, & apostolicum*. Confesso con Lodovico Gomes *in Reg. Cancell.* che *Papa potest de injustitia facere justitiam*. Confesso con Baldo *in L. Barbarius de Officio Præt.* che *Papa est omnia, & super omnia*; e col medesimo *in cap. cum super, de caus. propriet. & possess.* che *Papa supra jus, contra jus, & extra jus omnia potest*; con Ostiense *in C. cum venissent de judic.* che *Papa potest mutare quadrata rotundis*. Sicchè non mi sembra più bestemmia quella, che al rapporto del *Varchi* nella sua *Storia di Fiorenza* solea spesso aver in bocca il Cardinal Lorenzo Pucci, che al Papa, che tutto può, non si disdice cosa alcuna, anzi che tutte, ancorchè ingiustissime, gli fossero lecite. Posso ancora con franchezza decidere tutte quelle questioni, che tennero lungamente esercitati i vostri ingegni, e le vostre Scuole. *An Papa possit abrogare id, quod scriptis Apostolicis decretum est. An possit novum Articulum condere in fidei symbolo. An possit aliquid statuere, quod pugnet cum doctrina Evangelica. Utrum majorem habeat potestatem, quam Petrus, an parem. An solus omnium non possit errare*, e mille e mille altre, delle quali i vostri Religiosi d'ogni Ordine, che vi sono tanto a cuore, ne hanno empiti più volumi: che io a tutte resolutivamente rispondo, e dico di sì. Onde ammetto per veri e legittimi i Dettati di Papa Gregorio VII. e per niente stravagante la Bolla *Unam sanctam* di Papa Bonifacio VIII. l'altra *in Cœna Domini*, e quante di simil

mil farina se ne leggono nel Bollario Romano, anche in quello di Clemente XI. dato ultimamente alle stampe *pro regimine Urbis, & Orbis*. Confesso ora col vostro P. Bellarmino *tom. 1. lib. 4. de Rom. Pont. cap. 5.* che se il Papa errasse, *præcipiendo vitia, vel prohibendo virtutes, teneretur Ecclesia credere vitia esse bona, & virtutes malas, nisi vellet contra conscientiam peccare. Tenetur enim in rebus dubiis Ecclesia acquiescere judicio Summi Pontificis, & facere quod ille præcipit, non facere quod ille prohibet; ac ne forte contra conscientiam agat, tenetur credere bonum esse, quod ille præcipit, malum, quod ille prohibet.*

IX.

Ora conosco, e detesto il mio errore d'aver creduto, che il Pontefice Romano fosse un Pastore, a cui fu commessa la cura di una Greggia non sua, ma di Cristo, e che questi fosse il solo Sposo, e il Signore della sua Chiesa. E perciò chiedo perdono, se tali sentimenti voi avrete scorti ne' primi miei libri dell' Istoria Civile, e che a ragione gli avete altamente sgridati sì, ma non giammai convinti per falsi ed erronei. Contuttociò io ora li detesto, e quando prima S. Paolo, ed i Padri Vecchi diceano, che lo Sposo della Chiesa era Cristo, io ora dico meglio, che sia il Papa, e m' uniformo al detto di Bonifacio VIII. il quale nel *cap. quoniam de Immunit. in 6.* se stesso così chiamò, dicendo: *nos justitiam nostram, & Ecclesiæ Sponsæ nostræ nolentes negligere*. Anzi non la dirò più sposa del Papa, ma sua serva, e non tanto m' induco a crederlo dall' insegnamento del vostro P. *Bellarmino*, ma da quello che leggo ancora nel *Decreto di Graziano*, che so che per voi passa per libro Canonico, dove *c. 1. dist. 93.* a chiare note si legge: *Papa is est, cui tota parere debet Ecclesia*. E la ragione mi vien additata nel *cap. inter corporalia de translat. Episcopor.* poichè essendo un Dio in terra, deve in conseguenza la Chiesa tutta soggettarsi e dipendere da' suoi comandi; e così, *quando Papa*, come ivi si legge, *dissolvit matrimonium, videtur quod solus Deus dissolvit, quia Papa canonice electus est Deus in terris*; e da Felin. nel *cap. Ego N. de jurejur.* che pur m' intuona all' orecchio: *Papa gerit vicem in terris non puri hominis, sed veri Dei*. Sicchè avendomi voi messo in questa buona strada, che per dritto cammino mi conduce alla vita eterna, non avete più da sgridarmi, ed a disputar meco, se il Papa pos-

sa

sa errare, o no; se sia sopra la Chiesa rappresentata in general Concilio; se abbia solo egli il diritto di convocarlo; e se gl' Imperadori abbian alcuna ragione di convocargli, o di esserne solamente intesi e consapevoli. Non avrete più occasione di contender meco del suo assoluto Imperio sopra tutti i Vescovi, Arcivescovi, e Patriarchi, che non sono finalmente che suoi Uffiziali e Ministri, poichè egli lor dà tutta quella giurisdizione, che esercitano nelle loro Diocesi; ed i Metropolitani, se non se gli mandasse il Pallio, *in quo est plenitudo Pontificalis Officii*, non valerebbero un fico, nè potrebbero esercitare funzione alcuna Pontificale nelle loro Provincie; e perciò come suoi Uffiziali, meritamente vengon costretti a prestar giuramento di fedeltà al Papa, siccome glielo prestano. Non mi fa ora più maraviglia, che possa crear tanti Vescovi, quanti ne vuole, ed in Asia, ed in Africa, ed in tutta quanta è lata e grande la Terra, che possa abbassargli ed ingrandirgli a sua posta, denudargli degli antichi lor diritti e prerogative, e ridurgli ad esser servi vilissimi, non pur suoi, ma de' Cardinali, che son oggi i primi, ed i Grandi della sua Corte, e al dire del vostro *P.Pallavicino*, suoi grandi Senatori, che formano la Regia universale di sì gran Principe.

X.

Non mi sorprendono più ora le cerimonie, e le celebrità, ch' io leggo nel libro del *Cerimoniale Pontificale*, quando vien eletto e incoronato un sì gran Principe, ch' è il Signore de' Signori, e il Re de' Re, e protesto essergli ben dovute. Eletto ch' egli è in Roma, s' incammina a S. Pietro, e i Cardinali Diaconi, che gli sono al lato gli sostengono le fimbrie del Pluviale. Ma chi gli alzerà la coda dietro? Se si troverà in Corte l' Imperadore, avrà egli quest' onore; se no, un Re, che per sua ventura vi si trovasse; altrimenti l'alzerà un Laico più nobile; ed otto altri Nobili, ovvero Ambasciadori di Principi sosterranno le otto aste del suo Baldacchino. *Caudam autem Pluvialis*, sono le parole del Cerimoniale, *portabit nobilior Laicus, qui erit in Curia, etiamsi esset Imperator, vel Rex; supra eum octo Nobiles sive Oratores portant umbrellam hastilibus octo sustentatam, quam hodie baldacchinum appellant*. Le acclamazioni devono esser concepite dal Popolo consimili a quelle, che si usarono, quando fu eletto Imperadore,

re in Roma Carlo Magno, *Carolo Augusto, a Deo coronato; Magno, & pacifico Romanorum Imperatori, vita*. Così pure il Cerimoniale fa gridare al Popolo: *Domino nostro Innocentio, a Deo decreto summo Pontifici, & universali Papæ, vita*. Finita la Consegrazione vien elevato al Soglio sopra un' eminente sede, e deposta la Mitra se gli adatta sul capo il Triregno, detto così, perchè è ornato non di una, ma di tre Corone. Queste tre Corone, secondo m' insegna Angelo Rocca *in Bibliotheca Vaticana Commentario illustrata p.5.* (Libro impresso in Roma l' anno 1591. nella stamperia Vaticana) rappresentano nel Papa, *tres potestates, hoc est Imperatoriam, Regiam, & Sacerdotalem, plenariam scilicet, & universalem totius Orbis auctoritatem repræsentantes*. Si dispone dipoi una solenne Cavalcata, nella quale cavalca il Papa sopra un cavallo bianco ben corredato, sotto il Baldacchino sostenuto da otto Nobili, ovvero Ambasciatori. Ma chi, mentre cavalca, gli terrà la staffa, e guiderà il freno? Se si troverà l' Imperadore, o un Re, avrà egli questo onore: se vi si troveranno presenti l' Imperadore, ed il Re, ovvèro due Re, il più degno guiderà il cavallo alla man destra, e l' altro alla sinistra per un poco; dapoi saranno sostituiti in lor luogo due grandi Nobili. *Cum Papa ascendit equum, major Princeps, qui præsens adest, etiamsi Rex esset, aut Imperator, stapham equi Papalis tenet, & deinde ducit equum per frenum aliquantulum. Si Imperator, aut Rex soli essent, idest non esset alius Rex, soli equum ducerent cum dextera manu; sin vero esset alius Rex, dignior a dextera, alius a sinistra frenum tenerent; si non sint Reges, digniores ducant equum. Et postquam Imperator, Rex, sive alius magnus Princeps aliquantulum equum duxerit, substituantur alii duo magni Nobiles eorum loco, & mutentur*. Ma se o per vecchiaja, o per qualche altra indisposizione il Papa non può cavalcare, sicchè sia d' uopo mettersi in sedia da mano, chi dovrà collarla su le sue spalle almeno per breve cammino? In questo caso devono scegliersi quattro più gran Principi, e se fra questi vi si troverà l' Imperadore, o uno, o più Re, devono questi in onore di Gesu-Cristo collare sotto l' incarco, e colle proprie spalle sostenerlo, e portarlo per picciolo tratto. Indi saranno sostituiti altri quattro familiari del Pontefice più validi e robusti. *Si vero Pontifex non equo, sed sella veheretur, quatuor majores Principes, etiamsi inter eos Imperator, aut quivis maximus Princeps adesset, in honorem Salvatoris Jesu Christi, sellam ipsam cum Pontifice humeris suis portare aliquantulum debent*. In questa cavalcata, sicco-

me in tutti i viaggi, che dal Papa si fanno, si vuole per cerimoniale, che sia accompagnato anche dall' Eucaristia, che dentro una valigia vien adattata sopra un Cavallo bianco, mansueto, e ben ornato, che deve aver nel collo una campanella ben sonante, guidato da un famigliare del Sagrestano vestito di rosso. *Vehitur etiam super equo albo, mansueto, ornato, habente ad collum tintinnabulum bene tinniens, Sacramentum Corporis Christi*. Protesto ancora essergli ben meritati consimili onori, che il Cerimonial Pontificale vuole, che se gli rendano ne' solenni conviti co' Cardinali e Prelati. Sorgerà in capo della Sala un Talamo quadrato, sopra il quale sarà collocata la mensa Papale, ed al muro si porrà una ornata Sede del Papa, che avrà un panno d'oro pendente sopra il suo capo. Se nel convito interverrà l' Imperadore, *paratur pro eo sedes ad dexteram Pontificis, & mensa super plano suggesta, super quam solus comedet Imperator. Sedes habebit scabellum parvum viride, & erit ornata panno aureo, non tamen habebit pendentem supra caput*. Se per sua sorte vi si troverà qualche Re, non avrà sede a parte, perchè gli converrà sedere nella mensa de' Cardinali dopo il primo Vescovo Cardinale, preparandosegli solo una Credenza poco da quella lontana. *Si vero adesset Rex aliquis, paratur credentia pro eo paulo remotior ab ea: Sedes vero nulla paratur, quia sedet in mensa post primum Episcopum Cardinalem*. Se vi saranno più Re, *mixti erunt cum primis Cardinalibus: primo Cardinalis, deinde Rex successive. Si erunt mixtim Principes, aut Filii, vel Fratres Regum, si non serviunt Papæ, debent sedere inter Diaconos Cardinales, vel post eos, pro eorum dignitate & conditione. Primogenitus autem Regis, quia Rex futurus putatur, post primum Presbyterum Cardinalem erit; sed nullo modo inter Episcopos. Et hoc tam in conviviis, quam in aliis publicis actibus*. Quì fa una chiosa l' Autor del Cerimoniale, e dice: *Quod autem de Imperatore dicimus, intelligimus de Imperatore Romanorum, non autem Græcorum; nam ille ut Rex tractatur.* Ma chi sarà il primo, che avrà l'onore di portar l' acqua a lavar le mani al Papa? *Nobilior laicus*, ci risponde colui, *etiam Imperator, aut Rex, aquam ad lavandas Pontificis manus primo ferat. Et dum Papa lavat manus, Prælati, & laici omnes genuflectunt, Cardinales, & Prælati stant capite detecto*. Chi sarà il primo a portargli da mangiare? Eccolo: *Primum ferculum portabit nobilior Princeps, sive Imperator, sive Rex sit: secundum alius dignior post eum, & sic successive*. Quali saranno que' Favoriti, che avran

avran l'onore di servirlo a tavola, fin che quella duri? Eccoli: *Pontifici servire solent Nobiliores, qui sunt in Curia, Laici, etiamsi sint Fratres, aut Filii Regum, præsertim in illorum præsentia*. Ora sì che confesso, e chiedo a V. P. perdono de' miei trascorsi, se ne' miei Libri *dell' Istoria Civile* non ho tenuto del Ponteficato Romano que' concetti, che voi, e queste Pandette mi suggeriscono ed inculcano. Gli detesto ora, e gli abbomino, e dirò per l'avvenire, che in onore di Gesù-Cristo tutto se gli dee.

XI.

Confesso ancora doversi a' suoi Cardinali, che sono i Grandi Senatori di questa Regia universale, maggiori, o almeno uguali onori di quelli, che si danno a' Re della Terra. Non solo che ne' Papali conviti debbano sedere prima i Cardinali Vescovi, e poi i Re, ma ch' essi sieno, siccome sembrarono all' Ambasciadore del Re Pirro i Senatori Romani, tanti Re, e che formano il Senato, ed il Concistoro a sì gran Principe: che sieno, quando gli sarà data qualche Legazione, tanti Proconsoli, siccome gli chiamava Clemente IV. e che siccome a' Proconsoli erano proprie divise ed insegne, così questi Legati, quando gli toccherà uscire dalla Città di Roma, avranno proprie Insegne, come le vesti di porpora, la mazza, il cavallo bianco, il freno, e gli sproni d' oro.

XII.

Confesso col vostro Cardinal *Pallavicino*, che per mantenere con decoro, e pompa conveniente a' Re questi grandi Senatori, e per conservar con splendore questa Regia universale del Cristianesimo, abbia ben fatto il Papa, Principe supremo, di tirare a se tutte le grazie, le dispense, le collazioni de' Beneficj, e tanti altri emolumenti per le rassegnazioni, regressi, annate, pensioni, e spogli, e siensi a questo fine introdotti con molta sapienza infiniti altri modi per tirar danaro in Roma. Ammetto per veri, e ben proprj que' paragoni, che in conferma di ciò mi suggerisce lo stesso Cardinale dicendo, che siccome qualunque Principe riscuote senza biasimo i diritti per le grazie, e per le dispensazioni che egli concede, secondo le tasse del Governo, così non debba biasimarsi il Papa, Principe supremo, e Mo-

narca, per ciò che esigge per le concessioni e dispense nel Cristianesimo; e che i mezzi più proprj per conservar con isplendore questa Regia, sien la copia e l'unione di più Beneficj in una persona senza obligarla a residenza. E che siccome l'Erario del Principe, per ben governarsi lo Stato, bisogna che stia sempre pieno; così tenere il Papa Principe supremo voto l'Erario, è lo stesso che *allentare la disciplina*; onde il riformar la Dataria, proibire a' Giudici Ecclesiastici d' impor pene pecuniarie, ed il levar i diritti delle dispensazioni, è lo stesso che rallentar la disciplina Ecclesiastica. E per non annojarvi con un più tedioso catalogo di consimili articoli, che si leggono sparsi nelle Opere di questo vostro insigne Dottore, spezialmente nella sua *Istoria del Concilio di Trento*: essendosene già fatta raccolta, che fu impressa in Parigi l'Anno 1676. sotto questo titolo: *Les nouvelles lumieres Politiques pour le Gouvernement de l'Eglise, ou l'Evangile nouveau du Cardinal Palavicin, revelè par lui dans son Histoire du Concile de Trente*; e che dopo il disegno e divisione dell' Opera comincia: *Chapitre premier. La necessitè, utilitè, nature, & excellence de la Politique Religieuse artic.* 1. e prosegue per più Capitoli divisi in più articoli, e termina alla *pag.* 264. fine anche della conchiusione del libro: Voglio, che di parola in parola questo nuovo Vangelo si abbia qui per inserito *juxta sui seriem, continentiam, & tenorem*, secondo il quale intendo di fare la presente Professione di Fede, per ciò che riguarda questi primarj e principali articoli, colle cose a' medesimi annesse, connesse, dipendenti, ed emergenti. Scusi la P.V. se queste frasi le sembrassero un poco goffe, perchè essendo io un misero Curialetto, non so allontanarmi dalle consuete formole nostre forensi.

ARTICOLI SECONDARII.

COmprendo ancora dalle vostre *Riflessioni Morali e Teologiche*, che poco ci debba calere de' Vescovi, Preti, Diaconi, ed altri Ordini, i quali prima formavano l'Ecclesiastica Gerarchia. Tutti questi ora spariscono all' apparire di quel gran Principe, e di que' gran Senatori, e non devono riputarsi, che suoi ufficiali e servitori. Conosco bene, che per Ordini di Chiesa, che oggi formano questa nuova Gerarchia, voi intendete gli Ordini regolari de' Religiosi, e le nuove Congregazioni di tanti Monaci e Frati, e che a ragione le chiamate alla *pag.* 148. *del tom.*

tom. 1. lumi e sostegni del Cristianesimo. Queste veramente chi può negare, che riuscirono tante Legioni per conservare e mantenere la Monarchia Romana? I Pontefici Romani, non essendo stati mai dagli altri cotanto ben serviti, quanto da costoro, i quali han militato sempre con ogni fervore, per innalzare all' infinito, e sostenere anche per proprio interesse la loro autorità, a dovere di tanti privilegj e prerogative gli cumularono. Chi può negare ancora, che il lor credito, e più le loro ricchezze importava molto a Roma di accrescerle, perchè finalmente ivi doveano andare a terminare i loro acquisti? Le tante ricche Commende, i tanti doviziosi Benefizj, i tributi, le decime, onde di quando in quando sono tassati, gli emolumenti delle liti, che spesso fra di loro sorgono, i diritti de' privilegj, e brevi, e bolle, che a gara sono richieste, e con danaro concedute; l'esenzioni, elezioni, e tante altre preminenze ambite, forniscono questa Regia e di stipendj, e di soldati. Perciò detesto i miei primi sentimenti, e per l'avvenire avrò le loro istituzioni, e particolari divozioni da essi inventate per pie e sante, come quelle che son indrizzate ad un fine sì giusto e commendabile, qual è l'ingrandimento della Papale autorità, e lo splendore e la pompa d'una Regia Universale del Cristianesimo.

Egli è però vero, che io non posso darmi in colpa per aver nominati i loro Divoti, Rosariati, Coreggiati, Abbitinati, e Cordonati, come se mi fossi valuto di questi vocaboli per derisione. Io gli ho chiamati così, perchè così gli leggevo nominati nelle Bolle stesse Papali, ne' Canonisti, e ne' Curiali stessi di Roma. Il Bollario Romano è pieno di questi nomi; e il Cardinal di *Luca*, che essendo Avvocato in Roma ebbe a difender sovente liti, istituite in quella Curia, o dagli uni, o dagli altri, in più suoi discorsi non si vale di altri termini. Leggasi ancora Tamburino *de jure Abbatissarum disp.* 7. *qu.* 3. *n.* 3. ove rapporta più Bolle de' Sommi Pontefici, che così li chiamano, con darne di più la derivazione, scrivendo che le donne si chiamano *Corrigiatæ, quatenus corrigiam S. Augustini cingunt*, e lo stesso ripete nella *disp.* 7. *qu.* 10. Il Cardinal de Luca *de Regularibus p.* 1. *disc.* 50. *n.* 4. fa un catalogo di questi nomi, che non altronde derivano, che da simiglianti ragioni. *Quæ appellari solent*, ei dice, *Conversæ*, *Tertiariæ*, *Beguinæ*, *Corrigiariæ*, *Mantellatæ*, *Pinzocheriæ*, *Canonissæ*, *Jesuitissæ*. Ciò che sovente questo medesimo Scrittore rapporta in altri suoi discorsi, particolarmen-

mente *de Jurisdict. p.* 1. *disc.* 45. *n.* 3. ed altrove. Sicchè non dovevate tanto sgridarmi, che ancor me ne duole il capo. E non vorrei, che sotto il *corregiare* intendeste qualche altra cosa, che forse solo in Napoli potrà fare equivocazione; siccome avete fatto del pronome *Costui*, forse da' soli Lombardi preso per indicativo sprezzante, poichè questo sarebbe, in uno che si picca di lingua Toscana, un solenne sproposito. E gli Scrittori, che danno alla pubblica luce le loro Opere, non devono guardare agl' idiotismi di particolari nazioni, che sono infiniti, e tutti varj e difformi, ma solamente alla forza e proprietà de' vocaboli secondo la propria significazione di quella lingua generale e dominante, colla quale si mettono a scrivere, affinchè sieno da tutti intesi. Sicchè non doveano tanti Papi, e i Canonisti, e' Curiali di Roma astenersi di chiamar coloro, *Coregiati*, e *Coregiate* come fecero, perchè questa voce forse in Napoli poteva esser cagione di qualche equivoco.

Non posso ancora darmi in colpa d'aver io biasimato le istituzioni di queste particolari divozioni, che ne' loro principj poterono esser pure ed innocenti, ma gli abusi che poi cominciarono i Frati a farne, indrizzandole a fine di guadagno, ed esagerando perciò in esse una prodigiosa virtù ed efficacia, e fingendo per accreditarle innumerabili miracoli, sicchè si vede stabilito un nuovo fondo per i loro acquisti. Ed intanto venni a parlarne nell' Istoria Civile del Regno, perchè trattandosi dello stato Ecclesiastico, che per questi eccessivi acquisti deformò il Civile; e narrandosi l' origine donde sorgessero, poichè non vennero tutt' insieme, e per una cagione, ma in varj tempi, e per varie occasioni: siccome in un secolo crebbero per i Pellegrinaggi, e per i Santuarj, in un altro per le Crociate, in altri tempi per le Decime, che da volontarie si fecero necessarie, in altri per l' uso introdotto di lasciar alle Chiese *pro redemptione animarum*, ed in altri per le particolari divozioni a' Santi: ricercava l' Istituto dell' Opera, che si trattasse ancor di queste; onde nel XIII. Secolo, nel quale elle per la maggior parte furon introdotte, se ne parla additandosi i fonti, donde poi i Frati derivarono i loro emolumenti con maniere pur troppo sordide e scandalose. Non si biasima l' aver i Domenicani introdotta la divozione del Rosario, i Francescani quella del Cordone, gli Agostiniani quella della Coregia, i Carmelitani l' altra degli Abitini: ma gli abusi che essi ne fecero per arricchire con poco onesti mezzi,

mezzi, procurando seguaci, e mostrandosi gelosi, che un Ordine non si valesse della divozione dell'altro suo Emolo, esagerando ciascuno la propria in depressione dell' altra; con far quindi insorgere gravi contese fra loro, fino ad istituirne liti in Roma con formali processi; onde a tal fine i Domenicani impetrarono, che di lor solo fosse il Rosariare. E di questi abusi, per fine di accrescere beni temporali alle loro Chiese, si parla, non già dell' istituzione, la quale quando sia discompagnata dall' interesse, può rimanersi pietosa ed innocente. Nè io sono il primo, ed il solo, che abbia fatti avvertiti gli Uomini di tali abusi. Il Mondo n'è già ricreduto, e non mancano speciali libri che gli detestano e condannano per perniciosi; e che tali divozioni, quando non sieno praticate con moderazione, e con vera pietà, dieno agio agli Uomini di menare una vita tutta libera e licenziosa. Poichè non è mancato chi, anche de' vostri Gesuiti, per infiammare la gente semplice e volgare a valersene, abbia lor dato ad intendere, che non possono pericolar mai, nè dannarsi, sempre che siano muniti di queste armi. Quindi son surte in Napoli, e nel Regno quelle abominazioni di essersene fatto publico traffico e mercato, con vedersi aperte tante botteghe, eretti publici Telonj, ed insin dentro le Chiese, come se fossero tante dogane, esigersi in ciascun mese dazj dagl' insigniti, che sono scritti ne' loro libri. Quindi il far girare attorno tanti Pubblicani, i quali per menar fuori de' Chiostri una vita libera e licenziosa, non si curano sottoporsi a gravissimi incarichi, con pigliar in affitto le loro cassette, che esposte al pubblico incanto non si liberano se non a' più offerenti; onde poi per poter supplire a' gravi pesi addossatisi, e soddisfare alla loro dissolutezza, non v' è cosa scellerata ed empia, che non commettano per riscuoter denari; e sovente alla gente semplice minacciano sterminj e calamità, incutono timore d' esser dannati, di non aver più la protezione del Santo, sicchè moriranno in miserie; talchè col premere tanto gli riducono, spezialmente le semplici e timorose feminette, o a rubare a' proprj mariti e fratelli, ovvero per non sentirgli debaccar tanto, contentargli, ed arrendersi alle loro impudiche voglie, con prostituire o con essi, o con altri il proprio onore.

Queste cose mi mossero, Padre Santo, a scrivere in quella guisa, spinto da ciò, che co' proprj occhi vedea, e colle proprie orecchie sentiva. Ma se ora V. P. riputasse che io feci male,

le, sono pronto a chiedervene perdono. E confesso la mia ignoranza, che siccome non ho saputo, che S. Raimondo scorto da lume celeste fosse stato l' Istitutore del Tribunale del S. Uffizio, come m' insegnate nel *tom.* 2. *pag.* 102. così non sapeva, che di queste particolari divozioni ne fossero stati gl' Istitutori gli stessi Fondatori delle Religioni. Ho creduto, che quella del Cordone, non S. Francesco, ma i suoi Frati lungo tempo dapoi l' inventassero; poichè nelle Bolle d' Innocenzio III. ed Onorio III. che furono suoi contemporanei, per le quali fu ammesso e confermato allora questo nascente Ordine, di Regole, sue Istituzioni e forme si parla, non già di Cordone, e della sua virtù ed efficacia: dell' altra del Rosario, non S. Domenico, ma i suoi Frati l' introducessero, e così dell' altre. Ora che nel *tom.* 1. *pag.* 155. *e* 165. m' insegnate il contrario, e che furono ispirate da Dio medesimo a que' loro Patriarchi (sebbene al solito senza dirmene il come, e il quando, e senza allegarmi legittimo documento di Scrittore alcuno contemporaneo), io terrò delle medesime altro concetto, ed avrò in maggior credito la lor vantata forza ed efficacia, e che chi n' è armato, sia pur sicuro di non potersi dannare unquemai. Crederò per veri tutti i miracoli, che per darle maggior credito si contano nelle loro Cronache; e per maggiormente soddisfarvi, mi prenderò la pena di dettarne sopra questo soggetto un particolar Simbolo co' seguenti articoli, che intendo che si abbiano ad avere, non per primarj per la nostra salute, ma almeno per secondarj.

I.

Primieramente scorgendo dalle vostre Riflessioni, che vi stieno più a cuore i Francescani, che i Domenicani, e i Carmelitani (ed io potrei bene scoprirvene la ragione), comincerò da quei; giacchè cotanto mi sgridate alla *pag.* 145. *tom.* 1. che io gli abbia paragonati a' Valdesi, quando io de' medesimi ho maggior venerazione e stima di quel che forse crede la P. V. Ed a torto m' incolpaste, sia detto con vostra buona pace, ch' io non li distinguessi da' Valdesi, poichè se ben leggeste la *pag.* 567. del *tom.* 2. dell' *Istoria Civile*, io scrivo di loro così. » Essi riconoscono per lor Istitutore S. Francesco d' Assisi, e surse» ro ne' medesimi tempi de' Valdesi. » E facendo confronto tra gli errori de' Valdesi colla vita tutta Apostolica di S. Francesco, sog-

soggiungo *pag.* 568. » che Papa Innocenzio III. siccome ri-
» gettò l'Istituto de' Valdesi, avendolo conosciuto pieno di su-
» perstizioni e d'errori, così nell'anno 1215. approvò la Rego-
» la di S. Francesco, e l'Ordine de' Frati Minori, i quali ancor-
» chè non lasciassero di andare a piedi nudi, e di far voto di
» una povertà volontaria (anche i Valdesi facean voto di po-
» vertà, e andavano a piedi nudi con sandali, onde furono
» detti Insabattati), non aveano quelle tante superstizioni de'
» Valdesi. » Qui io escludo da' Frati Minori tutte quelle super-
stizioni, che aveano i Valdesi, non ch'essi ne ritenessero alcuna,
poichè dico, ch'esaminato il loro Istituto dal Papa, fu da In-
nocenzio come puro e semplice approvato.

Io di S. Francesco prima delle vostre prediche, siccome
avrete potuto notare in più luoghi dell'Istoria Civile, *tom.* 2. *pag.*
365. e *tom.* 4. *pag.* 73. ne avea quel concetto, che si dee di
un Uomo veramente Apostolico, e che più coll'esemplarità di
una vita tutt'austera ed innocente, che con dispute e concioni
procurava ridurre la Religione Cristiana a' suoi primi principj.
De' Francescani, che secondo porta la condizione dell'umana de-
bolezza, deviarono in decorso di tempo da' suoi istituti, ed in-
nocenti regole, certamente che non sentiva tanto, quanto ora me
ne fate accorto; ed a voi devo l'occasione di avermi spinto a
far di loro più diligenti ricerche, e di scorgere più d'appresso
i prodigiosi miracoli da essi registrati nelle loro Cronache, non
solo intorno all'infinito valore ed efficacia del Cordone, ma ad
altri punti più importanti, l'ignoranza de' quali potea farmi pas-
sare per Eretico, e così *actum erat* della mia salute. Ora m'
avveggo del pericolo nel quale io era, e lo ripenso appunto,
come voi nel chiuder delle vostre lettere mi consigliate,

» Qual chi campò dall'onda, e all'onda mira.

Delle cinque piaghe, colle quali si narrava, che fosse stato S. Fran-
cesco in sua vita punto da Cristo S. N. in quelle medesime par-
ti, dove fu trafitto in Croce, talchè perciò lo sentivo chia-
mare Gesù Tipico, e Immagine di Cristo; io solea dire, che
ben era pietà di crederle. Ma ora che m'assicurate alla *pag.* 148.
tom. 1. che visibilmente Gesù Crocifisso impresse in lui le sue
sembianze, e che leggo nelle *Conformità Francescane*, libro auten-
ticato ed autorizzato da più Romani Pontefici, non pur questa
verace Istoria, ma tutte le sue più minute ed individuali cir-
costanze, che non possono farmene più dubitare, e che chi tie-

ne il contrario, come eretico da tutti debba riputarsi: *Quare hoc est firmissime tanquam verum tenendum, & oppositum tenentem, ut hæreticum ab omnibus dispiciendum* (m' intuona quel libro); lo pongo per primo articolo fra i secondarj di questa mia Professione, ed ho per vera non solo la stigmatizazione, ma tutte quelle minute circostanze e maniere, colle quali mi viene al vivo dipinta in quel libro *pag.* 228. Tengo pertanto in prima, che non solo le mani, ed i piedi furono perforati, *sed conclavati, ita quod clavi in eis apparuerunt*. 2. che le teste di questi chiodi erano di color negro, *cum tamen carni, vel nervis similes esse deberent, ex quibus facti erant. 3. Capita clavorum erant oblonga, & repercussa, cum tamen martellus, nec ictus affuerit. 4. In loco ossoso, & non molli stigmata sunt impressa. 5. Licet clavi essent carnei, vel nervei, ad instar tamen ferri erant duri, fortes, & solidi. 6. Ipsi clavi non erant breves, solum acumina habentes, & capita, sed erant longi ad partem aliam resultantes. 7. Clavi non stabant ex parte alia longi, sed recurvati, sic ut digitus intra recurvationem arcualem ipsorum immitti valeret. 8. Cum clavi essent facti ex carne, vel nervis, & ex utraque parte pedum, & manuum resultarent, & excederent, profecto non erant nec pedes, nec manus deformatæ, vel contractæ. 9. Clavi erant circumquaque a carne alia reparati, ut peciæ circumcirca ponerentur propter sanguinis restrictionem. 10. Clavi movebantur, & tamen a manibus, nec a pedibus removeri poterant, cum B. Clara, & alii hoc facere attentassent. 11. Cicatrices clavorum, & lateris per tantum tempus non sunt putrefactæ, scilicet per duos annos, & ultra. 12. Vulnus laterale erat ad instar vulneris lateris Christi. Insuper miraculum erat, quomodo Beatus Franciscus, cum maximum haberet dolorem ex aperitione corporis in quinque locis, videlicet manibus, pedibus, & latere, & sanguis jugiter a locis prædictis emanaret, potuerit per tantum tempus vivere, scilicet post biennium, quod supervixerit a stigmatum susceptione*. Di tutto ciò ora non ne dubito punto; poichè oltre della testimonianza che me ne date, e che lasciarono i maligni Spiriti in questo stesso libro, dove si legge, che un Demonio scongiurato da un Sacerdote in Ravenna a deporre la verità su questo fatto, costretto a forza d' esorcismi, per bocca di una femina chiamata Zantese così depose. *In Cælo sunt tantum duo signati, scilicet Christus, & stomachosus Franciscus. Sciens igitur Christus se daturum illi stomachoso bullam suorum Stigmatum, non permisit illi accipere a Papa Bullam manu hominis fabricatam. Hæc Diabolus.*

Vi

Vi sono anche le disposizioni e testimonianze di più Papi, i quali, ed alcuni come testimonj di veduta, per più loro Bolle così m' impongono di dover credere. *Papa Gregorius* IX. così leggo nel medesimo libro *pag.* 234. *col.* 3. *de sanctitate B. Francisci, & de ejus stigmatibus plures Bullas fecit, in quibus asserit B. Franciscum stigmata D. Jesu veraciter in suo corpore impressa a Christo habuisse. Et hoc tenendum mandat fidelibus, & credendum, & sub nota hæresis puniendum oppositum sapientem. Dominus Alexander IV. qui stigmata vidit propriis oculis B. Francisci, ipso B. Francisco adhuc vivente, qui in Bulla sic loquitur: Stigmata in ejusdem Sancti corpore, dum adhuc vitali spiritu foveretur, viderunt oculi fideliter intuentes, & certissimi contrectantium digiti palpaverunt. Tertio, D. Papa Nicolaus III. dedit similem Bullam. Quarto, D. Papa Benedictus XII.* il quale per testimonianza di questo medesimo Autore nell' esordio del suddetto libro *pag.* 3. *Festum de stigmatibus colendum concessit Ordini. Et cum S. Romanæ Ecclesiæ determinatio* (prosegue *cit. pag.* 234.) *sit certissima, & verissima, & ipsa Ecclesia Romana declaravit Beatum Franciscum stigmatizatum a Christo, ut patet ex Bullis præfatis; quare hoc est firmissime tanquam verum tenendum, & oppositum tenentem, ut hæreticum ab omnibus dispiciendum, & præsertim cum dicti duo Summi Pontifices Gregorius, & Alexander non solum oculis propriis viderint, sed fide dignis testibus hoc esse attestatum dicant expresse.* E come volete, che io più ne dubiti, quando a tutto ciò concorda la testimonianza, che me ne dà pure *S. Antonino* Arcivescovo di Fiorenza? Questi nel *lib. Historial.* 3. *tit.* 24. §. 10. narra, che Papa Alessandro IV. nell' anno 1254. sottopose il Monte Alverno, dove accadde la stigmatizzazione, all' immediata protezione della Chiesa Romana; e nello stesso anno, *Anagniæ existens*, sono sue parole, *misit unum servum Christi fidelibus literas deferentem, juxta seriem literarum Gregorii IX. de sacris stigmatibus B. Francisci, in quibus innuit, se illa propriis oculis vidisse. Item alias literas misit Archiepiscopo Genuensi præcipiendo, ut illos qui de imagine S. Francisci in Ecclesia Sanctæ Mariæ, & Monasterio S. Xisti malitiose deleverant stigmata, citaret personaliter coram ipso, pro meritis recepturos ultionem; inhibendo sub interminatione anathematis, ne quis de cætero similia attentaret. Nicolaus III. Papa circa annum* 1280. *misit literas universis Christi fidelibus de sacris Francisci stigmatibus certum testimonium continentes.*

II.

Tengo ora per veri tutti i miracoli, che si contano di tanti salvati, perchè sol cingevano i loro lombi di quella corda, poichè che non si possono promettere i Cordonati dall'intercessione di questo Santo, quando il suo domicilio in Cielo co' suoi Frati non è, come gli altri, fra i Cori degli Angeli, e degli altri Santi del Paradiso? Hanno colà i Francescani il loro nido dentro il torace stesso di Cristo. Narra questo stesso Scrittore delle Conformità Francescane *pag. 66.* ch'essendo stato rapito in Cielo un lor divoto, vide Gesù Cristo colla Vergine Maria, e gli altri Santi, i quali processionalmente andavano a prestar riverenza a Cristo, ed alla sua Madre. Non vide fra tanti Francesco co' suoi Monaci; domandò perciò all'Angelo che lo guidava: *ubi est B. Franciscus cum suis in isto loco?* L'Angelo gli rispose. *Expecta, & videbis B. Franciscum, & quem statum habet. Et ecce Christus elevavit brachium dexterum, & de ipsius vulnere laterali exivit B. Franciscus cum vexillo crucis explicito in manibus; & post ipsum maxima multitudo Fratrum, & aliorum. Tunc civis ille bona sua dedit Fratribus, & factus est Frater Minor.* Cessate dunque ora di sgridarmi, come fate ad alta voce alla *pag.* 149. *tom.* 1. e di chiamarmi empio, villano, e che non abbia credenza della Croce. Come volete, che io da ora innanzi non abbia viva la divozione verso la santità di un tant'Ordine, quando io lo veggo uscire dalla costa di Gesù Cristo? Come volete che io non creda que' miracoli, che ivi aggiungete, se mi fate vedere co' proprj occhi i Conventi tramutati in fiamme, e sentire colle proprie orecchie tuoni di spaventose voci, che mi sembra udirle, non altrimenti che se io stessi, come Moisè, nel Monte Sinai?

III.

E se non vi sembrassero esecrande bestemmie quelle, che si leggono in questo medesimo Libro autorizzato da tanti Sommi Pontefici, e spezialmente da' due Sisti IV. e V. io, perchè conosciate quanto sia grande la mia mansuetudine e docilità, non avrò ripugnanza alcuna di approvare, e conformarmi a que' paragoni, che ivi si leggono *pag.* 18. tra S. Francesco, e S. Gio: Batista. *Franciscus plus fuit, quam Joannes Baptista, quia Joannes*

nes Baptista tantum fuit pœnitentiæ prædicator, Franciscus fuit prædicator, & Ordinis pœnitentiæ Institutor. Ille fuit præcursor Christi; hic prædicator, & signifer Christi, qua in re ipsum Joannem excedit. Item Joannem Franciscus præcedit, quia plures ad Dominum convertit, & pluribus in locis, videlicet in toto mundo. Joannes duos annos, & parum plus prædicavit; Franciscus XVIII. annos. Joannes verbum de pœnitentia accepit a Domino: Franciscus a Domino, & a Papa, quod plus est. Joannes Baptista, qualis esset futurus per Angelum patri, per Spiritum Sanctum, & Prophetas fuit declaratus: S. Franciscus vero a Prophetis, & a Domino Jesu Christo, item per Angelum matri, & famulis in specie peregrini declaratus. S. Joannes in utero, & extra prophetavit: Beatus Franciscus in utero, idest in carcere apud Perusium captus, cum gaudio se magnum futurum prædixit. S. Joannes amicus sponsi; Beatus Franciscus similis Domino Jesu Christo. Joannes mundo singularissimus fuit sanctitate; Franciscus excellentissimus fuit ad Christum præ aliis stigmatisationis conformitate. S. Joannes in Ordine Seraphico sublimatus. B. Franciscus in ipso Ordine Seraphico sublimatus: Beatus Franciscus in ipso Ordine in sede Luciferi collocatus. E se ciò non vi basta, aggiungerò quegli altri encomj, che si leggono alla *pag.* 39. *Franciscus est melior Apostolis, quia illi navem tantum, & alia reliquerunt, non tamen vestimentum, quod in dorso habebant. Beatus vero Franciscus non solum omnium terrenorum facultati obrenunciavit, sed etiam pannos, & fæmoralia rejecit, atque mundum corpore, & mente se obtulit brachiis Crucifixi, quod de nullo alio legimus; unde bene poterat Christo dicere: reliqui omnia, & secutus sum te.*

IV.

Non essendovi voi dimenticato de' Domenicani, nè pur voglio scordarmene io, tanto più che pure li trovo collocati in Paradiso in sede a parte, e sebbene non così degna come i Francescani, contuttociò assai più onorevole e distinta degli altri Santi; poichè mi assicura un testimonio degnissimo di fede, quale e quanto è un *S. Antonino* Arcivescovo di Fiorenza *Hist. part.3. tit.23. & 24. pag.* 190. che rapito una notte S. Domenico in Cielo, vide ivi Gesù, e a destra la sua Madre Maria, la qual era ammantata di una gran cappa *coloris saphyrini*, e girando gli occhi intorno, vide una innumerabile moltitudine di

Re-

Religiosi di tutti gli Ordini, e d'ogni Nazione; ma ancorchè diligentemente fissasse il guardo da per tutto, non vide in alcun luogo i suoi figliuoli Domenicani; onde tutto contristato e dolente, prostrato a terra si pose amaramente a piangere. Ma il Signore sentendo questo piagnisteo fecelo alzare, e lo chiamò a se interrogandolo. *Cur sic amarissime ploras?* Domenico gli rispose: Come volete, che io non versi lagrime, se io guardo nel cospetto della tua gloria gli uomini di tutte le Religioni: *de mei vero Ordinis filiis hic, proh dolor! nullum aspicio?* Il Signore gli disse: *vis videre Ordinem tuum?* Ed egli: *Hoc desidero Domine*. Allora Gesù stese la sua mano, e postala sotto lo scapulare di sua madre, voltatosi a lui gli disse: *Ordinem tuum Matri commisi*. Ma non rimanendo di ciò Domenico niente soddisfatto, e sempre più mostrando l'ardentissimo desiderio di vedere i Frati del suo Ordine, di nuovo il Signore gli disse: *omnino vis eum videre*, ed egli; *Hoc affecto mi Domine*. Ed ecco allora: *Mater Domini complacuit filio, cappamque decoratam, qua operiri videbatur, evidenter patefaciens aperuit, & expandit coram lacrymoso Dominico servo suo; eratque hoc tantæ capacitatis, & immensitatis vestimentum, quod totam cælestem patriam amplexando dulciter continebat. Sub hoc securitatis tegmento, in hoc pietatis gremio, vidit ille contemplator sublimium, & perspector Domini secretorum, Dominicus, Fratrum sui Ordinis innumeram multitudinem. Conversus est ergo luctus in gaudium, & lamentum in jubilum*.

V.

Come potrò ora più dubitare di quel che mi dite alla *pag. 166. tom. 1.* che S. Domenico ricevè dalle mani proprie della Vergine il S. Rosario, in vigor del quale, armandone i soldati del Conte di Monfort, furono sconfitti cento e più mila Albigesi combattenti? Come posso ora metter in dubbio l'infinito valore ed efficacia de' Rosarj, e di tutte quelle particolari divozioni, che si dispensano a' divoti di quest' Ordine, per la cui virtù niuno che l'adopera può dannarsi giammai, quando mi assicura ancora questo Santo, ed insieme Arcivescovo, che dal Signore fu comunicata a Domenico quella stessa potestà, che diede al suo figliuolo Gesù Cristo, quando lo mandò in Terra per salvar l'Uman Genere? Ecco ciò che io leggo ne' *cit. tit. cap. seq. pag. 187. Dominus ait: Data est mihi potestas in cælo, & in*

in terra. Hæc poteſtas non parum eſt communicata Dominico, cœleſtium, terreſtrium, & infernorum. Nam Angelos ſanctos in ſui miniſterium habebat, ſed & ipſi Angeli accedentes in humana ſpecie ad Fratres, panes ad eſcam miniſtrabant eis. Si de elementis loquimur, vim virtutis ſuæ oblitus eſt Ignis, ecc. Aqua fluminis, ecc. Terra quoque, ecc. Signo crucis obedivit pluvia ex aere, ecc. Quid de Infernalibus dicam? Certe ad nutum ejus dæmones contremiſcebant, nec imperium ejus recuſare valebant. Quod patet, quando apparentem ipſum in forma Fratris ſecum duxit per Conventus officinas, ſcilicet dormitorii, chori, refectorii, locutorii, & poſtea capituli, & interrogavit de ſingulis locis, quid cum Fratribus ibi lucraretur? quæ omnia coactus eſt explicare. Come poſſo dubitare di queſta efficacia, quando io leggo pure in queſto Scrittore, che più facilmente conduce al Cielo la via additata da S. Domenico, che quella di S. Paolo? Narra *S. Antonino*, verace in queſto luogo, che prima di naſcere al Mondo S. Domenico, ſi vedeano in Venezia nella Chieſa di S. Marco dipinte due Immagini; in una ſi rappreſentava un Religioſo veſtito coll' abito dell'Ordine de' Predicatori, che avea in mano un giglio: nell'altra era dipinto, come ſi ſuole, l'Apoſtolo Paolo, ſopra la quale era ſcritto così; *Agios Paulus;* e ſotto i piedi della figura ſi leggeva, *per iſtum itur ad Chriſtum.* Nella prima era ſcritto pure, *Agios Dominicus;* e ſotto i piedi *facilius itur per ipſum.* Quì fa una chioſa l' Iſtorico, e dice: *Nec mireris de ſcriptura hujuſmodi, quia doctrina Pauli, ſicut & cæterorum Apoſtolorum, erat doctrina inducens ad fidem. Doctrina Dominici ad obſervationem conſiliorum, & ideo facilius per ipſum itur ad Chriſtum.* E se non vi ſembraſſero eziandio beſtemmie que' paragoni aſſai più alti, che fa queſt'Arciveſcovo tra S. Domenico, non già con S. Gio: Batiſta, o S. Paolo, ma con Gesù Criſto ſteſſo, avviſatemelo, poichè tanto io confeſſerò che ſieno ben tirati e proprj, e che di valore fra di loro poca ſia, o nulla differenza. Lunga e nojoſa coſa ſarebbe, ſe io voleſſi quì traſcrivere quell' infinibile catalogo, ch'ei ne teſsè. Ben merita la pena ed il travaglio di leggerlo alla 3. *parte* negl' intieri *tit.* 23. e 24. perchè ſon ſicuro, che ne riceverete un gran contento, ed una celeſte conſolazione degna del voſtro ſpirito.

VI.

VI.

E giacchè nella *pag.* 157. del *tom.* I. vi mettete a parlare anche de' Carmelitani, come posso dubitare io ora di quanto mi narrate dell' istituzione, ed infinito valore ed efficacia de' loro Scapulari, quando mi assicurate, che per autentici documenti (de' quali ancorchè non ne portiate alcuno, io contuttociò mi rimango sulla vostra fede) costa, che la gran Madre di Dio, visibilmente collo Scapulare in mano fisico e reale apparve a S. Simone Stocco, e colle sue proprie mani glielo pose addosso, dicendogli queste notabilissime e memorande parole: *Dilectissime fili, recipe tui Ordinis Scapulare, meæ Confraternitatis signum, tibi, & cunctis Carmelitis privilegium, in quo quis moriens, æternum non patietur incendium. Ecce signum salutis, salus in periculis, fœdus pacis, & pacti sempiterni*. Come dunque posso più temere, ch' io mi abbia a dannare, portando addosso questo Scapulare, quando per osservanza di questo contratto irrevocabile ed eterno la Vergine Maria, che so che con lealtà attende le sue promesse, ed i suoi patti, non permetterà, che l' anima mia, grave di colpe che fosse, sia assorbita dal Tartaro, a penare ivi eternamente in perpetui incendj? E' vero, che il patto si restringe alle sole pene infernali ed eterne, e non può abbracciare quelle del Purgatorio, che sono temporanee. Ma chi promette il più, son sicuro che darà il meno; ed i nostri Curiali sogliono dire, che la somma minore è contenuta nella maggiore: e quando ciò mi si contrastasse, io potrei ben dimostrarlo con una allegazione a parte, e mi farei far giustizia. E che m' importa, che il Signore *Launoi*, anzi lo stesso vostro P. Gesuita *Papebrochio* reputi questa apparizione, e questo Scapulare dello Stocco per favolosi, quando voi, oltre di un sì legittimo documento, mi aggiungete anco de' miracoli, per quel che accadde nell' Esercito di Lodovico XIII. Re di Francia ad un soldato abitinato? E solo stupisco della trascuraggine di quel Re a non fare abitinare all' istante tutti i suoi soldati, i quali forniti di tali impenetrabili armature gli avrebbero in poco tempo conquistato tutto il Mondo. E poi qual difficoltà posso io più avere, quando voi mi aggiungete eziandio la testimonianza di un Papa, quanto e quale fu Giovanni XXII. il quale depone, che la Vergine stessa per sua viva voce avea pronunciato il riferito decreto, con ingiungergli, che non differisse punto di confer-

fermare e promovere cotal divozione nella Chiesa; onde egli incontanente promulgò la sua prima famosa Bolla, che dipoi confermarono ben altri sette Sommi Pontefici, siccome leggo alla *pag.* 159. del *tom.* I. delle vostre *Riflessioni*? Ora comprendo, che possono pur gridare e il *Launoi*, e il *Papebrochio*, e cento altri loro pari, e l'esperienza stessa, ed i fatti perenni, ancorchè chiari e manifesti, che convincono per favolosa non men l'origine de' Carmelitani da Elia, che lo Scapulare Stocchiano, che in queste materie devo io credere più al detto di un Papa, che a mille riprove ed esperienze in contrario; e conosco che in casi simili bisogna aver sempre in bocca quella risposta, che diede colui a chi gli fece toccar con mano l'origine de' nervi procedenti dal cerebro, e non dal cuore, dicendogli, che così confesserebbe, se *Aristotile* non avesse scritto il contrario.

VII.

Poichè osservo nelle vostre *Riflessioni*, che de' Religiosi degli altri Ordini poco, o nulla vi cale, e sol di passaggio fate d'alcuni pochi motto, perciò di questi anch'io in un passo men varco, e non già perchè non potessi darvi consimili documenti del profitto, che mercè delle vostre Lettere ho fatto sopra le loro Cronache, e non sia ora ben istrutto per tanti prodigiosi miracoli, che vi ho letti in loro confermazione, dell'infinito valore ed efficacia delle proprie insegne di ciascun Ordine. Piacévi solo accennarmi i Teatini, e gli Olivetani; ed in ciò, con vostra buona pace, avete il torto d'incolparmi di poca stima, ch'io d'essi abbia fatto, quando de' primi io non condanno il loro Istituto di vivere abbandonati unicamente alla Divina providenza, senza poter nemmeno cercar limosine, ma ammiro la semplicità e dabbenaggine de' nostri Napoletani, che gli corsero dietro ad arricchirgli per forza, ed a loro dispetto. E noto in ciò l'equità del vostro animo spassionato, che con tutto che tra i Teatini, e que' della vostra Compagnia vi sieno passate non meno antiche, che nuove emulazioni, contuttociò mostrate, che vi sieno molto a cuore. De' secondi, a torto pure m'accagionate di poco rispetto, quando io non ho tralasciato di commendare la gratitudine, che gli Olivetani usarono a' loro benefattori, i Re Aragonesi, come avrete già osservato nella *pag.* 564. *del* 3. *tomo dell' Istoria Civile*, virtù, che di rado

si legge esercitata dagli altri Religiosi nelle loro Cronache, e molto meno negli Annali della vostra Compagnia. Ed insino che non mi risolverete que' Dubbj, che mi occorrono intorno alla vostra morale, che vi proporrò più innanzi, io crederò che fosse una sfacciata calunnia quella, che leggo alla *pag.* 95. del *tom.* 1. delle vostre *Riflessioni*, e che leggo ancora nel vostro *Indice* tra le *Proposizioni Ingiuriose*, dove m'imputate, che io gli accagionassi di costumi superstiziosi. Se con animo pacato, e non agitato da tanto zelo, che sovente vi fa travedere, aveste ben letto quel che io scrivo nella *pag.* 359. *tom.* 3. intorno all'istituzione di quest'Ordine, avreste scorto, che que' tre Sanesi, i quali si ritirarono a menar vita solitaria nel Monte Oliveto, furono accusati al Pontefice Giovanni XXII. come inventori di nuove superstizioni; onde furono costretti giustificare il loro Istituto a quel Pontefice, il quale diede commissione al Vescovo d'Arezzo, che prescrivesse loro la Regola, colla quale dovessero vivere, siccome il Vescovo fece, dando loro la Regola di S. Benedetto, e facendogli vestire di un abito bianco. Il qual nuovo Ordine fu poi approvato nel 1372. da Gregorio XII. e da Martino V. anche confermato. Dove sono dunque i costumi superstiziosi degli Olivetani, quando fu istituito il loro Ordine sopra la Regola di S. Benedetto, dopo che i Sanesi si purgarono delle accuse fattegli, d'essere inventori di nuove superstizioni, e giustificarono a Papa Giovanni il loro Istituto per molto pietoso ed innocente?

VIII.

I vostri Gesuiti sì, che vi muovono a parlarne in più luoghi, ed ancorchè non potete negare i fatti, ricorrete da valente Avvocato alla legge per legittimare i loro prodigiosi acquisti; onde scovrendomi i nuovi titoli, io ora gli riputerò non pure non ambiti e procurati, ma miracolosi. E qual maggiore, e più stupendo miracolo può essere di questo, che non ostante un sì solenne decreto diffinito da' vostri Padri in una Congregazione Generale, per lo quale, siccome me ne assicurate alla *pag.* 141. *tom.* 1. *Placuit magno consensu Patribus, ut cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenienti, & juxta nostras Constitutiones, & vota, quæ post professionem emittuntur, paupertatem in Professis, ac ipsorum Domibus retineremus. Et ita cesserunt totius Societatis nomine.*

e non

e non ostante che il P. *Vincenzo Carafa* vostro Generale perpetuamente, e sempre che sedette a mensa vi ricordasse ciò che dagli altri Generali era stato ordinato e proibito, che di niuna maniera trattino, o ascoltino chi proponesse di fondar nuovi Collegj, se non fosse di fondare qualche nuova Casa Professa: contuttociò repugnando i vostri Superiori per adempimento delle Regole a non fondarne, pure miracolosamente se ne vedono eretti tanti, che le Case Professe, come che poche si possono numerare, ma de' Collegj come che innumerabili, non se ne può ora tener più conto, nè ridursi a quinterno? Confesso ora, che non già l'eccellente lor condotta in procurare di rendersi padroni non men delle coscienze, che delle Case de' Nobili, e de' Popolari, nè le loro Congregazioni istituite per tutta sorte e condizion di persone, nè la lor Morale adattata alle inclinazioni di tutti i penitenti di qualunque umore, costume, o sentimenti che si fossero, produssero tanti e sì prodigiosi acquisti; nè l'aver aperta pubblica scuola di traffi o e di mercatanzia, siccome fanno in Napoli, non tralasciando di far la mercatura di porci, di panni forestieri, di formaggio, e di vino, per cui tengono aperto un publico magazzino; nè finalmente per aver in Napoli, ed in Roma aperto Banco da rimettere in ogni angolo del Mondo ogni gran quantità di danaro, talchè non mancò il *P. Rainaudo* per questa cagione di trattargli da trapeziti e nummularj, gli vennero tante ricchezze, ma piovvero da alto per vie soprannaturali e miracolose. E che sebbene il P. *Ribadeneira*, il quale per essere stato compagno di *S. Ignazio*, scrivendo la sua vita dica, che *S. Ignazio in vita non facesse alcun miracolo;* molti però ne fece dopo la sua morte, e spezialmente quello di arricchire la sua Compagnia di tanti beni, non ostante che per adempimento delle Regole si facessero da' Superiori tutti gli sforzi di rifiutargli.

IX.

Che sebbene que' della vostra Compagnia non inclinassero a foggiar nuovi Scapulari, e non molto badassero ad istituire particolari divozioni, poichè la loro Morale gli ha posti in istato di non aver bisogno di aprire consimili botteghini, contuttociò scorgendo, che pur essi spediscono patenti di sicurtà e franchigia a coloro, che prendono per loro Signora, e particolar

protettrice la gran Vergine Maria, recitandole alcune particolari divozioni, in virtù delle quali è impossibile che possano dannarsi; ammetto ora, e mi conformo alla sana dottrina del vostro P. *Francesco di Mendozza* Gesuita, il quale nel suo *Viridarium sacræ, & profanæ eruditionis al lib. 2. de floribus sacris, Problema IX. n. 52.* proponendosi questo problema: *Utrum Beatæ Virginis cultorem in æternum damnari impossibile omnino sit?* lo risolve con questa distinzione, che se si riguarda il modo di parlare, *dico periculosam non esse, sed securam hujusmodi locutionem: Impossibile est damnari eum, qui Beatam Virginem colit;* se poi si riguarda a ciò che sia in realtà, pure, ei soggiunge al *n. 53. dicere possumus, cultores B. Virginis esse indamnabiles, quia esto non sint impeccabiles, non perseverabunt tamen finaliter in peccato, Beata Maria Virgine illis impetrante congrua auxilia, quibus infallibiliter resipiscant, ac tandem salventur.* E così possono pure tali divoti menar quella vita licenziosa e libera, che lor piace, che saranno sicuri di non morire in peccato, ed infallibilmente si salveranno.

Qui per non darvi maggior noja ho stimato finire il mio Simbolo, ed in finendolo ripeto quello stesso, di che mi sono protestato nel principio, e torno a concedervi ampia facoltà d'aggiungervi ciò che vi piace, perchè intorno a questi punti di dottrina io non voglio, che fra noi vi sia la minima discordanza: uno spirito reggerà i nostri cuori, e un sol concetto le nostre menti. E se il Demonio vi tentasse (che io non crederei poter esser d'altri opera che di lui) a dirmi, che in Roma non tutti tengono questa credenza, nè tutti gli Scrittori mostrarono nelle Opere loro tai sentimenti, ah non vi fate ingannare. Tollera ella questi *Mediani*, e non ardisce scovertamente nuocerli; ma la lunga esperienza vi dee aver fatto accorto, che questa razza è la più mal vista, e mal gradita. Non molto essi profittano in quella Corte, che aborrisce questi terzi partiti. Li vuole interamente ed assolutamente convertiti, e se non gli ha per Eretici, almeno passano per ingegni torbidi, per troppo saputi, per sediziosi, e temerarj. Voi sapete i guai che passò il vostro Cardinal *Bellarmino* per quella distinzione di potestà diretta, ed indiretta; e credo che sappiate ancora il rischio che corse il Cardinal *de Luca*, perchè della Giurisdizione Ecclesiastica non sentiva sì altamente quanto conveniva. Niente vi dico di *Melchior Cano*, di *Natale Alessandro*, di P. di *Marca*, di *Fleury*, di *Tillemont*, del *Pagi*, di *Dupino*, che voi non potete nè meno sen-

sentir nominare, e di tanti e tanti altri. Per Istorici vi vogliono i *Baronj*, e i *Battaglini*, vi vuole il vostro *P.Juvenci*, che con tanta veracità scrisse gli affari e le controversie della Cina, ed altri di simil farina, i quali abbiano incalliti i volti in mentire, e addestrate le mani a storcere i passi, e troncarli, mutarli, e sovente anche a fingerli. Per Giuristi vi vogliono i *Rubeis*, i *Pignatelli*, i *Marta*, e chi potrebbe rammentarne tanti della turba innumerabile ed infinita? Sicchè non mi state in questo a torcere dal mio proponimento, perchè io intendo intorno a questi punti di dottrina più tosto abbondare, che esser posto tra quella disprezzata e mal consigliata razza de' Mediani.

DUBBJ INTORNO ALLA MORALE.

Le mie difficoltà unicamente si riducono intorno alla Morale; e se mi assicurerete di quest' altra via, che ci è, più agevole, amena, e spaziosa della nostra salute, che chi crede negli Articoli precedenti, per merito d' una tanta fede acquisti franchezza e libertà di vivere, e regolare le sue azioni, come glie ne viene voglia, talchè non se gl' imputerà a peccato qualunque trascorso: allora sì, che le mie obligazioni verso la vostra cordialità ed affezione saranno veramente memorabili ed eterne. Con ragione potrò chiamarvi il mio benefattore, il mio nume tutelare, il mio liberatore. Mi mette in isperanza, che sarà così, l' esempio vostro. Io ancorchè non avessi avuta la sorte di giammai conoscervi, nè sapere il vostro nome, se non in questa occasione, nè mi fossero noti i vostri fatti, ed i vostri andamenti, pure da quest'Opera delle *Riflessioni Morali*, che vi è piaciuto dar fuori alla luce del mondo, comprendo, che tutte le altre vostre operazioni debbano corrispondere alla medesima, e che le avrete regolate colle stesse massime, e colla stessa morale. Sicchè i Dubbj che io ora vi propongo, non si restringono solamente a quelle virtù, che veggo esercitate in quella, ma a tutte le altre umane azioni, ed in tutto ciò che può occorrere nella società civile degli Uomini, ne' contratti, ne' giudizj, ne' traffichi, ed in fine in tutte le umane faccende.

DUB-

DUBBIO PRIMO.

Primieramente domando, *se chi professa una tal Dottrina possa impunemente malignare il suo Prossimo presso il Principe, e' suoi Ministri, anche valendosi di menzogne, e d' impudenti calunnie.*

ME ne mette in dubbio questa vostra Opera; poichè essendo l' unico vostro intento di discreditarmi in questa Corte, senza che io vi avessi fatto alcun male, come a me ignoto, e lusingandosi la vostra semplicità e dabbenaggine, che qui, ed in Napoli fossero Uomini simili a voi, e così scemi di cervello, che non conoscessero il vostro perverso fine, e la vostra melensaggine, sicchè vi potesse riuscire farmi cadere nell'abominazione di tutti, veggo a questo fine poste in opera le più sciocche sì, ma che non lasciano d' esser insieme le più nere e sfacciate malignità, che da' tristi diavoli dell' Inferno possano mai a mente umana suggerirsi. E perchè nell' impudenza non vi sia chi vi oltrepassi, cominciate fino dal dire *tom.* I. *pag.*3. che io nell' *Istoria Civile* parli ingiuriosamente, e con molto strapazzo degli Austriaci stessi, e non ho risparmiato lo stesso nostro Augustissimo Monarca, a chi l' Opera fu dedicata e consegrata. Ma buono è, che siccome queste accuse danno orrore per la loro manifesta malignità, così muovono stomaco per la loro scipitezza e compassione insieme, in vedere fin dove, ed a qual estremità di deliri possa arrivare un cervello d' Uomo, una volta che forte passione lo alteri e stravolga. Forse io terrò miglior ordine di voi, e perciò senza conturbarlo, siccome vi è accaduto spesso nelle vostre fanatiche Lettere, comincerò da Carlo VI. facendomi indietro sino al Re Ferdinando il Cattolico.

Parvi dunque che sia ben fatto, e lo possa permettere questa nuova Morale, che fra le lodi che io do a questo Augustissimo Principe, avendovi annoverata anche quella d' *aver distinti i confini tra 'l Sacerdozio e l' Imperio, talchè oggi ammirasi la Giustizia e la Giurisdizione Ecclesiastica nel suo giusto punto, lasciandosi al Sacerdozio quel ch' è d' Iddio, ed all' Imperio quel ch' è di Cesare*: parvi dico, che questa lode, dopo averla anche trascritta colle mie parole, con inaudita impudenza e malignità siavi

siavi permesso di guastarla, torcerla, ed interpretarla a sì perverso senso, che ciò fosse lo stesso che *stabilire a Cesare un trionfo, in cui tra le insigne di tanti Regni e Provincie conquistate, la più bella a vedersi sia la sola del Sacerdozio strascinato in catena*? Queste sono le vostre parole, che si leggono al *tom.* 1. *pag.* 6. delle vostre *Riflessioni*. E se per voi, come lo date a sospettare nella *pag.* 4. il ridurre ad armonia queste due Potenze, sia lo stesso che strascinare il Sacerdozio in catena, perchè siete nella credenza de' primi Articoli fondamentali del precedente Simbolo, che il Sacerdozio non meno nello spirituale, che nel temporale dee signoreggiare, e non avere altri in questo Mondo che sudditi: dovevate avvertire, che quando allora io scrissi così, non poteva avere questo sentimento, poichè la mia conversione non era ancor seguita, nè io la devo ad altri se non alla vostra Opera, che ultimamente ebbi nelle mani.

Di Carlo II. come senz' aver punto di rossore, e con fronte dura più che un macigno, avete potuto francamente dire nella *pag.* 9. » che per tutti gli anni del suo governo, di cui » si contano gli avvenimenti, non meritò aver nome nell' Istoria » Civile? » quando nella *pag.* 482. del 4. *tom.* che voi stesso additate nel margine (ch' è una forte riprova, che nell' impudenza non avete pari), non fu risparmiata alcuna delle sue lodi, di pietà, di clemenza, di tenerezza di coscienza, e di beneficenza inverso la Città di Napoli, e il Regno, per molti privilegj e grazie concedutegli, e che lasciò pure a noi questo piissimo Principe alcune sue leggi? E' questa vostra Morale dunque, che vi ha pure addestrate le mani a malignamente stravolgere e falsificare le mie parole, e trascriverle tutt' altro che sono nell' Originale? Io favellando di Carlo II. scrivo così. » Fra le sue virtù furono » ammirabili la Pietà, e la Religione: giammai se n' intese parola alcuna ingiuriosa: avea una somma applicazione al Dispaccio, privandosi sovente dell' ore del divertimento per non mancare alla spedizione di quello: nè mai risolveva cosa, senza » che precedesse il consiglio de' suoi Ministri; ed eseguiva i loro dettami con tanta esattezza, che anche le cose che egli ardentemente desiderava, si asteneva di farle, e sovente ne ordinava di molte anche contro il proprio sentimento, sempre » che così gli era da' suoi Ministri consigliato, riputando che » in cotal guisa operando, non avea di che render conto a Dio

» dell'

» dell' amministrazione de' suoi Regni. » Or rileggete ora le vostre trascritte *pag.* 10. dove oltre i crudeli scempj e troncamenti, vi aggiungete anco quella benigna interpretazione, che io *col proporne la pietà lo fo apparire qual Re da niente*. Sarà pure un fino tratto dalla vostra Morale quello che scopro nella vostra Opera, che nell' Indice fra le proposizioni ingiuriose notate questa, che » Carlo II. condusse nel suo Regno la » Monarchia a miserabilissimo Stato » riportandovi al *tom.* 1. *pag*, 10. dove non recate altro, che le mie parole del principio del *lib.* 33. dove riferendosi l'opinione di alcuni che credettero, che la Monarchia di Spagna da Filippo II. cominciasse a declinare, si prosegue a dire » Onde le Fiandre si perderono, » ed in decorso di tempo nel Regno di Filippo IV. suo Nipo» te, la Catalogna, Napoli, e Sicilia si videro in pericolo; » Portogallo sottratto, e la Monarchia finalmente ridotta in quel» lo stato deplorabile, che fu veduta nel Regno di Carlo II. » Forse alcuni diranno, che questo non sia difetto della vostra Morale, ma della vostra Logica, credendo esser lo stesso aver Carlo II. ridotta la Monarchia a stato deplorabile, che cominciando a declinare fin da' tempi di Filippo II. si fosse poi tratto tratto a' tempi del suo pronipote ridotta in quello stato, che ciascuno co' suoi proprj occhi vedea. Ma costoro immaginando così, mostrano non meno essere ignoranti che temerarj. Come posso avere un tal ardimento di attaccare per iscimunita la vostra Logica, quando in raziocinj ben tirati non ha pari al Mondo? Ignoranti, perchè non hanno avvertito, che voi in quell' Indice per renderlo più orrendo avete assentata non pur questa, ma moltissime altre proposizioni, le quali, riportandosi anche il Lettore alle stesse pagine delle vostre *Riflessioni*, non si trovano affatto. Essi ripiglieranno: Ma ben matto e scimunito sarà costui, che faccia un Indice, il quale poi non corrisponda coll' Opera. Questo appunto è il non sapere la finezza di questa Morale, e non intendere i sottilissimi suoi artifizj. Vi riderete della loro semplicità, non sapendo, che l' unica vostra fiducia ed appoggio per potermi discreditare in questa Corte, ed altrove, era riposto in questo Indice, il quale senza l' Opera, in una nuova maniera facelte subito volar attorno, ed aveste la cura di farne pervenire anche in Vienna in mano de' vostri Compagni alcuni Esemplari, ma l' Opera non mai. Costoro mostrandogli ad alcuni idioti, dov' è l' ordinaria loro pastura, ed ad altri che non avean letta l'Isto-

l' Istoria Civile, nello stesso tempo che ne inculcavano l' orrore, non lasciavano per la lor carità di compatire il mio stato infelice, in vedermi in un baratro d' errori e confusioni. E tengo di certo, che quando loro avviserete questa mia conversione, ne avranno non disugual piacere e contento di quello, che sarà stato il vostro.

Per non rompere il filo di tutti i Re Austriaci, con Filippo IV. avete voluto unire anche Filippo III. e così nell'Indice, come nell' Opera *pag.* 9. dite » Di Filippo III. e IV, sarebbe » lungo riferire le maniere dispregevoli, con cui spesso ne fa » menzione, fin a dar anche loro nome di Grande, come suol » darsi al Fosso » Qui sì che io scuopro apertamente quanto sia grande l' efficacia di questa Morale, in virtù della quale io potrò da ora innanzi sicuramente far ciò che voglio. Non additate però contro il vostro costume la pagina, ove do io a questi Re tal nome. Taci, so che mi direte all' orecchio, se io scuopro il foglio, la calunnia sarà manifesta: Senti, *figlio caro*, quando noi trattiamo d' infamare e discreditare qualcuno, poichè lo facciamo per fine di ridurlo in via, e di salvargli l' anima, tutto ci lece, tutto si può. E' vero, che voi nella *pag.* 355. del 4. *tomo* della vostra *Storia* del solo *Filippo IV.* scrivete, e che del fastoso titolo di Grande, che gli fece assumere il Conte Duca, ne incolpate questo Ministro, a cui, e non al Re erano drizzati i motteggiamenti de' suoi emoli, dicendo: » Tanto che gli » emoli del Conte Duca con argutezza Spagnuola solean mot» teggiarlo, dicendo, che il Re era grande come il fosso, il » quale s' ingrandiva tanto più, quanto più si scemava il terre» no dalla sua circonferenza: » contuttociò quando io a Filippo IV. ho aggiunto di mio capriccio anche il III. e che questo motteggiare, ancorchè fosse d' altri, io l' ho addossato a voi, questo niente vi dee importare e molto meno a me, quando si tratta di salvare un' anima traviata e perduta. Sì, io vi rispondo, tutto va bene, e tanto, e non meno si potea sperare dall' efficacia di questa Morale; ma come facciamo per quel passo che soggiungete tratto dal *tom.* 4. *pag.* 370. dove si rapporta ciò che tutti gl' Istorici concordemente scrissero del sistema d' allora della Corte di Madrid, e che que' Reali Confessori erano Gesuiti, e quel che è peggio, che niente l' Istorico Civile ci pone del suo, ma non fa altro che trascrivere le parole stesse di *Batista Nani*? Qui la vostra Morale certamente non potrà

giovarvi, poichè si entra in punti d'Istoria; ed io un'altra volta vi ho riverentemente avvertito, che non vi lasciate far tirar dentro quest'intrighi. Il vostro forte sia la Morale, e la Logica, in che niuno potrà vincervi, e lasciate andare tutto il resto. Ecco, per non dipartirmi da ciò, Voi pure alla *pag.* 10. declamate contro quello stesso passo, lusingandovi, che bastasse a far conoscere *l'odio intestino conceputo contro la Nazione Spagnuola, e che non mi cadesse neppur in pensiero quanto ha Cesare amore per quell' inclita Nazione.* E pure quelle non sono mie parole, ma del *Nani* stesso, ed i sentimenti sono di quanti mai hanno scritto l'Istoria di quei tempi. Che voi per non far manifesta la calunnia abbiate taciuto le lodi, che io do a questa Nazione al *tom. 3. pag. 544.* questo si può difendere colla vostra Morale; che voi non sappiate le leggi dell'Istoria che prescrivono, nè per amore doversi tacere i vizj delle Nazioni, nè per odio occultar le virtù, si condona alla vostra ignoranza: ma aver allegati in prova dell'impostura que' sentimenti, che sono universali di tutti gli Storici, e quelle parole che non sono mie, ma del *Nani*, a questo si che io non vi trovo scampo. Non mi maraviglio perciò, che notiate quel che non io, ma quanti mai scrissero de'costumi e difetti di questa Nazione osservarono; e che non notaste quelle lodi, le quali mi lusingo, che non troverete in altro Scrittore Italiano. Le replicherò qui per farvi divenir *rosso,* sebbene io fortemente dubito, se questo colore fosse mai noto al vostro volto. » Non vi ha dubbio (sono le mie parole alla *pag.* » 544.) che gli Spagnuoli, per ciò che riguarda l'arte del regnare, » s'avvicinassero non poco a' Romani; e *Bodino*, e *Tuano*, ancor- » chè Franzesi, siccome ancora *Arturo Duck* Inglese portarono » opinione, che di tutte le Nazioni, che dopo la caduta dell' » Imperio signoreggiarono l'Europa, la Spagnuola in costanza, » gravità, fortezza, e prudenza civile fosse quella, che più alla » Romana s'assomigliasse. Nello stabilir delle leggi niun'altra » Nazione imitò così da presso i Romani, quanto che la Spa- » gnuola. Essi diedero a noi leggi savie e prudenti, nelle qua- » li non vi è da desiderar altro, che l'osservanza e l'esecu- » zione. »

Di Filippo II. ve ne sbrigate in poche parole, e di Carlo V. un poco più. Ma nel primo vi accade lo stesso, poichè alla *pag.* 8. non rapportate che alcune parole, le quali troverete pure in quanti hanno scritto delle azioni di quel Principe.

Nel

Nel secondo sì, che vi potrebbe entrare un poco della vostra Morale, e della Logica ancora, poichè alla *pag.6.* indefinitamente e generalmente dite, che io scrivo, *Carlo V. non aver avuto consiglio*; e poi la cosa si riduce ad una spedizione particolare, qual fu quella di Tunisi; e chi legge la *pag. 56.* del *tom. 4.* dell' *Istoria Civile*, troverà che non io, ma a que' tempi non mancò chi giudicasse quella spedizione aver avuto infelice ed inutile successo per poco consiglio di Cesare, che potendosi fare assoluto Signore di quel Regno, avesse col renderselo solo tributario voluto lasciarlo al Re Muleassen. E *Tommaso Campanella* in que' suoi fantastici *Discorsi sopra la Monarchia di Spagna* non si ritiene perciò di biasimarlo. Ma in ciò, in che poi vi siete voluto inoltrare, eccovi caduto ne' medesimi intrighi, poichè quando trascrivete delle somme riscosse da Clemente VII. che si governasse col consiglio di M. Cevres, e de' donativi esatti: credendo declamare contro di me, gridate contro il *Guicciardino*, e contro tutti gli Storici di que' tempi, e intorno a' donativi contro gli Scrittori Napoletani, che han tessuti de' medesimi particolari cataloghi.

Per la stessa cagione io non so trovarvi scampo per ciò che alla *pag. 3.* riflettete sopra Ferdinando il Cattolico. E' vero, che per vostra difesa vi potrebbe entrare un poco di Morale, primieramente, perchè additate un foglio falso, rimettendo il lettore al *tom. 3. pag. 153.* affinchè non trovando niente in quello, ed all' incontro trascrivendone le parole, almeno lo mettete in dubbio; e per secondo perchè vibrate l' accusa nel principio della vostra prima lettera, affinchè i lettori nel cominciare si raccapricciassero nel sentire *correre ingiurie espresse di Carlo, e degli Austriaci*. Ma quali saranno queste *ingiurie espresse*? Ah male avveduto: Ecco che lasciando la Morale, non ve n' accorgendo date di piglio all' Istoria, e precipitate nel fosso. Trascrivete quelle parole, che non già si leggono alla *pag. 153.* ma alla *pag. 543.* del *3. tom.* e credendo di trascrivere le mie parole non v' accorgete, che trascrivete quelle del *Guicciardino*. Le mormorazioni che s' intese Ferdinando d' Aragona per aver spogliato il Casato suo proprio del Regno d' Aragona, per far maggiore la grandezza del successore degli altri Regni di Castiglia, qual era il Re Carlo d' Austria, e consentito contro il desiderio comune della maggior parte degli Uomini, che il nome della Casa sua si spegnesse e si annichilasse; sono rapportate non pur

dal *Guicciardino*, ma da quanti Storici mai scrissero di que'tempi. Ma la vostra disgrazia è stata, che l' Autore dell' *Istoria Civile* non si contentò solo di narrarle, ma si è servito in narrandole delle parole stesse del *Guicciardino*; sicchè tutti costoro si sono lasciati in far correre ingiurie sì espresse degli Austriaci. Chiamate voi dunque ingiuria il rapportare, che fanno gli Storici i varj discorsi, che il Mondo fa sopra le azioni de' Principi grandi? Ma l' intrigo non finisce qui. Quest' infame Autore dell' *Istoria Civile* al *tom.* 4. *pag.* 481. narrando le insinuazioni, che gli Spagnuoli, e fra gli altri il Cardinal Portocarrero, suggerivano al Re Carlo II. perchè tutta intiera facesse pervenire la Monarchia di Spagna al Duca d' Angiò, poichè altrimente essi l' avrebbero veduta lacerata e divisa in mille pezzi, soggiugne queste parole: » Ricordavangli, che il savio Re » Ferdinando il Cattolico, ancorchè avesse potuto innalzare al » Trono, almeno de' Regni proprj, e da lui acquistati colle forze d'Aragona, uno del suo Casato, volle nondimeno chiamare alla successione di tutti Carlo d' Austria Fiamingo, perchè » ben conosceva, che nella persona di quel potentissimo Principe, e per quel che era, e per quel che dovea essere, potevano que' Regni mantenersi uniti, formando una ben ampia » Monarchia, la quale avrebbe potuto lungamente durare, e *non* » dissolversi con iscadimento della sua gloria, e dell' inclita Nazione Spagnuola. » A quale de' due partiti vi risolverete ora, di lodare il Re Ferdinando, o di biasimarlo per quell' *azione*? Voi che volete mostrarvi così bravo lodatore degli *Austriaci*, avvertite bene all' inviluppo in cui siete, dal quale nè la vostra Morale, nè la vostra Logica son sicuro che potran distrigarvene. E così vi lascio in pena della vostra curiosità, di voler fuori del vostro forte spiare ciò che si passa nell' altre Professioni, delle quali, e spezialmente dell' Istoria osservo, che ne state affatto ignudo, non sapendo nemmeno, che obbligazion dell' Istorico sia, parlando di qualunque gran Principe o Nazione, rapportare non meno le sue virtù che i vizj, niente per amore amplificando, niente per odio detraendo. Queste sono le prime, e pur troppo note regole; e pure a voi sono ignotissime. Che dovrò fare? Rimettervi a *Luciano* in quel suo trattatino, *Quomodo conscribenda sit Historia*. Ma voi o avete scrupolo di leggerlo, o difficoltà d' intenderlo. Leggete il *Mascardi*, e se pur questo che scrive Italiano non v' aggrada, almanco leggete il *Don Chisciotte*

te tradotto in nostra lingua, che vi riuscirà più facile insieme, e più piacevole.

Vi lascio perciò, e v' abbandono in tutto il resto, che non sia Morale; ed io intanto ho voluto parlarvi delle cose precedenti, perchè poteste con maggior certezza assicurarvi fin dove possa stendersi nel malignare la forza e l' efficacia di quella, che voi possedete. Del rimanente so, che perderei il tempo in seguir la vostra traccia intorno a ciò, che per lo stesso fine soggiungete degli Elettori, e dell'origine della Dignità Elettorale. E che dovrei dire intorno a ciò che notate alla *pag.*12. additando nel margine la *pag.*5.6. del quarto *tom. dell' Istoria Civile*, dove si parla delle guerre passate per l' elezione all' Imperio tra Carlo V. e 'l Re di Francia, e che tutto il successo è narrato quasi colle stesse parole del *Guicciardino*, di cui pur s' allega il suo libro 13. *dell' Istoria d' Italia?* Ma ove mi metterei, se entrassi a parlare dell' origine del Collegio Elettorale, di cui oggi tanto si trova scritto e publicato, che è venuto ormai il più trattarne a nausea? E pur voi ne siete così digiuno, che chi ne scrive contro il vostro concetto, credete che l' abbia preso da *Mattia Illirico*, Autore da me neppur veduto nella corteccia, quando, spezialmente de' moderni, ve ne sono delle migliaja assai più accurati e diligenti investigatori di una tale Istituzione. Ve ne farò sapere i nomi, ed i trattati, quando mi darete più accertati riscontri d' aver fatto miglior profitto in questo mestiere.

Ma fin dove potranno stendersi queste arti maligne, che lecitamente possono usarsi presso Cesare, e' suoi supremi Ministri? Forse al sol fine, che il traviato venga corretto con carceri, proscrizioni, ergastoli, o esilj, e più oltre ancora insino alla morte, non senza tremar da capo a piedi io leggo alla *pag.*17. che perchè io non sento col *Baronio*, e *Bellarmino* intorno all' Istituzione del Collegio Elettorale, dovrebbe *il nostro Augusto mosso da furor giusto far sentire all' empietà per prova il taglio, non che vedere il lampo di quella spada, che cinge a difesa del Vaticano*. Non vi sarà per me spirito di pietate alcuno? Niuno, tornate a replicarmi alla *pag.* 283. *Bisogna per far salvo il Tempio recidere il capo indegno*. Oimè! Non vi sarà di perdono speranza alcuna? Una. E qual sarà? Questa vostra conversione. O mio gran Liberatore, e come potrò io aver parole bastanti per esprimere i grandi ed eterni obblighi, che vi debbo? Voi in un punto salvate il mio corpo da crudel morte, e date vita e-

ter-

terna ed immortale alla mia anima. Il solo Pontefice Romano, giusto non meno, che liberal dispensiero di premj e di corone, potrà rimunerare questa vostra sì gloriosa, memoranda, e pietosa azione. Non vi è umano premio, che basti: Vi son dovuti gli eterni, immortali, ed incorruttibili; e poichè ve gli avete meritati, giusto è che gli conseguiate ancora, e non frapponga maggior dimora ad introdurvi nella possessione del Regno Celeste, di cui ne ha egli ambe le chiavi.

DUBBIO SECONDO.

Se chi professa la dottrina contenuta ne' riferiti Articoli, possa francamente calunniare il suo Prossimo presso tutti gli Ordini delle Persone, addossandogli delitti gravissimi, sicchè venuto in odio ed abominazione di quelli, la sua rovina sia certa ed irreparabile.

MI mette di ciò in dubbio pure la vostra Opera, poichè osservo dalla medesima, che non si è risparmiata calunnia, sfacciata e nera che si fosse, che non si sia adoperata per rendere abominevole presso tutti l' Autore dell' *Istoria Civile*. Osservo, che con tutto che vi mettiate a scrivere contro un' Opera, nella quale la più rigida e sforzata censura di Roma non ha potuto trovare alcuna proposizione ereticale, essendosi contenuta nell' *hæresim ut minimum sapientes*; quando ora pare, che quelle Congregazioni abbiano ridotto ad un certo formulario le proibizioni de' libri, nel quale con facilità quasi per ogni libro fanno correre eziandio l' *imo etiam hæreticas*; siccome si vide in Napoli a' tempi di Clemente XI. nelle proibizioni de' libri stampati per difendere l' Editto Regio intorno al doversi conferire i Beneficj a' Nazionali; voi all' incontro co' soli gridi e schiamazzi, senza provarle, piantate nel vostro Indice:

PROPOSIZIONI ERETICHE.

E quali sono queste Eresie? Eccole. Al *tom. 1. pag. 52. Voi dell' esterior Polizia della Chiesa de' tre primi secoli, e del Governo de' Vescovi, e del Presbiterio parlate come un Calvinista: date il repete a S. Cipriano* (il repete a S. Cipriano?) *Vi mostrate un Presbiteriano; seguite il sentimento di Grozio intorno al governo delle Chie-*

Chiese, che volete che in ciò seguissero l' esempio delle Sinagoghe. Miserabile! e non v'accorgete del delirio ben lungo, che vi ha sorpreso, perchè dalla *pag*. 329. del *tom*. I. continua insino alla *pag*. 355. che vuol dire fino al fine di quella lettera? Come potete parlar tanto di ciò che non intendete, e senza rispondere a *S.Girolamo*, a *S.Basilio*, a *S.Epifanio*, a S.*Cipriano* stesso, a *Pietro di Marca*, ed a tutti quegli argomenti ed Autori, che si adducono alla *pag*.53.54.55. e 56. del *tomo* I. *dell'Istoria Civile*, con ispaventosi gridi solamente, e con urli credete aver già dimostrato le *Proposizioni eretiche*? Miserabile! E non v' accorgete, che parlando di quel che non intendete, mostrate una prodigiosa ignoranza in non saper distinguere ne' Vescovi ciò che sia amministrazione e governo delle lor Chiese, e ciò che sia lor proprio Ordine ed Istituzione? Chi ha mai negato, che la lor Istituzione ed Ordine non siano di ragion Divina? E non avete letto al *tom*.I. *pag*.66. che » fu da Cristo conceduta potestà agli » Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successori », e che con effetto gli Apostoli ordinarono molti Vescovi, i quali poi dopo la lor morte succederono nella Chiesa in lor vece? Intorno al governo e polizia, non avete voi letto alla *pag*. 65. » che fu anche da Cristo conceduta agli Apostoli questa potestà » di far de' Canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa, es- » sendo indubitato, che N.S. diede autorità a' suoi Apostoli, e » loro successori di governare i fedeli in tutto ciò che riguarda la » Religione, così circa il rischiaramento de' punti della Fede, » come intorno alla regola de' costumi »? Così *Governo di Chiesa*, ed *Istituzione de' Vescovi*, tutto procede per ordinazione Divina. Ma non bisogna confondere l'uno coll'altro; e perciò del Governo separatamente si trattò alla *pag*.53.64. e 65. e della Istituzione alla *pag*.66.

Cristo S. N. diede autorità a' suoi Apostoli, e loro successori di governare i Fedeli; ma qual forma di Governo questo si fosse, vario e discorde fu il parere de' Teologi. *Pietro di Marca* disse così: *Juxta receptum ab omnibus Theologis axioma, Monarchicum Ecclesiæ Regimen Aristocratico temperari*. I Presbiteriani lo vogliono semplice e puro Aristocratico, niente più concedendo a' Vescovi, che a' Preti. Questo errore fu dallo Storico Civile non pur rapportato, ma espressamente confutato e detestato. Ecco le sue parole *pag*.53. » Alcuni hanno voluto so- » stenere, che in questi primi tempi il Governo e Polizia del-

» la

» la Chiesa fosse stato semplice e puro Aristocratico presso a'
» Preti solamente, niente di più concedendo a' Vescovi, che a'
» Preti, non riputandogli di maggior potere ed eminenza so-
» pra gli altri. Ma ben a lungo fu tal errore confutato dall' in-
» comparabile *Ugone Grozio*; ed il contrario ci dimostrano i tan-
» ti Cataloghi de' Vescovi, che abbiamo appresso *Ireneo*, *Euse-*
» *bio*, *Socrate*, *Teodoreto*, ed altri, da' quali è manifesto, che fin
» da' tempi degli Apostoli ebbero i Vescovi la soprintendenza
» della Chiesa, e collocati in più eminente grado soprastavano
» a' Preti, come loro Capi ». E volli in ciò valermi dell' auto-
rità di *Grozio*, per maggiormente far vedere, che l' errore de'
Presbiteriani fu cotanto enorme, che non potè sopportarlo lo
stesso *Grozio*; di cui rimane ancor dubbio, se avesse avuti sen-
timenti in tutto conformi alla nostra Cattolica Religione.

Si prosegue in appresso, e nella *p.54.* si soggiugne. » Così
» col correr degli anni disseminata la Religione Cristiana per
» tutte le Provincie dell' Imperio, ancorchè mancassero gli A-
» postoli, succedettero in lor luogo i Vescovi, i quali sopra-
» stando al Presbiterio ressero le Chiese. „ In oltre alla stessa *pag.*
54. dicesi, » che gli Apostoli non in ogni Chiesa istituirono i
» Vescovi, ma molte ne lasciarono al solo Governo del Presbi-
» terio, quando fra essi non v'era alcuno, che fosse degno del
» Vescovato ». Ciò comprovando colle parole di *S. Epifanio*, le
quali non danno il *Repete* a *S. Cipriano*; siccome, non senza poter
contenere il riso, leggo nella vostra lettera 18. *pag.333.*

Quel Signor *Abate* » che ha fatto un grande studio ne'
» Santi Padri, e che non potè contenersi di gridare ben due vol-
» te: Oh mio Dio! Un Curialetto di Napoli dà il repete a
» *S. Cipriano*, il repete a *S. Cipriano* »! non già due volte ha
fatto rider me, e la brigata, ma lo fa sempre, quando voglia-
mo prenderci spasso a sentirlo tutto spaventato gridare così. Il
repete, se fossero veri i vostri delirj, non il Curialetto di Na-
poli, ma *S. Epifanio*, e *S. Girolamo*, de' quali usando le solite
arti non avete voluto trascrivere le parole, lo darebbero a *S.*
Cipriano, di cui anco vi è piaciuto occultar le parole. Ma il
fatto sta, che il Signor Abbate con tutto il suo grande studio ne'
Santi Padri, si vede che non ha letto nè gli uni, nè l' altro,
poichè questi Padri in ciò concordano. *S. Cipriano* disse così:
Jam quidem per omnes Provincias, & per Urbes singulas constituti
sunt Episcopi. S. Epifanio: *Presbyteris opus erat, & Diaconis; per*
hos

hos enim duos Ecclesiastica compleri possunt ; ubi vero non inventus est quis dignus Episcopatu , permansit locus sine Episcopo ; ubi vero opus fuit , & erant digni Episcopatu , constituti sunt Episcopi. Ciascun vede , che l' un detto non distrugge l' altro , poichè *S. Cipriano* dice generalmente , che in tutte le Provincie e Città furono costituiti i Vescovi : il che non esclude , che se in una non si fosse trovata persona degna del Vescovato , non avesse potuto rimanere senza Vescovo , siccome di Mareote Città dell' Egitto testifica *S. Attanasio* , che fino a' suoi tempi non avea avuto Vescovo , e si governava dal solo Presbiterio . Onde *S. Girolamo* ebbe a dire , che queste Chiese *communi Presbyterorum consilio gubernabantur* . Che ve ne pare ? Replichi ora il Signor *Abbate*, e non ridendo , ma da dovero dica ; *Confice , namque istat fatum mihi triste* .

Questa fu la Polizia di que' primi Secoli dello stato Ecclesiastico , e secondo *S. Epifanio* a questi tempi non ravvisavasi nella Chiesa altra Gerarchia , se non di Vescovi , Preti , e Diaconi , riconoscenti per loro Capi i Vescovi , i quali essendo succeduti in luogo degli Apostoli , siccome questi riconobbero *S. Pietro* per loro Capo , non già per Signore , così essi riconobbero quei , che succederono in suo luogo nella Sede di Roma .

Tutto ciò si dice , parlandosi del Governo della Chiesa de' primi tempi , ne' quali non era stata ancor dichiarata da' Canoni la ragione de' Metropolitani sopra i Vescovi delle loro Provincie , come fu fatto dipoi nel IV. secolo , siccome lungamente fu dimostrato nel *lib.* 2. al *cap. ult. della Storia Civile* , al quale vi rimetterei , se foste capace d' intenderlo .

Della *elezione* ed *ordinazione* de' Vescovi si parla nell' *Istoria* più innanzi al §. 7. *pag.* 66. dicendosi , come mancati gli Apostoli erano quegli ordinati da' Vescovi più vicini , i quali unendosi insieme col Presbiterio , e col Popolo fedele della Città , procedevano all' elezione , la quale seguita , tosto il nuovo eletto era da' Vescovi consegrato . E perchè non vi fosse occasione di dubitare , o di confondere la loro ordinazione con quella de' Preti e de' Diaconi , e per far conoscere anche in questo l'eminenza de' Vescovi sopra de' medesimi , si soggiunge alla *pag.* 67. » L' elezione » de' Preti e de' Diaconi si apparteneva al Vescovo , al quale » unicamente toccava l' ordinazione , ancorchè nell' elezione il » Clero ed il Popolo vi avessero la lor parte .

Dove sono adunque le *Proposizioni eretiche* ? E se non vi

piace il sentimento di *Grozio*, che questa forma di Governo si fosse introdotta ad esempio della Sinagoga degli Ebrei, datene voi un altro migliore, e sarò contento di rifiutar quello suspicato da *Grozio*. Ma da voi non è da pretender tanto. Vorreste forse, che il modello si fosse più tosto preso da' Gentili, siccome fa sovente il Cardinal *Baronio*, il quale è più inclinato a derivar molti riti ed istituti da' Gentili, che dagli Ebrei. Ma i più diligenti investigatori delle Origini Cristiane fanno meglio ad attenersi più agli Ebrei, che a qualunque altra Nazione, siccome saviamente fecero intorno al Governo delle prime loro Chiese; poichè gli Apostoli predicando per la Palestina, e per le Provincie d'intorno il Vangelo, trovarono in que' tempi molte Sinagoghe ben istituite sin da' tempi della dispersione Babilonica; e ricevendo queste per la predicazione degli Apostoli la fede di Cristo, giacchè ad esse prima d'ogni altro fu predicato il Vangelo, non v'era cagione, perchè dovessero mutar polizia, ed allontanarsi da quella, che l'esperienza di molti secoli avea approvata e commendata per buona. Così dagli Ebrei fu presa anche la forma delle Chiese materiali, divise in Nave, in Atrio, ed in Sagrario: la dedicazione altresì, e la memoria del giorno anniversario: le Feste della Pasqua, e della Pentecoste: la lettura dell' Epistole degli Apostoli conforme a quella de' *Profeti*, che si faceva nelle Sinagoghe; e tanti e tanti altri riti ed *istituti*.

Nè il disputare che si è fatto fra' Teologi intorno al Governo della Chiesa di que' tre primi secoli, se fosse stato misto di Monarchico, e di Aristocratico, ovvero *semplice* Monarchico, o' puro Aristocratico, offendeva punto i principali dogmi della Chiesa, e la sua fondamental dottrina. Che da Cristo S. N. avesse avuto la Chiesa potestà di governare se stessa, ed i suoi Fedeli, in tutto ciò che riguarda la Religione, così circa il rischiaramento de' punti di Fede, come intorno alla disciplina, e regola de' costumi, non v'è dubbio alcuno: talchè da Divina istituzione ed ordinazione riconosce il suo Governo, e perciò non ad altri, che a Dio dee riportarlo, da chi direttamente gli venne. Ma qual forma avesse avuto questo Governo in que' tre primi secoli, alcuni reputano ciò esser più tosto question di fatto, che di diritto. Le forme de' Governi, come dipendenti da disciplina, stan sottoposte a variazioni; ma il Governo è sempre stabile e fermo. Iddio lo diede alla sua Chiesa, e glie lo manterrà in eterno. Parimente Iddio alle somme

Po-

Potestà della Terra ha dato egli il potere, che esse esercitano in governare e reggere i Popoli a se commessi, e questa Potestà lor viene immediatamente da lui, dal quale solo la riconoscono, ed al quale deono rapportarla. Che poi queste somme Potestà sieno sopra la Terra variamente rappresentate, quali in forma di Republiche, o Democratiche, o Aristocratiche, ovvero Miste: quali in forma di Monarchie pure e semplici, ovvero temperate d'Aristocratico; questo non toglie, che o il Monarca, o gli Ottimati, o il Pubblico non eserciti quella Potestà assolutamente ed indipendentemente da ogni altro, e che non la debba, che unicamente a Dio, *a quo omnis Potestas*.

Avverta V. P. che io parlo così per ispiegare i sentimenti, che ebbi allora quando stava componendo quella *Storia Civile*, per far conoscere, che in ciò non m'allontanai dalla dottrina degli antichi Padri della Chiesa, e de' più gravi e serj Teologi moderni: sicchè niuna proposizione Ereticale mi poteva essere scappata, siccome non ve la trovò la Censura di Roma, e solo la vostra finissima Morale l' ha scoperta. Del rimanente dopo questa mia conversione so che debbo tenere altra credenza, e secondando quella che mi mostrate nelle vostre *Riflessioni Morali e Teologiche*, per i precedenti Articoli fondamentali devo tener con voi, secondo m' insegnate alla *pag.* 79. del *tom.* 2.
» che non i Principi, e le somme Potestà, ma solamente il
» Pontefice Romano tien da Dio potestà immediata, tutti gli
» altri l' hanno mediata: che la Chiesa ha il suo Monarca, e
» non vi è ora più da disputare del suo Governo, essendo asso-
» lutamente Monarchico puro e semplice, niente affatto con-
» taminato d' Aristocratico; al qual Monarca dee tutta la Chie-
» sa ubbidire, siccome pure m' avverte il vostro *P. Bellarmino*.

Ma d' una cosa, prima di passare ad altro, voglio che mi diate istruzione, perchè dubito, che avendomi fatto avanzar troppo in quella Professione, non sia colto in qualche intrigo. Voi non vi contentate d'aver la Chiesa per Isposa del Pontefice Romano, ma i vostri Canonisti, e 'l *P. Bellarmino* la vogliono anche serva. Or perciò non vorrei espormi al pericolo di dover professare eziandio, in conseguenza di ciò, che dal Monarchico si dovesse passare un poco più in là, ed entrare nel Turchico. E non vorrei, che siccome voi andate dicendo, che io non conosca altra vera ragion d' Imperio, che l' Ottomana, in vece di cercarla in Costantinopoli non la trovassimo in Roma. E la mia

paura nasce non da leggieri sospetti, che forse voi non gli avrete, perchè io leggendo il Cerimonial Pontificale, veggo di quando in quando sfavillar certi lampi, che mi fanno temere del tuono. Sento parlare di Marescialli, di Soldani della Corte, e d' altri nomi, che non troppo mi piacciono. Ecco quando cavalca il Papa, dice, che *circa Pontificem, aliquando ante, aliquando post, equitabit Marescallus, sive Soldanus Curiæ*. Guardate dunque bene in che mi mettete, e sappiate premunirmi da queste tentazioni, che sarebbero per farmi rinegar la Fede, che vi ho fin ora professata.

Nel vostro Indice leggo pure a Lettere Cubitali scritto:

PROPOSIZIONI EMPIE.

Ma poi riportandomi alle vostre *Riflessioni* osservo, che voi lasciando l'Opera dell' *Istoria Civile*, vi rivolgete all' empietà non di quella, ma del suo Autore, e contro del medesimo vomitate le più orribili bestemmie, che si fossero intese mai da bocca infernale ed esecranda. So, che voi di quanto vomitate non ne siete convinto, nè potete convincerne altri, perchè se ne aveste avute prove, non vi sareste astenuto di rapportarle. So che con gridare: all' empio, allo scellerato, al senza Dio, e senza Croce, ciò fate per assordar la gente semplice ed idiota, e tirarla dove volete. E poichè avete ben appreso dalla vostra Società, che bisogna badar più nel Mondo al numero de' più, che alla qualità de' pochi, sapete con esperienza, che que' si tirano per le orecchie non già con prove e ragioni, delle quali non son capaci, ma con gridi e schiamazzi, e con altre apparenti e strepitose immagini. Ed io di questo appunto vi dimando per mia istruzione, perchè vedendo nell' Opera vostra che lo fate a maraviglia, ed in cose gravissime, entro a credere, che facendolo voi, possa ognuno in virtù di quella Fede professatavi lecitamente farlo, affine di perdere il suo Emolo o Rivale: anzi non ci bisogna che sia rivale o nemico, ma sia qualunque anche incognito, e di cui non se ne sappian nè gli andamenti, nè i costumi. Prova evidente ne danno più passi delle vostre Lettere; poichè scrivendo contro uno a voi ignoto, e che non vi ha fatto alcun male, vi mettete a declamare non solo contro i suoi andamenti e costumi, che non avete mai veduti o scorti, ma anco contro la sua credenza e pensieri a Dio sol noti.

IN-

INTORNO ALLA CREDENZA.

Ecco voi dite alla *pag.* 205. del *tom.* 2. che io puto forte d'Ateismo; e pur non m'avete ancor fiutato. Dite ancora alla *pag.* 136. *tom.* 1. che il sofmetto [illegible] ria, o che non cred[illegible], o che pensi, non prendersi Dio cura e pensiero delle nostre cose. Fingete perciò nelle vostre *tre ultime lettere Filosofiche*, che io sia seguace della dottrina d'*Epicuro*; eppure donde voi prendiate argomento ch'io segua questo Filosofo, e non più tosto *Cartesio*, o forse qualche altro, non si sa, nè voi lo dimostrate. Ma vaglia il vero, a fingermi tale non fu la sola calunnia cagione, ma vi ebbe ancor parte la vostra vanità. Voi forse per caso vi eravate abbattuto nel *Marchetti*: vi piacque forse quella traduzione di *Lucrezio*, e cominciaste a saper qualche cosa di questa Filosofia; e siccome è il costume de' poveri Novizj, che prendono volentieri ogni occasione che se gli presenti, per mostrare agli altri quel poco che sanno, così voi non sapendo niente nè di *Cartesio*, nè degli altri Filosofi, non voleste perder la congiuntura di fingermi Epicureo, per disputare contro *Epicuro* e *Lucrezio*, come farebbe Frate *Cipolla*, e per potere infilzare quelle tante vaghezze, venustà, ed argutezze, che a ragione porrebbero a riso ed a sollazzo chi vorrà esporsi al rischio del remo nel prendersi il travaglio di leggerle. E mi date maraviglia, come voi che v'intendete tanto, e sì bene di attitolar libri, siccome ne date saggio nella *lettera* 5. *pag.* 72. e ne avete tanto compiacimento, che lo ripetete nel fine della 7. alla *pag.* 128. non avete attitolate queste vostre *Riflessioni Morali e Filosofiche*, poichè quel *Teologiche* ve lo leggo scritto a disagio, sapendo tanto di Teologia questa vostra Opera, quanto appunto ne oliva Guccio Imbratta. Almeno quel *Filosofiche* vi calzava meglio; poichè sebbene avrebbe potuto anche in questo farvisi la medesima difficoltà, non vi si potea negare che vi stava bene, riguardandosi almanco la vostra logica.

Voi forse direte: Io vi ho così creduto, perchè tal vi dimostrate nella vostra *Istoria Civile*. Ho detto alla *pag.* 155. del 1. *tom.* che davate » prove evidenti di non conoscere Religio» ne in più luoghi delle vostre Istorie. Vi ho ridetto alla *pag.* 179. » che in que' fogliacci non si perdona nè pure a Dio»; e nella *pag.* 90. del *tom.* 2. vi torno a dire che » la vostra Isto» ria

» ria dà a credere, che non credete in Dio ». Ma questo appunto è quello che io torno a domandare, se senza provare ciò che dite, e senza dimostrarlo, si possa gridare impunemente all' empio, al miscredente, al senza Dio? Voi alla *pag.* 155. senza vo[stro] impegnare a portar que' luoghi, ov' erano le prove evidenti di non conoscere Religione, ve ne sbrigate così: » Piacemi tralasciarle per ora ». Dipoi saltate (per dimostrare, che io non conosca Religione) a' Monaci Rosariati, Cordonati, Correggiati ec. E di questa Religione dunque voi intendete? Or se è così, già siamo fuori d' ogni pericolo: abbiamo saldati già i nostri conti, e le nostre partite. I miei precedenti Articoli secondarj avranno fatto ora, che in ciò forse avrò io più Religione che voi. A quelli mi rimetto, e più di lor non dico avante.

Avete contuttociò alla *pag.* 179. additati i fogliacci, *in cui non si perdona nè pure a Dio*. E quali sono? Eccoli: la *pag.* 28. del 1. *tom.* Ivi si legge, che nello stabilir savie e prudenti leggi, bisogna che alla Romana ceda la gente Ebrea, » la cui » legal disciplina essendo molto semplice e volgare, non fu mai » avuta in molta reputazione ». Come? Per legal disciplina degli Ebrei voi intendete forse le leggi eterne ed immutabili del Decalogo dettate da Dio a Mosè? Par che vi sembri così per quella chiosa che fate alla *pag.* 182. dove dite » la *disciplina* » legale degli Ebrei, cioè la Divina parola ». E non sapete dunque qual fosse la legal loro Disciplina, spezialmente a' tempi di Gesù Cristo, quando siccome la Romana era arrivata al più alto grado di sua elevatezza, così l' Ebrea era caduta in mano de' Farisei, e de' Sadducei in quello stato miserabile, che Cristo stesso stesso (e se non vi basta, S. Paolo e tutti quattro i Vangelisti) ve ne può dare colla sua propria bocca autentici riscontri? Non sapete in qual altro ridicolo e fantastico stato si ridusse poi in mano di que' fanatici Rabini e Cabalisti? A questo io non posso rimediare; e se a voi piace di scriver tanto sopra cose che non intendete, io non vi potrei dare altro consiglio, che di tacere, e di mandarvi a scuola a cominciar da capo. Per ora non avete a far altro che fortificarvi bene, e non uscir mai dal vostro forte, Morale e Logica, e non pensate a parlar affatto di altra Disciplina.

Poichè quai rimedj potrei io prescrivere a quel delirio, che vi ha sorpreso nella *lettera XI.* parlando delle leggi Romane, e delle Compilazioni de' Codici Gregoriano, e Ermogeniano? Che do-

dovrei dire intorno a quegli invincibili argomenti *tom.* 1. *pag.* 202. e *tom.* 2. *pag.* 54. tirati così bene dalla vostra Logica, che se ne persuaderebbe pure Madonna Agnesa? Che di quei vaniloquj sopra la Giurisprudenza Romana rovinata per gli Vangeli di Cristo? E qui veramente cadono a proposito altre *Riflessioni Morali*, che le vostre, e che mi fan seriamente pensare alla miserabile condizione delle umane menti, che per niente alle volte sogliono dare in tali frenesie, che arrivan fino a far sconoscere chi si ha continuamente innanzi agli occhi, e tra le mani. Ecco, la vostra Professione vi obliga certamente ad aver sempre in mano gli Evangelj di Cristo; e pur ivi ne parlate, come a voi affatto ignoti e sconosciuti, e quel che è peggio, la forza del delirio arriva fino a non farvi distinguere, non dico due cose diverse, ma a confondere le contrarie. Voi dite, e dite vero che io abbia scritto, che la Giurisprudenza in Roma fu in fiore fin a' tempi di Costantino (cosa che a niun altro, che a voi dovea parer nuova, perchè è così trita e volgare, che io credo che vada scritta fino ne' bocali); ma poi farneticando, soggiungete, che io scriva essere decaduta per i Vangeli di Cristo, e per la veneranda Religione Cristiana. Questo è un delirio, che a niun altro che a voi potea venire in mente, essendo a tutti notissimo, che gli Evangelj di Cristo, e la veneranda Religione Cristiana non furono in altri tempi tenuti in tanta purità ed osservanza, quanto in que' tre primi secoli, che a Costantino precedettero, quando appunto la Giurisprudenza Romana era nel suo bel fiore. Sono forse a voi solo ignoti i comuni voti e desiderj di tutti gli Uomini pii e dotti, che non lasciano d' incessantemente pregare Iddio che gli piaccia di ridurre la sua Chiesa in quella santità, in quello spirito, ed in quella illibatezza di costumi, ne' quali si mantenne in que' tre secoli? Ne' quali le leggi del Vangelo eran la norma delle azioni de' Fedeli, ed in cui espressamente leggevano, che il Regno che Cristo prometteva a' suoi credenti, non era mondano e terreno, ma tutto celeste; e che perciò egli era stato mandato dal Padre in Terra, e non per distruggere l' Imperio e le sue leggi, anzi per istringere maggiormente la divozione de' Popoli inverso i loro Principi, ed ubbidirgli non solo per timor delle pene che minacciavano, ma per obbligo ancora di coscienza, siccome altamente predicava S. Paolo, e tutti i Padri antichi di que' tempi. E se a voi era tutto ciò ignoto, e per il furor pazzo che vi otte-

ottenebrava la mente, non avete scorti questi stessi sensi nell'*Istoria Civile*, che ne' primi libri non v' ha pagina, che non ne sia piena: almeno vi dovea esser impresso quell' Inno della Chiesa, che spesse volte avrete dovuto recitare, o sentir almeno cantare, il quale v' intuona le orecchie con quel

Non eripit mortalia
Qui Regna dat Cælestia.

Non fu dunque un miserabil vostro delirio prendere per cose opposte, e che l' una distrugga l' altra, buone Leggi Latine, ed Evangelj di Cristo? Chi non sa, che la Giurisprudenza Romana cominciò a decadere a' tempi di Costantino? Ma ciò avvenne non per la veneranda Religione Cristiana, ma per quelle tante cagioni che vi furono additate nel principio del 2. *libro* dell' *Istoria Civile*, che io non voglio qui ripetervi. Le leggi di Costantino, e degli altri Imperadori suoi successori sino a Valentiniano III. portarono all' antica Giurisprudenza cambiamento, anche per la Religione Cristiana, per quella parte che riguardava l' antico jus Divino e Pontificio de' Romani, che dovea essere certamente tutto vario e diverso, siccome si vede dall'intiero *lib.* 16. del *Codice Teodosiano*. Si portò anche cambiamento per i nuovi riti, e varj istituti introdotti in sequela d' una nuova Religione, siccome furono le manumissioni in Chiesa, la derogazione delle pene del Celibato, la moderazione nel concubinato, ne' divorzj, e nel dominio de' Padroni inverso i *servi*, lo stabilir nuove feste per i dì di Domenica, e l' andar pian piano abolendo l' Aruspicina, prima la privata, e dipoi la publica, le naumachie, i combattimenti con le Fiere, le lotte, i giuòchi de' Gladiatori, ed altri antichi riti e superstizioni Gentili, siccome potrete vedere alla *pag.* 103. Giuliano che volle tornare alla Religione Gentile, ed ebbe intendimento di ristabilire le cose nello stato primiero, andava perciò cassando quel che Costantino avea innovato; e quindi avvenne, che questo Principe acquistò varia fama presso i Gentili, e presso i Cristiani, questi lodando Costantino, quei biasimandolo come Novatore. Or un Istorico che rapporta le accuse e le lodi così degli uni, come degli altri, e che non vi mette niente del suo, additando nel margine gli Scrittori contemporanei, anzi le leggi stesse del Codice Teodosiano, vorrei sapere in ciò che male ha

fatto?

fatto? Rileggete di nuovo attentamente, ma con mente chiara e serena, quando v'accorgerete d'essere in qualche lucido intervallo, tutto l'intiero *cap.5.* del *2. libro*, che lo troverete alla *pag.* 102. del 1. *tom.* e son sicuro, che avrete compassione di voi medesimo, ed orrore insieme di tanti delirj e vaniloquj, de' quali è tessuta tutta intiera quella vostra lettera. Altro scampo adunque non vi resta che la vostra Morale, ed in questo siamo d'accordo, Conosco bene, che così dovevate fare, per far cadere nell'odio e nell'abominazione di tutti gli Ordini quell'Istorico, affin di perderlo. Presso al Popolo non v'è mezzo più efficace per conseguir questo fine, che gridargli all'orecchio fino a stordirlo; All'empio, all'Ateo, al senza Dio, e senza Croce.

INTORNO A' COSTUMI.

Vi è piaciuto ancora usare delle medesime arti intorno a' miei andamenti e costumi, per farmi creder tale; e come se mi fosse stato sempre attaccato a' fianchi, con una franchezza mirabile vi mettete così ad esclamare alla *pag.* 115. *tom.* 1. *Si vide pur una volta assistere quest'Uomo a' sacri Uffizj?* Alle Chiese de' Gesuiti certamente che no, perchè non avendo Coro, onde perciò rendete tante benedizioni al *P. Claudio*, che non ve lo lasciò, non vi era niente ivi da uffiziare, ma presso i Benedettini, e spezialmente in Settimana Santa nella lor Chiesa di *S. Severino* spessissime volte; e mi maraviglio, com'essendo quella Chiesa così prossima al vostro maggior Collegio, non ve ne sia stata data notizia. *Ascoltar la Divina Parola?* Veramente prediche di Gesuiti io ne ho poche intese, poichè non avendo avuto la sorte di nascere a' tempi del vostro Padre *Lubrani*, che era lo spasso de' Pulpiti, ed essendo poi succeduti tutti gli altri assai sciapiti e sgarbati, stimai meglio ascoltarle nel Duomo, poichè la vigilanza di quell'Arcivescovo lo solea provvedere de' più insigni Oratori, dove intesi il *P. Casaretti*, il famoso *P. Dollera*, ed altri assai celebri, e veramente apostolici. *Gli venne mai in pensiero di dar il nome a qualche Oratorio?* A niuno certamente de' vostri Collegj, o alla Casa Professa, dove in quelle Tabelle, che a lettere dorate e cubitali hanno l'Epigrafe: *Nomina scripta in libro vitæ*, non troverete sicuramente scritto il mio nome, ma in quello de' PP. Pii Operarj in *S. Niccolò* alla Carità forse lo leggerete ancor oggi; e vi fu scritto, quando vi

presedeva il *P.Torres*, celebre per dottrina, e per santità di costumi, e nel quale io, per dirvela con sincerità, vi scorgeva un'altra Morale totalmente diversa da questa vostra. Onde tanto più vi prego a risolvermi nettamente questi miei Dubbj, e senza equivoci, perchè io non cerco altro che la quiete e la tranquillità della mia Coscienza. Del rimanente a quel che soggiungete, di non esser io stato veduto *a mondare prima l' anima a' piè d' un Confessore*, non ve ne maravigliate, perchè io non mi sono confessato mai a' Gesuiti, ancorchè fossi assicurato, che erano indulgentissimi, e che in loro bottega vi era roba per tutta sorte di persone, ed a buon mercato. Ora conosco, che ebbi in ciò un capriccio bestiale di non appartarmi dal mio Parroco, e dal *P. Torres*, e dagli Preposti di quell' Oratorio dopo la sua morte; ma da ora innanzi vi assicuro, che procederò in altra maniera.

Alla *pag.* 254. dello stesso *tom.* 1. dite » che sia stato io » veduto piegar bensì il ginocchio agli Altari, ma non altri» menti da quel che piegavalo Naaman Siro all' idolo di Remmon, » quando porgea il braccio al suo Re che l' adorava ». Io veramente non posso ricordarmi in qual Chiesa fossi stato osservato in tal positura. Ho avuto sempre in costume con ambo le ginocchia a terra pormi innanzi agli Altari, e starmi al possibile ritirato in me stesso con quella debita riverenza e divozione, che si richiede. Forse avrebbe potuto avvenir il contrario, quando dalla brigata ero forzato d' entrar nella Chiesa del Gesù nuovo, dove ordinariamente la gente corre, o per veder qualche magnifico apparato di Tapezzerie, e d' Argenti, o qualche sorprendente Illuminazione, ovvero per sentir qualche eccellente Musica; poichè per dirvela con ingenuità, entrando io in quella Chiesa, ho creduto d' entrare in una magnifica e ben ornata Galleria, ove il Popolo andasse a ricreare gli occhi e l' orecchie in quelle sì vaghe ed aggradevoli apparenze, ed in que' numerosi ed armonici concenti. Non devo tacervi, che fui sorpreso in questo passo dalla vostra erudizione, come non sapendo niente degli Ebrei, nè di Scrittura, vi fosse venuta a mente quell' Istoria di Naaman Siro. Ma poi m' accorsi, che era potuta pervenire a vostra notizia, perchè nella famosa controversia dell' adorazione permessa a' novelli convertiti Cinesi, giovò molto a' vostri Gesuiti quel fatto, e non tralasciarono d' ingrandirlo ed inculcarlo in tutte le contese, ch' ebbero perciò co' Domenicani.

Pro-

Proseguendo l'analisi de' miei andamenti e costumi, vi siete ancora avanzato in dire, che io abbia sostenuto esser lecito il Concubinato non meno *in jure*, che *in facto*. Dite nella *lettera* 7. alla *pag*. 117. che » io manifesto espressamente il mio » concetto, che il Concubinato non era già disdetto ne' secoli » da noi alquanto remoti, ma che siasi poi tenuto per mostruo- » so dal pregiudizio de' nostri tempi » Tornate dipoi nella *lettera* 16. *pag*. 301. a ripetere lo stesso con dire, » che io reputi il » Concubinato niente disconvenevole, e pudica Congiunzione, » che lice, e che vuol chiamarsi secondo Maritaggio, come ivi » si comprova a lungo con erudite dissertazioni. »

Intorno al *dritto*, io non intendo disputar con V. P. per quell' attenzione e riverenza che vi si dee; poichè sarebbe lo stesso, che farvi bruttamente arrossire della vostra ignoranza. Oltrechè niuno profitto ne cavereste, stando in questo stato d'innocenza e di purità, non intendendone nè meno i termini; tanto più, che in ciò a niente vi potrebbe giovare la vostra Logica, e molto meno la Morale. E che dovrei dirvi, quando prendete per *due dissertazioni* ciò che io brevemente accennai in due occasioni, quando ebbi a spiegare che cosa si fosse il Concubinato di quegli antichi tempi, del quale fui quasi forzato a parlare per difesa dell' onestà delle Leggi Longobarde, e del nostro Ruggiero I. Re di Sicilia?

Nel *primo tomo* alla *pag*. 357. fui obbligato parlarne, acciocchè niuno si offendesse in leggendo nel 2. *libro* delle *Leggi Longobarde* una legge, nella quale si vede permesso il Concubinato, vietandosi solamente di potersi ritenere in un medesimo tempo Moglie e Concubina, dovendo ciascuno esser contento o di una sola Moglie, o di una sola Concubina. Additai solamente nel margine gli Autori, i Canoni, e le Leggi che lo spiegavano, e soggiunsi di più, che per maggior intelligenza ciò » meriterebbe » un discorso a parte, ma tanto basterà per ciò che riguarda » il nostro istituto, » il qual era d' illustrare quella legge, perchè non sembrasse disonesta e scostumata, secondo l' idea che si ha presentemente del Concubinato de' nostri tempi, affatto diverso da quello, del quale parlarono le Leggi Romane, e le Longobarde. Forse altri avran riscontrati quegli Autori, quei Canoni, e quelle Leggi, e se ne saran persuasi; ma voi con tutto che vi abbiate presa la briga di confutar quell' Istoria, non vi siete nè pur curato di vederne uno, ma tirando avanti giusta il consueto e costante vostro costume proseguite a gridare ed a de-

declamar ſolo, ed a parlar maravigliosamente di ciò che non intendete. Io ora mi diffiderei di farvelo capire, anche ſe vi mandaſſi quel diſcorſo a parte che io diſſi. E che gioverebbe con voi allegarvi i Canoni de' Concilj Illiberitano, e Toletano, di cui forſe non avete ſentito nè pur anche il nome? Che *S.Iſidoro*, *i Capitolari di Carlo M.* e di *Ludovico Pio*, il *Decreto* ſteſſo di *Graziano?* Che le Leggi di Coſtantino, e di Giuſtiniano? Che le Novelle di Zenone, e di Marziano? Sarebbe tutta opera perduta. Conoſco, che per voi dovrebbe eſſer queſto un racconto molto lungo, e ſi dovrebbe cominciare da' primi rudimenti, con iſpiegarvi prima i vocaboli; poichè avete dato manifeſto indizio di non ſolo non intenderne la forza, ma nemmeno il latino. Ecco: io diſſi che i Romani chiamavano il Concubinato » *Semimatrimonium*; e voi alla *pag.* 301. dite, che io voglio che ſi chiami *Secondo Matrimonio*. E perchè non vi ſia occaſione da dubitare d'eſſervi ciò accaduto per inavvertenza, lo replicate alla *pag.* 392. dicendo: » So che diſiniſce per Secondo Matrimonio il Concubinato. » Ed è veramente da ridere, che declamate tanto contro il Concubinato, nello ſteſſo tempo che lo fate paſſare per Secondo Matrimonio; poichè ſe non ſiete ſeguace della dottrina de' Montaniſti, che deteſtavano le ſeconde nozze, ognuno dovrebbe credere, che ammettete per legittime *non* ſolo le ſeconde, ma anche le terze, e quarte nozze. All' *incontro* in que' due luoghi, ed in tutte le Leggi e Canoni che ivi ſi allegano, ſi parla del Concubinato, come d'una *Congiunzione* permeſſa, ſerbandoſi però que' requiſiti, che ſe gli *preſcrivono* dalle leggi; onde fu detta anche legittima, perchè le leggi gli davano forma e metodo. Era a cor chiamato *Semimatrimonio*, ſiccome la Concubina *Semimoglie*, perchè ſebbene intorno a' riti ed alle ſolennità, ed al fine della procreazione della prole era dal matrimonio diverſo, in moltiſſime altre coſe però era conforme; ſiccome di non poter aver luogo ſe non tra ſciolta e ſciolto, con deliberazione di viver ſempre in tale ſtato con affezione maritale, ed aſtenerſi da altri illeciti congiungimenti, poichè anche nel legittimo Concubinato ſi commetteva adulterio. Or voi altrove lo prendete al roveſcio, ed alla *pag.* 118. lo confondete colla Fornicazione, credendolo ſimile a quella congiunzione, colla quale voſtro Padre ſi accoppiò con voſtra Madre, ed alla quale il Mondo è cotanto obbligato per aver dato alla luce un tal Eroe qual voi ſiete: dando perciò

ciò di piglio a quella sentenza veramente a pochi nota, ed assai pellegrina: *Qui jungit se Fornicariis &c.* Or non è questo un delirare, ed un parlar più di quello che meno s' intende, che vi porta fino ad infamare la vostra origine, ed i vostri natali?

Ebbi un' altra occasione di parlare del Concubinato di que' tempi, e fu nel 2. *tom.* alla *pag.* 226. quando ebbi a favellare del nostro Ruggiero, per noi Grande non meno, che fu presso i Francesi Carlo M. Nella serie de' suoi figliuoli pur di colui se ne annoverano alcuni, che lasciò non dalle Mogli, ma dalle Concubine, che successivamente tenne nel suo Palazzo. Gli Scrittori Francesi per levare i pregiudizj, de' quali secondo i costumi presenti sono ingombrati comunemente gli Uomini, che non sanno la differenza tra l' antico Concubinato e 'l presente, affin di purgar Carlo M. dalla macchia d' incontinenza, per aver avuto successivamente oltre le Mogli anche le Concubine, avvertono i Lettori a non iscandalezzarsi, se di Carlo M. che in più Provincie della Germania non meno, che della Francia si vuol far passare per Santo, si scrivono tali congiunzioni; poichè a quei tempi non erano, come quelle d' oggi, ma permesse e legittime, come quelle alle quali dalle Leggi se l' era prescritta certa forma e metodo, e che poi le Leggi stesse, ed i nuovi costumi introdotti le abolirono e dannarono. Or questo appunto intesi far io al nostro Ruggiero, di purgarlo cioè da questa taccia, e di far accorti i Lettori a non riputarlo per questo un Principe dissoluto ed incontinente. Agli altri, che sono intesi d' Istorie, e d' antichi costumi e leggi, non sembrò questo rapporto cosa strana e nuova; ma a voi, che vi mostrate così fanciullo e semplice di queste cose, che mi pare che siate or ora nato, parrà certamente ogni cosa mostruosa e stravagante. Sicchè stimo esser opera perduta il dovere trattenermi di vantaggio a parlare con voi di questo Concubinato *in jure*, che ricerca un più istrutto ed addottrinato Novizio, e che ne sappia almeno i termini.

Ma del Concubinato *in facto*, in questo sì che posso accettarvi per Maestro; poichè oltre l' esperienza, potrete colla vostra Morale suggerirmi de' bei lumi, come in effetto me ne porgete in queste vostre lettere. E chi meglio che voi potea istruirmi de' presenti Concubinati di fatto (poichè oggi non hanno questi assistenza veruna di legge), quando ne avevate in Casa un domestico esempio, anzi ad uno di questi Concubinati voi dovete

vete il vostro essere, e la vostra nascita? Chi meglio dunque di voi potea esser inteso di tutte le sue minute circostanze, e de' travagli che passò vostro Padre bazzicando con vostra Madre, e del pericolo che forse corse di vedersi descritto il suo nome nel pubblico Cedolone de' Concubinarj scomunicati? Voi però, senza additar donde di me aveste si minute e particolari notizie, con una franchezza mirabile addossate a me ciò, che forse dovette intervenire in casa vostra; e scrivendo alla *pag.* 120. nella 7. *lettera*, che io fui mosso a scrivere con que' sentimenti contro i Frati per l'amor della libertà di vivere a mio talento, soggiungete queste parole, per le quali certamente avrete nella rabbia ed impudenza superati quanti sfacciati menzognieri, e neri calunniatori fossero stati nel Mondo giammai: » Lo commosse » per fine (voi dite) l'onta del non vedersi per poco descrit- » to il nome indegno nel pubblico Cedolone *de' Concubinarii* » *Scomunicati*. » Come sapete questo rischio, che io era per passare? Eravate forse uno di quei, che compongono in Napoli quella particolar Congregazione di Preti, che invigilano sempre con non minor avvedutezza, che stretto e sommo segreto, e per maniere occulte e impenetrabili a sciorre tali congiungimenti, e staccar tali Conjugati? Certamente che l'esperienza domestica vi dovea far sapere, che in quella non vi hanno parte nè Frati, nè Monaci, e molto meno Gesuiti. Aggiungete appresso: » Ebbe allor egli dall'altrui autorevole intercessione il » favore di esser sottratto da quell'infamia. » A me veramente di quella Congregazione erano stati fatti rapporti totalmente contrarj, che sotto l'Arcivescovo *Pignatelli* era molto severa e rigorosa, che non si perdonava a persona di qualunque condizione, ch'era sbandita ogni connivenza e tolleranza, e si rifiutavano intercessioni di Persone, per autorevoli che fossero; e che mai fu veduta in tanta austerità e rigidezza, quanto in questi ultimi tempi, poichè gli Arcivescovi passati non molto vi badavano, ed erano in ciò assai indulgenti. Sicchè io certamente non avrei potuto compromettermi quella tolleranza e connivenza, che forse a' tempi passati fu praticata con vostro Padre da' predecessori Arcivescovi. E' vero, che la vostra Morale vi è di grandissimo scampo; ma nel fingere bisogna pur avvertire al verisimile, poichè altrimenti la favola riesce sciocca ed insipida: Questa che avete or tessuta, la potrà difendere la vostra Morale, per ciò che riguarda la calunnia e l'impudenza, e toglierle quell'

or-

orrendo aspetto di protervia e di malignità; poichè secondo le massime di quella si possono usare tutte le arti maligne, quando s'indirizzano al fine di perdere un Uomo per salvargli l'Anima: ma non la potrà difendere per l'inverisimilitudine della sua goffaggine e scipidezza. E' vero però, che l'eccesso della carità, che veggo praticata in questo particolare, potrà coprire tutti questi, ed ogn'altro difetto: poichè ad ogn'altro che a voi dovea passar in pensiero di parlar di Concubinato, per non rinfrescar la memoria de' vostri natali; e se pur aveste voluto entrare a parlarne, dovevate conformarvi almeno in questo a' sentimenti di quell'Autore, il quale per altro vi dava in mano cose tali da poter giustificare in qualche maniera la vostra concezione e natività, e non farla credere cotanto inonesta ed obbrobriosa al Mondo, quanto oggi si sente. Ma il vostro zelo, e l'ardor che avete avuto per salvarmi l'anima, non potea arrestare per qualunque umano rispetto il corso della vostra penna, e se non curaste nè disonore, nè infamia, molto meno poteva arrestarvi questo vano ed ideal rispetto della legittimità de' Natali.

Tanto avete creduto bastare per farmi entrare nell'odio, e nella generale abominazione di tutti; ma per far conoscere, che la vostra Morale era proveduta d'armi più fine, e più corte, date ora di piglio alle particolari, e che riputate esser più proprie e adattate per i soli Napolitani. Intorno al miracolo di S. *Gennaro* con vostro dolore avrete forse scorto, che non si negava alla *pag.* 25. del 4. *tomo*, ma sol si parlava de' pronostici, che vi si fanno sopra; onde scorgendo, che non v'era da profittar molto, contro il vostro costume appena nel 2. *tom.* alla *pag.* 210. l'accennate, senza spendervi quelle solite vostre esclamazioni e schiamazzi, e passate ad altro. Io non credo che vi siate astenuto da urlare, perchè forse avevate letto nel *P. Antonio Caracciolo Historia Sancti Januarii pag.* 258. che sebbene per l'osservazioni fatte o di scioglimento, o di durezza, alcuni s'inducono a presagirne o buoni o rei successi, contuttociò il miglior frutto, che da tali avvenimenti dee il Cristiano cavarne, sia d'imputare la durezza, che talora si sperimenta, a' nostri peccati, secondo che ci ammoniva pure *S. Odone* Cluniacense del cessamento de' Miracoli; affinchè rivoltandoci ad una vera penitenza, plachiamo lo sdegno della Divina vendicatrice mano. Son sicuro, che nè voi avete letto questo Autore, perchè è Teatino, nè vi possono entrar in capo questi concetti. Ma vi avrà

avrà fatto andar in ciò un poco ritenuto il ricordarvi forse, che il vostro P. *Francesco* di *Girolamo* nelle pubbliche piazze sopra le botti, con terribile ed ispaventosa voce non inculcava altro a' Napolitani, che non bisognava confidar tanto al Miracolo fatto in quell'anno, sicchè fosse loro data impunità di vivere con dissolutezza, perchè erano già assicurati di esser esenti da tutti i pericoli, rinfacciandogli, che d'un sì gran Santo, e d'un cotanto lor amoroso Protettore, essi facendone mal uso, volean obbrobriosamente ridurlo a far il mestiere di Spione.

Vi riducete adunque, usando delle solite arti a dire, che io avessi scritto de' Napolitani, essere mancatori di Fede, e ladri: che si feriscono ancora in quell' Istoria le Dame Napolitane nell' onore; e che de' loro Magistrati e Giurisconsulti se ne parli con istrapazzo, e spezialmente di *Andrea di Capua*. Per dar risalto a tali accuse le avete collocate nel vostro Indice sotto la rubrica delle

PROPOSIZIONI INGIURIOSE:

Ma qui è da notarsi cosa forse non ancor intesa, e che fa conoscere, che in quell' arte siete giunto all' ultimo punto di perfezione. Quanto sia grande la vostra verecondia e modestia, ben si è potuto vedere dalle cose precedenti; in quest' Indice però ne avete voluto dar un saggio più chiaro, per lo quale non potrà alcuno più dubitarne, poichè in fine dolo dite così » Erano » caduti NN. NN. NN. in mille spropositi e laidezze. » Chi legge quelle lettere puntate, certamente che raccapriccerà i capelli, ed aggriccerà le carni, credendo che sotto que' caduti in mille spropositi e laidezze saranno nascosti personaggi grandissimi, sacrosanti, e d'alto affare, giacchè lo Scrittore non ha avuto animo, ancorchè non facesse altra parte che di relatore, di chiamarli per nome. O inudito pudore, o ammirabile verecondia! Temeva il volto dilicato e tenero di non arrossir tutto in nominargli. E quali mai questi saranno, poichè non si cita foglio alcuno per potergli ravvisare? Volete sapergli? Sono Suor *Giulia di Marco da Sepino* del Terzo Ordine di *S. Francesco*, il P. *Agnello Arciero* Crocifero, e il Dott. *Giuseppe de Vicariis*, » i » quali in Napoli facendo mal uso della Mistica diedero in mille » spropositi e laidezze, ed avean dato principio ad una abbominevol compagnia, alla quale aveano arrollato più loro discepoli, e

ma-

maschi e femmine. Così appunto gli leggerete alla *p.* 109. del 4. *tom. dell'Istoria Civile*. E perchè si è avuto rossore di nominargli? Furono forse i loro delitti occulti, e le loro Assemblee sì segrete ed impenetrabili, che non furono a niuno scoperte? Tutto al rovescio. Questa fu una Causa in Napoli, ed in Roma così strepitosa, e per le forti ed alte protezioni di ciascuna delle parti così contrastata ed accesa, che durò molto tempo; e non fu terminata, se non nel Pontificato di Paolo V. nel 1615. Furon fabbricati più processi, e fatte strepitose esecuzioni. I Gesuiti, che presero la difesa di Suor Giulia, e degli altri caduti in mille spropositi e laidezze, contrastaron ferocemente co' Teatini, che voleano i rei puniti. In fine trasmessi i carcerati in Roma nelle prigioni del S. Uffizio, » Paolo V. con particolar » attenzione fece esaminare con molta diligenza ed assiduità dagl' » Inquisitori la causa, e convinti i rei de' loro falli, furono di- » chiarati Eretici il *P. Agnello*, Suor Giulia, e Giuseppe de Vi- » cariis, e come tali furono condannati alla pubblica abbiura, ed a » carcere perpetuo; onde a 12. Luglio dell'anno 1615. essen- » dosi fatto ergere nella Chiesa della Minerva un ben solenne ap- » parato, in presenza del Collegio de' Cardinali, di molti altri » principali Signori, e d'un infinito Popolo, tutti tre abbiurarono » i lor errori, e nelle abbiure confessarono tutte le sporcizie, ed i » loro mistici delirj; ed affinchè i partigiani di Suor Giulia finis- » sero di credere la sua falsa Santità, per ordine dello stesso Pon- » tefice furono a 9. Agosto letti nel Duomo di Napoli, non sen- » za stupore ed ammirazione di tutti, i sommarj de' loro Proces- » si. » Così pure si legge nell'Istoria suddetta alla *p.* 118. ed alla seguente si aggiugne ancora, che accaddero altri casi consimili in Napoli, d' essersi trasmessi i Rei in Roma: „ di che, se non fosse il rispetto di alcune Famiglie, che ancor durano, potrebbero recarsi molti esempj. » Qual fu dunque verecondia la vostra di tacer nomi così diffamati e pubblici, ovvero una delle solite finezze della vostra Morale per dare orrore a coloro, a' quali senza mandar loro l' Opera, avevate trasmessi questi vostri Indici? Venga ora qualunque più fino impostore e maligno, che fosse stato al Mondo giammai, e veda, se può contendere con voi in espertezza di quest'Arte?

Non dissimili sono le altre vostre prodezze intorno ciò che notate nella *lettera* 3. *alla pag.* 31. e 32. dove la sola vostra Logica vi può difendere, la quale sovente da un fatto parti-

ticolare tira induzioni generali. Così voi, che niente sapete d'Istoria, e che la taccia, che in quel fatto di Manfredi si diede a' Pugliesi, non v'è Scrittore, che non la rapporti; volete per quell'avvenimento, ch'io faccia passare indefinitamente tutta la *Nazione Napoletana per traditrice insigne de' suoi Signori*.

Non imputo io alla *pag.*428. *del* 4. *tom.* i Napolitani di ruberia; ma dico, che i Forestieri viaggianti e riflessivi, che vivono in questo mal concetto, vedendo tante ricchezze nelle Chiese, maggiormente ci si confermano, sapendo le massime, che si fan correre, che si salda con Dio ogni conto, quando chi ruba in vita, lascia alla Chiesa in morte; e molto più vi si confermerebbero, se più d'appresso avessero scorta questa vostra Morale.

E che volete che io vi dica de' nostri Giurisconsulti e Magistrati, e di *Andrea* e *Bartolommeo da Capua*, sopra i quali in quella lettera vomitate tante inezie e scurrilità, che oltre il riso muovono anche il dubbio, se voi avete veramente letta quell'Istoria, la quale per la sua maggior parte non contiene, che il pregio e l'eminenza, che in Giurisprudenza ebber sempre i Dottori Napoletani sopra tutti gli altri dell'altre Nazioni, massimamente nella Feudale? Che vi dovrei dire di *Andrea*, e di *Bartolommeo di Capua*, de' quali l'ultimo spezialmente corre luminoso in tutta quell'Istoria, e che non vi era affare di Stato più grave e rilevante del Regno, che non si commettesse alla sua insigne dottrina e prudenza? Talchè chi oggi rappresenta questa non meno antica, che illustre Casa, ne diede espressi e perenni documenti all'Autore di suo compiacimento e gratitudine? Che in fine sopra quel che delirate intorno alle Dame Napoletane? Ed un semplice rapporto delle querele portate da' suoi Emuli alla Corte contro il Duca d'Ossuna, affinchè fosse rimosso dal Governo, imputandogli fra l'altre cose, che si facesse lecito di conversare con troppa libertà colle Dame, senza nominare quali fossero, voi tosto lo addossate allo Scrittore, quasi che egli volesse con ciò toccarle nell'onore? E non fate voi peggio alla *pag.* 40. che quando ivi si parla generalmente, voi venite a particolarizzare, e ci additate » per sua favorita taluna illustre per » nobiltà di sangue, ma però unica », e con ciò mettete curiosità alla gente di sapere chi quella si fosse stata, e di qual famiglia?

I favori, che poi spargete nelle vostre lettere a Napoli, sono singolari, or ravvisando in quello gran Mondo spiriti sublimi

mi e forti, i quali nulla stimano, anzi disprezgiano i Santi, la Chiesa, e l'Indulgenze; talora vi ravvisate anche de'Libertini, anzi non arrossite alla *p.*208. *del* 2. *tom.* di dire, che io l'abbia posto in » sospetto di Giudaismo, di Macometismo, d'Eresie di » varie sorti, ed alla fine fin d'Ateismo »; ed in fine, per quanto a voi gli avreste tolto quel pregio, onde va gloriosa nel concetto di tutte le Nazioni del Mondo, di aver avuto sempre in odio ed abborrimento l'orrendo Tribunal del S. Uffizio. E voi all'incontro con una inudita impudenza, e sfacciata menzogna dite, essere ostinazione di pochi il non volerlo accettare. Ora intenderete la forza e la proprietà di quelle parole del Decreto della meritata proscrizione; *Conviciis & contumeliis refertum*, *& satyram perpetuam contra Privatos*, *& Publicum agentem;* e del ben dovuto Bando: » di lacerarsi crudelmente la re» putazione de' Privati, e del Pubblico ». Almen per questo fu ben fatto, che la vostra Opera condannata a perpetua dimenticanza giacesse sepolta in tenebre oscurissime, e che appena nata, dormisse un' eterna e tenebrosa notte.

Ma cade pure qui a proposito quella stessa domanda, che si fece nel precedente Dubbio. A che tanti ordegni e macchine? A qual fine si mettono in opera arti sì nere e maligne? Per correggere forse il traviato, e ridurlo in via? No. Affinchè questo *Istorico Curiale si trovi in bando infame per furor pubblico*? Non basta. Che dunque si avrà da fare? *Bisogna*, *che Napoli incrudelisca contro sì perfido Cittadino*. *Bisogna per far salvo il Tempio recidere il Capo indegno*. Così gridate alla *pag.*282. e 283. della vostra 15. *lettera*. E questa diminuzione di capo doverà essere civile, o naturale? Naturale; di modo che il capo fisicamente sia separato dal busto. *E' forza*, *che viva altrove*, *se non vuole essere morto*. Così con voce orrida e tremenda mi sentenziate alla *pag.*50. della *lettera* 4. Chi mi salverà, e trarrà fuori dal gran periglio? Questa vostra conversione; per conseguire la quale, e non per altro fine si sono adoperati tali mezzi giusti, legittimi, ed onesti, perchè non altronde derivano, che da una pura, sincera, e perfetta Carità Cristiana. Amen.

DUBBIO TERZO.

Se un tal Credente possa impunemente addestrar la bocca a mentire, e le mani a falsificar passi, sensi, e date, ancorchè ne possa seguir danno al prossimo, o nella stima, o nella roba, o nell'onore.

Più cose mi mettono di ciò in dubbio, poichè sapendo, che avete sempre in bocca gli Evangelj di Cristo, ne' quali non s'inculca altro, che schiettezza e sincerità con quel *Est Est*, *Non Non*, insin a vietarsi perciò il giurare: voi all'incontro, non so per qual virtù ed efficacia, con una franchezza ammirabile mentite prodigiosamente più, e spesse volte in tutta quella vostr' Opera, e sovente avete addestrate le mani così bene a falsar parole e sensi, siccome le avete a storpiar versi e nomi. Intorno a' miei andamenti e costumi ne avete pur dette delle grosse, ma assai maggiori, e più impudenti intorno a' miei avvenimenti, che non sapendogli, franco franco gli narrate nella *lettera* 4. *pag.* 45. 46. 47. 48. Non voglio perder il tempo a convincere di falso tutta quella mal tessuta favola, perchè penso, che a tutti fuor che a voi sarà nota la verace Istoria; nè io pretendo giustificar presso di voi la mia condotta, e se la deliberazion presa di venir a presentare in persona la mia Opera a Cesare, a cui era dedicata, fosse stata, o no maggiormente spinta ed accelerata per gli romori e schiamazzi d'alcuni Frati parasiti e ghiottoni, i quali temendo non si dovessero chiudere tosto le loro botteghe, e seccar tutte le sorgive e le miniere de'loro Tesori, si posero non pure ne' Confessionarj, ma nelle pubbliche Piazze a guisa di baccanti a declamare, ed un de' vostri Gesuiti a farlo fin sopra i pulpiti. Solamente intendo di palesarvene le più sfacciate, non ad altro fine, che per sapere, se l'efficacia della vostra Morale sia così grande, che ci salverà anche da quelle, che avranno una simil tempra.

Ecco voi parlando della mia Opera, francamente dite alla *pag.* 46. » che io con un sottil ritrovato andava cercando una » maniera di darla alle stampe, senza interessarvi l'autorità d'al- » cun publico Magistrato. E poi soggiugnete alla *p.*47. che con » tali artificiose maniere ottenni dalla connivenza altrui la balia » di metter in effetto quanto avea per appunto avuto in pensie-

» ro

» ro ». E state così intrepido e forte in questo, che lo tornate a replicare nel 2. *tom. alla pag.*70. dicendo, » che certamente non sarebbe stata mai messa in campo, s'egli non avea » modo d'usar torchi privati, ed involarla agli occhi dell'uno, » e dell'altro Magistrato. » Che voi non sapevate, che io non pretesi mai d'aver licenza dalla Curia Arcivescovile di stamparla, perchè contenendo quell' Opera infinite dispute giurisdizionali, che si risolvono contro l' Ecclesiastica Giurisdizione, distesa oggi prodigiosamente oltre i suoi confini, ho fermamente creduto, che non fosse necessaria, e che siccome non era io obbligato cercarla, così quella Curia non poteva darmela; giacchè i Revisori Ecclesiastici il meno che curano ne' libri, è di vedere, se vi sieno cose contrarie alla nostra S.Fede, ed a' buoni costumi, ma la maggior loro premura, e che se gl' impone, è di spiar diligentemente, se occorra cosa contraria all' Ecclesiastica Giurisdizione, libertà, ed immunità, secondo quell' alto concetto, che essi ne tengono: non è maraviglia, perchè queste cose vi pajono strane e nuove, e non potevate nemmeno arrivare ad immaginarle. Ma all' incontro sapendo un fatto così pubblico e notorio, che io ne ottenni dal Collateral Consiglio, precedente revisione fatta, licenza in iscritto di poterla stampare, e pubblicare in Napoli, e poi dire francamente, che la sottrassi non men dall' uno, che dall' altro Magistrato: Or questo sì, non altro che la vostra Morale potea permetterlo. Vi condono pure di chiamar pubblico Magistrato quella Curia, e tanto più ora, stante questa mia Conversione, perchè io in altri tempi avrei stimato offendere i Tribunali del Re, se avessi dato questo nome, ch'è lor proprio, a' Tribunali Ecclesiastici.

Dite ancora nella *lettera* 3. *p*.42. » Che propostosi alla Città di » Napoli, ragunata per i suoi Eletti in S. Lorenzo di doversi rimeritar » l'uffizioso Autore della Storia Napoletana, fu rigettata la deridevole » inchiesta con disprezzo. » Come? Questa vostra Morale suol indurire i volti in guisa, che non ostante che le pubbliche Conclusioni registrate ne' libri autentici possano smentire il bugiardo, contuttociò si acquista tal vigore ed intrepidezza, sicchè si possa e vaglia francamente dire il contrario? Ecco che in quegli Atti si trova non pur conchiuso, di doversi rimunerar l'Autore, con eleggerlo Avvocato ordinario della Città, e mandarsegli un dono » in segno di gra-„ titudine per il libro composto dell' *Istoria Civile del Regno di* „ *Napoli*, che può ridondare in tanto beneficio di questo Pub-„ blico, „ come sono le parole della Conclusione de' 17. Marzo 1723.

1723. ma di più essersi effettivamente il dono mandato, e l'Autore averlo ricevuto; e quel che ora gli fa a male, è di aversselo anche speso. Aspetto però con desiderio ardentissimo di sapere, in questi casi la vostra Morale che rimedj dà per i perduti e sfacciati mentitori; perchè io, per dirla, mi sconfido altronde poter loro trovare scampo. Soggiugnete alla *p.* 48. scordandovi così presto di ciò, che avevate detto nella *pag.* 42. „ che rivocarono incontanente il voto accordato di commettergli „ l'onorato carico di Avvocato „ ; e pure negli Atti medesimi non si legge tal rivocazione, e molto meno quel che con inudita sfacciataggine aggiugnete: „ provvedendo, che non mai si „ mentovasse l'odiato nome di lui, non che si avesse considerazione per tal Uomo „. Che ve ne pare? siam dunque sicuri di poter avanzare le nostre mentite sin a questo grado?

In oltre tutti sanno, e niun meglio di voi, la mia dimora in questa Imperial Corte sostenuta da Cesare con quella stessa benefica mano, colla quale clementissimamente accolse me, e quel mio umile e basso dono. E pur mentite alla *pag.* 49. della 4. *lettera*, dicendo „ essermi convenuto passar l'Alpi bandito; ed alla *pag.* 282. ripetendo lo stesso dite „ che mi trovo „ in bando infame per furor pubblico „. Ed in sul principio dell'Avviso a chi legge *pag.* 9. per far credere maggiormente la calunnia, fingete di non sapere, per la sorte disgraziata avvenutami, dove io mi trovi. Si crederebbero, se co' proprj occhi non si leggessero menzogne sì sfacciate ed impudenti?

Ma un' altra io ne ravviso al *tom.* 2. alla *pag.* 73. la quale eccede di gran lunga tutte le precedenti, poichè parmi, che assicurate di poter mentire anche sopra i libri Sacri, noti eziandio, che fossero, e da tutti letti. Puossi dir cosa, che più giri fra le mani degli Uomini, quanto gli Atti degli Apostoli? E pure osservo, che sin quì possiamo avanzarci, ancorchè fosse imminente il pericolo d'esser tosto scoperti. Voi al solito mettendovi a parlare di quel che non sapete, voleste pure entrare a discorrere nella *lettera* 24. di proibizioni di libri; ed ecco ci piantate questa carota, e quel che è più gustoso, increpando ed insultando. In quegli *Atti* al *cap.* 19. *vers.* 19. si legge, che essendo S. Paolo in Efeso convertì molti; onde alcuni de' credenti, i quali prima avean atteso alle Arti di Magia, e ad altre vane curiosità, da per se stessi, e di loro spontanea volontà bruciarono al cospetto di tutti questi loro superstiziosi libri. Or voi dite

te così. » Ed avvegnachè (sono vostre parole alla *p.73.*) lo Stori-
» co voglia espresso, quei libri essere apocrifi; non così espresso vorrà,
» che Apocrifi sieno gli Atti scritti da S.Luca, ove leggiamo, ch'eb-
» bero gli Apostoli in costume di far ardere in loro presenza i libri di
» falsa dottrina a'novelli Convertiti. Ed il mirabil è, che non dite,
che lo facessero una o due volte; ma che l'ebbero in costume. Andavano dunque gli Apostoli per l' Asia, per la Giudea, per la Galilea, e per le altre Provincie d' Oriente bruciando libri a que' tempi? Non citate nè il Capitolo, nè il numero, dove negli Atti degli Apostoli si legga tal costume. Credevate con ciò uscir d' impaccio; ma dovevate avvertire, che quegli Atti si riducono a pochi fogli, e vanno in giro per le mani di tutti, spezialmente degli Ecclesiastici, sicchè la menzogna era facile a scoprirsi. Ed io perciò l'ho collocata a questa Classe, perchè, prodigiosa che fosse la vostra ignoranza, non ho potuto mai credere, che non gli aveste letti, e che per mentire, non per ignorare la piantaste.

Risolvetemi ancora quest' altro Dubbio, se non ostante i divieti del Concilio di Trento, e le Regole dell' Indice prescritte di suo ordine, si possa mentire nell' edizione de' libri? Io leggo in un Decreto di quel Concilio sotto il *tit. de edit. & usu librorum*, che proibisce i libri, i quali si fossero impressi *ementito prælo, & quod gravius est, sine nomine authoris*. Voi all' incontro in mezzo Roma avete stampato le vostre *Riflessioni*, con mentir il luogo dell'edizione, facendole apparire impresse a Colonia, e di più senza mettervi il vostro nome, avete finto quello di *Eusebio Filopatro*. Scipitamente per altro, perchè voi non potendo mostrare chi fosse vostro Padre, poichè i nostri Giurisconsulti dicono, che *nuptiæ patrem demonstrant*, e se questi gli avrete per Curialetti, sappiate, che lo stesso dice l' Imperador Giustiniano; perciò, come a voi ignoto, non potendolo amare, meglio vi sarebbe stato il nome di Filopatride. Ma da voi non è da ricercar tanto. Solamente domando, se avendo pure soggiunto *con licenza de' Superiori*, nella sola Roma vi sia questa impunità e franchigia, e se colà solamente i Superiori sogliono dare contro il prescritto del Concilio di Trento tali licenze? Di ciò vi prego risolvermi, e senza equivoci, o restrizioni mentali a voi cotanto familiari; poichè il mio capo non lo veggo niente disposto nelle cose morali a tali astrazioni.

A questo fine vi lascio al fuoco colle Vecchiarelle a raccon-

contare quelle fole, onde avete empite le *pag.* 48. e 49. *del* 1. *tomo*, perchè sono degne di voi, e della vostra semplicità. Io non pretendo altro, che d' essere rassodato in questi punti, ch' io reputo più gravi, e più necessarj per ottener la tranquillità della mia coscienza, poichè l'altre menzogne sparse dappertutto, delle quali io non istò qui a far catalogo, non mi danno alcuna pena, perchè o nascono da ignoranza, o da una somma credulità e dabbenaggine.

FALSIFICAZIONI DI PASSI.

Cerco ancora di sapere, come io possa lecitamente addestrar le mani a falsar passi, sensi, e ciò che verrà fra loro; e se il solo vostrò esempio basti, ovvero vi bisogni qualche altra cosa a me forse ignota. Me ne pose in dubbio, oltre que'troncamenti crudeli su i rapporti di Carlo II. e V. e de' Filippi, un' annotazione, che trovai nell' esemplare venutomi da Napoli delle vostre *Riflessioni*, dove nel margine del *tom.* 2. alla *pag.* 26. lessi una postilla simile a quella, che si trovò nell' *Istoria di D. Chisciotte* scritta da *Cide Hamete Benengeli* Storico Arabo. Quella dicea così. „ Questa Dulcinea del Toboso, che tan„ te volte la ricorda questa Istoria, dicono, che per salar *porci* „ ebbe la miglior mano di quante Donne nacquero mai nella „ Mancia». In questa si leggeva così. » L'Autore di quelle *Rifles„ sioni* per istroppiar nomi e versi, variar sensi, troncar parole, „ e falsar passi, ha le migliori, e più diligenti *mani di* quanti „ falsarj nacquero al Mondo giammai„. Mi posi perciò in sospetto, ed a farne altre ricerche, e trovai, che voi in quella *pag.* raccorciando quel che io dico alla *pag.* 50. *del* 1. *tom.* orridamente falsificate il mio senso, e le mie parole. E quando io parlando della potenza Ecclesiastica dico, che non può appartenere agli Uomini in proprietà, nè per diritto di Signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio ed amministrazione, fino a tanto che Iddio commette loro questa potenza soprannaturale, per esercitarla visibilmente in questo Mondo sotto suo nome ed autorità, come suoi Vicarj e Luogotenenti, ciò che non è della potenza mondana conceduta alle somme Potestà, il cui oggetto consistendo in cose terrene, è capace di ricever la Signoria, o Potenza pubblica, siccome i Principi l' hanno ottenuta ne' Paesi del Mondo, de' quali alcuni non solamen-

mente hanno ottenuta la Signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il loro Popolo in schiavitudine: Voi malignamente ciò, che io dico della potenza mondana di questi ultimi, lo rapportate alla potenza soprannaturale, ed a' Vicarj e Luogotenenti di Dio, e dite, che » l'hanno essi guadagnata da gran tem» po in tutt' i Paesi del Mondo, ed in molti hanno ottenuto do» minio così pubblico, come privato, riducendo il lor Popolo » in ischiavitudine. » Che ve ne pare? Quell'annotazione non fu opportuna per avvertirne i lettori?

Alla *pag.* 362. del 1. *tom.* vedete pure, come bruttamente avete falsificato quel passo dell' *Istoria Civile tom.* 1. *pag.* 57. e 58. per far credere, che l' Autore fosse del sentimento di *Salmasio*. Il passo è tale. » Il più impegnato per questa parte » si vede esser *Salmasio* (si addita nel margine il luogo soggiugnendosi: » *de quo admiratur Grotius defendere sententiam a toto Orbe destitutam*; *Grotius epist.* 53.) il quale contro ciò, che » credettero i Padri antichi della Chiesa » (e qui s' allegano S. » *Ireneo*, *Tertulliano*, *S.Cipriano*, *Arnobio*, *Lattanzio*, *Cajo*, *Dionisio Corintio*, ed altri rapportati da *Leone Allacci*) » e ciò » che a noi per antica tradizione fu tramandato da' nostri mag» giori, vuol egli per ogni verso, che S. Pietro non fosse mai » stato a Roma, ponendo in disputa quel che con fermezza ha » tenuto sempre, e costantemente tiene la Chiesa; il che diede » motivo a *Giovanni Ovveno* di credere falsamente, che rimanesse » questo punto ancor indeciso.

» *An Petrus fuerit Romæ, sub judice lis est.*

» Ma checchessia di questa disputa, la quale tutta intiera bi» sogna lasciarla agli Scrittori Ecclesiastici, che ben a lungo hanno » confutato quest' errore *eccet.* Or rileggete ciò che farneticate nella *cit.pag.* e nelle susseguenti, e se non arrossirete, sarà perchè avete già indurita la fronte a simili scempj, resivi già pur troppo familiari, siccome lo dimostra la *pag.* 249. *tom.* 1. e quasi tutti i vostri trasportamenti, e addestrate le mani a foggiar altre sconciature assai più mostruose, che queste non sono.

Alle *pag.* poi 379. e 380. del *tomo stesso* quali scempj e falsità non si vedono praticate? Credevate forse con non citare il foglio dell' *Istoria Civile*, di passar libero e franco? Ve lo citerò io. E' la *pag.* 324. del 1. *tom.* Or rileggetelo, e se potete-

te, arrossite di vergogna. Vi dispiacque forse di vedere il vostro Gesuita *Giannettasio* tra la folla di quegli Eretici e Scismatici, che in tutte le maniere vogliono, che Gregorio II. avesse scomunicato l'Imperador Leone, avesselo deposto, comandando che non se gli pagasse il tributo, e quel che è più, che offerendosegli il Principato da ribellanti Romani, l'avesse accettato. Or via, voglio io ora toglierlo da quella mischia, e doppiamente stringerlo con voi, e rendervelo indivisibil compagno. Sappiate, che colui non men che voi si dilettava di simili finezze, ed ancor che in quella sua Storia non avesse assunto altre parti, che di Traduttore, pure di quando in quando faceva delle simili scappate. Ecco che rapportandosi la permissione, che diede l' Imperador Zenone a Teodorico di scacciare Odoacre d' Italia, concedendogli tutto ciò che domandava; nel partir che fece Teodorico da Costantinopoli, l' Imperadore caricatolo di ricchissimi doni, gli raccomandò sopra ogni altra cosa il Senato ed il Popolo Romano, di cui dovesse avere ogni stima e rispetto. Così questa Storia la narrano *Giornande*, *Procopio*, ed altri, che avrete potuto pur osservare nell' *Istoria Civile al tom.* 1. *pag.* 166. Or questo vostro Compagno, sapete come rapporta questo fatto? Leggetelo nella sua Storia, e consolatevi. Ciò che quegli Scrittori dicono, che l' Imperador Zenone raccomandò a Teodorico il Senato, e 'l Popolo Romano; egli in vece di S.P.Q.R. scrive, che caldamente gli raccomandò il Pontefice Romano. Ed osservo, che in usar queste delicatezze non vi sgomenta, che vi sia contraria tutta l' Istoria, ed i varj cangiamenti delle cose, poichè dovea essere a tutti notissimo, che l' Imperador Zenone non avea alcuna corrispondenza col Papa, nè i Pontefici Romani nella Corte di Costantinopoli erano a quei tempi reputati più, che sudditi de' loro Cesari, ed all' incontro del Senato Romano si aveva tutto il rispetto, siccome è manifesto da' libri di *Cassiodoro*. Sicchè sempre più cresce la mia curiosità di sapere, se fra voi v'è qualche nuovo spirito di Morale, che vi dirige, e v'assicura di potere impunemente commettere simili attentati?

Ma dove, e sotto qual classe porrò gli altri scempj crudeli, che si leggono sparsi in tutta l'Opera delle vostre *Riflessioni*? Il loro numero mi sgomenta, e più la lor qualità, non sapendo se dovrò collocarli sotto quella delle Falsità, ovvero delle Calunnie. E dove collocherò ciò che farneticate nella *lettera* 1. *pag.* 17. e che avete pur piantato nel vostro *Indice* sotto le *Proposizioni* Se-

Sediziose, che io reputi la più giusta elezione de' Principi esser quella fatta dagli Eserciti, e colle Armi? Dove il vaneggiare della *p.*19. intorno all' Imperio Ottomano, che pur nel vostro Indice sotto le *Proposizioni ingiuriose* avete voluto per me farlo passare per il più giusto e legittimo? Dove quel lungo delirio intorno al Re Teodorico, e l' Imperador Federico II. il quale non si sa perchè volete farlo passare per Eroe della mia Storia? E perchè non far quest' onore fra' Normanni a Roberto Guiscardo, o al gran Ruggiero I. Re di Sicilia? perchè fra gli Angioini non al savio Re Roberto, e fra gli Aragonesi al magnanimo Alfonso? Dove quella impudente calunnia sopra Gregorio M., non arrossendo di dire alla *p.*249. del *primo Tomo*, che nell' *Istoria Civile* » si narra e-» spresso, che fra moltissimi Miracoli spacciasse de' falsi, e ne compo-» nesse libri a guadagno »? Dove tante e tante altre, delle quali non mi fido tenerne conto, e ridurle in quinterno? Io mi confondo, e perciò commetto a voi la cura, come espertissimo d' arrollarle sotto quella classe, che stimerete lor dovuta, e dove crederete, che siano più propriamente, e ben collocate; ponetele, poichè io per non più lungamente attediarvi, e perchè ho paura, che troppo facendomela fra tanti delirj e vaniloquj, non stravolga anco il mio cervello, voglio finirla, e passare al

---

DUBBIO QUARTO,

Se in virtù di una tale Morale si acquisti franchigia di poter impunemente conviciare il suo Prossimo, ancorchè l' ingiurie fossero gravi, ed offendessero l' onore e la riputazione dell' ingiuriato. E se passando non pure in iscritto, ma in istampa tali libelli famosi, rendano immuni ed esenti i loro Autori dalle pene stabilite dalle leggi.

IO cerco essere risoluto di questo Dubbio; non perchè pretendessi di andar ingiuriando il terzo e 'l quarto, e quanti, stando forse di mal umore, mi si parassero davanti; perchè la vostra Morale, se costoro si trovassero di peggiore umore, che 'l mio, non mi potrebbe salvare dalle bastonate: ma unicamente lo voglio sapere per mia regola, e per quiete della mia coscienza, Veggo, che voi in ciò vi avanzate sino all' ultima estremità, e non risparmiate le ingiurie più orrende e capitali. Non pure

ſul volto, ma in iſtampa mi date dell'Ateo, che non creda in Dio, nè alla Croce, che non conoſca Religione, che la mia empietà ſia pur troppo chiara e manifeſta; che ne' miei fogliacci non la perdoni nemmeno a Dio; che la *Iſtoria Civile* dà a credere, che io non conoſca Iddio, che io ſia acciecato da rabbia e furor pazzo contro la Chieſa; che i miei coſtumi ſieno empj e neſandi. Mi volete alla *pag.* 118. del *tom.* 2. per calunniatore e bugiardo, e nel *primo* alla *pag.* 120. per un Concubinario non meno *in jure*, che *in facto*, e per un Curialetto. Mi chiamate infame, ſtolto, e sbandito; che il mio cognome racchiuda in ſe, quante mai ingiurie e villanie ſi dieno al Mondo, e ſenta più orrendo ed eſecrabile, che quel di Diavolo, o di Capo infame *p.*48. Voi non ſapendo il luogo della mia origine, anzi nè meno quello della mia natività, mi fate un villano, ed or volete che io ſia nato » in un Villaggio non » guari da Napoli diſcoſto di niun nome » come dite alla *pag.* 50. del 1. *tom.*; ed ora nel ſecondo mi fate rinaſcere in Iſchitella nel Monte Gargano. Tutto va bene, e tutte queſte carezze io rimetto, e laſcio a voi, a cui bene ſtanno.

Che faremo però nel reſto, e in quel che io vi dimando, dove conſiſte tutta la mia difficoltà? Potrò dunque io da ora innanzi dopo queſta mia converſione far con gli altri il ſomigliante? Dalle baſtonate ſon certo, che non mi potrete campare, *nè io* lo pretendo; mi ſalverete almanco dalle pene infernali nell'altra vita, e nella preſente dalle pene criminali, che ſon pur troppo graviſſime? Voi moſtrate nella 3. *lettera* alla *pag.*30. eſſer inteſo, che tali libelli appena ſortiti alla luce, ſi dieno toſto alle pubbliche fiamme. Però ſe alla proſcrizione, e bando de' voſtri foſſevi ſtato anche aggiunto il bruciamento, ſiccome era di dovere, e voi ſteſſo lo confeſſate; io credo che quelle fiamme non vi avrebbero arſo nemmeno un pelo. Così per dirla con ſincerità, a me non atterriſcono tanto le pene de' libelli, quanto quelle ſtabilite dalle leggi a' loro Autori, delle quali ſcorgo, che voi non ne ſtate a pieno inteſo, e perciò non vi avranno ſpaventato tanto, quanto atterriſcono e fanno paura a noi poveri Curialetti; onde ſtimo di accennarvele, affinchè vedendo il pericolo, nel quale mi mettete, poſſiate meglio, e più poſatamente conſigliarmi, ſe ciò non oſtante poſſa eſſer aſſicurato dalla voſtra Morale, che me ne ſalvi. Delle pene infernali potrei promettermene maggior fiducia, perchè eſſendo la voſtra Compagnia

gnia una delle legioni, e forse la più distinta e benemerita, che militano sotto l'insegne di colui, il quale, secondo mi assicura *S. Antonino*, può *quantum velit animarum numerum, quæ in illis locis cruciantur, per suas indulgentias liberare, & confestim in Cælis, & Beatorum sedibus collocare*, voglio credere, che vi avrà conceduta facoltà, se non di ritrarle *ad superas auras*, almeno di trattenerle, e non farle precipitare nel Tartaro.

Delle pene Criminali, che le leggi impongono, è il mio maggior tremore; poichè il Magistrato non mi manderebbe tanto lontano, cioè alle leggi delle XII. Tavole, dove in un frammento presso *Cicerone l. 4. de Republica*, rapportato da *S. Agostino 2. de Civit. Dei*, e restituito da *Revardo*, si legge: *Si quis occentassit, actitassit, sive carmen condidissit, quod infamiam faceret, flagitiumque alteri precaretur, capite pœnas luito*; poichè potrei difendermi, e dire, che per la loro vecchiezza essendo arrugginite, non possono più quelle ora ferire: nè al *Codice Teodosiano*, dove gl'Imperadori Valentiniano, e Valente *tit. de famos. libell.* la stessa pena impongono; perchè pure potrei difendermi e dire, che quel Codice presso noi non ebbe alcuna autorità, nè uso; Ma mi manderebbe al *Corpus Juris*, al *Codice di Giustiniano*, dove non senza aggricciar le carni leggo nella *L. un. C. de famosis libellis*, che per chi compone libelli famosi vi sia pena capitale di morte: *Capitali pœna plectetur*. Anzi non men nell'uno, che nell'altro Codice ne leggo un'altra più terribile; poichè gl'Imperadori Valentiniano e Valente non solo puniscono di pena capitale gli Autori di tali libelli, ma anco coloro, i quali trovatigli, subito non gli lacerassero, o bruciassero, e non manifestassero l'Autore. *Universi, qui famosis libellis inimicis suis, velut venenatum quoddam telum injecerint; hi etiam, qui famosam seriem scriptionis impudenti agnita lectione, non illico discerpserint, vel flammis exussérint, vel lectorem cognitum prodiderint: ultorem suis cervicibus gladium reformident*. Ed il peggio sarebbe, che seguitando io l'esempio vostro non mi potrei giovare di niuna benigna interpretazione di Criminalista, nè di qualunque lor distinzione, insegnante doversi attendere, se ne' libelli si apponessero delitti gravi e capitali, ovvero leggieri, e non capitali; poichè osservo, che la vostra Morale gli permette fino all'ultima estremità, capitalissimi che fossero, come di non credenza nè a Dio, nè alla Croce, di non conoscere nè Dio, nè Religione, di empietà pur troppo chiara e manifesta, ed in fine di Ateismo. Que-

Questo è quel che mi sgomenta, tanto più che io non posso in ciò giovarmi dell'esempio vostro, perchè voi, ed i vostri avete una gran Cappa, che vi cuopre, e che vi rende *Exleges*, la qual non ho io. E perciò vi prego, prima di risolvermi, a studiar bene questa materia, passando intanto al dubbio quinto.

DUBBIO QUINTO.

Se tali Credenti possano, tuta conscientia, *usar l'Arti d'imposturar il Prossimo, affettando di apparir dotti e probi, quando non lo sono, e possano francamente parlare di quelle cose, che non intendono, e nello stesso tempo insultare altri per sciocchi ed ignoranti.*

OSservo con gran stupore nella vostr' Opera, che vi date un' aria così franca di parlar di cose che non intendete, di voler esser riputato intendentissimo non men di Lingua Toscana, e Latina, che d'Istoria, e d'ogni altra facoltà, mostrando nello stesso tempo una prodigiosa ignoranza, che mi mette in dubbio, se tal bravura nasca pure da questa credenza. Ecco voi al *tom.* 2. nella *lettera* 22. vi mettete a parlare della Monarchia di Sicilia, e pur si vede chiaro da quanto ne dite, che non sapete che cosa si fusse, ed in che consista. E nella *p.*34. ci fate veramente ridere per quella savia postilla, che aggiugnete alle mie parole; poichè dicendo io al *tom.*2.*p* 99. che » i Papi non hanno » fatta difficoltà di praticarla in più occasioni, nominando Legati, i » quali erano semplici Diaconi, per giudicar materie di Fede, e cause » di Vescovi:» Voi mi correggete, e dite » Ignorante, che non soggiu» gne: Secondo le Istruzioni prima ricevute da' medesimi». Come se i Papi mandando Legati per giudicar materie di Fede, e cause di Vescovi, non fosse lo stesso, che dar loro potestà sufficiente, o per via d'Istruzioni, o di Brevi e Bolle, di poterlo fare. Vi poneste a parlare di leggi Romane, e non sapevate, che quelle si fossero, nè l'origine, nè l'incremento, nè quando cominciasse il lor declinamento. La Disciplina legale degli Ebrei la pigliaste per gli Precetti del Decalogo; ed avete sempre in bocca gli Evangelj di Cristo, quando date forte indizio di non avergli mai letti.

Vi

Vi piacque di entrar a parlare delle istituzioni delle Feste nel *tom.* I. alla *pag.* 249. e nello stesso tempo che credete di notare gli altrui svarioni, non v' accorgete della propria ignoranza. Notate per errore il non avere io distinto la Circoncisione dall' Ottava di Natale; e pure non devono distinguersi, essendo la Festa della Circoncisione la stessa, che l'Ottava di Natale, della quale si ha, che fosse istituita nel VII. Secolo, nel qual secolo appunto io porto l' accrescimento di questa Festa nella Chiesa. Ed i Canoni del Concilio di Reims celebrato nell' anno 630. e i Scrittori Sacri di que' tempi, e de' seguenti chiamano questa Festa, ora di Circoncisione, ora Ottava di Natale. Nel Canone del Concilio di Reims si legge così: *Festa . . . celebranda hæc sunt: Nativitas Domini, Circumcisio, Epiphania, Annunciatio Beatæ Mariæ*. Leggete poi Godegrando Vescovo di Metz, che fiorì a' tempi del Re Pipino, e troverete che di queste Feste, serbando il medesimo ordine, dice così: *In solemnitatibus præcipuis, idest Natali, & in Octava, & in Epiphania Domini*. Vedi che quella Festa che il Concilio di Reims chiamò Circoncisione, Godegrando la chiama Ottava di Natale. Il Concilio di Magonza celebrato l' anno 813. pur chiamò Ottava del Signore ciò, che quello di Reims disse Circoncisione: *In Natali Domini* (ei dice) *dies IV. Octavam Domini, Epiphaniam Domini*.

E quel che in voi è ammirabile è, che nello stesso tempo che insultate, e che il vostro Fabio sorridendo si maraviglia di tanti svarioni, mostrate in questo stesso soggetto delle Feste una ignoranza prodigiosa, poichè non sapete altra esser la Festa dell' Epifania, che non si dubita esser più antica, e conosciuta nel IV. secolo non pur da S.Gio:Crisostomo *Homil.* 36. ma dagl' Imperadori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, e della quale si fa memoria in molte leggi del *Codice Teodosiano*; ed altra esser la Festa dell'Ottava dell' Epifania, della quale io parlo, ch'è di più moderna istituzione, e della quale da' Capitolari di Carlo Magno cominciasi ad aver notizia, poichè riferendosi nel *lib.* I. *cap.* 164. le Feste, che questo Imperadore ordinò doversi in ciascun anno venerare, si dice così. *Hæ sunt Festivitates in anno, quæ per omnia venerari debent, Natalis Domini, S. Stephani, S. Joannis Evangelistæ, Innocentium, Octavæ Domini* (che qui è lo stesso, che la Circoncisione), *Epiphaniæ, Octavæ Epiphaniæ, Purificatio S. Mariæ, eccet.* E notò in questo passo *Giovambatista Thiers* Teologo di Parigi nel suo libro *De Festorum Dierum imminutione c.* 11. la dif-

differenza, che vi è tra 'l novero delle Feste di Carlo Magno; e quello che quasi nel medesimo tempo fece il Concilio primo di Magonza nell'anno 813. poichè in quell'ultimo non vi è la Festa dell'Ottava dell'Epifania, e quella della Litania maggiore, cioè delle Rogazioni, ma vi è quella dell' Assunzione di Maria. All'incontro in quel di Carlo vi sono quelle due, e dell' Assunzione dice l' Imperadore così. *De Assumptione Sanctæ Mariæ interrogandum relinquimus. Contra vero* (sono le parole del *Thiers*) *Carolus M. Octavam Epiphaniæ, Letaniam Majorem, id est Rogationum tres dies percurrit, quos insalutatos dimittit Concilium Maguntinum. Assumptionem Sanctæ Mariæ apertis verbis nominat Concilium: hanc revocat in dubium Imperator, ubi dicit: De assumptione S. Mariæ interrogandum relinquimus.* Ciò che mi mosse a chiamar questa Festa della morte, siccome altri la chiamavano della dormizione, *Dormitionis Beatæ Virginis*; poichè a que' tempi dell'Assunzione se ne dubitava assai, siccome potrete osservare nell'*Istoria* del P. *Natale d'Alessandro sec.2. cap.4. artic.3. §.unic.* E molto meno potevo metterci quella della Concezione, quando (poichè allegate *S. Bernardo*) credo, che sapete che questo Santo nella *lettera* 174. scritta a' Canonici di Lione, siccome non dubita di quella della *Natività*, così biasima quella della Concezione. E così vi prego ad avvertire al vostro Signor Fabio, che non sorrida, e si maravigli tanto; perchè il riso, e la maraviglia alle volte sogliono nascere da pazzia, e da ignoranza; ed a voi di legger meglio quel mio passo, nel quale brevemente accennai l' accrescimento di queste Feste, e dovendolo trascrivere, non lo storpiate di vantaggio, ma lasciatelo stare, come si trova scritto, così: » Si accrebbero nella Chie» sa le Feste, l'Ottava di Natale, quella dell' Epifania, l'altra » della Purificazione, dell' Annunciazione della Vergine, della » sua morte, della sua natività, e finalmente quella di tutt' i » Santi. » Dove desidererei che avvertiste, che io non intesi, che tutte queste Feste si restringessero nel VII. Secolo, come furono quelle della Circoncisione, ch' è la stessa dell' Ottava di Natale, della Purificazione, e dell' Annunciazione della Vergine, che pure dagli Scrittori è rapportata nel VII. Secolo, ma agli altri due seguenti, ottavo, e nono: anzi perchè della *Tussanti* il primo, che ne facesse memoria, siccome fu avvertito da *Thiers cap.13.* fu Eraldo Vescovo Turonense, che divolgò i suoi Capitoli nella metà del nono Secolo l'anno 858. perciò soggiunsi:

» E

» E finalmente quella di tutti i Santi. » Con voi chiamo questa Festa *Tusanti*, perchè so quanto v' intendete di finezza di Lingua Toscana. E se il vostro Signor Fabio di quanto sopra ciò brevemente vi scrivo, ne vorrà maggiori riprove, legga questo libretto del *Thiers*, stampato in Lione l' anno 1668. legga il *Tommasino de celebrat. Festor. lib.*1. *c.*4., e se non avrà scrupolo, il *Van-Espen in jure Eccl. part.*2. *tit.*17. *cap.*2.

Vi piacque ancora di parlar tanto del Tribunale del S. Uffizio, che par che non ve ne mostrate mai satollo. Non contento di empirne ben 116. faccie (che tanto dura la vostra *lettera* 25. del 2. *tomo*) tornate di nuovo nella *lettera* 30. *pag.* 286. ad empirne altre trenta. Chiunque vorrà prendersi la pena di leggerle tutte intiere, avrà certamente bisogno di uno stomaço straordinariamente forte e robusto, perchè è impossibile, che agli ordinarj o non se gli provochi il vomito, o alla prima non si atterriscano. Scipitamente, e con un delirio non men lungo, che forte volete mostrare non meno la santità che l'utilità, anzi la necessità di quel Tribunale: che non se ne debba aver tanta paura; anzi che i Napoletani, toltone alcuni pochi, non l'hanno in orrore, e dite alla *p.*127. che perchè io dica al *tom.*4.*p.*92.» essere per » i Napoletani questo Tribunale cotanto odioso ed aborrito; che per questo stesso motivo, che io l' abomino, » ben si vede, che si dà » poca pena, che la gente ci tenga per nemici dichiarati del S. » Uffizio.» Volete in fine che sia questa una macchia obbrobriosa, colla quale io pretenda bruttare i Napoletani, quando che essi non l' abborriscono; e nella *pag.*208. dite, ch' io riputandogli tali, gli metto » in sospetto, ed anco più che in sospetto di Giuda- » ismo, di Macomettismo, e di Eresie di varie sorti, ed alla » fine fin d'Ateismo.,, E chi potrebbe annoverare i tanti prodigiosi delirj, per i quali siete stato miseramente sorpreso in distendere tante sconcezze e pazzie? Basterà questa per tutte, che la lor forza è stata tanta, che vi ha spinto alla *p.*210. fin a farvi dire, che impugnando ,, le mie stravaganze circa del S. Uffizio, ,, la Città gliene saprà buon grado.

Qual maraviglia sarà dunque, che oltre al vostro costume di parlar sempre più di quel che manco intendete, un delirio sì forte vi abbia fatto ignorare ciò che tutti sanno, e non sapere che fosse, e in che consistesse questo Tribunale del S. Uffizio? Poichè voi farneticando non solo non intendete ciò che parlate, ma togliete affatto una delle singolari e pregiatissime Grazie, con-

ceduta dal nostro Monarca alla Città e Regno: ciò che deve per altro condonarsi, stante il brutto accidente che vi tenne sì lungamente sorpreso. Ecco alla *pag.* 118. rimproverandomi, che io non senza calunnia dica essersi per quest' ultima Grazia di S. M. l' Inquisizione affatto sterminata, delirate così: » E smentono il » calunniatore bugiardo, così Carlo II. piissimo Re dal Cielo, » come altresì con tutto insieme il Mondo Cattolico il nostro » Augusto dal Trono Religioso del Sacro Imperio. Fu prove- » dimento del prenominato Re, che la Chiesa tenesse il gover- » no delle cause del S. Ufficio per mezzo de' Vescovi Ordinarj, » e non già di straordinario Inquisitore; e questo stesso fu con- » fermato con suo Diploma dall' Augustissimo. L' esterminio, ch' » ei vanta, niun lo vede; come l' abbia a gloria de' Regnanti » Cattolici, niun l' intende; e dove si vedesse, e fosse anche glo- » ria, sarebbe non già di Cesare, ma di Carlo II. suo antecess- » sore. » Si crederebbero in uno, che dice aver letta l' *Istoria Civile*, se non co' proprj occhi si leggessero sì portentose mattie, alle quali io credo, che Orlando nel suo maggior furore non arrivasse giammai? E la mia costernazione è questa, che temo, che il male non sia insanabile: Orlando pur trovò chi andasse a raccorgli il cervello, e glielo restituì; ma voi chi troverete? Ben la Città stessa di Napoli, ragunata in Deputazione del S. *Ufficio*, ha cercato di farvi questa carità con due Conclusioni, l'*una de'* 7. e l' altra de' 23. Maggio, nelle quali fu decretato pubblico rendimento di grazie al Signore Vicerè per la proscrizione, e bando delle vostre *Riflessioni*, avendo in quelle scorto, *oltre i* molti pregiudizj alla sacra potestà de' Sovrani, non men contro i Privati, che del Pubblico i vostri delirj: » particolarmente » (sono le parole della Conclusione de' 7. Maggio) dove tratta » dell' orrendo Tribunale del S. Ufficio, tanto odioso a *questo* » Fedelissimo Pubblico per l' irregolarità delle sue procedure » per la via straordinaria, dicendo che sia ostinazione di pochi » particolari di questo Comune il non volerlo accettare; per lo » che si è determinato e conchiuso, che debba questa Eccellen- » tissima Deputazione portarsi da S. E. Vicerè, e sincerarla dell' » universal sentimento, ed abborrimento del detto Tribunale, con » dargli le dovute grazie per la data proibizione di un tal libro, » la quale anco ha ridondato in benefizio di questo fedelissimo » Pubblico. » Ma con tutto ciò io ancor temo del vostro ravvedimento, e dubito forte che non vi sia bisogno di forza maggiore

giore per rendervi sano, poichè se non ha bastata l'ignominiosa vostra proscrizione, e del vostro libro, che lo qualifica per un libello famoso, e voi per uno scostumato, maligno, sfacciato, satirico, ignorante, ed ingiurioso alla sacra potestà de' Principi, e per un conviciatore, e crudel laceratore della reputazione de' Privati, e del Pubblico, qual altra speranza mi rimane, se non che ritorni a noi Astolfo, e vada nelle valli della Luna a cercar l'ampolla del vostro perduto cervello? E pur temo che non la trovi, poichè egli trovò quella d'Orlando, perchè era ben grande; ma la vostra, che dee esser sì picciola e minuta, che appena fra tante potrà ravvisarsi, chi m'assicura, che con tutta la diligenza che si usi, e dopo mille ricerche si possa trovar giammai?

Non più ora mi sorprendono quelle tante altre bravure ed insolenze, delle quali è piena la vostra Opera, poichè nascono da un furor pazzo, che vi ha talmente ottenebrato, che non sapete voi stesso quel che vi dite. Ecco voi non sapendo, che fosse Polizia, e governo di Chiesa, e molto meno Polizia dell'Imperio, arrivate a delirar tanto nella *pag.*24. del *tom.* 2. che vi pare aver detto un solenne sproposito *Ottato Milevitano*, quando scrisse, che la Chiesa era nell'Imperio, e non già l'Imperio nella Chiesa. » E se la Chiesa è nella Repubblica (sono le vostre parole) come dice *Ottato Milevitano*, non già la Repub- » blica nella Chiesa (e dove scrisse questo S. Vescovo un tanto » sproposito, che la Repubblica non sia nella Chiesa? » Che voi non abbiate mai veduto nè meno nella corteccia questo Autore, non fa maraviglia, poichè se non sapete gli altri Padri più noti e familiari, come volevate saper questo? Ma che vi sia ignoto questo detto di *Ottato* cotanto celebre e famoso, che non v'è libro che non lo rapporti, e poi con tanta franchezza chiamarlo sproposito: or questo sì che non solo dimostra la vostra prodigiosa ignoranza, ma molto più la vostra sfacciataggine, e inaudita impudenza. Delle edizioni di *Ottato* io ne so due le più emendate e moderne, quella di Parigi del 1679. e l'altra d'Antuerpia in foglio del 1702. In questa io lessi nel *lib.* 3. *de schismate Donatistar. pag.*56. così. *Non enim Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica est, idest in Imperio Romano*. Or andate, e se potete, arrossite per tanta petulanza ed impudenza.

Delirate ancora fin a muover lagrime per compassione alla

pag. 252. e 253. del 1. *tom.* quando vi mettete a parlare del Patriarca di Costantinopoli, e dell'estensione del suo Patriarcato, che nel vostro Indice sotto la Rubrica delle Proposizioni scandalose avete voluto, che invadesse anco la Francia. La bravura poi, e la franchezza, colla quale parlate al *tom.*2. *p.*74. delle proibizioni de' libri, è maravigliosa. Come franco assentate, ch'ebbero gli Apostoli in costume di far ardere in loro presenza i Libri di falsa dottrina a' novelli Convertiti. Come franco dite alla *pag.* 86. del 1. *tom.* che perchè io scrissi, ne' primi tempi esservi stato gran contrasto, se il ricever i Monasterj nell' entrar delle monache Doti e Livelli, fosse simonia: fossi » io il primo, e 'l » solo, che con accortezza mirabile scuopro una malignità ese» cranda. » E nell' istesso tempo, che insultate me, mostrate in ciò una prodigiosa ignoranza, di non aver letto, non dico *Van-Espen*, che questo Autore sarebbe a voi sospetto, ma nè pur uno de' Canonisti.

E che dirò della franchezza, colla quale maneggiate tutte le altre Professioni? Che dirò della Filosofia? Basta leggere quelle tre vostre ultime lettere filosofiche; e poi mi dica chi l'avrà lette, se non vi lasciate di gran lunga indietro e Guccio Imbratta, e Calandrino, e gli stessi Frati Rinaldo, e Cipolla. Che dell' Istoria? In questo sì, che veramente avete superati tutti, poichè ne avete dato un saggio, che fa vedere averne somma perizia, e di averle tutte tutte così a memoria, che senza Libri avete potuto confutare que' quattro ben grossi Volumi dell' *Istoria Civile*. E' stato mai al Mondo alcuno, che avesse potuto darsi quello vanto? Vi è stato mai chi avesse fatto abbattere gli Uffiti da S. Domenico, e S. Francesco, come avete fatto voi nella *pag.*131. del 1. *tom.* delle vostre *Riflessioni*? E chi potrebbe annoverare le singolari prerogative, che in ciò possedete, che col solo urlare e declamare, senza impegnarvi ad altro, avete rovinati ed abbattuti quanti Storici mai fossero stati al Mondo, togliendogli ogni fede ed autorità, siccome avete fatto sopra i miei rapporti di Teodorico, e di Federico II.?

Intorno poi alla perizia delle lingue, e spezialmente della Latina chi poteva dubitarne, quando fu vostra professione propria, e l'avete insegnata a' fanciulli? Perciò vi dilettate spesso di spargere a tempo e luogo così graziosamente per tutte le vostre *Riflessioni* que' tanti versi di *Orazio*, di *Lucrezio*, e di *Marziale*; e mostrate alla *pag.* 317. *tom.* 1. che sapete ancora

sog-

foggiarne di pianta. Ma come vi è accaduto, che volendone al vostro intento stirar uno di *Giovenale* nella *pag.* 330. del tomo stesso, vi avete fatto scoprire, che non solo avete una buona mano a storpiargli, ma che non v' intendete affatto di Latino? Ecco voi guastate un verso di *Giovenale*, che nell' Autore dice così: *Occidit miseros crambe repetita Magistros*: dove *crambe*, che vuol dire *cavolo*, è nominativo Greco, e *repetita* è il suo adiettivo, che poi si è detto per forma d' adagio: *brassica recalefacta*. Or questo verso voi, per acconciarvelo a vostro modo, lo portate così. *Fastidiunt miseri crambe repetita Magistri*. Così in un colpo rovinate la sintassi, dando al verbo *Fastidio* due nominativi, e l'Arte metrica, perchè *fastidiunt* non è parola che possa capire in verso. Che ve ne pare?

E che dirò finalmente della vostra fina perizia mostrata nella Toscana favella? Or in questo sì, che bisogna che tutt' i Toscani vi cedano. Vedete se un Salviati, o qualunque altro più esperto Maestro di questa lingua può parlare più misterioso e grave, come voi fate alla *pag.* 56. del 2. *tomo*? Imputandomi d' aver io con disprezzo parlato di Papa Clemente XI. per averlo indicato col pronome *costui*, dite così. „ Lascio l' indicarlo „ con quel pronome sprezzante *costui*, perchè dall' uso che ne „ fa altrove ho veduto, che nè egli, nè i suoi ajutanti di studio, „ per quanto si picchino di finezza di lingua Toscana, ne sanno la vera forza. „ Chi vi sente parlare in questo tuono, non vi crede almeno un Salviati, un Pergamini, o un Castelvetro? E pur mostrate, che non avete letta Grammatica alcuna Italiana, che vi avrebbe potuto insegnare, che questo pronome niente dà, e niente toglie, ma è solo indicativo della persona, sia illustre, sia infame, che si fosse precedentemente nominata. Ed il peggio è, che tutti gli Scrittori di questa lingua in ciò concordano, nè vi è stato pur uno a chi fosse venuto in mente un delirio tale. Ma in quanto a me, vi condono questa comunque sia jattanza, o ignoranza. Come facciamo, che mi pare, che pizzichi anche di Calunnia? perchè voi non contento di mostrar le vostre prodezze in Grammatica, vi avanzate a dire, che *tal sia l' uso ch' io fo di questo pronome altrove*. Come? Non avete voi letto nell' immediate pagine precedenti *tom.* 4. *pag.* 488. 89. e 90. che io do il *costui* eziandio a Innocenzio XIII. del quale, avendolo prima commendato così: „ che ora con somma lode di pruden- „ za e bontà regge la Sede Apostolica; „ soggiungo immedia-

tamente. „ Non ha costui &c. „ Del nostro incomparabile Giurisconsulto *Francesco d'Andrea* non dissi pur lo stesso alla *p.* 490. e di tanti, e tanti altri da me in tutto il corso della mia Istoria lodati e commendati? Questo è l'uso, che io ho fatto sempre di questo pronome in tutti i mei libri, perchè il Signore per sua bontà ha voluto preservarmi da simili delirj, a' quali io vedo che voi siete pur troppo soggetto in ogni cosa, che vi ponete a dire. E perciò prima di finire mi è entrato in testa quest' altro Dubbio che vi propongo, e che io voglio in tutte le maniere, per non più annojarvi, che sia l'ultimo.

DUBBIO VI. ED ULTIMO.

Se non vi sia altra pena per tali Credenti, che la perdita del Cervello, e di esser condannati ad un perpetuo delirio.

QUesto Dubbio ancorchè lo vedete posto nell' ultimo luogo; non credete però che sia di poca importanza. Ed io per me lo stimo di sì gran momento, che questo solo mi potrebbe fare rinnegare tutta quella fede che fin ora vi ho professata. Se si trattasse della sola pena dell' esilio e bando, che vi avete meritata e conseguita, a me non graverebbe tanto. *La* Terra è molto larga e lunga, nella quale troverei qualche ricovero, siccome voi l'avete trovato in Roma, la quale per altro suol nudrire altri scioperati scimmioni e parasiti, che voi non siete. Ma esser condannato ad un perpetuo delirio: or questo sì, che forte mi sgomenta, e m' atterrisce. E a qual delirio? Al più portentoso e miserabile, quale è quello, che si vede nelle vostre lettere. Puossene sentire un altro più sconcio e stravolto di quello che vi prese nella *lettera* 10. ed 11. di quell' altro, onde foste agitato e scosso nella *lettera* 18.? E dove lascio quegli altri più orrendi della pazzia stessa d'Orlando, che non senza muover lagrime di compassione si leggono nelle *lettere* 23.25.26.27.28. 29.30.31. e 32. del 2. tomo? Dove finalmente quelli, onde foste tutto sorpreso nelle tre ultime lettere filosofiche? Se a così caro prezzo doverà comperarsi quell' impunità e franchigia, che promette questa vostra Morale, io per dirvela con sincerità, non mi ci veggo niente disposto fin ora. E' vero che potrete dirmi, che quello che presso gli Uomini sarà riputata stoltezza, appresso

so Iddio sarà sapienza. Ma chi mi assicura che ciò non sia anche flagello e gastigo di lui, poichè leggiamo eziandio, che *Deus quem vult dementat*, e che sovente per punir gli Uomini permetta, che siano invasi da spirito di vertigine, che tutto gli scuote, e gli contorce? A questo fine quanto più posso e vaglio, vi scongiuro, che con una risposta risoluta, e senza equivoci facciate cessare il soffio di venti sì contrarj ed impetuosi, che han mossa questa gran tempesta nell'animo mio, e che in vece di portargli voi riposo e tranquillità, lo tengono ancora agitato e mosso.

Questi sono i Dubbj che mi occorrono, e che vi propongo in sequela della Professione di Fede che vi mando, li quali tanto più ho affrettato di tosto mandarvegli, perchè mentre io era sull'opera, sento che avete quì dirizzata un' altra Scrittura, attaccando il Decreto Regio, ed il Bando della proscrizione del vostro libro, la qual è di quattro fogli stampata in Roma, che per voi si chiama Colonia; ed avendola letta, non solo mi confermo nel concetto, che il vostro male sia incurabile, ma mi dà maggiori stimoli, e porge altre cagioni di affrettare questa mia conversione.

Primieramente perchè mi lusingo, che dopo averla letta vi leverete ogni collera e stizza, ed avendo rasserenato l'animo, e resolo tranquillo vi quieterete; perchè io temo, che se prima che vi giunga, vi pervenisse in notizia, che il Comune di Napoli rappresentato per la Deputazione del S. Uffizio vi ha pure smentito in ciò che avevate farneticato intorno a questo Tribunale, voi contro la Città non faceste qualche altra bravura ed insolenza, siccome l'avete fatta contro il Collateral Consiglio di Napoli, e suo Vicerè.

Per secondo, vedendo che tanto gridate, e vi dolete, che quel Supremo Consiglio abbia riputata la vostra Opera per un libello famoso, pieno d'ingiurie e di gravi contumelie, e contra *bonos mores*, maggiormente cresce il mio desiderio d'esser presto risoluto de' Dubbj propostovi intorno alla vostra Morale; poichè se voi non riputate essere contra *bonos mores* quel tanto, che avete vomitato in quell' Opera, dunque bisogna che la vostra Morale sia tutt' altra di quel che comunemente si tiene: bisognerà veramente mutare i vocaboli, e quelle che sono scelleraggini ed empietà, chiamargli buoni costumi. Sebbene in quel vostro parlare io vi conosco più difetto di

Lo-

Logica, che di Morale, e difetto tale che mi toglie ogni speranza di ravvedimento, e che il vostro delirio veramente sia insanabile. Poichè può sentirsene uno più prodigioso e stupendo, che volete far passare quel vostro Indice per la mia Opera, ove volete, che il Lettore corra di volo? A D. Chisciotte nel più forte della sua frenesia le Greggi gli sembravano Eserciti armati, i molini a vento Giganti, e le Osterie Castelli. Così a voi quel vostro Indice vi sembrano i *quattro Volumi dell'Istoria Civile*. Ed affinchè conosciate, che il delirio vostro quanto più si sta, più si avanza, e si rende insanabile: Ecco, prima nell' Opera vostra rimettevate il Lettore alla mia, siccome era dovere, quando volevate appurare le mie scelleraggini, ed empietà, e non le vostre. Dapoi nell'Indice rimettete il Lettore non alla mia, ma alla vostra Opera; ed ora in questa novella Scrittura non volete che si ricorra più nè alla mia, nè alla vostra, ma al vostro Indice. Volete far vedere le mie scelleraggini ed empietà subito subito? Eccolo: *Corra di volo il Lettore i titoli dell' Indice:* vedrà ben venti passi dell'Istoria sotto il titolo di *Proposizioni empie*, ne vedrà altri sotto le *Temerarie*, altri sotto le *Scandolose*. Passi all' *Eretiche*, alle *offensive*, alle *ingiuriose*. Non è questo un far ridere i morti? Il Lettore troverà in quell' Indice le vostre, non le mie scelleraggini: troverà le più inudite falsità, e le più nere calunnie: troverà le più orribili impudenze e malignità: troverà le più sfacciate menzogne, e le più impudenti ed infami contumelie. Veda se io mi apposi al vero, che intanto voi senza l'Opera mandaste attorno quell' Indice a' *vostri Emissarj*, perchè volevate farlo passare per Testo autentico, sopra il quale dovessero appoggiarsi tutte le vostre malignità e calunnie; e pretendete farlo ancor oggi dopo tante riprove della vostra prodigiosa ignoranza, della vostra nera malignità, impudenza, ed inudita loccaggine e sciocchezza, e credendo che gli altri Uomini fossero così matti, come voi, non vi curate di niuno, ed imperversate contro tutti.

Ma quello, di che a ragione molti stupiscono è, che queste mattie vi si permetta di farle in mezzo Roma, e quel che è più, dite alla *pag.23.* di questa vostra ultima Scrittura, che siete stimolato a farle *per consiglio di una autorità pubblica, anzi con qualche cosa di più*. Ed avete pure messo in quella, *Con Licenza de' Superiori*. Or voi veramente, e chi vi ha consigliato a questo (poichè non credo esser voi solo matto nel Mondo) ci

avete

avete divolgato un grande arcano, e datoci un bell' esempio. Ciò che voi dunque avete fatto con Licenza de' Superiori in quel Decreto del Consiglio Collaterale, potremo fare ancor noi in tutti gli altri Decreti proibitorj di libri, che escono dalle Congregazioni del S. Ufficio, e dell' Indice di Roma, e forse con maggior ragione.

Poichè i vostri Gesuiti stessi, e specialmente il *P. Fabbri* nel suo *Prodromus veritatis pag.* 222. (che sebbene porti il nome del *P. Neuser* Francescano, non si può metter in dubbio, che non sia *Fabbri*) insegnano, che tali Decreti proibitorj che escono dalle Congregazioni di Roma, non sono Decreti di Chiesa, perchè non ci vengono dal Papa stabiliti in un Concilio, o almeno in Concistoro, ma da particolari Tribunali eretti modernamente in Roma, i quali riguardano più lo stato politico di quella Corte, che la Sede Apostolica, e che perciò vi sia gran differenza fra i Decreti di queste Congregazioni, e quelli della Chiesa; onde i libri proibiti da tali Decreti, ancorchè approvati dal Papa, non si dicono proibiti dalla Chiesa. Quindi il *P. Fabbri* acremente rimproverò ad Errico, che aveva detto, il libro di *Pietro Hallois* essere stato condannato dalla Chiesa, *Falsum est, Henrice* (ei dice) *in Petrum Hallois ab Ecclesia sententiam esse pronunciatam; ejus tantum liber a sacra Congregatione confixus est, & prohibitus singulari Eminentissimorum Decreto approbato a Papa, non tamen ab Ecclesia, & Sede Apostolica ex Cathedra*.

Donde è nato, che non riconoscendo le altre Nazioni queste Congregazioni, o sien del S. Uffizio, o dell' Indice, per loro legittimi e competenti Tribunali, quando ne' loro Dominj capitano tali Decreti proibitorj di libri, non si ricevono, se non precedente l'esame de' loro proprj Consigli, e si ributtano, o si ammettono secondo si troverà convenire a' loro Stati. La Francia è a tutti noto, che non riconosce queste due Congregazioni, perchè sono invenzioni nuove di Paolo III, e di Sisto V. per render l' autorità del Papa più assoluta, e deprimer quella de' Cardinali; ed *Antonio Arnaldo* nelle *Difficultés proposées a M. Steyaert p. 9. diffic.* 100. ha ben dimostrato, che non meno la Francia, che tutti gli altri Stati, che non riconoscono i Tribunali dell' Inquisizione, e dell' Indice, non sono meno Cattolici degli altri. In Ispagna, narra il *Salgado de supplic. ad SS. part. 9. c.* 38. *n.* 141. che que' Re ordinarono che tali Decreti proibitorj di

Libri fossero portati alla supreme Inquisizione di Spagna, e secondo il costume di que' Regni fossero ritenuti ed esaminati. Onde quell'Inquisizione non permette, che si promulghi Indice proibitorio emanato dalla Congregazione dell' Indice di Roma, ma ne assume ella il peso e l' esame, e secondo la di lei censura si pubblicano nuovi Indici, e nuovi Espurgatorj, niente attendendo ciò che si faccia in Roma; e non solo ciò pratica ne' Regni di Spagna, ma anche lo fa praticare nel Regno di Sicilia, siccome ce ne rende testimonianza lo stesso *Salgado c.33.n.145.* Siccome nelle Provincie di Fiandra, ch'eran sottoposte a quella Monarchia, non facevano i Re di Spagna valere cotali Decreti ed Indici proibitorj, che tutto dì escono da queste Congregazioni di Roma, ma gli facean prima esaminare ne' supremi Consigli di ciascuna Provincia; siccome infiniti esempj di questa pratica ce ne rapportano gli Scrittori Fiaminghi.

Nel Regno di Napoli pur ciò si è sovente praticato ne' Decreti proibitorj, che escono dalla Congregazione dell' Indice, siccome fu fatto ne' libri di *Camillo de Curte*, e di *Pietro de Uries;* poichè quelli ch' escono dalla Congregazione del S. Uffizio, non solo non sono riconosciuti, ma sarebbe un grave attentato in Napoli, dove questo Tribunale si ha in orrore, e dove ora per la beneficenza del nostro Augusto Monarca si è tolto di quello ogni vestigio, di far quivi valere i suoi Decreti. Non se gli dà mai *Regio Exequatur*, perchè sarebbe offendere, e contravvenire all' ultime grazie, che per occasione d'un Editto pubblicato in Roma da questa Congregazione nel 1695. e che poi si volea far osservare nel Regno, furono concedute dal nostro Re, mentre tenea la sua sede Regia in Barcellona, a chi si ebbe ricorso, il quale con sua Regal carta spedita a 28. Agosto dell' anno 1709. e dirizzata al Cardinale Grimani allora Viceerè precisamente comandò, che non si desse esecuzione alcuna a qualunque Bolla, Breve, o altra Provvisione che venisse da Roma dalla Congregazione del S. Uffizio, concernente affari d' Inquisizione, o che avessero a quelli la minima, anzi la più remota connessione, come si legge nel *regal Dispaccio* al *tom. 2. de Capitoli e Grazie di Carlo VI. pag.*231. Talchè presso i Napoletani questa Congregazione è affatto incognita, siccome lor sono incogniti i Tribunali della Cina, e del Mogol.

Or voi che fate il bravo, e credete farlo con Licenza de' Superiori, facendo passare sotto il vostro esame un Decreto d'un

tanto

tanto Senato, quanto è quello del Supremo Consiglio Collaterale di Napoli, riprendendolo, deridendolo, sprezzandolo, e dicendo *pag.* 24. che vi farà poco male, anzi alla *pag.* 22. colla solita vostra impudenza non v' arrossite di chiamar gli Autori Calunniatori: che direste, e che direbbero que' Superiori, che vi danno queste Licenze, se noi facessimo pure lo stesso a' Decreti delle loro Congregazioni? E pur avremmo maggior ragione di farlo. Che direbbero, se se gli rinfacciasse che ne' primi tempi la proibizione de' libri s' apparteneva unicamente a' Principi, ed a' loro Magistrati, e la Censura era solamente della Chiesa?

Voi pretendete alla *pag.* 12. che il Collaterale vi dia conto, e vi additi, quali siano le proposizioni contro la potestà de' Principi, che sono nella vostra Opera, perchè voi non sapete trovarcene alcuna. Ed in questo dite il vero, perchè nè voi, nè i vostri Superiori saprebbero trovarcele. E qual per essi sarà proposizione contro la potestà de' Principi, se non le sanno trovare nemmeno nell' Opera del *Pignatelli*, nè in tanti altri libracci, che tutto dì escono di Roma, e che permettono stamparsi altrove? Niente per essi è contro l' Autorità de' Principi semprechè tutto quello che si toglie a' medesimi, si risonda al Papa, e alle sue Congregazioni. Piacemi ancora, che voi, ed i vostri Superiori cerchiate che si additino le proposizioni contumeliose, temerarie, satiriche, delle quali sono stati incolpati i vostri libri; poichè da ora innanzi questo stesso potremo noi pretendere de' Decreti delle loro Congregazioni, e tanto maggiormente, quanto che i Cardinali che le compongono, non esaminano essi i libri, ma gli commettono ad altri, ed ordinariamente a Frati, che han ridotte le proibizioni a formolarj, e con un *respective* sogliono gentilmente uscire d'ogni impaccio. Ed in questo avete preso errore, credendo che il Collaterale di Napoli dovendo proibir qualche libro, commettesse ad altri l' esaminarlo. Non ha questo Consiglio di Napoli Revisori, Censori, Consultori, o Qualificatori, come hanno le Congregazioni di Roma. In questi casi i Reggenti stessi, che han da giudicare, veggono i libri, e sopra ogn' altro il Delegato della Giurisdizione, che n' è il Commessario, o sia il Relatore, o il Ponente, che ha l' incombenza d' esaminargli, e proporgli. Nè sono così delicati, che cercano per amor di Dio sfuggir il travaglio, come si fa in Roma; ma chi giudica, esamina, e non si sta all' informazione de' Frati, o di altri, ma di chi deve giudicare con essi nella causa stessa. Così

que' Censori che voi dite, sono i Reggenti medesimi, a' quali avete fatta grazia di dare quell' onorevole titolo di Calunniatori. Ma se l' avete fatto con Licenza de' Superiori, state pur sicuro che non possono farvi alcun male.

Minacciate pure alla *pag.* 16. che se tornate a stampare la vostra Opera, vi bisognerebbe aggiugnere più lettere in difesa della Giurisdizione Ecclesiastica. Fatelo pure, che i Difensori della Regale ve ne avranno grazia; anzi vi so dire, che senza dispendiare l' Erario Pontificio s' impegnerebbero a farvi costituir salario, e farvelo prontamente pagare dalla Camera di Napoli, tanto piacer gli farete.

In fine par che i vostri delirj tutti finiscano in bravure e rodomontate: pessimo segno di ravvedimento, e brutto indizio d' essere il vostro male veramente insanabile; poichè alla *p.* 29. ch' è l' ultima di questa vostra Scrittura, che non è più che quattro fogli di stampa, dite, che » in sì pochi fogli avete messa in » breve la sostanza per altro di quattro Tomi d' Istoria, e due » di *Riflessioni*, perchè si possa da tutti con miglior agio pe» sare il merito delle Censure Napoletane, che nocciono meno » al Censurato, e più a' Censori ». Che vi pare? E' stato mai alcuno nel Mondo, che abbia potuto darsi questo vanto, di sei ben grossi volumi strignerne il sugo in soli quattro fogli, e sì *nettamente*, che da questi soli può ciascuno, e con agio discernere tutto, e dar esatto giudizio di ciò che si passa? Peccato a non aver in Lipsia i Compilatori di quegli Atti un sì bravo Abbreviatore, ed esser priva la Francia, l' Olanda, e l' Inghilterra di uno, che ha in ciò le mani sì diligenti, che in minor tempo, e con maggior esattezza potrebbe mettere a sesto i loro Giornali.

Io adunque vedendo ridotto il vostro male a tale estremità, ho pensato di far quest' ultimo sperimento, se mai vi fosse qualche altra speranza di ravvedimento, credendo che vi possa giovar molto questa mia Conversione. E perciò vi mando questa *Professione di Fede co' Dubbj intorno alla vostra Morale*; ma con questa indispensabil legge e patto, che non gli palesiate a persona del Mondo; poichè intendo che il tutto passi fra noi due soli soli, come voi dite, ed a quattr' occhi, senza che altri il sappia. Sol vi dispenso se vorrete, di potergli comunicare a' vostri Fabj, e Marcelli, al vostro Campano, ed a quel Signor Abbate, di cui » per aver fatto un grande studio ne' Santi Padri » come mi assicurate nella *lettera* 18. *pag.* 333. forse potrete giovarvi per una riso-

risoluzione pronta ed accertata. Ma se o voi, o i vostri amici per gloria vana d'avermi convertito foste tentato dal diavolo, o consigliato da altri a rendergli pubblici, e per maggior mio affronto, che tale io lo reputo, di darli alle stampe: sappiate che per vendicarmi di questa ingiuria, io senza aspettare altra vostra risposta comincerò a valermi della vostra Morale, e con franchezza non minore della vostra impudenza dirò, che voi ne mentite, e che questa Professione, e Dubbj sieno tutte vostre invenzioni per vantarvi di aver finalmente debellato e vinto un' inimico sì rabbioso della Chiesa, ed un che si era studiato di mettere ne' cuori de' Principi implacabil odio contro gli Evangelj di Cristo. Così altamente vi protesto, e vi sgrido, e così vi lascio. Addio.

PROIBIZIONE E BANDO

Del libro Italiano di *Eusebio Filopatro* diviso in due Tomi in 4. col titolo di *Riflessioni Morali e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli, colla data di Colonia* 1728.

DECRETUM.

DEl Collateral Consiglio di Napoli toccante la proibizione del libro Italiano sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col Titolo di *Riflessioni Morali e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli, esposte al Publico in più lettere familiari di due Amici: diviso in due Tomi in 4. colla data di Colonia dell'anno* 1728.

In causa prohibitionis libri infrascripti die 4. Aprilis 1729. Neapoli. Facta de contentis in libro prædicto relatione coram Excellentissimo Domino in Regio Collaterali Consilio per Illustrem Ducem Spectabilem Regentem D. Cajetanum Argento Præsidem Sacri Regii Consilii, ac Regalis Jurisdictionis Delegatum, visisque videndis, ac consideratis considerandis.

Illustrissimus & Excellentissimus Dominus Vice-Rex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat damnari ac proscribi, prout præsenti decreto proscribit & damnat librum Italico-sermone impressum, in duos Tomos bipartitum sub titulo:

tulo: Riflessioni Morali e Teologiche sopra *la Storia Civile del Regno di Napoli*, esposte al Pubblico in più lettere familiari di due amici da *Eusebio Filopatro*. *In Colonia* 1728. Con Licenza de' Superiori. *Tanquam contra bonos mores, laicæ potestati injuriosum, conviciis & contumeliis refertum, & satyram perpetuam contra privatos, & publicum agentem; jubetque ne quis in posterum cujuscumque gradus, & conditionis librum prædictum, vel quocumque idiomate & inscriptione imprimat, vel sic aut aliter, aut ubicumque impressum legat, vel retineat, vel quoquo modo distrahat, sub pœnis Relegationis per tres annos contra Nobiles, & triremium contra ignobiles. Habentibus autem modo, & retinentibus præcipit sub eisdem pœnis in Regiam Cancellariam deferre. Mandat insuper præsens Decretum ad formam Banni redactum per loca solita publicari; lapsoque triduo post ejusdem promulgationem Magnam Curiam Vicariæ, Regiasque Provinciales Audientias contra secus facientes ad pœnarum executionem procedere.*

MAZZACCARA Regens. ULLOA Regens. CASTELLI Reg. Cæteri Illustres Regentes non intersunt.
MASTELLONUS Regius a mandatis Scriba.

Concordat cum suo Originali penes me sistente, meliori *collatione* semper salva, & in fidem.

MARIANUS MASTELLONUS Regius a mandatis Scriba.

BANDO.

Per esecuzione del sopradetto Decreto del Collaterale Consiglio di Napoli, toccante la proibizione di detto libro di *Eusebio Filopatro*.

CAROLUS *Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, & Hispaniarum Rex*.

D. ALOYSIUS THOMAS COMES DE HARRAC, E*ques insignis Ordinis Aurei Veleris, Intimus Consiliarius Status, & Conferentiæ Financiarum, S.C. & C. Majestatis Senescalcus major hereditarius, Provinciarum Austriæ Inferioris, & Superioris Marescallus, & Tribunus militum Generalis, Austriæ Inferioris, & in præsenti Regno Vice-Rex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis*.

La saggia sperienza ha dimostrato, che certi libri di niuno, o

no, o poco conto, i quali troppo per loro stessi, mercè la loro insipidezza, o sfacciata malignità resterebbero negletti, sogliono il più delle volte ricever pregio e corso dalla proibizione, la quale per un terribile capriccio della umana condizione non serve che di una piacevol cote alla curiosità degl' ingegni. Su questo piede dovrebbe abbandonarsi nella sua ben degna oscurità un certo libro di consimil farina, o piuttosto un libello famoso, che diviso in *due Tomi in* 4. colla data di *Colonia* dell' anno 1728. sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni Morali e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli esposte al pubblico in più lettere familiari di due amici*, si è ultimamente introdotto in questa Capitale senza la dovuta permissione Regia, ed in fraude del rigoroso divieto di più Regie Prammatiche. Ma poichè nel medesimo si lacera crudelmente la riputazione de' privati, e del Publico, e si ardisce anche di sacrilegamente attentare alla sacra potestà de' Sovrani, e poichè potrebbe all' incontro l' indolenza de' Magistrati in questa occasione esser sinistramente interpretata, come una tacita approvazione di tutte le false massime, e di tutte le ingiurie, che nel medesimo si vomitano: Convenendo dunque di reprimere l' audacia, e la nera malignità di questa satira, abbiamo stimato col voto e parere del Collateral Consiglio presso di Noi assistente di fare il presente Bando, col quale condanniamo, proscriviamo, e proibiamo il libro suddetto impresso in Italiana favella, ed in qualunque lingua, o sotto qualunque titolo fosse per ristamparsi: vietando a tutti di qualunque grado e condizione di leggerlo, tenerlo, reimprimerlo, venderlo, o di qualunque modo alienarlo, sotto pena di tre anni di Relegazione per i Nobili, e di galera per gl' ignobili: ordinando e comandando sotto le stesse pene a tutti coloro, che presso d' essi lo ritengono, di portarlo nella Regale Cancellaria fra lo spazio di tre giorni; ed alla gran Corte della Vicaria, ed alle Regie Udienze Provinciali di procedere irremisibilmente all' esecuzione delle pene contro quelli che contraverranno. Ed á fine che venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza vogliamo, che il presente Bando si publichi nelli luoghi soliti e consueti di questa Illustrissima e Fedelissima Città, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e colla debita relata torni a noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 16. *Mensis Aprilis* 1729.

LUYS CONDE DE HARRAC.

Vidit

Vidit MAZZACCARA Regens. Vidit ULLOA Regens. Vidit CASTELLI Regens.
D. NICOLAUS FRAGGIANNI a Secretis:
MARIANUS MASTELLONUS Regius a mandatis Scriba.

In Bannor. I. *fol.* 85. Imparatus. Banno ut supra. A dì 16. Apr. 1729. *Io Luise Moccia* Lettore de' Regj Bandi, dico di aver pubblicata la retroscritta Prammatica coi Trombetti Reali ne' luoghi soliti e consueti di questa fedelissima Città di Napoli. *Luise Moccia*.

In Napoli per Secondino Porsile Regio Stampatore 1729. a dì 7. Maggio.

Uniti e congregati gli Eccellentissimi Signori Deputati del S. Uffizio in S. Lorenzo, luogo solito.

Essendosi discorso sopra la proibizione fatta con publico Regio Bando del libro in due Tomi colla data di *Colonia* dell'anno 1728. sotto il finto nome di *Eusebio Filopatro*, e col titolo di *Riflessioni Morali e Teologiche sopra la Storia Civile del Regno di Napoli, esposte al Publico in più lettere familiari di due amici*; nel qual libro si contengono molti pregiudizj alla sacra potestà de' Sovrani, non meno che contro de' privati, e del Publico, particolarmente dove tratta dell'orrendo Tribunale *del S.* Uffizio, tanto odioso a questo fedelissimo Publico per l'irregolarità delle sue procedure per la via straordinaria, dicendo che sia ostinazione di pochi particolari di questo Comune il non volerlo accettare. Per lo che si è determinato e conchiuso, che debba questa Eccellentissima Deputazione portarsi da S.E. Vicerè, e sincerarla dell' universale sentimento d'orrore del detto Tribunale, con dargli le dovute grazie per la data proibizione di un tal libro, la quale anco ha ridondato in benefizio di questo fedelissimo Publico. *Et ita conclusum*.

ASCANIO ROSSI. MICHELE CARAFFA di Monte Calvo.
IL DUCA DELLA ROCCA. IL PRINCIPE DI VALLE.
FRANCESCO DI SANGRO. IL PRINCIPE DI S. NICANDRO.
GENNARO VILLANI. GIACOMO ROSSI.

IL FINE.

ANNO-

ANNOTAZIONI
CRITICHE
SOPRA
IL NONO LIBRO
DELLA
STORIA CIVILE DI NAPOLI
DEL SIGNOR
PIETRO GIANNONE.

Il qual Nono Libro è compreso in cinquantasei Pagine in Quarto.

Offundit nebulas imperitis. Quis feret tantam fallaciam; tantamque superbiam? Non modo non exhibet scientiam, atque veritatem, quam promittit, sed ea dicit quae vehementer sunt scientiae, & veritati contraria.

Augustin. in Epistol. Fundamen. contra Manich.
Tom.VIII. pag.106. edit. Antuerpiae 1700.

GENTILISS. SIGNORE.

IN pronta esecuzione de' vostri riveriti comandamenti vi trasmetto quelle poche notarelle, che il nostro comune Amico ha lasciate scritte dietro al secondo Tomo della *Storia Civile del Signor Pietro Giannone*. Egli in far ciò ebbe tutt' altro in pensiero, che porsi di proposito a censurare questo rinomato Autore. Ma occorrendogli, per non so qual suo disegno, rivedere i fatti de' Normanni nel Regno di Napoli, si appigliò al Signor Giannone, come colui che ultimo di tutti avea scritto di sì celebre Nazione. E perchè il suo originale erali stato regalato da un dotto e generoso Cavaliere, legato con alcuni fogli di carta bianca in fondo di ogni Tomo, si trovò assai comodo il notare ivi ciocchè andava osservando nel predetto Storico. Ben è vero che dopo la lettura del primo libro del secondo Tomo, che è il nono in ordine agli altri libri, si arrestò, nè proseguì avanti, o fossene la cagione il non aver d' uopo d' altre notizie per ciò che ei pensava di fare, come io ho qualche ragione di credere, o pure perchè egli abbia riserbato ad altro tempo, e a migliore ozio il proseguimento di questo suo studio sopra li Normanni. Eccovi intanto la copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla io vi abbia posto del mio. Mi suppongo, che non ne farete altro uso, se non quello di soddisfare alla vostra erudita curiosità.

I. pag. 2. *Che dovesse dare a Rollone per moglie Gisla .... sua Figliuola, o sua Parente secondo il parere del Pellegrino*. E' certo che il Pellegrino qui si abbaglia: nè dovea ignorarlo un buono Storico. Guglielmo Monaco Gemmeticense, che fu Normanno, e che scrisse nel 1131. dice, che Gisla fu Figliuola di Carlo il Semplice: *Lib. 2. Cap. 17. cum Filia sua nomine Gisla*.

II. Pag. ivi .... *così fu eseguito intorno l' anno 900. di nostra salute*. Parla l' Autore del Battesimo di Rollone. Ma è fuori di dubbio, che costui fu battezzato nel 912. E l' essere attento quanto è possibile nella Cronologia, è uffizio di buono Storico. E' opinione comune di tutti, che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l'anno 896. Orderico Vitale poco meno antico del Gemmeticense, perchè scrisse nel 1140. dice, che vi militarono sedici anni avanti che si battezzasse Rollone; sicchè

 si bat-

si battezzò nel 912. Oltre che il citato Gemmeticense scrive chiaramente: *anno nonagentesimo duodecimo Rollo baptizatur*.

III. Pag. ivi: *Altavilla Città della stessa Provincia di Normandia*. Altavilla non era Città, ma un picciolo villaggio della Provincia di Costanza, o Costantino in Normandia. Goffredo Malaterra Autore seguito e lodato dal Signor Giannone, nel *lib.* 1. *Capit.* 3. scrive: *Civitas est, quæ Costantinum dicitur* (da cui piglia nome quella Provincia) *in cujus Territorio villa est, quæ Altavilla nominatur*.

IV. Pag. ivi: *e da Roberto II. ne nacque Guglielmo II.* Qui necessaria cosa è che l'Autore parli di Guglielmo il Bastardo, poichè a lui solamente fra li Duchi di Normandia conviene l'esser nato da Roberto II. e dirsi Guglielmo II. *del quale* (segue l'Autore) *comunemente si crede, che fosse nato Tancredi Conte di Altavilla*. Ma essendo morto questo Guglielmo nel 1087. secondo Orderico Vitale nel libro 7. *p.*656. citato e seguito dall'eruditissimo P. Antonio Pagi nella Critica agli Annali del Baronio all'anno 1087. *num.* 10. e secondo il Gemmeticense *lib.*7. *cap.* 44. essendo venuto a mancare in età di presso a 60. anni: *decessit fere sexagenarius .... anno Incarnationis Domini MLXXXVII.* bisogna anche dire che nascesse il MXXVII. Essendo che *poi i* Figliuoli di Tancredi vennero in Italia (secondo che *scrive il* Sign. Giannone alla *pag.* 2. di questo IX. Libro) *intorno all' anno* 1035. bisognerà anche dire, che vi venissero quando Guglielmo II. loro Avo avea intorno a nove o dieci anni.

V. Pag. 4. *Tirenceno Hauteneo*: Il nome di questo Autore è storpiato: ma sarà errore della stampa: *Joannes Tiremeus Hautoneus*.

VI. Pag. ivi: *il di lei M.S. fu ritrovato in Saragozza l'anno 1579. da Geronimo Surita*. Costui stampò la Storia di Goffredo Malaterra il 1578. come ce ne assicura il Sig. Muratori, e Gio: Battista Carusio nelle ultime edizioni della medesima; e come si ricava dalla lettera dell' istesso Surita ad Antonio Augustino, a cui dedicò l'Opera, *anno Domini XVI. Kal. Maij* 1578. Onde è d'uopo che fosse stata ritrovata prima del 1579.

VII. Pag. 7. *Nel cominciare dell' undecimo secolo, &c.* I Normanni vennero la prima volta in Italia il 1017. a seguitare Leone Ostiense, come fa quì l'Autore: il quale però avea avanti fissata l'Epoca della venuta de' primi Normanni assai giustamente nel 1016. Intanto per quel appartiene a questo luogo, il passo

il passo che egli cita dell' Ostiense, è corrotto: e per tale è stato riconosciuto dal Pagi; e dove Leone all' anno 1018. dice: *ante annos sexdecim*, deve leggersi: *ante menses sexdecim*. E questa correzione si ricava chiaramente dallo stesso Leone, il quale dice che allora era Papa Benedetto VIII. e al cap. 4. che era Imperadore Errico. Nè quello fu Papa avanti al 1012. nè questo Imperadore avanti al 1014. Nello spazio poi di 16. mesi, secondo l' emendazione del Pagi, i Normanni dalla Puglia, ove vennero la prima volta a visitare il monte Gargano (non entrandovi nè punto nè poco Gerusalemme) poterono essere ritornati in Normandia, e di là nel Regno ad ajutare Melo Barese.

VIII. ivi: *Ma ecco che sovraggiunse un' altro accidente, &c.* Se l' Autore vorrà uniformarsi alla Storia di Guglielmo, ravvisato da lui *per fedele e per ordinato* Scrittore, dovrà riconoscere tutto ciò, che ei quì dice de' Normanni contro de' Saraceni, per una solennissima favola: come per tale la spaccia ancora il Pagi nella Critica anno 1016. num. VI.

Il Pugliese conta, che i Normanni vennero la prima volta a visitare il Monte Gargano.

Horum nonnulli Gargani culmina Montis.
Conscendere Tibi Michael Archangele voti
Debita solventes.

Che ivi trovarono Melo, a cui promettero di andarsene in Normandia, e ritornare in compagnia d' altri in sua difesa, come fecero venendo nella Campagna, dove essendo stati proveduti d' armi da Melo, combatterono a suo favore contro de' Greci. E questa fu la prima volta che i Normanni sparsero sangue in queste nostre Provincie.

Fama volat Latio Normannos applicuisse.
Melus ut Italiam Gallos cognovit adisse,
Ocyus accessit; dedit arma carentibus armis,
Armatos secum comites properare coegit.

La Cronica di Giò. Monaco Piscauriense conta parimente per prima azione de' Normanni le battaglie di Puglia: *anno ab Incarnatione Domini millesimo sextodecimo Normanni Melo duce cæperunt expugnare Apuliam*. Ma l' Ostiense è stato in ciò malamen-

mente seguito da molti, ingannati ancora dal ritrovarsi appunto in quel tempo assediato Salerno, benchè non da' Saraceni; dalla corrente de' quali Scrittori non si lasciò trarre fuori del cammino il Sig. Muratori, che nella Prefazione a Guglielmo Pugliese dice con i sentimenti dell' istesso Autore; *Saeculo Christi XI.* ma non dice *nel cominciar del secolo*: *ex Normannia digressi aliquot viri fortes, ac in Apuliam peregrinationis causa delati*: ma non che venissero da Gerusalemme, *a Melo quodam contra Graecos*: ma non contro i Saraceni: *ibi regnantes incitantur*.

IX. Pag. 8. *Nella Corte di Roberto Duca di Normandia*. E qui pure l' Autore è stato ingannato da Leone Ostiense. Allora era Duca di Normandia Riccardo III. non Roberto II. che non succedè al fratello se non nel 1027. L' errore dell' Ostiense è stato scoperto dal Pagi *Critic. Tom.4. pag.112. num.9. Errat quoque Ostiensis in eo quod dicit Robertum tum Ducem Normanniae fuisse*.

X. Pag.9. *Per l' aspro governo, che di essi faceva Curcuva nuovo Catapano, animati da Melo &c.* Se crediamo a Lupo Protospata, prima morì Curcuva, e poi si ribellarono i Longobardi sotto la condotta di Melo: *Anno 1010. obiit Curcuva, & descendit Basilius Catapanus .... eodem anno Longobardia rebellavit a Caesare opera Meli Ducis, &c.*

XI. Pag. ivi: *Basilio Bagiano nuovo Catapano &c.* Quando i Normanni combatterono la prima volta i Greci sotto Melo, non era altrimente Catapano Basilio Bagiano, ma Turnicio, che il Sig. Leibnizio sospetta che debba dirsi Tumizio, o Tomizio, Guglielmo Pugliese Lib. I.

> *Turnicii tandem rumor pervenit ad aures,*
> *Qui Catapan fuerat Graecorum &c.*

Quando poi si riseppe a Costantinopoli la prima disfatta de' Greci, allora venne in Puglia Basilio Bagiano, sotto di cui i Normanni ebbero la rotta di Canne:

> *Cui Catapan factus cognomen erat Ragianus,*
> *Vicinus Cannis, qua defluit Aufidus amnis,*
> *Circiter Octobris pugnatur, &c.*

Sicchè questi due fatti seguirono non sotto un solo Catapano; co-

come dice l'Autore, ma sotto due. Eccone una riprova di Lupo Protospata: *Anno 1017. obiit Butunti Mesardoniti Catapanu* (il Codice d'Andria legge *Basilius*, differente però da Bagiano) *& descendit Turnichi Catapanus mense Maii, & fecit prælium cum Melo, & Normannis*. Questa fu la prima battaglia. Ecco l'altra di Canne: *Anno 1019. fecit prælium supradictus Bagianus mense Maii cum Francis, & Melus fugit: & hoc prælium factum est ad Civitatem Cannensem*.

XII. Pag. 13. *Intanto Errico dopo avere regnato 22. anni finì i giorni suoi in Alemagna nel 1025.* Errico Imperatore regnò 22. anni 5. settimane, ed un giorno, e morì nel 1024. non nel 1025.

XIII. Pag. ivi: *Per suo successore designò loro Corrado Duca di Franconia detto il Salico .... I Principi di Germania acconsentendovi lo elessero per Re di Germania, ed Imperatore*. Primieramente Wippone Prete nella vita di Corrado il Salico, e che essendo stato presente all'elezione ragionava di ciò che veduto avea, nulla dice che egli fosse stato nominato da Errico, nè l'averebbe taciuto. Argomento negativo, ma che unito con quel che soggiugniamo adesso, non lascia di avere la sua forza.

XIV. Secondariamente è tanto lontano dal vero, che questa elezione seguisse pacificamente, e acconsentendovi subito i Principi di Germania, che anzi l'istesso Wippone narra distesamente le loro risse e le loro discordie per la pretensione, che ciascuno di essi avea all'Imperio. E conchiude finalmente che Corrado fu eletto per consiglio dell'Arcivescovo di Magonza, non perchè Errico l'avesse in punto di morte nominato all'Imperio: *Cum Imperator sine Filiis obiisset, quilibet potentissimus sæcularium Principum, vi magis, quam ingenio nitebatur aut fieri primus, aut quacumque pactione a primo secundus: ex qua re discordia pene totum regnum invasit, adeo ut plerisque in locis cædes, incendia, rapinæ fierent .... Cum diu certaretur qui regnare deberet .... Archiepiscopus Moguntinus, cujus sententia inter alios accipienda fuit, elegit majorem Chunonem* (cioè, *Cunradum*) *in suum Dominum, & Regem*.

XV. Pag. 17. *Di ricorrere in Germania all'Imperador Corrado*. Così veramente dice l'Ostiense. Ma il Mabillone negli Annali Benedettini *Tom.4. lib.56.* prova che i Monaci Cassinesi fecero pervenire le loro lamentanze a Corrado, quando già era in Roma. Ma può essere che sì nell'uno, che nell'altro luogo lo faces-

facessero, già che anche in Milano non lasciarono di rinnovarle; come narra l' istesso Ostiense.

XVI. Pag. ivi: *Corrado con valido esercito avendo passate l'Alpi nel* 1038. *entrò in Italia*. Questo se non è errore di stampa, è sbaglio di Cronologia, perchè Corrado entrò in Italia l'anno 1036. e *celebravit Natalem Domini Veronæ*, dice Wippone Prete. Il 1037. era già a Milano, e nel 1038. quietò le sedizioni nella Città di Parma; come si ha dallo stesso Autore che scrive quel viaggio, in cui egli stesso accompagnava l' Imperadore.

XVII. Pag. ivi: *e portatosi nel Monastero di Monte Cassino manda Legati a Pandolfo &c.* I Legati a Pandolfo glieli mandò da Roma, come dimostra il Mabillone nel luogo citato. E lo ricavò forse, e senza forse, da Vittore III. Papa, o sia l'Abbate Desiderio, che in quel tempo vivea, il quale nel libro 2. Dialog. scrive: *Cum igitur Romam venisset, optimos ex latere suo viros Capuam mittere placuit Pandulpho Principi*. Così la cosa è fuori di dubbio.

XVIII. Pag. ivi: *Fu incoronato con gran celebrità*. L'Autore ha seguito in ciò l' Anonimo Cassinense, e le Note fatte a questo Scrittore dal dottissimo Pellegrino. Chi volesse fidarsi agli argomenti negativi, darebbe per falsa questa coronazione di Corrado in Capua, non dicendone nulla Wippone Prete, nè Vittore III. nè Lupo Protospata, nè la Cronica Australe presso il Frecro, nè Ermanno Contratto, nè Leone Ostiense: il quale anzi scrive che l' Imperadore giunto in Capua la vigilia della Pentecoste, *altera die Civitatem egressus apud veterem Capuam tentoria figit*. Nulladimeno se fu cortesia il crederlo al Cassinese, sarebbe stata fedeltà di buono Storico il porla in dubbio, come in tante altre congiunture ha fatto assai giudiziosamente il nostro Autore.

XIX. Pag. 22. *Avendo innalzato sul Trono Michele Paflagone, permisero che da costui l' Imperadore Romano fosse miseramente ucciso*. Primieramente è falso, che Romano fosse ucciso da Michele, attesochè egli morì estenuato di forze, e consumato da un lento veleno datogli dalla impudica Zoe sua moglie, come narrano Zonara, Cedreno, ed il Curopalata, alcuno de' quali pone la cosa in dubbio. E 'l Signor Egizio nella Serie degl' Imperadori aggiugne assai prudentemente. *come si sospetta*.

XX. Secondariamente è falso, che egli morisse dopo che il Paflagone *fu innalzato sul Trono*; perchè costui non cominciò a re-

a regnare, se non dopo che morto l'Argiro, fu marito di Zoe.

XXI. Pag. 35. *Il sopra nominato Paflagone .... cui l'Imperadrice Zoe .... inalzò al Trono Imperiale, cadde in una sorte di mal caduco*. E' falso che egli cadesse in questa sorta di mal caduco dopo essere stato eletto Imperadore. Il Psello, Autore contemporaneo presso del Pagi, che scrisse tanto accuratamente la vita del Paflagone; dice averne patito egli sin da Giovanetto, e che per questo effetto non potè mai l'Imperadore Argiro persuadersi che egli fosse applicato agli amori di Zoe: *Gravis enim quispiam morbus statim a pube illi inciderat*.

XXII. Pag. ivi. *Rimisero Zoe sul Trono. Costei tosto che fu in quello ristabilita, scacciò Calefato, facendogli ancora cavare gli occhi*. Primieramente Zoe non fu mai sola sul Trono dopo la deposizione del Calefato; ma vi fu posta insieme con Teodora sorella, che dal Popolo, e da' Potentati era stata acclamata Augusta. Il Psello: *Erat igitur illis anceps imperium. Verum senior*, (cioè Zoe sorella maggiore) *astutum eis dubium solvit, ac tum primum sororem osculatur, placideque amplectitur: ac communi utrique sorte velut hæreditatem partitur .... ac imperii consortem, sibique collegam facit*. Ciò dice anche Glica: *Ita rursus Imperatrix Zoe cum sorore Theodora præficitur*. Così Manasse: *Remoto Calaphate degeneravit in gynæceum Imperium .... sed duabus sororibus Imperii fasces, & Majestas asserta*.

XXIII. Secondariamente non ella sola, ma ambedue le sorelle fecero cavare gli occhi al Calafato. Guglielmo Pugliese citato dall'Autore:

Hoc fecere simul Zoes, & Theodora Sorores:

a cui si accorda Lupo Protospata nella Cronica an. 1042. *Et excæcatus est Zoes, & Theodoræ Sororum jussione*.

XXIV. Pag. 36. *Con ordine di non fare quartiere a' Normanni, ma di sterminarli affatto*. Tutt' altro dice Leone Ostiense *lib. 2. cap. 67.* dell' edizione di Napoli, citato dall' Autore: *Mandatum fuerat Græcis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori ligandam in vinculis manciparent*. L'altro Autore citato, che è il Malaterra, non dice nulla.

XXV. Pag. ivi: *Intanto la Corte di Costantinopoli imputando a Duclione ogni difetto, tosto richiamollo*. Guglielmo Pugliese *lib. 1.* dice, che lasciato il comando si ritirò in Sicilia, E veramente di colà era venuto.

Inde redit Siculas Michael Duchianus ad oras.

XXVI. Pag. 28. *Ragunatisi quest' anno nella Città di Matera, elessero* (Guglielmo) *loro Comandante, e datogli per onore il titolo di Conte, fu perciò che egli fosse il primo, il quale Conte di Puglia si nomasse*. Di questo congresso de' Normanni tenuto in Matera, e dell' elezione di Guglielmo in Conte, nulla ne dicono nè l' Anonimo Barense, nè Lupo Protospata, nè l' Anonimo Cassinense, nè Guglielmo Pugliese, nè Goffredo Malaterra, nè Leone Ostiense: nè l' Autore ci fa sapere onde ciò ricavasse, se non fu dall' Inveges, che egli cita parlando delle cerimonie, che forse avranno usate nel crearlo Conte. Il Pugliese *lib.* 1. narra bene d' una ragunanza di Normanni: ma in questa non uno, ma dodici Conti si elessero; e ciò avvenne avanti alla battaglia del fiume Olivento, e conseguentemente avanti a questa ragunanza, che l'Autore qui rammemora:

Omnes conveniunt, & his sex nobiliores,
Quos genus & gravitas morum decorabat & aetas,
Elegere Duces: provectis ad Comitatum
His, alii parent: Comitatus nomen honoris.

La mente del Poeta, per altro chiaramente espressa, viene illustrata dal Signor Leibnizio nelle note, dicendo che: *Comitatus cuique simul assignatur*. Sicchè tutti insieme costituivano un Contado, e quella specie di governo Aristocratico, che l' Autore tanto dottamente ravvisa in questi Popoli: non essendo quell' esser Conte un solo vocabolo di onore, *sed & ditionis*, come insegna l' istesso Signor Leibnizio. Sicchè io sono di parere, che in questo congresso di Matera (se però avvenne) fosse Guglielmo eletto Comandante dell' esercito, ma che senza aggiugnere a se nuovo Titolo, rimanesse uno di que' 12. Conti, com'era prima. E lo ricavo dall' istesso Pugliese, che raccontando di essersi i Normanni ritirati dagli stipendj di Argiro, soggiugne che una parte di costoro andò sotto il comando di Drogone, e l' altra sotto quello di Piero: essendo morto in breve Guglielmo. Quasi dica, se non lo dice chiaramente, che costoro succedessero nel comando dell' armi a Guglielmo:

. . . . *Interea Populus quem rexerat ipse,*
Pars Comiti Petro, pars est sociata Drogoni
Tancredi genito, modico quia vixerat ejus
Tempore germanus: Vir ferrea dictus habere
Brachia &c.

Ecco

Ecco che era Conte Pietro, era Conte Drogone, come anche avanti la ragunanza di Matera era Conte Guglielmo. Lupo Protospata dice, che all'anno 1062. *descendit Maniachus Magister Tarentum . . . . . obiitque ad Civitatem Materam, & fecit ibi grande homicidium, & mense Septembris Guilielmus electus est Comes Materæ*. Ecco di dove l'Autore, se mal non mi appongo, ha ricavata la notizia della solenne ragunanza di Matera, in cui con tanto applauso fu eletto Conte Guglielmo, che poi s' intitolò Conte di Puglia. E che sia così, lo fa credere la menzione che egli fa delle stragi di Maniace: *ove Maniace pochi mesi fa avea esercitato le più grandi crudeltà*, che è quel *grande homicidium* del Protospata.

Primo, ciò avvenne almeno nel 1042. non nel 1043. come dice l' Autore.

Secondo, quell' esser fatto *Comes Materæ*, io sono di opinione che non voglia dire altro, che esser fatto Conte di Matera, cioè uno delli 12. Conti Normanni. Così l' istesso Lupo poche righe avanti dice, che Argiro secondo la vana ostentazione de' Greci era stato fatto *Dux Italiæ*, cioè *Duca d' Italia*. Del rimanente questo titolo di Conte era comune a tutti i Normanni, come osserva il dottissimo Pellegrino: *Primi Nortmannorum Ductores promiscue Comites Ducesque dici consueverunt, & fuere Comites Drogo, aliique ex Gentis Institutione. Duces autem ex usurpatione, & ad exemplum Apulejensium, qui suos Præfectos dixere quoque Duces*. Si conceda dunque al Signor Autore, che il Conte Guglielmo fatto capo delle milizie si usurpasse a poco a poco il titolo di Conte di Puglia; ma *di quei Signori Italiani, Longobardi, e Normanni Capi e Maggiori dell' esercito, i quali unitisi a consiglio decretarono, che si conferisse il Titolo di Conte a Guglielmo Braccio di ferro; il quale decreto approvando tutti i Capitani minori, e tutto l' esercito Italiano e Normanno, la soldatesca tutta l' acclamò Conte, che fu il meglio dato, e il più legittimo, che se dagl' Imperadori di Oriente e d' Occidente, o dal Papa lo ricevesse: dell' essere credibile, che li Normanni, oltre il suono de' timpani, e delle trombe l avessero eletto Conte col dargli in mano lo stendardo, quasi che fosse stato costituito Gonfaloniere della nostra lega Italiana e Normanna contro l' Imperador Greco: e che da ora sopra dell' arme per segno di corona usasse un semplice cerchio senza gioja per distinguerlo da' titoli di Marchese, e Duca, e senza raggi per distinguerlo da' Titoli di Principe*; di tutto ciò dico, e di questo

ſtrepitoſo comento a quattro ſole voci del Protoſpata: *electus eſt Comes Materæ*, ſi contenti il gentiliſſimo Autore, che noi riverentemente ne rimanghiamo in dubbio, dacchè non troviamo Autore di que' tempi, che ne faccia motto o parola.

XXVII. Pag. 30. *Ma come oſſervò* l' *Inveges*, *queſta è una ragione in tutto vana; poichè appreſſo i Normanni il Ducato ſi trasferiva da Padre in Figlio*. Il celebre Puſendorff però nell' Introduzione alla Storia *Tom.* 3. *lib.* 2. *cap.* 45. la ſtima vera, dicendo che li Figli di Tancredi fecero *la loi, que les Freres qui les avoient conquiſes a fraix communs, ſuccederoient ſeuls les uns aux autres*. E poteva bene un nuovo patto di queſti Conquiſtatori guaſtare le vecchie leggi di Normandia.

XXVIII. Pag. 33. *Venne Errico in Roma in queſto anno* 1047. Egli era già in Roma il 1046. nelle Feſte del Natale di noſtro Signore, nelle quali fu il Papa coronato. Alcuni Cronografi antichi, anche Italiani cominciano a contare gli anni dalla Natività del Signore: ciò che biſogna oſſervare per non fallire. Altri pure lo cominciano dal Settembre all' uſo de' Greci, che abitavano in Puglia, come Lupo Protoſpata, il quale trattando del Concilio di Bari, dice: *anno MXCIX. menſe Octobris Papa Urbanus congregavit univerſam Synodum in Civitate Bari*. Qual Concilio dal noſtro Autore alla *pag.* 103. di queſto Tomo vien poſto malamente ſotto il 1099. quando dovea riporſi ſotto il 1097. e il non avere avuto ſimile avvertenza, credo che ſia ſtato cagione di molti abbagli Cronologici.

XXIX. Pag. 36. *Argiro co' Teſori che avea recati da Coſtantinopoli procurò corrompere molti Puglieſi, più familiari del Conte Drogone &c.* Il Malaterra qui citato dall' Autore *lib.* 1. *cap.* 13. nulla dice di Argiro, nè de' familiari del Conte da lui corrotti. Anzi ſcrive, che una tale congiura fu ordita da' Longobardi Puglieſi, ſenza parlare de' Greci. Fanno parimente menzione della morte di Drogone Lupo Protoſpata all' anno 1051. e l' Anonimo Bareſe all' iſteſs' anno, e Guglielmo Puglieſe *lib.* 2. e niuno parla nè di Argiro, nè de' ſuoi teſori. Guglielmo Gemmeticenſe, che fu Normanno, e ſcriſſe nel 1135. nè pure lo rammenta: dice bensì che quel Viſo, o Viſone, o Riſo uccisore di Drogone fu ſuo Compare, come nota beniſſimo il noſtro Autore; e aggiugne di più, ma non ſo con qual fondamento, Duca di Napoli: *Waſo Neapolitanus Comes Compater ejus*. E'l Summaripa antico Poeta, che in un Poemetto raccolſe da varj Autori i fatti più celebri de' Normanni.

Per

Per prima Droge de vita privato
Da Vison senza causa justa alcuna
Napolitano Conte nominato.

XXX. Pag. 40. *Dopo la morte di Clemente II. accaduta in Germania*. Il nostro diligentissimo Autore è stato ingannato da Leone Ostiense *lib.* 2. *cap.* 82. il quale scrivendo in Italia dice falsamente, che Clemente morì *ultra montes*, quando per altro sicura cosa si è, che egli morì in Italia: e solamente il suo cadavere fu portato ad essere sepolto in Bamberga. Vegganfi Ermanno Contratto; Lamberto Schafn. burgense, l'Autore della Vita di Errico presso il Pagi *Critica Tom.* 4. *pag.* 173. ed il Pagi Giovine nella Vita di Clemente II. ed il Papebrochio *in Conatu Historico*, che riferisce l' Epitaffio posto in Bamberga sopra l'ossa del Papa. Il fatto è sì chiaro, che non ha d' uopo di pruove.

XXXI. Pag. ivi: *E questo morto di veleno*. Il Pagi Giovine nella vita di Damaso: *Hunc veneno extinctum asserit Benno; sed cum Historici hujus plura sint mendacia quam verba, id falsum esse non immerito putat Baronius*.

XXXII. Pag. ivi: *Egli fu, che mentre traversava la Francia vestito con abiti Pontificali, incontratosi a Clugni con Ildebrando . . . si fece da costui persuadere, che entrasse in Roma da pellegrino: ed ivi dal Clero, e dal Popolo si facesse eleggere Pontefice, togliendo l' abuso da mano laica ricevere quel Sacerdozio. Seme che fu di discordia &c.* In queste poche righe vi sono sei errori. Se l'Autore avesse consultato gli Scrittori sincroni, non si sarebbe fidato solamente di Ottone Frisingense unico fabro di tante favole.

Primieramente, è favola, che Leone traversasse la Francia *vestito di abiti Pontificali*. Wiberto Arcidiacono della Chiesa di Toul, testimonio oculato di ciò che scrisse, nella Vita del suo Arcivescovo Brunone, poi Leone IX. stampata prima dal Sirmondo, e poi dall' Enschenio, nel *lib.*2. *cap.*2. dice, che ei da Toul vestito da Pellegrino si pose in viaggio per andare a Roma: *Inde humilitate magistra contra omnium Apostolicorum morem peregrino habitu Romanum arripuit iter*.

XXXIII. Secondariamente, è favola, che s' incontrasse a Clugni con Ildebrando Monaco. S. Brunone Vescovo di Segni, altro Scrittore della vita di S. Leone dice, che Ildebrando era in Vormazia, e che il Papa l'invitò a gitsene seco a Roma. *Erat ibi*

ibi Monachus quidam nomine Ildebrandus . . . Hunc igitur Beatus Episcopus vocavit ad se, & rogavit eum, ut simul Romam veniret.

XXXIV. Terzo, è favola, che Leone passasse per Clugni. L'Enschenio nella Prefazione alla Vita di S. Leone mostra, che da Vormazia passò in Agusta, nè vi fu tempo per lui di andare a Clugni: *Et apud Urbem Augustam*, soggiugne il Pagi nella Vita de' Pontefici *pag.* 150. *tom.* 1. della nuova edizione, *Angelica modulatione recreatum; neque fuit tempus intermedium, quod itineri Cluniacensi attribueretur.*

XXXV. Quarto, è favola, che ivi Ildebrando lo consigliasse a spogliarsi gli abiti Pontificali, e vestirsi da Pellegrino: perchè quelli non avea presi, e questi recati seco dal dì, che partì dal suo Vescovado.

XXXVI. Quinto, è favola, che Ildebrando *persuadesse* Leone *a farsi eleggere Pontefice dal Clero, e dal Popolo Romano, e non ricevere da mano laica quel sommo Sacerdozio*. Conciossiachè quel Santo Uomo erasi protestato fino in Vormazia, che la sua designazione al Pontificato sarebbe stata nulla, se non vi fosse concorso il Clero Romano. Wiberto Arcidiacono *lib.* 2. *Capit.* 1. *Coactus suscepit injunctum officium . . . ea conditione, si audiret totius Cleri, ac Romani Populi communem esse sine dissidio consensum*. E S. Brunone di Segni: *se sub hac conditione facturum esse promitti: Vado Romam, ibique si Clerus, & Populus sua sponte me sibi in Pontificem elegerit, faciam quod rogatis. Aliter autem electionem nullam suscipit.*

XXXVII. Sesto, è favola, che ciò fosse *Seme di discordie*, e che per questa elezione *cominciassero gl' Imperadori a perdere questa prerogativa* di eleggere il Pontefice. Poichè sì tutto il Clero, e'l Popolo ragunato in Vormazia, sì ancora l' Imperadore stesso vollero e intesero che andasse a Roma a farsi eleggere: e lodarono la condizion di volere rinunziare a questa presentazione Imperiale, se non vi concorreva il Clero Romano. S. Brunone immediatamente alle parole lodate quì sopra, aggiugne: *at illi gavisi confirmant sententiam, & laudant conditionem*. Anselmo Monaco della Chiesa di S. Remigio a Reims, Autore contemporaneo, nella Storia della dedicazione della stessa Chiesa, chiamata alcune volte l' Itinerario, ed altre gli Atti del Concilio Remense, presso il Mabillone *Sæcul.* VI. Benedettino *part.* 1. *num.* 7. *Apostolicæ dignitatis adjudicata sunt insignia: jussumque ab Augusto, ut ad hæc secundum Ecclesiasticas sanctiones suscipienda Romana invise-*

ssiferet mœnia. E se qui taluno credesse, che si parlasse solo o del Camauro, o del Triregno, che non è vero, come apparisce dal contesto, ascolti Leone stesso nell' Orazione, che ebbe avanti la sua elezione al Clero, e Popolo Romano, ove confessò ad alta voce, come riferisce Wiberto: *electionem Cleri, & Populi Romani canonicali authoritate aliorum dispositionem præire, & affirmat se gratanti animo in Patria rediturum, nisi fiat electio ejus communi omnium laude*. Ciocchè avea fatto l'Imperadore per farlo Papa, chiamalo *dispositionem*, e ciò che dovea fare il Clero Romano, *electionem*.

XXXVIII. Pag. 41. *Venne nell' istesso anno, che fu assunto al Pontificato 1049. a visitare il Santuario di Monte Gargano . . . indi a Monte Cassino*. Il Papa in questo primo anno della sua elezione non fu nè a Monte Gargano, nè a Monte Cassino. Egli *Apostolicæ dignitatis infulis insignitus fuit in Hypapante Domini*, cioè a' due di Febbrajo, dice Wiberto. Alli 12. di Aprile in circa, secondo le lettere del Papa appresso il Brovverio *lib. IX.* degli Annali Trevirensi, e secondo Ermanno Contratto, nella settimana della Pentecoste *aliam Synodum Papiæ congregavit*, come narra l'istesso: e quell' anno la Pentecoste fu a' 14. di Maggio. Da Pavia se n' andò in Sassonia, e partitosi da Colonia *Tullum in Exaltatione Sanctæ Crucis venit* a' 17. di Settembre. Nel mese di Ottobre celebrò a Reims il Concilio, che è nel Tom.IX. della Raccolta del Labbè. Da Reims andò a Metz: *ibique Sancti Pontificis Arnulfi Basilicam consecravit*, come dice Wiberto *lib.5.* Da Metz passò in Magonza, ed ivi *generale Concilium habuit*; nel qual Concilio dice il Tritemio, che Bardone Arcivescovo di Magonza fu dichiarato Legato della Sacrosanta Romana Chiesa: e dopo il Concilio di Magonza *Romam rediens plebem de sua diutina absentia mæstam lætificavit*, segue Wiberto *lib. 2. cap.26.* In quest' anno dunque il Santo Pontefice avea viaggiato assai senza farlo andare al Monte Gargano, e a Monte Cassino.

XXXIX. Pag. ivi: *Ma non fece passar molto tempo, che nell' anno seguente 1050. vi ritornò di bel nuovo*. Anzi fu la prima volta che vi andò, e vi celebrò la Festività delle Palme, che in questo anno cadde il dì 8. di Aprile, come dice l'Ostiense. E se egli *lib. 2. cap.82.* seguito dal nostro Autore, dice, *eodem quo ordinatus est anno, orationis gratia Montem Garganum petit*, egli o *anno uno peccat*, come dice il Pagi *Critica pag.178.num.*

8. o

8. o pure in questo racconto conta gli anni dalla Pasqua, come suppone l'Enschenio. Comunque siasi, il Papa venne in Puglia la prima volta il 1050. Il Cronografo di S.Benigno dopo aver raccontato tutto ciò che il Papa fece nel 1049. parlando di Alinardo Arcivescovo di Lione dice: *Rursus sequenti anno Romam pergens cum ipso Domino Apostolico properavit Beneventum, & Capuam, Montem Cassinum, atque Montem Garganum.*

XL. Pag. ivi: *Ma di questo Concilio Sipontino solo Wiberto ne fa menzione; poichè nè presso Ostiense, nè in altri ve n' è memoria.* L'Anonimo Barese nella Cronica Barese, libro non ignoto al Sig. Giannone, per essere stato illustrato con Note dal celebre Pellegrino, scrive. *M. L. Indict.III. venit Leo Papa in Siponto: fecit Synodo.*

XLI. Pag. ivi: *Nell' anno seguente 1050. si portò prima in Benevento.* L'Autore ha troppo già confusa la Cronologia: difficile cosa è che si rimetta bene in cammino. Questa volta però l' Ostiense *lib.2. cap.83.* è stato male inteso. Dice egli: *Sequenti prædictus Pontifex rursus ad Monasterium*, cioè di Monte Cassino, *venit: & in crastinum, ac die altero Apostolorum Petri & Pauli Missas celebravit. Et cum dies illo Sabbatum esset . . . Beneventum inde profectus.* Chi ebbe cura dell' edizione di Napoli del 1616. per Tarquinio Longo, pose nel margine per nota Cronologica *Anno* 1050. Ma falsamente, perchè avendo detto lo Scrittore, che quell'anno, in cui il Papa da Monte Cassino andò a Benevento, la Festa de' SS. Apostoli Pietro e Paolo cadeva in Sabbato, ciò non poteva essere avvenuto nel 1050. in cui la detta solennità cadeva in Venerdì, ma bensì nel 1051. in cui s'incontrava col Sabbato, come osserva dottamente l'Enschenio nella Prefazione alla vita di S. Leone.

XLII. Pag. ivi: *Stando questa Città sottoposta all'Interdetto di Clemente suo predecessore, egli lo tolse.* Anzi tutto il contrario. Imperocchè in questo viaggio del 1050. essendosi partito il Papa da Benevento, i Beneventani ribellandosi di nuovo, egli gli scomunicò. Ermanno Contratto allora vivente scrive all' anno presente 1050. *Nonnullos locorum Principes, & Civitates, tam sibi, quam Imperatori subjecit: Beneventanosque adhuc rebellantes excommunicavit. Certe,* soggiugne il Pagi nella vita di Damaso, accomodandosi a' sentimenti del Pagi Seniore nella Critica al Card. Baronio, *Beneventani a Damaso II. Leonis Predecessore* (l'Ostiense dice che fu Clemente II. come anche accuratamente dice il Sig.

Sig. Giannone.) *excommunicati non fuerant: Beneventum enim non adiſſet S. Leo anno* 1050. *nec ibi aliquandiu commoratus eſſet*. E che vi ſi tratteneſſe lo dice Wiberto *lib.2. cap.6.* Vide forſe queſta non diſpregevole incongruenza l'Autore: onde unì inſieme la prima andata del Papa a Benevento, e l'aſſoluzione dall' Interdetto; ma errò nel porre queſta aſſoluzione nel 1050. quando non avvenne che nel 1051. e nel porre la ſeconda andata del Papa a Monte Caſſino nell' iſteſſo anno 1050. quando queſta fu la prima. Si potrebbe dire per difeſa del primo abbaglio, che Leone nel 1050. aſſolvè dalla ſcomunica di Clemente i Beneventani, e partitoſi di nuovo gli ſcomunicò; ma l'Autore ſegue l'Oſtienſe, il quale non fa menzione che d'una ſola ſcomunica, e d'una ſola aſſoluzione.

XLIII. Pag. 42. *Deliberò intanto di paſſare in Alemagna*, cioè il Papa, *e portatoſi dall' Imperadore Errico gli eſpoſe, che i Normanni reſi ormai inſoffribili agli abitanti del Paeſe, eſtendevano i loro confini ne' luoghi, de' quali non furono da lui inveſtiti, e che tentavano di ſoggiogare tutte quelle Provincie, e ſottrarle dall' Impero di Occidente, che inſolenti depredavano ancora le robe delle Chieſe, che non biſognava più ſoffrirgli, perchè avrebbero portata maggior rovina, ma che doveſſero d'Italia ſcacciarſi, che gli dava il cuore di farlo, ſe fornito di un numeroſo eſercito lo rimandaſſe in Italia, perchè egli ponendoſi alla teſta di quello averebbe ſcacciato queſti Tiranni*. Di tutto ciò ſi cita per teſtimonio Leone Oſtienſe nel *lib.2. cap.83.* dell'edizione di Napoli: *Dehinc expellendorum Nortmannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit, milites inde conducturus*. Ma neppure queſte poche parole, che tanto vagamente ſono ſtate amplificate dal noſtro Autore, reggono, come ſuol dirſi, al martello.

Primo, egli non partì da Roma per andare in Germania a trovare l'Imperadore, come dice il Sig. Giannone, e come pare che dir voglia l'Oſtienſe, ma in Francia, dove ſi conduſſe, celebrato il Sinodo di Vercelli: *inde in Galliam, & Epiſcopatum ſuum Leucorum Civitatem reviſit*, dice Ermanno Contratto . . . e Wiberto Arcidiacono; *eodemque anno in Patriam reverſus*.

XLIV. Secondo, il fine per cui ſi partì da Roma, non fu ad oggetto di ſtimolare Errico a diſcacciare i Normanni, ma per celebrare la traslazione del B. Gerardo: ciocchè egli ſteſſo avea già promeſſo e determinato dal dì che in Roma lo canonizò: *eodemque anno in patriam reverſus ipſius Sanctos artus cum ſumma*

 gloria

gloria transtulit, segue a dire Wiberto *lib.2. cap.6.* nel fine.

XLV. Terzo, in questo suo secondo viaggio in Francia, e di là in Germania, dove il secondo giorno del mese di Febbrajo del 1051. celebrò la Festa della Purificazione in Vormazia, e subito se ne tornò a Roma, nè recò seco Soldati, nè cercò ajuto all' Imperadore contro i Normanni. Ma passò da Roma a Monte Cassino, indi a Benevento, e assolvè i Beneventani dalla scomunica fulminata contro di loro nel primo viaggio del 1050. Nel qual tempo sarà bene notare per le cose, che dovranno dirsi, e per quelle che ha dette il Sig. Giannone, le diligenze operate dal Papa per porre pace e concordia fra i Normanni, e i Paesani. *Semper autem memor officii sibi a Deo commissi iter sumpsit peragraturus fines Apuliæ, ut Christianam repararet Religionem, quæ ibidem videbatur pene deperisse, maximeque inter Accolas regionis, & Nortmannos concordiam componere satagens, quos dudum adjutores contra exteras gentes susceperant Principes regni. Sed tunc sævissimos Tyrannos, ac Patriæ vastatores non sponte sustinebant. In hoc grato opere sancto sollicitus intentus venit Beneventum* . . . Wiberto Arcidiacono *lib.2. cap.6.* Sicchè se il Papa nel 1051. tornato in Germania andò in Benevento, e cercò di porre pace fra' Normanni, e' Pugliesi, sarà falso, *che in questo stesso anno* 1051. passasse in Alemagna, e conducesse truppe contro di loro, come scrive alla notata *pag.42.* il Sig. Giannone.

XLVI. Pag.43. *Non tralasciò allora Leone in questa occasione di pensare anche agl' interessi della Chiesa Romana per una commutazione &c.* Parla quì l' Autore della permuta della Città di Benevento col Vescovato di Bamberga. Ma questa non fu fatta nè in questo secondo viaggio del Papa in Germania, nè nell' anno 1051. come ei dice. Ma ciò avvenne la terza volta, che il Santo Pontefice passò in Alemagna, cioè il 1052. Poichè partito egli da Benevento il 1051. celebrò la Santa Pasqua a Roma, *Magnificus autem Pastor Romanam revisens Sedem, dum Paschalibus solemniis apud Sanctum Laurentium esset celebraturus &c.* Wiberto *lib.2. cap.8.* nel principio. E questa Pasqua fu quella dello stesso anno 1051. *Post Pascha*, segue Ermanno Contratto, *Synodum Romæ collegit, ubi inter alia Gregorium Vercellensem Episcopum &c.* Dapoi partì la terza volta per Francia: Wiberto *lib.2. cap.8.* verso la metà: *quapropter sancta commonente pietate coactus est tertio antiquam Patriam repetere.* E nel 1052. era di

là

là giunto in Ratisbona, ove fece la traslazione de' Santi Wolfango, ed Erardo. Corrado detto *de Monte-Puellarum* presso i Bollandisti, agli 8. di Gennajo *cap.* 2. *Leo IX. transtulit corpus B. Erhardi temporibus Imperatoris Henrici III. sub annum MLII.* Finalmente questo medesimo anno celebrò la Natività del Signore in Vormazia insieme con Cesare. Ermanno Contratto all' anno 1053. che viene ad essere tuttavia il 1052. dell' Era Volgare, contando egli gli anni dalla Natività: *Imperator cum Domino Papa, multisque Principibus Natalem Domini Vormatiæ egit*. E in questa congiuntura, e in questo anno, ed in questo terzo viaggio del Papa avvenne la permuta di Benevento. *Ubi*, così Ermanno, *cum Papa Fuldensem Abbatiam, aliaque nonnulla loca, & Cænobia, quæ S. Petro antiquitus donata feruntur, ab Imperatore exigeret, demum Imperator pleraque in ultramontanis partibus ad suum jus pertinentia pro Cisalpinis illi quasi per concambium tradidit.* Narra anche ciò Leone Ostiense, e lo narra sotto questo stesso anno 1052. se si avverte bene alle sue parole, e non alli numeri degli anni malamente segnati in margine. Già abbiamo osservato di sopra al *num.* 41. che l' Ostiense parlando della gita del Papa a Monte-Cassino, dice, che il giorno de' SS. Apostoli era Sabbato: dal che ne ritrasse l' Enschenio, che ciò era nel 1051. Ora si osservi, che egli contando le cose avvenute in quest' anno, comincia il Capitolo 83. con queste parole: *Sequenti anno prædictus Pontifex iterum ad hoc Monasterium venit in vigiliis S. Petri &c.* e dopo sette righe: *Anno iterum tertio . . . expellendorum Normannorum gratia ad Imperatorem abiit &c.* ma se per *anno sequenti* avea egli inteso il 1051. che altro mai potea intendere per anno *iterum tertio*, se non il 1052.?

XLVII. Pag. 43. *Errico primo da' Germani appellato II. aveva in Bamberga a spese del proprio Patrimonio edificata una magnifica Chiesa in onore di S. Giorgio: e volendola erigere in Cattedrale procurò da Benedetto Papa, che la consecrasse, ed in Sede Vescovile la erigesse.* L' Autore copia troppo fedelmente Leone Ostiense, *lib.* 2. *cap.* 46. *Hic idem Augustus ex proprii Patrimonii sumptibus construxit Ecclesiam ad honorem Sancti Georgii in Bamberga, & advocans Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit, atque Episcopalem in ea Sedem constituens &c.* Poco peneranno gli eruditi a ravvisare in queste poche linee 5. errori.

Primo, è errore il dire, che la Chiesa di Bamberga fosse stata eretta in Cattedrale, ed in Sede Vescovile da Benedetto.

Ella fino dall' anno 1006. era stata dichiarata tale da Giovanni XVII. Papa, allorchè istituì in Bamberga la Sede Vescovile alle preghiere di Errico. Nel Tomo IX. ora XI. de' Concilj si leggono le lettere di questa erezione, nel fine delle quali si ha: *Scriptum per manus Petri Notarii, & Scriniarii S. R. E. in mense Junio Indict. V.* La quale Indizione cominciata o a 25. di Decembre, o al primo di Gennajo, denota l' anno 1006. quarto del Pontificato di Giovanni XVII. Le quali lettere furono recitate, e sottoscritte nel Concilio di Francfort l' anno seguente 1007. e sesto del Regno di Errico, come dall' istesso Tomo de' Concilj *pag.* 784. Onde si Ermanno Contratto dell' edizione del Canisio, come il Cronografo Wirziburgense presso il Baluzio nel Tomo 1. de' Miscellanei, riferiscono l' istituzione del Vescovado di Bamberga all' anno 1006. sotto il quarto anno del Pontificato di Giovanni. E nella Cronica Australe presso il Freero *Tom.* 1. *p.* 437. della terza edizione si legge: *Anno MVII. Episcopium Babenberg ab Hainrico Rege constituitur, & Eberhardus ibi Episcopus ordinatur.*

XLVIII. Secondo, è errore il dire, che la Chiesa Cattedrale fosse consecrata da Benedetto Papa. Ella fu consecrata dal Patriarca di Aquilea assistito da più di trenta Vescovi il 1011. Ditmaro *lib.* 6. *pag.* 74. che vi fu presente: *Peracta in Civitate Bavenbergensi Ecclesia majore, cum natalitius Regis dies esset, & XXXV. jam inciperet annus II. Nonas Maji, omnis Primatus ad Dedicationem istius aulæ ibidem congregatur, & Sponsa hæc Christi per manus Joannis Patriarchæ de Aquileja, & aliorum plusquam triginta Episcoporum dedicatur. His ego peccator interfui.* Era nato Errico il 977. come dimostra il Pagi *Critica tom.* 4. *pag.* 102. *num.* 1.

XLIX. Terzo, è errore il dire, che la Chiesa consecrata da Benedetto fosse la Cattedrale. Nell' anno 1019. andato egli in Bamberga consecrò alle preghiere dell' Imperatore Errico la Basilica di S. Stefano, che non era altrimente la Cattedrale. L' Autore della vita di S. Cunegonda appresso il Surio a 3. di Maggio, parlando della Basilica di S. Stefano eretta in Bamberga, aggiugne: *ad quam dedicandam Benedictum Papam, quem præfatus Deo dignus Imperator Henricus advocaverat, venire rogavit.* Ecco un' altra riprova, che Benedetto non eresse la Sede Vescovile in Bamberga.

L. Quarto, è errore il dire, che la Chiesa di Bamberga fosse stata eretta in Sede Vescovile dopo, o nell' istesso tempo della

della sua Dedicazione. Ella fu eretta in Vescovado il 1006. e fu dedicata il 1011. come abbiam veduto.

LI. Quinto, è errore il dire, che la Chiesa Cattedrale di Bamberga eretta dall' Imperadore Errico fosse intitolata *S. Giorgio*. Ella era dedicata a S. Pietro Principe degli Apostoli, come ne fanno indubitata fede le parole del diploma Pontificio di Gio: XVII. spedito a questo effetto, e che nell' ultima edizione de' Concilj in Venezia è riportata al *tom.* 11. *pag.*1055. *Quia dilectus & spiritualis noster Filius Henricus .... pro sua, suorumque Parentum anima Episcopatum in loco, qui dicitur Babenberk perfectæ fidei & charitatis devotione in honorem Beatissimi Petri Apostolorum Principis esse constituit &c.*

LII. Pag.43. *Così fu fatto*: Cioè Bamberga fù fatta Vescovile a richiesta *di Errico I. da' Germani appellato II. Ma bisognò, che l' Imperadore offerisse alla Chiesa di Roma un annuo censo, che fu stabilito d' un generoso cavallo con tutti i suoi ornamenti ed arredi, e di cento marche di argento*. Non abbiamo anche finiti gli errori in ordine alla Chiesa di Bamberga.

Primieramente, questo censo non fu accordato al Papa per l' erezione del Vescovado di Bamberga, come vuole l' Autore, ma fu in contraccambio della donazione dell' istesso Vescovado alla S. Sede.

LIII. Secondariamente, questo censo fu accordato da Errico I. da' Germani appellato II. a Benedetto VIII., non nell' occasione della Chiesa Cattedrale, ma della Basilica di S.Stefano consecrata dall' istesso Pontefice. Per conoscenza di ambedue questi abbagli si legga la Bolla dell' erezione del Vescovado di Bamberga, spedita da Papa Gio: XVII. l' anno 1007. da me citata più sopra: e nulla vi si leggerà di questo censo. Si legga poi il diploma di Errico III. detto il Negro, fatto in Bamberga l' anno 1020. a Benedetto VIII. e si vi leggerà ancora: *Sub tuitione præterea Sancti Petri, & vestra, vestrorumque successorum prætaxatum Episcopium Bambergense offerimus, unde sub nostræ pensionis debito equum unum album phaleratum ex ejusdem loci Episcopo vos annualiter suscepturos sancimus*. Questo diploma è inserito nella Raccolta de' Concilj Tom. IX. ora XI. *pag.*186.

LIV. Terzo, quelle cento marche di argento, che dice l' Ostiense, e da lui l' Autore, in questo diploma non ve le leggo: e pure il Baronio, che lo trascrive egli ancora, protesta di averlo collazionato con quattro manoscritti, fra' quali v' è l' *autographum molis Hadriani*.

LV.

LV. Pag. ivi : *Diede in iſcambio a Leone per cento marche d' argento la Città di Benevento*. O ſia la Città , o ſia il Principato di Benevento , ella ſi ſarebbe cambiata per molto poco . Ma la verità ſi è , che ſi cambiò coll' Abbadia di Fulda ancora, e con altri luoghi e Conventi che erano di giuriſdizione del Papa, come ce ne aſſicura Ermanno Contratto ſcrittore contemporaneo. La quale Abbadia di Fulda, ed altri luoghi erano ſtati confermati al Papa dall' iſteſſo Imperadore Errico nel diploma più su mentovato, *Super hoc confirmamus vobis Fuldenſe Monaſterium , & Abbatis ejus conſecrationem &c.* Ond' è che l' Imperadore ritenendolo, ed il Papa ricercandolo , ſi convennero di permutare queſto , ed altri luoghi colla Città di Benevento.

LVI. Pag. ivi: *Non abbiamo Scrittore più antico , che parli di queſta commutazione, di Leone Oſtienſe*. Ne parla , come ſi è viſto di ſopra *num.*46. Ermanno Contratto , Leone Oſtienſe era vivo nell' anno 1112. come può vederſi nella Relazione della ſua Cronica . Ermanno Contratto, come appariſce dal Continuatore della ſua Cronaca , e dell' Abbate Uſpergenſe , morì nel 1054. Sicchè, a far bene i conti , ſarà ſtato più vecchio dell' Oſtienſe, quando anche a cagione di ſua continua indiſpoſizione, per cui ebbe il cognome di Contratto, non foſſe morto in età ſenile,

LVII. Pag. 44. *Una groſſa armata fornita di truppe Alemanne*. Avendo io detto, che il Papa non andò in Germania la ſeconda volta per cercare ajuto all' Imperadore contro i Normanni, ſi potrà immaginare taluno, che egli vi tornaſſe la terza volta per queſto ſolo effetto: giacchè il Sign. Giannone dice eſſervi andato a ſolo fine di eſterminare i Normanni. Ma falſa ſarebbe codeſta immaginazione. Conciofſiachè lo chiamaſſero colà le diſunioni , le quali con tanto pregiudizio dell' Imperio, e del Criſtianeſimo erano inſorte fra l' Imperadore, e Andrea Re di Ungaria. L'Undio nel *lib.* 15. della Metropoli di Salisburg: *Leo IX. Pontifex Maximus ab Andrea Rege Ungariæ pro pace cum Imperatore Henrico III. conſtruenda accitus Ratisbonam venit*. Wiberto nella vita di S. Leone *lib. 2. cap.* 8. *Quapropter ſancta commonente pietate coactus eſt tertio antiquam Patriam repetere , & pro reorum miſeratione, qui contra Imperium moverent bellum , perſuaſoriis precibus imperiales aures expetere*. Ermanno nell' anno 1052. *Interim Dominus Leo Papa ab Andrea accitus cum pro pace componenda interveniſſet, Imperatorem ab obſidione revocavit*. Ma mi ſi dirà, che il

il Papa giunto dall' Imperadore domandò ajuto contro i Normanni. Ma sia così; tutto che Romualdo Salernitano Scrittore di tanta fede, e che non scriveva più tardi del 1160. dica: *Anno MLIII. Indictione VI. mense Julii Leo Papa multis precibus ab Henrico monitus Imperatore per quorumdam Samnitum suggestionem venit in Beneventum, ut Normannos Apulia expelleret: inde movens gressum simul cum Alemannis &c.* tuttochè Guglielmo Pugliese Autore contemporaneo, di tanto credito presso del nostro Autore, ne dia la colpa ad Argiro.

Veris commiscens fallacia, nuncia mittit
Argirous Papæ, precibusque frequentibus illum
Obsecrat Italiam quod libertate carentem
Liberet, ac populum discedere cogat iniquum.

Tuttochè il Summonte, Scrittore anche egli accreditato nel *lib.* I. della sua Storia di Napoli, la rovesci addosso a' Pugliesi: *per il che li Pugliesi incitarono il Pontefice Leone alla ricuperazione di Benevento;* tuttochè al Summonte faccia spalla il Malaterra *lib.* I. *cap.* 14. *Apulienses vero per occultos Legatos IX. Leonem Apostolicum, ut in Apuliam cum exercitu veniat, invitant, dicentes Apuliam sibi jure competere, &c.* Non ostante, dico, tutto questo, si conceda che Leone giunto in Germania chiedesse ajuto all' Imperadore contro i Normanni. Ma Dio buono! Perchè dire che vi andò a questo effetto, e tacere il fine principale, che ebbe quel S. Pontefice di andare in Germania, che fu un fine sì giusto e sì caritatevole? E perchè dipingerci quell' Uomo di Dio messosi a fare un viaggio non con altro disegno, che di porsi alla testa d'un Esercito? E perchè tacere, che in far ciò fu egli ingannato, e mal consigliato da gente scaltra, e che vedeva essere suo interesse l'impegnare il Papa in questa guerra? O io m'inganno, o lo scrivere in maniera, che il Lettore faccia un' idea falsa delle cose, e discorde dal vero, è contro la veracità di buono e fedele Scrittore. Volle scrivere anche ciò, che scrisse il nostro Autore intorno a questo fatto, il celebre Dupin, ma dopo aver detto, che il Papa *fit cette année 1052. un troisieme voiage en Allemagne pour empecher la guerre entre l'Empereur, & André Roi d'Hongrie*, soggiugne in quella congiuntura: *se plaignit aussi a l'Empereur des violences des Normands, qui s'étoient emparez des terres de S. Pierre.*

LVIII.

LVIII. Pag. ivi. *Per dare con sì formidabili forze la battaglia a' Normanni.* Veggiamo adesso quali furono i motivi, che forzarono il Papa ad ascoltare le insinuazioni de' Pugliesi ad armarsi contro i Normanni. Il nostro Autore *pag.* 42. linea 18. adduce questi soli: *Mal soffriva, che i Normanni si avanzassero tanto, ed avendo scorto, che erano Uomini non così facili a lasciare l'acquistato, e che sovente facevano delle scappate sopra i beni delle Chiese, riputò non bene convenire agl' interessi suoi, dell' Imperadore Errico suo Cugino, e dell' Italia, che questa nazione più oltre si avanzasse* S. Leone stesso in una sua lettera scritta all' Imperadore di Costantinopoli, e riportata da Wiberto *lib.*2. *cap.*10. e stampata ancora fra l'altre sue nel Tom. IX. de' Concilj della vecchia edizione, adduce questi altri soli: *Videns indisciplinatam gentem Nortmannorum crudeli & inaudita rabie, & plusquam pagana adversus. Ecclesias Dei insurgere, passim Christianos trucidare, & nonnullos novis, atque horribilibus tormentis usque ad defectionem animæ affligere: nec infanti, nec fæmineæ fragilitati aliquo humanitatis respectu parcere: nec inter-sanctum, & prophanum aliquam distantiam habere, Sanctorum Basilicas spoliare, incendere, & ad solum usque diruere: sæpissime perversitatem ejus redargui, commonui, obsecravi, importune, opportune obstiti, terrorem divinæ & humanæ vindictæ denunciavi ... unde non tantum exteriora bona pro liberatione ovium Christi cupiens impendere, sed super impendi ipse quoque optans, visum est mihi ad testimonium nequitiæ ipsorum mihi sic expedire ad repletionem contumaciæ, quam humanam defensionem undecumque attrahendam fore: audiens ab Apostolo, Principes non sine causa gladium portare, sed Ministros Dei esse &c.* Leone fu un Pontefice, che secondo il candidissimo testimonio del Sig. Giannone *pag.*47. *morì santamente con lasciar di se per la sua pietà, e candidezza di costumi titolo di Santo.* Vegga ora il Lettore a chi di loro vuol credere. Io solo osservo, ma però dopo aver letto nella vita di questo Santo Papa scritta da Vippone il capitolo XI. del *lib.*2. che l'argomentare la pietà de' Normanni dal non aver essi usato violenza alcuna contro di S. Leone, e averlo più tosto venerato e rispettato, come l'argomenta il nostro Autore, è l'istessa cosa, che il voler dedurre essere stato Attila un uomo pio e religioso, perchè si appiacevolì, e si umiliò alla comparsa di S. Leone il grande.

LIX. Pag. 44. I Normanni all' udire la vicinanza dell'esercito Pontificio: *concepirono grande spavento ... pensarono però a' mo-*

e' modi, come potessero sottrarsi dalla tempesta . . . , onde spediron o a tale effetto Ambasciadori al Papa per domandargli la pace. Ma Lione, che credea avere tra le mani la vittoria, stimolato anche dagli Alemanni . . . . ne rimandò gli Ambasciadori con risposta pur troppo dura, che egli non voleva aver pace con essi, se non uscivano d'Italia: ma replicando coloro, che era quasi impossibile ridurre una sì gran moltitudine a cercare altrove una ritirata, furono sparse al vento le loro preghiere, &c. Di questi Ambasciadori inviati al Pontefice da' Normanni nulla ne dicono, nè il Papa stesso nella sopracitata lettera di relazione all' Imperatore Greco, nè Wiberto nella sua Vita, nè la picciola Cronica Normanna, nè Leone Ostiense, nè Goffredo Malaterra, nè l'Anonimo Barese, nè Lupo Protospata, nè l' Anonimo Cassinense, i quali tutti per altro ragionano di questa guerra. Sicchè può assai verisimilmente credersi, che l' Autore abbia ricavato ciò da Guglielmo Pugliese poco dopo il principio del libro secondo, il quale solo fra tutti costoro ne parla. Ma stando appunto a quel ch' ei ne dice:

Primieramente è falso, che Leone fidatosi nelle sue armi, e nella forza de' suoi, non volesse ascoltare gli Ambasciadori, nè dare orecchie alli loro Trattati: nè è vero, che si dichiarasse *di non voler pace con essi*. Anzi più tosto è vero, ch' ei s' ingegnò con varie maniere e ragioni di placare gli animi superbi de' Tedeschi, giacchè essi furono quei che rigettarono colle cattive gli Ambasciadori Normanni,

Teutonici quia cæsaries & forma decoros
Fecerat egregie proceri corporis illos,
Corpora derident Normannica, quæ breviora
Esse videbantur, nec eorum nuntia curant.
Conveniunt Papam verbis, animoque superbi:
Præcipe Normannis Italas dimittere terras
Abjectis armis, patriosque revisere fines.
Quod si noluerint, nec fœdera pacis ab ipsis
Suscipias volumus, nec eorum nuntia cures.
Papa licet tumidis varia ratione renitens,
Non animos gentis potuit sedare superbæ,

E dopo seguita la battaglia non lasciò di lagnarsi dell'essere stati dagli Alemanni sprezzati i Messi di pace.

Vocibus ille piis hos admonet ac benedicit.
Conquestusque nimis quia pacis spreta fuere
Nuncia . . . .

E come è possibile l' accordare questo aspro rifiuto fatto agli Ambasciadori, con quel che ei scrisse all' Imperadore di Costantinopoli, a cui, come interessato in questa guerra, e che avea suoi Ministri in Puglia, non potevasegli fare una relazione, che vera non fosse? *Interea nobis eorum pertinaciam salutari admonitione frangere tentantibus, & illis ex adverso omnem subjectionem ficte pollicentibus, repentino impetu comitatum nostrum aggrediuntur.*

LX. Secondariamente è falso, che quelle aspre e rigide risposte date agli Ambasciadori uscissero dalla bocca del Papa, ma furono date da' Tedeschi, vogliosi di attaccarsi con esso loro ad ogni patto. Più su l' ha detto il Pugliese: e qui lo ripete.

Turbati redeunt Normanni pace negata,
Atque Alemannorum responsa tumentia pandunt.

LXI. Pag. 46. *Cui gli aveva trattati con tanta asprezza.* Quali furono i sentimenti di Leone, e quali le maniere con cui trattò co' Normanni, l'abbiamo già veduto abbastanza.

LXII. Pag. ivi. *Aveagli dipinti presso l' Imperadore Errico di gente barbara, inumana, e senza religione.* Questa dipintura veramente fu fatta da S. Leone, ma all' Imperadore Costantino Monomaco, non ad Errico.

LXIII. Pag. 49. *Ma morto egli in Firenze.* Da Leone Ostiense *lib.* 2. *cap.* 98. *n.* 96. si ha, che il Papa morì in Toscana, ma non si sa se in Firenze: *repente Bonifacius Albanensis Episcopus ex Tuscia veniens Romani Pontificis obitum nuntiavit.* Il Baronio fu quello, che scrisse esser morto in Firenze, adducendone per testimonio un altro luogo dell' Ostiense *lib.* 3. *cap.* 8. *n.* 9. in fine. Ma è chiara e lampante cosa, che ivi l' Ostiense parlò di Stefano IX. non di Vittore II. Nell' assegnare il tempo della sua Sede parla qui il nostro Autore in numero rotondo, come è costume di molti Storici: del rimanente egli sedè più di due anni. Come pure parla in numero rotondo, quando alla *pag.* 50. dice, che Errico Imperadore *era morto un anno avanti il Papa*: perchè veramente Errico morì, secondo Mariano Scoto, alli 5. di Ottobre

tobre del 1056. e'l Papa a 28. di Luglio del 1057.

LXIV. Pag. 52. *Nicolò II. il quale poco dopo nel 1059. tenne un Sinodo di 113. Vescovi, dove comparve Benedetto*, cioè l'Antipapa, *domandò perdono, e protestò, che gli era stata fatta violenza*. Benedetto Antipapa era già stato deposto nel Concilio di Sutri, celebrato avanti che il Papa arrivasse in Roma. E se egli vi andò poi a chiedere perdono, e protestare che gli era stata usata violenza, ciò non fece già egli nel Concilio di 113. Vescovi., ma bensì privatamente a' piedi del Papa, e fuori di Concilio: come chiaramente ricavasi dal Card. di Aragona nella vita di Nicola II. seguita dall'uno e l'altro Pagi, e da più altri Scrittori. *Transactis autem diebus memoratus Mincius*, cioè l'Antipapa, *ad. præsentiam Nicolai Papæ veniam petiturus accessit: & ad ejus vestigia procidens violentiam se fuisse perpessum asseruit*. Si vede dalle sue parole, che questo è il fonte, onde ha ricavato l'Autore la sua notizia; ma quì non si fa menzione veruna di Sinodo.

LXV. Pag. 53. *Michele Stratiotico fu dagli Uffiziali del Palazzo posto in suo luogo: ma questi resosi poi Monaco lasciò volontariamente la Corona nell'anno 1057.*

Primieramente è falso, che costui lasciasse volontariamente la Corona. Psello citato dal Pagi *tom. 4. pag. 204. num. 6.* il quale scriveva cose non solamente succedute à suo tempo, ma nelle quali egli vi avea avuta tanta parte, dice che costui non essendosi voluto piegare alle istanze che per parte de' Capi dell' esercito gli fece Isacio Comneno, fu per violenza di alcuni fazionarj scacciato dal Trono, e costretto in abito di privato a ricovrarsi nel Tempio di S. Sofia. *Ejectum solio Regali Imperatorem nonnullorum Senatorii ordinis insidiis, factione: qui & habitum mutare, & ad divinæ sapientiæ sacram ædem fugere coegerunt*. E la ragione, perchè se gli ribellarono contro, è accuraramente notata dal Sig. Egizio nella serie degl' Imperadori: *per avere usato ingiustizia nella distribuzione de' premj militari*.

LXVI. Secondariamente, è ancora falso, che si facesse Monaco. Il Psello citato: *Imperator quidem Michaelius Senior per anni curriculum in imperio versatus, inde depositus; breveque aliud tempus privati habitu superstes vitam cum morte commutavit*, L'Autore ha preso abbaglio da Michele ad Isacio Comneno suo successore, il quale spaventato da un fulmine si fece Monaco, e lasciò l'Imperio a Costantino Duca.

LXVII. Pag. 53. *Isacio Comneno. Fu questi salutato Imperadore l'anno* 1058. Cedreno: *Omnium consensu Isacium Comnenum Imperatorem salutant die octava Junii, Indictione X. anno Mundi* 6565. Questa è l'Era Costantinopolitana, e corrisponde all'anno 1057. della nostra.

LXVIII. Pag. 53. *Chi a Roberto conferisse questo nuovo Titolo di Duca, non è di tutti conforme il sentimento. Leone Vescovo d'Ostia, &c. Curopalata, &c. Sigonio, &c. In cotal guisa adunque Roberto in questo anno* 1059. *apparve a' suoi sudditi adornandosi coll'abito, e corona Ducale.* Ragionando l'Autore di chi desse il Titolo di Duca l'anno 1059. al Duca Roberto, si è dimenticato di riferire l'autorità di un celebre Scrittore da lui stimato e seguito, e ch'è più antico di Leone Ostiense, e del Sigonio, come colui, che scrisse avanti il 1088. e fu di queste cose oculato testimonio. Egli è Guglielmo Pugliese, il quale ragionando del Concilio di Melfi celebrato da Nicola II. nell'istesso anno 1059. in cui Roberto comparve col titolo di Duca, dice così:

Finita Synodo multorum Papa rogatu
Robertum donat Nicolaus honore Ducali,
Et Papæ factus est jurando jure fidelis,
Unde sibi Calaber concessus & Appulus omnis
Est locus, & Patriæ dominatio gentis.

Magna quidem ista sunt pondere suo: sed fiunt eorum, quæ illaturus essem, comparatione leviora.

Hieron. Increpat. ad Sabinian. Epistol. XLVIII. pag. 147. edit. Roman. 1576.

RISPOSTA
ALLE
ANNOTAZIONI CRITICHE
SOPRA IL NONO LIBRO
DELLA
STORIA CIVILE
DEL REGNO
DI NAPOLI.

MOLTO REVERENDO PADRE.

Quelle poche notarelle, che il nostro comune Amico lasciò scritte dietro al secondo Tomo della Storia Civile del Regno di Napoli, e che V. P. promise volermi trasmettere: lungo tempo ha, che con desiderio grandissimo io attendeva; ma vedendo prolungar tanto l'adempimento delle vostre reiterate promesse, e sentendo voi vagare per varie Città d' Italia, e d' esservi finalmente fermato in Bologna, cominciai a perdere ogni speranza di poterle più avere.

Mentre, deposta ogni curiosità, a tutt' altro pensava, fummi riferito, che erano da Roma giunti quì in Napoli due dottissimi Prelati, persone oltre al lor carattere degnissime di fede, li quali aveano ad alcuni loro letterati amici data notizia, che in Roma in nome di V. P. si andava dispensando a' Cardinali, ed altri Prelati di quella Corte un libricciuolo stampato, nel quale s'attaccava la Storia Civile del Regno in alcuni punti di Cronologia, spezialmente su la discesa de' Normanni in Puglia: e ch'essi non avean avuta curiosità di leggere, sentendo dire da' dotti, che quelle annotazioni erano così puerili, sterili ed asciutte più che un giunco marino, che non meritavan la pena d' esser lette. Fui sorpreso dall' avviso, fra me stesso dicendo: come il mio Padre Confessore, d' una cosa, ch' era fra noi passata con somma confidenza, ne fa cotanta pompa, sicchè in vece di mandar a me le notarelle scritte a penna in uno o due fogli, e acchiudermele in un piego, le fa stampare, ed in suo nome le va divulgando, e presentando in Roma a' Cardinali e Prelati? E che sa egli di Cronologia, e di Storia, spezialmente Normanna? Il comune Amico, che gliele ha somministrate, quantunque per esser un uomo dabbene non sia capace di averlo potuto maliziosamente ingannare; contuttociò si sa, che in quelle cose, ancorchè grave d' età, e di mole, è ancor fanciullo, e troppo gli piacciono queste minuzie e puerilità; e sovente gli è accaduto, che mentre è tutto inteso a far calcoli d' Epatte e d' Indizioni, a fissar epoche, ed andar incappando tafani e mosche, ha perduto di vista il principal lavoro, che avea per le mani, e per *l'amphora*, che intendeva, *currente rota urceus exit*. Oltre che ciascuno nel margine de' suoi libri, o ne' fogli di car-

ta

ta bianca, che ha in fondo di quelli, può schiccherare per privato uso ciò che gli piace, facendolo *in fundo proprio*, nè dee ad altri darne conto; ma divolgarle alle stampe, qui vi potrebber esser de' guai e degl' imbarazzi. Come dunque farà egli, e che conto potrà darne al pubblico, giacchè gli è piaciuto divolgarle in istampa, quando di queste cose non ne sa verbo? Il comune Amico più tosto se ne stomacherà vedendole impresse, tanto è lontano, che voglia prestargli ajuto e soccorso. Io gli avea richiesto queste notarelle per altro uso, e non per questo. Ora veramente, e per proprio esperimento conosco essere pur troppo vero, che mal fa, chi s' intriga con Cappucci, e molto più con Berrette.

Essendo io in questi pensieri, e per alleggerirmene avendogli in parte comunicati ad alcuni miei amici, non passarono molti giorni, che uno de' medesimi venne a dirmi, che più esemplari de' libri di V.P. si eran veduti in Napoli, e si vendevano da' PP. della Congregazione de' Chierici Regolari di Lucca nella lor Casa di S. Brigida a buon mercato. Mandai tosto il mio servidore a comprarne uno, dicendogli che per prezzo non rimanesse di far la faccenda, ma che lo pagasse quanto i Padri ne volevano, e presto tornasse, giacchè vedea l' impazienza nella quale mi lasciava. Andò volando, e prestamente fece ritorno, portandomi tre fogli di stampa. Quando gli vidi, presigli in mano dissi: a questi pochi fogli si riduce dunque il libro del P. Predicatore? Gli dimandai quanto gli avea pagati? Mi rispose: avere inteso che prima si vendevano un grosso l' uno, ora per lo merito dell' opera fatti più rari, si danno per tre grana, ed un quatrino di più; e se non mi avesse dato quell' ordine, io gli avrei potuto avere per meno, poichè quel buon Padre, che ha cura di vendergli, mi disse, che il P. Predicatore gli avea dati questi impicci, credendo di farvi guadagno, e non si rifarà nè meno della spesa della stampa, così rari erano i compratori, che non sapeva che farne. O diss' io, il caro mio Padre quanto ha cura del mio risparmio: se mi mandava queste notarelle in un piego per la posta, mi avrebbe fatto spender più; vedi quanta economia.

Impaziente, dopo letto il frontispizio, voltai la prima pagina, e m' incontro in una terribile sentenza di S. Agostino contra 'l Manicheo, stampata nel rovescio di quella pagina così: *Offundit nebulas imperitis. Quis feret tantam fallaciam, tantamque superbiam?* *Non*

*Non modo non exhibet scientiam atque veritatem, quam promittit, sed ea dicit, quæ vehementer sunt scientiæ, & veritati contraria. Augustin. in Epist. fundamen. contra Manich. Tom.VIII. pag.*106. *edit. Antuerpiæ* 1700. Ah, diss'io, questo è tutt' altro di ciò, che si vociferava, e della mia aspettazione: Quì non si tratterà di notarelle critiche sopra Cronologia, Epatte, ed Indizioni: Quì si farà attaccata l'Istoria Civile nella dottrina, e nella scienza e verità delle cose, non già in minuzie di tempi e calcoli, in correzioni di stampa, ed altre puerilità e seccagini; oh bisogna aprir bene gli occhi, e star attento, perchè si noteranno all'Autore di quell' Istoria delle cose gravi ed importanti, giacchè se gli adattano quelle stesse increpazioni e rimproveri, che S. Agostino scagliava contro al Manicheo, chiamandolo fallace e superbo. Se mal non mi ricorda, le contese ch'ebbe S. Agostino con colui, non furono di bagattelle, ma niente meno che intorno alla natura di Dio, e dell' anima umana, e d'altri punti importantissimi.

Ma in questo debbo rendere molte grazie a V.P. che tosto mi levò da ogni inganno; poichè mettendo gli occhi alla seguente pagina, leggo la vostra lettera a me drizzata, nella quale mi scrivete, che in esecuzione de' miei desiderj, che per vostra gentilezza chiamate comandamenti, mi trasmettete *quelle poche notarelle, che il nostro comune amico ha lasciate scritte dietro al secondo Tomo della Storia Civile*, e scorrendo frettolosamente i fogli, vidi ch'erano appunto quelle, delle quali si parlava, di *Notarelle* non men puerili e sciapite, che aride ed asciutte; dove l' amico che ve le somministrò, e del quale prima si avea concetto, che in queste minuzie facesse consistere il suo forte, mostra pure una prodigiosa ignoranza, e che non sia molto versato nell'Istoria, spezialmente de' Normanni, e molto più inetto ad andar accordando tempi, e fissar Epoche nell' intrigato lor passaggio, che fecero in Italia, E se io avessi potuto almen sognarmi, che la cosa avesse dovuto riuscire a simili inezie, non l' avrei certamente con tanta istanza richieste. Ma fui troppo credulo alle vostre rodomondate, e pure mi avevate dati molti saggi della vostra trasoneria, ed io non seppi mai ricredermene, cotanto in quell' arte siete destro e valente, che sapete ingannare eziandio i più accorti. Vi ringrazio con tutto questo, perchè prestamente mi avete tolta quella paura, nella quale era entrato in leggendo quelle terribili parole di S. Agostino. Pure prima

 di

di passar avanti mi mettesse in curiosità d'osservar quel passo, per accertarmi, se veramente l'avevate letto in S. Agostino, ovvero preso da' vostri libri manuali di sentenze e concetti predicabili, de' quali i Predicatori vostri pari soglion valersi, giacchè non molto si dilettano di leggere que' Padri, e sogliono per amore di Dio sfuggir anche il travaglio di riscontrar i luoghi allegati con i loro originali Autori. Per buona sorte il mio S. Agostino è dell'edizione appunto d' Antuerpia del 1700. Prendo l'VII. *Tomo*, leggo la *pag.*105. che citate, e nulla di ciò trovo. Buon principio, diss' io: il P. Predicatore, che in queste annotazioni critiche ha tanta cura ed ambascia d'andar notando fino agli errori di stampa, ne commette egli uno nella prima citazione alla fronte del libro: Or che sarà in tutto il resto? Leggo il principio del libro di S. Agostino contra l'Epistola del Manicheo, chiamata del *fondamento*, nella *pag.*109. scorro questa, e le seguenti pagine, ed in vano. Mi sovviene: forse sarà la *pag.*116. che per error di stampa si sarà notata per 106. e qui trovo sparpagliate di quà, e di là quelle parole, onde unite insieme, dandosi loro altro torno, fu composta quella sentenza. Quivi S. Agostino disputando della natura di Dio, e dimostrando i vaniloquj e delirj del Manicheo, il quale senza che recasse prove di ciò che farneticava intorno alle rivelazioni, le quali millantava avere dallo Spirito Santo, ed a' principj del buono, del male, e delle cose tutte, pretendeva doversegli credere: alla *cit. pag.*116. *lit.*B. *num.*18. dice così: *Hoc ille metuens ne sibi diceretur, offundit nebulas imperitis, primum pollicens rerum certarum cognitionem, & postea incertarum imperans fidem. Cui tamen si hoc dicatur, ut saltem vel sibi hæc doceat esse monstrata, similiter deficit, & hoc quoque, ut credamus jubet. Quis ferat tantam fallaciam, tantamque superbiam?* Soggiugne dapoi al *num.* 19. *lit.* C. *Quid si non solum incerta, sed etiam falsa esse quæ dicit, Deo & Domino nostro mihi opitulante monstravero? Quia infelicius ista superstitione inveniri potest, quæ non modo non exhibet scientiam quam promittit, atque veritatem, sed ea dicit, quæ vehementer sunt scientiæ, veritatique contraria.*

Che ve ne pare, Maestro mio dolciato? vedi dove s' incappa quando non si vuole pigliar la pena di riscontrar le citazioni ne' loro fonti. Voi avrete forse trovata quella sentenza in qualche libro, e senza badar ad altro l'avete affastellata qui insieme colle altre vostre scipitezze; ma vorrei che vostra Paternità da

ciò

ciò prendeſſe ammaeſtramento, e rifletteſſe, quanta deriſione cagioni quell'abito, che i Predicatori ſimili a voi hanno contratto di ſtorcere, troncare, e malmenar i paſſi de' Padri, e tirarli a torto e traverſo nelle Prediche, dove men ſi conviene; e ſovente a profanare, ed abuſarvi anche delle parole ſteſſe più ſacroſante della divina Scrittura, e ſopra quelle laidamente appoggiare tanti arzigogoli, e ſovente anche beſtemmie orrende.

Quì non avevate da recitar una Predica, ma unicamente traſmettermi quelle poche notarelle, che il noſtro comune amico vi laſciò ſcritte. E pure non avete potuto cominciare ſe non da un paſſo di S. Agoſtino, che vi calza così bene, ed a propoſito, ſiccome in vece del Saltero de' veli ſtavan le brache del Prete in capo alla Reverenda Badeſſa Uſimbalda.

Niuno poi cercava di ſapere da voi quel che mi ſoggiugnete, dell'occaſione ch' ebbe il noſtro comune amico di farle, e molto meno ſe quel ſuo originale dell' Iſtoria Civile gli foſſe ſtato regalato da un dotto e generoſo Cavaliere (circoſtanza per altro importantiſſima a ſaperſi) e della cagione, perchè ſi foſſe arreſtato in quel ſolo libro, e non aveſſe proſeguito avanti, e ſe abbia riſerbato in altro tempo, ed a maggior ozio il proſeguimento. Baſta ora averne dato queſto ſaggio, per far giudicio del rimanente.

Ma per dirvela ſinceramente, alcuni malizioſi, e che ſanno la voſtra accortezza e furberia, non riputano ozioſa, e poſta a diſagio quella circoſtanza dell' original regalato all' Amico da un dotto e generoſo Cavaliere, e ſoſpettano, che voi l'abbiate eſpreſſa per farvi credere il ſolo Autore di quelle Notarelle; e molto più ſe ne ſono inſoſpettiti da queſte parole ironiche, che ſoggiugnete: *Eccovi intanto la copia fedele di quanto ei ſcriſſe, ſenza che nulla io vi abbia poſto del mio*. Que' che ſimulano di naſconderſi, e nello ſteſſo tempo amano, che ſian creduti eſſi gli Autori, di ſimili ironie ſoglion valerſi. E chi ſa, dicono queſti malizioſi, ſe il voſtro caro Padre non abbia ſcroccato a qualche ſemplice ed idiota Cavaliere quell' originale, dandogli a credere, ch' eſſendo dannato, non poteva in coſcienza ritenerlo; ma che per toglierſi ogni ſcrupolo, e ſalvarſi l' anima, ne faceſſe a lui un regalo, che avea come Predicatore, Teologo, e Confeſſore licenza ampiſſima di leggere e tenere qualunque libro dannato, non pur ſe foſſe di Lutero, o di Calvino, ma eziandio di Carlo Molineo? O quanti Confeſſori e

Teologi sappiam noi, che con simili arti si hanno acchiappato da' semplici lor divoti e penitenti quell'Istoria Civile, così come altri libri, per altri, non per essi proscritti, e postigli nelle loro scanzie ne facean pompa, deridendo la dabbenaggine di que' semplici e idioti. Il Padre vostro amico, come vanaglorioso, certamente che a più di quattro avrà raccontato questo dono fattogli, e per gratitudine avrà trasformato in un Cavaliere dotto e generoso quell'innocente e semplice Idiota. Sicchè sapendosi il regalo almanco da' suoi amici e conoscenti, e leggendo in questa lettera, che queste notarelle l'Autore le scrisse ne' fogli di carta bianca, che si trovavano in fondo di quell'originale regalatogli; non oziosamente espresse questa circostanza, ma per dar ad intendere, che veramente non il comune Amico, ma che egli ne fosse l'Autore.

Comunque siasi, V.P. che con tante arti finissime, ed accorto ingegno procurava, che in ciò non vi si desse credenza, siete stato per vostra disgrazia pienamente creduto; ed a quelle vostre parole di non aver fatto altro, che di mandarmi una copia fedele di quanto ei scrisse, senza che nulla vi avesse posto del vostro, si è prestata intera fede; poichè il concetto, *che si* ha di voi in queste cose, è tale, che puerili, insulse, *ed inette*, che fossero quelle notarelle, contuttociò nemmeno possono darsi a credere, che voi sareste abile di averle potute fare. E' vero bensì che altri non ammettono assolutamente per vera quell' aggiunta: *senza che nulla io vi abbia posto del mio*. Tre cose, essi dicono, che ci aveste poste del vostro: La fronte dura più che un Macigno, poichè quelle notarelle, che se ne stavano appiattate in un fondo di libro, ed in perpetua dimenticanza, della quale sono ben degne, voi avete avuta l'imprudenza, in vece di trasmetterle a me con quella confidenza, colla quale io ve le cercai, di darle alle stampe, e farne pompa e galloria. La seconda è quella bella sentenza di S.Agostino, che ci avete premessa, che ci va così a pelo, che nulla più. La terza, che secondo scorgerete dallo scrutinio, che si farà di queste notarelle, di quando in quando se ne veggono alcune sporcate d'imposture monacali, le quali certamente non possono procedere dal nostro Amico comune, che è un uomo dabbene, e nimico d'imposturar la gente con troncamenti di parole, e storcimenti di sensi; e siamo assicurati, che quanto egli vi ha somministrato, è nato da imperizia ed ignoranza, non già da animo livido, che avesse di

di malignare ed ingannar il proffimo.

Ma paffiamo avanti. Voi finite la voftra lettera a me diretta, così: *Mi suppongo, che non ne farete altro uso, se non quello di soddisfare alla vostra erudita curiosità*. Caro mio P. Predicatore, che ufo poffo far ora delle notarelle trafmeffemi, fe non quello che vedrete più innanzi? Nel tempo ifteffo, che m'imponete, che io non ne faccia altro ufo, fe non quello di foddisfare la mia curiofità, voi l'avete già pofte in iftampa, ed avete cominciato a farne altr'ufo tutto contrario di quel che imponete a me. Si vanno in Roma difpenfando a voftro nome a' Cardinali e Prelati di quella Corte, perchè almanco vi diano un Vefcovado, avendovelo ben meritato per la fcoperta fatta della fallacia e fuperbia di un Manicheo con quella terribile fentenza di S.Agoftino; avendo già dimoftrato ad evidenza, e fatto toccar con mani, che quelle cofe, che fcriffe l'Autore dell' Iftoria Civile: *vehementer sunt scientiæ, & veritati contraria*. Vi par poco quefto? Non ci bafta tutto un Cardinalato per compenfare un tanto merito.

Avete mandato di quelle più efemplari in Napoli per trarne guadagno, facendole efporre venali a voftro conto; ed io poveretto non poffo farne altro ufo, che di foddisfare unicamente la mia curiofità?

Io intanto vi richiefi con iftanza quelle notarelle, perchè dando fcioccamente credenza alle voftre rodomondate, le credetti di qualche momento, e l'ufo, che dovea farne, era non per unicamente foddisfare la mia curiofità, ma per inviarle all' Autore dell'Iftoria Civile, del quale mi pregio effer buon amico; feguitando l'efempio degli altri fuoi amici, i quali egli avea fovente pregato, che riftampandofi quella fua Opera, e traducendofi in altre lingue, gli mandaffero nota di qualche errore ed inavvertenza, che forfe aveffero fcorto, e che ftimavano doverfi emendare, affinchè poteffe mandar le correzioni a' Traduttori e Stampatori, ficcom' egli avea già fatto d'alcuni, che in rileggendola erano caduti fotto i fuoi occhi. E fapeva, che rendè perciò molte grazie ad alcuni, che l'avvertirono d'alcuni abbagli, e fpezialmente ad un Perfonaggio di profondiffima letteratura e ftudio, il quale fi prefe la pena di attentamente leggere e rileggere non pur un fol libro, come ha fatto il noftro comune Amico, ma ben due Tomi, che furono il primo, ed il fecondo, e gli diede un foglio di ciò che credeva poterfi emen-

emendare; ed io ebbi la ventura d'averne copia, che conservo, la quale avendola con questa occasione riscontrata con le notarelle trasmessemi, e veduto ciò che fu notato da colui nel nono libro, non trovasi neppur una di queste vostre sciapite critiche; onde subito compresi, che doveano essere puerili e sciocche, siccome postele poi in un più rigoroso esame me n'accertai, e V.P. similmente potrà scorgere dalle risposte, che seguendo il vostro esempio leggerete pure in istampa. Questo è l'onesto e legittimo uso, che dee farsi di simili annotazioni critiche, quando vive ancora l' Autor dell' opera, che si vuol criticare: E ben io da voi potea promettermi, non solo che non me l'avreste impedito, ma data di ciò lode e commendazione, sapendo per vostra confessione istessa, che quell' Autore era vostro buon amico, e mi diceste, che più volte in Vienna avevate trattato insieme, e conosciutolo per uomo onesto, e di somma docilità e piacevolezza; e son sicuro, che se io gli avessi mandato queste notarelle, quantunque non gli sarebbero state d'alcun uso, e forse leggendole l'avrebbe provocato a ridere, contuttociò pure me n'avrebbe rendute molte grazie, e molto più se avesse saputo, che per suo mezzo l'avessi strappate dal nostro comune Amico, ch' egli stima molto attento in tali squadri di *cronologia*, e punti di luna. Così fecero sempre gli uomini savj e dabbene, avvertendo gli Amici, dopo le prime edizioni delle loro opere, se mai vi avessero conosciuto alcun abbaglio, che nelle seconde lo facessero emendare. Potrei recarvene moltissimi esempli, ma basterà quest' uno per tutti.

Avea il Presidente Tuano dato fuori nell' anno 1604. *la prima parte* dell' Istoria de' suoi tempi, che fece imprimere a Parigi in foglio presso *Patisson*, e che fu reimpressa quivi nello stesso anno da *Drovart* in 8. dalle quali n' erano poi uscite ne' seguenti anni altre edizioni non meno in Parigi, che in Germania, siccome furono quelle del 1606. 1609. 1714. e 1717. In queste edizioni gli amici di Tuano si avvidero, che vi erano scorsi alcuni errori; infra gli altri, nel libro primo, essendo stato il Tuano malamente informato della moneta, che fece coniar Lodovico XII. Re di Francia contra Giulio II. con quel motto: *Perdam Babillonis nomen*, l' aveva descritta così: *Cuso etiam Neapoli aureo nummo, qui effigiem suam ex una parte, & insignia Neapolis, ac Siciliæ ex altera referebat, cum hoc elogio: Perdam Babillonis nomen;* quando quella moneta non fu coniata in

in Napoli, nè portava l'arme e l' insegne di Napoli, e di Sicilia, ma quelle di Francia, siccome si vede in più Musei, che ancor la conservano; ond' egli, avvertito dell' errore, in una nuova edizione più corretta, che commise alla diligenza di Roberto Stefano, emendò il passo. Sicchè in quella, che poco dapoi della sua morte diede fuori lo Stefano, cioè nel 1618. secondo l'emendazione dell' Autore si legge in quest' altra guisa: *Cuso etiam aureo nummo, qui titulos Regis Franciæ, Regnique Neapolis, cum effigie sua ex una parte, & insignia Franciæ ex altera parte referebat, cum hoc elogio: Perdam, &c.* E così fece anche negli altri esemplari da lui corretti e compiti, che avea nel suo testamento raccomandati al *Puteano*, ed al *Rigalzio*, ed a quello, che in vita aveva mandato al *Lingelsheim*, Consigliere dell' Elettore Palatino, il quale adempiendo le leggi di una fedele amicizia, ci diede nell' anno 1620. quella famosa ed esatta edizione dell' Istoria di questo insigne Scrittore fatta in *Ginevra*, sebbene in alcuni esemplari appaja la data d' *Orleans*, la quale da tutti fu riputata la più compiuta e perfetta, e su della quale si fecer poi l'altre in Francfort nell' anno 1625. e 1628. onde è che in queste edizioni, come le più esatte, si vede l' addotto passo emendato e corretto.

Parimente, dopo la prima impressione di *Patisson*, per sinistre informazioni avute della *Pietra di Bologna* presentata al Re Errico II. che la diedero a credere al Tuano per *Indiana*, sopra la quale s' inventarono mille sogni e sciocchezze; egli per troppa semplicità dandovi credenza, fece aggiugnere nella seconda impressione di *Drovart* in 8. alla *pag.*453. *lin.* 3. quella favola. Ma non tardò guari, che avvertito da' suoi amici della sua troppa credulità, nella terza edizione di questa *prima parte* fatta da *Drovart* istesso in foglio nel 1606. fece tosto levar il passo aggiunto della *pietra indica*; talchè a *Camdeno*, che accorto di ciò, e non sapendo l'emendazione gli avea agramente rimproverata cotal sua credulità, siccome si legge in una sua lettera *pag.* 97. potè Tuano, dopo averle rendute molte grazie dell' ammonimento, rispondergli, che nella terza edizione avea fatto già levar quel passo: *Ut ex editione*, gli dice, *tertia primæ partis ante annum publicata constare poterit, in qua totum hoc omissum est.* Sebbene non si potè evitare, che nelle edizioni di Germania non fosse trascorso l' errore: *frustra reclamante Auctore*, siccome se ne dolgono i fratelli *Puteani* in una loro lettera scritta nell'

anno

anno 1639. dicendo: *Quomodo illustrissimus Historiarum Scriptor; vir & alias emunctissimæ naris, sibi tam facile imponi passus sit. Sed agnitum errorem cito emendavit; nam hæc mira de lapide illo Bononiæ Regi nostro Henrico II. oblato in omnibus editionibus Lutetiæ cusis omissa sunt, præter quam in una sola, eaque valde manca, in cujus calce inter additamenta, hæc scripta reperiuntur, quæ postea Typographi Germani in omnes suas editiones, frustra reclamante Auctore transtulerunt*. Ciò che diede occasione a *Fortunio Liceto* nell'anno 1640. di dar fuori alla luce quel suo libro: *de Lapide Bononiensi*.

Avendo questo stesso insigne Scrittore nel *lib.* 70. delle sue Istorie trattato delle cose di Scozia, pregò gli amici, e spezialmente *Camdeno*, come più inteso di quei fatti, e pratico di que' luoghi, che se gli occorreva cosa in leggendole, che dovesse correggersi, gliele scrivesse, perchè l'avrebbe nelle altre edizioni emendate; e *Camdeno* osservando in quel libro alcuni errori di *Corografia*, e di essersene alcuni altri commessi dagli stampatori ne' nomi proprj, gliele addita, scrivendogli una lettera a' 10. Agosto del 1612. nella quale gli dice: *Ego comiter in re tantilla, scilicet Chorographica, ostendam viam rectam, a qua ductoris tui, & Typographi incuria in libro* 70. *pag.* 347. *B. te abduxit*, e notando la correzione prosiegue: *Alia alibi erant, sed a Typographis in propriis nominibus. Verum ea emendentur ex* Commentariis *Domini Cottoni, &c.*

Questo fu sempre il commendabile uso, che han fatto gli uomini onesti di simili annotazioni, d'avvertirne gli Autori, perchè nelle seconde edizioni proccurassero far emendar gli errori forse trascorsi nelle prime, massimamente nell' opere lunghe e voluminose, nelle quali è quasi impossibile, ancorchè vi s' usi somma accuratezza, che non ne scappino. Oltrechè l' intento di coloro, che scrivono Istoria, ed il loro sommo studio dee esser di purgarla per quanto sia possibile da ogni macchia di errore, poichè quanto più quella si conformerà alla verità, tanto sarà più pregevole e gradita; e perciò a guisa de' savj e periti Dipintori, ch' esponendo al pubblico le loro dipinture, con piacere ascoltano i difetti, che son notati dagli spettatori, affin d' emendargli, se conosceranno apporsi al vero; così essi nelle prime edizioni espongono al pubblico le loro opere, *auscultaturi si quæ forte retractanda, vel acrius pervidenda notarentur*; siccome soleva dire e fare il *Tuano*, secondo la testimonianza che ce

ne

ne rende Roberto Stefano nella Prefazione dell' edizione delle di lui opere del 1618. soggiugnendo: *Quippe Historia, sicut pictura, bono quidem in lumine collocanda est, sed tanto probanda, quanto ad propositum exemplar, id est veritatem accedit.*

E molto più all' Autore dell'Istoria Civile ciò si conveniva, e n'avea forti cagioni di ciò istantemente pregarne, siccome fece, i suoi Amici; poichè prevedendo l' invidia e l' odio, che dovea addossarsi in tempi sì rei per la publicazione di quell'Opera, non ebbe quell' agio e tempo, ch' ebber gli altri Scrittori, di dar fuori parte delle lor fatiche, ed aspettar intanto il giudizio de'leggitori sopra i primi libri per regolarsi dapoi nell'edizione de' seguenti. Dal successo si è ben veduto, che non furono vani i suoi pronostici, e che s'egli voleva partire l' edizione in più tempi, e stamparne solo il primo Tomo, certamente che non solo non avrebbe avuta permissione, anzi se gli sarebbero frapposti mille ostacoli da poter stampare il secondo, e molto più il terzo, ed il quarto: sicchè l' Opera l'avrebbe a' Posteri lasciata manca ed imperfetta; onde con ostinate fatiche, e lunghe vigilie, tacito e solo, e senza poter aver il conforto, per tema di non iscovrirsi, di comunicar i fogli nemmeno agli amici, che avrebbero potuto avvertirlo degli abbagli, bisognò dar fuori un' Opera sì voluminosa, sopra cui v' avea travagliato venti anni, tutta intera in un fiato, ed in un sol punto.

Da queste cagioni io fui spinto a cercare a V.P. quelle notarelle, che il nostro comune Amico scrisse dietro il secondo Tomo dell' Istoria Civile, non unicamente per soddisfare la mia curiosità, credendole però tali, delle quali avessi potuto farne un somigliante uso. Ma avendole ora lette, e conosciutele così sciapite ed inutili, non ho stimato nemmeno di dar questa noja ed impaccio all'Autore d' inviargliele, sapendo che non solo non possono essergli di alcun profitto, ma con derisione l'avrebbe disprezzate e vilipese, non altrimente che soleva far pure il *Tuano* a somiglianti critiche, che sentiva farsi sopra la di lui Istoria da alcuni stolti e sciocchi ciarlatani, siccome narra lo stesso Roberto dicendo: *Igitur infrunitas eorum voculas, qui rigidum historici tenorem ab inanibus aretalogi fabulis differre noluerunt aut nescierunt, vir intaminati candoris, & incorruptæ fidei pro nihilo duxit.* Ed avrebbe avuto l' Autore dell'Istoria Civile assai più ragione di vilipenderle, sentendo che quelle tutte si raggiravano in isquadri di cronologia, in calcoli d' epatte ed indizioni, e simili sec-

Ppp cag-

caggini, poich'egli in più luoghi della sua Storia espressamente dichiarossi, che avendo per le mani una tela molto larga e lunga; se nelle cose, che non conducono al suo istituto, e sol si accennano di passaggio, voleva impacciarsi a fissar minutamente epoche e tempi, non ne sarebbe mai venuto a capo. Così nel primo Tomo al *lib.4. cap.1. pag.243.* favellando dell'entrata de' Longobardi in Italia, e del principio del Regno di Alboino, essendo sol contento di riferire le varie opinioni del *Sigonio*, del *Pellegrino*, e dell' Abbate *Bacchini* intorno a fissarne l' epoca del preciso anno, soggiugne: *Ma che che ne sia, non essendo del nostro istituto esaminar tanto sotuilmente i tempi.* Ma sempre che poi accade di trattar punti di cronologia, e d' Istoria, che si appartengono al suo istituto, ch'era per lo Reame di Napoli, e de'suoi Ducati e Dinastie, delle quali prima era composto, delle loro istituzioni, ed origini e progressi, de' loro stabilimenti, ovvero difetti ne'loro declinamenti, non tralasciò di farlo, per quanto dall' umana diligenza può ciascun promettersi, siccome vedesi al *Tom.1. lib.4. cap.2. pag 151.* nel fissar l'epoca del Ducato di Benevento, ed altrove favellando di simili istituzioni e stabilimenti: seguendo in ciò lo stile ed il costume degli *altri* savj e prudenti Storici, li quali se volessero in tutto *ciò*, *che* di passaggio son costretti accennare, fermarsi, ed andar sottilmente investigando il come ed il quando, o farebbero tutt'altro di quel che stan facendo, ovvero non vedrebbero delle lor opere giammai la fine. E ben l' Autore di questo istesso ne avvertì i Leggitori nell'Introduzione, dicendo: *Anzi alcune cose avrebbero per avventura richiesto più pesato e sottile esaminamento, ma non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne a capo.*

Questo solo sarebbe bastato per risposta, anche se quelle Annotazioni critiche di Cronologia, che vi ha somministrate il comune Amico, fossero salde, e reggessero a martello. Ma come facciamo, essendo tutte sciocche e ridicole, e che non meriterebber la pena neppure d' esser lette, non che di perderci dietro il tempo a confutarle? Mi direte, perchè dunque voi vi avete preso questo travaglio di farlo? Vi rispondo, perchè voi, e non già le *notarelle* ve lo meritate. Se altri, o lo stesso Amico comune l'avesse date fuori, potea farsene di manco; ciascuno, che avesse voluto prendersi la pena di solo riscontrar gli Autori allegati nel margine del 9. libro di quell' Istoria colle *Annota-*

zioni

zioni *Critiche*, facilmente si sarebbe accorto della loro scipitezza e puerilità, e che procedevano più da pura ignoranza ed infingardaggine, che da altro. Ma avendole voi messe in istampa, ed ingegnandovi d' esserne creduto Autore, con farne pompa e galloria, presentandole, e sparpagliandole di quà e di là, in Roma ed altrove, ed espostele venali in Napoli, e lo stesso deesi credere, che facciate nell' altre Città d' Italia, che sono da voi spesso corse e ricorse; giusto è che per quegli luoghi stessi, dove ne avete fatta fastosa mostra, vi veggano anche gli spettatori in quest' altra più graziosa e ridevole figura. Il concetto, che si ha di voi è, che siete un vanaglorioso, che solete spesso vender gusci a ritaglio, e spacciarvi per saccente e Letterato, e che in ciò sapete far bene il Don Chisciotte. Se non si reprimeva con questa risposta la vostra petulanza, e si fosser solo disprezzate e derise, voi subito avreste detto: oh i vili, non han coraggio d'affrontarsi meco: io gli ho convinti, e costretti a tacere, perchè gli errori scoverti sono tali, che nemmeno Demostene gli potrebbe difendere. Or dunque vi deon bastare fin quì que' vanti, e millantate lodi d' aver scoperta la fallacia e la superbia d'un Manicheo, e fatto conoscere che quanto egli scrisse in quel libro nono, sia contrario *scientiæ*, & *veritati*; di avere in sì pochi fogli mostrato gli errori del nono libro dell' Istoria Civile, *il quale nono libro è compreso in cinquantasei pagine in quarto*, come avvertite nel fronrispizio, perchè ognun comprenda quanto sia ubertosa la messe; anzi in finir le vostre Critiche con un altro passo di *S.Girolamo* millantate, che gli altri errori, che potreste addurre, sarebber di tanto peso, che i già notati, ancorchè per se stessi gravi, a petto di questi altri tralasciati, sembrarebbero assai leggieri: *Magna quidem ista sunt pondere suo, sed fiunt eorum, quæ illaturus essem, comparatione leviora*. O il mio trasone smemorato: come sì presto vi sete dimenticato delle precedenti simulazioni, con quel *illaturus essem*, ed avete scoperta la brama, che avevate d' esser creduto voi Autore degli errori notati, ancorchè vi fossero stati somministrati dal comune Amico?

Or dunque per correzione di questa vanagloria, ed affinchè più lungamente non perseveriate in sì gran peccato, che potrebbe esser cagione della vostra dannazione, dopo avervi recitata questa breve predica, passo a disingannarvi, ed a mostrarvi, che le notarelle scritte in fondo del 2. Tomo sopra il 9. li-

bro di quell'Istoria dal comune Amico, sono le più sciapite, puerili, ed inette, che ardisco dire, che sino a V. P. che non molto s'intende di sì fatte cose, si farà le croci in sentire tante bestaggini, e stupirà come il comune Amico, che l'avrete forse fin qui creduto per un Archimandrita in queste materie, vi abbia sì grossamente ingannato, sicchè prestandogli fede, sete caduto in questo fosso, donde non so chi trar ve ne possa. Per non recar confusione, non andrò dietro alle pagine de' vostri fogli, ma sì bene dietro a' *numeri*, che avete posto nel margine, affinchè non ne scappi nè pur uno degli errori notati.

I.

L'Autore dell'Istoria Civile nel 2. Tomo alla *pag.* 2. rapportando la convenzione passata tra Carlo il Semplice Re di Francia con Rollone, e suoi Normani, scrisse così: *Che Carlo dovesse stabilmente assegnar loro la Neustria, una delle Provincie della Francia, per loro sede, e dovesse dar a Rollone per moglie Gisla sua figliuola, come scrive Dudone di S. Quintino* (e quì addita il luogo di questo Autore, segnato nel margine, che è nel *lib.* 2. *histor. Norm.*) *o sua parente, secondo il parer del Pellegrino*. Voi smozzicate il passo, e lo trascrivete così. *Che dovesse dare a Rollone per moglie Gisla sua figliuola, o sua Parente secondo il parere del Pellegrino*. Dapoi, lasciando l'Autore dell'Istoria Civile, vi scagliate contro il Pellegrino, e dite: *E' certo che il Pellegrino quì si abbaglia, nè dovèa ignorarlo un buono Storico*. E perchè è *certo*, che il Pellegrino si abbaglia? Perchè, voi soggiugnete: *Guglielmo Monaco Gemmeticense, che fu Normanno, e che scrisse nel* 1131. (ancorchè nel *num.* 28. mutate presto sentenza, e lo fate scrivere nel 1035.) *dice*, *che Gisla fu figliuola di Carlo il Semplice*: *lib.*2. *cap.*17. *cum filia sua nomine Gisla*. Viva il mio Campione, che con questo recondito passo del Gemmeticense, ignoto allo Storico, ha atterrato il Pellegrino, che nè men lo sapeva. Or quì permettetemi, che io prenda per un poco le parti di Confessore, e vi dimandi: ditemi in coscienza, avete voi smozzicato quel passo, con occultare il nome di Dudone di S. Quintino, che pure scrisse Gisla esser figliuola di Carlo il Semplice; ovvero il nostro comune Amico? Se questi se l'ha inghiottito per non farvelo sapere, state certo, che quì vi è malizia ed inganno. Se voi l'avete tolto, il delitto è minore,

nore, perchè procede da semplicità ed ignoranza. A quel che voi fate, recando per pruova *certa*, che Gisla fosse figliuola di Carlo, l' autorità del Gemmeticense Scrittore del 1131. date ad intendere, che non sapete chi si fosse questo *Dudone di S. Quintino*. Sappiatelo dunque ora, e voglio farvi io questa carità, giacchè non l' avete potuta trovare nel nostro commune Amico. Dudone di S. Quintino fu uno Scrittore più antico del Gemmeticense. Egli essendo prima Clerico, fu fatto Canonico di S. Quintino, e poi Decano di tutta quella Congregazione: visse ai tempi di Riccardo I. Duca di Normannia Nipote di Rollone, a cui istanza si pose a scrivere la sua Istoria de' Normanni, la quale cominciò egli da Hasting Duca de' Dani, che precedè a Rollone, e la termina nella morte di Riccardo I. Avea interrotto il lavoro per la morte di questo suo caro Principe, che amaramente pianse; e vinto dal dolore s' era ostinato a non voler più proseguirla. Ma succeduto al Padre Riccardo II. questi tanto fece, sicchè l' indusse a continuarla, e la terminò colla morte di Riccardo I. dedicandola ad Adalberone Vescovo Laudunense. Leggete la prefazione di Andrea *Duchesne* nella Raccolta fatta degli Scrittori dell' Istoria de' Normanni, e ne troverete le prove. Dudone in due luoghi del libro 2. della sua Istoria Normanna fa Gilsa figliuola di Carlo: in uno, parlando del trattato, che precedentemente in nome di Carlo ebbe il Vescovo Rotomagense con Rollone intorno a questo matrimonio, dice: *Filiam suam Gilsam nomine uxorem in conjugio dabit tibi*, *pag.* 81. In un altro, *pag.* 84. *in fine*, conchiuso già il trattato, scrisse: *Deditque itaque filiam suam Gilsam nomine uxorem illi Duci, terramque determinatam in allodio, & in fundo &c.* Guglielmo Monaco Gemmeticense scrisse molto tempo dapoi, e non fece altro, che raccorciare l' Istoria de' Normanni, scritta da Dudone, *eamque eleganter abbreviavit* (come di lui scrisse Orderico Vitale, *Prol. lib.* 3.) *ac de aliis Ducibus, qui Riccardo I. successerunt, breviter & diserte res propalavit*, seguitando la fede di Dudone, come colui, che de' fatti, e della venuta de' primi Normanni in Francia avea minutamente scritto, e perciò lo chiama *peritum virum*. E lo stesso concetto ebbe di Dudone Orderico Vitale, il quale così nel Prologo del *libro* 3. come nel *libro* 6. della sua Istoria per ciò molto lo loda, dicendo: *De adventu Normannorum . . . Dudo Veromanduensis Decanus studiose scripsit, & Riccardo II. Gunnoridis filio Duci Normannorum destinavit.*

navit. E la Cronaca de' Normanni d'incerto Autore, che raccolse pure *Duchesne* fra gli Scrittori Normanni, seguitando eziandio la fede di Dudone scrisse anche *pag. 34. Rex Carolus Rollonem per prædictum Pontificem* (intendendo del Vescovo Rotomagense) *ad colloquium invitavit, desponsavitque illi filiam nomine Gilsam, concedens ei pariter terram, quæ nunc Normannia vocitatur*. Sicchè quando l'Autore dell'Istoria Civile scrisse, *e dovesse dar a Rollone per moglie Gilsa sua figliuola, come scrive Dudone di S. Quintino*, allegò uno Scrittore classico, ed il più antico, dalla cui autorità gli altri posteriori Storici si eran messi a scriver lo stesso; onde il nostro comune Amico, che vi somministrò quel passo del Gemmeticense, dandovelo a credere come raro e pellegrino per decidere, che Gilsa fosse figliuola, e non parente di Carlo, o volle ingannarvi, ovvero egli stesso non sapeva chi Dudon di S. Quintino si fosse, credendolo forse uno Scrittore moderno, per la cui autorità sola non si potesse convincere d'abbaglio Camillo Pellegrino, come avete creduto voi scioccamente, che potesse farsi con quello del Gemmeticense.

Ma qui son obbligato in coscienza d'avvertirvi, che di quegli Scrittori, che voi non avete letto, nè ne sapete il valore, e la forza, non bisogna magistrevolmente giudicarne, siccome avete fatto del Pellegrino con quella franchezza ed asseveranza, alla quale nemmeno il nostro comune Amico si sarebbe arrischiato, sapendo che colui *fœnum habet in cornu*. Voi che siete semplice, ed ignorante di queste cose, subito decidete: *E' certo, che il Pellegrino qui s' ingannò, nè dovea ignorarlo un buono Storico*. Credete dunque che il Pellegrino abbia ignorato quel recondito passo del Gemmeticense? V' ingannate. Al Pellegrino non pur il Gemmeticense, ma Dudon di S. Quintino istesso, e tutti gli altri più accurati Scrittori dell' Istoria Normanna eran così noti e familiari, che in leggendogli gli avea stanchi. Contuttociò essendo uno Scrittore *emunctissimæ naris*, ed un finissimo Critico, non gli bastarono le testimonianze di questi Autori per fargli credere, che Gilsa fosse figliuola di Carlo il Semplice, ma ne sospettò sempre; onde non si arrischiò dirla figliuola, ma di crederla parente di Carlo. L' Autore dell' Istoria Civile dopo aver detto per l'autorità di Dudone, Scrittor quasi contemporaneo, che val assai più, che qualunque altra di tutti gli altri posteriori, che Gilsa fu figliuola di Carlo, per darci notizia del parer del Pellegrino, che la stimò parente, e non figliuola,

gliuola, soggiunse, *o sia parente secondo il parer del Pellegrino*, rimettendo i Leggitori alla di lui Istoria *Princ. Longob.* perchè se essi avean voglia d' esaminare, se veramente gli fosse figlia, o parente, potessero farlo a lor agio. E pur voi, che pretendete far del critico, non avete voluto nemmeno incomodarvi di farlo: di che non me ne maraviglio, perchè so quanto vi piaccia la poltroneria. So ancora, che il nostro comune Amico quì averebbe voluto, che l' Autore della Storia Civile si fosse posto ad esaminar questo punto con una lunga dissertazione, siccom' è il suo costume, ed a vagar tanto, sicchè si perdesse di vista quel lavoro, che egli aveva per le mani, e far tutt' altro, come sovente è a lui accaduto. Ma agli Storici prudenti e savj basta sol accennare quelle cose, delle quali son costretti favellar incidentemente, per dar maggior lume ed intelligenza alle altre cose da dirsi, senza interrompere il corso della loro principal Istoria, per la quale certamente niente importava se Gilsa fosse stata figliuola, o parente del Re Carlo. Tanto maggiormente che Rollone non da Gilsa, ma da Popa, altra sua moglie, ebbe la famosa progenie de' Duchi di Normannia. Così eziandio fece Agostino *Inveges*, accuratissimo Scrittore, negli Annali di Palermo, il quale trattando pure della discesa de' Normanni in Puglia, ed in Sicilia (ciò ch' era il principal suo intento) dovendo favellare della loro origine, e di questo matrimonio di Gisla con Rollone, fu sol contento di dire, *Che Carlo gli diede per moglie Gisla sua figliuola; secondo Dudone di S. Quintino; e secondo Camillo Pellegrino sua parente*. Così appunto leggerete nella *parte 3. de' suoi Annali pag.6.* Che ve ne pare ora mio Signor Critico della prima notarella del nostro comune Amico? Non è degna di lui, e della vostra dabbenaggine? Andiamo avanti.

II.

Continuando lo Scrittore dell' Istoria Civile il racconto della convenzione passata con Carlo il Semplice, alle parole già dette soggiunse: *ed all' incontro Rollone, deposta l' Idolatria, ed il Gentilesimo, nel quale questi Popoli viveano, dovesse abbracciare la Religione Cristiana. Così fu eseguito intorno l' anno 900. di nostra salute* (si allega nel margine *Grozio in Prolegom. ad Hist. Gothor.*) *: a Rollone con titolo di Duca fu data stabilmente la Neustria, e sposata Gilsa; il quale nello stesso tempo fu da Roberto di*

Poi-

Poitiers tenuto al Sacro Fonte. Sotto quelle parole, *intorno l'anno 900.* si nasconde un gran delitto, grida la seconda notarella. Qui si parla del Battesimo di Rollone, come seguito *intorno l' anno 900.* quando non fu così; poichè *è fuor di dubbio, che costui fu battezzato nel 912. E l'esser attento, quant' è possibile nella Cronologia, è uffizio di buono Storico*. Oimè, già si è verificata qui la sentenza di S. Agostino, che le cose che avea scritte quello Storico, erano contrarie *scientiæ, & veritati*. Vi par poco questo? un Bettesimo seguito nel 912. metterlo *intorno l'anno 900.*? Oh questo sì che non si può comportare. Piano, non tanti romori ed ammonimenti; ben si sà che sia uffizio di buono Storico esser attento quanto è possibile nella Cronologia; ma quì ove è il fallo di cronologia? Perchè voi dite, è *fuor di dubbio*, che costui fu battezzato nel 912. Chi ve l' ha rivelato Messer mio zucca al vento, che ciò sia *fuori di dubbio*? Come chi me l'ha rivelato? Io ci ho quì un argomento in *Darii*, che non ha risposta. » Eccolo: *E' opinione comune di tutti*, che i Normanni » venissero la prima volta nella Neustria l'anno 896. *atqui* Or- » derico Vitale poco meno antico del Gemmeticense, perchè » scrisse nel 1140. dice, che vi militarono sedici anni *avanti*, » che si battezzasse Rollone; *ergo* si battezzò nel 912. » *Nego majorem Pater admodum Reverende*; poichè non è opinione comune di tutti, che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l'anno 896. anzi per questo appunto, che non può fissarsi certo anno di questa venuta per la varietà delle antiche Cronache, e degli Autori delle cose Normanne, i più savj ed accurati Scrittori moderni per uscire da questi intrighi, si guardano di segnare i posteriori successi in determinati anni, e perciò si vagliono della parola *intorno*, ovvero *in circa*, siccome saviamente fece l'Autore dell' Istoria Civile, seguendo l'esempio di Ugon Grozio, che pur fece lo stesso. *Assumptum probo*. Dudon di S. Quintino *lib. 2. Hist. Norman.* fa invadere la Neustria da Rollone, e che i Neustriani ricorressero a Francone Vescovo di Roano Capitale della Provincia, sin dall'anno 876. *Anno igitur*, e' dice, 876. *ab Incarnatione Domini Nobilis Rollo*, &c. Non ricusa il Vescovo il travaglio, e mentre dura l' invasione, e la guerra, gli somministra ogni sua opera, e tutto il suo potere. Vedendo che colla forza non si poteva resistere al valore de' Normanni, procurò col Rè Carlo, che si trattasse di pace, ed egli ne fu il mediatore. Fa proposizione in nome del Re a Rol-

Rollone, dicendogli *pag.* 84. *Filiam ſuam Gislam nomine uxorem in conjugio dabit tibi*. Si proſieguono ne' ſeguenti anni i negoziati, finchè furono conchiuſi; ma in qual anno, non ſi ſa preciſamente, dicendo Dudone nella *pag.* 83. *in fine: deditque itaque filiam ſuam Gislam nomine uxorem illi Duci, terramque determinatam, &c.*

Se ſi vogliono attendere gli antichi Atti de' Normanni, raccolti pure da Andrea *Ducheſne*, che han queſto titolo: *Geſta Normannorum in Francia ante Rollonem ab anno* 877. *ad an.* 896. il poſſeſſo della Neuſtria dato a Rollone ſi fiſſa nell'anno 895. o al più nel ſeguente, come ſi legge alla *pag.* 7. *Anno Domini* 895. *Poſtea Carolus ſimplex Rodoni Neuſtriam tradidit, quam Nortmanniam Nortmanni vocaverunt, eo quod de Northuvega egreſſi ſunt*.

La vecchia Cronaca d'incerto Autore, che ſi legge preſſo *Ducheſne* alla *pag.* 34. mette maggior inviluppo, poichè dice: *Verum tandem triceſimo & ſexto anno, quo Francorum regnum a memorata gente cœperat infeſtari, Rollo Dux ille potentiſſimus voluit eſſe Chriſtianus, &c.* Dapoi ſoggiugne: *Rex Carolus Rollonem per dictum Pontificem* (intendendo il Veſcovo di Roano) *ad colloquium invitavit; deſponſavitque illi filiam ſuam nomine Guillam, concedens ei pariter terram, quæ nunc Normannia vocatur*. Quando i Normanni aveſſero cominciato ad infeſtar il Regno di Francia, ed in che preciſo anno: *hoc opus, hic labor*. Chi dice, ch'entrarono la prima volta in Francia, e ſcorſero infino ſotto le mura di Parigi l'anno 845. Altri, che invaſero l'Aquitania l'anno 855. ſiccome rapportano i mentovati *Atti de' Normanni*, i quali all' anno 857. gli fanno ſcorrere ſino ſotto le mura di Parigi: *An.* 857. *Lutheciam Pariſiorum invadunt*. Altri mettono queſto ſecondo paſſaggio nel 867. nel quale diedero il guaſto a' paeſi di Turon, e d'Aquitania. Chi vuole, che aveſſero infeſtat la terza volta la Francia nelle contrade d'Angiers l'anno 874 e che dapoi vi tornarono nel 881. Vi è chi ſcrive ancora, come Emilio, Reginone, e Sigeberto preſſo Gordonio nella ſua Cronaca ad *An.* 889. e 891. che ottennero la Neuſtria la prima volta per loro abitazione da Carlo il Groſſo nel 887. ma che dapoi, di quella non contenti, nel 889. tornarono ad infeſtar la Francia. In queſta ultima irruzione, ſeguita a' tempi di Carlo il Semplice, ſi rapporta la guerra ch'ebbe queſto Re con Rollone per la Neuſtria. Chi la narra accaduta nell' anno 892.

Gli antichi *Gesti de' Normanni* la mettono nell' anno 895. Tra moderni Giovan Villani la vuole nel 900. il Baronio nel 905 il Fazello, e Gordonio nel 912. Che ve ne pare, mio Padre Maestro Diffinitore, che con un'aria franca vi mettete a dire, *esfere opinione comune di tutti, che i Normanni venissero la prima volta nella Neustria l' anno 896.*? vedi quanto è vero quel proverbio, *che chi nulla sa, tantosto decide*.

Soggiugnete, che il citato Gemmeticense scrisse, che Rollone si battezzò nell' anno 912. Dunque perchè costui lo scrisse, sarà ciò *fuor di dubbio*? Mostra il nostro comune Amico, che vi somministrò questo passo, che sia Dottore di un sol libro. Legga gli Autori, e le Cronache antiche de' Normanni, raccolte da Duchesne, e troverà quanta fosse la varietà degli Autori intorno a consegnar gli anni di questi successi. Legga la Cronaca di S. Stefano Cadomense, rapportata da questo Autore alla *pag.* 1016 del primo volume della sua Raccolta, e troverà questo Battesimo di Rollone nel 913. *Anno 913. Baptizavit Franco Archiepiscopus Rollonem, deditque ei Carolus filiam suam Gislam, de qua nullum filium habuit*. In tanta varietà fra gli antichi fu savio avvertimento de' moderni Scrittori, e spezialmente quando il loro istituto non comporta che sopra tali incidenze debbano andar molto vagando, e disperdersi in queste inutili ricerche, di contentarsi d'accennar solo gli Autori, e parlarne con molta riserva ed incertezza. E con tanta maggior ragione il fece l'Autore dell' Istoria Civile, il quale si era già dichiarato, che non era del suo istituto *esaminar tanto sottilmente i tempi*. Così appunto fece Ugon Grozio nell' Istoria de' Goti, e de' Vandali, dove ne' *Prolegomeni* dovendo favellar dell' origine de' Normanni, e come da Carlo il Semplice fu loro assegnata la Neustria, dice: *accepere circa annum Christi IDCCCC. Caroli Simplicis fœdere Neustriam*. Date ora in sul muso a Grozio quel rimproccio ed avvertitelo pure, che stia più attento nella Cronologia, essendo ciò ufficio di buono Storico. Avanti.

III.

Proseguendo l'Autore dell'Istoria Civile a favellar di Rollone, il qual dopo il Battesimo si chiamò Roberto dal nome del suo compare, dice: *Da questo Roberto primo Duca di Normannia nacque Guglielmo, che il Padre creò Conte d' Altavilla, Città della stessa*

stessa Provincia. Quì non so, se voi stesso, o il nostro comune Amico con tuono Fidenziano, alzando la scutica rimproverate: » Altavilla non era Città, ma un picciolo villaggio della » Provincia di Costanzo, o Costantino in Normannia. Goffredo Ma» laterra, Autore seguito e lodato dal Signor Giannone, nel » *lib.1. cap.3.* scrive: *Civitas est quæ Costantinum dicitur* (da cui » piglia nome quella Provincia), *in cujus Territorio villa est quæ* » *Altavilla nominatur*. Avete finito? Ditemi un poco, qual Grammatica voi avete letto, e qual Dizionario? *L'Ingeniosa Apis*, mi direte, ed il *Calepino*. Questo non basta, caro mio P. Predicatore, per ben intendere gli Scrittori latini de' secoli corrotti. Bisognava provvedervi del *Glossario* di Dufresne *ad Scriptores media & infimæ latinitatis*. Quivi avreste appreso, che presso costoro *Villa* è lo stesso che *Città*, ond'è che i Francesi la Città la chiamano *Ville*. Sentite il Dufresne: *Villa*, *Civitas*, *Gallis Ville*, il qual rapporta moltissimi passi di tali Scrittori, cominciando da Rutilio Numanziano, il quale nel suo *Itinerario* distinguendo i villaggi dalle Città, dice che quelli, che prima erano piccioli villaggi, a' suoi dì erano grandi Città, che chiama Ville.

Nunc Villæ ingentes, oppida parva prius:

Lamberto Scafnaburgense ad Ann.1073. parlando della Città di Hartesburg, dice: *Et quia Villam viris fortibus vallis, & feris undique munitam incursare haud satis tutum putabatur &c.* Guglielmo Baritone *lib. 2. Philip.* pur disse: *Hic obstat comiti ne vires transferat ultra.*

Tam bona ne pereat sub eodem Villa furore.

E Niccolò di Braja in Ludovico VIII. parlando della Città di Roccella pur cantò:

Ingreditur Villam, victori supplicat hostis.

E lo stesso disse della Città d' Avignone:

Quos Villæ statuit custodes Rex Ludovicus.

Se oltre al *Calepino* aveste avanzato un poco più i vostri studj, avreste compreso, che Malaterra per Villa intendeva dir Città, e non picciolo villaggio. Oltrechè dovevate riflettere, che Altavilla giacchè era stata innalzata da Roberto a titolo di Contea, avendone di quella fatto Conte Guglielmo suo figliuolo; dovette essere una delle migliori Città di quella Provincia, la quale perciò s'avesse meritato il nome di Altavilla.

Secondo questa vostra grammatica dubito forte, che se mai vi foste incontrato in quel passo d'Oderico Vitale, che dice: *Tancredus de Altavilla de Pago Constantiensi extitit*; ovvero *nelle gesta di Guglielmo Arcidiacono Pictaviense*, che si leggono presso Duchesne *pag.* 184. che pure fa Tancredi *de Costantino Pago*: avreste detto anche, che Costanza è un piccolo Villaggio, non avendo letto questo *Glossario* di Dufresne, che v'insegnava: *Pagus pars est Regionis: atque ut Regio in Pagos, ita Pagi in villas, oppida; & Burgos tributi erant*; siccome ben dimostrarono Freheio *in Orig. Palatin. lib.* 1. *cap.* 5. Cluverio *lib.* 1. *Germ. antiq. pag.* 91. Piteo *ad Leg.Salic.* Bignonio *ad lib.*1. *Form. Marcu fi*, Lindembrogio, ed altri Autori Indiani per un uom da sermone.

IV.

Seguitando l'Autore dell'Istoria Civile la Genealogia de' Duchi di Normannia, trascritta da un antico Codice M. S. da Andrea Duchesne *pag.* 213. e la Cronaca Normanna del *tom.* 3. *Hist. Norm. pag.* 1069. seguitata dal Gordonio *in Chron. in indice*, tirò la discendenza di Rollone da Padre in figlio fino a Guglielmo II. il quale stese le sue conquiste in Inghilterra. Dapoi soggiugne: *dal quale comunemente si tiene che fosse nato Tancredi Conte d'Altavilla, quegli che ci diede gli Eroi, per li quali queste nostre Provincie furono lungo tempo signoreggiate*; rimettendo i Lettori *ad Inveges*, e notando nel margine: *Vedi Inveges nel princ. della part.*3. *degli Annali di Palermo*. Voi notate, ch' essendo morto questo Guglielmo, secondo Orderico Vitale nel 1087. e secondo il Gemmeticense in età di quasi sessanta anni, ed i figliuoli di Tancredi essendo venuti in Italia intorno l'anno 1035. secondo che scrive il Signor Giannone, *bisognerà anche dire che vi venissero, quando Guglielmo* 2. *loro Avo avea intorno a nove o dieci anni*.

Que-

Questa notarella sì, che è degna del vostro ingegno ed acume, poichè non vi dilettate molto d' intendere il misterioso favellar degli Scrittori; e quel ch'è peggio, non volete nemmeno prendervi il fastidio di veder gli Autori che allegano, a' quali si rimettono. Non avete inteso il mistero, che si nasconde sotto quelle parole: *dal quale* (cioè da Guglielmo 2.) *comunemente si crede, che fosse nato Tancredi Conte d' Altavilla;* nè ha bastato all' Autore dell' Istoria Civile, per farvelo intendere, di rimettervi ad *Inveges*, perchè voi in tutte le maniere per isfuggire il disagio per amor di Dio, non volete aprir un libro, con tutto che vi sia venuta ora la fantasia di far il Critico. Se aveste letto *Inveges* nella *parte* 3. degli Annali di Palermo *pag.* 6. vi fareste accorto, perchè quell' Autore fermato a Guglielmo 2. non tirò più avanti la certa progenie, come avea fatto prima, de' Duchi di Normannia; ma disse che da quel Guglielmo *comunemente si tiene, che fosse nato Tancredi*, rimettendosi ad *Inveges*. Questo Scrittore lungamente espone la parentela, che si è voluta tirare da' Duchi di Normannia a' nostri Normanni di Puglia, e di Sicilia: ciascuno ingegnandosi per render più cospicua e nobile la famiglia de' proprj Principi, tirarla da principj non men antichi, che illustri.

Non vi è dubbio, che il ceppo della Casa Normanna di Puglia, e di Sicilia fosse stato Tancredi d'Altavilla, dal quale, e dalle due mogli ch' ebbe, furono procreati dodici figliuoli maschi, che furono i nostri Eroi, i quali conquistarono la Puglia, e la Sicilia. Se questo Tancredi avesse avuto parentela co' Duchi di Normannia, Goffredo Malaterra il tace, e sol dice nel *lib.* 1. *cap.* 4. *Erat miles quidam præclari admodum Generis, qui ab Antecessoribus suis hæreditario jure sibi hanc villam* (cioè Altavilla) *possidens, Tancredus nomine*. Ed altrove nel *libro* 5. *cap.* 4. afferma, che era nella Famiglia di Riccardo II. quarto Duca di Normannia. *Fuit in Familia Comitis Riccardi II. qui IV. a Rollo Duce fuit*. Orderico Vitale tralascia pure questa parentela Ducale, e sol dice: *Tancredus de Altavilla de pago Constantiensi extitit*. E lo stesso misterioso silenzio osservano Guglielmo Pugliese, e Lione Ostiense *lib.* 2. *cap.* 67. Il primo che cominciò a dirlo, secondo che scrive Tolomeo da Lucca, *fuit Martinus Historiographus*, *qui scribit Robertum* (Guiscardum) *fuisse de genere Ducis Normannorum, qui primum baptismum suscepit*. Giovan Villani affermò lo stesso, e Camillo Pellegrino in *Stemmate* si avanzò

vanzò pure a dire . . . *Tancredus ex genere natus Rhollonis*. Stabilita così generalmente questa Parentela, gli altri Scrittori, come suole avvenire, vollero avanzarsi più, e fissare fino il grado; furon perciò varie l'opinioni. Il Fazzello fa Tancredi figliuolo di Roberto III. Ma comunemente fu creduto, che fusse figliuolo di questo Guglielmo II. poichè così scrissero Charibai, Elia, Maurolico, il Summonte, Bonfiglio, e Pirri, rapportati da *Inveges*. Ma costui vedendo l'intrigo se ne sbriga così: *Che che ne sia di questo grado di parentela, &c. certo è però, che questo Tancredi ebbe due mogli &c.* Eccovi spiegato il mistero, perchè l'Autore dell'Istoria Civile usò quella frase, e si rimise ad Inveges.

V. e VI.

Queste altre due annotazioni critiche pure son terreno da' vostri ferri, perchè si riducono a correzioni di stampa. Avete corretto quel *Tirenceno Hauteneo* in *Tiremeus Hautoneus*; ma non l'avete corretto bene, poichè *Tiremæus Hautenæus* legge Caruso nella sua Raccolta; del qual errore si sarebbero accorti pure tutti coloro, che hanno occhi, e sanno leggere le prefazioni del Poemetto Istorico di Guglielmo Pugliese, che corre *ora stampato* e ristampato. La correzione però al testo Italiano l'avete fatta in Latino, quando se aveste letto l'Inveges, l'avreste potuto far anche in Italiano, poichè questo Scrittore alla *pag.* 10. *della* 3. *parte degli Annali di Palermo*, favellando di questo Poemetto disse pure, che fu trovato da Giovanni *Tiremeo Hauteneo*.

Vi sete mostrato ancor valente in correggere l'altro errore di stampa al numero 6. con emendare quel 1579. nel 1578. Nè bisognava allegar Zurita istesso, il Muratori, ed il Caruso nelle loro ristampe, poichè chi ha occhi vede, che il Zurita diede alla luce la Storia di Malaterra nel 1578. e non nel 1579.

Che pretendete perciò, che vi si spedisca una patente di accurato Correttore di stampa? Ma sentite, come vi grida contro questo stesso vostro libricciuolo; ond'è dovere ch'io mi taccia. Non si può: Non si dee: Non lo merita: Vedete Signori (e' dice) se può esser capace di ottenere questo privilegio. Io così corto e miserabile che sono, e che non mi cuoprono, che quattro stracci, pure in queste poche cartucce notate quanti errori di stampa vi ha commessi, Fin al rovescio della prima pagina,

gina, allegando un solo passo di S. Agostino, nel cominciare ne ha commesso uno: al numero 7. un altro, allegando Ostiense al *cap*.4. e pure è nel 39. E che sto io ad annoverar gli errori delle citazioni, che non ne verrei a capo? Erra fino in additando le pagine del nono libro dell' Istoria Civile, dove vuol far la critica, con gran pregiudizio di chi legge, facendogli voltar la testa per trovarle, e mio, che perciò mi scardassano e malmenano. Ecco nel *num*.20. volendo additar la *pag*.25. mette la *pag*. 35. Al *num*. 26. in vece della *pag*. 31. addita la *pag*. 30. Colui, che vuol far il Correttore di stampa nell'abbaco degli anni, al *num*.29. in vece del 1098. dice 1097. oltre altre simili taccarelle, che mi leggono addosso. Perciò chi mi getta di quà, e chi di là, strapazzandomi con molta acerbità, senza averne compassione, sentendo lor dire: in altri queste cose sono minuzie, e compatibili; ma con costui, che viene a romperci la testa con quattro cartucce, non bisogna usare misericordia alcuna. E così straziato mi lasciano, ed il vostro naso vel dica, dove mi condannano.

VII. VIII. e IX.

L'Autore dell'Istoria Civile alla *pag*. 7. seguitando quelle stesse orme, che furono prima calcate da Lione Ostiense, e da Orderico Vitale, narra il primo passaggio de' Normanni da Francia in Italia, che seguì *nel cominciar dell'undecimo Secolo*, secondo il Pellegrino, che si allega nel margine; li quali al numero di quaranta, siccome scrive Lione Ostiense *lib*. 2. *cap*.37. ovvero secondo Orderico Vitale *lib*.3. al numero di cento, dalla Neustria in abito di Pellegrini girono al Santuario di Gerusalemme, e dapoi nel ritorno, solcando il Mare Mediterraneo, sbarcarono nella Spiaggia di Salerno, dove da Guaimaro Principe di Salerno caramente accolti, furono invitati a trattenersi in Salerno, per ristorarsi dalle fatiche del viaggio. *Ma ecco che sopraggiugne un accidente*, nel quale a questi pochi Normanni diedesi opportunità di mostrare il lor valore, e di compensare insieme con Guaimaro le accoglienze che usò loro. E prosiegue a narrare ciò, che Ostiense, ed Orderico scrissero delle valorose loro azioni quivi adoperate contro i Saraceni, obbligandogli con vergognosa fuga a lasciar que' lidi.

Qui

Quì voi, mio Signor Critico, v' appiccate due *criticature*: Al *n.*VII. dicendo, che il passo dell' Ostiense è corrotto, e deve emendarsi, siccome fece il Pagi, ed in vece di *ante annos sexdecim*, deve leggersi, *ante menses sexdecim*: Poichè, voi dite, *nello spazio di 16. mesi i Normanni dalla Puglia, ove vennero la prima volta a visitare il Monte Gargano (non entrandovi nè punto, nè poco Gerusalemme) poterono esser ritornati in Normannia, e di là nel Regno ad ajutare Melo Barese*. Al *num.VIII.* su 'l supposto, che i Normanni la prima volta venissero in Puglia a visitare il Monte Gargano, secondo Guglielmo Pugliese, dite, che dee riputarsi ciò, *che si dice de' Normanni contro de' Saraceni per una solennissima favola*, *come per tale la spaccia ancora il Pagi nella Critica* anno 1016. *num.VI.*

Or sentite ora, quanto sete infelici voi altri Criticuzzi di tromba marina, che non leggete altro, che un sol libro, e senza giudizio e discernimento seguite il Pagi in ciò, che non dee seguirsi, e tralasciate i più accurati Critici, li quali trattando di proposito su questo suggetto, han veduto più di quel che poteva veder il Pagi, ch' era ad altro inteso, e facilmente potè ingannarsi intorno a ciò, che ne veniva a parlar quasi di passaggio. Che direte, se quell' emendazione del Pagi è tutta sforzata e sconcia, mostrando non aver ben inteso l'Ostiense, e che niente vi giovi allegar in contrario Guglielmo Pugliese, per provare che i Normanni furono la prima volta non in Gerusalemme, ma in Puglia a visitare il Monte Gargano, e tornarono poi ad ajutar Melo, combattendo a suo favore contro de' Greci? E molto più mostrate la vostra ignoranza, quando decisivamente dite: *E questa fu la prima volta, che i Normanni sparsero sangue in queste nostre Provincie.*

Lione Ostiense, per quanto scrisse in quel *cap.37.* narrando l'occasione della prima venuta de' Normanni da Gerusalemme in Salerno, non ha bisogno di essere corretto ed emendato, perchè concorda in ciò con quel che anche scrisse Orderico Vitale nel *cit. lib.3.* che voi l' avete confessato poco meno antico del Gemmeticense, perchè scrisse nel 1140. e sol discordano nel numero de' Normanni, e ne' nomi, e si osserva qualche diversità ancora intorno a' tempi. Leggete questo Scrittore nella Raccolta di Duchesne alla *pag.* 472. *lit. B.* e troverete: *Deinde Drago quidam Normannus miles cum centum militibus* (qui discorda dall' Ostiense) *in Hyerusalem peregre perrexit: quem inde revertentem cum sociis suis Waimalchus Dux apud Psalernum aliquantis diebus cau-*

causa humanitatis ad refocillandum retinuit. Tunc 20000. *Saracenorum Italico Litori applicuerunt, & a Civibus Psalernitanis tributum cum summis comminationibus exigere cœperunt, &c.* proseguendo dapoi a narrare la sorpresa e fuga de' Saraceni. L'Ostiense così anche rapporta questa lor prima venuta da Gerusalemme in Salerno. E perchè si conosca quanto sia sciapita l' emendazione del Pagi, leggete attentamente Lione, e troverete che dice: *Hujus Abbatis anno septimo* (che l'Anonimo Cassinese lo fissa nel 1017.) *cœperunt Normanni Melo Duce expugnare Apuliam*. Or dovendo l'Ostiense favellare di questa azione de' Normanni *Melo Duce*, si fa indietro, e dice: *Qualiter autem, vel qua occasione Normanni ad has partes primo devenerint; & quis, vel unde Melus hic fuerit . . . opportune referendum videtur*. E con tal occasione immediatamente comincia a raccontare questa prima lor venuta dicendo: *Ante hos circiter sexdecim annos, quadraginta numero Normanni in habitu pellegrino, utpote a Jerosolimis, ubi causa orationis perrexerunt, revertentes, Salernum applicuerunt... quam a Saracenis obsessam reperientes, accensi nutu Dei, a Guaimario majore, qui tunc Salerni principabatur, equis, armisque expostulatis inopinate super illos irruunt, & pluribus eorum peremptis, cæterisque fugatis, mirabilem victoriam, Deo præstante, adepti sunt.*

Qui ciascun vede, che non vi ha luogo correzione alcuna. Il Pagi che seguendo il Pugliese fermamente credette, che la prima volta i Normanni venissero al Santuario del Monte Gargano, non in Gerusalemme, volle per accordar l' Ostiense col suo Autore, emendar quel passo, ma infelicemente; perchè per accordarlo bene, ed in tutto col Pugliese ne dovea emendare altri: togliere pure quel *Jerosolimis*, e metterci *Gargano*: levar *Salernum*, e sorrogare *Apulia*: radere *Saracenis*, e sustituirvi *Græcis*. *Longe fuge emendatrices manus*. Il senso dell' Ostiense è chiaro, poichè dovendo narrare questa seconda venuta de' Normanni in Puglia *Melo Duce*: per dar notizia *qualiter autem, vel qua occasione Normanni ad has partes primo devenerint*, rapporta la lor venuta in Salerno, della quale ne parla anche Orderico; onde saviamente a quelle parole: *Ante hos circiter sexdecim annos*, notò l'Abbate della Noce, *nempe circa annum Christi millesimum ex Anonimo Cassinensi; ideoque Ostiensis dixit circiter, non enim exacto calculo se obstringere voluit*.

Sovente incappano questi infelici Critici a tal fallo, mettendosi subito ad emendare, perchè credono, che possa trovarsi in

Cronologia un punto determinato e fermo; ma spesse volte fra gl'intrighi degli Scrittori antichi, spezialmente de' secoli bassi ed incolti, s'ingannano, e molto più quando si mettono avanti un sol Autore, che pretendono averlo per base e fondamento, e per un punto fisso, donde vogliono tirar poi le lor linee, e non leggono altri. Quindi non al Pagi, ma al Pellegrino, ed all' Inveges dee ricorrersi, che di proposito, e non per incidenza han trattato di questi passaggi de' Normanni in Italia, ed han veduto ed osservato minutamente il tutto, e notato la diversità de' rapporti degli Scrittori. Voi che siete semplice ed ignorante di queste cose, colla notizia che vi somministrò il nostro comune Amico di Guglielmo Pugliese, il qual diversamente racconta questo passaggio, credendola assai rara e pellegrina, avete subito deciso che la prima volta che i Normanni sparsero sangue in queste nostre Provincie, fosse in Puglia, quando sotto Melo combatterono contra i Greci; e che debba riputarsi una solennissima favola ciocchè trovasi scritto de' Normanni contro de' Saraceni nella spiaggia di Salerno. Credete forse che il Pellegrino, Inveges, e tanti altri non sapessero ciò, che di questo passaggio scrisse il Pugliese? Miseri Criticuzzi d'un solo libro! Chi di costoro ha ignorato, che Guglielmo diversamente *lo narrava*? Leggete Inveges nella 3. *parte* degli Annali *di Palermo*, dove dopo aver rapportato il primo passaggio de' Normanni da Gerusalemme in Salerno, secondo ciò che ne scrissero l'Ostiense, ed Orderico Vitale, soggiunse alla *pag.*10. *Questo primo e famoso passaggio de' Normanni da Francia in Italia, assai diversamente il canta Guglielmo Pugliese nel suo Poema Istorico M.S. trovato da Giovanni Tiremeo Hauteneo*; e prosiegue a dire, che secondo il Pugliese alcuni Normanni andando a visitare la Chiesa di S. Michele Arcangelo nel Monte Gargano, ivi trovarono Melo; e continuando a narrare quei fatti, e notando altre diversità tra Guglielmo, e gli altri Scrittori, dice alla *pag.* 11. *se dobbiamo dar fede al Pugliese*, il fatto con Melo accadde con *Turnicio Catapano*, che fu fugato da Melo, non con *Bagiano*. Di più nota nel Pugliese un'altra diversità alla *pag.* 17. dicendo: *Canta pure il Pugliese il principio della conquista di Puglia, ma con varietà*, poichè dice, *che l'Imperadore Michele mandò Michele Dochiano (contro la comune sentenza, che dice aver mandato Maniace) contro il Saracino di Sicilia, &c.* Or dunque, perchè nel racconto di questi successi Guglielmo è vario dagli altri

Scrit-

Scrittori, parimente antichi, dobbiamo riputar solennissime favole ciò che coloro scrissero de' Normanni, da Gerusalemme venuti in Salerno, perchè il Pugliese non disse parola di quel fatto, e della fuga data da' medesimi a' Saraceni? Niuno in questi casi ha prescritto leggi di dover seguitare più un partito, che l'altro: è in arbitrio di ciascuno appigliarsi a quel che stimerà più verisimile. Ed in ciò hanno ottenuto più seguaci l'Ostiense, ed Orderico Vitale, che il Pugliese; poichè gli Scrittori posteriori si sono attenuti a' rapporti de' primi, siccome fecero Scipione Ammirato, il Fazzello, il Summonte, il Baronio, Francesco Capecelatro, ed altri riferiti da Inveges.

Siete poi assai grazioso, quando per dare un' affettata lode al Muratori, con tante barzellette e contrapposti dite: » Dalla » corrente de' quali Scrittori non si lasciò trarre fuori dal cam» mino il Signor Muratori, che nella prefazione a Guglielmo » Pugliese dice con i sentimenti dello stesso Autore: *Sæculo » Christi XI.* ma non dice *nel cominciare del Secolo: ex Normannia digressi aliquot viri fortes, ac in Apuliam peregrinationis causa delati*, ma non che venissero da Gerusalemme, *a Melo quodam contra Græcos*; ma non contra i Saracini: *ibi regnantes incitantur.* Non è questo un far ridere i Morti? E che volevate, Padre mio caro, che il Muratori, il quale in una nuova Raccolta fa ristampar Guglielmo Pugliese, e vi attacca una prefazione, che in questa dovesse favellar di altro linguaggio del suo Autore? Vedi con quanto poco giudizio sono da voi lette le prefazioni di queste Raccolte, che non sapendo farne quel buon uso, a che i Compilatori intendono, nemmeno arrivate a cavarne quel profitto, ch'essi vorrebbero.

Al *n.*9. vi scagliate, non tanto contro l'Autore dell'Istoria Civile, quanto contra Lione Ostiense, imputandolo d' errore ed inganno, perchè pose la disfida tra Repostel, ed Osmondo a' tempi di Roberto Duca di Normannia, dicendo: *E qui pure l'Autore è stato ingannato da Leone Ostiense. Allora era Duca di Normannia Riccardo III. non Roberto II. che non succedè al fratello se non nel* 1027. *L' errore dell' Ostiense è stato scoperto dal Pagi Critic. Tom.*4. *pag.*112. *num.*9.

E qui pure tornate col Pagi? Vi dico il vero, Padre mio dabbene, che da questo tanto trascrivere il Pagi son portato a credere, che il comune Amico, che voi vi studiate di coprire, sia certamente un cotal Segretario di cifre, di cui ne ab-

biamo una confessione aperta e stampata, d' esser egli un solennissimo copiatore del Pagi. Basta fin qui, nè voglio io svelare ciò che voi volete nascondere; ma non m' obbligate ad altro, perchè vi prometto a fermo d' additarvi il foglio, e di non errare. Chi ha rivelato a costui il preciso mese ed anno della disfida tra Guglielmo Repostel, ed Osmondo Drengot, e se era allora ancor vivo Riccardo, o pure seguisse a' tempi del suo successore Roberto? Criticuzzi di feccia d' asino, che subito accagionate d' errore e d' inganno uno Scrittore di quella stima ed autorità, quanto per tanti Secoli, e da tutte le nazioni è stato riputato Lione Cardinale e Vescovo d' Ostia, che dal Ciacconio, Baronio, e da altri Autori non viene nominato, se non con questi elogj, di uomo *sanctitate & doctrina clarus*, e di Scrittore *integerrimus*, & *sinceræ fidei*! Ignoranti che siete. L' errore non sarebbe solo dell' Ostiense, ma eziandio d' Orderico Vitale, il quale pure scrisse, che a' tempi di Roberto seguì la briga fra Repostel, e Drengot. Ecco le sue parole, che si leggono al *lib.3. pag.472.* della Raccolta di Duchesne: *His diebus Osmundus cognomento Drengotus Willelmum Repollum, qui se de stupro filiæ ejus in audientia optimatum Normanniæ arroganter jactaverat, inter manus RODBERTI Ducis in silva, ubi venabatur, occidit*, &c. Questi due Scrittori fiorirono nella fine di quel Secolo stesso, nel quale ciò accadde; e pure con franchezza, ed inudita impudenza vengono ora questi novelli Criticuzzi a scoprir gli errori e gl' inganni di Lione Ostiense.

X. e XI.

Rapportando l' Autore dell' Istoria Civile *pag.4.* la cagione degli spessi tumulti e sedizioni de' Baresi, per l' aspro governo che d' essi facevano i Greci sotto il nuovo Governo de' Catapani, e spezialmente sotto *Curcua*, che dieder poi fomento alla ribellione, e finalmente sotto la condotta di Melo crebber tanto, che i Baresi sperarono dar libertà alla lor Patria: voi notate al *num.10.* così: *Se crediamo a Lupo Protospata, prima morì Curcua, e poi si ribellarono i Longobardi sotto la condotta di Melo*, ed allegate un passo di Protospata, che niente fa al proposito, nè distrugge ciò che quell' Autore, seguitando la fede di Leone Ostiense *lib.2. cap.37.* aveva detto. Non una, ma più furono le sollevazioni de' Pugliesi, e cominciarono non pur sotto

Cur-

Curcua, ma fin da' tempi dell' Imperador Ottone I. che morì nel 973. e proſeguirono anche dappoi, e con la morte di *Curcua* maggiormente s' ingroſſarono ſotto i Governi degli altri ſuoi ſucceſſori Catapani. Ed in ciò non diſcorda Protoſpata da Lione, di cui ecco le parole: *Sed cum ſuperbiam, inſolentiamque, ac nequitiam Græcorum, qui multo antea, tempore ſcilicet primi Ottonis, Apuliam ſibi, Calabriamque, ſociatis in auxilium ſuum Danis, Ruſſis, & Gualanis, vindicaverant, Apuli ferre non poſſent, cum eodem Melo, & cum Dano quodam equè nobiliſſimo, ipſiuſque Meli cognato, tandem rebellant*. Lupo Protoſpata dice così: *Anno* 1010. *obiit Curcua, & deſcendit Baſilius Catapanus*. Il Codice d'Andria ſoggiugne: *Eodem anno Longobardia rebellavit a Cæſare opera Meli Ducis*. Se in queſto ſteſſo anno per opera di Melo foſſe ſeguita queſta ribellione prima, o dopo la morte di Curcua, niun lo dice, ed importava ben poco di ſaperſi; nè ſo dove voi avete letto, che prima morì Curcua, e poi ſi ribellarono i Longobardi ſotto la condotta di Melo.

Ciò che notate al *num.* 11. vi dimoſtra per un prodigioſo ſcimunito, e ſmemorato. L' Autore dell' Iſtoria Civile dopo Curcua fa calar in Italia *Baſilio Bagiano nuovo Catapano*, ſeguendo l' autorità iſteſſa di Protoſpata, che voi nella precedente linea avete allegata, che dice: *Obiit Curcua, & deſcendit Baſilius Catapanus*. Poi in un punto mutate ſentenza, e dite: *Quando i Normanni combatterono la prima volta i Greci ſotto Melo, non era altrimente Catapano Baſilio Bagiano, ma Turnicio*. E perchè così preſto caſſate Baſilio, e mettete Turnicio? Perchè così canta Guglielmo Puglieſe *lib.*1. *Riſum teneatis amici*. Nello ſteſſo anno che morì Curcua calò Baſilio: come dunque ſi fan combattere i Ribelli la prima volta con Turnicio, e non con Baſilio, che fu l' immediato ſucceſſore di Curcua; e volete che coſtui dopo la prima disfatta de' Greci ſotto Turnicio, foſſe mandato in Puglia per attaccar nuova battaglia, quando Protoſpata dice: *Obiit Curcua, & deſcendit Baſilius*? Come potrete accordar Lupo col Puglieſe, che in ciò non convengono? Miſeri Criticuzzi, che con sì fatti arzigogoli volete conciliar teſti ed antinomie, come ſe foſſe coſa rara tra antiche Cronache, e diverſe trovar ſimili contrarietà e diſcrepanze! I ſerj Critici non fanno così. Confeſſano, che ſovente Guglielmo Puglieſe diſcorda dagli altri Autori e Cronologi, ſiccome ſaviamente avvertì Inveges *lib.*3. *An. Pal. pag.*11. in queſta contrarietà appunto di *Turnicio*, dicendo che

che il fatto con Melo altri lo rapportano con Basilio, *ma se dobbiamo dar fede a Guglielmo Pugliese, accadde con Turnicio Catapano, che fu fugato da Melo*. Parimente tutti dicono, che l'Imperadore Michele mandò contro i Saraceni di Sicilia Maniace; ma il Pugliese *lib.1.* canta, che *che vi mandò Michele Dochiano, contro la comune sentenza*; come notò Inveges *loc. cit. pag.17.*

In fine voi soggiugnete, per un altro passo di Protospata (che non lo dice) che furono due fatti sotto un sol Catapano, e ponete per secondo fatto la battaglia di Canne. E pur Lione Ostiense *loc. cit.* scrive, che questa fu la quarta battaglia accaduta nell'anno 1019. *Quarta demum pugna apud Cannas, Romanorum olim clade famosas, &c.* Ma ciò niente mi gioverà, perchè subito mi direte: Qui Lione s' inganna, è un error manifesto, e simili temerità ed impudenze.

XII. XIII. e XIV.

Avendo l' Autore dell' Istoria Civile nella *pag. 13.* detto: *Intanto Errico dopo aver regnato ventidue anni, finì i giorni suoi in Alemagna nell' anno 1025.* voi con più esatti e minuti calcoli alla mano tornate a far il conto, e dite: *Errico Imperadore regnò 22. anni, cinque settimane, ed un giorno; e morì nel 1024. non nel 1025.* Bravo: vedi che diligenza ed accuratezza. Ma mostrate altrove esser inteso, che il costume degli Storici sia di notar gli anni con numero rotondo, siccome infra gli altri fece Struvio *Synt. Histor. Germ. pag.387.* il quale parlando appunto della morte di questo Errico, dice: *Defunctus est anno vitæ suæ 52. Regni vigesimo secundo*, senza badar a quelle minuzie e fanciullaggini; se non fosse quando dall'appuramento di una settimana, o di un giorno dipendesse lo scoprirsi vero, o falso un Diploma, o un fatto. So però, che non avete letto, che quello Storico espressamente dichiarossi, che non era del suo istituto *andar sottilmente esaminando i tempi*, spezialmente in ciò che incidentemente gli accade parlare. Se l' avreste saputo, son sicuro che non v' avreste preso la pena di tirar tanto sottilmente questi calcoli. A ciò che soggiugnete, che Errigo morì nel 1024. non nel 1025. *Distinguo, Pater Admodum Reverende: Secundum quamplurimos Scriptores Germanos, concedo; secundum omnes, nego.* Secondo Ermanno Contratto, Wippone, Lamberto Scafnaburgense, gli Annali Ildesheimensi, ed altri Scrit-

Scrittori Germani, rapportati da Struvio *Synt. Hist. Germ. differ.* 13. §. 28. e da Simone Federico Hahn *in Henrico Sancto* §. 8. *pag.* 197. Errigo morì nel 1024. Ma secondo altri Scrittori non meno antichi che questi, come l'Anonimo Cassinense, Lione Ostiense, Ottone Frisingense, ed altri, la costui morte si consegna nell'anno 1025. Lione Ostiense *lib.* 2. *cap.* 58. scrisse così: *Defuncto igitur Augustæ memoriæ Imperatore Henrico, anno Domini MXXV.* E quì torno a rammentarvi, che questo Scrittore fiorì in quello Secolo stesso, nel quale accadde la morte d'Errigo, perchè ho paura che non gridate: *E quì erra anche l' Ostiense*, siccome è la consueta vostra frase. Oltre all' Anonimo Cassinese, lo stesso scrisse Ottone Frisingense *l.* VI. *cap.* 27. *Anno ab Incarnatione Domini MXXV. defuncto fine filiis Henrico.* E anche voglio che sappiate, che questa varietà fu notata non meno dagli ultimi nostri Scrittori Italiani, che da' Germani istessi, li quali ancorchè fissino l'anno di questa morte nel 1024. come fece Struvio; pure questi non si dimenticò di Lione, e d' Ottone, che la consegnarono nel seguente anno, rapportando anche le loro parole, come leggerete presso il medesimo *loc. cit. differt.* 14. §. 2. *pag.* 391. siccome viceversa l' Abbate della Noce, in quel luogo dell' Ostiense non si dimenticò anche di notarla, scrivendo: *Anonymus Cassinensis eodem anno, etsi alii anno præcedenti.* Non deve dunque V.P. tanto scandalezzarsi, se l'Autore dell' Istoria Civile in questa varietà seguitasse il partito de' suoi Italiani, e spezialmente di Lione, e non quello de' Germani.

Proseguite ne' numeri seguenti XIII. e XIV. ad avventar altre Critiche sopra ciò, che quell' Autore scrisse, che Errico avvicinandosi alla morte, non lasciando di se figliuoli, chiamò i Principi dell' Imperio, *e per suo successore disegnò loro Corrado Duca di Franconia, detto il Salico:* rapportando ancora, che *i Principi di Germania acconsentendovi, lo elessero per Re di Germania, ed Imperadore.*

Voi quì strasilloggizzate assai bene, quantunque non vi siate potuto astenere, in facendolo, di mescolarvi un tantin d' impostura. Dite *primieramente*, che Wippone Prete nulla dice, che Corrado *fosse stato nominato da Errico, nè l' avrebbe taciuto.* Vi fate la difficoltà, esser questo un *argomento negativo*, *ma che unito con quel che soggiugniamo adesso, non lascia d' avere la sua forza.* E come acquisterà forza per quel che soggiugnete nel *num.* 14. non uscendovi di bocca che maggiori spropositi? Dite: Se-

con-

condariamente è tanto lontano dal vero, che questa elezione seguisse pacificamente (quell' Istorico non disse, che l'elezione seguisse pacificamente) *ed acconsentendovi subito i Principi di Germania* (togliete quel *subito*, che è tutta roba vostra, e non la date ad altri) *che anzi l' istesso Wippone narra distesamente le loro risse, e le loro discordie per la pretensione, che ciascuno di essi aveva all' Imperio. E conchiude finalmente, che Corrado fu eletto per consiglio dell' Arcivescovo di Magonza, non perchè Errico l'avesse in punto di morte nominato all' Imperio.* Avete tosto finito i vostri sillogismi. Cominciate con un *primieramente*, e finite subito nel *secondariamente*. Or permettetemi, che ora ancor io annoveri i molti spropositi, che o a voi, o al nostro comune Amico sono scappati dalla penna in queste quattro righe.

Primieramente il *disegnar*, che si fa del successore in questi casi non importa *nomina*, e molto meno *Elezione*, la qual dovea esser tutta de' Principi Elettori. Nè perchè Errigo *disegnò* il successore, perciò non dovea venirsi all' elezione, ed unirsi gli Elettori, siccome fecero in Kamba, luogo posto tra' confini di Magonza, e di Wormazia. Dappoichè l'Imperio uscì dalla Casa di Carlo Magno, e fu trasferito a' Germani, s' è dato *sempre* per elezione, e non per eredità, o testamento. La *designazione* non importava altro, che un consiglio, ed una preghiera, che il predecessore morendo senza figliuoli, per ben della pace e quiete dell' Imperio porgea a' Principi Elettori, affin d'evitarsi, il più che si potesse, quelle contenzioni e disordini, che sovente accadono nelle Elezioni.

Secondariamente, se questa designazione d' Errigo la tacque Wippone, non se ne dimenticarono gli altri. Ugo Flaviacense *in Vita Sancti Richardi Abbatis Virdunensis, ex Chronico Virdunensi sumpta c.5. §.45. pag.987. Tom.2. m. Junii Actor.55. ad d.XIV.* espressamente la rapporta dicendo: *Henricus quia erat absque filiis, videns, quia ad Regni fastigium plures Duces, & Comites adspirabant, elegit Conradum, aliquando sibi suspectum, sed strenuum.* Sigeberto Gemblacense ad A. 1024. scrisse: *Henricus Imperator, consulentibus sibi Principibus super substitutione Regni, designans Conradum . . . moritur.* Lione Ostiense *lib. 2. cap. 58. Defuncto . . . Henrico, & Chunrado Duce, qui & Cono dictus est, ejusdem Henrici electione in Regem levato.* Ottone Frisingense l. VI. *cap.27. Defuncto sine filiis Henrico, Conradus natione Francus, CONSILIO ANTECESSORIS SUI . . . ab omnibus electus.* Li quali furono

poi

poi seguitati dagli altri Scrittori moderni Germani, infra gli altri da Struvio *loc. cit. dissert.* 13. §. 28. e da Simone Hahn *in Conrado* 2. §.2. *p.*227. li quali su la fede de' medesimi scrissero pure lo stesso. *Henricus igitur designato sibi successore* (dice Struvio) *Conrado Sueviæ Duce, Grunæ decumbens, defunctus est*.

Per terzo, la designazione fatta da Errigo non solo fu commendata per savia e prudente, ma giovò molto a Corrado, il quale avendo grandi Oppositori, ne arrestò molti per questo giudizio, che prima di morire avea di lui fatto il Defunto; poichè Errigo in vita l'odiò sempre pe'l suo costume libero ed altiero, che non voleva soffrir giogo di servitù alcuna, e sovente ribellò. Quindi scrive il Frisingense *loc. cit.* che Corrado mentre visse Errigo, non gli fu mai in grazia: *cujus tamen, dum adhuc viveret, gratia carebat*; e lo stesso Wippone *pag.* 427. parlando a Corrado gli disse: *Permisit te antecessoris Henrici gratiam perdere, & eandem iterum recipere*; ma per l'insigni sue virtù avendolo conosciuto per un Principe saggio e valoroso, morendo lo disegnò per successore, e così a' Principi, che di ciò lo richiesero, consigliò che facessero. Magnanima azione, la quale siccome molto innalzò la fama e la virtù d'Errigo, che quel che odiò in vita, volle per bene della Repubblica raccomandarlo a' Principi Elettori in morte; così fu per Corrado una gran testimonianza della sua prudenza, valore, e sapienza, che in amministrar l'Imperio di lui si presagiva.

Per quarto, contendendo insieme i due Corradi pari di nobiltà, e di splendor di natali, ancorchè il minore di potenza superasse il maggiore, contuttociò per la virtù e probità del maggiore, & *quod* (come dice Struvio *loc. cit.*) *ab Henrico jamdum esset designatus*, proposta che fu dall'Arcivescovo di Magonza ne'Comizj di Kamba la di lui persona: *fit clamor populi*, narra Wippone stesso, *omnes unanimiter in Regis electione Principes consentiebant: omnes majorem Chunonem desiderabant: in illo persistebant: ipsum cunctis dominantibus nihil hæsitando præposuerunt; eundemque regali potentia dignissimum judicabant*. Anzi Wippone *cit. loc.* dice: *Credo huic electioni cælestium virtutum favorem non deesse, cum inter singularis potentiæ viros, tot Duces & Marchiones absque invidia, sine controversia* (*Conradus*) *eligeretur*.

E tanto credo che basti per rintuzzar la vostra presunzione, compiacendovi tanto di parlar di quelle cose, che non sapete, e molto meno intendete. Passiamo avanti.

XV. XVI. XVII. XVIII.

Narrando l' Autor dell' Istoria Civile *pag. 17.* le frequenti scorrerie e rapine, che faceva al Monastero Cassinese Pandolfo Principe di Capua; seguendo la fede di *Lione* Ostiense Scrittor quasi coetaneo agl' infortunj, che narra accaduti a quel suo Monastero, dice che que' Monaci furon costretti per liberarsi dalla sua tirannia, di ricorrere in Germania all' Imperador Corrado. Così appunto scrisse di questi primi ricorsi Lione coll' occasione di narrar i secondi, che fecero que' Monaci, quando Corrado era a Milano. *Ibi* (cioè in Milano, dice l' Ostiense *lib.2. cap.65.*) *de nostri Monasterj Prioribus aliquot, qui ad eum ultra Montes proclamatiouis gratia* JAMDUDUM *perrexerant;* e così voi anche il confessate dicendo: *Così veramente dice l'Ostiense.* Che cosa dunque ci avete voi in contrario, zucca mia da sale? Eccolo, replicate. *Ma il Mabillone negli Annali Benedettini tom. 4. lib. 56. prova, che i Monaci Cassinesi fecero pervenire le loro lamentanze a Corrado, quando già era in Roma.* Al parer vostro adunque credereste più al Mabillone, che scrisse di questi ricorsi dopo sette Secoli, che a Lione che fiorì in quel medesimo Secolo, nel quale avvennero, a' suoi Monaci, del proprio Monistero, *dov' egli* dimorava? Non s' arriva a capire la cagione, perchè quello buon Cardinale riputato da tutti per uno Scrittore integerrimo, e di sincera fede, abbia meritato presso di voi tanta disgrazia, che non volete crederlo nemmeno narrando i fatti de' suoi Monaci, alcuni de' quali potean vivere ancora a' suoi dì, che glieli avessero narrati, come testimonj di veduta; siccome Lione istesso ci rende testimonianza nel prologo del *lib.3.* che quanto e' scrisse in quella sua Cronaca, parte l' apprese dalla propria bocca del celebre Abbate Desiderio, ed intese colle proprie orecchie dagli antichi Monaci Priori di quel Monastero, e parte vide egli co' suoi proprj occhi: *Multa praeterea ex ejus ore veridico* (intendendo di Desiderio) *cum me frequenter sibi nimia bonitate faceret adhaerere, percepi: Nonnulla etiam a Prioribus quibusdam audivi: caetera postremo, & oculis propriis plurima vidi.* Ma il Mabillone rapportando solo le lamentanze di que' Monaci a Corrado, quando era in Roma, non esclude che non ne potessero essere state altre precedentemente fatte. Tre ricorsi narra Lione de' Monaci Cassinesi a Corrado: il primo *jam dudum* fatto *ad eum ultra montes;* il secondo a Milano: *ibi de nostri Monasterii*

Prio-

Prioribus aliquot . . . illum adeuntes, universa quæ per tot annos a Pandulfo mala pertulerunt flebilibus ei querimoniis denuo retulerunt; il terzo quando spinto da queste preghiere e lamentanze: *Romam concitus venit, ubi etiam innumerabilium aliorum, tam videlicet Ecclesiasticorum, quam reliqui Ordinis virorum innumeras super Pandulfo querelas accepit.* Voi, ancorchè tutto ciò chiaramente si legga in Lione, soggiugnete alla fine. *Ma può essere che sì nell'uno, che nell'altro luogo lo facessero, giacchè anche in Milano non lasciarono di rinnovarle, come narra l'istesso Ostiense.* Come *può essere*, se Lione espressamente narra tutti tre questi ricorsi? E' disgrazia dell'Ostiense di non dover esser creduto nelle cose del suo Monistero, che avvennero non gran tempo prima, che egli nell'età di quattordici anni v'entrò, e prese ivi l'Abito sotto il famoso Desiderio, da cui fu educato ed istrutto; ovvero vostra temerità, ignoranza, ed impudenza, che non sapendo chi si fosse Lione, vi mettete a parlarne da frenetico con tanta bizzarria e disprezzo!

Al *num.*XVI. accennando l'Autore dell'Istoria Civile le rivoluzioni accadute in Lombardia, autore delle quali in gran parte era riputato l'Arcivescovo di Milano, soggiugne. *Per queste cagioni finalmente fu risoluto Corrado intraprender il cammino verso queste nostre parti, e nell'anno 1038. con valido Esercito, avendo passato l'Alpi, entrò in Italia, ed a Milano fermossi.* Non facendo altro che trascrivere le parole dell'Ostiense *loc. cit.* che così scrisse: *Anno divinæ Incarnationis MXXXVIII. Conradus Imperator cum valido nimis Exercitu, transitis Alpibus, Italiam introivit, venitque Mediolanum.* Voi dopo avere sconciamente troncate quelle parole, con dire: *Corrado con valido Esercito avendo passato l'Alpi nell'anno 1038. entrò in Italia*: soggiugnete un'altra annotazione critica, e dite: *Questo se non è error di stampa, è sbaglio di Cronologia, perchè Corrado entrò in Italia l'anno 1036. & celebravit Natalem Domini Veronæ*, dice Wippone Prete. *Nel 1037. era già a Milano, e nel 1038. quietò le sedizioni nella Città di Parma.*

Notate adunque un altro sbaglio di Cronologia a Lione Ostiense, e se è error di stampa, bisogna avvertirlo in tutte l'edizioni di questo Autore, e spezialmente nell'ultima emendatissima, che ci diede l'Abbate della Noce in Parigi nell'anno 1668. in foglio, nella quale in abbaco Romano troverete l'istesso anno 1038. Voi miseri criticuzzi d'un sol libro, leggendo in Wippone, ed in

in qualche altro Scrittor Germano qualche varietà nel consegnar gli anni di questi successi, subito, non so per qual disgrazia, rifiutate l'Ostiense, ancorchè Scrittore domestico, e seguitate gli stranieri. Lione non per isbaglio di Cronologia, nè l'Abbate della Noce per error di stampa, tutti que' successi gli consegnarono nell'anno 1038. ma di proposito; nè in Ostiense è ciò da dubitare, poichè chiaramente in quel luogo stesso narra, che Corrado disbrigato da tutti questi affari d'Italia in quest'anno 1038. ritornò in Germania, dove non passò molto tempo che morisse. Ecco le di lui parole, il quale parlando di Corrado disse: *Pandulfi secum obsides ferens Beneventum concessit, indeque ultra montes post dies non plurimos per Marchias repedavit, atque post non integrum annum defunctus, Heinrico filio reliquit Imperium.* Tutti gli Scrittori, anche Germani convengono, che Corrado tornato in Germania morì nel mese di Giugno dell'anno seguente 1039. dopo aver composte nel precedente anno le cose d'Italia, siccome potrete leggere presso Struvio, *Synt. Historiæ Germaniæ dissert.* 14. §. 13. e presso Simone Hahn *loc. cit. in Conrado 2. pag.* 250. e perciò disse Lione, che Corrado morì *post non integrum annum*. Parimente Lione stesso nel *cap.* seguente 66. parlando di Richerio, che a preghiere de' *Monaci* stessi Cassinesi fu eletto Abbate di quel Monastero da Corrado, mentr'era già a Capua, dice: *Huic Chonradus Imperator anno Domini millesimo trigesimo octavo, quo Abbas ordinatus est*; onde non è da dubitare che l'Ostiense nell'anno 1038. consegnasse que' fatti accaduti in Milano, in Roma, in Monte Casino, ed altrove.

La varietà che si osserva in questi Scrittori, nasce, come si è detto, che i nostri, e spezialmente Lione fan Corrado eletto Imperadore l'anno 1025. altri, e spezialmente i Germani nel 1024. Quindi chi nota gli anni del suo Imperio, come fece Ottone Frisingense *l.VI. cap.*31. che seguitò Lione, così: *Imperii vero XIV. anno*; chi in altra guisa dicendo: *Reversus tandem Trajectum, ibidem incidit in infirmitatem, & obiit, Regni sui XV.* siccome scrisse Wilhelmo Heda *in Hist. Trajectensi pag.*118. Così parimente discordano in consegnar gli anni di questi successi. Ecco come Lione, ed Ottone Frisingense, che in ciò concordano, tirano il filo di tutti questi avvenimenti, che gli ristringono in questo solo anno 1038. Corrado celebrò il Natale del Signore del 1037. in Verona; indi nel principio del nuovo anno

no 1038. *per Brixiam ac Cremonam Mediolanum venit* (scrive il Frisingense *loc. cit.*) *ejusdemque Urbis Episcopum, eo quod conjurationis erga eum factæ reus diceretur, cœpit, ac Papiæ Aquilejensium Patriarchæ custodiendum commisit. Episcopus vero clam elapsus aufugit. Ea propter Imperator Paschate Domini Ravennæ celebrato, verno tempore præfatæ Civitatis territoria vastans, &c.* Ecco che Frisingense gli fa celebrare la Pasqua nella Primavera di quest' anno in Ravenna. Lione Ostiense poi dice: *Quod Imperator querimoniis, & precibus, ut erat valde piissimus, inclinatus, Romam concitus venit*. Da Roma lo fa passar tosto in Monte Casino, indi a Capua, dove entrò nella vigilia di Pentecoste, dicendo: *Imperator vero Capuam in ipsis Vigiliis Pentecostes introivit. Altera die Civitatem egressus apud Capuam veterem tentoria figit*. Lo fa quivi trattenere qualche tempo, mentre durarono i negoziati con Pandolfo. Scoverta la costui doppiezza, l' Imperatore crucciato, *Pandulfi secum obsides ferens Beneventum concessit*. Ottone Frisingense rapporta (ciò che Lione come non confacente al suo istituto tralasciò) quel che Corrado negli ultimi mesi di quest' anno adoperasse nel fatto di Parma, dove l' Imperadore celebrò il *Natale del Signore*, e dice: *Ea tempestate Placentinus, Vercellensis, Cremonensis Episcopi, dubium utrum licite an secus, majestatis rei judicati, in exilium deportantur; proximo dehinc Imperatore Natale Domini Parmæ celebrante, tumultu orto, Dapifer Regis necatur. Qua de re commotus Princeps, omnium nisu Urbem impugnat. Quibus autem fortiter defendentibus, sed tamen impetum Regis diutius ferre non valentibus, fusi multi, tandem misera Civitas crematur*. Gli Annali Ildesheimensi nel medesimo Anno 1038. p. 729. pur dicono: *Parmenses pro insolentiæ (suæ) temeritate ... cum Civitate, omnibusque, præda, igne, ferro perierunt*. Ed in questa maniera placida e soave *nel 1038. quietò le sedizioni nella Città di Parma*, secondo la vostra frase, che così si legge nella fine di questa vostra annotazione Critica. Lione, a cui niente ciò importava di riferire, dopo aver fatto passare Corrado in Benevento, tralasciando tutto ciò, soggiunse solo il passaggio, e il ritorno in Germania, dicendo: *Indeque ultra montes post dies non plurimos per Marchias repedavit, atque post non integrum annum defunctus, Heinrico filio reliquit Imperium*. Ecco come questi due gravissimi Scrittori in questo sol anno 1038. ristringono que' successi, che voi seguendo gli Scrittori Germani avete ripartiti in due anni. Ma che direste, se Simone Friderigo Hahn,

il

il più accurato, e l'ultimo degli Scrittori Germani, il quale non ha guari, che nel 1721. diede fuori la sua Istoria; pure in questo anno 1038. rapporta il fatto di Pandolfo Principe di Capua, anzi prima narra il bruciamento di Parma, e poi la deposizion del Principe Pandolfo comandata da Corrado, il quale gli sostituì nel Principato di Capua Guaimaro Principe di Salerno? Mettetevi ora in iscranna, mio Signor Criticuzzo d'un libro, e decidete questi punti di Cronologia, che tutti ve ne avran grazia, sapendo, che in questi squadri e misure non vi è al mondo chi vi oltrapassi.

Al *num.*XVII. tornate col Mabillone a far un altro contrapposto a Lione Ostiense. Mi vien pietà di questo povero Cardinale. Questi narra nel *cit. cap.* che i Monaci Cassinesi, essendo Corrado venuto in Roma, sentendo quivi le loro lamentanze contro il Principe Pandolfo, l'Imperadore *strenuos aliquot a latere suo Principi Capuam destinat viros*. Si cominciò a trattar per questi Legati di ridurre il Principe a dovere; ma vedendo Corrado la di lui ostinazione, da Roma andò in Monte Casino, per passar indi a Capua, siccome fece. Pandolfo vedutosi stretto, offerì per li medesimi all'Imperadore, cercandogli perdono, *trecento* libbre d'oro, *cujus quidem auri medietatem ad præsens dare, pro medietate vero altera filiam, & nepotem obsides transmittere spondet. Annuit Imperator, ille pecuniam delegat, & obsides*. Questi erano gli affari, che si maneggiavano allora *per necessarios*, come gli chiama Lione, dell'Imperadore, e di Pandolfo. Questi mediatori fin da Roma furon mandati, e passato Corrado in Monte Casino, ed in Capua, andavano e riandavano per conchiuder il trattato, siccome fu conchiuso. Così chiaramente scrisse Lione, e seguendo la di lui fede l'Autore dell'Istoria Civile, il quale parlando di Corrado disse: *Mandò Legati a Pandolfo*. Or voi che vi mettete a far critiche, senza pure volervi pigliar la pena di leggere l'Ostiense, falsate in prima il passo di quell' Autore, ed in vece di *mandò*, trascrivete *manda*, e poi soggiugnete: *I Legati a Pandolfo glieli mandò da Roma, come dimostra il Mabillone nel luogo citato. E lo ricavò forse, e senza forse da Vittore III. Papa, o sia dall' Abbate Desiderio, che in quel tempo viveva; il quale nel lib.2. Dialogor.* scrive: *Cum igitur Romam venisset, optimos ex latere suo viros Capuam mittere placuit Pandulpho Principi. Così la cosa è fuor di dubbio.*

Or vedi che pazienza bisogna avere con voi altri ignoranti non

non meno, che presuntuosi ed impudenti. Come? che Corrado da Roma mandasse Legati a Pandolfo, non l'aveva chiaramente scritto l'Ostiense, allegato da quell'Autore nel margine? Ci voleva Mabillone per crederlo? E questi aveva bisogno di ricorrere a' Dialoghi dell'Abbate Desiderio per saperlo? Non scrisse pure l'Ostiense *cit. cap. 69.* che venuto Corrado in Roma, *strenuos aliquot a latere suo Principi Capuam destinat viros?* Bisogna dunque al parer vostro, da ora innanzi, la Cronaca Cassinese di Lione Vescovo d'Ostia metterla nella classe de' Romanzi, e riputarla un mucchio di fole più vane di quelle, che contano

Stando al fuoco a filar le Vecchiarelle.

Lione non fu allievo dell'Abbate Desiderio, di cui, siccome egli stesso ci rende testimonianza in prologo *libri 3. vix dum quatuor & decem annos egressum, in hoc sancto locò quam libenter suscepit, instruxit, enutriit, ac provexit?* Di cui parimente testifica: *Multa praterea ex ejusdem ore veridico, cum me frequenter sibi nimia bonitate faceret adhaerere, percepi?* Si è intesa giammai una tanta audacia, e monacale tracotanza? Disprezzar con tanto fasto e alterezza uno Scrittore sì chiaro e sincero, che la sua autorità non varrebbe danajo, se non venisse a soccorrerla un Pagi, ed un Mabillone, e che ad un sol fiato di voi altri miseri Criticuzzi stesse esposta ad esser rovinata e disfatta?

Non minore insolenza praticate in quel che soggiugnete nel *num.* XVIII. che non ostante la testimonianza dell'Anonimo Cassinese, e l'autorità di Camillo Pellegrino, pretendete con sciocchi argomenti metter in dubbio la Coronazione di Corrado, seguita in quell'anno in Capua con solenne apparato ed allegrezza nel giorno di Pentecoste; siccome scrisse l'Autore dell'Istoria Civile, seguendo la fede dell'Anonimo, e le savie annotazioni del Pellegrino, e siccome voi stesso confessate dicendo. *L'Autore ha seguitato in ciò l'Anonimo Cassinense, e le Note fatte a questo Scrittore dal dottissimo Pellegrino.* Che cosa dunque ci avete voi in contrario? Eccolo: *Chi volesse fidarsi,* soggiugnete, *agli argomenti negativi, darebbe per falsa questa Coronazione di Corrado in Capua, non dicendone nulla Wippone Prete, nè Vittore III. nè Lupo Protospata, nè la Cronaca Australe presso il Freero, nè Ermanno Contratto, nè Lione Ostiense: il quale anzi scrive, che l'Imperadore giunto in Capua la vigilia della Pentecoste, alterà die Civitatem egressus apud veterem Capuam tentoria figit.* Ed è possibile o in voi, o nel comune Amico tanta stupidezza e milensaggine, che mi state

quì

qui a far il Dottor Graziano, e non avete letto non pur il Pellegrino, ma nè meno l' Autor istesso della Storia Civile, che vi mettete a criticare? Credete forse che il Pellegrino non avea letto questi Scrittori, e che perciò desse così facile credenza all' Anonimo Cassinese? Se avesse letto o l'uno, o l'altro, e fosse capace d' intendergli, avreste forse conosciuto la cagione, perchè quegli Autori, che avete infilzati, non ne fecero memoria, come di cosa non molto rara e rimarcabile. Il Pellegrino in quelle sue dottissime Note questo appunto avverte, che le Coronazioni che solevano praticare gl' Imperadori in simili occasioni di Festività principali, come del Santo Natale, della Pasqua di Resurrezione, di Pentecoste, e simili, erano frequenti; poichè queste Coronazioni non s' usavano, se non per render maggior onore e riverenza a quel giorno, e renderlo più festivo e magnifico. Queste Coronazioni erano tutt' altro di quelle che si praticavano in prender la Corona nel principio del Governo del Regno, e dell' Imperio, le quali non si reiteravano; ma le festive erano praticate sovente, e sempre che all' Imperadore piaceva in qualche pubblica e grande celebrità comparire agli occhi del Popolo, assiso nel soglio con Clamide, con *Scettro in mano*, e con Corona in capo. E gl' Imperadori di *Germania* calando in Italia le praticavano sovente, per rendersi più augusti e maestosi a' popoli lontani, ed a loro soggetti. In questo istesso luogo che criticate, l' Autore dell' Istoria Civile pur l' avvertì dicendo: *L' Imperadore ricevuto con solenne apparato, ed allegrezza nel giorno di Pentecoste fu quivi incoronato con gran celebrità, e colle consuete cerimonie. Era allor costume degl' Imperadori d'Occidente di replicar sovente queste funzioni ne' giorni più celebri dell' anno, nel che è da vedersi l' incomparabile Pellegrino nelle gastigazioni all' Anonimo Cassinese; poichè Corrado non in Capua fu la prima volta incoronato Re, o Imperadore: fu egli prima salutato Re nell' anno 1026. ed Imperadore nell' anno seguente, quando la prima volta venne in Roma*. Che maraviglia è dunque, se quegli Scrittori non abbiano riferito questa consueta funzione praticata in Capua, spezialmente gli Autori Germani, a cui ciò nulla importava? Lione Ostiense descrisse la venuta di Corrado in Capua, drizzando la sua narrazione per li guai, che passava allora il suo Monastero di Monte Casino con Pandolfo Principe di Capua, e sol per incidenza fa motto di altre cose. Nè perchè Corrado *apud veterem Capuam tentoria fixit*, non poteva quivi cele-

celebrarsi quella Festività; anzi *in tentoriis* solevan più magnificamente, e con maggiori apparati, e moltitudine di popolo celebrarsi simili funzioni.

In fine voi avreste voluto che si fosse almeno posta in dubbio questa Coronazione, e non senza riso insieme ed indignazione così terminate questa vostra critica: *Nulladimanco se fù cortesia il credere al Cassinese, sarebbe stata fedeltà di buono Storico il porla in dubbio, come in tante altre congiunture ha fatto assai giudiziosamente il nostro Autore*. Come quell' Autore dovea porla in dubbio, quando l'incomparabile Pellegrino non lo fece, ma seguì la fede dell' Anonimo; e quando il Cassinese, Scrittore antico l'afferma, nè vi è altro suo coetaneo, o posteriore che ne dica il contrario? Dovea forse porla in dubbio per questi vostri sciapiti argomenti negativi, che vi mostrano non men ignorante, che senza discorso, e che avete affatto perduto ogni raziocinio? Ma non ne sia più: passiamo avanti.

XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.

Siccome nelle precedenti annotazioni Critiche avete fatto il bravo intorno a'fatti degl' Imperadori d' Occidente, così ora volete mostrarvi ancor valente per ciò che riguarda i successi degl' Imperadori d' Oriente. Avendo l' Autor dell' Istoria Civile *pag.22.* detto che i Greci imputando la loro declinazione alla dappocaggine de' loro Sovrani, sovente tumultuanti si facevano lecito ammazzare il proprio Principe, ed in suo luogo sustituirne un altro, ch' essi stimavano atto a poter restituire l' Imperio nell' antica grandezza, *permisero a questo riguardo, essendo innalzato sul Trono Michele Paflagone, che da costui l' Imperadore Romano fosse ucciso*. Voi appiccate quì nel *num. XIX.* una notarella, e dite, *esser falso, che l' Imperador Romano fosse ucciso da Michele, atteso che egli morì estenuato di forze, e consumato da un lento veleno datogli dall' impudica Zoe sua moglie*. Soggiugnete appresso al *num.XX.* esser parimente falso, *che egli morisse dapoi che il Paflagone fu innalzato al Trono: perchè costui non cominciò a regnare se non dapoi che morto l'Argiro, fu marito di Zoe*.

Mostrate però con queste notarelle, che voi leggendo i libri non molto badate all' istituto ed intento, ch' ebbero gli Scrittori in comporgli, e pretendete che sovente dovendo accennare di passaggio qualche fatto, del quale occorra farsene menzione

 per

per maggior chiarezza delle cose che dovran dire, che dovessero ivi fermarsi, e descriverlo secondo tutte le sue più minute circostanze, e così perder di vista il proprio lavoro, che han per le mani. E pure il nostro comune Amico ve ne avea dato un fresco esempio di queste sconcezze e mostruosità, e voi non avete saputo profittarne. L' Autore dell' Istoria Civile accennò solo l' intronizazione di Michele Paflagone, e la morte dell' Imperadore *Romano*, per proseguire con maggior chiarezza la narrazione de' fatti proprj, ed a se appartenenti, quali erano i successi seguiti dopo la missione fatta dal nuovo Principe di Giorgio Maniace con armata in Italia, per discacciar i Saraceni dalla Sicilia. Il Maniace per eseguire i disegni del suo Sovrano, avendo inteso per fama il valore de' nostri Normanni di Puglia, stimò necessario per agevolar l' impresa aver di questi valorosi Campioni; onde fece perciò in nome dell' Imperadore pregare il Principe di Salerno Guaimaro di fargli avere di questi prodi Soldati, siccome Guaimaro glie l'accordò. Li Normanni, accettando il partito uscirono di Salerno in numero di trecento, avendo alla lor testa Guglielmo, Drogone, ed Umfredo figliuoli di Tancredi, che non avea molto che dalla Normannia erano quivi venuti. E si prosegue di poi dall' Autore la narrazione de' valorosi fatti adoperati da costoro in Sicilia.

Che volevate dunque, Criticuzzi senza giudizio e discernimento, che quell' Autore tralasciando la propria Istoria, dovesse fermarsi nell' intronizazione di Michele: esaminasse minutamente, se nella morte data all' Imperador Romano vi fosse stata anche complice l' impudica Zoe sua moglie, che gli apprestò il veleno: avesse distintamente avvertito che prima morì l' Argiro, e poi Michele cominciò a regnare quando fu marito di Zoe, ed empier le carte di mille scipitezze, cose improprie ed inutili, siccome è il costume del nostro comune Amico? Chiunque è mediocremente inteso dell' Istoria Bizantina, sa le scelleraggini ed impudicizie di Zoe, e che spesso mutava mariti per nuovi Drudi, i quali si faceva compagni al Trono. E pure l' Autore istesso dell' Istoria Civile nella seguente *pag.* 25. per altra occasione l' avea anche detto, scrivendo: *L' Imperador Michele soprannominato Paflagone, cui l' Imperatrice Zoe amò tanto, che in ricompensa del commercio, che seco avea avuto, lo innalzò al Trono Imperiale, cadde in una sorte di mal caduco, che attediato del governo l' obbligò a rendersi Monaco.*

Della

Della farina istessa sono le tre altre notarelle che aggiugnete. Al *num.XXI.* ne appiccate una a queste parole: *cadde in una sorte di mal caduco*, dicendo: *E' falso che egli cadesse in questa sorte di mal caduco, dopo essere stato eletto Imperadore. Il Psello Autore contemporaneo presso al Pagi, che scrisse tanto accuratamente la vita del Paflagone, dice averne patito egli fin da Giovanetto.* Vedi la pazienza che ci vuole con voi altri arroganti e fastidiosi Ser Contrapponi. Quell' Autore accennò solo la infermità del Paflagone, la quale negli ultimi tempi l' incomodò tanto, che attediato del governo l' obbligò a rendersi Monaco. Voi, come se ne stesse scrivendo la vita, avreste voluto che ne notasse ancora i principj, dicendo che colui patì di questo male fin da giovanetto; notasse eziandio i progressi, e finalmente gl' incrementi, ed il suo ultimo stato di grandezza, sicchè lo ridusse ad abbandonar l' Imperio, e farsi Monaco. Non vi accorgete dunque del vostro poco giudizio e discernimento, che non fate differenza tra Scrittore, e Scrittore: di chi scrive la vita del Paflagone, e di chi di passaggio sol accenna quel suo male, che finalmente l' obbligò a lasciar il governo, e rendersi Monaco?

Più graziose sono l' altre due, che si leggono al *num.XXII.* e XXIII. L'Autor dell' Istoria Civile proseguendo la narrazione di questi successi soggiugne: *Questi* (intendendo del Paflagone) *lasciò l' Imperio al suo Nipote, chiamato parimente Michele, cognominato Calefato, sotto il governo di Giovanni suo Zio. Ma questo novello Cesare per le sue crudeltà, e per aver discacciato Giovanni, a cui tanto dovea, e molto più per aver trattato ingratamente l' Imperatrice Zoe, dalla quale era stato adottato per figlio, e che avea procurato innalzarlo alla dignità Imperiale, si rendè cotanto odioso e abbominevole presso i suoi sudditi, che apertamente tumultuando, rimisero Zoe nel Trono. Costei, tosto che fu in quello ristabilita scacciò Calefato, facendogli anche cavar gli occhi, e sposossi con Costantino Monomaco, che divenne ancora consorte all' Imperio.*

Che cosa di male trovate quì, pinca mia da seme? Due cose, rispondete. Primieramente dite al *num.* XXII. *Zoe non fu mai sola sul Trono dopo la deposizion del Calefato, ma vi fu posta insieme con Teodora Sorella.* Soggiugnete poi al *num.* XXIII. *Secondariamente non ella sola, ma ambedue le sorelle fecero cavar gli occhi al Calefato.* Dunque al creder vostro era necessariamente obbligato quell'Autore, non trattando delle rivoluzioni di Co-

stantinopoli, ma sol di passaggio accennando la mutazione di quegl' Imperadori, che oltre di Zoe, che in quella tragedia vi rappresentava la principal figura, dovesse far anche menzione della sorella, che associò pure all' Imperio? E di più che scoprisse tutti i complici nel delitto del cavamento degli occhi di Calefato, e che palesasse ancora che Teodora pur vi ebbe parte? E non vi bastava, che quell' Autore citasse al margine Guglielmo Pugliese che lo scriveva, donde voi l' avete appreso? Dovea adunque empier le carte di queste cose estranee, e divagarsi tanto in ciò, che non era del suo istituto? Chi ha ignorato, che Zoe non mai imperò sola? Ella, siccome avrete letto in Protospata ad *Ann.* 1050. regnò con tre mariti ch' ebbe, cioè con Romano, Paflagone, e Costantino Monomaco 22. anni; e morta che fu nell' anno 1050. *regnavit ipse Constantinus Imperator cum Teodora sua Cognata jam novem annis*, siccome dice il Protospata. Non vi ha dunque somministrate rare notizie il nostro comune Amico, ma ben triviali e note, non vi essendo Scrittore di quelle Istorie, che non le rapporti.

XXIV. e XXV.

Queste due notarelle putono un poco d' impostura monacale, e perciò l' ho separate dalle altre, credendo che fosse tutta vostra farina, nè che il nostro comune Amico vi avesse parte alcuna; poichè scrivendo l'Autore dell' Istoria Civile nella *p.* 26. che l' Imperador Costantino Monomacò vedendo per la congiura ordita da Arduino essergli ribellati i Normanni, che s'erano posti a depredar la Puglia, unì tosto un valido esercito, e lo mandò in Puglia sotto il comando di un nuovo Generale, Duclione appellato, per ripigliare le Città, ch' erano state da coloro occupate, *con ordine di non far quartiere a' Normanni, ma di sterminargli affatto*: voi a queste ultime parole vi appiccate quella critica, ed al *num.* XXIV. dite così: *Tutt' altro dice Lione Ostiense lib.* 2. *cap.* 67. *dell' edizione di Napoli citato dall' Autore: Mandatum fuerat Græcis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori legandam in vinculis manciparent*. Or notate qui la vostra malizia, ovvero per darle una più benigna interpretazione, la vostra sciocchezza ed ignoranza. Primieramente quell' Autore si valse sempre nella sua Opera di Lione Ostiense dell' ultima edizione, come più corretta, di Parigi, secondo ce la

die-

diede l' Abbate della Noce nell'anno 1668. e non dell' edizione di Napoli, ficchè voi dovevate ricorrere a quella, e non a questa. Per secondo, voi non avete letto nè l'una, nè l'altra: e se l'avete lette, l'impostura è manifesta, e niuno può salvarvi; poichè Lione nel *lib.2. cap.* 67. dice espressamente, che l' ordine dato a Duclione fu d' esterminare i Normanni, e voi sporcamente ne avete occultato le parole, con troncare di più, e storpiare il passo. Eccolo intero. *Mittitur interea Constantinopolim de præsenti calamitate relatio: remittitur Duclisno* AD NORMANNORUM EXTERMINATIONEM *maximus Græcorum exercitus: Tandem condicto die ac loco, juxta Fluvium, scilicet Oliventum, convenitur in pugnam. Mandatum autem fuerat Græcis, ut Normannorum partem occiderent, partem Imperatori legandam vinculis manciparent.* Per ultimo, ancorchè Lione non si fosse valuto di quella parola *ad Normannorum exterminationem*, ma di quelle sole che trascrivete, non vi par dunque, Ser Mestola, che sia sterminato un Esercito, con parte trucidarlo e tagliarlo a pezzi, e parte mandarlo legato in catena all' Imperadore in Costantinopoli?

Più graziosa è l'altra che appiccate al *n.*XXV. Dopo avere quell' Autore narrato la disfatta de' Greci in Puglia, che sotto Duclione furono in tre battaglie sconfitti da' Normanni, soggiugne: *Intanto la Corte di Costantinopoli, cui questi infelici successi aveano oltre modo sorpresa; imputando a Duclione ogni difetto, tosto richiamollo, e fatto unire una più considerabil armata, la fece passare in Calabria sotto la condotta di un' altro Generale*: Voi come a vipera, smozzicate il capo e la coda di questo passo, e dite così: *Intanto la Corte di Costantinopoli, imputando a Duclione ogni difetto tosto richiamollo*; poi soggiugnete: Guglielmo Pugliese *lib.1.* dice, che *lasciato il comando si ritirò in Sicilia. E veramente di colà era venuto*. Che pretendete dunque, che Duclione, dopo veduto disfatto il suo Esercito, abbia lasciato volontariamente il comando, e vedendo che in Puglia vi era mal' aria, volle da se stesso agiatamente ritirarsi in Sicilia a respirare un' aria migliore? Non gli fu dunque tolto il comando, nè richiamato, perchè desse luogo al Successore destinatogli, che fu Exagusto? Quell' Autore pur fece favore a Duclione con dire, che fu dall' Imperadore richiamato, perchè Lione Ostiense *lib.2. cap* 67. dice, *che ne fu cacciato*. Ecco le sue parole: PULSO DUCLIANO, *Exaugustum nomine quendam, vice illius, cum*

cum Normannis dirigit congressurum. Privato del comando si ritirò in Sicilia, poichè egli militava in Puglia, e la Sicilia era in quei tempi la principal Sede de' Magistrati Greci. Se l'Autor dell'Istoria Civile avesse detto, che l'Imperadore lo richiamò in Costantinopoli, ed egli colà per ubbidire al suo Principe fosse tornato, poteva aver luogo la critica; ma dice semplicemente, che richiamollo, e addita anche nel margine il luogo di Guglielmo Pugliese *lib.*1. da chi voi l'avete appreso, il quale narra, che toltogli il comando, ritirossi in Sicilia. Ma che direste, se l'Anonimo Barese narrando questi successi medesimi dice, che Duclione dopo l'ultima sanguinosa battaglia, toltogli il comando, se *ne fuggì* in Sicilia, *& Dukiano ibi in Siciliam*. Leggete Inveges nel *tom.*3. degli Annali di Palermo *pag.*24. e 25. e non state ad infradiciar la gente con queste vostre storpiate criticature.

XXVI. e XXVII.

In queste due altre annotazioni sì, che mi fate veramente strasecolare. Vi veggo sedere a scranna, e disputar di Contadi, e regolar successioni di Ducati così bene ed artagoticamente, che son per provare a chi che sia, che voi discorrete meglio, e più a fondo di queste cose, che non faceva Frate Cipolla dando lezione di Geografia a' suoi Certaldesi. Ma appuriamo prima il fatto, e poi verremo a disputar della legge. L'Autore dell'Istoria Civile alla *pag.* 28. dopo aver narrato le ulteriori conquiste de' Normanni, fatte in Puglia sotto il valoroso Argiro, figliuolo del famoso Melo, che l'avean eletto per lor Duce, soggiunse, *che rassodate con maggior fermezza le lor fortune per altre conquiste, che di giorno in giorno facevano, pensarono per maggior sicurezza a non voler altri Capitani che della lor Nazione. E sebbene Argiro era da essi tenuto in molta stima, nulladimeno avendo scorto, che sotto la di lui condotta mal avevano potuto sostenere gli sforzi di Maniace, e che le maggiori azioni, e più gloriose a Guglielmo Braccio di ferro si doveano, credettero di far meglio di sottomettersi a lui; onde radunatisi in questo anno 1043. nella Città di Matera, ove Maniace pochi mesi prima aveva esercitato le più grandi crudeltà, l'elessero lor Comandante, e datogli per onore il titolo di Conte, fu perciò che egli fosse il primo, il quale Conte di Puglia si nomasse*. Voi al *nu.*XXVI. negate questo fatto; e dite: *Di questo congresso de' Normanni tenuto in Matera*,

tera, *e dell'elezione di Guglielmo in Conte*, *nulla ne dicono nè l'Anonimo Barese*, *nè Lupo Protospata*, *nè l'Anonimo Cassinense*, *nè Guglielmo Pugliese*, *nè Goffredo Malaterra*, *nè Lione Ostiense*; *nè l'Autore ci fa sapere onde ciò ricavasse*.

Or io voglio quì far pruova della vostra fronte, se sia così dura e marmorea, che non sia capace di rossore, e se questo sia in voi incognito colore. Voi dite che di questo congresso de' Normanni in Matera, e dell' elezione di Guglielmo in Conte nulla ne dicono Lupo Protospata, nè Lione Ostiense; ed aggiugnete di più che quell' Autore non vi fa sapere onde ciò ricavasse. E pure Lupo lo dice, e Lione lo conferma, e quell' Autore ve gli ha additati nel margine; ma voi, che con ragione avete paura de' Lupi, e de' Lioni, fuggite lontano mille miglia per non vedergli. Quelle parole, che almeno ora leggerete, del radunamento de' Normanni in Matera nell' anno 1043. dove Maniace pochi mesi prima aveva esercitato le più grandi crudeltà, e dell' elezione di Guglielmo in Conte, le trascrisse fedelmente da Lupo Protospata, che così dice: *Anno 1043. Mense Aprilis descendit Maniachus Magister Tarentum*, *& mense Junii Monopolim*, *abiitque ad Civitatem Materam*, *& fecit ibi grande homicidium*. *Et mense Septembris Gulielmus electus est Comes Materæ*. Ora intenderete meglio le di lui parole, quando disse: *Radunatisi in quest' anno 1043. nella Città di Matera*, *ove pochi mesi prima Maniace aveva esercitato le più grandi crudeltà*, *l'elessero lor Comandante*, *dandogli per onore il titolo di Conte*. L' elezione seguì nel mese di Settembre. Le più grandi crudeltà, ch'è quel *grande homicidium* (perchè non vorrei che intendeste, che Maniace in Matera avesse ammazzato qualche Gigante) le commise nel mese di Giugno. Voi che v' intendete di calcoli, tirate ora il conto, e vedete se fu ben detto, *pochi mesi prima*. Protospata dice *Guilielmus ELECTUS est Comes Materæ*. Secondo i miei calcoli (non so se concorderanno co' vostri) *elezione*, non credo che possa farsi senza ragunamento per sapersi i voti di tutti, siccome era allora il costume in simili elezioni. Se dunque Lupo scrive, che fu eletto Conte in Matera, necessario è dunque che ciò si facesse, ragunati quivi i Normanni. Avete dunque fatto bene di fuggir il Lupo, il quale di voi avrebbe certamente fatto un fiero pasto. Fuggite ora assai più il Lione, che vi sbranerà sicuramente. Vedi come sen viene colla bocca aperta e famelica per ingojarti: odi come rug-

ghian-

ghiando vi sgrida al Capitolo stesso tante volte rammentato da quell' Autore, che è nel *lib. 2. cap. 67.* dove narrando pure le conquiste de' Normanni, fatte in Puglia sotto Argiro soggiugne: *Post hæc Guilielmo Tancredi filio Comitatus honorem tradentes, ad Guaimarum omnes conveniunt &c.* Così Lupo dicendo, che i Normanni lo elessero Conte, e Lione confermandolo, non abbiam più a disputar del fatto.

Veniamo ora ad ascoltar le vostre belle speculazioni intorno alla legge, sentendovi parlar di Contee e Duchee, della lor natura e successione, che per certo con voi perderiano il Rabatta, e Ricciardo da Chinzica. Altri con due parole vi mandarebbon via dicendo: questi Misterj non fan nè per voi, nè pe 'l comune Amico, e subito vi direbbero: *Deh mugnajo non lasci tu Mulino*. Ma io non son per lasciarvi, perchè non voglio perdere un trattenimento sì sollazzevole, quanto è questo, che or ci somministrate.

Voi in prima, confondendo la ragunanza de' Normanni, fatta ad istigazione di Arduino sotto Rainulfo Conte d' Aversa *nell'* anno 1040. (della quale non pur il Pugliese lib. 1. ma Lione Ostiense anche ne parla nel cit. *cap. 67.*) con questa altra di Matera, che seguì nel 1043. dite, che in questa *seconda* (se mai sia vera) non si aggiunse nuovo titolo al Conte Guglielmo, ma gli rimase quello, che prima avea. Ecco le vostre savie riflessioni. *Io sono di parere, che in questo congresso di Matera (se però avvenne) fosse Guglielmo eletto Comandante dell' Esercito, ma che senza aggiugnere a se nuovo titolo, rimanesse uno di que' 12. Conti, com' era prima;* e seguitate dapoi i vostri discorsi e raziocinj ben lunghi, degni veramente del vostro acume e perspicacia. Or sentite quanti spropositi vi sono scappati dalla penna in questo vostro parere, giacchè vi sete compiaciuto di darcelo. Primieramente, voi confondete le Comitive, cioè i Capitanati, ovvero l'esser Condottiere, Duce, e Comandante d' una parte d'esercito, coll'esser Conte in quel senso, che fu Guglielmo I. Conte di Puglia. In quella prima radunanza Ranulfo era il solo Conte d'Aversa, siccome fu dapoi Guglielmo il solo Conte di Puglia; e Ranulfo non era della razza di Tancredi, ma d' altro lignaggio Normanno. Sotto questo Ranulfo, avendo piaciuto il consiglio d'Arduino, si deliberò la prima volta invadere la Puglia, e cacciarne i Greci, e furono perciò eletti dodici Capitani, ciascuno avendo la Comitiva, e la direzio-

zione delle sue Truppe. Questi Condottieri l'Ostiense gli chiama *Capitani*; il Pugliese *Duces*, i quali n'aveano la Comitiva, ch'era un nome d'onore. Sentite l'Ostiense, il quale dopo aver detto, che Arduino *Aversam venit, & Rainulfo Comiti causam suam aperiens ad universam Apuliam se Duce facile acquirendam, animum illius accendit*, soggiugne: *Placet consilium, adhortatio comprobatur, & id protinus aggrediendum consilio unanimi definitur. Mox idem Comes XII. de suis Capitaneos eligit, & ut aequaliter inter se adquirenda cuncta dividerentur, praecepit.*

Il Pugliese *lib.*1. pur disse:

Omnes conveniunt, & bis sex nobiliores
Elegere Duces; provectis ad Comitatum
His, alii parent: Comitatus nomen honoris.

Questi due Scrittori, che furon per tempo coetanei, qui non intendono che di Comitive, e Capitanati; nè dassi titolo di Conte, se non a Ranulfo, perchè questi fu più antico, e primo Conte d'Aversa, che non fu Guglielmo I. Conte di Puglia. Nè si legge che fra questi XII. Capitani uno fosse stato Guglielmo; ed è tutta fecondità del vostro ingegno il fantasticare, che senza aggiugnere a se nuovo Titolo, rimanesse Guglielmo uno di que' XII. Conti, com'era prima. Anzi ciò manifestamente ripugna al detto di Lupo Protospata, che scrisse *Gulielmus electus est Comes*, e molto più a Lione Ostiense, che espressamente dice: *Guilielmo Tancredi filio Comitatus honorem tradentes.*

Per secondo, l'elezione di Guglielmo in Conte, che fu fatta in Matera tre anni dapoi, non fu *ditionis*, siccome non comprendo ciò che andate fantasticando con Leibnizio, come se a Guglielmo se li fosse assegnata Matera in Feudo con titolo di Conte, ma fu d'onore, poichè l'esser Conte non dinotava altro che *dignità*, distinta dall'amministrazione, e dalla *dizione* o dominio delle Terre. Quindi nelle antiche carte si legge, quando s'univa alla dignità il dominio o la dizione: *Comes, & Dominus*; e quando alla dignità s'univa l'amministrazione, dicevasi: *Dignitate Comes, munere Castaldus*. Quando Guglielmo fu eletto Conte in Matera, ed in luogo d'Argiro gli fu dato il general comando dell'armata, gli fu conferita la dignità ed o-

pore di Conte: titolo generale, e non ristretto ad una Città sola, e molto meno a Matera, poichè nella divisione indi fatta tra' Capitani Normanni delle Città conquistate in Puglia, non Matera, ma la Città d'Ascoli fu assegnata a Guglielmo, siccome rapporta Lione istesso; e quindi questo Autore disse: *Guilielmo Tancredi filio Comitatus honorem tradentes*. La qual dignità di Conte di Puglia, ristabiliti meglio i Normanni in queste Provincie, ed alle conquiste della Puglia avendo aggiunto l' altre fatte in Calabria, parendo loro molto angusta all'estension di tanto dominio, la immutarono in altra più sublime, onde da Conti di Puglia furon dapoi salutati *Duchi di Puglia*. Così quando voi proseguendo alla *pag.* 17. a dar altri vostri pareri, dite: *quell' esser fatto Comes Materæ, io sono di opinione, che non voglia dire altro, che esser fatto Conte di Matera, cioè uno delli* 12. *Conti Normanni;* provocate veramente a tutti il riso, non sapendo voi stesso, che vi dite, e parlate di quello che affatto non intendete.

Per terzo, per questi vostri pareri istessi date a conoscere, che voi non intendete il Pugliese, e che non sapevate, come morto Guglielmo questo titolo generale di Conte, insieme colla signoria di tutta la Puglia passasse a *Drogone* suo *fratello*, che perciò fu detto secondo Conte di Puglia, avendolo i Normanni sustituito in colui luogo. Questi celebrate l' esequie del defonto Guglielmo, ne prese il governo, siccome scrive il Malaterra *lib.*2. *cap.*12. dicendo: *Exequiis celebratis secundus frater Drogo totius Apuliæ Dominatum suscepit*. Che andate dunque fantasticando del Conte Pietro, e de' 12. Conti Normanni, quando questi non han che fare colla dignità di Conte conferita a Guglielmo, della quale si parla, e la quale poi per la costui morte passò a Drogone, chiamato perciò secondo Conte di Puglia?

Ma non so se più grazioso, o malizioso vi mostrate in questa istessa *pag.* 17. quando dite, che l' elezione di Guglielmo in Matera *avvenne almeno nel* 1042. *non nel* 1043. *come dice l' Autore*. Qui vi si potrebbe notare una grossa ignoranza, e petulanza insieme, se non aveste letto il Protospata, il quale nota non pur l'anno, ma il mese di questa elezione. Che vuol dir quell' *almeno*, quando costui n'addita sino il mese? All' incontro mostrate che il comune Amico v' abbia somministrato questo luogo del Protospata; ma voi sia per malizia, sia per error di stampa, il che non dee presumersi in un critico sì minuto

ed

ed attento come voi, dite così alla *pag.16. Lupo Protospata dice, che all'anno 1062. descendit Maniacus Magister Tarentum*. Come all'anno 1062.? Questo sarebbe uno sbaglio non meno che di 19. anni. Perchè non mettete il giusto anno disegnato da Lupo, che fu il 1043.? Ma so che voi risponderete: se io non commetteva ad arte questo error di stampa, lasciando con ciò confusi e dubbj i Lettori, ed avessi notato lealmente l'anno 1043. come potea soggiugnere appresso quell'altra critica, e dire, *ciò avvenne almeno nel* 1042. *non nel* 1043. *come dice l'Autore*? Ed in questo non ho che replicarvi, ed avete ragione.

In fine, rincrescendomi andar più dietro a queste vostre frasche pascendomi di vento, a quel che soggiugnete che intorno alla celebrità, e cerimonie usate nell' elezione di Guglielmo in Conte, descritte dall' Inveges, si contenti l' Autore dell'Istoria Civile, *che noi riverentemente ne rimanghiamo in dubbio, giacchè non troviamo Autore di que' tempi, che ne faccia motto o parola*: Io in nome di quell' Autore, tenendone ampissima facoltà ve ne do ampia licenza e consenso di farlo; anzi perchè voi peccate nel contrario di esser troppo risolutivo, farete bene a dubitar d'ogni cosa, tanto più che piacendovi la poltroneria, nè dilettandovi molto di aprir libri, e prendervi la pena d'esaminar attentamente le cose, il miglior partito per voi sarebbe questo. Del rimanente colui riferì quelle celebrità e ceremonie, come credibili, e secondo che *suspicava l' Inveges*, al quale si rimise additando nel margine il luogo, che è nella terza parte degli Annali di Palermo, ad A. 1043. dove rapportando le celebrità e cerimonie che solean praticarsi a que' tempi in simili elezioni di Conti, va conghietturando che forse consimili poterono usar allora i Normanni nell' elezione di Conte in persona di Guglielmo. Ma voi che, non vi volete pigliar questi fastidj ed incomodi d' andar scartabellando Annali e Storie, fate saviamente a dubitarne, e meglio fareste a non parlarne.

Nel *n.*XXII. tornate di nuovo in cattedra feudale, ed a disputar di preferenza di successione Ducale tra figli, e fratelli del Defunto. Per amor di Dio lasciate andar queste cose: attendete a' vostri concetti predicabili, ed il nostro comune Amico a' suoi squadri e calcoli: attenda pure a fissar epoche, e numerar indizioni ed epatte, e non si vada impacciando in quel che non è del suo mestiere. Ecco che per vostra disgrazia, essendosi abbattuto in una Introduzione di Puffendorff (poichè si sa, che

non si passa più avanti che le prefazioni) vi ha somministrato una criticatura, che non vi fa troppo onore, dandovi a sentire, che presso i Normanni, nella successione de' Ducati, i fratelli eran preferiti a' proprj figli lasciati dal Defunto. Questa fu una fantasia, che venne al Pirri, già molti e molti anni sono, il quale nel vedere a Guglielmo esser succeduto nel Contado di Puglia Drogone, e a costui Umfredo, indi a Roberto esser succeduto Ruggiero parimente fratello, credette ch' esclusi i figli, succedessero i fratelli maggiori del morto Conte o Duca. E dovete sapere, che in ciò il *Pirri* immaginò meglio, che il Puffendorff, poichè colui almeno si appoggiava al *costume*, dicendo che ciò avveniva *de more Nortmanno*; ma il Puffendorff, che si finge una *legge* stabilita tra' figliuoli di Tancredi, della quale non vi è orma o vestigio, nè chi la rapporti, non meritava in ciò esser atteso. Ma voi *Infarinati terzi*, avendo inteso celebrar tanto questo Puffendorff, lasciando i proprj autori, li quali di proposito ed accuratamente han trattato di questa materia, vi appigliate subito ad una paroletta, che ad uno *Scrittore* straniero scappò dalla penna in una Introduzione. *Perchè* non avete voluto pigliarvi l'incomodo di leggere il Pirri, e l' Inveges, che vi furono additati dall' Autore dell' Istoria Civile? Inveges nella *part.3.* confuta con pruove fortissime l'opinione del Pirri, come contraria a tutta l' Istoria, facendo vedere che non vi fu tal *costume* tra' Normanni; anzi che appariva tutto il contrario nella successione de' Duchi di Normannia. Il che si prova manifestamente dalle antiche Cronache Normanne, raccolte da Duchesne, dalla lor Genealogia trascritta dal medesimo da un Codice MS. che si legge alla *pag.* 213. dall' albero della lor discendenza, rapportato pure da Inveges, e dalla Cronaca Normanna presso Gordonio *in Chron. Judic. Nortman.* dove i fratelli erano invitati alla successione, quando il Defunto non lasciava figli, siccome a Riccardo III. succedè Roberto II. suo fratello, poichè colui non lasciò figliuoli, come notò saviamente Gordonio ad A. 1026. Drogone intanto succedè al fratello, perchè Guglielmo o non ebbe moglie in Italia, ed in Francia, o se l'ebbe, fu donna sterile ed infeconda. E chi riguarda l'ordine di succedere, tenuto dapoi da' nostri Normanni Re di Puglia, e di Sicilia, vede chiaro, che i figli furono sempre preferiti a' fratelli, e si riputava intrusione o soverchieria, quando i fratelli attentavano d' invadere gli Stati dovuti per successione

a' lor

a' lor nipoti, figliuoli del defunto Principe. Così quando l' Autore della Storia Civile disse alla *pag.*31. quelle parole, che voi non avete potuto contenervi, pe 'l mal abito contratto, pur d' alterarle e smozzicarle: *Ma come ben osservò Inveges, questa è una ragione tutta vana* (intendendo di quella rapportata dal Pirri) *poichè appresso i Normanni medesimi il Ducato di Normannia si trasferiva da padre a figlio, siccome il notano la Cronaca Normanna, e Gordonio*: lo disse saviamente, e con ragion veduta. Oltre che quell' istesso Autore, non contento di aver rapportato tutto ciò, pur soggiugne nella fine *pag.* 32. quest' altre parole da voi pur soppresse, dicendo: *ovvero che in questi principj, non per successione, ma per elezione erano rifatti i Conti di Puglia*.

XXVIII. XXIX. XXX. XXXI.

Notate nel primo di questi numeri un abbaglio di Cronologia all' Autore dell' Istoria Civile, perchè nella *pag.*33. avendo detto: *Venne perciò Errigo in Roma in quest' anno* 1047. voi tosto soggiugnete: *Era egli già in Roma il* 1046. *nelle Feste del Natale di nostro Signore, nelle quali fu il Papa incoronato*. Qui per quel che proseguite della varietà de' Cronografi antichi, anche Italiani, che cominciano a contar gli anni, chi dalla Natività del Signore, chi dal seguente mese di Gennajo, o Marzo, si vede che il comune Amico, che vi somministrò questa notarella, v' avesse nello stesso tempo voluto avvertire, che se ne poteva far di manco d' affastellarla colle altre; ma voi, o che non l' avete inteso, o pure per accrescerne il numero, in tutte le maniere ce l' avete voluta inzeppare.

Negli Scrittori antichi si osserva questa varietà in fissar l' anno della venuta dell' Imperador Errigo in Roma, dove fu incoronato per mano di Papa Clemente II. nelle Feste di Natale. Molti non meno Italiani, che Tedeschi la notano nell' anno 1047. perchè cominciano a contar il nuovo anno dalla Natività del Signore. Altri che contano da Gennajo, la riportano perciò nell' anno 1046. Ma tutti dicono lo stesso. Tra' primi sono Lione Ostiense, il quale nel *lib.* 2. *cap.*79. scrisse così: *Henricus Imperator Chuonradi filius tot de Romana, & Apostolica Sede nefandis auditis, cælitus inspiratus anno Domini Mill. XLVII. Italiam ingrediens, Romam accelerat*. Ermanno Contratto pur dice ad A. 1047. *In ipsa Natalis Domini die præfatus Suidegerus . . . ex more*

more consecratus , *& nomine auctus Clemens II. vocatus est* . *Qui mox ipsa die Henricum Regem* , *& conjugem ejus Agnetem Imperiali benedictione sublimavit* . L' Annalista Sassone ad A. 1047. *Tom.*1. *Scriptorum Rerum Brunsuicensium pag.* 577. *Anno Domini* 1047. *Rex Henricus Romæ Natale Domini celebravit* , *& Suitgerum Babenbergensem Episcopum Papam constituit* , *a quo ipse* , *& conjux ejus Agnes Regina eadem die imperiali benedictione sublimantur*. Ottone Frisingense VI. *cap.*33. *Anno ab Incarnatione Domini MXLVII. Henricus Rex victoriosissimus* , *in die Natalis Domini a Clemente incoronatus*. Ed altri questo anno notarono , a' quali s' attenne lo Scrittore dell' Istoria Civile , seguitando le orme dell' Ostiense , che vien allegato nel margine .

Fra' secondi furono Sigeberto Gemblacense ad A. 1046. l' Autor della vita d' Alinardo Lugdunense , §.7. *p.*38. che scrisse: *Anno ab Incarnatione Domini millesimo quadragesimo sesto pervenit* (*Henricus*) *Romam*, *ibique tunc suscepit Coronam Imperii die Natalis Domini per manus Clementis Papæ* , *quem ipse Imperator ordinari jussit*. Alberico ad A. 1046. Mariano Scoto ad A. *1046.* ed altri , li quali furon poi seguitati da' moderni Germani Scrittori , siccome da Struvio *Synt. Hist. Germ. diss.*13. §.1.18. *pag.* 408. e da Simone Hahn *in Henrico* III. §.4. *pag.*15. Non vi è dunque qui error alcuno di Cronologia , poichè ed i primi , ed i secondi vengono a dir lo stesso .

Quel che poi soggiugnete , che per non essersi osservata questa diversità nel contar gli anni in Lupo Protospata , abbia quell' Istorico errato in notar l' anno del Concilio di Bari dicendo: *Qual Concilio dal nostro Autore alla pag.* 103. *di questo Tomo vien posto malamente sotto il* 1099. *quando dovea riporsi sotto il* 1097. (vorrete dire 1098.) *e il non aver avuto simile avvertenza*, *credo che sia stato cagione di molti abbagli cronologici*: vi dimostra non meno trasone , che impostore ; poichè mentite dicendo, che pose colui il Concilio di Bari nel 1099. quando nella citata *pag.* 103. non consegna alcun anno al Concilio di Bari , ma sì bene al Concilio Romano , che seguì dapoi che Papa Urbano II. si ritirò in Roma nell' anno 1099. poco prima della sua morte. Anzi dalla maniera , colla quale nomina il Concilio Barese, si vede che più tosto lo riporta nell' anno precedente 1098. poichè dopo aver narrati i congressi tenuti in Salerno da Papa Urbano col Duca di Puglia , e col Conte Ruggiero , ed aver riferita la Bolla della Monarchia di Sicilia , instru-

ſtrumentata in queſto anno 1098. nel meſe di Luglio, paſſa alla citata *p.*103. a dire: *Intanto Urbano, dopo eſſerſi in Salerno trattenuto con queſti Principi, ſe ne paſsò in Bari, ove aveva intimato un Concilio.*

E che dirò di quella sfacciataggine, che ſoggiugnete al *num.*XXIX. quando avendo quell' Autore ſcritto alla *pag.* 34. e 36. che Argiro fu mandato contra i Normanni dall' Imperador Monomaco da Coſtantinopoli, carico di teſori d' oro e d' argento, e di prezioſi drappi, per corrompere i Puglieſi, ed inſidiar nella vita Drogone, ſiccome avvenne, che con un pugnale fu ucciſo dal Traditor Riſo, ch' era anche ſuo Compare; voi ſenza aver punto di roſſore dite, che quanti Autori fanno menzione della morte di Drogone, *niuno parla nè d' Argiro, nè de' ſuoi teſori*. Come? non avete dunque voi letto Guglielmo Puglieſe *lib.*2. citato da quell' Autore? Non avete letto Lupo Protoſpata, il quale nell' anno 1051. ſcriſſe così: *A. MLI. Indict.*4. *venit Argiro Magiſtri in Idronto menſe Martii cum Theſauro, & dona, & honores a Monomacho Imperatore*, ſoggiugnendo: *Droga occiſus eſt in Monte Ylari a ſuo compatre?* Non l' Anonimo di Bari, che pur notò: *MLI. Indiction. IV. occiſus eſt Drogo Comes in Monte Ylari ab incolis ejuſdem?*

Ma paſſiamo alle altre due notarelle, alla XXX. ed alla XXXI. Nella prima, accennando di paſſaggio quell' Autore la morte di Clemente II. diſſe: *Accaduta in Germania, dove nove meſi prima eraſi unitamente coll' Imperadore portato*: voi conoſcendo, che colui non diſſe più di quel che Lione Oſtienſe avea ſcritto, ſoggiugnete: » L' Autore è ſtato ingannato da Lione » Oſtienſe *lib.*2. *cap.*82. il quale ſcrivendo in Italia dice falſa» mente, che Clemente morì *ultra montes*, quando per altro ſi» cura coſa ſi è, ch' egli morì in Italia. Vedi con quanta franchezza il mio P. Maeſtro dà un *falſamente* in faccia a Lione Veſcovo d' Oſtia, ed eſſer *coſa ſicura*, che Clemente morì in Italia. Non rivelate contuttociò in qual Città, o Terra chiuſe gli occhi, ma confeſſate che il ſuo cadavere fu ſeppellito in Bamberga, e che ſi legga ancor ivi l' Epitaffio poſto ſopra le ſue oſſa. Allegate Ermanno Contratto, Lamberto Scafnaburgenſe, il Pagi vecchio, e giovane, ed infino al Papebrochio. E che pretendete con queſti abbattere l' autorità dell' Oſtienſe, Scrittore contemporaneo, che deſcrive di queſta morte fino il come, ed il quando? Egli nel *cap.* precedente, ch' è l' 80. narra

ra il passaggio dell' Imperador Errigo dall' Italia in Germania; in compagnia di Papa Clemente, da cui fece prima scomunicare i Beneventani, che non vollero riceverlo in quella Città, e poi lo condusse seco *ultra montes*. Indi soggiugne nel principio del *cap.* seguente 81. così: *Clemente vero post novem menses ultra montes defuncto &c.* Lione fa prima passare Clemente con Errigo in Germania, e poi dice, che quivi se ne morì dopo scorsi nove mesi, siccome quell' Autore appunto scrisse. Del rimanente non dee V.P. disprezzare tanto in ciò l' Ostiense, poichè gli Scrittori Germani stessi pure in narrar la morte di Clemente si vagliono di questo passo di Lione, siccome infra gli altri fecero Struvio *Synt. Hist. Germ. diss.*14. §.19. *pag.*409. e Simone Hahn *in Henrico* III. li quali non diedero in sul viso a quel Vescovo un *falsamente*, come avete fatto voi.

A quel che poi soggiugnete al *num.* XXXI. dispiacendovi di sentire, che Papa Damaso, dopo non più che 23. giorni dalla sua esaltazione, fosse morto di veleno: non so che farci. *Benno* lo scrisse, nè mancano altri che pure lo dicono. *Nè dee* maravigliarsi di ciò il vostro giovane Pagi, che allegate, *poichè* in que' tempi turbolentissimi in Roma non vi era scelleraggine, che non si commetesse, ed i Papi andavan in *rivolta*; e si venne a tanta abbominazione, che il Papato si vendeva a *minuto*, ed a pezzi per contentar tanti, che l' ambivano. Credo che saprete, che a questi tempi Papa Benedetto vendè parte del Pontificato a Silvestro III. ed un' altra parte a Gregorio VI. sedendo tutti tre in Roma in un medesimo tempo: che quando a viva forza, e colle armi in mano non si potea invadere la Cattedra, si ricorreva a' veleni, a' tradimenti, ed alle uccisioni. Se no 'l sapete, andate adunque, ed apparatelo dall' Istorie di que' tempi, che sono piene di tali orribili e scellerati esempj.

XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII.

Qui per non interrompere il filo de' vostri discorsi, ho voluto unir tutti insieme questi numeri, poichè tanti errori appunto scoprite in poche righe dell' Autore dell' Istoria Civile, e sempre più crescendo in magnificenza il vostro stile, parlate ora più alto, ed in tuono più magistrevole ed autoritativo. Quell' Autore alla *pag.*40. parlando di Lione IX. che da Germania, ove da Errigo con universal consenso ed applauso di tutti

tutti era stato nominato Pontefice, giva in Roma a prenderne il possesso, disse così (e riferisco le sue parole, siccome si leggono nell'originale, non come voi l'avete trascritte, poichè scorgo che avete una buona mano a stroppiar passi, siccome l'aveva Dulcinea del Toboso a salar porci): *Egli fu, che mentre traversava la Francia vestito con abiti Pontificali, incontratosi a Clugni con Ildebrando Monaco Cassinese, uomo di singolar accortezza, si fece da costui persuadere, che deposti gli ornamenti Pontificali entrasse in Roma da Pellegrino, ed ivi dal Clero, e dal Popolo si facesse eleggere Pontefice, togliendo l'abuso da mano laica ricever quel sommo Sacerdozio. Seme che fu di tanti disordini e guerre crudeli, che sursero dapoi tra i Papi, e gl' Imperadori d'Occidente.* Sentiamo ora le vostre censure: *In queste poche righe vi sono sei errori. Se l'Autore avesse consultato gli Scrittori Sincroni, non si sarebbe fidato solamente di Ottone Frisingense unico fabbro di tante favole.* Chi vi sente parlare in tuono sì grave e magnifico, e con un aria sì franca ed altiera, non vi crede un Salomone? Almanco un Ippia, che sapeva tutto. E pure al fin de' conti vi scoprirete un Cimone, o almanco un Tersite vano, loquace, ed arrogante. Così poco conto dunque fate voi d'Ottone Frisingense, che lo riputate il Fabro di tante favole? E quali sono questi Scrittori *Sincroni*, che si oppongono in ciò ad Ottone, e lo rendono favoloso? Quelli che allegate non distruggono punto quanto ei scrisse, anzi lo mostrano più esatto nella narrazione di que' fatti. Come no? voi replicate, si numerano sei favole in que' suoi racconti.

La prima favola è (dite al *num.* 32.) che Lione traversasse la Francia vestito di abiti Pontificali; quando Wiberto dice, che si pose in viaggio, *contra omnium Apostolicorum morem, peregrino habitu.* Infelici Criticuzzi, che non volendovi pigliar la pena d'esaminar con esattezza l'intera Storia di questo fatto, prendete un pezzo di uno Scrittore di quà, ed un pezzo di là, e secondo i vostri arzigogoli foggiate poi le storpiate vostre criticature. Sentite adunque l'origine ed il modo di questa elezione di Lione, e come egli, e con quali abiti cominciasse e proseguisse poi il suo viaggio insino a Roma. A' tempi d'Errigo gl' Imperadori d'Occidente erano in possesso di nominar essi a' Romani il Papa, nè poteva ivi alcuno intronizzarsi senza il loro decreto. Così lo dimostrano l'elezioni di più Papi predecessori di Lione, di Damaso, di Clemente, e di chi no? Si cominciò

a questi tempi d' Errigo da qualche Vescovo a muover dubbj; non ciò fosse contra la disposizione de' Canoni, i quali al Clero ed al Popolo unicamente attribuivano l' elezione de' loro Vescovi; ed in effetto quando dopo la morte di Clemente Secondo si venne a darsegli successore, fu dall' Imperador Errigo, giusta l' usato costume, trascelto Popone Vescovo di Brixien con mandarlo in Roma, dove venne onorificamente ricevuto ed ordinato Papa, chiamato *Damaso Secondo*, siccome dice Ermanno Contratto *ad Annum* 1048. *p.* 330. *Poppo Brixionensis Episcopus ab Imperatore electus Romam mittitur, & honorifice susceptus Apostolicæ Sedis CLII. Papa ordinatus, mutato nomine Damasus II. vocatur*. Narra Anselmo Leodiense *in gestis Pontificum Leodiensium cap CVI. pag.* 303. 4. che il Vescovo di Liegi per nome Wazo, essendo stato richiesto da Errigo del suo consiglio ed informazione di chi potesse eleggere per successore a Clemente, ebbe l' ardire e l' audacia di mandar persona all' Imperadore a protestargli con sue lettere, che lasciasse libera al Clero ed al Popolo l' elezione, e non s' impacciasse di sì fatte cose. Contuttociò riuscì vana ed inutile la missione, poichè giunto alla Corte l' inviato, trovò ch' erasi già fatta l' elezione in persona di Popone Vescovo di Brixien: *Contigit post hæc*, scrive Anselmo, *ut in obitu Papæ Clementis . . . Imperator de subrogando illi alio consilium ejus expeteret . . . Et quoniam in hac electione agenda Natalis Dominica dies fuerat constituta, audacissimus puræ veritatis assertor (Wazo) Responsalem suum cum suis literis illo transmisit, hæc continentibus . . . Credimus per Ecclesiasticos Ministros absque potentia seculari electiones, & promotiones Apostolicorum fieri debere . . . . Proficiscitur itaque Responsalis ad Curiam Imperatoris cum Episcopalibus literis, & invenit Poponem Brixionensem Episcopum jam in Summum Pontificem electum, quem postea Romani Damasum appellaverunt.*

Accaduta pochi giorni, dappoichè arrivò in Roma, la morte di Damaso, i Romani secondo il solito spedirono Legati ad Errigo, che alla Vedova lor Chiesa desse altro sposo, essendo morto Damaso; e fra l' Imperadore, ed i Romani cominciò a trattarsi di mandarvi per successore Alinardo Arcivescovo di Lione: ma questi schivando la carica, *dissimulavit ad Curiam ire*, dice Alberico *p.* 2. *Chron. ad Ann.* 1048. *p.* 80. Sicchè trattossi per altra persona. L' Imperadore avendo convocati i Legati Romani, i Vescovi, ed i Magnati dell' Imperio, fra' quali fu chiamato

mato anche Brunone Vescovo di Toul, poichè la sua autorità era sì grande, che niuna cosa di momento si risolveva nella Corte Imperiale senza il suo consiglio; proponendo questo affare, chiese loro consiglio per risolversi ad eleggere persona, ch' essi avessero riputata meritevole e degna di sostener la carica in tempi in Roma turbulentissimi, caduta nell' estrema deformità e disordine. Si pensò che la persona di Brunone istesso Vescovo di Toul fosse ben propria ed idonea, come d' età maturo, di costumi e scienza chiaro, e di sangue nobilissimo, essendo parente dell' Imperadore istesso. Proposto che fu, tutti, così i Legati Romani, come i Vescovi e Proceri consentirono nella di lui persona; onde non men da Errigo, che da tutti fu concordemente eletto. Brunone che tutt' altro si aspettava, essendo un uomo dabbene, tutto divoto, ed amante della quiete, temendo pure non s'offendessero con ciò i Sacri Canoni, non concorrendovi in questa sua elezione il consenso del Clero e del Popolo Romano, ricusò la carica; ma sempre più da tutti stretto e premuto, che l' accettasse, cercò tre giorni di tempo per risolversi; e vedendo che in niuna maniera potea sfuggire il comando dell' Imperadore, ed il comune desiderio di tutti, accettò finalmente in loro presenza, ed in quella de' Legati Romani il Pontificato, ma (per torsi ogni scrupolo) con condizione, se a questa elezione vi acconsentisse ancora il Clero ed il Popolo Romano.

Se non fossimo certi della sincerità, e bontà de' costumi di Brunone, in altri ciò si sarebbe interpretato per una ipocrisia, apponendovi quella condizione, di cui Brunone potea esser sicuro dell' adempimento, poichè se i Legati Romani istantemente lo desideravano, che dubbio vi potea essere, che giunto in Roma, il Clero ed il Popolo non avrebbe fatto lo stesso? Siccome il successo lo confermò, imperocchè dal Clero e Popolo Romano fu ricevuto con sommo applauso, e lor contento, e subito fu intronizzato. Acclamato pertanto Papa in Wormazia, *more majorum* gli furono aggiudicate le consuete insegne di tal dignità, solite darsi agli Eletti in tali promozioni, e fugli dall' Imperadore imposto, che tosto dovesse partire per Roma a prenderne possesso, secondo quelle celebrità e riti prescritti dalle Ecclesiastiche Costituzioni. Così appunto Wiberto istesso, ed Anselmo Remense narrano cotal elezione. Wiberto *in vita Leonis IX. lib.2. cap.2. pag.82.* scrisse così: *Anno 1049. apud Wangionum Urbem ante præsentiam gloriosi Enrici Secundi Romanorum Au-*

Augusti, fit Pontificum, reliquorumque Procerum non modicus conventus. Inter quos hic (Bruno) Christo dignus Præsul convocatur, quippe sine cujus consilio intra Imperialem Curiam nihil magni disponebatur. Et repente illo nihil tale suspicante, ad onus Apostolici honoris suscipiendum eligitur a cunctis. Quod onus, humilitate commonente, diutissime refugiens, dum magis ac magis cogitur, triduanum consulendi deposcit spatium . . . Videns ergo nullo modo se posse effugere Imperiale præceptum, & commune omnium desiderium, coactus suscepit injunctum officium, præsentibus Legatis Romanorum, ea conditione, si audiret totius Cleri, & Romani Populi communem esse sine dubio consensum. Anselmo Remense nel suo *Itinerario*, ovvero *in actis Remensis Synodi*, rapportati dal Baronio *Tom. XI. Annal. Eccles. ad A.* 1049. *num.* 17. più distintamente descrive l' elezione di Brunone, e d' essergli aggiudicate, dopo l' accettazione, le insegne della nuova dignità, dicendo: *Romani, Legatione de ejus obitu* (intende della morte di Damaso) *ad Imperatorem Henricum directa petierunt, ut Ecclesiæ pastore viduatæ ab eo subrogaretur alius. Qui super hoc negotio Episcoporum & Optimatum Imperii sui quærens consilium, invenit inter cæteros Domnum Brunonem Tullensis Præsulem ad idem officium subeundum esse idoneum, utpote qui ætatis maturitate, morumque & scientiæ videbatur conspicuus, sibique sanguinis affinitate proximus. Unde* APOSTOLICÆ DIGNITATIS EI ADJUDICATA SUNT INSIGNIA, *jussumque ab Augusto, ut ad hæc secundum Ecclesiasticas sanctiones suscipienda, Romana inviseret mœnia . . .* Co' quali Scrittori concorda Lione Ostiense, il quale, da' Legati Romani essendo richiesto Errigo a dar Successore alla lor vedova Chiesa, e con loro consenso, ed in lor presenza seguendo l' elezione di Brunone, scrisse perciò nel *lib.* 2. *cap.* 81. *Brunonem Tullensem Episcopum Teutonicum natione, & stirpe regali progenitum, Romani ab ultramontanis partibus expetentes in suum Pontificem eligunt.*

Seguita questa Elezione nella Città di Wormazia, Brunone secondo ciò ch' era in costume, prese l' insegne della nuova dignità, siccome scrisse chiaramente Anselmo: *unde Apostolicæ dignitatis ei adjudicata sunt insignia*, le quali non dovettero essere certamente un maestoso Triregno, ed un pomposo Camauro, come usansi oggidì in Roma, ma insegne purpuree, e tali che dinotassero in lui la nuova dignità, delle quali ordinariamente solevansi insignire tutti gli altri, che erano nominati dagl' Imperadori per Romani Pontefici. Del rimanente la condizione apposta

posta da Brunone nella sua elezione, non dovea farlo rimovere dall'usato stile, e da ciò ch'erasi praticato con gli altri. E che vuol dire questa novità di prender abito di Pellegrino? Anche se avesse voluto attendere a quella condizione, per toglier dalla sua coscienza ogni scrupolo, egli era già Vescovo di Toul; e perchè non viaggiare, come facevano tutti gli altri Vescovi, co' loro proprj abiti, ma prender quelli di Pellegrino? Questa mutazione d'abiti non si fece, se non quando traversando la Francia per portarsi in Roma, incontrossi a Clugni col Monaco Ildebrando, il quale con assai maggior fervore ed audacia di quella usata da Wazo Vescovo di Liegi, per essere un uomo fervido ed imperterrito, acceso di zelo e di ferocia, tanto declamò increpando e biasimando Lione, che da mano Laica avesse ricevuto quel sommo Sacerdozio, finchè non solo indusse quell'uomo dabbene a levarsi le insegne Pontificali, ma lo fece vestir da Pellegrino; perchè così entrando in Roma, il Mondo conoscesse, che niente dall'Imperador Errigo, ma dalla nuova elezione, che il Clero ed il Popolo Romano avrebbero fatta della di lui persona, avea ricevuto il Pontificato. Così appunto narra questo cambiamento d'abiti, seguito a Clugni ad istigazione del Monaco Ildebrando, Ottone Frisingense, Scrittore non men antico, perchè fiorì ne' principj del 12. Secolo, non gran tempo dopo i successi da lui narrati, che d'incorrotta fede, il quale a niuno degli Scrittori antichi *Sincroni* in ciò contrasta; anzi è conforme a quello che scrisse Anselmo Remense, ed alla naturalezza della cosa istessa, essendo affatto inverisimile, anzi incredibile, che Lione contra il costume de' suoi maggiori non solo avesse rifiutate le consuete insegne di quella nuova dignità, ma di vantaggio con somma ingratitudine, per far maggior onta e dispetto all'Imperadore, a tanti Vescovi e Magnati, che avean con tanta ardenza e desiderio promossa la sua persona, e con tanto giubilo acconsentito alla sua elezione, nemmeno avesse voluto vestirsi de' proprj abiti, ma comparir da pellegrino per far una mostra non men dispettosa per gli altri, che per se molto ridicola, e da comedia. Chi non conosce, che questa trasformazione non potea procedere, se non da istigazione di un Monaco fervido, novatore, e turbolento, qual universalmente era riputato Ildebrando? Ecco le parole del Frisingense, il quale nel *lib.VI. cap.33.* narrando la partenza di Lione per Roma, dopo essere stato eletto, dice: *Cumque assumpta pur-*

purpura Pontificali (che furono l' insegne della nuova Apostolica dignità, le quali scrisse Anselmo, che gli furono aggiudicate) *per Gallias iter ageret, contigit eum Cluniacum venire, ubi forte tunc præfatus Ildebrandus Prioratus, ut dicitur, obedientiam administrabat. Is Leonem adiens, æmulatione Dei plenus, constanter eum de incepto redarguit, illicitum esse inquiens, per manum laicam Summum Pontificem ad gubernationem totius Ecclesiæ violenter introire. Verum si suis se credere velit consiliis, utrumque, & quod Majestas Imperialis in ipso non exacerbetur, quodque libertas Ecclesiæ in electione canonica renovetur, se pollicetur effecturum. Inclinatus ille ad monitum ejus, purpuram deponit, peregrinique habitum assumens, ducens secum Hildebrandum, iter capit. Igitur ad Urbem usque venientes, consilio Hildebrandi a Clero, & Populo Bruno in Summum Pontificem eligitur; sicque utcunque Romana Ecclesia ad faciendam electionem informatur.* Questa narrazione di Ottone, come propria e connaturale, è stata da tutti riputata verace e fedele; nè vi è stato Scrittore, che abbia avuta questa temerità ed impudenza di riputarla favolosa. Anzi gli Scrittori Germani stessi, i quali senza nemmeno averli veduti, solete spesso allegare, narrando questi successi, si vagliono di questo passo d' *Ottone*, siccome fanno degli altri Scrittori, che voi riputate *Sincroni*, nè sanno avvertirci fra di loro questa discordanza, che voi vi sognate, perchè sanno distinguere i tempi ed i luoghi con giudicio e discernimento, non come voi altri meschini Critici, che di quello solete aver sempre penuria. Leggete Struvio *Hist. Germ. dissert.* 14. §. 19. *pag.* 409. dove parlando dell' elezione di Lione si vale di questo passo del Frisingense. Leggete Simone Federico Hahn *in Henrico tertio*, che sono gli ultimi, e più accurati Scrittori di queste Storie, li quali fanno sommo pregio, quando possono empire le loro carte con spessi e lunghi passi di questo sì rinomato e grave Autore.

Ma è veramente cosa da muovere, non solo indignazione e stomaco, ma anche riso, in sentire voi altri Criticuzzi debaccar tanto contra questo passo di Ottone Frisingense, chiamandolo perciò unico fabbro di tante favole, quando sopra questo intero passo tutti gli Scrittori Romani, e spezialmente coloro, che con divini encomj commendano tanto l' intrepidezza e zelo d' Ildebrando, che usò intorno a render libera l' elezione de' Pontefici Romani, con sottrarla dall' autorità Imperiale, ne fanno gran pompa e galloria, allegandolo quà e là, e trionfando, ed

ed insino al Cielo estollendo questo eroico fatto d' Ildebrando con Lione. Anzi Ottone istesso è dalla lor parte, poichè in riferendolo, lo commenda per prudente e savio, e che Ildebrando *æmulatione Dei plenus* spinse Lione a deporre la porpora Pontificale, e vestirsi da pellegrino; e dice che per questo fatto cominciò la Chiesa Romana a riassumer nell' elezioni l' antica autorità secondo il prescritto de' Canoni, la qual opera si perfezionò poi pienamente a' tempi di Papa Alessandro. L' Abbate della Noce istesso nelle Note, che fa a Lione Ostiense nel *lib.* 2. *cap.*81. non può contenersi di non trascriver tutto intero questo passo d' Ottone, per far conoscere, che Lione deve il Papato alla sola elezione del Clero e Popolo Romano per opera d' Ildebrando, che lo fece spogliare, ed entrar da Pellegrino in Roma. Come dunque s' accordano queste cose? V.P. in un colpo getta a terra il fondamento di tutta questa gran fabbrica, riputandolo per vano e favoloso; e nello stesso tempo in suo nome si van dispensando in Roma a Cardinali e Prelati queste annotazioni critiche, perchè almanco vi diano un Vescovado? Altri, che non vi sanno, non l' intendono: Io per me che vi so, l' intendo benissimo; poichè conoscendovi per un prodigioso ignorante di tali cose, avendovi dato in mano queste storpiate criticature il nostro comune Amico, che nemmeno sa, nè molto l' importa di saperlo, quanto siasi fabbricato sopra questa autorità di Ottone Frisingense, voi a guisa di cieco date colpi a dritto ed a traverso, senza vedere dove vanno a cadere, e che rovinano i vostri stessi mal conceputi disegni.

Ma torniamo alla filza delle favole e degli errori, che non posso dire dell' Autore dell' Istoria Civile, ma d' Ottone Frisingense. Da tutto ciò svaniscono, come nebbia al vento, quelle sei favole, che voi sognaste in Ottone. Svanisce la prima, poichè Lione prese l' insegne della nuova dignità, seguitando l' esempio de' suoi Maggiori, ed il consueto stile di quei tempi. Svanisce la seconda, la terza, e la quarta, che voi notate al *num.*XXXIII. XXXIV. e XXXV. avendole moltiplicate in tre, per accrescerne il numero, essendo una sola vostra storpiatura; poichè il Frisingense, Scrittore prossimo a quei tempi, narra fino il perchè si trovasse il Monaco Ildebrando a Clugni, essendo Priore di quel Monastero, dicendo: *Contigit cum Cluniacum veniret, ubi forte tunc præfatus Hildebrandus Prioratus, ut dicitur, obedientiam administrabat*. Ma notate qui quanto siete ridicoli voi altri infe-

tici criticuzzi. Ottone chiaramente scrisse, che Lione traversando la Francia in questo viaggio, passò per Clugni. Voi con una prefazione d'*Enschenio*, e con una notarella del Pagi il Giovane alla vita di S. Lione, Scrittori dell'altro giorno, volete dar a sentire, che Lione in quel viaggio non ebbe questo tempo d'andare a Clugni, come se costoro avessero viaggiato insieme con Lione, e notato minutamente ne' loro manuali diarj tutte l'Osterie ed Alberghi, dove capitarono.

E che dirò della 5. e 6. favola, notate al *num.* XXXVI. e XXXVII. che vi dimostrano ignorantissimo di ciò che tutti sanno, e che non vi è libro, che non ve l'avrebbe potuto insegnare, se foste un poco curioso di rivoltargli? A chi è ignoto, che al famoso Ildebrando si dee l'origine e la cagione di tante brighe, ed aspre contese intorno all'elezione de' Papi, per vindicarla dalle mani degl' Imperadori d'Occidente, e farla ricadere al Clero e Popolo Romano? Alcuni Vescovi, adattando le regole antiche canoniche dell'elezioni de' Vescovi all'elezione del Papa di Roma, credettero pure, che nell' elezione del medesimo dovesse unicamente ricercarsi il consenso del *Clero*, e del Popolo di quella Chiesa, siccome si è veduto di Wazo Vescovo di Liegi, e forse Brunone n'era pur persuaso; ma niuno ebbe questo ardimento di tentarlo, e resistere poi con tanta audacia ed intrepidezza agli sforzi degli Errighi Imperadori Germani, siccome fece Ildebrando, che cominciò da questo fatto di Lione. L'Istorie sono piene de' funesti avvenimenti, che da ciò ebber origine: andate a leggerle, e sì l'apparerete. Vi manderei ad Ottone istesso Frisingense, il quale nella sua Cronaca prende il partito de' Romani, e stà per la libertà della lor Chiesa; ma perchè l'avete per favoloso, non mi fido dirvelo. Pure fatemi il piacere di sentirlo in queste sue quattro parole, e poi tacendomi passerò innanzi: *Romana Ecclesia* (ei dice *lib.VI. cap.32.*) *in electione Canonica Pontificum intantum infirmata invenitur, quod iste (Papa), quatuorque sequentes ab Imperatore ibi positi in Catalogo inveniuntur. Qualiter autem industria & opera præfati Hildebrandi sub Leone juniore libertatem suam ex parte, sub Alexandro vero plene rehabuerit, sicut probatorum virorum relatu cognovimus, infra dicemus.*

XXXVIII.

XXXVIII. XXXIX. XL. XLI. XLII.

In queste altre criticature, che aggiugnete intorno a'viaggi di Lione IX. bisogna ingenuamente che non meno io, che l'Autore dell'Istoria Civile confessiamo di restarvi di gran lunga indietro, e che li sappiate più distintamente, che noi altri, che si può dire, che venimmo jeri al mondo; ma voi all'incontro che viaggiaste in compagnia di Lione, non è maraviglia, se vi ricordate minuto minuto, come quel Papa nell' anno 1049. s' intronizzasse in Roma il dì della Cerajuola: dove si trovasse nel dì della Pentecoste, che in quell' anno ci fate avvertiti esser venuta a' 14. di Maggio: dove, ed in che mese del medesimo anno tenne consiglio, e consecrò Chiese, ed in Pavia, ed in Colonia, ed in Rems, ed in Metz, ed in Magonza, e finalmente quando ritornasse in Roma. Solamente ci tacete qual ufficio Lione vi diede, se di caudatario, o di confessore, giacchè vi teneva sempre dietro, o ne' fianchi, per notar tutti questi suoi passi ed alloggi. Voi l'avete qui al *num.* XXXVIII. raccontati tutti per convincere d'errore quell' Autore, che alla *pag.* 41. avea detto, che *Lione nello stesso anno* 1049. *che fu assunto al Pontificato, venne a visitar il Santuario del Monte Gargano: indi al ritorno portossi a Monte Casino*. Ed in finendo il minuto itinerario di Lione dite così: *In questo anno dunque il Santo Pontefice avea viaggiato assai, senza farlo andare al Monte Gargano, ed a Monte Cassino*. Ma Padre mio, lasciate ch' io ve 'l dica: voi l' avete potuto portare di quà e di là, in Lombardia, in Sassonia, in Francia, ed in Germania, e non volete che quell'Autore abbia l'onore d'accompagnarlo da Roma fino al Gargano, ed a Monte Casino, luoghi a Roma sì prossimi e vicini?

Ma veniamo al fatto. Io ho trovato in ciò un miglior testimonio, che voi non siete, il quale pochi anni dapoi, che Lione visitò Monte Casino, v' entrò ivi Monaco, e credo che potea ben sapere i fatti di quel Monastero. Questi si chiama Lione Ostiense, il quale nel *lib.*2. *cap.*81. scrisse così: *Qui Sanctus Pontifex eodem anno quo ordinatus est* (cioè nel 1049.) *orationis gratia Montem Garganum adiit. Inde revertens, in ipsa festivitate Palmarum, valde devotus ad hoc Monasterium ascendit; & reverentissime susceptus a Fratribus, eo die Missam solemniter celebravit, & in Refectorio cum ipsis comedit*. Or vedi se i Monaci di Monte Casino si potevano dimenticare di questo anno, e gior-

no delle Palme da essi *albo lapillo signato*, poichè tutto un Papa lor fece l' onore di mangiare con essi nel loro Refettorio, dove fecero gozzoviglia, e dove veramente si sarà mangiato e bevuto *papaliter*. Guarda ancora, che la visita fatta da Lione a questi due Santuarj a Roma sì vicini, può accordarsi eziandio col vostro *Itinerario*; poichè dicendo voi, che questo Papa s' intronizzò in Roma nel dì della Cerajola, cioè a' due di Febbrajo, e poi facendolo in Pavia nella Settimana di Pentecoste, che in quell' anno, come dite, fu a' 14. di Maggio, veniva per conseguenza la Pasqua a cadere ne' 26. Marzo, ed il giorno delle Palme a' 19. dello stesso mese; onde poteva ben Lione nel fin di Febbrajo, e 'l cominciar di Marzo visitar Monte Gargano, e nel ritorno passar a Monte Casino, e trovarsi ivi il giorno delle Palme, ed indi tornar in Roma a celebrar la Pasqua, e mettersi poi in viaggio per Pavia. E sappiate, che a que' tempi questi Pellegrinaggi si facevano alla leggiera, e non con quella pompa e fasto, che ora vedi in Roma; e Papa Lione voi ben sapete, che era un viaggiante massimo, ed Ildebrando l'avea pur instrutto a far bene i Pellegrino. Sicchè bisogna dire, che voi non entraste ne' servizj di Lione, se non dapoi che da Monte Casino tornò in Roma, e perciò per vostra disgrazia non vi trovaste a quella gozzoviglia, che ivi si fece in Refettorio; perchè se aveste avuto la fortuna di metterci ancor voi la pancia, secondo il vostro lodevole costume, son sicuro che ve ne fareste ricordato assai meglio, che que' buoni Padri, e non avreste trascurato di notarla nel vostro Itinerario.

Al *num.* XXXIX. appiccate un' altra notarella, non già all' Autore dell' Istoria Civile, ma pure all' Ostiense; poichè colui dicendo, che Papa Lione *non fece passar molto tempo, che nell' anno seguente* 1050. *vi tornò* (cioè in Monte Casino) *di bel nuovo*, non fece altro che trascrivere le parole dell' Ostiense, che così scrisse nel *c.* 83. *Sequenti anno prædictus Pontifex ITERUM ad Monasterium venit in Vigiliis Sancti Petri, & die sequenti, & altero Apostolorum Petri & Pauli, Missas solemniter celebravit*. E qui pure vi fu un altro *gaudeamus*, poichè da que' Monaci caramente accolto, dopo aversi con grand' umiltà vicendevolmente lavati i piedi, il Papa a' Monaci, ed i Monaci al Papa, *in Refectorium quoque cum illis ad bibendum nimis devotus perrexit*. Che cosa ci avete voi qui in contrario, dolce mio bietolone? Perchè forse quei Padri non v' invitarono a bere, voi

cosi

così bruſcamente gli avete a ſmentire, dicendo: *Anzi fu la prima volta, che vi andò, e vi celebrò la feſtività delle Palme*. Ma Padre, la prima volta che vi andò, e vi celebrò la feſtività delle Palme, fu l' anno precedente 1049. e quì dice l'Oſtienſe: *Sequenti anno prædictus Pontifex ITERUM ad Monaſterium venit*. Allora s'entrò in Refettorio nel meſe di Marzo nel giorno delle Palme; ora ſi ritorna quivi a bere nella fine di Giugno, in tempo che i giorni ſoglion eſſer molto caloroſi, e fan voglia da bere. Che pretendete, che poſſiate voi meglio ricordarvi dell' *hauſtum*, che ſi fece allora, non avendo aſſaggiato di quel vino, di cui quei Monaci per la gran ſete votarono più boccali? Replicate: sì è vero, che l' Oſtienſe nell' anno precedente mette l' andata di Lione in Monte Caſino nel dì delle Palme; ma ſappiate, che colui *anno uno peccat*, come dice il Pagi *Critica pag.*178. *num.*8. Infelici Criticuzzi di tromba marina! Perchè l' Oſtienſe *anno uno peccat*, quando ciò che diſſe nel Capitolo precedente concorda col preſente, e colla ſerie degli anni ſuſſeguenti, non facendo memoria d' altre entrate in Refettorio, ſe non di quella nell'anno 1049. quando fu eletto Papa, nel dì delle Palme, e di queſt' altra, dicendo: *Sequenti anno ITERUM ad Monaſterium venit*? Puoſſi per queſti fatti trovare miglior teſtimonianza di coloro, che mangiarono ivi, e bevvero col Papa, da' quali l' Oſtienſe l' appreſe per notarlo nella Cronaca di queſto ſteſſo Monaſtero, dove tutte queſte coſe accaddero? E voi ve ne venite col Pagi, e con un' aria franca ſoggiugnete: *Comunque ſiaſi, il Papa venne in Puglia la prima volta il* 1050. perchè dite, che il Cronografo di S. Benigno in queſto anno mette l'andata del Papa *in Beneventum, & Capuam, Montem Caſinum, atque Montem Garganum*. Vedi con quanto poco giudizio ſono letti da voi altri infelici Critici gli Scrittori, che non ſapete diſtinguere i proprj dagli ſtranieri, e vi appigliate ſempre al peggio per moſtrarvi letterati di tre ſillabe. Chi potea ſaper meglio queſte coſe, l' Oſtienſe, o il Cronografo di S. Benigno? Non vi accorgete, che coſtui trattando di coſe lontane e ſtraniere, confonde e turba l' andate di Lione in Puglia, mettendo che prima giſſe a Benevento, a Capua, e Monte Caſino, e poi al Monte Gargano, quando fu tutto al roveſcio, che prima fu al Gargano, ed al ritorno in Monte Caſino, ed i viaggi di Benevento, e Capua furono gli ultimi? Finita che fu in queſt' anno la ſeconda viſita di Monte Caſino, proſiegue l'Oſtien-

se, che passò a Benevento, quando nella prima disse, che tornò in Roma.

E quì, dandone voi stesso l'occasione, scoprite quanto poco sia il discernimento e giudicio del nostro comune Amico, che vi somministrò, quando men si conveniva, un passo dell'Anonimo Barese, per conferma che Papa Lione tenne in Siponto un Concilio; onde aggiugnete al *n*.XL.. un'altra Critica, dicendo che di questo Concilio Sipontino, oltre Wiberto, ne faceva anche menzione l'*Anonimo Barese, libro non ignoto al Sig.Giannone*. Questo Autore, vedendo che l'Ostiense da Monte Casino faceva passar il Papa a Benevento, senza che facesse di ciò alcun motto, disse che di questo Concilio Sipontino solo Wiberto ne faceva menzione. Il nostro comune Amico ci somministra quest'altra notizia, che oltre a Wiberto ne fa anche menzione l'Anonimo Barese. Bene sta; dunque a Wiberto aggiugneremo d'ora innanzi anche l'Anonimo Barese: e certamente che questo libro fu noto a quell'Autore; ma chi può contendere coll' oculatezza, e minuta diligenza del nostro Amico, che nel *Barese* ha saputo co' suoi microscopj scoprire quelle cinque sillabe, *fecit Synodo*, che scapparono dalla veduta degli occhi altrui? Ma non si è accorto, che somministrandovi questo passo, per far dell' avveduto Critico, ruinava tutti i vostri argomenti, e scovriva falsa la critica del Pagi dell'*anno uno peccat*? Ecco quì l'Anonimo Barese concorda negli anni coll' Ostiense; poichè questa venuta di Papa Lione in Siponto, dove fece Sinodo, la mette appunto in questo anno 1050. quando *iterum* visitò Monte Casino, dicendo: *ML. Indict.3. venit Leo Papa in Syponto: fecit Synodo*. Lione Ostiense non fa menzione alcuna di questa andata del Papa in Siponto, ma dopo aver fatto bere il Papa nel Refettorio con que' Monaci, dice che indi passò a Benevento, dove assolvè i Beneventani dalla scomunica scagliata loro dal suo predecessore Clemente. Or dunque come può dirsi, che l'Ostiense *anno uno peccat*, e che quel che notò esser avvenuto nel precedente anno 1049. nel quale fu ordinato Papa, debba trasportarsi in questo seguente anno 1050.? Quando i fatti consegnati in quest' anno sono altri, e tutti differenti da quelli che avvennero nel precedente, nel quale si narra la prima visita fatta nel dì delle Palme in Monte Casino, donde passò poi il Papa in Roma; e qui si tratta della seconda, dicendo l'Ostiense, che Lione *iterum* nel seguente anno venne in quel Monastero nella Vigilia degli Apostoli Pietro e Paolo, e quindi partissi per Beneven-

nevento; ed il Barese lo fa passare anche a Siponto. Vedi ora qual sia il genio di questi infelici Critici, che purchè non gli scappi una minuzia, non si curano farsi conoscere senza giudicio, e privi affatto di raziocinio e di discorso, e di ruinare quella fabbrica istessa, la quale sono tutti intesi d'innalzare.

Ne' seguenti *numeri* XLI. e XLII. vi mostrate non pur senza discorso, ma anche un tantino Impostore, poichè falsate le parole di quell' Autore, e quel ch'è peggio, lo insultate appresso. Colui proseguendo la narrazione di que' fatti, secondo che gli rapporta l'Ostiense, disse che *Papa Lione da Monte Casino, terminate le visite de' Santuarj, volle vedere le Città più cospicue del Paese, e si portò prima in Benevento, ove ebbe occasione di ben affezzionarsi que' Cittadini, e ritirargli alla sua divozione; poichè stando ancora quella Città sottoposta all' interdetto di Clemente suo predecessore, egli lo tolse. Dipoi nell' anno seguente volle veder Capua, indi tornò la seconda volta a Benevento, nè volle tralasciare di portarsi in Salerno in questo medesimo anno* 1051. Vedete ora se fedelmente trascrisse ciò che si legge nell' Ostiense, il quale da Monte Casino fa passare il Papa in Benevento, dicendo: *Beneventum deinde profectus ab excommunicatione illam prædecessoris sui Clementis tandem absolvit. Anno iterum altero Capuam veniens, rursum Beneventum; & inde Salernum perrexit*. Sicchè quello Scrittore proseguendo i successi dell'anno 1050. narra, che Lione si portò in Benevento: nel seguente anno 1052. siccome fa l'Ostiense, che dice: *Anno iterum altero*, rapporta il viaggio fatto in Capua, ed il ritorno a Benevento, donde poi portossi a Salerno.

Or dunque vergognatevi ora, in prima della vostra impostura, e poi della sfacciataggine, quando falsando quelle parole le trascrivete così: *Nell' anno seguente* 1050. *si portò prima in Benevento*; e poi insultando soggiugnete: *L'Autore ha troppo già confusa la Cronologia: difficile cosa è, che si rimetta bene in cammino*. Si crederebbero, se co' proprj occhi non si leggessero tali impudenze? Si è intesa mai tanta protervia, che nello stesso tempo che si corrompe il passo, s' insulti, anzi l' unico appoggio dell' insulto è la falsità istessa commessa dall' insultante? Quello Scrittore non aveva mestieri, proseguendo i fatti del 1050. dire *nell anno seguente* 1050. Ciò disse quando narrava il viaggio fatto in Capua, dove capiva l'anno seguente, poichè accadde nel 1051. dicendo l' Ostiense perciò *anno iterum altero*. Dov' è qui dunque trop-

troppo confusa la Cronologia, e che sia difficile cosa di rimettersi bene l'Autore in cammino, se colui non ne uscì mai, seguendo la traccia dell'Ostiense, che nello stesso anno che fu in Monte Casino, fa il Papa in Benevento, e nel seguente anno lo fa a Capua? E che vaniloquj son quelli, che poi soggiugnete dell'edizione dell'Ostiense di Napoli per Tarquinio Longo, che pose falsamente nel margine per nota Cronologica l'anno 1050. quando dovea mettersi il 1051. Ci è bisogno di nota marginale, e che gli Editori additino l'anno, quando quello espressamente si legge nel Testo? Tutte l'edizioni, e di Napoli, e di Parigi, e spezialmente l'ultima fatta imprimere con somma accuratezza dall'Abbate della Noce nel 1668. della quale si valse quell'Autore, portano che nell'anno 1049. *eodem anno quo ordinatus est*, il Papa si portò la prima volta in Monte Casino, e che *sequenti anno prædictus Pontifex iterum ad Monasterium venit*.

E che andate fantasticando, e lambiccandovi il cervello, miseri Criticuzzi, sopra calendarj per vedere dopo settecento anni, se nel 1050. la festa de' SS. Pietro e Paolo venne di Venerdì, o di Sabbato, quando non pur non intendete l'*Ostiense*, ma dubito forte, che l'abbiate veduto, poichè dalle parole, che ne trascrivete tutte difformate e sconcie, date indizio che non l'avete letto? E giacchè la mia disgrazia vuole, che ben lo merita la mia dappocaggine di avermi voluto intrigar con voi, mio Signor Neutro, perchè non so se debba chiamarvi Frate, o Monaco, di andar raddrizzando tutti i passi degli Autori, che o storpiate, o falsate, e di sentire le criticature di quell' altro Signor Lunario, o Calendario del nostro comune Amico, che finalmente mi obbligherà pure a provvedermi d'Almanacchi: voglio quì trascrivervi le giuste parole dell'Ostiense, non come voi l'avete contraffatte: *Sequenti anno præfatus Pontifex ITERUM ad Monasterium venit in Vigiliis Sancti Petri, & die sequenti, & altero Apostolorum Petri & Pauli, missas solemniter celebravit. Cumque die illo Sabbatum esset, ad Fratrum mandatum ingressus, duodecim Monachis pedes lavit, & ipse etiam ab eis lotus in Refectorium quoque cum illis adhibendum nimis devotus perrexit*. Vedi qui che Lione arrivò nel Monasterio nel giorno della Vigilia di S. Pietro: *Cumque die illo* (che non può riferirsi al *die sequenti & altero*, che fu occupato il Papa alla celebrità e solennità delle messe) *Sabbatum esset*, perciò fuvvi la lavanda de' piedi, e perciò s'andò in Refettorio a bere solamente, non a mangiare, essen-

ſendo Vigilia, giorno di digiuno; poichè a que' tempi era coſtume de' Monaci Benedettini il Sabbato di lavarſi: il qual coſtume lo ritengono ancora i Ciſtercienſi della più ſtretta oſſervanza, ſiccome notò in queſto luogo l'Abbate della Noce, dicendo: *Ex hoc loco colligitur, Sabbato conſueviſſe Monachos lavare, qui mos apud Ciſtercienſes ſtrictioris obſervantiæ adhuc perſeverat.*

Or ſe l'Oſtienſe eſpreſſamente dice, che Lione arrivò in Monte Caſino nel giorno della vigilia, e non della feſta di S. Pietro, ed in quel giorno, che arrivò ſi fece la lavanda, perchè era Sabbato: la feſta di S. Pietro nell' anno 1050. venne di Domenica, e nel 1051. dovette eſſere di Lunedì, e non di Sabbato. Ma vergognandomi di far più parole intorno a queſte ſeccaggini, paſſiamo ora all'altra critica, che notate al *n.*XLII.

Quell'Autore diſſe, che portatoſi Papa Lione a Benevento, *ſtando ancora quella Città ſottopoſta all' interdetto di Clemente ſuo predeceſſore, egli lo tolſe*, ſecondo che ſcriſſe l'Oſtienſe: *Beneventum deinde profectus ab excommunicatione illam prædeceſſoris ſui Clementis tandem abſolvit*. Sentiamo ora le voſtre petulanze: *Anzi tutto il contrario. Imperocchè in queſto viaggio del* 1050. *eſſendoſi partito il Papa da Benevento, i Beneventani ribellandoſi di nuovo, egli gli ſcomunicò*. Citate Ermanno Contratto allora vivente, ad A. 1050. che dite di Lione avere ſcritto: *Beneventanos adhuc rebellantes excommunicavit*.

Puoſſi ſentire raziocinio più ſtravolto di queſto? L'Oſtienſe pur era allor vivente: poco dopo tali ſucceſſi entrò Monaco in Caſſino: albergò ſpeſſo nel Monaſtero di Santa Sofia di Benevento, e trattò co' Beneventani di que' tempi, che vuol dire, che queſti fatti potea meglio ſaperli, che Ermanno Contratto Scrittore ſtraniero, il quale non potea averne contezza ſe non per fama, e rapporti di viandanti. E pure i noſtri novelli Criticuzzi vogliono dar più fede ad uno ſtraniero, che ad un teſtimonio domeſtico. Se Ermanno diſſe, che Lione ſcomunicò i Beneventani, diſſe ciò, eſſendo ſtato mal informato; poichè i Beneventani una ſola volta furono ſcomunicati da Clemente, e non da Damaſo, nè mai furono aſſoluti, ſicchè aveſſe Lione dovuto nuovamente ſcomunicargli. Non fu loro tolta la ſcomunica, ſe non queſta volta, che Lione nell'anno 1050. andò in Benevento; poichè ſebbene nell' anno ſeguente vi tornaſſe, non mai ſi legge che altra aſſoluzione aveſſe loro data. E non vi accorgete della voſtra ſciocchezza, dagli ſpropoſiti che ſoggiugnete del

Pagi

Pagi il giovane, il quale dite avere scritto, che Damaso II. predecessore di Lione non iscomunicò i Beneventani, per questa graziosa cagione, perchè altrimente Papa Lione non sarebbe andato a Benevento a dimorarvi? Infelici! Damaso non iscomunicò i Beneventani, perchè erano stati già scomunicati dal suo predecessore Clemente; nè ebbe questo tempo di andare a Benevento, nè per iscomunicargli, nè per assolvergli, perchè appena giunto in Roma, il suo Pontificato non durò più che 23. giorni. Papa Lione andò in Benevento, perchè seppe che ivi non vi era pestilenza, e che i Beneventani erano sani e robusti, e non appestati, onde non avesse ivi potuto trattar della loro assoluzione, siccome fece, rendendosegli ben affezionati con toglier loro quella scomunica. Ma mi richiamano altre vostre criticature, che veramente muovono a pietà e compassione, onde bisogna tastar loro pure il polso, e sapere di che infermità languiscono.

XLIII. XLIV. XLV. XLVI.

Dappoi che l'Ostiense nell'anno 1051. *anno iterum altero*, fa passare il Papa in Salerno, soggiugne queste parole. *Dehinc expellendorum Normannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit, milites ab inde conducturus*. Altri codici, secondo che nota l'Abbate della Noce, leggono così: *Dehinc expellendorum Normannorum gratia milites undecunque ardens contrahere, ultra montes ad Imperatorem abiit*. All'Ostiense, a cui niente importava notar le vie, che calcò Lione in questo viaggio, se per la Francia, o pe'l. Norico: dove albergò, ove divertì, e quando in Ratisbona fece la traslazione de' Santi Wolfango, ed Erardo; ma solamente di narrare, che Papa Lione ebbe ricorso all'Imperadore in Germania, perchè gli desse milizie per discacciar i Normanni della Puglia; bastò di dire, che Lione dappoichè si sbrigò in quest'anno 1051. de' suoi viaggi di Capua, Benevento, e Salerno, deliberò passar in Germania all' Imperador Errigo per cercargli Soldati. E se voi stesso dite, per testimonianza di Corrado, detto *de Monte Puellarum*, che trovaste presso de' Bollandisti, che il Papa agli 8. di Gennajo del 1052. si trovò a Ratisbona, ove fece la traslazione di quei Corpi Santi; dunque era già partito d' Italia almanco verso la fine dell' anno precedente 1051. siccome pare che voglia anche dire l' Ostiense, il

il quale dopo que' viaggi che accenna, pe' quali bisognò consumare più mesi di quell' anno, soggiugne: *Dehinc ultra montes ad Imperatorem abiit*.

Or all' Autore dell' Istoria Civile, cui molto meno importava di andar seguitando quel Papa per tutti i suoi viaggi, ma solamente di descrivere gli sforzi di Lione presso Errigo per discacciar i Normanni dalla Puglia, pure bastò dire ciò, che l' Ostiense aveva appunto notato, scrivendo così alla *pag.* 42. e non come voi avete maliziosamente fatto, occultando l' anno: *Deliberò pertanto di passar in Alemagna, come fece in quest' anno* 1051. *E portatosi dall' Imperador Errigo gli espose, che li Normanni, resi ora mai insoffribili agli abitanti del Paese, estendevano i loro confini oltre a' luoghi, de' quali furono da lui investiti, e che tentavano di soggiogare tutte quelle Provincie; e sottrarle dall' Imperio d'Occidente &c.*

Leggete ora le vostre Critiche notate al *num.*XLIII.XLIV. e XLV. e vergognatevi de' vostri vaniloquj e delirj. Nè l' Ostiense, nè quell' Autore dissero, che Papa Lione da Roma partì per andare in Germania, ma solamente che in quell' anno 1051. deliberò il Papa di passar in Alemagna. Nè all' uno, e molto meno all' altro importava andar notando tutti gli alloggi di Lione in quel viaggio, siccome importava a voi, stando a' suoi servigi, e tirandone salario; ma accennando il viaggio intrapreso verso la fine dell' anno 1051. disse semplicemente: *e portatosi dall' Imperador Errigo*; e secondo le cose precedentemente dette, l' abboccamento con Errigo non potea seguire, se non nel nuovo anno 1052. tanto più, che voi stesso fate il Papa in Ratisbona in Gennajo di quest' anno. Nè quell' Autore si sognò di dire, che Papa Lione conducesse Truppe in Italia contra i Normanni nell' anno 1051. come senza aver punto di rossore in faccia, avete voi mentito nel fine del *num.* XLI. Anzi dalla serie delle cose narrate appresso, notò il giusto tempo della calata di Lione alla testa dell' armata in Italia, ed il combattimento indi seguito co' Normanni, come sentirete ora, venendo a scoprire gli altri vostri delirj mescolati anche d' imposture, che avete unite al *num.* XLVI.

L' Autore dell' Istoria Civile, dopo gli abboccamenti di Lione coll' Imperador Errigo, e d' averlo già persuaso a dar mano all' impresa del discacciamento de' Normanni, avendo questi ordinato che si unisse un numeroso esercito d' Alemanni sotto il comando di

Lione istesso: soggiugne alla *pag.* 43. *Non tralasciò allora Lione in questa occasione di pensare agl' interessi della sua Chiesa Romana, per una commutazione, nella quale così egli, come Errigo trovavano i loro vantaggi*. Quì voi tornando di nuovo a' viaggi del Papa, dove fece la Pasqua, dove tenne Sinodo, e dove celebrò la Natività del Signore, dite così: *Parla quì l' Autore della permuta della Città di Benevento col Vescovado di Bamberga; ma questa non fu fatta, nè in questo secondo viaggio del Papa in Germania, nè nell' anno* 1051. *come ei dice.*

Ed è possibile che in tutte le criticature, che vi ponete ora a fare, non ve ne sia una, che non la sporcate d'imposture? Dove dice quell'Autore, che quella commutazione fu fatta nell'anno 1051. quando i congressi con Errigo si consegnano nell'anno seguente 1052.? E che secondi, e terzi viaggi del Papa m'andate fantasticando, se quell' Autore non si curò d'altro, siccom' era il suo istituto, che di narrare questi congressi con Errigo, ed i trattati avuti per quella permuta, e per discacciar i Normanni dalla Puglia? Non avete dunque voi letto in questo Scrittore, *che* dopo questi trattati Lione calò in Italia coll' Armata *fornita di* Truppe Alemanne nell' anno 1053. e che quella memorabile battaglia e sconfitta dell'Esercito di Lione, e sua prigionia avvenne nel mese di Giugno di quell' anno, siccome aveva pure scritto l' Ostiense, le cui pedate furono da colui seguite? Ecco le parole dell'Ostiense al *cap.* 87. *Reversus itaque ab ultra monte Romanus Pontifex, ascendensque iterum ad hoc Monasterium, valde suppliciter se Fratribus commendavit*. Indi raccomandatosi alle orazioni di quei Padri, accingendosi alla militar spedizione, soggiugne: *Post hæc adjunctis sibi fere cunctis partium istarum militibus, Apuliam cum Normannis dimicaturus perrexit anno Domini millesimo quinquagesimo tertio*. Chi non sa, che Papa Lione insino alla fine dell' anno 1052. e nello stesso giorno del Natale del Signore fu insieme coll' Imperadore Errigo in Wormazia, siccome oltre ad Ermanno Contratto, notarono l'Uspergense, il Sigonio, il Gordonio, il Baronio, l'Inveges, e chi no? Perciò tutti la calata di Papa Lione colle Truppe in Italia la consegnano nell' anno 1053. siccome pur fece quell' Autore, non già nell'anno 1051. siccome voi sognate.

E che avrebbe detto quell' infelice Criticuzzo del nostro Amico, se nell' Anonimo di Bari avesse avvertito essersi consegnata la battaglia di Papa Lione cogli Normanni nel 1052.?

Che

Che, se avesse letto Malaterra, il quale nel *lib.1. cap.14.* scrisse, che Lione s' accordò colli Normanni intorno all' anno 1052. e pure questo accordo non seguì, se non molti giorni dopo la sconfitta del suo Esercito? Che, se avesse saputo che Guglielmo Pugliese nel *lib. 2.* in una stessa continuata narrazione rapporta l' assassinamento del Conte Drogone, e la disfatta che i Normanni fecero delle Truppe Papali? E pure la morte di Drogone, siccome si è veduto, accadde nell' anno 1051. Io son di parere, che siccome il caso lo portò a leggere Ermanno Contratto, Wiberto, ed altri Scrittori Germani, l' avesse spinto a leggere questi nostri Scrittori Pugliesi, trovando nell'Autore dell' Istoria Civile consegnata questa calata di Papa Lione in Puglia con Truppe, e la disfatta del suo Esercito nel 1053. avrebbe cangiato stile, ed ora leggeremmo così: *Qui è sbaglio di Cronologia: l'Anonimo di Bari non dice così, e Guglielmo Pugliese, ed il Malaterra lo convincono pure d' errore. E l' essere attento quanto è possibile nella Cronologia, è uffizio di buono Storico.* Criticuzzi di feccia d'asino, che abbattendovi in un sol libro, senz'esame e senza scernimento, e senza badare al fine, ed istituto degli Scrittori, vi mettete subito a decidere, e notar altri d'errori nello stesso tempo, che mostrate una prodigiosa ignoranza. Non così fecero i savj, accurati, e veri Critici, li quali con somma maturità, e fino discernimento considerarono in ciò il costume degli autori, i loro istituti, e le maniere colle quali narrarono i successi. Così l'accuratissimo Pellegrino nelle note all' Anonimo di Bari ad A.1052. avvertì, che sebbene costui consegnasse in quell' anno la pugna di Papa Lione co' Normanni, e fosse suo costume d' anticipare gli anni per quattro mesi: quest' anno però l'avea prolungato per otto mesi insino a Settembre dell' anno 1053. e perciò non doverci rimuovere dall' epoca stabilita del 1053. poichè il concorde sentimento degli Autori è, che questo combattimento accadde quasi un anno prima della morte di Lione, la quale comunemente, e dallo stesso Anonimo Barese si fissa nell'anno 1054. nè in ciò cade alcun dubbio presso tutti gli Scrittori. Parimente le maniere usate dal Malaterra, e da Guglielmo Pugliese in raccontar questi successi, non possono recare verun pregiudicio alla comune sentenza, perocchè questi non si astringono a diffinitivamente disegnare l' anno della pugna, e dell' accordo con esatti e minuti calcoli, ma generalmente insieme con altri successi gli rapportano,

Ma non bisogna tralasciare le vostre prodezze, che aggiugnete alla fine di questo *n.*XLVI. poichè tornate a' primi delirj in una maniera non men compassionevole, che vergognosa. Di nuovo cominciate a malmenare il povero Ostiense, e quando costui chiaramente avea detto nel rapportato *cap.* 87. che il Papa tornò d'oltre i monti, e calò in Puglia a combattere co' Normanni nel 1053. voi non avendo letto questo passo, sopra il medesimo delirate così » Ora si osservi, che egli contando le » cose avvenute in quest'anno (che voi intendete il 1051.) » comincia il *cap.* 83. con queste parole: *Sequenti anno prædictus Pontifex iterum ad hoc Monasterium venit in Vigiliis S. Petri*, e dopo sette righe: *Anno iterum tertio ... expellendorum Normannorum gratia ad Imperatorem abiit &c.* ma se per *anno sequenti* avea egli inteso il 1051. che altro mai potea intendere per *anno iterum tertio*, se non il 1052.?

Almanco ora avremo speranza di guarirvi, poichè il male è sì palese e scoperto, che conoscendolo forse voi stesso, saprete darci rimedio, e raddrizzarvi il cervello. Ascoltatemi adunque ora, che mostrate esser in lucido intervallo. L'*Ostiense* nell'istesso anno 1049. che fu intronizzato Papa Lione in Roma, lo fa venire a visitar Monte Casino nella festività delle Palme. Dapoi nel Capitolo, che allegate, cominciò così: *Sequenti anno prædictus Pontifex iterum ad Monasterium venit in Vigiliis Sancti Petri*. E ciò fu nell'anno 1050. perchè credo, che ora comprenderete, che così dee chiamarsi quest'anno, giacchè sussiegue al 1049. Prosiegue quivi l'Ostiense a dire, che il Papa passò a Benevento, e quì fin[illegible] di narrare i successi accaduti in quell'anno. Soggiugne dapoi: *Anno iterum altero*. Avvertite quì il peccato commesso, e cercatene a Dio perdono, tanto più, che l'avete reiterato, poichè ben due volte in vece d'*altero*, avete falsato il passo, e detto *tertio*. Come Padre vi avete sognato di nominar questo *altro* anno, *terzo*, quando non mai l'Ostiense avea nominato il *primo*, ed il *secondo*? In questo altr'anno adunque, che fu il 1051. dice l'Ostiense, che il Papa *Capuam veniens, rursus Beneventum, & inde Salernum perrexit. Dehinc expellendorum Normannorum gratia, ultra montes ad Imperatorem abiit, milites ab inde conducturus*. Ravvediti ora, che nell'*altro anno*, che fu il 1051. l'Ostiense non fa subito passar il Papa in Alemagna, ma lo fa andare in Capua, poi tornare a Benevento, e finalmente lo manda a Salerno. Per far tanti viaggi,

gi, per acceffi, receffi, e more, credo che vi bifognaffero molti mefi. Sicchè verfo la fine di queft'anno potè intraprendere il cammino di Alemagna; ed in fatti voi fteffo lo fate già in Ratisbona agli 8. di Gennajo del nuovo anno 1052. Così quando l' Oftienfe foggiugne: *Dehinc expellendorum Normannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit;* chi dubita, che quefto Scrittore con ciò non venga a confegnare tutti gli abboccamenti, i trattati, permute, ed altri negozj avuti coll' Imperadore Errigo nel feguente anno 1052.? Laonde quando dite, che il trattato della permuta di Benevento, l' Oftienfe lo narra fotto quefto iftefs'anno 1052. dite vero; ma non per que' vaniloquj, che vi hanno inaridita la mente, per quelle feccaggini, che vi fomminiftrò il noftro comune Amico, ma perchè l' Oftienfe venne chiaramente a darlo ad intendere, non folo per quel che in quefto Capitolo fcriffe, ma per quel che foggiunfe nel *cap.*87. quando diffe, che il Papa tornò d' Alemagna, ed ufcì a combattere co' Normanni nel 1053. Quefta pugna certamente che avvenne nel mefe di Giugno di quell' anno. Il Papa è certo, che la fefta del Natale del precedente anno la celebrò in Wormazia: che tornato in Italia era ftato prima in Monte Cafino, ed in varj altri luoghi, ed indi pafsò in Puglia al combattimento; ficchè ne' principj di queft' anno 1053. non era in Alemagna. Negli ultimi mefi dell' anno 1051. fecondo l' Oftienfe, era forfe ancor in Salerno. Dunque quefto Scrittore tutto ciò, che trattò Lione con Errigo in Alemagna, fu meftieri che lo confegnaffe nell' anno 1052. ficcome parimente fece l' Autore dell' Iftoria Civile. L'avete intefo? Sete perfuafo? Se no, io non ne poffo altro, effendo già affievolito, e ftanco di correr più dietro a quefte voftre frafche, poichè non potendomi pafcere fe non di vento, fento in me mancar ogni lena, ed ogni forza.

XLVII. XLVIII. XLIX. L. LI.

Per correr miglior acque alza le vele
Omai la Navicella del mio ingegno,
Che lafcia dietro a fe mar sì crudele;

Sia benedetto il potente Alà, e lo replico anch' io qui ben tre volte, che finalmente per quefte nuove altre criticature ci fate ufcire da un mare veramente crudele, pieno di fecche, ed arenofo;

noso, che poco ha mancato, che non seccasse a me pure il mio cervello. Parvi, Padre mio, leggiera penitenza quella, che fin ora m'avete fatta fare, di mettermi fra tante sterilità e seccagini, e farmi andar sempre co' squadri in mano, e con calendarj alla cintola, andar notando punti di Luna; e farmi fare quì il Natale, là il dì della Cerajuola, in un luogo la Pasqua, in un altro la Pentecoste, in Monte Casino il giorno delle Palme, e la Vigilia di S. Pietro, in Rems farmi assistere alla consegrazione di quella Basilica, in Ratisbona farmi intervenire alla Festa della traslazione del corpo di S. Erardo; ed in fine farmi miglior banditore di sacre, di vigilie, e di feste, che non fu il nostro Messer Ricciardo di Chinzica? Almanco ponendovi ora a parlar del contratto di permuta della Città di Benevento col Vescovado di Bamberga, di erezioni di Chiese collegiali in Cattedrali, di Ambasciatori, e loro negoziati, di battaglie, ed eserciti sconfitti, ed in fine dell' esaltazione di Roberto da Conte a titolo di Duca: ci fate respirare un poco, e non esser sempre condannati a disputar di bazzecole, come si sta con una *filatrice* a disputar del filato. Eccovi dunque posto in cattedra *ad esaminar* meglio quel contratto di permuta, ed a darci migliori, e più appurate notizie di quel cambio di Benevento, anzi più recondite, poichè non le sapeva neppure lo stesso Lione Ostiense, che fu il primo a darcele.

Voi dunque avendo nel numero precedente fissato l' epoca di quel contratto nell' anno 1052. di che niuno ne mosse dubbio, poichè Papa Lione in quell'anno lo stipulò coll' Imperador Errigo, proseguite in questi numeri a scoprir gli errori dell'Ostiense, che mal seppe darcene conto. L' Autore dell' Istoria Civile per far meglio intendere, in che consistesse questa permuta, e quali fossero le cose cambiate fra Lione, ed Errigo, scrisse così nella *pag.43. Errigo I. da' Germani appellato II. avea in Bamberga a spese del proprio Patrimonio edificata una magnifica Chiesa in onore di S. Giorgio; e volendola ergere in Cattedrale, procurò da Benedetto Papa, che la consacrasse, ed in Se e Vescovile la ergesse*. Quì con poca urbanità interrompendo il discorso a quello Scrittore, ma nel tempo istesso chiamandolo cortesemente fedel Copista, dite così: *L'Autore copia troppo fedelmente Lione Ostiense lib.2. cap.46. Hic idem Augustus ex proprii Patrimonii sumptibus construxit Ecclesiam ad honorem S.Georgii in Bamberga, & advocans Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit,*

atque

atque Episcopalem in ea sedem costituens &c. Poco peneranno gli Eruditi a ravvisare in queste poche linee cinque errori. Manco male, che la tempesta è venuta a scoppiare sopra l' Ostiense; ed io per me avendo posto in salvo quell' Autore, dovrei curarmi poco, che il nembo, e la procella lo nabbissasse. Ma pure mi vien compassione di quel buon Cardinale e Vescovo, e stimerei una somma ingratitudine, se in questo pericolo che passa, non gli prestassi soccorso, poichè noi altri Napoletani siamo molto obbligati a questo Scrittore, ed alla Divina Provvidenza dobbiamo, che ci avesse lasciato quella sua Cronaca; imperocchè altrimente dove saremmo andati per aver qualche lume delle nostre memorie di que' tempi sì oscuri e barbari? Dove sotto i Longobardi la notizia di tanti Conti, Contee, e Gastaldati? Dove sotto i Normanni la Storia della lor venuta in Italia, ed in Puglia, ed in Calabria? Dove le tante altre preclare notizie, onde gli Scrittori del Regno di Napoli han potuto illustrare le loro Istorie? Niente dico della serie de' Papi, de' Duchi e Principi di Benevento, di Capua, e di Salerno, e de' titoli degli acquisti del Monastero di Monte Casino, anzi della Chiesa Romana istessa; ed in questo soggetto appunto, che abbiamo per le mani di Benevento, non se ne saprebbe il titolo dell' acquisto, se l' Ostiense l' avesse taciuto. Per quello di Avignone l' Istorie ne son piene; ed ultimamente Giovanni Cristiano *Lunig* nel secondo volume del suo *Codice Diplomatico d' Italia* ce ne ha dato fin allo strumento della compra, che ne fece Papa Clemente VI. dalla nostra Regina Giovanna I. per prezzo di ottantamila fiorini; ma di questa permuta di Benevento non se n' ha altro riscontro, se non quello che ce ne ha lasciato l'Ostiense. Or dunque dovrà comportarsi, che venga ora uno Straniere, e tratti per favoloso quello Scrittore, e che millanti in queste poche sue linee avervi ravvisato cinque errori? Un Lucchese poi, quanto ignorante di queste cose, altrettanto presuntuoso ed impudente? Or via, man bassa, e non se gli usi compassione alcuna.

Quali dunque sono questi cinque errori, che avete scoperti in queste poche linee di Lione? Eccoli: *Primo, è errore il dire, che la Chiesa di Bamberga fosse stata eretta in Cattedrale, ed in Sede Vescovile da Benedetto. Ella fino dall' anno* 1006. *era stata dichiarata tale da Giovanni XVII. Papa, allorchè instituì in Bamberga la Sede Vescovile alle preghiere di Errigo*. Avete finito? Or vede-

vedete quanta pazienza ci vuole con voi altri Criticuzzi senza giudicio, e che non sapete negli Scrittori discernere la cagione, che gl' induce a far menzione di qualche fatto, del quale incidentemente occorrerà parlarne fuor del proprio loro istituto, e soggetto delle loro opere. Lione Ostiense dovendo parlare di questa permuta di Benevento, e di quali cose si facesse il cambio fra Papa Lione, e l' Imperador Errigo il Negro, dovea per necessità favellar del diritto, che la Chiesa Romana avea sopra la Chiesa di Bamberga, perchè potesse farne cambio colla Città di Benevento. Questo diritto non l' acquistò la Chiesa di Roma, se non per la consecrazione, ed erezione in sede Vescovile, che fece Benedetto della Chiesa di Bamberga; onde di questa sola dovea far menzione, non delle altre precedenti, per le quali la Chiesa Romana non avea acquistato diritto alcuno, che potesse cambiarlo con Errigo per Benevento. Se l'Ostiense avesse avuto a trattare della Chiesa di Bamberga, siccome han fatto per proprio istituto gli Scrittori Germani, che voi allegate, avrebbe fatto male di tralasciar il come, ed il quando cominciò la Chiesa di Bamberga piano piano per li favori *dell'* Imperador Errigo il Santo, ad estollersi tanto, fin *che non* fu contento, se non vide venire un Papa di persona a consecrarla, ed ergerla in sede Vescovile. Dunque tutto ciò, che voi narrate delle precedenti erezioni, non facendo al caso dell' Ostiense, mostra non già alcun errore di questo savio Scrittore, ma sì bene la vostra stupidità, ignoranza, ed impudenza.

Ma il fatto sta, che voi nè men sapete l' origine dell' innalzamento della Chiesa di Bamberga in Cattedrale, e m' obbligate a dirvelo, per sol correggere questa tanta vostra petulanza ed impertinenza. L'Ostiense disse vero, ch' Errigo fondò ed innalzò quella Chiesa *ex proprii patrimonii sumptibus*; poichè la Città di Bamberga con tutte le Chiese, Edificj, Predj, Terre colte ed incolte, che avea intorno, Errigo l' ebbe in proprietà per donazione fattagliene da Ottone II, come proprio Patrimonio, potendone disporre a suo arbitrio così tra' vivi, come in ultima volontà. E la carta di questa donazione potrete leggerla presso Gretsero *de Divis Bamberg. in vita Henrici Sancti cap.* 19. Ond' è che Errigo, fin da ch' era giovanetto, amò tanto questa Città, che volle adornarla d' una magnifica Chiesa, alla quale fu in donare cotanto profuso, che (vedendo che non procreava figliuoli) vi consumò anche il dotalizio di Cunegonda sua moglie. Quindi

di Sigeberto Gemblacense scrisse ad Ann. 1004. che di tanta profusione cominciò a sdegnarsene Dioderico Vescovo di Metz fratello di Cunegunda, dicendo: *Et quia liberis carebat, eam omnium rerum suarum hæredem facit: unde Deodericus Metensium Episcopus dolens, dotem, & patrimonium sororis suæ Cunigundis Imperatricis delegari ab Imperatore Bambergensi Ecclesiæ, rebellat.*

Avendo Errigo fondata, e cotanto arricchita questa Chiesa ardeva di desiderio d' ergerla in Vescovado. Non poteva ciò farsi senza il consenso del Vescovo d' Erbipoli, nel cui territorio era Bamberga. Errigo pose ogni studio per ridurre quel Vescovo a darglielo; ma colui essendosi accorto dell' ardente brama dell'Imperadore, sebben se ne mostrava pronto, ricercava però condizioni assai dure e pesanti. Voleva ch' Errigo ottenesse dal Papa, che la sua Chiesa d' Erbipoli l' ergesse in Arcivescovado, gli proccurasse perciò il pallio, e se gli assegnasse per Suffraganeo il Vescovo Aistetense; e fatto questo egli avrebbe smembrato dalla sua Diocesi Bamberga. Tutto accordò, e promise di voler fare Errigo, cotanto era preso dal forte desiderio di veder in quella Chiesa sedere un Vescovo, e mandò Legati in Roma per trattar di questo affare. Ma il Papa non volle confermare l' accordo fatto col Vescovo d'Erbipoli, tanto più, che il Vescovo Aistetense ripugnava sottoporsi a quello d' Erbipoli; onde Errigo mutò sentenza, e si pensò ad altro espediente, siccome rapporta Ditmaro *lib.6. pag.* 383. e si legge negli *Annali Bambergensi* presso Martino Hoffmanno *lib.* 1. §. 65. *pag.* 40. e negli Scrittori Bambergensi raccolti da *Ludevig*, ove nel *tom.*1. si leggono queste parole: *Accipit conditionem Henricus, & missis Romam . . . nuntiis rem summa diligentia peragi jubet. Pontifice autem confirmationem pactionis inter Henricum & Episcopum initæ, & Palii usum pernegante, & Magingoso Aistetensi Episcopo Ecclesiæ Wirceburgensi subesse renuente . . . Rex mutat paulatim sententiam.* Si pensò pertanto ad altro mezzo; e finalmente dopo tanti sforzi ed interposizioni adoperate col Vescovo d' Erbipoli si ottenne, che lasciato da parte stare que' suoi alti pensieri di voler essere Metropolitano, si contentasse di riceversi in iscambio alcune possessioni e beni, che Errigo gli avrebbe conceduti nel distretto di Gabfeld, li quali furono, secondo si legge nel diploma rapportato dalla Cronaca di Lorenzo Friesens *pag.* 1008. *Mainungam in pago Gabfeldico sitam, una cum marca, & Waldorf,* siccome fu eseguito nell' anno 1006. assegnando all' incon-

tro il Vescovo d' Erbipoli alla Chiesa di Bamberga parte della Parrocchia del suo Vescovado. A questa commutazione si cercò la conferma da Papa Giovanni XVII. il quale nel medesimo anno non ebbe difficoltà per sua Bolla, che si legge presso Gretsero, *cap.*11. di confermarla, e di averla per rata e legittima, dicendo: *Commutatione facta jure ac legaliter cum Henrico, Wirzeburgensi Episcopo, de aliqua parte Parochiæ suæ sui Episcopatus.*

Questa conferma, che seguì nell' anno 1006. non bisogna confonderla coll' erezione del Vescovado, come avete fatto *voi*, la qual si fece nel seguente anno 1007. in un Sinodo convocato a Francfort, nel quale alla presenza d' Errigo, e di que' Vescovi fu eletto ed ordinato Vescovo di Bamberga *Eberardo*, che fu il primo Vescovo di quella Chiesa, e per questa ragione negli *Annali Einsidelensi* presso Mabillone *Tom.IV. Analectorum pag.* 479. nella Cronaca Australe presso Freero *tom.*1.*pag.*437. presso l'Autore della *Cronaca d' Erbipoli pag.* 1007. presso Ermanno Contratto *p.*383. ed il Cronografo Sassone nell' anno 1007. si consegna l' erezione della Chiesa di Bamberga in Cattedrale, essendo in quest' anno stato eletto ed ordinato il suo primo Vescovo Eberardo. In questo Sinodo di Francfort disse Errigo a' Vescovi ivi ragunati: *Episcopatum in Bamberga cum licentia Antistitis mei facere hactenus concupivi, & hodie perficere volo desiderium*, come si legge negli Atti di questo Sinodo presso Ditmaro *lib.* 6. *pag.* 383. il quale soggiugne, che allora Errigo nominò Eberardo suo Cancelliero per Vescovo, e dagli altri fu ordinato. *Eberardo tunc Cancellario cura Pastoralis a Rege committitur.* Ciò che fu poi anche confermato da Papa Giovanni, il quale sebbene con questa nuova fondazione *Eberardo* si fosse sottratto dalla soggezione del Vescovo d' Erbipoli, volle però, che rimanesse soggetto ed ubbidiente al suo Metropolitano, ch' era l' Arcivescovo di Magonza: *Sit tamen idem suo Metropolitano subjectus atque obediens*: siccome si legge presso l' Autore della vita d' Errigo. Dipoi da Benedetto VIII. che cominciò, e finalmente da Lione IX. che gli concedette fino all' uso del Pallio, ne fu sottratto, come più innanzi dirassi. Quindi l' Imperador Errigo in un Diploma, spedito in Francfort in Novembre di questo stesso anno 1007. che si legge *in Diplomatum Bambergensium Codicillo num.* 1. *pag.* 11. 12. 13. disse: *Quendam nostræ paternæ hæreditatis locum Bamberg dictum, in sedem & culmen Episcopatus sublimando pervteximus, & Romana auctoritate atque venerabilis Henrici*

rici Wirciburgensis Episcopi, ac puro communique omnium nostri fidelium tam Archiepiscoporum, quam Episcoporum, Abbatumque, necnon Ducum, & Comitum consultu decretoque . . . stabilivimus, atque corroboravimus.

Conoscete dunque in questo primo errore, che avete voluto notare nell'Ostiense, in primo luogo la vostra sciocchezza e petulanza, che perchè quello Scrittore non fece motto di questa prima erezione, perchè non dovea farlo, non facendo ciò niente a quello, che dovea narrare della permuta di Benevento; voi perciò negate, che Benedetto non ci avesse avuto mai parte: e questo è falso, perchè la consecrazione ed erezione di Benedetto, della quale parla l'Ostiense, si fece dipoi, come sentirete appresso. Per secondo avvertite pure in ciò i vostri errori, avendo confuso gli anni della conferma di Papa Giovanni alla commutazione fatta col Vescovo d'Erbipoli, coll'erezione della Chiesa di Bamberga in Cattedrale. Assai più gravi sono quelli, che avete commessi in notare il secondo errore di Lione Ostiense nel *num.*XLVIII.

Dite in questo così: *Secondo è errore il dire, che la Chiesa Cattedrale fusse consecrata da Benedetto Papa. Ella fu consecrata dal Patriarca di Aquilea assistito da più di trenta Vescovi il* 1011. Scimunito mio trasone, ignorava forse Lione Ostiense quella gran celebrità, che si fece nella Cattedrale di Bamberga in quell'anno? A chi era ignota questa magnifica solennità descritta da Ditmaro, nella quale oltre al Patriarca d'Aquileja, e tanti Vescovi: *intererant etiam*, come prosiegue Ditmaro, *regio gaudio Dominæ Sorores Abbatissæ Sophia, & Aldebrida, quod erat insigne decus Imperatoriæ aulæ: Aderat & incredibilis frequentia Cleri, ac Populi, inter quos multis Reis indulgentia a Rege donata est, aliis venia repromissa*? Ma che importava all'Ostiense di riferire questi apparati, celebrità, e feste? Che avea che fare tutto ciò colla permuta di Benevento? Lione parla della consecrazione, e nuova erezione, o sia conferma della prima, che ad istanza dell'Imperadore nell'anno seguente 1012. vi fece Papa Benedetto: perchè Errigo non contento di quella celebrità, perduto nell'amore di quella Basilica, avendola renduta più splendida, ed in forma più magnifica, volle anche aver il piacere, che venisse da Roma tutto un Papa in persona a consecrarla colle sue proprie mani, ed ad ergerla in Cattedrale, ed allora si trattò della suggezione, e censo da prestarsi alla Chiesa Romana. Dubitate

forse di questa venuta di Benedetto in Bamberga, perchè non volete credere a Lione Ostiense, che il dice, avendovi mala grazia? Sentite dunque gli Scrittori stessi Germani, che ne rendono pure testimonianza, anzi una Bolla dello stesso Papa Benedetto. Udite Burkardo, il quale nel *cap. 4. de casibus Monasterii S. Galli pag. 66.* scrisse così: *Henricus juxta Castrum Babenberg nobilem, & divitem Episcopium construxit, & Benedicto Papa vocato Ecclesiam inibi . . . consecrari facit.* Vedi come concorda con quel *advocans Benedictum Papam, ab ipso illam consecrari fecit* di Lione Ostiense. Sentite l' Autore *Vitæ Meinwerci §. 23. pag. 525. Rex Episcopatum (Bambergensem) quem ex integro in suo domate fundavit, terminis ejus ab adjacentibus Episcopatibus legitimo concambio commutatis . . . speciali jure Romanæ Ecclesiæ tradidit, ut & primæ Sedi debitum honorem divinitus impenderet, & suam plantationem tanto patrocinio firmius muniret.* E lo stesso scrissero l' Autore della Vita presso Canisio *p. 389.* e Mariano Scoto ad A. 1011. con qualche diversità fra di loro in consegnar l' anno, poichè siccome osservò Struvio *Synt. Hist. Germ. diss. 13. §. 26. pag. 386. Marianus Scotus hæc ad A. 1011. Auctor Vitæ Meinwerci ad An. 1013. refert.* Ma non vi rincresca di ascoltar ora l' istesso Pontefice Benedetto, il quale in una sua Bolla rapportata dall' Autore della *Vita Henrici Sancti pag. 305.* parla così: *Venimus Bambergam, ubi ab (Henrico) Imperatore suscepti sumus, prout poterat, & noverat melius. Ecclesiam autem cum omni integritate Episcopatus, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, cui Deo auctore præsidemus, & nobis obtulit. Quod videntes æquum, consideravimus seriem hujus nostri Privilegii, & Episcopatus confirmare in perpetuum, eumque tibi (Eberhardo) & tuis successoribus concedere ea videlicet ratione, hoc ordine, ut nullus umquam viventium cujuscumque sit dignitatis, vel ordinis contra hanc nostram confirmationem Episcopatus venire audeat.*

Gli ultimi Scrittori Germani, i più accurati e diligenti investigatori delle loro memorie, infra i quali sono Struvio, e Simone Federigo Hahn, per prova di questa consecrazione, e nuova erezione, o sia conferma della precedente, oltre a' riferiti monumenti, si vagliono anche di questo passo di Lione Ostiense, siccome fece Struvio *loc. cit.* che lo trascrive intero, ed il riferito Simone Hahn *in Henrico Sancto*; nè vi notarono questi errori, che vi avete voi scoperto, zucca mia da sale, anzi nelle loro Istorie rapportano, che dopo la consecrazione fatta di que-

questa Chiesa dal Patriarca d'Aquileja, Errigo volle, che Papa Benedetto personalmente ne replicasse la cerimonia, che Struvio la consegna nell'anno 1012. dicendo nel *cit.* §. 26. *pag.* 384. *Iste etiam Episcopatus, præsente Benedicto VIII. Papa, peracta Templi Majoris constructione, Ann. 1012. demum fuit consecratus.* Che ve ne pare mio Signor Scopritor d'errori in poche linee di Lione? Ma sentiamo il terzo errore del *n.*XLIX. *Terzo, è errore il dire, che la Chiesa consecrata da Benedetto fosse la Cattedrale. Nell' anno 1019. andato egli in Bamberga consecrò alle preghiere dell' Imperadore Errigo la Basilica di S. Stefano, che non era altrimente la Cattedrale.* Puossi sentire, cosa più sciapita e stomachevole di questa? Lione Ostiense parla della Chiesa Cattedrale, e del Vescovado, che fu sottoposto alla Chiesa Romana, e che in ricognizione di questa superiorità dovesse pagarle un annuo censo, di che parlarono i riferiti Autori: tutte le quali cose, collo stabilimento del censo, seguirono nell'anno 1012. per cui si fece poi con Lione IX. il cambio con Benevento; e voi saltate ad un' altra consecrazione della Basilica di S. Stefano, che seguì sette anni appresso? Era cosa veramente rara a que' tempi, che i Papi portandosi ne' loro viaggi ora in una Città, ora in un' altra, non si mettessero a consecrar Chiese, dove capitavano, quando n' erano richiesti; e spezialmente a' tempi d' Errigo il Santo, di cui la maggior applicazione era in fondar Chiese e Monasterj, ed assistere a queste funzioni di riti e celebrità Ecclesiastiche, tanto che non si penò poco a non fargli rinunziare la Corona Imperiale, perchè in tutti i modi voleva farsi, non pur Prete, ma Monaco, e ritirarsi in Monastero a Verdun.

Intorno al *quarto errore*, che notate al *num.* L. non accade far parole, perchè le cose stesse precedentemente dette voi replicate, e si vede che l' avete posto per arrivare al numero quinario, poichè altrimente gli errori non sarebbero arrivati a cinque, ma a quattro. Sentiamo adunque il quinto al *n.* LI. ch'è assai più grazioso de' precedenti.

Quinto, è errore il dire, che la Chiesa Cattedrale di Bamberga, eretta dall' Imperador Errigo, fosse intitolata a S. Giorgio. Ella era dedicata a S. Pietro Principe degli Apostoli, come ne fanno indubitata fede le parole del Diploma Pontificio di Giovanni XVII. Se da altri, che non fosse stato in Germania, venisse questa difficoltà, potrebbe scusarsi, come non pratico de' Santi di que' pae-

paesi, sebbene non potrebbesegli condonare la petulanza, che avendola così chiamata l'Ostiense, il quale potea ben saperlo, egli avesse voluto far il Ser Contrapponi a sì grave Scrittore; ma essendo uscita dalla vostra penna, almeno nella copia che deste allo Stampatore, voi che siete stato in Germania, ed avrete forse inteso i Santi suoi più rinomati, che sono per lo più quelli che si dipingono con arme e corazza a cavallo, e spezialmente S. Giorgio rinomatissimo, certamente che questo vostro fallo non può condonarsi, imperciocchè s' uniscono insieme, e l' ignoranza, e l' impudenza, e la protervia contra quello Scrittore. Moltissime Chiese in Germania si denominano da più Santi, a' quali furono dedicate, e poche sono, che se non presentemente presso il volgo, almeno nelle scritture non ritengano quello di S. Giorgio. La Chiesa Cattedrale di Bamberga aveva per suo principal titolo quello della *Vergine Maria*, al quale eran aggiunti anche gli altri di *S. Pietro e Paolo*, e de' Martiri *Kiliano*, *e Giorgio;* onde questa Chiesa negli antichi Diplomi, e da varj Scrittori ora si chiama di S. Pietro, ora di S. Giorgio. Leggete la Raccolta intitolata: *Diplomatum Bambergensium Codicillus*, ed al *num.* 1. *pag.* 11. 12. troverete quel Diploma, *di cui* poc' anzi se ne sono rapportate le parole, dove Errigo nominando questa Chiesa, disse averla eretta *in honorem Sanctæ Dei Genitricis Mariæ, Sanctorumque Apostolorum Petri, & Pauli, necnon Martyrum Kiliani, atque* GEORGII. Alla Vergine Maria è accaduto in più Chiese ciò che per lei accadde al suo Figliuolo Gesù nelle Immagini, il quale rimase per appendice, ed all' incontro Maria per figura principale: così molte Chiese si denominarono poi dal nome di qualche Santo aggiunto, e si tralasciò quello della Vergine; e dappoichè la Chiesa di Bamberga fu da Errigo, in questo trattato col Papa Benedetto offerta a S. Pietro, quindi cominciò più generalmente a chiamarsi di S. Pietro; ma non perciò i Germani lasciarono di chiamarla di S. Giorgio, siccome fece anche l' Ostiense, da' quali ne fu informato. Ma odo i vostri gridi del numero seguente, che mi chiamano a dar nuovo soccorso al povero Ostiense per un' altra procella, che gli soprasta. Gridate: *Non abbiamo anche finito gli errori in ordine alla Chiesa di Bamberga.* Corriamo adunque per sapergli, e vedere se vi sarà speranza di emendargli.

LII.

LII. LIII. LIV. LV. LVI.

Proseguite in questi numeri a rapportar le parole dell' Autore dell' Istoria Civile, che avevate interrotte ne' precedenti, che sono: *Così fu fatto; ma bisognò, che l' Imperadore offerisse alla Chiesa di Roma un annuo censo, che fu stabilito d' un generoso cavallo bianco con tutti i suoi ornamenti ed arredi, e di cento marche d' argento ogni anno*. Quì pure quell' Autore copiò fedelmente l' Ostiense, che scrisse: *Ab ipso (Benedicto) illam consecrari fecit, atque Episcopalem in ea Sedem constituens; Beato Petro ex integro obtulit, statuto censu per singulos annos equo uno optimo albo, cum omnibus ornamentis, & faleris suis, & centum marchis argenti*. Ma voi per questo stesso gridate: *Non abbiamo ancor finiti gli errori*. Quì appunto, ed in queste altre poche linee io ce ne trovo quattro altri. E quali sono? Eccoli.

Primieramente questo Censo non fu accordato al Papa per l' erezione del Vescovado di Bamberga, come vuole l' Autore, ma fu in contraccambio della donazione dello stesso Vescovado alla S. Sede. Oimè, che quì parmi, che vi abbia sorpreso un brutto accidente, che vi fa delirare. Povero me, io era corso per dar ajuto all' Ostiense, ed ora bisogna affannarmi per dar a voi soccorso, per restituirvi in retto sentimento. Avverta V. P. che il dire, che quel censo fu accordato in contraccambio della donazione dello stesso Vescovado alla Santa Sede, è un parlar contraddittorio, e mostra che voi stesso non sapete quel che vi dite. Metta un poco di attenzione per sentir bene ciò che scrisse l' Ostiense, che io vi ajuterò con altri passi di buoni Autori, anzi colle parole della Bolla stessa di Papa Benedetto per farvelo capire. Vedi che l' Ostiense dice, che Errigo (avendo il Papa consecrata, e costituita in Sede Vescovile quella Chiesa) *Beato Petro ex integro obtulit*. Così scrisse pure l' Autore della vita *Meinwerci* §. 23. *Rex Episcopatum Bambergensem . . . speciali jure Romanæ Ecclesiæ tradidit, ut & primæ Sedi debitum honorem divinitus impenderet, & suam plantationem tanto patrocinio firmius muniret*. Vi ricorderete anche delle parole poc' anzi rapportate della Bolla di Benedetto; ma forse in questo turbamento vi saranno uscite di mente: bisogna ripetervele: *Venimus Bambergam, ubi ab Henrico Imperatore suscepti sumus, prout poterat, & noverat melius; Ecclesiam autem cum omni integritate Episcopatus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, cui Deo auctore præsidemus, & nobis obtulit*.

Questo

Questo a que' tempi era il costume, quando si volevano sottoporre le Chiese, ed i Vescovadi alla Sede Romana, e renderle a quella soggette; in segno della qual soggezione si prestavano i censi, ed i tributi, non altrimenti che si praticava ne' *Feudi oblati*. Così Errigo in remunerazione d'averla il Papa in persona consecrata, ed eretta in Sede Vescovile, la soggettò immediatamente alla Chiesa Romana, imperocchè prima era sotto la giurisdizione dell' Arcivescovo di Magonza; ma quindi si lasciò sotto la special protezione Apostolica, stabilendosi in conseguenza di ciò un annuo censo, E perchè meglio l'intendiate, voglio rapportarvi anche le parole della Bolla della costituzione di questo censo, e degli Autori che lo rapportano, appunto come lo scrisse l' Ostiense. Questi disse così: *Episcopalem in ea Sedem constituens, Beato Petro ex integro obtulit, statuto censu per singulos annos Equo uno optimo albo, omnibus ornamentis & faleris suis*... Senti ora l'Autore medesimo della vita *Meinwerci* §.27. *pag.*526. che scrisse pure lo stesso: *Beverbergensem fundum Rex cum omnibus pertinentiis suis Beato Petro contradens, Apostolico Præsuli jugiter defendendum commendavit. Et in commemorationem hujus pactionis album ambulatorem cum faleris singulis annis Romano Præsuli dari constituit*. La sopra addotta Bolla del Papa pur dice, che la prestazione *sub nomine pensionis* dovesse essere, E-*qum album nobis, nostrisque successoribus persolvat, cum sella conveniente Romano Pontifici*. Come poi questo Censo fosse cresciuto o sentirete appresso, quando verremo a rispondere al terzo errore, che in quest'altre poche linee avete scoperto nell'Ostiense. Intanto non bisogna su di ciò perder con voi più parole, perchè dal secondo errore che notate al seguente *num. LIII.* si vede, che quel brutto accidente non vi è per anche passato, tuttavia continuando il delirio in una maniera più compassionevole, farneticando così.

Secondariamente questo censo fu accordato da Errico I. da' Germani appellato II. a Benedetto Papa VIII. non nell' occasione della Chiesa Cattedrale, ma della Basilica di S. Stefano consecrata dallo stesso Pontefice. Per conoscenza di ambidue questi abbagli si legga la Bolla dell' erezione del Vescovado di Bamberga, spedita da Papa Giovanni XVII. l'anno 1007. *da me citata più sopra: e nulla si leggerà di questo censo. Si legga poi il Diploma di Errigo III. detto il Negro, fatto in Bamberga l'anno* 1020. *a Benedetto VIII. e vi si leggerà*...

Scor-

Scorgete ora, Padre mio, quanti spropositi vi sono usciti di bocca. Dite che questo censo fu accordato, non nell' occasione della Chiesa Cattedrale, ma per la consecrazione della Basilica di S. Stefano; e pure avete letto già, che non pur gli Autori di sopra addotti, ma la Bolla stessa di Benedetto vi smentisce, e vi dice che fu costituito per la Chiesa Cattedrale. Dite che non fu per l'erezione del Vescovado di Bamberga, perchè nella Bolla di Papa Giovanni XVII. del 1007. nulla si legge di questo censo. Certamente che in quella Bolla non poteva leggersi, poichè il censo fu costituito nel 1012. in tempo di Benedetto, e non di Giovanni nel 1007. Dite che fu per la consecrazione della Basilica di S. Stefano, quando niuno Scrittore fa memoria, che in quella consecrazione si fosse stabilito censo alcuno; e voi stesso avete detto, che quella consecrazione seguì nel 1019. quando di questo censo hassi memoria fin dal 1012. Allegate per ultimo il Diploma d' Errigo il Negro del 1020. quando questo stesso vi convince, che il censo fu costituito per la Chiesa Vescovile di Bamberga, e non già per la Basilica di S. Stefano, rapportandone voi stesso le parole, che dicono: *Sub tuitione præterea Sancti Petri, & vestra, vestrorumque successorum prætaxatum* EPISCOPIUM *Bambergensem offerimus, unde sub nostræ pensionis debito Equum unum album phaleratum ex ejusdem loci Episcopo vos annualiter suscepturos sancimus.* Che ve ne pare? Io v'ho scoverto il male già: sappiatevene ora per voi stesso guarire, poichè a' mali palesi è facile trovar rimedio.

Passiamo dunque al terzo errore; ed in questo non vi conosco tanta gravezza, poichè deriva unicamente da ignoranza. Dite al *Num. LIV.* che Lione Ostiense erra *per quelle cento marche di argento*, che aggiugne al censo: e la ragione perchè erra? perchè, soggiugnete: *In questo Diploma* (intendendo di quel d'Errigo il Negro già detto) *non ve le leggo; e pure il Baronio, che lo trascrive, egli ancora protesta averlo collazionato con quattro manuscritti*.

Or vi mostrerò io la ragione, perchè in questo Diploma nè voi, nè il Baronio avete potuto leggere quelle cento marche d' argento; e quindi nell' avvenire spero, che farete più conto dell' Ostiense, che ci ha dato questa notizia. Sappiate adunque, che quando fu costituito questo censo tra Errigo il Santo, e Benedetto VIII. non era che d' un cavallo bianco ben guarnito, co' suoi arredi, e sella conveniente ad un Papa: e la presta-

zione dovea farsi non in ogni anno, ma ogni quindici anni; e così fu convenuto e stabilito nella Bolla di Benedetto, dove si legge: *Ut singulis quibusque* Inditionibus *sub nomine pensionis, equum album nobis, nostrisve successoribus persolvat cum sella conveniente Romano Pontifici*. Dappoi, come suole accadere, per l' accortezza de' Papi, e bontà degl' Imperadori pian piano questo tributo cominciò a crescere, e siccome si prestava ogni quindici anni, poi la faccenda si ridusse a doversi mandare il Cavallo bianco in Roma ogn' anno; ed in effetto non solo in questo Diploma d' Errigo il Negro si legge mutato il *singulis Inditionibus* nell' *annualiter*, ma negli altri antichi Scrittori Germani, siccome si è veduto nell' Autore della vita *Meinwerci*, che disse pure: *Et in commemorationem hujus pactionis, album ambulatorem, cum faleris singulis annis Romano Præsuli dari constituit*. A' tempi di Papa Lione IX. si vide cresciuto questo censo a cento marche d' argento di più. Ed i moderni Scrittori Germani, siccome Struvio *loc. cit.* e Simone Hahn *in Henrico Sancto pag.* 21. da questo passo dell' Ostiense confessano aver la notizia di questo augumento, nel che tanto lo lodano e commendano. *E pure* la disgrazia di questo rinomato Scrittore porta, che *quanto appresso* gli esteri ha trovato di stima e commendazione, altrettanto presso i nostri novelli Criticuzzi ne abbia riportato odio e disprezzo.

Consimile sventura soffre ora per la notizia, che ci dà della comutazione di questo censo colla Città di Benevento, fatta da Lione IX. con Errigo il Negro, coll' occasione di questo passaggio fatto in Germania per sollecitar le Truppe dell' Imperadore a discacciar i Normanni dalla Puglia. A questo Scrittore dee la Chiesa Romana, che oggi si sappia il legittimo titolo dell' acquisto di Benevento, poichè gli antichi Scrittori Germani, come cosa non appartenente a loro, lo tacciono. Solo Lione Ostiense Scrittore contemporaneo ce lo palesò nella sua Cronaca. Ma sentiamo che cosa ci hanno in contrario questi nostri Criticuzzi. Ecco come al *Nu. LV.* si scagliano contra l' Ostiense, il quale ben due volte nella sua Cronaca lascionne di ciò memoria. Nel *cap.* 46. del *lib.* 2. disse così: *Postmodum vero Leo nonus Papa vicariationis gratia Beneventum ab Henrico Corradi filio recipiens, prædictum Episcopium Bambergense sub ejus ditione remisit, equo tantum, quem prædiximus, sibi retento*. Nel *cap.* 74. rapportando i negoziati, che Papa Lione ebbe in Germa-

ma-

mania con Errigo il Negro, soggiunse: *Tunc temporis facta est commutatio inter eundem Apostolicum, & Imperatorem de Benevento, & Episcopio Bambergense, sicut jam supra retulimus.* Voi al contrario dite così: *O sia la Città, o sia il Principato di Benevento, ella si sarebbe cambiata per molto poco. Ma la verità si è, che si cambiò coll' Abbadia di Fulda ancora, e con altri luoghi e Conventi ch' erano di giurisdizione del Papa, come ce ne assicura Ermanno Contratto Scrittore contemporaneo. La quale Abbadia di Fulda, ed altri luoghi erano stati confermati al Papa dall' istesso Imperadore Errigo nel Diploma più su memorato... Ond' è che l' Imperadore ritenendolo, ed il Papa ricercandolo, si convennero di permutare questo, ed altri luoghi colla Città di Benevento.*

Ma non v' accorgete quì della vostra non meno ignoranza che impudenza? Che ha che fare la transazione fatta col Papa per le pretensioni sopra la B[illegible]ia di Fulda, della quale parla Ermanno Contratto, colla permuta di Benevento, e censo del Vescovado di Bamberga, della quale parla l' Ostiense? La pretensione che avea il Papa sopra la Badia di Fulda, ed alcuni altri luoghi e Conventi di Germania, l' avea promossa molto tempo avanti, che fosse in questo anno 1052. con Errigo in Wormazia. La pretensione si fondava, che perchè quella Badia e Conventi erano stati offerti anticamente a S. Pietro, ciò che non importava altro, salvo che mettergli sotto la spezial protezione di quel Santo, affinchè i Papi colle loro scomuniche l' avesser difesi contra ogni invasore, pretendeva poi la Corte di Roma, che queste obblazioni importassero soggezione, sicchè fossero di sua giurisdizione. Ma i Germani non ci diedero mai orecchio. In questa occasione Lione IX. tanto seppe fare, finch' Errigo, il quale pure in Italia avea conceduto a varj Monasterj simili protezioni, spedendo a lor favore Imperiali *Precetti*, che chiamavano a que' tempi *Mundiburdj*, e che pur pretendeva perciò esser sottoposti alla Camera Imperiale, fatte esaminare le vicendevoli pretensioni, venisse poi a quella transazione, cioè che il Papa cedesse alle sue ragioni sopra la Badia di Fulda, ed altri luoghi e Conventi di Germania, ed Errigo all' incontro cedesse al Papa quelle appartenenti all' Imperadore ne' luoghi d' Italia. Di questa transazione parla Ermanno Contratto ad A. 1053. *pag.* 334. di cui eccone le parole: *Imperator cum Domino Papa, multisque Episcopis, & Principibus Natalem Domini Wormatiæ egit, ubi Papa,* SICUT DUDUM CÆPERAT, *Fuldensem*

Abbadiam, aliaque nonnulla loca, & Cœnobia, quæ Sancto Petro antiquitus donata feruntur, ab Imperatore reposcens exegisset, demum Imperator pleraque in ultramontanis partibus ad suum jus pertinentia provis alpinis illis per concambium tradidit.

Lione Ostiense all' incontro qui non parla di transazione, o commutazione di ragioni, e vicendevoli pretensioni sopra Monasterj e Badie, ma di permuta della Città di Benevento col Vescovado di Bamberga, sopra di che fra il Papa e l' Imperadore non vi era contrasto, nè vi fu mai precedente lite, o pretensione promossa. Da Errigo si pagava il Censo, e si riconosceva quella Cattedrale per soggetta e ligia della Chiesa Romana. Per sottrarla adunque da questa soggezione, offerse la Città di Benevento al Papa, il quale trovandoci il suo vantaggio accettò il partito, e si fece la permuta. Nè creda, che fosse sì sciocco Errigo, che per sottrarsi da quel censo volesse dar una Città come Benevento al Papa, se fosse stata allora in suo potere. Quella Città si possedeva da Pandolfo Principe di Benevento, ed i Beneventani erano venuti a tanta insolenza in non voler riconoscere l' Imperador Errigo per *Sovrano*, che giunsero fino a chiudergli le porte della Città in *faccia*, e non ve lo fecero entrare; anzi villanamente osarono con ingiurie maltrattare anche la suocera, che dal Monte Gargano era tornate a Benevento, siccome avrete potuto sapere dallo stesso Ermanno Contratto, che tanto avete in bocca, il quale ad A. 1007. *pag.* 328. scrisse: *Socrus Imperatoris de Monte Gargano reversa, orto tumultu, Beneventani Cives quibusdam eam injuriis afficiunt*. Di che Errigo ne concepì contra i medesimi odio grandissimo, e non potendosene vendicare, per averne rimandato indietro parte del suo esercito, e per non aver forze bastanti per reprimere quelle de' Normanni, li quali collegati col Principe Pandolfo s' erano impadroniti di quasi tutto il Principato di Benevento, si curò poco di cambiare quella odiata Città, per vedere libera la sua Cattedrale di Bamberga. All' incontro Papa Lione, il quale tornava in Italia alla testa di un fioritissimo esercito di valorosi Alemanni, che gli aveva accordati l' Imperadore, credè facile l' impresa di scacciar da Benevento Pandolfo, e soggettarsi i Beneventani. Siccome in effetto alla fama di questa poderosa spedizione, Pandolfo col suo figliuolo Landolfo scapparono tosto da Benevento; ed il Papa non perdè tempo di eleggervi un nuovo Principe, qual fu Rodolfo, *in Beneventanum*

tanum Principem jam electus, come dice l' Ostiense citato *cap.* 87. a cui diede il comando di parte del suo esercito. Ma l' infelice successo di questa spedizione guastò tutti i ben conceputi disegni, siccome è noto dall' Istorie, ed io n'accennerò qualche cosa più innanzi per risposta dall'altre vostre sciapite Critiche.

Così quando al *Num. LVI.* riprendendo l' Autore dell' Istoria Civile, che con verità avea scritto: *Non abbiamo Scrittore più antico, che parli di questa commutazione, che Lione Ostiense:* voi soggiugnete: *Ne parla, come si è visto di sopra n. 46. Ermanno Contratto*; non sapete quel che vi dite, non leggendo gli Autori che allegate, che vi potrebbono pure far avvertiti de' vostri errori, poichè Ermanno parla d' altro, che della commutazione di Benevento. E gli stessi ultimi Scrittori Germani, siccome gli allegati *Struvio*, e Simone Hahn, a Lione Ostiense si dichiarano dover questa notizia, che fu il primo a darcela; onde perciò si vagliono della sua autorità, e di questi suoi luoghi, rapportandola nelle loro *Storie*, come una verace e fedele testimonianza. Solamente quel gravissimo Autore ha incontrato questa disgrazia con voi altri Criticuzzi schizzinosi, che vi pute tutto ciò ch' esce dalla di lui bocca; sicchè in questa risposta mi avete obbligato più a prendere la difesa di Lione Ostiense, che dell' Autore della Storia Civile. Fuvvi perciò gran contrasto fra due miei amici intorno al titolo, che dovea mettere a questa risposta. Uno vedendo non meno la scipitezza e puerilità delle vostre Notarelle, che l' impudenza e sfacciataggine, colla quale eravate mosso a darle alle stampe, ci aveva adattato un brutto per voi, e vituperoso titolo. L' altro più benigno e mansueto in tutte le maniere voleva, che si ponesse questo: *Apologia del Cardinale Lione Vescovo Ostiense contro le cavillazioni ed impertinenze dell' Anonimo Lucchese*, allegandomi, e premendomi a ciò fare coll' esempio del P. Paolo Servita, il quale rispondendo alle opposizioni fatte dal Cardinale Bellarmino alle sue Considerazioni sopra le censure di Paolo V. contro la Repubblica di Venezia, vedendo che non tanto percotevano lui, quanto Giovanni Gersone, nella replica vi pose questo titolo: *Apologia a' Trattati, ed alle Risoluzioni di Giovanni Gersone sopra la validità delle scomuniche, per l' opposizioni fatte dal Cardinale Bellarmino*. Ma io, che non voglio entrare in questi paragoni, che soglion riuscire sempre odiosi, ho lasciato correre quello, che state ora leggendo.

LVII. LVIII. LIX. LX. LXI. LXII.

In questi numeri pare, che il nostro comune Amico vi abbia posto in libertà, tutto scapolo e solo, onde lasciando di far il Critico, tornate al vostro mestiere di far il Predicatore; poichè con belle rettoriche, ed acuti concetti predicabili vi mettete a scusare Papa Lione in quella militar spedizione: a dire che il male lo fecero i Pugliesi, che sinistramente l'informarono degli andamenti de' Normanni, e gli Alemanni, che fidando al proprio valore vollero in tutte le maniere venire alle mani con coloro: che Lione proccurò sempre averci pace, e che non fu gran cosa averlo i Normanni nella sua prigionia trattato con tanto rispetto e riverenza. Ma Padre mio, qui non ci voglion ciarle e barzellette: queste serbatevele per li Pulpiti, ove sete solo a parlare, e non vi è chi vi possa contraddire. Qui si parla di fatti storici, accaduti sono ormai scorsi sette secoli, e perciò bisogna stare a quel che ne dissero gli Scrittori di que' tempi, e non alle vostre declamazioni.

Per ciò che riguarda la prima parte della vostra *predica*, contenuta ne' due primi *Numeri LVII.* e *LVIII.* dove vi *sforzate* dar a sentire, che Papa Lione andò in Germania per sedare le discordie insorte fra l'Imperadore, ed Andrea Re d'Ungheria, e che questo fu il suo fine principale, ancorchè trovandosi in Germania avesse chiesto [illegible] ad Errigo contra i Normanni, i quali da' Pugliesi, e non da quel Santo Papa furono descritti a Cesare per ambiziosi ed usurpatori; vorrei che fosse così, ma Padre mio, l'Istoria vi è contraria. Chi niega che il Papa, come uomo dabbene non avesse proccurato di porre pace tra l'Imperadore, ed il Re d'Ungheria? Ma dal successo si vide, che le sue interposizioni niente giovarono, e se ne curò poco. Più gli premeva di discacciare i fastidiosi Normanni da Puglia, i quali sovente facevano delle scappate non solo sopra il Principato di Benevento, ma sopra i beni delle Chiese, e poco conto facevano dell'Imperadore, e molto meno del Papa. Chi ha negato (anzi l'Autore dell'Istoria Civile in molti luoghi l'afferma) che i Pugliesi stimolarono il Papa ad andar in Germania a cercar ajuto all'Imperadore, perchè gli liberasse dal giogo pesante de' Normanni, descrivendogli per gente iniqua e tiranna, mescolando colle cose vere anche le false, come suol accadere de' malcontenti, che aggravano i fatti? Quindi Gugliel-

mo

mo Pugliese, i cui versi voi avete storpiati, cantò:

Veris commiscens fallacia...

Ma Papa Lione, siccome sono tutti coloro, che volentieri prestano credenza a quelle cose che vogliono, sentendo con piacere le lor querele, lor diede intiera fede, e credendole vere, così le diede anche a credere all'Imperador Errigo. E trovandosi a reggere la Chiesa Romana, reputò mancare al suo proprio dovere, se non pensasse agl' interessi di quella, e non seguitasse le orme de' suoi predecessori, di star sempre attenti e vigilanti, non la soverchia potenza delle Nazioni straniere sopraffacesse l'Italia, e Roma; essendo già a' suoi tempi passata ivi per base fondamentale di quel Governo la massima di reprimere in Italia ne' loro principj qualche nascente Imperio, ed accorrere a tempo, prima che si facesse poderoso e grande. Nè Lione fu il primo a stuzzicare l'Imperador Errigo il Negro contra i Normanni: n'avea egli un esempio ben recente del suo predecessore Clemente II. il quale, venuto che fu in Roma Errigo ad incoronarsi coll'Imperadrice Agnese, lo stimolò ad andar subito a Capua contra i Normanni. Sicchè Lione adoperò solite cose, quando portatosi in Germania stimolò Errigo a dargli Truppe per cacciare coloro d'Italia. Nè quello scrupolo, che avete voi, mio Padre Predicatore, di confessare questi fatti nella persona di Lione, l'ebbe l'altro Lione Vescovo d'Ostia, il quale nettamente scrisse al *cit. cap.* 74. che *Expellendorum Normannorum gratia ultra montes ad Imperatorem abiit, milites ab inde conducturus*. Nè Lupo Protospata, il quale notando nell' anno 1053. la battaglia seguita perciò in Puglia tra' Normanni, e gli Alemanni, disse: *Normanni fecerunt bellum cum Alemanis, quos Papa Leo adduxerat, & vicerunt*; nè quanti mai Istorici narrarono questi successi. Anzi gli Scrittori Germani, e lo stesso Ermanno Contratto, che vi è tanto a cuore, non potè tralasciare, come cosa pur troppo palese e notoria, di dire, che Papa Lione delle oppressioni, che facevano i Normanni in Italia, e delle querele de' Sudditi n'empiè la Germania, inducendo perciò l'Imperador Errigo a dargli soccorso. Ecco le sue parole ad A. 1053. *pag.* 339. *Normanni viribus aducti, indigentes bello premere, injustum dominatum invadere, hæredibus legitimis Castella, prædia, domus, uxores etiam, quibus libuit vi auferre, res Eccle-*

sia-

ſiarum diripere, poſtremo divina & humana omnia, prout viribus plus poterant, jura confundere; nec jam Apoſtolico Pontifici, nec ipſi Imperatori niſi tantum verbotenus cedere.

Niuno eziandio ebbe ſcrupolo di narrare, che ottenuto ch' ebbe da Errigo un valido Eſercito, del quale ne fu dato il ſupremo comando al Papa ſteſſo, Gebeardo Veſcovo d' Eichſtat, Conſigliere dell' Imperadore, di queſto fatto ne ripreſe agramente l' Imperadore, ſicchè parte dell' Eſercito fece tornar indietro, ſiccome narra l' Oſtienſe iſteſſo; il quale nel *cap.* 87. dice, che calato il Papa in Italia con quelle Truppe Alemanne, che ſi trovarono già partite prima del contrordine fatto dare dal Veſcovo Gebeardo, egli vedendoſi ſcemato perciò il ſuo eſercito, fece lega con gli altri Principi di Campagna, ed unì da queſti luoghi altre milizie per calare in Puglia a combattere co' Normanni: *Adjunctis ſibi fere cunctis partium iſtarum militibus, Apuliam cum Normannis dimicaturus perrexit anno Domini* 1053. *& ex parte quidem Apoſtolici Rodulfus in Beneventanum Principem jam electus, & Guarnerius Svevus ſigna ſuſtollunt.* Ed in queſta ragunanza, che fece fare il Papa di Soldati in campagna per accreſcerne il numero, non ſi perdonò nemmeno a' *Chierici*, arrolando ſotto le bandiere tutti coloro, che potea avere, ſiccome narra Lamberto preſſo il Baronio ad A. 1053. *num.* 3. dicendo: *Item alios quamplures, tam Clericos, quam Laicos in re militari probatiſſimos.* Nè il Sigonio ad An. 1050. nè quanti mai hanno nelle loro Storie narrati queſti ſucceſſi, ſi ſono aſtenuti di rapportare, come coſa pur troppo notoria, che Papa Lione IX. cominciando ad avere per ſoſpetta la creſcente potenza de' Normanni, fece lega co' Principi di Campagna, colle Città d' Italia, e coll' Imperador Errigo, la qual lega partorì quella ſanguinoſa guerra, che nel 1053. ſeguì in Puglia. Nè certamente Papa Lione è Santo per queſto fatto, ma per lo pentimento che poi n' ebbe, vedendone *per giudizio di Dio*, come dice l' Oſtienſe, l' infelice ſucceſſo; e per la gran ſua pietà, ed integrità di coſtumi, e per le altre inſigne virtù che l' adornavano.

Paſſiamo ora alla ſeconda parte della voſtra Predica, contenuta ne' quattro altri ſeguenti numeri, dove non ſo che farneticate d' Ambaſciadori, d' aſpre riſpoſte, e cento altre inezie. I Normanni vedendo un sì prodigioſo numero di ſoldati, che contra loro avea ammaſſati il Papa, ſcorgendoſi inferiori di forze, gli chieſer pace. Papa Lione l' accordò loro volentieri, ma con

una

una leggier condizione, purchè fossero usciti d' Italia: Chi ha mai negato, che questa dura risposta fu data dal Papa, perchè i Tedeschi fidando al proprio valore, al maggior numero di Truppe, e schernendo i Normanni per la lor bassa statura, s'ebbero la vittoria in mano? Anzi l' Autore stesso dell' Istoria Civile espressamente lo nota alla *pag.* 45. dicendo: *Stimolato anche dagli Alemanni, che dalla statura bassa de' Normanni ne concepirono disprezzo*. Si venne dunque a fiera battaglia, dove ferocemente pugnossi, ed in tre ardite azioni i Normanni si portarono sì valorosamente, che fu l' Esercito nimico intieramente sconfitto, e tagliato a pezzi: *Omnibus* (dice l' Ostiense *loc. cit.*) *tandem in ipso certamine truci datis, Normanni Dei judicio extitere victores*. Il Papa, che non molto lontano fu spettatore di sì fiera tragedia, circondato da' Normanni, fu obbligato a rendersi, i quali, siccome narra l' Anonimo di Bari ad An. 1052. *Comprehenserunt illum, & portaverunt Benevento, tamen cum honoribus*.

Or quì bisogna, dandomene voi l' occasione, che io finisca questa mia Predica con un' altra apostrofe. Narrando l' Autore dell' Istoria Civile gli atti di pietà, di riverenza, e di rispetto, che i Normanni, e spezialmente il Conte Umfredo praticarono in questo successo col Pontefice Lione, lasciandolo in libertà, ed accompagnandolo con molto onore insino a Benevento, dove il Conte Umfredo gli promise, che quando gli piacesse di tornar in Roma, l'avrebbe egli accompagnato insino a Capua, siccome con effetto questo Principe adempiè la promessa fattagli; voi insultandolo non avete avuto la vergogna ed il rossore di dire, *che l' argomentare la pietà de' Normanni dal non aver essi usato violenza alcuna contra S. Lione, ed averlo più tosto venerato e rispettato, come l' argomenta il nostro Autore, è la stessa cosa, che il voler dedurre esser stato Attila un uomo pio e religioso, perchè s' appiacevolì e si umiliò alla comparsa di S. Lione il grande*. Impudente trasone, che attenti col tuo rio veleno corrompere e malignare l' azione più eroica e gloriosa del Conte Umfredo, e de' suoi generosi Normanni, celebrata dalle penne di tutti gli Storici, e per la quale la lor fama correrà luminosa ed immortale per tutti i Secoli! E non vi arrossite paragonargli in ciò con Attila, al quale venne un Papa in atto umile e supplichevole, non già alla testa d' un Esercito armato per disfar lui, e le sue genti? E che volete con questo? far verificare ciò che i tristi di

voi borbottano, che con Preti, Frati, e Monaci non bisogna usar misericordia alcuna, nè atto di pietà, di commiserazione, o d'altra virtù, perchè tutto si ci perde, e lo stesso è, che usarlo con ingrati e sconoscenti, o stupidi ed insensati, anzi che sovente peggiorano, usandosi loro moderazione e cortesia? Meglio dunque fece l'Imperadore Carlo V. che strinse Clemente VII. nel Castello di S. Angelo, e gli diede per custodia il Capitan Alarcone, il quale avendolo ridotto in abitazioni anguste, lo trattò con tanta acerbità, quanto ben sa chiunque ha letto quella Storia, che va scritta pe' boccali. Ma passiamo avanti.

LXIII. LXIV. LXV. LXVI. LXVII.

Oimè, in questi numeri vi veggo accompagnato un' altra volta col nostro comune Amico, e quel ch'è peggio, co' squadri alla mano, e calendarj alla cintola. Nuovi punti di luna, e nuove epatte ed indizioni s'avranno a notare: nuove seccaggini e puerilità. Ma sappi che io da ora innanzi, per quel poco che mi resta di cammino, non voglio seccarmi di vantaggio con voi il cervello. Bastantemente me l'*avete* inaridito, e sarei molto dappoco, se passatone il pericolo, non sapessi per l'avvenire sfuggir ogni occasione d'inciamparvi di nuovo. Abbreviamo adunque: Che ci è di nuovo in queste criticature?

Nella prima evvi notato un grande errore, poichè l'Autore dell'Istoria Civile alla *pag.* 49. dice, che Vittore II. morì in Firenze, quando sebbene Lione Ostiense nel *lib.* 2. *cap.* 96. dica che morisse in Toscana, nondimeno non specifica Firenze. Il Baronio fu quegli, che per l'autorità di un altro passo dell'Ostiense scrisse esser morto in Firenze; ma s'ingannò, perchè *chiara e lampante cosa è, che ivi l'Ostiense parla di Stefano IX. non di Vittore II.* Avrete dunque trovata voi qual fosse quella Città di Toscana, dove Vittore morì; ditela, perchè si vegga, che non fu Firenze, poichè dicendo l'Ostiense, che Vittore morì in Toscana, anche se non avesse specificato il nome della Città, si dee intendere Firenze, Città principale della medesima, dove i Papi solevano fare soggiorno. Io non la so qual fosse stata, replicate. Basta, il Baronio s'ingannò, poichè l'*Ostiense parla ivi di Stefano IX. e non di Vittore II.* Ah sciocco impostore, come con una fronte dura più di un macigno potete dire, che

che l'Ostiense in quel passo del *lib.* 3. parli di Stefano, quando parla di Vittore? Il Baronio perciò specificò Firenze, perchè l'Ostiense stesso nel *lib.* 3. *cap.* 7. disse, che Vittore dimorava in Firenze. Quivi fa, che andassero a trovarlo Alfano, e Desiderio; ed a qual Pontefice? *ad Victorem Papam*, dice chiaramente l'Ostiense; i quali, soggiugne: *ad Romanum Pontificem in Tusciam proficiscuntur, eumque apud Florentiam remorantem reperiunt*. E come cosa chiara e manifesta, non pur il Baronio, ma tutti gli altri scrissero lo stesso; onde l'Abate della Noce, senza punto dubitarne notò nel *cap.* 96. del *lib.* 2. *Obiit Victor Secundus Florentiæ anno* 1057. Di Papa Stefano Successore di Vittore, e della sua morte seguita pure in Firenze parla ancor l'Ostiense ben due volte, ma nel *lib.*2. al *cap.*100. dicendo: *apud Urbem Florentiam obiit*; e nel *lib.* 3. *cap.* 9. ivi: *illo apud Florentiam defuncto, atque sepulto*. Andate adunque, e se potete vergognatevi di tanta sfacciataggine ed impudenza. Veniamo alla seconda criticatura, ma non siamo ancora usciti dalla prima, poichè avendo detto quell'Autore, che Vittore morì in Firenze nel 1057. due anni dopo la sua esaltazione, la Notarella prosiegue a dire: *Nell'assegnare il tempo della sua Sede, parla quì il nostro Autore in numero rotondo, com'è costume di molti Storici: del rimanente egli sedè più di due anni. Come pure parla in numero rotondo, quando alla pag.* 50. *dice, che Errigo Imperadore era morto un anno avanti al Papa: perchè veramente Errigo morì secondo Mariano Scoto, alli* 5. *di Ottobre del* 1056. *e'l Papa a'* 28. *di Luglio del* 1057. E pur tornate a seccarmi con questi frantumi di giorni, e di settimane. Vorreste veramente farmi perdere la pazienza? Avanti dunque.

Nella seconda si nota, che l'Autore dell'Istoria Civile *pag.* 52. disse, che l'Antipapa Benedetto domandò perdono a Nicolò II. e protestò che gli era stata fatta violenza da alcuni Signori Romani, li quali di notte, e con gente armata lo posero per forza nella Santa Sede, in un Sinodo; quando questa protesta non si fece in pubblico, ma *privatamente* a' piedi del Papa. Tali atti e protesta non soglionsi mai fare privatamente, ma in pubblico per maggior decoro e riputazione de' veri Pontefici, e perché da tutti si sappia l'attentato, e l'emenda; e perciò passate avanti. Nella terza, e nella quarta si notano due errori intorno a Michele Stratiotico: il primo, che non volontariamente lasciò la Corona, ma fu costretto di lasciarla; il secon-

do, che si ritirò sì bene nel Tempio di S. Sofia in abito di privato, ma non si rendè Monaco. Molti Autori così scrissero, come scrisse lo Storico Civile; nè era dell'incombenza di quello Scrittore esaminare, se quella rinunzia fu semplicemente volontaria, ovvero *sponte coacta*, e molto meno se quell'abito privato, che prese Stratiotico, ritirandosi in S. Sofia, fosse stato di Monaco, o di Laico. Avanti. Nella quinta, dicendo l'Autore dell'Istoria Civile alla *pag.* 53. che Isacio Comneno fu salutato Imperadore l'anno 1058. viene la Notarella a dire, che secondo l'Era Costantinopolitana quella salutazione accadde nell'*Indizione X. anno Mundi 6565. che corrisponde all'anno 1057. della nostra*. Tornate un'altra volta all'Ere, Indizioni, e calcoli, e di più numerando gli anni del Mondo, secondo il costume de' Greci? e pure dovevate sapere, che non tutti concordano in adattar quell'Era colla nostra, poichè non tutti serbano il computo degli Settanta in fissare l'anno primo di Cristo nell'anno 5509. del Mondo, variando chi in un solo anno, ed altri in più anni, siccome avete potuto vedere in Mabillone, ed altri. Ma voi già mi fate entrar di nuovo in queste *seccaggini*: perciò torno a dirvi: avanti. Non ci è più d'*andar avanti*; abbiamo finito i numeri di questa classe. Un solo ce ne rimane, che è l'ultimo, nel quale si tratta dell'esaltazione del Conte Roberto in Duca. Come abbiam finito? A quanto arriva il numero di queste criticature? A LXVIII. in tutto. E perchè finir qui? Alla maniera usata si poteva far crescere il numero a quanto si voleva. Almeno si fosse citato sino al novantanove, numero assai più magnifico e sonoro. L'ultimo che rimane, poichè tratta dell'esaltazione di Roberto, serbatemelo a parte, affinchè almanco non si finisca con un'altra seccaggine.

LXVIII. Ed Ultimo.

L'Autore dell'Istoria Civile scrivendo alla *pag.* 53. che Roberto Guiscardo nelle prospere spedizioni di Calabria, dopo essersi renduto Signore della Città di Reggio, capo di quella Provincia, non si contentò più del titolo di Conte, ma con solenne augurio e celebrità fecesi la prima volta salutare ed acclamare Duca di Puglia e di Calabria, siccome appunto scrisse l'Ostiense *lib.* 3. *cap.* 16. *Regium Urbem obsidens, capit, & ex tunc cœpit Dux appellari*: soggiugne così, non come voi, Ser Gua-

Guastatore: *Chi a Roberto conferisse questo nuovo titolo di Duca, non è di tutti conforme il sentimento. Lione Vescovo d' Ostia par che accenni, che fu una casuale acclamazione del Popolo; ma Curopalata dice, che i Signori e Baroni Pugliesi suoi Vassalli, vedendo che egli allo Stato di Puglia aveva aggiunto la Calabria, con pubblico Consiglio, ritenendo per essi i titoli di Conti sopra le Terre, che si avevano divise, decretarono il titolo Ducale a Roberto: donde si convince l' errore del Sigonio, il quale riputò, che insuperbito Roberto per l' espugnazione di Reggio in Calabria, e poco dapoi di Troja in Puglia, disdegnando l' antico titolo di Conte, per se stesso, e di sua propria autorità s' intitolasse Duca di Puglia e di Calabria.* E poco prima avea anche rapportato il parere di Camillo Pellegrino sopra questa mutazione di titolo, dicendo: *Ma il Pellegrino fa vedere, che Roberto ad emulazione de' Greci, e per rintuzzare il lor fasto lo facesse.* Quì ciascun vede, che si parla della maniera tenuta, quando la prima volta Roberto appropriossi questo titolo, dopo l' espugnazione di Reggio in Calabria, e di Troja in Puglia. Che cosa ci avete voi in contrario, mio Signore Critico? Eccolo: *Ragionando l' Autore di chi desse il titolo di Duca l' anno 1059. al Duca Roberto, si è dimenticato di riferire l' autorità d' un celebre Scrittore da lui stimato e seguito, e che è più antico di Lione Ostiense, e del Sigonio, come colui che scrisse avanti il 1088. e fu di queste cose oculato testimonio. Egli è Guglielmo Pugliese, il quale ragionando del Concilio di Melfi, celebrato da Nicolao II. nello stesso anno 1059. in cui Roberto comparve col titolo di Duca*, dice così:

> *Finita Synodo multorum Papa rogatu,*
> *Robertum donat Nicolaus honore Ducali &c.*

Non se ne dimenticò, caro mio Cinciglione, quell' Autore di questa conferma di Papa Nicolao, e de' versi, che recate di Guglielmo Pugliese, che pur si trascrivono dal medesimo Autore nel *lib.* 10. alla *pag.* 65. Nè se ne dimenticò Lione Ostiense, che pur la rammenta. Ma voi, che i libri non solete leggergli, se non a pezzi, e che anche ponendovi a far il critico volete sfuggir ogni travaglio, cotanto vi piace la poltroneria, e che non avete discernimento bastante da distinguere quella, che fu prima acclamazione e salutazione di Duca in Roberto, dalla conferma, che nella prima Investitura della Pu-

gPia.

glia e della Calabria gli diede Niccolò II, non è maraviglia che il poco giudicio, e la molta ignoranza vi porti a farneticar così. Dopo questa acclamazione, nella prima Investitura di Niccolò seguì ciò che rapporta il Pugliese. Leggete l' Autore medesimo alla *cit. pag. 65.* che vi dice: *Questa prima Investitura, per ciò che riguarda la persona di Roberto, non abbracciava altro, che il Ducato di Puglia e di Calabria, come cantò il nostro Guglielmo Pugliese,*

Robertum donat Nicolaus honore Ducali...;
Unde sibi Calaber concessus, & Apulus omnis.

Nè di questa conferma se ne dimenticò Lione Ostiense, il quale nel *cit. cap. 16.* espressamente tale chiamolla, dicendo: *His quoque diebus* (parlando di Papa Niccolò) *& Riccardo Principatum Capuanum, & Roberto Ducatum Apuliæ & Calabriæ, atque Siciliæ* CONFIRMAVIT. Quindi tutti gli Autori chiamarono questo atto, per quello che s'attiene al Titolo, *conferma*, distinguendola dalla prima acclamazione di Duca dopo la conquista di Reggio e di Troja; e sol notano fra il Pugliese, e l'Ostiense varietà intorno agli Stati compresi in questa prima Investitura, nella quale il Pugliese sol vi comprende la Puglia, e la Calabria: siccome avvertì Inveges negli Annali di Palermo *part. 3. pag. 52.* dicendo: *L'Ostiense scrive che li confermò il nuovo titolo Ducale, che Guiscardo avea preso di sua autorità. L'istesso canta il Pugliese. Ma l' Ostiense vuole, che l' investisse di tre Stati, Puglia, Calabria, e Sicilia, ancorchè a questi tempi fosse soggetta a Saracini... Roberto Apuliæ, Calabriæ, & Siciliæ Ducatum confirmavit.* Che ve ne pare? Non si vede chiaramente, che con un costante tenore avete voluto finir così bene queste vostre Criticature, come l'avete cominciate, affinchè il principio, ed il mezzo corrispondano esattamente al fine? So che voi avete un grande scudo per coprire tante sciocchezze, quant' è quello della vostra ignoranza prodigiosa; ma le tante impudenti imposture, e sciapite cavillazioni, e le tante sfacciate impertinenze non con altro potrete coprirle, se non colla vostra fronte marmorea, che vi serve di celata, e colla vostra gran cappa, che vi ammanta. Credo che voi stesso potete ora comprendere, chi sia colui, che *offundit nebulas imperitis*. E poichè avete voluto finire cun un passo di S. Girolamo, che quanto vi

stia

ſtia a propoſito, ben anche potrete ora comprenderlo, voglio ancor io mandarvi a Caſa con un avvertimento di queſto medeſimo Santo, il quale di un'altra razza d'ignoranti preſuntuoſi voſtri pari parlando; diſſe nell'Epiſt. ad Lucinium: *Qui ſcribunt, non quid inveniunt, ſed quod intelligunt; & dum alienos errores emendare nituntur, oſtendunt ſuos.* Ed alla perfine dal tanto ch'io v'ho predicato, voi qual ſaccente Predicatore, cavatene queſta moralità, cioè, che non dee l'uomo impigliarſi di quelle coſe, in cui non è iſtruito, e non ſa nulla, perchè darà da ridere fino a' ragazzi; ſiccome, per quello che ne ſcrive Plinio *l.35. cap.10.* avvenne ad Aleſſandro, il quale entrato un dì nell'Officina d'Apelle, e meſſoſi a ragionar diſadattamente di pittura, fu alla corteſe avvertito dal Maeſtro a tacere, perchè i figliuoli, che macinavano i colori, ſe ne ridevano. Che quanto al rimanente, di ciò ch'è occorſo fra l'Autore dell'Iſtoria Civile, e'l voſtro amico, credo averne veduta una dipintura appo Filoſtrato, che non laſcerò di porvela ſotto gli occhi per voſtra conſolazione. Narra dunque il detto Autore *lib. 1. de vit. Sophiſt. cap. 19.* che ad un Retore, per nome Niceta, venuto in diſgrazia del Governadore di Smirna, gli convenne andar in Roma dall'Imperadore Nerva, per giuſtificar ſue ragioni. Un uomo di mal talento, colto il tempo della colui aſſenza, volle trarne profitto, e diede fuori un libro intitolato: *Nicetas expurgatus*, dove facea la critica delle di lui opere. Ma le buone genti condannando l'audacia e la ſoperchieria del Cenſore, ed abburattato lo ſcritto di lui, nè ſcortovi altro, che molto agrume, e poco buona fede, ed in ſomma delle ſomme certi pochi erroruzzi in Gramatica, magnificati con grande oſtentazione, ſentenziarono non aver colui fatto altro, che *le ſpoglie de' pigmei attaccarle ad un Coloſſo*: che poi divenne una forma proverbiale mentovata anche dal Manuzio. Mi ſi dice, che in Greco quelle parole hanno maggior eſpreſſione, onde potrà V. R. ch'è sì gran Grecante, ch'è un ſubbiſſo, ſiccome miracoloſamente moſtrò in quelle diſerte notarelle appiccate dietro alla Merope del Maffei, ſicchè ne ſtordì tutta la Magna Grecia, la qual penſando trovar in lei un ſermonatore aſſai mediocre nell'arte, come s'era fin allora creduto, avvisò nella voſtra perſona un Greco, che ſecondo il calcolo, e l'apprezzo di Strabone, *lib. 6.* non che altri, ma il primo de' Cotroneſi non l'avria pareggiato. E crebbe lo ſtupore, quando

do vide la R. S. tantosto trasformata in pesator di Tragedie, e così ingrechito montar in bigoncia, e profferir quella difinitiva sentenza del primato fra' Tragici Italiani; cosa che a buon senno non l'avrebbe fatto niuno, se non chi ha il cervello sopra la berretta. Potrà, dico, ella portarsi ad abbeverar nel Greco originale di Filostrato, ed ivi tra Sofisti *græcari*, & *pergræcari* a suo garnd'agio, finchè le faccia noja. Questa briga, Padre, sarebbe per voi, e non già metter al punto gl' Istorici, e far il Censore; perchè così facendo ve ne seguirà sempre ciò, ch' intervenne a quegli altri pifferi di Lucca, che, come dice il popol nostro, andarono per sonare, e furono sonati: o come parla il Malmantile, gliene dier per li beati *Paoli*.

IL FINE.